



2014.02.1
8 12:49:45
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 18 FEBBRAIO 2014

n. 22



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 9

P.I.R.P. del Comune di Avetrana - Conclusione del procedimento di riesame e convalida provvedimenti amministrativi ex art. 21 nonies, comma 2, L. n. 241/1990.

Pag. 6254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 10

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

Pag. 6257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 12

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Aggiornamento parere di Valutazione di Impatto Ambientale - Trans Adriatic Pipeline - Gasdotto Albania- Italia - Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG.

Pag. 6322

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 9

P.I.R.P. del Comune di Avetrana - Conclusione del procedimento di riesame e convalida provvedimenti amministrativi ex art. 21 nonies, comma 2, L. n. 241/1990.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Avetrana e la Regione Puglia, acquisito apposito parere (con nota prot. AOO_079 n. 0007636 del 22/04/2010) del Responsabile del Procedimento per gli Aspetti Urbanistici del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, hanno sottoscritto in data 26/05/2010 l'Accordo di Programma per la realizzazione del P.I.R.P. del Comune di Avetrana per un importo complessivo di € 39.124.256,09 (di cui € 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia e specificatamente € 1.200.000,00 a valere sulle risorse FAS ed € 800.000,00 a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 Asse VII per la realizzazione del Parco Pubblico Urbano);
- detto accordo di Programma è stato ratificato con D.C.C. di Avetrana n. 16 del 21.06.2010 e successivamente approvato con D.P.G.R. n. 1012 del 14.09.2010;
- in seguito, con note Prot. n. 6623 del 28/09/2011 e n. 1451 del 29/02/2012 il Comune di Avetrana manifestava l'impossibilità di sottoscrivere le previste Convenzioni con i soggetti privati, richiedendo di rimodulare l' Accordo di Programma in riduzione, limitatamente agli interventi a carico dei soggetti privati e comunicando, tra l'altro, l'avvenuta aggiudicazione dei Lavori afferenti alla sola realizzazione dell'intervento pubblico finanziato a valere sull'Azione 7.1.2 del PO FESR 2007-2013;

- in data 09/03/2012, previo parere all'uopo rilasciato dal Responsabile del Procedimento per gli Aspetti Urbanistici del Servizio Urbanistica della Regione Puglia (AOO_079 n.0002160 del 01/03/2012), si è proceduto alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana quale atto sostitutivo del precedente Accordo di Programma stipulato in data 26/05/2010;
- successivamente, detto Accordo di Programma del 09/03/2012 è stato ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Avetrana n. 18 del 4/04/2012 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Avetrana;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 9488 del 13/11/2012 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha richiesto ai Servizi Assetto del Territorio e Servizio Politiche abitative "un confronto preliminare rispetto all'iter procedurale di approvazione ed attuazione dei PIRP" e specificatamente del PIRP di Avetrana, al fine di rispondere ad una richiesta di chiarimento in merito agli adempimenti del Comune di Avetrana in materia di VAS/VIA inoltrata dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Manduria e pervenuta al medesimo Servizio Ecologia;
- a tal proposito, in data 19/11/2012, si è tenuto un incontro tecnico tra i rappresentanti dei Servizi regionali Assetto del Territorio, Ecologia, Urbanistica e Politiche abitative, in occasione del quale è stato condiviso quanto segue:
 - alla luce dell'iter amministrativo di ammissione a finanziamento dei PIRP, si è preso atto "dell'approvazione degli stessi da parte dei Consigli Comunali prima dell'entrata in vigore nell'ordinamento italiano della normativa in materia di VAS (31 luglio 2007), conformemente alle previsioni dell'art. 8 del bando di gara";
 - con specifico riferimento al Comune di Avetrana, è emerso che "ai fini dell'applicazione della norma sulla VAS, rileva la circostanza che siano sopraggiunte delle modifiche che si sono perfezionate e cristallizzate con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597/2012, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000";

- nell'ambito del predetto incontro, in virtù della previsione normativa per cui la procedura VAS deve essere espletata prima della definitiva approvazione di un piano o programma, a pena di annullabilità (ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), si è ravvisata la necessità di procedere "a sospendere l'efficacia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma in attesa dell'espletamento della predetta procedura", nonchè di "informare l'amministrazione comunale di Avetrana affinché operi valutazioni in merito, al fine di esperire rimedi amministrativi sui propri provvedimenti" (nota prot. n. 11724 del 30.11.2012 del Servizio Assetto del Territorio);
- alla luce delle riscontrate lacune procedimentali, con D.G.R. n. 2789 del 14.12.2012 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 8 del 16-01-2013) si è provveduto a:
 - dare mandato ai Servizi regionali Assetto del Territorio, Ecologia, Urbanistica e Politiche abitative, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al riesame, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90, dell'Accordo di Programma P.I.R.P. sottoscritto in data 09/03/2012 tra Regione Puglia e Comune di Avetrana;
 - sospendere, nelle more del procedimento di riesame anzidetto ed ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/90, l'efficacia e l'esecutività della D.G.R. n. 2245 del 17 novembre 2009 in parte qua e limitatamente alle parti rilevanti ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma del Comune di Avetrana e dell'Accordo medesimo;
 - autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad emanare apposito Decreto di sospensione dell'efficacia dell'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana del 09/03/2012 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma;

VERIFICATO CHE:

- per effetto di quanto sopra disposto, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 6 marzo 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 14-03-2013), è stata sospesa l'efficacia e l'esecutività, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge n. 241/90, sino all'esito del citato procedimento di riesame

ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 e, comunque, non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del medesimo Decreto, salvo motivata proroga, dei seguenti atti:

- Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.' nel Comune di Avetrana, sottoscritto in data 09/03/2012;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012.
- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 368 del 24 maggio 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 77 del 06-06-2013), è stata disposta la proroga della sospensione, di cui al suddetto D.P.G.R. n. 116 del 06 marzo 2013, sino all'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità Competente del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Programma PIRP del Comune di Avetrana (salvo rinnovata motivata proroga);
- con nota Prot. AOO_089 13/12/2013 n. 11747 l'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia ha provveduto a trasmettere al Servizio Assetto del Territorio la determinazione dirigenziale n. 320 del 02.12.2013, con la quale si sancisce l'esclusione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie del Comune di Avetrana dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012, per tutte le motivazioni ivi espresse ed a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel medesimo atto;
- con nota dell'Ufficio Tecnico Prot. UTC/10885/13 /ris./LL.PP. del 23.12.2013 il Comune di Avetrana, prendendone atto, si è formalmente impegnato ad ottemperare puntualmente a ciascuna delle prescrizioni e delle condizioni espresse nel citato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R.n. 44/2013 e D.lgs. n. 152/2006;
- recepiti gli atti di cui sopra, il Servizio Assetto del Territorio ha provveduto a convocare in data 27.12.2013 un nuovo incontro tecnico al fine di procedere al riesame ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 del suddetto Accordo di programma 'P.I.R.P.' del Comune di Avetrana, a cura delle strutture tecnico-amministrative competenti;

- nell'ambito di detto incontro, i presenti:
 - prendono atto del citato provvedimento di verifica di assoggettabilità con il quale il PIRP è stato escluso dalla procedura di VAS e rilevano che le prescrizioni non sono tali da modificare l'Accordo di Programma già sottoscritto né la connessa variante urbanistica, ma riguardano aspetti esecutivi di realizzazione dei singoli interventi previsti;
 - rilevano la circostanza che il Comune di Avetrana con nota UTC 10885 del 23.12.2013 trasmessa via pec al Servizio Assetto del Territorio, ad integrazione di quanto già espresso nella nota inviata al Servizio ecologia n. 1027 del 21.11.2013 e citata nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ha comunicato di impegnarsi ad ottemperare puntualmente a ciascuna delle prescrizioni espresse dall'Autorità competente;
 - e, verificato che le lacune procedurali correlate all'Accordo di Programma PIRP del 09.03.2012 e rilevate con D.G.R. n.2789 del 14/12/2012 sono state colmate, ritengono di concludere positivamente il procedimento di riesame ex art. 21 nonies L.241/1990 dell'Accordo di Programma in oggetto.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle considerazioni esplicitate sopra, può dichiararsi: conclusa con esito positivo la procedura di riesame avviata con D.G.R. n. 2789 del 14.12.2012 e sanati i vizi procedurali preliminari alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09.03.2012 tra Regione Puglia e Comune di Avetrana per la realizzazione del PIRP del Comune di Avetrana;
- per l'effetto, si può procedere alla convalida, ai sensi dell'art. 21nonies, Il comma, L. n. 241/1990, dei seguenti atti:
 - Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.' nel Comune di Avetrana, sottoscritto in data 09/03/2012;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012.

Copertura Finanziaria di cui alla Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare conclusa con esito positivo, a seguito dell'iter amministrativo descritto in narrativa, la procedura di riesame ex art. 21quater della L. n. 241/90 avviata con D.G.R. n. 2789 del 14.12.2012;
- di ritenere colmate, per le motivazioni espresse in narrativa, le lacune procedurali correlate all'Accordo di Programma PIRP sottoscritto in data 09.03.2012 tra Regione Puglia e Comune di Avetrana per la realizzazione del PIRP del Comune di Avetrana e rilevate con D.G.R. n. 2789 del 14/12/2012;
- di convalidare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 21nonies, Il comma, L. n. 241/1990, con il presente provvedimento:
 - tanto l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana per la realizzazione del

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.' nel Comune di Avetrana, sottoscritto in data 09/03/2012;

- quanto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012.
- di autorizzare conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale ad emanare apposito Decreto che dichiari:
 - cessata, a seguito dell'iter amministrativo descritto in narrativa, la sospensione d'efficacia degli atti convalidati al punto precedente, disposta ai sensi dell'art. 21quater della Legge n. 241/90 con il con D.P.G.R. n. 116 del 6 marzo 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 14-03-2013) e prorogata con D.P.G.R. n. 368 del 24 maggio 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 77 del 06-06-2013);
 - convalidato, ai sensi dell'art. 21nonies, Il comma, L. n. 241/1990, per le motivazioni espresse in narrativa, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012;
- di notificare il presente atto, a cura del Servizio Assetto del Territorio, ai Servizi regionali Ecologia, Urbanistica e Politiche Abitative, nonché al Comune di Avetrana;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 10

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica,

con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Canosa di Puglia (BT) con nota prot. 35624 del 28/12/2012, ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20 *“Norme generali di governo e uso del territorio”*, la documentazione tecnico-amministrativa relativa al Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 20/12/2011 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 18/04/2012.

Con Deliberazione n.1003 del 28/05/2013 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della LR n.20/2001, la non compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia, rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

La predetta D.G.R. n. 1003/2013 è stata notificata al Comune di Canosa di Puglia con nota del Servizio Urbanistica Regionale prot. n. 6361 del 31.05.2013.

Successivamente, con nota prot. n.19524 del 5/07/2013, il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha convocato, ai sensi dell'art.11 comma 9°, la conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali che si è svolta in n. 5 riunioni complessive, con il seguente svolgimento (giusta appositi verbali, sotto trascritti integralmente):

Verbale del 2/09/2013 (1°)

L'anno duemilatrecento il giorno due del mese di settembre, alle ore 10,00, giusta nota di convocazione del 05.07.2013 prot. n. 19524, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti:
Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Preliminarmente l'Amministrazione Comunale evidenzia che con D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013 è

stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale adeguato al Codice dei Beni Culturali, e che di conseguenza lo stesso piano esprime effetti con le c.d. "misure di salvaguardia".

L'Amministrazione Comunale sottolinea che il PUG è stato elaborato utilizzando gli strati informativi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ma che dal momento che il PPTR non è stato approvato, il PUG di Canosa deve ottenere il controllo di compatibilità al DRAG con riferimento al PUTT/P vigente.

L'Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a valutare la coerenza tra il sistema delle tutele già definito nel PUG in adeguamento al PUTT/P ed il sistema delle tutele definito nella parte sesta del PPTR, al fine di agevolare il percorso di attestazione di compatibilità del PUG allo stesso PPTR a seguito di approvazione definitiva del piano regionale.

La Regione condivide quanto innanzi.

Di seguito si passa alla disamina puntuale delle prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 1003 del 28.05.2013, avente per oggetto "Comune di Canosa di Puglia - Piano Urbanistico Generale - controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° ed 8°, della L.r. n. 20/2001", partendo dalle **prescrizioni di natura paesaggistica**.

A) ASPETTI PAESAGGISTICI

Emergenze (3.06)

"... omissis

Il PUG non riporta negli elaborati grafici emergenze morfologiche, in accordo con la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, come aggiornata.

Si segnala che il Catasto Grotte redatto dalla Federazione Speleologica Pugliese consultabile sul sito web <http://www.catasto.fspuglia.it>, rileva nel territorio di Canosa la presenza di una grotta denominata della Vetrina (del Tesoro) non riportata nella Carta Idrogeomorfologica e di conseguenza nel PUG in quanto non segnalata dal Comune in sede di tavolo tecnico.

Si ritiene necessario approfondire lo stato di fatto e conseguentemente ove opportuno apportare le necessarie modifiche alla Carta Idrogeomorfologica e agli elaborati del PUG.

Si rileva, inoltre, che il PUG ha riportato negli elaborati grafici tra le invarianti dell'assetto geomorfo-

logico, numerose cavità sotterranee localizzate principalmente in ambito urbano classificandole come aree a rischio geomorfologico e sottoponendole alle prescrizioni degli artt. 11, 12, 15 delle NTA del PAI comunque regolate dai contenuti dell'Atto di Indirizzo approvato dal Comitato Tecnico dell'AdB nella seduta del 25.07.2006.

Si ritiene necessario introdurre l'area annessa ed una norma mirata alla tutela paesaggistica e alla valorizzazione delle cavità ricadenti nei contesti periurbani e rurali.

Con riferimento alle emergenze idrologiche, invece, il PUG individua due sorgenti localizzate a Sud del territorio comunale nei pressi della Masseria Iannarsi e della Masseria Spagnoletti.

Tali beni sono individuati nella tav. d.1.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, in forma simbolica e di essi non è riportata l'area annessa della quale si prescrive il riporto."

1. GROTTA

La Regione, ritiene necessario approfondire lo stato di fatto e, ove opportuno, richiede che vengano apportate modifiche alla Carta Idrogeomorfologica e di conseguenza agli elaborati del PUG, in merito alla presenza della grotta denominata "Grotta della Vetrina" (del Tesoro), segnalata dal Catasto Grotte, redatto dalla Federazione Speleologica Pugliese e consultabile sul sito <http://www.catasto.fspuglia.it>.

L'A.C. condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

2. CAVITÀ SOTTERRANEE IN AMBITO URBANO

La Regione in merito alle cavità sotterranee, riportate negli elaborati grafici tra le invarianti dell'assetto geomorfologico, ritiene necessario introdurre l'area annessa ovvero ritiene necessario introdurre una norma mirata alla tutela paesaggistica ed alla valorizzazione delle cavità ricadenti nei contesti periurbani e rurali.

L'A.C. chiarisce che le cavità antropiche sono tutelate dal punto di vista geomorfologico (pericolosità geomorfologica) dal PAI dell'AdB e che il regime di tutela geomorfologica è stato diffusamente copianificato con tavoli di concertazione fra l'Autorità di Bacino della Puglia e lo stesso Ente durante la redazione del PUG.

Quindi il sistema di tutela previsto dal PUG in adeguamento al PAI non sottende una tutela paesaggistica, che peraltro, in ambito urbano, dato il livello di antropizzazione esistente, sarebbe sostanzialmente inutile.

Inoltre l'**A.C.** evidenzia che gran parte delle cavità antropiche sono state oggetto di appositi interventi di saturazione/bonifica e successivo collaudo - operazioni finanziate con fondi comunitari - che in sede del citato tavolo tecnico con l'AdB sono state oggetto di apposita deperimetrazione.

La Regione concorda in parte con l'Amministrazione comunale, ma ritiene utile che venga operata una ricognizione delle cavità antropiche sotterranee in Ambito extraurbano, valutandone il valore paesaggistico ed il conseguente possibile sistema di tutela da introdurre nel PUG.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette l'approfondimento agli organi tecnici comunali, che si riservano di riferire nel prosieguo dei lavori.

3. SORGENTI

La Regione, in merito alle due sorgenti indicate dal PUG in prossimità della Masseria Iannarsi e della Masseria Spagnoletti, prescrive il riporto dell'area annessa.

L'**A.C.** evidenzia che negli elaborati grafici del PUG le sorgenti richiamate sono già state individuate e cartografate con un'area buffer di m 25.

La Conferenza condivide quanto innanzi definito.

Corsi d'acqua (3.08)

"omissis"

Il PUG di Canosa individua negli elaborati grafici trasmessi:

- il "reticolo fluviale" riportando i corpi idrici individuati nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia e non sottoponendoli a tutela paesaggistica;
- i "corsi d'acqua pubblica" di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c, del D.lgs 42/2004 prevedendo per essi una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato e sottoponendoli a tutela diretta.

I "corsi d'acqua pubblica" di interesse paesaggistico confermano quelli riportati negli atlanti tematici del PUTT/P e negli elaborati grafici dei Primi Adempimenti ad eccezione di alcuni tratti terminali delle diramazioni del fiume Ofanto e del torrente Locone.

Si evidenzia che in merito alla classificazione dei corsi d'acqua sottoposti a tutela paesaggistica come "acque pubbliche" di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del D.lgs. 42/2004, la ricognizione effettuata dalla Regione in sede di redazione del PPTR ha individuato come acque pubbliche solo le aste principali del fiume Ofanto e del torrente Locone.

Inoltre si segnala che nella Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato dalla GR con Delibera n.1 del 11.01.2010 sono individuate nel territorio di Canosa alcune lame: Canale don Berardo, lama in località S. Antonio, e Canale Vetrina.

Si ritiene necessario, nelle tavole del PUG strutturale, differenziare i corsi d'acqua sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela dal PUTT/PUG, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono iter autorizzativi differenti.

Si ritiene, inoltre, necessario individuare tutti i corpi idrici riportati come "corsi d'acqua" nella Variante di Adeguamento e come lame nella Proposta di PPTR, come ad esempio alcune diramazioni del torrente Locone ed il Canale Piena delle Murge, quest'ultimo anche in virtù del suo valore di corridoio ecologico.

Si prescrive, inoltre di rappresentare con maggior chiarezza nelle tavv. d1.1 a/b/c C arta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, le aree di pertinenza e annesse dei corsi d'acqua"".

La Regione ritiene, inoltre necessario:

- verificare i corsi d'acqua tombati;
- predisporre un ulteriore elaborato grafico, non presente nel PUG, riportante esclusivamente i beni sottoposti a tutela D.lgs 42/2004, allo scopo di distinguere con maggiore chiarezza le aree sottoposte a tutela statale;
- individuare, per il torrente Locone, un unico areale di tutela in cui prevalga la vincolistica con il massimo grado di tutela, la più ampia e la più restrittiva
- verificare pedissequamente quanto rilevato nel parere paesaggistico al paragrafo 3.08 della DGR n. 1003/2013.

L'A.C. condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Versanti e crinali (3.09)

“”..... omissis

Si rileva che le suddette componenti sono riportate solo nella tav.d.1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico- ambientali in scala 1: 5000 che non copre l'intero territorio comunale.

Si prescrive di rappresentare i beni appartenenti alla categoria cigli e versanti con le relative aree annesse anche nelle tavole delle Invarianti Strutturali paesistico ambientali in scala 1:10.000 (tavv. d.1.1 a/b/c) in quanto queste coprono l'intero territorio comunale.

Inoltre si rileva che il PUG non ha perimetrato le aree annesse per alcuni cigli di scarpata ove interferenti con i contesti urbani.

Si prescrive la perimetrazione di dette aree annesse, prevedendo perimetri e norme specifiche.

Infine considerata la coincidenza tematica e geografica delle aree annesse ai cigli di sponda fluviale con le aree annesse dei corsi d'acqua pubblica si ritiene opportuno coordinare la normativa di tutela e semplificare i perimetri individuando un unico areale.””

L'A.C. si impegna nell'adeguare gli elaborati d.1.1 a/b/c.

L'A.C. per quanto attiene ai cigli di scarpata, per i quali non risulta perimetrata l'area annessa, data l'approfondita conoscenza dello stato dei luoghi, coadiuvata dal consulente per gli aspetti geologici, ritiene non rilevante il salto di quota e riconferma le previsioni del PUG.

La Regione ritiene necessario un approfondimento sul reale stato dei luoghi e la valutazione dell'entità del salto di quota finalizzato alla definizione del regime giuridico delle aree.

L'A.C. si impegna ad approfondire l'effettivo stato dei luoghi.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali per gli approfondimenti.

Boschi e macchie (3.10)

“”.... Omissis

Si prescrive il riporto per tutte le componenti individuate delle aree annesse che devono essere dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene e il suo intorno.”

L'A.C. rappresenta che il territorio di Canosa non ha una struttura paesaggistica ed ambientale con

una sistema botanico vegetazionale caratterizzato da compagini boschive.

In ambito extraurbano le limitate aree boschive (peraltro individuate sulla scorta di quanto rilevato dalla Carta d'Uso

del Suolo allegata al PPTR) ricadono in aree già sottoposte a diversi tipi di tutela paesaggistica ed ambientale (Parco naturale regionale del fiume Ofanto, parchi territoriali rivenienti da PRG sottoposti a tutela archeologica, ecc.).

La Regione ritiene comunque necessaria la perimetrazione dell'area annessa per i boschi presenti nei contesti periurbani e rurali e richiede una valutazione della effettiva naturalità (o dimensione) dei boschi presenti nel contesto urbano.

L'A.C. condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Beni naturalistici (3.11)

“” omissis...

Il PUG non riporta negli elaborati grafici il suddetto parco ma individua quali invarianti strutturali del sistema

botanico vegetazionale i seguenti beni naturalistici:

- SIC Valle Ofanto-Lago di Capacciotti IT 9120011;
- Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto di cui alla L.R. n. 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009;
- Parco Territoriale del "Canale della Vetrina" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009);
- Parco Territoriale delle "Cave di Basta" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009);
- Parco Territoriale "Tufarelle" (Del.C.C. n.58/2006; Del.C.C. n.2/2007; Del.C.C. n.36/2009; D.G.R. n.395/2009).

Per i primi due le NTA del PUG agli artt. 14.14 e 14.15 operano un rinvio alla normativa di settore: DPR n. 357 del 08.09.1997 e DGR n. 304/2006 per il SIC Valle Ofanto-Lago di Capacciotti e la legge Istitutiva del parco (LR 37/2007) per il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto. Per i due Parchi Territoriali "Cave di Basta" e "Canale della Vetrina", il PUG stabilisce norme (art. 14.16) di tutela volte alla salvaguardia dell'ambiente naturale, del relativo ecosistema vegetazionale e faunistico e della morfologia dei terreni. Infine per il Parco Territoriale "Tufarelle" prevede la realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse,

il recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco e la bonifica dei siti inquinati.

Si evidenzia che nella Tav. d.1.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, non è chiaramente evidenziato il perimetro del Parco Territoriale Cave di Basta.

Inoltre si ritiene necessario verificare la corrispondenza del perimetro del Parco Territoriale "Tufarelle" con riferimento alle D.C.C. n.58/2006, D.C.C. n.2/2007, D.C.C. n.36/2009 e D.G.R. n.395/2009."

L'A.C. evidenzia che il Parco "Cave di Basta" è limitato alla sola cava, giusta prescrizione di cui alla D.G.R. n. 934/2009 (di approvazione regionale della "Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P"), e che la stessa è contraddistinta in legenda dal numero "1" nella citata tavola d.1.1b - "Carta delle Invarianti Strutturali paesistico - ambientali".

La Regione ritiene necessario verificare la corrispondenza del perimetro Parco Territoriale "Tufarelle" con riferimento alle D.C.C. n. 58/2006, D.C.C. n.2/2007, D.C.C. n.36/2009 e D.G.R. n.935/2009.

L'A.C. esplicita il riepilogo dell'iter procedimentale che ha contraddistinto la "Variante del PRG alle Zone D3 - D4" e le ricadute che la stessa ha avuto sul PUG:

- con D.G.R. n. 118/2005 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Canosa;
- con deliberazione n. 58/2006 il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una variante allo strumento urbanistico per la zona omogenea, così come identificata nel vigente PRG, D3 e D4, con le seguenti precisazioni:
 1. " ... omissis...
 2. assegnare, fatte salve le attività esistenti alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" la nuova destinazione urbanistica "Parco territoriale (Verde di Rimboschimento)";
 3. assoggettare, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della l. n. 183/1989 art. 17, comma 3, lett. m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente P.R.G. come zone "D3" e "D4" a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

4. specificare che per le aree per le quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente nonché di bonifica ambientale di cui alle l.r. n. 15 e 37 /85 e s.m.i.

- con D.C.C. n. 2/2007 il Consiglio comunale ha adottato definitivamente la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58/2006;
- con D.G.R. n. 935/2009 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, la "Variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia, in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita:

"... omissis ... si ritiene che all'art. 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo: " Il parco territoriale di Tufarelle comprende un'area immediatamente a ridosso del torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del parco e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di cava e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico";

- con deliberazione n. 36/2009 il Consiglio comunale ha accolto integralmente le prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 935/2009 ed ha approvato definitivamente la variante di cui trattasi;
- con nota sindacale n.23438 del 07.09.2010 è stata richiesta convocazione di conferenza di servizi relativa alla c.d. "Variante Tufarelle" per chiarire la portata delle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 935/2009;
- in data 13.10.2010 e 02.11.2010 si sono tenute rispettivamente presso la sede Comunale e presso l'Assessorato regionale le prime due riunioni di conferenza di servizi, giusta verbali in atti;
- con nota n. 21652 del 07.08.2012 il Sindaco ha richiesto un incontro conclusivo di conferenza di servizi relativa alla c.d. "Variante Tufarelle" -

rispetto alle riunioni del 13.10.2010 ed il 02.11.2010 - al fine di impartire direttive al consulente urbanistico del PUG di Canosa di Puglia, nel frattempo adottato con D.C.C. n. 42 del 20.12.2011 e oggetto di osservazioni di cui alla D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, avendo rilevato discrasie cartografiche rispetto ai contenuti della citata deliberazione n. 36/2009;

- la riunione conclusiva si è tenuta presso la sede dell'Assessorato regionale in data 20.12.2012, ed in tale sede, giusta verbale in atti, il dirigente regionale dell'urbanistica rilevava *"discrasie fra le tavole oggetto dei provvedimenti consiliari n. 58/2006 e n. 2/2007"* e l'Assessore regionale *"pur prendendo atto delle discrasie sopra evidenziate che non consentono una univoca lettura della perimetrazione come definita negli elaborati agli atti, l'Ufficio ritiene che la stessa comprenda la totalità delle aree costituita da: maglie a destinazione omogenea D3 e D4 di PRG, reticolo viario, aree a standard di livello superiore (Autoporto), zona a Verde di Rimboschimento, attività produttive esistenti. Questo in ragione del fatto che ove si limitasse l'area destinata a Parco a quella risultante dalla sovrapposizione delle zone D3-D4 ... questa risulterebbe priva di aree contenenti le attività estrattive dismesse o in esercizio e gli impianti la cui riqualificazione è prevista dall'art. 88 delle NTA della variante introdotta d'Ufficio con D.G.R. n. 935/2009. Gli stessi elaborati grafici della variante dimostrano che, contrariamente da quanto asserito dal Comune di Canosa nelle riunioni del 13.10 e 02.11 2010 (nota d'ufficio: anteriori alla data di adozione - dicembre 2011 - del PUG ed impropriamente riportate nello stesso come stato giuridico riveniente dalla variante Tufarelle) la variante in questione non è limitata solo alle zone omogenee D3 e D4 del PRG vigente di Canosa. Rimarca altresì che spetta al comune in qualità di 'Amministrazione attiva' l'armonizzazione tra gli elaborati progettuali e le prescrizioni regionali di cui alla delibera n. 935/2009, ad esito delle determinazioni comunali si provvederà per gli adempimenti di competenza regionale. Si da atto infine che il Comune ha già recepito le prescrizioni richiamate nella D.G.R. n.935/2009 approvando la stessa, senza rilievi con delibera di C.C. n. 36/2009"*.
- a seguito della conclusione della conferenza di servizi, ed in ossequio alla stessa, l'Amministrazione

comunale ha provveduto ad armonizzare gli elaborati grafici eliminando le discrasie rilevate rispetto allo stesso deliberato consiliare di cui alla D.C.C. n. 36/2009 con apposita D.C.C. n. 8 del 14.03.2013;

- con nota n. 12181 del 19.04.2013 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare alla Regione Puglia il citato provvedimento consiliare n. 8 /2013 unitamente alle tavole armonizzate, tanto per gli atti conclusivi di competenza regionale.

Ciò premesso si evidenzia che parallelamente, per quanto riguarda il PUG:

- con deliberazione n. 42 del 20.12.2011 il Consiglio comunale ha adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 20314 del 19.07.2012, gli elaborati adeguati alla D.C.C. n. 11/2012 sono stati trasmessi dal Consulente per gli aspetti urbanistici;
- con nota del 26.07.2012 (prot. n. 20825) avente per oggetto *"Variante al PRG di adeguamento al PUTT/p - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009. Richiesta verifica elaborati progettuali"* inviata al co-redattore della Variante di Adeguamento e del PUG, e per conoscenza alla Regione Puglia, è stata richiesta una verifica puntuale ed un allineamento degli elaborati progettuali affinché fossero coerenti con i deliberati consiliari n. 36/2009 e n. 37/2009, essendo stati gli stessi richiamati negli atti approvati con D.C.C. n. 11/2012;
- con la citata nota del 07.08.2012 (prot. n. 21652), il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canosa di Puglia ha richiesto ai competenti uffici della Regione Puglia un incontro conclusivo della Conferenza di Servizi, a definizione dei precedenti incontri tenuti in data 13.10.2010 ed in data 02.11.2010, relativamente alla c.d. *"Variante Tufarelle"*, al fine di poter dare univoche direttive al corredatore del Piano Urbanistico Generale
- con nota del 08.11.2012 (prot. n. 30884) avente per oggetto *"Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia"*, seguito alla sopra citata nota del 05.11.2012, e con riferimento ai pregressi incontri ed alla pregressa corrispondenza, si è rappresentato al consulente per gli

aspetti urbanistici e paesaggistici, a seguito dell'istruttoria condotta e, limitatamente alla fase successiva all'accoglimento delle osservazioni al PUG adottato, nel merito delle quali il Consiglio comunale si è determinato con propria deliberazione n. 11 del 18.04.2012, sono emerse taluni elementi per i quali appare non evidente l'accoglimento delle osservazioni medesime, invitando lo stesso co-redattore del PUG a voler rivedere puntualmente tali osservazioni e, con l'aiuto del deliberato, a riallineare gli elaborati, al fine di eliminare le eventuali discordanze fra quanto espresso dalla volontà del Consiglio comunale, anche nella formulazione della deliberazione, e l'atto tecnico che le ha tradotte;

- con nota del 10.12.2012 (prot. n. 34190) avente per oggetto "Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia" sono stati comunicati all'arch. Fuzio ulteriori elementi di cui tener conto al fine di concludere la fase di allineamento del PUG;
- il consulente ha provveduto, a seguito di incontri e della corrispondenza in dettaglio sopra citata, ad armonizzare gli elaborati del PUG con il deliberato consiliare e le osservazioni così come accolte ed in data 14.12.2012 ha prodotto gli elaborati come modificati riscontrando che i rilievi e le discrasie rilevate erano stati rimossi ed in particolare gli elaborati che riportano sul cartiglio la dicitura "Aggiornamento dicembre 2012".

Di tale corrispondenza è stata edotta la Regione Puglia con nota del 09.04.2013 prot. n. 10328 alla quale risulta allegato un fascicolo di "documentazione non tecnica" relativa al procedimento.

L'A.C., di conseguenza, chiede che si provveda celermente agli adempimenti di competenza regionale di cui al verbale del 20.12.2012.

La Regione ritiene di poter adempiere nel più breve tempo possibile.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Beni diffusi nel paesaggio agrario (3.14)

""omissis ...

Si rileva che i viali alberati sono riportati solo nella tav. d.1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali in scala 1: 5000 che non copre l'intero territorio comunale.

Si prescrive di rappresentare i suddetti beni anche nelle tavole delle Invarianti Strutturali paesistico

ambientali in scala 1:10.000 (tavv. d.1.1 a/b/c) in quanto queste coprono l'intero territorio comunale.

Inoltre il Comune ha individuato negli elaborati grafici trasmessi (Tavv. d.1.1) quale invariante strutturale dell'assetto botanico vegetazionale i vigneti e gli uliveti definiti come colture strutturanti il paesaggio agrario sottoposte alla normativa di tutela di cui all'art. 14.13 delle NTA del PUG. Nello specifico sono considerate dal PUG invarianti strutturali:

- *gli uliveti come definiti dall'art. 2 della L.R. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";*
- *le vigne a ceppo o a schiera finalizzate alla produzione di vino.*

Il piano riporta negli elaborati grafici indistintamente le aree interessate da colture strutturanti il paesaggio (vigneti o uliveti) senza individuare specifiche norme di tutela.

Sarebbe opportuno operare un censimento di dette tipologie colturali e individuare specifiche norme per la loro conservazione."

L'A.C. evidenzia che i viali alberati sono stati censiti e cartografati, e si riserva di verificarne l'esistenza dalla Tav. L3 "Sistema della stratificazione storica dell'insediamento" della "Variante di adeguamento al PUTT/P". Ove esistenti saranno riportati integralmente come richiesto.

Per quanto riguarda gli uliveti e le vigne a ceppo o a schiera, l'Amministrazione comunale ritiene che:

- per quanto riguarda gli uliveti, non si è a conoscenza di elementi monumentali nel territorio comunale come definiti e tutelati dalla L.r. n. 14/2007;
- per quanto riguarda le vigne a ceppo non è possibile effettuare un censimento ed in ogni caso, che gli stessi sono comunque sottoposti ad un sistema di riconoscimento preventivo a possibili trasformazione, attraverso la valutazione di un tecnico esperto (agronomo).

La Conferenza, valutata la portata della norma e la notevole estensione degli eventuali ambiti sottoposti a tutela, chiarisce che le procedure previste per gli uliveti e le vigne a ceppo o a schiera, siano da riportare nella norma generale dei contesti rurali con conseguente esclusione dalla individuazione quali ATD sottoposti a procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Zone archeologiche (3.15)

“” Omissis

Rispetto alle aree archeologiche il PUG individua negli elaborati grafici:

- i “vincoli archeologici” che comprendono le aree e gli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 e altre aree archeologiche rivenienti dai Primi Adempimenti e dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P sottoposti a tutela dall’art.14.19 delle NTA.

Si evidenzia che di essi il PUG riporta l’area di pertinenza ma non per tutti l’area annessa della quale si prescrive l’individuazione;

- i “beni storici” sottoposti a tutela dall’art. 14.29 delle NTA e definiti come testimonianze della stratificazione insediativa come individuate dalla Carta dei Beni Regionale elaborata in fase di redazione della Proposta di PPTR.

Si evidenzia che detti beni sono individuati in alcuni casi in forma simbolica in altri perimetrando l’area direttamente impegnata dal bene

- i “resti di centuriazioni” che costituiscono gli antichi tracciati centuriati presenti nel territorio comunale già individuati dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P e sottoposti a tutela dall’art. 14.22 delle NTA. Preliminarmente si ritiene necessario distinguere con chiarezza i beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/PUG, da quelli sottoposti ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del PUG, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono iter autorizzativi differenti.

Nell’operare questa distinzione si ritiene necessario riportare tutte le segnalazioni archeologiche riportate nei Primi Adempimenti e confermate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come sottoposte a tutela paesaggistica e di esse perimetrare anche l’area annessa dimensionata in base al rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno.

Si rileva inoltre che il PUG individua alcune aree appartenenti alla categoria “beni storici” in corrispondenza del perimetro dei “vincoli archeologici”.

A tal proposito si ritiene opportuno chiarire i rispettivi regimi di tutela e le loro reciproche relazioni (cartografiche e normative) al fine di non generare confusione nella fase di gestione del piano.

Si ritiene necessario, inoltre riportare l’area di pertinenza per tutte le categorie di aree archeologiche al fine dell’applicazione dei regimi di tutela stabiliti dalle NTA.

Infine si segnala che la Carta dei Beni Culturali Regionale ha individuato nel territorio di Canosa la presenza di alcuni beni non individuati dal PUG, come ad esempio: la Posta di Posticchio, Posta Piana Porro, Posta Piana Coppe. Si ritiene opportuno un approfondimento in merito.

Si evidenzia che per quanto riguarda i tratturi il Comune di Canosa ha approvato il Piano Comunale dei Tratturi con Delibera di C.C. n. 57 del 28.11.2008.

Per la definizione fisica o puntuale dei singoli tratturi e le relative NTA il PUG rimanda al Piano Comunale dei Tratturi individuando con un unico perimetro i tracciati tratturali nella tav d.1.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali.

Si ritiene necessario distinguere negli elaborati grafici del PUG le aree di pertinenza dalle aree annesse dei tratturi e si ritiene opportuno riportare nelle NTA le norme per essi definite dal PCT.”“

La Regione valuta necessario:

per i “vincoli archeologici”:

- individuare l’area annessa;
- distinguere con chiarezza i vincoli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/P da quelli sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs n. 42/2004 ss.mm.ii., da quelli sottoposti ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del PUG.

per le “segnalazioni archeologiche”:

- riportare tutte le segnalazioni archeologiche indicate nei Primi Adempimenti, e confermate nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, come sottoposte a tutela paesaggistica, e perimetrare anche l’area annessa dimensionata in base al rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno;

Ritiene necessario, altresì, che:

- vengano chiariti i rispettivi regimi di tutela e le reciproche relazioni (cartografiche e normative) tra i “beni storici” e i “vincoli archeologici”, quando vi è corrispondenza di perimetrazione;

- venga riportata l'area di pertinenza per tutte le categorie di aree archeologiche al fine dell'applicazione dei regimi di tutela stabiliti dalle NTA;
- venga effettuato un approfondimento in merito ad alcuni beni non individuati, quali: la Posta di Posticchio, la Posta Piana Porro e la Posta Piana Coppe;
- vengano distinti negli elaborati grafici del PUG le aree di pertinenza dalle aree annesse dei tratturi, riportando nelle NTA le norme per essi definite dal PCT.

L'A.C. condivide la necessità, per quanto riguarda i beni archeologici di individuare le c.d. aree annesse che come rilevato nell'istruttoria regionale, sono già state oggetto di verifica rispetto al PUTT/P da parte della Regione Puglia che si è espressa con riferimento allo specifico tematismo, con D.G.R. n. 934/2009, come segue: *"Per quanto attiene alla individuazione di 'zone archeologiche' si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/p (art. 3.15 delle NTA) a condizione che siano introdotte negli atti di adeguamento apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse"*.

Tale elaborazione è stata effettuata e recepita nel Sistema delle Conoscenze del PUG attraverso gli specifici elaborati "Atlante delle invarianti storico-culturali - ISS - V.A.C. - vincoli archeologici" ed integrazione (elaborati d.1.4 e d.1.4 bis).

L'Amministrazione Comunale rappresenta inoltre, che già il PRG di Canosa di Puglia individuava due macro aree del territorio urbano in cui gli interventi erano assoggettati al preventivo parere della Soprintendenza e sottolinea l'oggettiva ininfluenza ai fini della tutela e della valorizzazione della procedura che di contro ha prodotto esclusivamente un allungarsi dei tempi delle procedure edilizie.

Nelle NTA del PUG è già prevista una norma specifica relativa alla città costruita, finalizzata alla possibilità reale di musealizzazione dei ritrovamenti archeologici.

La Regione, per quanto attiene agli ATE "A" individuati dal PUG che sottendono aree archeologiche, nell'ottica della scomparsa degli Ambiti Territoriali Estesi con l'entrata in vigore del PPTR, chiede di integrare la norma prevista per gli ATE "A" con una norma che possa avere anche una dimensione strategica rispetto alla possibile valorizzazione del bene.

La Regione, rispetto alle numerose sovrapposizioni di diversi gradi di tutela archeologica, come ad esempio tra "vincoli archeologici" e "beni storici", ritiene che debba prevalere il vincolo con tutela più ampia e restrittiva.

L'A.C. evidenziando che comunque il PUG è stato redatto recependo le indicazioni della Carta dei beni Culturali, condivide quanto richiesto e si impegna ad integrare adeguatamente le N.T.A. del PUG..

L'A.C. evidenzia che il PUG già recepisce integralmente il Piano Comunale dei Tratturi (approvato con D.C.C. n. 57/2008), che non solo censisce le aree di pertinenza tratturale e le aree annesse ma sottopone, a specifica tutela ulteriori areali, e condivide quanto richiesto.

In riferimento alla richiesta della Regione di sottoporre a tutela specifica il Ponte Romano sull'Ofanto, l'**A.C.** si dice disponibile all'inserimento con la formulazione di una specifica norma di tutela, individuando il bene come Ambito Territoriale Distinto autonomo.

Infine l'**A.C.** si riserva di effettuare una verifica sulle aree che pur essendo sottoposte a tutela specifica come "tratturi", risultano ricomprese in ATE di tipo "E".

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Beni architettonici extraurbani (3.16)

".... Omissis...."

Preliminarmente si ritiene necessario distinguere con chiarezza i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/PUG, o ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del piano, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono norme sovraordinate e iter autorizzativi differenti.

Si evidenzia, inoltre, che dei beni architettonici sono perimetrate le aree di pertinenza e le aree annesse queste ultime in forma di buffer geometrico.

Si ritiene opportuno dimensionare l'area annessa in base al rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno facendo riferimento ai limiti catastali o ad altri limiti fisici presenti sul territorio (muri a secco, filari, ecc.)."

L'A.C. evidenzia che il PUG ha individuato in modo chiaro ed oggettivo le aree annesse ai beni architettonici extraurbani, perimetrando le stesse in forma di buffer geometrico, al fine di non determinare scelte discrezionali e disparità di trattamento tra diversi proprietari.

L'A.C. si impegna ad adeguare gli elaborati del PUG, e a predisporre la "Carta dei vincoli statali" come ulteriore elaborato grafico.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Punti panoramici (3.18)

"" omissis

A tal riguardo si segnala che il PPTR riporta nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico (tav. 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità) due punti panoramici in prossimità del Castello e due strade panoramiche: la SP 231 dal Centro urbano di Canosa fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto.

Poiché i caratteri orografici del territorio di Canosa offrono visuali di grande ampiezza e suggestione si ritiene necessario approfondire lo stato di fatto al fine della individuazione delle strade panoramiche e/o eventuali altri punti panoramici e definire un'adeguata tutela delle visuali che da questi si percepiscono."

La Regione, in riferimento alla tutela delle visuali paesaggisticamente rilevanti, ritiene necessario un approfondimento in merito ai due punti panoramici ubicati in prossimità del Castello e alle due strade panoramiche (la SP 231 dal centro urbano di Canosa di Puglia fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto), chiarendo che il sistema di tutela da individuare è riferito principalmente alla salvaguardia dei panorami storicizzati (anche) in linea con quanto disposto dal R.R. n. 24 del 30.12.2010 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico" del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, ovvero "Indirizzi" per la pianificazione di secondo livello).

L'A.C. richiama la coerenza tra il PUG e le indicazioni del PPTR in relazione ai con visuali e valutata la coincidenza degli "CP.VP, contesti periurbani con valenza paesaggistica ed ambientale" già individuati dal PUG, con gli ambiti che sottendono visuali paesaggisticamente rilevanti, propone l'integrazione delle relative NTA con indicazioni ovvero "indirizzi" in coerenza con quanto disposto dal PPTR.

Inoltre, l'A.C. chiarisce che in alcuni degli ambiti di cui sopra (la zona industriale di via Cerignola definita nel PUG AP.TAP/01), insistono attività produttive rivenienti dalla pregressa zonizzazione (P.di F.), già sottoposte ad un rigido regime di tutela e propone quindi per le stesse l'esclusione da ulteriori limitazioni normative.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Tutela ex Parte III del Dlgs 42/2004

"" Omissis.....

Come già richiamato risulta opportuno evidenziare con chiarezza i territori e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 artt. 142 e 136. In particolare con riferimento ai territori sottoposti a tutela dall'art. 136 (ex L. 1497/39) il PUG riporta un'area ai piedi del Castello non censita né dal PUTT/P né dalla ricognizione operata congiuntamente tra Regione e Ministero ai fini della redazione del PPTR. Per detta area il PUG non riporta il relativo Decreto di vincolo.

Si ritiene necessario produrre chiarimenti in merito"

L'A.C. conferma la non esistenza di decreto di vincolo operato ai sensi della L.1497/1939 e che la tutela della Pineta Castello riviene dalla strumentazione urbanistica vigente.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

3.2 Analisi degli ATE definiti dal PUG

"" Omissis.....

Il PUG, confermando la Variante di Adeguamento, ha aggiornato le perimetrazioni del PUTT/P in base alle nuove configurazioni degli ATD. Gli ATE perimetrati coincidono con i Contesti Rurali articolati in relazione al loro valore paesaggistico.

Rispetto al PUTT/P si rileva un rafforzamento del regime di tutela con l'introduzione di territori classificati come ATE "A" ed un'estensione degli ATE "B" e "C".

Si riscontra in generale un abbassamento della tutela in corrispondenza dei tratturi a tratti riclassificati anche come

ATE "E", e di una vasta parte del territorio agricolo a Sud del territorio comunale che da ATE "D" è stato riclassificato come ATE "E".

Premesso che saranno necessarie alcune modifiche ai perimetri degli ATE ad esito degli approfondimenti da operarsi sugli ATD, non si condivide l'abbassamento del regime di tutela in corrispondenza dei tratturi per i quali sarebbe auspicabile un regime di tutela unitario. Non si condivide inoltre la classificazione come ATE "E" dell'intero contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare. A tal proposito si ritiene opportuno valutare l'inserimento in altri Ambiti Territoriali Estesi delle aree caratterizzate da colture strutturanti il paesaggio agrario"

L'A.C. per quanto attiene il primo punto rimanda a quanto già precedentemente detto a proposito dei tratturi e comunque accetta l'indicazione regionale.

Per quanto riguarda il secondo punto ritiene che un maggior regime di tutela non sarebbe auspicabile in quanto sottoporrebbe a doppio regime autorizzatorio (edilizio e paesaggistico) la totalità del territorio comunale. L'inserimento di prescrizioni tutela paesaggistica nelle NTA sarebbe lesivo dello sviluppo dell'agricoltura che rappresenta il maggior comparto con rilevanza economica del territorio comunale.

La Conferenza rimanda la trattazione di questo punto, premettendo che saranno necessarie delle modifiche degli ATE in seguito agli approfondimenti da operarsi sugli ATD.

4. COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PUG

22. AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO

Interferenze cigli di scarpata e contesti di nuovo impianto

"... Omissis...."

Si segnalano come particolarmente critiche le interferenze dei contesti urbani destinati ad insediamenti di nuovo impianto (CU.NI) ad est dell'abitato con diversi cigli di scarpata.

Si ritiene opportuno rivedere il disegno della suddetta area di espansione riveniente dal PRG, tenendo conto sia delle caratteristiche geomorfologiche

dell'area che della trama interpoderale valutando l'opportunità di un ridimensionamento. "

Per quanto attiene alle prescrizioni relative alle interferenze, in ambito urbano, dei cigli di scarpata con i contesti urbani di nuovo impianto, per le quali la DGR n. 1003/2013 prescrive la riconfigurazione delle aree di espansione rivenienti dal PRG, la Regione e l'Amministrazione comunale richiamano quanto già definito al punto 3.09 - VERSANTI E CRINALI.

Contesti produttivi oltre la SP n.231

"... Omissis...."

Con riferimento ai Contesti produttivi da sottoporre a PUE CPF CP/EP localizzati a Sud del centro urbano oltre il tracciato della SP 231 ai fini del contenimento del consumo di suolo si ritiene opportuno riconfigurare tali contesti prevedendone eventualmente la delocalizzazione all'interno delle aree contenute entro il tracciato della SP 231 oggi indicate come "Contesti Periurbani in formazione da completare e consolidare". "

L'A.C. controdeduce chiarendo che i contesti produttivi individuati dal PUG comunque sottendono impianti produttivi esistenti e che la doppia natura delle previsioni, ovvero contesti da sottoporre a PUE o contesti con intervento edilizio diretto (con relativi differenti dimensioni indici e parametri) derivano dai differenti obiettivi che lo stesso PUG persegue, ovvero la riqualificazione e riorganizzazione urbanistica e paesaggistica nei contesti sottoposti a PUE, con reperimento di aree per servizi e il mero potenziamento/ampliamento nei contesti con intervento edilizio diretto.

Inoltre le aree proposte per la delocalizzazione delle previsioni di PUG non sono utilizzabili per evidenti ragioni di natura vincolistica (Pai e vincoli archeologici).

Per quanto attiene alla particolare "forma" dei contesti, con evidenti "tagli" ed esclusioni, viene chiarito che la stessa riconfigurazione è derivata da precise prescrizioni dell'AdB.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Aree produttive

"... Omissis...."

Il PUG inoltre individua tra i contesti rurali delle vaste porzioni di territorio agricolo destinate ad insediamenti produttivi la cui previsione riviene dal PRG

vigente classificandoli come "Contesti Rurali destinati ad insediamenti produttivi di nuovo impianto".

Appartengono a questa categoria:

- il "Contesto rurale per Insediamenti Produttivi per l'Agricoltura" prossimo al Borgo di Loconia del quale lo stesso PUG riconosce il valore paesaggistico classificandolo come "bene contemporaneo" da tutelare;
- il "Contesto rurale per insediamenti produttivi di nuovo impianto" denominato nel PUG Programmatico "Contesto produttivo già sottoposto a PIP", localizzato tra il Trattarello Canosa - Monteserico - Palmira ed un'area archeologica;
- il "Contesto rurale per insediamenti Industriali, Commerciali e di interscambio modale" localizzato a Nord del territorio comunale in prossimità dell'autostrada.

Si tratta di contesti produttivi di nuovo impianto in cui oggi prevale la funzione agricola, in parte interessati dalle colture strutturanti il paesaggio agrario quali la vite e l'ulivo.

Tali aree produttive sono localizzate a notevole distanza dagli ambiti urbani consolidati e produrrebbero un consistente consumo di suolo ed una diffusione dell'antropizzazione in porzioni del territorio nelle quali persistono i caratteri dell'identità agricola.

Si ritiene necessario valutare la coerenza dei suddetti contesti con i caratteri paesaggistici e ambientali dei luoghi in cui si inseriscono al fine del loro ridimensionamento e/o delocalizzazione. ""

L'A.C. propone di trattare l'argomento nel seguito dei lavori della conferenza, legandolo agli aspetti ed alle implicazioni di natura urbanistica per la riduzione delle superfici destinate alle attività produttive.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Invarianti Infrastrutturali

"" Omissis.....

Infine per quanto riguarda la SP 2 (ex SP 231) "Andria - Canosa di Puglia" il PUG strutturale ha riportato il progetto di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio, per il quale la Regione Puglia ha rilasciato con DGR n.1598 del 07/08/2012, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, con alcune prescrizioni che in questa sede si confermano riguardanti

la mitigazione dell'impatto paesaggistico di tale opera. ""

La Conferenza, per quanto attiene alla ex SP n. 231, prende atto che il tracciato, già realizzato per parti isolate, è sostanzialmente identico a quello del progetto originario per il quale la Provincia ha indetto apposita gara d'appalto e la Regione chiede di inserire le prescrizioni di cui al parere paesaggistico in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 delle NTA del PUTT) rilasciato con D.G.R. n. 1598 del 07.08.2012 e successive integrazioni.

B) ASPETTI URBANISTICI

B.1.2.1 - ASPETTI GENERALI

""In via preliminare, circa i procedimenti relativi a "varianti al vigente P.R.G." attivati dal Comune di Canosa di Puglia precedentemente alla data di adozione del PUG, e per i quali non sono intervenute le approvazioni, si precisa che gli stessi devono intendersi superati dalla medesima adozione fatta salva diversa dimostrazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Peraltro, si rileva che le stesse varianti interferiscono con taluni aspetti fondativi del PUG ed in particolare con le invarianti strutturali nonché con la dotazione di aree per impianti produttivi.

In particolare deve rilevarsi che per gli elaborati grafici riportanti la indicazione "aggiornamento dicembre 2012", giusta nota comunale prot. n.10328 del 05/04/2013, in riscontro di puntuali chiarimenti richiesti con nota regionale prot. n. 1056 del 24/01/2013, gli stessi aggiornamenti, come dichiarato, si sono resi necessari al fine di eliminare "discordanze" e/o meri errori materiali relativi al riporto grafico di decisioni adottate dal Consiglio Comunale in sede di esame e accoglimento di altrettante osservazioni (Del. di C.C. n. 11 del 18/04/2012).

Ancora gli stessi aggiornamenti, come dichiarato, non richiedevano ulteriori provvedimenti e adempimenti comunali in materia di pubblicità.

Ancora, si evidenzia che i dati posti a base delle analisi socio-economiche sono riferiti all'anno 2007 e non risultano aggiornati all'anno 2011, anno nel quale è stato adottato il PUG (dicembre 2011).""

L'A.C. precisa preliminarmente che la approvazione del PUG di fatto comporta il superamento della variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P.

Infine l'**A.C.** per quanto attiene all'aggiornamento delle analisi socio-economiche evidenzia che non ci sono variazioni significative, ad eccezione del dato demografico, che possano influire sulla impostazione generale del Piano.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

A questo punto dei lavori della Conferenza si allontanano:

- Dott. Ernesto La Salvia - Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;
- Dott. Sabino Facciolongo - Assessore Archeologia ed Attività Culturali;
- Arch. Costanza Sorrenti - Capo Servizio Urbanistica;

B.1.2.2 - BILANCIO PIANIFICAZIONE VIGENTE

“Circa il sistema delle conoscenze, si evidenzia che in relazione all'elencazione dei provvedimenti comunali, attraverso i quali si è data attuazione e/o si sono introdotte varianti al P.R.G., non risultano indicate le relative approvazioni definitive di parte regionale.

In particolare, potendosi essere stata ingenerata una sovrapposizione tra varianti urbanistiche in corso di definizione e nuove previsione del PUG, si evidenzia che non risulta riportata alcuna notizia circa il provvedimento regionale di approvazione definitiva in riferimento ad un'area per la quale, giusta D.M. 28.06.2005, risulta rimosso il “vincolo archeologico”(cfr. pag 122 della relazione), ed è stata introdotta la tipizzazione di “zona B2”, già esclusa in sede di “prima approvazione con prescrizioni” da parte della Regione Puglia giusta Del. di G.R. n. 934/2009.

Circa il riporto delle previsioni del PRG, e la successiva individuazione dei contesti urbani consolidati, si evidenzia la presenza di talune discordanze non ulteriormente verificabili in considerazione delle diverse scale di rappresentazione. Esemplificativamente si fa riferimento a talune aree che nella Tav. d.3 - Previsioni strutturali - Carta dei contesti urbani - sono indicate come contesti urbani da tutelare mentre nella Tav. e1-a, in corrispondenza dell'area contrassegnata C9 -uffici comunali- non è riportata alcuna indicazione coerente con la corrispondente Tav. d-3.

Ancora si evidenzia che nella relazione (pag.194), è riportato che il PRG vigente non ha avuto alcuna

attuazione e che, quindi, la capacità edificatoria delle zone di espansione è rimasta sostanzialmente immutata (n. 7.668 stanze; 920.160 mc).

Circa le aree produttive si evidenzia che nella relazione (pag. 196) non è riportato alcuna notizia circa lo stato effettivo di attuazione, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente. Da detta ricognizione si rileva che le stesse aree produttive interessano una superficie complessiva di 210 Ha (zona D1, D2 e D5) al netto di provvedimenti comunali relativi alla adozione di varianti e/o soppressioni di aree.”

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

1.a VINCOLO ARCHEOLOGICO

La Regione evidenzia che non risulta riportata alcuna notizia circa il provvedimento regionale di approvazione definitiva in riferimento ad un'area per la quale, giusta D.M. 28.06.2005, risulta rimosso il vincolo archeologico ed è stata introdotta la tipizzazione di zona B2, già esclusa dalla Regione medesima, giusta D.G.R. n. 934/2009.

L'A.C. evidenzia che questa area, ora individuata come AP.TAP6, originariamente nel P.di F. previgente al PRG, aveva un ift pari a 1.75mc/mq. La capacità edificatoria inizialmente confermata dal PRG, di seguito è stata annullata con l'apposizione di un vincolo archeologico. A seguito della rimozione del vincolo è divenuta “zona bianca”, ovvero priva di destinazione urbanistica.

La stessa area ritipizzata come B2 nella variante di adeguamento al PUTT/P adottata, è stata stralciata a seguito di prescrizione regionale.

Nel PUG l'area è stata individuata come AP.TAP/6 - ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica - “ via Formia”, con un indice di fabbricabilità fondiario di 3mc/mq da attuare attraverso un PUE esteso all'intera maglia.

La Regione ritiene che l'indice di fabbricabilità fondiario (che rimanderebbe ad un intervento diretto) vada sostituito con un indice di fabbricabilità territoriale, da individuare attraverso i parametri di conversione definiti dalla Tabella A allegata alle LL.RR. 6 e 66/79.

L'A.C. al riguardo precisa che la conversione porta a determinare un ift pari a 1,75 mc/mq.

La Regione, a completamento di quanto asserito e con riferimento al contiguo AP.TAP/5-Ambito via

San Pietro (per il quale il PUG prevede la delocalizzazione delle volumetrie), rilevato il vincolo archeologico insistente sulle aree in questione, condivide la scelta della delocalizzazione delle volumetrie e ritiene auspicabile normare la edificazione nell'AP.TAP/6 o delocalizzando le volumetrie (come previsto già dalle N.T.A.) ovvero con un PUE che preveda una zona verde come buffer di salvaguardia, ossia filtro a ridosso dell'area archeologica contigua, ai fini di una maggior tutela della stessa area archeologica AP.TAP/5).

L'A.C. accoglie la prescrizione regionale.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento a livello normativo.

1.b AREE PRODUTTIVE

La Regione evidenzia che nel PUG non è stata adeguatamente valutato lo stato effettivo di attuazione delle aree produttive, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente.

L'A.C. propone di trattare l'argomento nel seguito dei lavori della conferenza, legandolo agli aspetti ed alle implicazioni di natura urbanistica per la valutazione del dimensionamento del settore produttivo.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

B.1.2.3 - DIMENSIONAMENTO

“”“ Omissis ...

Proiezione popolazione

Per quanto riguarda il numero degli abitanti, il PUG prevede al termine del periodo di programmazione (2023) una popolazione di 31.470 abitanti, ovvero un incremento rispetto al 2007 di n. 177 unità. Tale valore è in contrasto con il trend negativo (- 3,3%) registrato per il decennio 2001-2011 dall'ultimo censimento, che ha certificato per l'anno 2011 una popolazione pari a n. 30.422 unità.

In proposito, considerato i valori di popolazione al 2001, al 2007 ed al 2011, il valore di popolazione proiettato al 2023 (rispetto al quale andrebbe dimensionato il fabbisogno residenziale) è pari a circa 29.500 abitanti in prima analisi, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede comunale.

Fabbisogno residenziale

In relazione al fabbisogno residenziale, il PUG individua l'indice di affollamento pari a 0,77

ab/vano sulla base della proiezione demografica assunta e definisce il conseguente fabbisogno residenziale al 2023, pari a n. 3.257 nuove stanze.

Fabbisogno produttivo

Sulla base della proiezione della popolazione al 2023, risulta individuata una popolazione attiva pari a n. 5.104,8 unità, alla quale corrisponde un fabbisogno di superficie pari ad Ha 113,07.

Fabbisogno aree per servizi pubblici

In riferimento alla problematica delle aree per servizi, si evidenzia in via preliminare che gli elaborati relativi allo "stato giuridico" del territorio comunale, non risultano di agevole lettura atteso che le tavole Tav. C.1.1/a, Tav. C.1.1/b, Tav. C.1.1/c sovrappongono le previsioni di PRG al sistema dei vincoli riscontrati.

Ancora si evidenzia la carenza di specifici elaborati relativi alla ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni di PRG utili ad individuare quanto realizzato e/o esistente e quanto, invece, oggetto di previsioni rimaste inattuato.

Appare necessario provvedere al riporto cartografico di quanto innanzi rilevato.

Il PUG prevede una sostanziale unificazione delle diverse tipologie previste di servizi di cui alla legislazione vigente operando una sostanziale sovrapposizione tra aree a servizio della residenza ed aree di interesse generale.

In proposito si ritiene di non condividere detto assunto dovendosi ritenere erronea una tale sovrapposizione in ragione del diverso regime giuridico applicabile alle diverse tipologie.

Standard urbanistici ex art. 3 D.IM. 1444/68

Nella relazione allegata (pag 45 e seg. della Relazione Generale Integrazione), il PUG in riferimento alle superfici degli standard urbanistici ex art. 3 DIM 1444/68, indica come dotazione esistente la superficie di mq 627.169. Detta valutazione risulta in contrasto con la normativa ex DIM 1444/68 e ciò con riferimento al computo in misura doppia di talune superfici (è possibile valutare in tal modo esclusivamente gli spazi di nuova previsione comprese ed al servizio delle Zone omogenee di tipo A e B). Per di più risultano computate al doppio anche superfici che, più propriamente, debbono essere comprese nel novero delle urbanizzazioni primarie.

In proposito si rileva che non risulta la quantità di superfici da porre in dotazione a ciascuno abitante.

Attrezzature di interesse generale ex art. 4 D.IM. 1444/68.

Nella relazione allegata al PUG, (pag 45 e seg della Relazione Generale Integrazione) il PUG in riferimento alle superfici per attrezzature di interesse generale ex art. 4 DIM 1444/68, indica come dotazione esistente la superficie complessiva di mq 3.228.861.

In proposito, si evidenzia che la superficie indicata come "parchi urbani" in effetti è da annoverarsi tra le aree agricole e non già tra le attrezzature di interesse generale.

Considerato, altresì, che le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del DIM 1444/68 non hanno carattere di obbligatorietà e che la loro previsione e/o conferma comporta la imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e quindi la sua possibile decadenza con la prevedibile e conseguente introduzione nei futuri atti di piano di consistenti "zone bianche" prossime o intercluse da contesti urbani di trasformazione, appare necessario che nella disciplina urbanistica di dette aree, ivi comprese le aree individuate per standard ex art. 3 del D.IM. 1444/68, sia contemplato anche l'intervento del privato prevedendo adeguate garanzie per la P.A. (convenzionamento, vincolo di destinazione, etc....)"

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

Standard urbanistici ex art. 3 DM 1444/1968

La Regione, ritiene che il metodo di valutazione utilizzato nel PUG per il calcolo delle superfici degli standard urbanistici ex art. 3 del DIM 1444/1968 (in applicazione del comma 4 dell'art. 2 (ovvero nelle zone B il computo in

misura doppia rispetto a quella effettiva), non sia condivisibile, a meno che non si tratti di nuove individuazione di aree per standard, e che la dotazione di superficie per standard esistenti rilevata (pari a 627.169 mq) non sia corretta.

Attrezzature di interesse generale ex art. 4 DM 1444/1968

La Regione, nella stessa Relazione rileva che il PUG indica una dotazione esistente per una superficie complessiva di 3.228.861 mq ed evidenzia che la superficie indicata per i parchi urbani è da anno-

verarsi fra le aree agricole e non già fra quelle di interesse generale.

Considerato quanto sopra ed atteso che le previsioni di cui all'art. 4 non hanno carattere di obbligatorietà appare necessario per la Regione, per evitare possibili e prevedibili conseguenze derivanti dall'introduzione di vincoli preordinati all'esproprio, che sia contemplato per le aree di cui all'art. 3 DM 1444 e per quelle di cui all'art. 4, anche l'intervento del privato indicando, altresì, garanzie per la P.A.

La Regione chiede altresì di definire compiutamente l'obiettivo del PUG sulle dotazione di standard urbanistici.

In proposito **l'A.C.** preliminarmente chiarisce che nelle aree originariamente destinate a standard dal PRG vigente, il PUG ha introdotto la obbligatorietà del ristoro volumetrico, ovvero la procedura che consente ai privati attraverso la predisposizione di un PUE l'utilizzazione di una volumetria derivante dall'applicazione di un indice di fabbricabilità residenziale su tutta l'area, concentrandola nel 30% della superficie totale e cedendone gratuitamente (all'amministrazione comunale) la rimanente parte (70%).

In merito alla valutazione delle superfici di aree per standard esistenti, **l'A.C.** riferisce di aver già provveduto in linea con quanto definito dalla D.G.R. n. 1003/2013 alla revisione della valutazione degli standard esistenti.

L'A.C. chiarisce che già dal DPP il PUG si è posto quale obiettivo di carattere generale una dotazione di servizi superiore rispetto ai livelli minimi previsti dal D.M., sia in termini qualitativi che in termini quantitativi.

L'A.C. evidenzia che rispetto alle aree per servizi, considerando che:

- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica nei AP/AS (cessione gratuita del 70% della superficie complessiva);
- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica negli CPMR/RTV (cessione gratuita del 75% della superficie complessiva solo dopo l'attivazione dei contesti);
- con la delocalizzazione delle volumetrie dalle aree vincolate in alcuni degli AP.TAP;

si stima che attraverso l'attuazione del PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 93 ettari di superfici "pubblica", e che quindi data la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero

considerevole di aree per attrezzature di interesse generale, la verifica delle aree per servizi ai sensi degli art.3 e 4 del DIM 1444/1968 in riferimento al dato "pregresso" (abitanti già insediati), risulta ampiamente soddisfatta".

Nello specifico il PUG adottato riporta una dotazione complessiva di aree per standard al 2009 così articolata

dotazione esistente

istruzione	133.928 mq
attrezzature	135.431 mq
verde attrezzato	290.409 mq
parcheggio	67.157 mq
totale	626.925 mq

Dalla rivalutazione effettuata, anche in esito ai rilievi regionali, riviene quanto segue:

dotazione esistente

istruzione	67.129 mq
attrezzature	73.950 mq
verde attrezzato	147.380 mq
parcheggio	30.583 mq
totale	319.042 mq

ovvero rispetto alla popolazione residente al 2007 pari a 31.361 unità una dotazione pari a 10,7 mq/abitante. Rispetto agli abitanti esistenti al 2007, le dotazioni minime necessarie ai sensi del DIM 1444/1968:

istruzione	31.361 x (4,5 mc/mq)	141.124 mq
attrezzature	31.361 x (2 mc/mq)	62.722 mq
verde attrezzato	31.361 x (9 mc/mq)	282.249 mq
parcheggi	31.361 x (2,5 mc/mq)	78.402 mq
		564.497 mq

da cui la comparazione tra le aree esistenti e le aree necessarie fa emergere un deficit complessivo di circa 24,5 ettari:

	dotazione esistente	dotazione necessaria	differenza
istruzione	67.129	141.124	- 73.995
attrezzature	73.950	62.722	+ 11.228
verde attrezzato	147.380	282.249	-134.869
parcheggi	30.583	78.402	- 47.819
	319.042	564.497	- 245.455

Per compensare il deficit emergente di aree per standard rispetto alla popolazione esistente, ovvero

il pregresso, il PUG ha previsto una ulteriore dotazione complessiva di aree per urbanizzazioni secondarie pari a circa 49,3 ettari, ovvero una dotazione complessiva di circa 81,5 ettari (31,9 ha esistenti + 49,3 ha previsti) da cui deriva una dotazione di circa 25,9 mq/abitante (81,5 ha/31.361 abitanti), rispetto ai 18 mq/abitante previsti dal D.M.. Se rapportata alla popolazione residente al 2011 pari a 30.422 abitanti, la dotazione sarebbe pari a circa 26,7 mq/abitante, con un ulteriore incremento.

In riferimento alla richiesta regionale sugli obiettivi del PUG in merito alle dotazioni di aree per standard ex art. 3 l'A.C. chiarisce che già in sede di DPP è stato individuato quale obiettivo-strategia l'incremento della dotazione di aree per servizi per il centro urbano. Dalle verifiche innanzi evidenziate emerge quale obiettivo specifico dimensionale un rapporto pari a circa 26 mq/ab che colma anche il deficit pregresso.

La Conferenza ritiene utile la introduzione di una norma che indichi criteri per l'attuazione delle aree miste (AP.TAP-AP.AS/R-AP.AS/P) che riporti l'obbligatorietà:

- dell'ubicazione dei servizi in fregio alla viabilità pubblica e quindi dell'obbligatorietà di accesso diretto dalla stessa;
- della non polverizzazione delle aree;
- non collocazione in posizione periferica rispetto alle maglie a destinazione omogenea;

La A. C. rispetto alle notevoli dotazioni di zone "F" ovvero dei conseguenti contesti definiti CPMR/RTV del PUG, anche in riferimento alla non obbligatorietà di previsione delle stesse (sancito dal comma 4 dell'art. 5 del DIM 1444/1968), propone nell'ottica di un ridimensionamento complessivo del fabbisogno di edilizia residenziale previsto dal PUG, la ritipizzazione degli stessi come i limitrofi CP.VP, contesti periurbani periferici con valenza paesaggistica ed ambientale.

La Conferenza ritiene opportuno, date le caratteristiche paesaggistiche e giuridiche definite dal PUG, riportare i CP.VP, dai contesti periurbani ai contesti rurali.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.3 - PREVISIONI STRUTTURALI

""In via generale, a fronte della grande rilevanza quali-quantitativa dei vincoli di natura archeologica

che caratterizzano il territorio del Comune di Canosa, compresi tra le invarianti strutturali, si evidenzia che, ancorché non obbligatorio, sarebbe stato opportuno acquisire il parere preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Per quanto riguarda la infrastruttura cimiteriale si evidenzia che le indicazioni del PUG risultano in contrasto con le norme vigenti, atteso che non prevedono la "fascia di rispetto" di larghezza pari a m. 200,00. In proposito si sottolinea che per la fascia di territorio compresa nei 200,00 metri non è prevedibile alcuna diversa classificazione urbanistica da quella di "zona agricola speciale" entro cui potranno essere resi ammissibili, ove necessario sotto il profilo del pubblico interesse, previo parere specifico parere sanitario, interventi finalizzati alla realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre, così come disposto all'art. 338 TULS, modificato dalla legge n.166/2002.

A livello generale, si rileva la necessità che le previsioni del PUG/S siano rappresentate su apposito elaborato in coerenza con il D.IM. 1444/68 art. 2.

.. omissis ...

Ancora, si evidenzia che gli elaborati non risultano di agevole comprensione atteso che gli stessi appaiono talvolta incompleti (ovvero indicazioni afferenti alla stessa categoria progettuale sono riportati in modo parziale) e/o incoerenti rispetto alle previsioni strutturali e/o programmatiche, come in precedenza rilevato a titolo esemplificativo.

Inoltre, per quanto riguarda l'ambito rurale di Loconia, si evidenzia una eccessiva frammentazione dei contesti: infatti, in un esiguo ambito spaziale, sono presenti ben 7 differenti classificazioni.

Il PUG suddivide i "contesti territoriali" in due grandi categorie i "contesti rurali" ed i "contesti urbani".

In via generale, si evidenzia che l'articolazione dei contesti nonché i relativi obiettivi risultano sostanzialmente coerenti con il DRAG. Pur tuttavia, non sono stati definiti i criteri posti a base della definizione di ciascun contesto, utili alla verifica del perseguimento degli specifici obiettivi.

Tra le invarianti risulta ricompreso il Piano Comunale dei Tratturi e, a tale proposito, rilevando il mancato riporto negli atti di PUG, si rileva la necessità di adeguata rappresentazione cartografica e conse-

guente verifica di compatibilità per le previsioni delle aree contigue.

.... Omissis """"

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

3.a BENI ARCHEOLOGICI

La Regione ritiene che sarebbe stato opportuno acquisire il parere preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

L'A.C. evidenzia che il procedimento di redazione del PUG del Comune di Canosa di Puglia, è stato improntato a logiche di copianificazione e di sussidiarietà, come previsto dalle norme regionali in materia urbanistica, dalla L.r. n. 20/2001, dal DRAG, dalle varie circolari regionali esplicative (n. 1/2005 ecc...).

Fra gli Enti pubblici titolari di parere da acquisire ai fini della formazione del PUG (vedasi DRAG, pag. 120 del 29.08.2007 pag. 15936) vi sono anche le Soprintendenze.

In particolare in riferimento al parere della Soprintendenza Archeologica, si specifica che la stessa è stata coinvolta formalmente nella procedura di formazione del PUG, e nello specifico:

- con nota prot. n. 18869 del 19.06.2008 la S. Archeologica è stata convocata alla prima conferenza di copianificazione, unitamente alla Soprintendenza architettonica ed alla Direzione Regionale;
- è risultata assente in sede di I conferenza tenutasi il 07.07.2008, malgrado la nota fax di delega (prot. n. 20649 del 04.07.2008), giusta verbale in atti;
- con nota prot. n. 16855 del 28.05.2009 è stata convocata alla seconda conferenza di copianificazione, unitamente alla Soprintendenza architettonica ed alla Direzione Regionale (con la nota, su supporto magnetica veniva trasmesso il DPP e la documentazione completa, comunque disponibile sul sito istituzionale del Comune);
- è risultata assente in sede di II conferenza tenutasi il 18.06.2009, giusta verbale in atti;
- con nota prot. n. 4461 del 15.02.2012, a seguito della adozione del PUG e del conseguente periodo di deposito ed osservazioni, veniva trasmesso, su supporto magnetico copia della D.C.C. n. 42/2011 di adozione e degli elaborati scritto-grafici costituenti il PUG;
- a tale nota non è stato dato alcun riscontro.

Con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, avviato il periodo di consultazione relativa alla procedura di VAS, le Soprintendenze unitamente alla Direzione regionale sono state notiziate nel merito. A riscontro il Direttore regionale con propria nota acquisita al protocollo comunale n. 12044 del 22.04.2013, inviata per conoscenza al Comune di Canosa, ha invitato le Soprintendenze a trasmettere le proprie valutazioni all'Autorità Procedente (Comune) ed alla Autorità Competente (Ufficio VAS regionale).

Nessuna osservazione è pervenuta.

3.b CIMITERO

La Regione prende atto del parere favorevole a tale riduzione espresso dall'ASL BAT - Servizio Igiene Pubblica (nota 03.04.2012 prot. n. 10217 su richiesta in data 17.04.2012, nota prot. n.11558), ma resta del parere che vada riconfermata la fascia di rispetto del vigente P.R.G., non potendosi condividere la edificazione nella fascia di mt. 200,00 dal perimetro del Cimitero nei comparti perequativi di tipo CPMR/RTV, risultando incompatibile ed incoerente dal punto di vista ambientale ed urbanistico prevedere un Ambito Perequativo per i servizi alla Residenza in contiguità con l'area cimiteriale.

In conclusione la Regione ritiene che, nella fascia di mt. 200,00 possano consentirsi per gli edifici esistenti gli ampliamenti previsti dalla L. 166/2002, art. 28 (20%) mentre per quanto attiene ai comparti perequativi CPMR/RTV, in sede attuativa (PUE) va esclusa la nuova edificazione nella fascia di 200,00 mt.

La Regione ritiene, altresì, necessaria la eliminazione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 28.1 delle N.T.A., ovvero la realizzazione di attività commerciali al dettaglio con $\text{iff} = 1,00 \text{ mc/mq}$, per le motivazioni innanzi richiamate per gli aspetti urbanistici ed ambientali.

L'A.C. accoglie il rilievo regionale.

L'A.C., con riferimento ai contesti AP.AS/R3, AP.AS/R4a, AP.AS/R4b e CPMR/RTV posti a ridosso del cimitero, a cavallo della via agli Avelli, atteso il rilevante sovradimensionamento del Settore Residenziale, rileva altresì, il relazione alla particolare localizzazione, l'impropria destinazione residenziale del ristoro volumetrico e propone alla conferenza la eliminazione di detta destinazione, da convertire in volumetria produttiva.

Tale operazione comporta, ad una prima analisi, la riduzione di circa 770 abitanti, ovvero di 1000 stanze circa (770/0,77 ab. per vano).

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

INVARIANTI STRUTTURALI DI TIPO URBANISTICO

La Regione evidenzia che alcuni elaborati del PUG non risultano di agevole comprensione, gli stessi appaiono incompleti e/o riportati in modo parziale e/o incoerenti rispetto alle previsioni strutturali e/o programmatiche.

L'A.C. prende atto di tale osservazione regionale specificando che l'apparente incompletezza e/o scarsa leggibilità riscontrabile per alcune tavole, riviene da specifiche prescrizioni richieste dall'A.d. B. in sede di "tavolo tecnico", e si impegna a rivedere gli elaborati grafici al fine di renderli univocamente ed oggettivamente leggibili (ad esempio riportando in un unico elaborato grafico i Contesti a trasformabilità condizionata ed i contesti urbani nel PUG).

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

LOCONIA

La Regione rileva, in un ambito realmente limitato, nella borgata di Loconia, una eccessiva frammentazione dei contesti.

L'A.C., per questo aspetto rimanda le proprie considerazioni e proposte alla trattazione del Contesto inerente la Borgata.

CONTESTI URBANI

La Regione non condivide la inclusione tra i contesti urbani di quelli denominati "CP.VP - Contesti periurbani con Valenza Paesaggistica", perché appartengono più propriamente, come rilevato in sede di istruttoria paesaggistica, ai "Contesti Rurali" periurbani.

L'A.C. accoglie il rilievo regionale.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA' CONDIZIONATA

La Regione evidenzia la possibilità di escludere dalle previsioni del PUG i "contesti urbani a trasfor-

mabilità condizionata” atteso che gli stessi interessano varianti strutturali di tipo geomorfologico.

L'A.C. ritiene di dover controdedurre rispetto a tali rilievi in quanto si tratta di contesti, in ambito urbano, con una capacità edificatoria “consolidata” di impossibile delocalizzazione e, pertanto, sottoposte al regime autorizzatorio con parere vincolante dell'A.d. B. non potendosi escludere a priori alcuna possibilità di esprimere la propria potenzialità edificatoria. Detta possibilità non espone, peraltro, il Comune ad onerosi contenziosi che potrebbero essere generati da una scelta di inedificabilità totale.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

In ordine al dimensionamento **la Regione** condivide l'obiettivo di 0,77 ab/vano, tuttavia sottolinea che l'ulteriore incremento di 3.257 nuove stanze previste dal PUG si potrebbe configurare come un surplus di dotazione non giustificato ed in contrasto con gli obiettivi enunciati.

L'A.C. in prima analisi rappresenta che già dalle fasi iniziali dell'iter del PUG, con l'atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 132/2007 e del DPP al PUG, l'obiettivo del PUG è stato quello di confermare lo stato giuridico ed i relativi diritti edificatori rivenienti dal PRG.

Tale procedimento ha visto il Comune di Canosa di Puglia attivare la prima e la seconda conferenza di Copianificazione, nelle quali questo obiettivo non è stato in alcun modo oggetto di discussione.

Ciò nonostante, al fine di limitare l'incremento di nuove stanze ed il consumo di suolo, propone, prendendo atto della non obbligatorietà del reperimento delle c.d. Zone F (aree che di fatto non sono mai state attuate in virtù delle onerose procedure espropriative), di ritipizzare i “CPMR.RTV, eliminando pertanto la potenzialità edificatoria che risulta rilevante per la grande estensione delle aree previste, con una diminuzione del dimensionamento del settore residenziale pari a 1.282 stanze.

La Regione, sulla scorta della proposta comunale, precisa che trattandosi di zone aventi caratteristiche simili ai contesti a valenza paesaggistica limitrofi alle stesse aree si dovrà attribuire la denominazione di “CP.VP, contesti periurbani a valenza paesaggistica” ai quali il PUG attribuisce una capacità edificatoria seppur limitata, prevedendo la norma tecnica di cui all'art. 48 delle NTA PUG/P:

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

Contesto urbano consolidato speciale “Loconia”

La Conferenza, in relazione ai rilievi regionali di cui alla D.G.R. n. 1003/2013, condivide di trattare tale contesto con riferimento a quanto indicato nelle N.T.A. come di seguito.

Art. 45.7 NTA

La Regione, per quanto riguarda il CUC. SL “Contesto urbano consolidato speciale” - Loconia, non condivide i valori degli indici di fabbricabilità che appaiono in contrasto con il contesto agricolo di riferimento, avendo già sottolineato, in altri passaggi, la eccessiva frammentazione di tali aree.

L'A.C., ritiene di dover condividere quanto rilevato dalla Regione e conseguentemente propone di eliminare gli indici di fabbricabilità e, in alternativa, propone di consentire interventi limitatamente a quelli di ampliamento degli edifici esistenti sino ad un massimo pari al 30% della volumetria esistente; evidenzia, altresì, la presenza nello stesso ambito di una attività produttiva che andrà cartografata e normata come CPF. CP/E “contesto produttivo esistente”.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

Art. 46.5 NTA

La Regione, per quanto riguarda il CUNI.CUE Loconia “Contesto urbano di espansione - Contesto urbano di nuovo impianto” - Loconia, non condivide i valori degli indici di fabbricabilità che appaiono in contrasto con il contesto agricolo di riferimento, avendo già sottolineato, in altri passaggi, la eccessiva frammentazione di tali aree.

L'A.C., rappresentando che si intende salvaguardare i diritti acquisiti rivenienti dal PRG, ritiene di poter proporre alla regione un abbassamento dell'ift conformandosi sostanzialmente a quanto già definito nel PRG vigente (che fissava un indice di comparto) con un indice pari a 0.43 mc/mq anziché pari a 1mc/mq.

La Conferenza condivide tale riduzione e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La Conferenza, in relazione ai rilievi regionali di cui alla D.G.R. n. 1003/2013 relativi ancora al dimensionamento del settore residenziale e con riferimento a quanto indicato nelle N.T.A., evidenzia quanto segue.

Art. 49 NTA e Art. 50 NTA

La Regione preliminarmente non condivide il diverso trattamento del ristoro volumetrico concesso agli ambiti perequativi in contraddizione con gli indirizzi e criteri di cui all'art. 30 con la previsione di indici e parametri diversi fra di loro che non derivano da specifici e dichiarati obiettivi strutturali.

Con riferimento sia agli AP. AS/R "Ambiti Perequativi per Servizi alla Residenza" che agli AP.TAP "Ambiti perequativi di tutela ambientale e paesaggistica" propone di rivedere tale ristoro e di ridurlo ad un unico valore pari a 0.3 mc/mq.

L'A.C., condivide parzialmente, i rilievi regionali ma ritiene, comunque, di dover confermare per i contesti AP.AS/R un ristoro volumetrico sulla base di un indice pari a 0.4 mc/mq. in quanto più equilibrato in termini di costi-benefici. Tale maggiore indice (rispetto a quello proposto dalla Regione) darebbe una ulteriore spinta al recepimento delle aree per servizi rendendo maggiormente appetibile la trasformazione urbanistica.

L'A.C. inoltre chiarisce che ogni singolo AP.TAP ha una specificità, e deriva dallo stato giuridico, o dalla genesi urbanistica, da cui derivano i differenti indici e parametri e le differenti procedure previste.

L'A.C. ritiene di dover equiparare il ristoro volumetrico previsto per gli AP.AS/R agli AP.TAP, a 0,4 mc/mq, escludendo, in relazione a specifiche caratteristiche e finalità, i seguenti contesti che mantengono una disciplina autonoma:

- gli **APTAP n. 5 e n. 6** di cui si è ampiamente discusso in sede di istruttoria paesaggistica;
- gli **APTAP n. 10 e n. 11** trattandosi di due ambiti perequativi inseriti in aree già indicizzate come "contesti urbani consolidato" (zona B2 del PRG);
- l'**APTAP n. 13**, oggetto di una transazione giusta D.G.C. n. 226 del 28.06.2011 a seguito della condanna del Comune alla quale si è giunti sulla base di quanto qui di seguito si rappresenta:
 - con istanza del 10.11.1999 il *de cuius* Mastrangelo Pasquale e Mastrangelo Lucia richiedevano, in "Zona residenziale di completamento" del P. di F., con $I_{ff} = 5mc/mq$, il rilascio di concessione

edilizia per la costruzione, previa demolizione di immobili esistenti per Sf di 1.896 mq e volume da realizzare pari a 9.459 mc; e per Sf di 468 mq volume da realizzare pari a 2.307 mc;

- a seguito di deliberazione del Commissario *ad acta* n. 233 del 21.12.1999, di adozione del PRG, con nota prot. n. 7187/UT - prot. n. 17350/99 del 25.01.1999, atteso il contrasto di entrambe le richieste con l'adottato P.R.G., ne veniva disposta la sospensione in vigore norme di salvaguardia efficaci sino al 23.12.2002;
- con la decadenza delle norme di salvaguardia, si riavviava l'iter, e comunicava l'accoglimento della richiesta di concessione edilizia, giusta nota U.T.C. 3191 prot. 8062/2003 del 18.06.2003 con richiesta di integrazioni trasmesse dai richiedenti con note del 03.03.2005 prot. n. 3709 e prot. n. 3710;
- con nota prot. n. 4030 del 08.03.2005 i sigg. Mastrangelo diffidavano l'Amministrazione Comunale a concludere i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire;
- in riscontro alle note del 03.03.2005 e della diffida del 08.03.2005, il Dirigente del Settore Edilizia, con note del 16.03.2005 prot. nn. 3709 e 3710, del 06.04.2005 prot. n. 5665 e del 06.04.2005 prot. n. 5666, denegava, ai sigg. Mastrangelo il rilascio del titolo sul presupposto della non conformità del progetto al nuovo P.R.G. "*entrato in vigore in data 04.03.2005 in occasione della pubblicazione sul B.U.R.P. n. 36 del 04.03.2005*";
- con atto notificato il 13.05.2005 la sig. Lucia Mastrangelo presentava ricorso contro il Comune di Canosa di Puglia per annullamento, previa sospensione del citato diniego al rilascio di permesso di costruire, nonché all'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ed al risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del mancato rilascio del permesso di costruire; con Ordinanza n. 746/2005 del 06.10.2005, il TAR Puglia - Sede di Bari - Sezione III rigettava "*la domanda di sospensione del provvedimento impugnato*";
- con sentenza n. 1870 del 05.06.2008 il TAR Puglia, pronunciandosi definitivamente, rigettava il ricorso presentato dalla sig. Lucia Mastrangelo;

- parallelamente, con atto notificato il 05.05.2005, i sigg. Mastrangelo Michele e Mastrangelo Filippo presentavano ricorso n. 830/2005, contro il Comune di Canosa di Puglia per l'annullamento del citato diniego al rilascio di permesso di costruire per il FABBR. A e per il FABBR. B di cui all'istanza del 10.11.1999;
- con sentenza n. 2485 del 10.10.2007 il TAR Puglia, pronunciandosi definitivamente, accoglieva il ricorso dei sigg. Mastrangelo Michele e Filippo ed "*... omissis ... Condanna il Comune di Canosa di Puglia al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti e al pagamento nei confronti degli stessi della somma che sarà determinata secondo i criteri stabiliti nella parte motiva della presente sentenza.*
- *Ordina al Comune di Canosa di articolare e formulare ai ricorrenti una proposta risarcitoria concreta e secondo i criteri sopra stabiliti entro il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente sentenza ... omissis...";*
- la medesima sentenza riporta, come citato, dei criteri per il calcolo del danno e pertanto del risarcimento che prevedono in sintesi citando testualmente la sentenza del TAR:
- "*... omissis... Tale comportamento (serbato dal Comune di Canosa di Puglia, in relazione al ritardo nell'espletamento dell'attività di rilascio materiale del titolo abilitativi), ha causato ai ricorrenti evidenti danni economici, atteso che - come risulta in atti provato anche alla stregua della perizia giurata depositata dai ricorrenti, perizia giurata a firma del Geom. Michele Dell'Isola in data 31-1/1-2-2007 - in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo P.R.G. potrà essere realizzata una volumetria massima di mc. **6.792** rispetto a quella assentita pari a mc. 11.320, con una perdita di cubatura di circa mc **4.500.***"
- Il T.A.R., nel dispositivo di sentenza "*... omissis ... ordina al Comune di Canosa di articolare e formulare ai ricorrenti una proposta risarcitoria concreta secondo i criteri sopra stabiliti entro il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente sentenza...omissis...*", e nel corpo della sentenza fa una prima quantificazione del danno valutato pari ad € 468.000,00, comprendendo la quota di spettanza della Mastrangelo Lucia e calcolata sulla scorta della perdita di volumetria realizzabile pari a mc 4.500.
- il Comune di Canosa di Puglia, soccombente in base alla sentenza TAR n. 2485/2007 dei sigg. Filippo e Michele Mastrangelo, in data 29.09.2008 presentava ricorso in appello al Consiglio di Stato presso cui è tuttora pendente;
- i sigg. Mastrangelo Michele e Filippo in data 18.09.2009, tramite i propri legali, avanzavano una ipotesi di definizione stragiudiziale del contenzioso prevedendo quanto segue "*... omissis ... sembra ragionevole ipotizzare che il Comune, in seno alla formazione del PUG, valuti l'opportunità di ripristinare in favore dei germani Mastrangelo la quota di volumetria ad essi spettante in vigenza del P. di F. ... omissis ...*" in riferimento alla Sentenza n. 2485 del 10.10.2007 del TAR Puglia e in particolare tale formula risarcitoria da parte del Comune risulta tale da garantire "*il pieno soddisfacimento della propria situazione giuridica ingiustamente lesa*", da proporsi nell'ambito della revisione dello strumento urbanistico in corso di elaborazione con il redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG);
- in data 23.10.2009, al prot. n. 33441, veniva notificato al Comune di Canosa di Puglia il ricorso in appello promosso dalla sig. Lucia Mastrangelo avverso la sentenza n. 1870 del 25.07.2008 - non notificata - per "*l'annullamento e/o riforma della impugnata sentenza*" successiva e difforme dalla sentenza definitiva n. 2485/2007, in violazione al principio del "*simultaneus processus*";
- con nota del 26.05.2011 prot. n. 14611 il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, con riferimento alla proposta transattiva di cui alla nota dei Legali dei sigg. Mastrangelo del 18-09-2009, esprimeva parere favorevole, in linea tecnica alla proposta transattiva essendo in corso la stesura del PUG e formulando una ipotesi di Norma tecnica;
- con nota del 28.06.2011, acquisita al prot. n. 18194 in data 29.06.2011, l'avv. Fulvio Mastroviti, preso atto della proposta di definizione transattiva "*sostanziantesi nella richiesta di ripristini, nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo PUG, della quota di volumetria ad essi spettante in base alla disciplina del previgente P di F...*", ha espresso a riguardo il parere che "*... una tale soluzione ... deve ritenersi praticabile nel caso di formazione ex novo dello*

strumento urbanistico generale". Ciò non essendo infrequente nella giurisprudenza l'affermazione del principio che fa *"salvo il poterdovere della pubblica amministrazione di riesaminare il piano urbanistico vigente in vista di una possibile deroga, eventualmente al fine di recuperare, per quanto possibile e nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti, le previsioni del piano abrogato poste a fondamento dell'originaria domanda concessoria"* (Cons. Stato, sez. V, 18.10.2002 n. 2694)";

- con DGC n. 226 del 28.06.2011 la Giunta comunale, ritenendo utile evitare nocumento per le casse dell'Ente per un esborso presunto € 468.000,00 oltre interessi, di dell'ammontare del danno che, così come definito nella sentenza del TAR, si aggirerebbe intorno ad a cui andrebbero comunque aggiunti gli interessi, con conseguente grave, accoglieva la proposta transattiva dando mandato al Dirigente redattore del PUG di presentare opportuno emendamento alle NTA del PUG.
- **l'APTAP n. 14 di Via Moscatelli. Ambito sottoposto a vincolo archeologico.** Trattasi di un area che è stata oggetto dell'osservazione n.57, accolta, (con un indice fondiario di 3 mc/mq), che riviene oltremodo da un ricorso al T.A.R./Puglia contro la Regione Puglia per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 15/02/2005 n.118 di approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Canosa di Puglia. Ricorso tra l'altro accolto, (sentenza n.01651/2010 Reg. Sen), per il riconoscimento della potenzialità edificatoria dell'area in questione.
- **l'APTAP n. 15**, trattandosi di attività produttiva esistente, localizzata in un contesto a valenza paesaggistica ed ambientale elevatissima ed in prossimità del ponte romano (Parco Ofanto) al quale è attribuita una premialità volumetrica tale da incentivare la delocalizzazione della predetta attività, eliminando al contempo elementi detrattori della qualità paesaggistica ed ambientale dei luoghi, soggetti a pianificazione sopra ordinata, in ossequio alla condivisione da parte della Regione.

Da quanto innanzi, in ordine al rilevato sopradimensionamento del settore residenziale, pari a 3.257 vani, si perviene ad una riduzione complessiva

di circa 2.346 abitanti insediabili, ovvero di n. 3.047 vani, così articolata:

- la verifica puntuale delle volumetrie derivanti dall'attuazione dei comparti CUNI.CUE3 e CUNI.CUE.4, originariamente valutate nel PUG in 1.401 abitanti, ha determinato una riduzione di circa 46 abitanti;
- la verifica effettuata nei comparti "CUNI.CUE/LOCONIA", per cui si è stato proposto un abbassamento dell'ift in analogia con quanto già definito nel PRG vigente (che fissava un indice di comparto) ovvero da 1mc/mq a 0.43 mc/mq, ha determinato una riduzione di circa 513 abitanti;
- la verifica effettuata sui contesti periurbani a trasformabilità vincolata "CP.MR/RTV", in seguito alla soppressione generale del ristoro volumetrico a fini residenziali, ha determinato una riduzione di circa 1282 abitanti;
- la verifica effettuata sugli ambiti perequativi di tutela ambientale e paesaggistica "AP.TAP", per i quali l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno perequare il ristoro volumetrico previsto con diversi valori e ora portato al valore pari a 0,4 mc/mq, con esclusione degli ambiti AP.TAP 05- AP.TAP 06- AP.TAP 10- AP.TAP 11-AP.TAP 13- AP.TAP 14 -AP.TAP 15, che mantengono una disciplina autonoma, ha determinato una riduzione di circa 505 abitanti.

In conclusione l' **A.C.** ritiene da un lato di dover confermare le ipotesi pianificatorie del settore residenziale del vigente PRG, e dall'altro di dover proporre la riduzione di n. 3.047 vani, come innanzi determinata, confermando nel contempo le destinazioni residenziali rivenienti dai comparti perequativi (anch'esse oggetto di riduzione in questa sede) individuati al fine di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale aree per standard urbanistici ex art. 3 del D.IM. n. 1444/68.

In definitiva il sovradimensionamento rilevato dalla Regione si riduce da n. 3.257 a n. 210 vani.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La Regione per quanto attiene agli AP.TAP2 e AP.TAP4, per i quali le N.T.A. non indicano alcun riferimento per i relativi carichi urbanistici, ovvero rimettendo tale valutazione al c.d. studio di fattibilità, ritiene che la specifica normativa debba essere integrata prevedendo per detti ambiti il ricorso al Programma Integrato di Rigenerazione Urbana di cui

alla L.R. n. 21/2008, secondo la procedura negoziale dell'Accordo di Programma, ove si provvederà a valutare le eventuali premialità volumetriche ad esito degli interventi finalizzato a riqualificare gli stessi ambiti.

La Conferenza condivide quanto innanzi e ne rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

DIMENSIONAMENTO CONTESTI PRODUTTIVI

“In proposito, fermo restando quanto già considerato circa il trend demografico, si ritiene di poter condividere in via generale la indicazione del PUG volta a confermare la separatezza tra le aree dedicate alla trasformazione dei prodotti agricoli e le aree produttive di tipo manifatturiero.

Nel merito delle previsioni si evidenzia la contraddizione tra le superfici indicate come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno (Ha 113,07) e quelle rivenienti dalla conferma delle scelte pianificatorie operate dal PRG (Ha 210);

si evidenzia, altresì, che il loro effettivo dimensionamento è impropriamente rinviato (vedasi art. 21 delle N.T.A.) ad un altro successivo atto di “indirizzo” di competenza del Consiglio Comunale a fronte del fatto che la determinazione del dimensionamento, derivante da finalità, priorità e quantificazione dei contesti, è invece una previsione necessariamente di competenza del PUG/S.

In particolare si evidenzia che il PUG, con la conferma della pianificazione esistente, interessa anche ambiti ricadenti e/o prossimi ad aree interessate da tutela riveniente da pianificazione sovraordinata e/o da interesse di tipo archeologico.

Pertanto, considerata la necessità di un ridimensionamento e verifica sotto l'aspetto ambientale della ubicazione delle aree produttive nonché di una più approfondita verifica fisico-giuridica dello stato dei luoghi, si ritiene di non condividere le indicazioni del PUG.

Si condivide, invece, la previsione di delocalizzare gli impianti presenti in taluni ambiti di tipo “AP.TAP” interessati da invarianti relative alla presenza di beni tutelati da pianificazione sovraordinata.”

La Regione chiarisce la necessità di un ridimensionamento del fabbisogno produttivo previsto dal PUG.

L'A.C. evidenzia di aver riconfermato nel PUG, lo stato giuridico del PRG senza ulteriori incrementi di aree per la produzione. Le aree previste dal PRG ammontavano circa a 290 ha.

Altresì, **L'A.C.** sottolinea che già con le varianti approvate sono state eliminate le Zone D3 e D4 in contrada Tufarelle per mq 605.526 (D3) e mq 183.052 (D4), a cui vanno aggiunti i mq 75.468 dell'Autoparco - Tabella D3A - Relazione Generale del PRG pag. 86 - per un totale di mq 864.047, con una riduzione di Ha 86.40.47.

Non risulta possibile effettuare alcuna riduzione di aree nelle Zone D5 e D2 rivenienti dal PRG per i motivi di seguito riportati:

ZONA D2 - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2), superficie: mq 220815, in quanto:

- con D.G.C. n. 49 del 14.12.07 è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione delle aree per la «Zona PIP D2»;
- con D.G.C. n. 79 del 19.03.2009 sono stato conferito incarico al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle aree ricadenti in «Zona PIP D2»;
- con D.C.C. n. 19 del 31.03.2009 è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71 e s.m.i., nonché degli articoli 21 e 37 della L.r. n. 56/80 e, questo ultimo, per quanto concerne la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, il «Piano Insediamenti Produttivi in Zona omogenea D2 così come definito dal vigente PRG», già adottato con D.C.C. n. 4 del 30.01.2009;
- parallelamente il Comune di Canosa di Puglia si è candidato per il Bando relativo al finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi” nell'ambito del PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.1, di cui alla D.G.R. n. 244 del 25.02.2009;
- con determinazione n. 187 del 06.08.2010 il Dirigente regionale del “Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo” è stata approvata la “Graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi ad aree con indice di insediamento inferiore al 75%”, pubblicata sul BURP n. 133 del 12.08.2010, nella quale il Comune di Canosa di Puglia è collocato al 2° posto con un finanziamento di € 3.327.547,09;
- con d.d. n. 54 del 20.07.2009 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione delle aree, di seguito pubblicato dal 27.07.2009 al 02.11.2009;

- la Commissione di valutazione delle n. 11 istanze pervenute - individuata giusta D.G.C. n. 358 del 10.12.2009 e d.d. n. 92 del 21.12.2009 - ha provveduto a redigere la graduatoria di assegnazione in diritto di superficie delle aree ricadenti in «Zona PIP D2», di seguito approvata con d.d. n. 38 del 24.05.2010 ammissibili n. 9 istanze per un totale di n. 23;
- di seguito alla definizione di apposita procedura a sportello, sono pervenute ulteriori n. 5 richieste di assegnazione per n. 14 lotti, pertanto allo stato attuale i lotti richiesti sono 37 (23+14);
- all'attualità, a seguito la gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata affidata definitivamente giusta verbale di aggiudicazione provvisoria in atti.

In relazione a quanto innanzi **la Regione** chiede di verificare il perimetro di tale contesto con riferimento al lato nord a ridosso del quale è cartografata una attività censita come "attività produttiva esistente", evidenziando che in tale area andrà cartografata l'area annessa al vincolo archeologico denominato "Anteposto del Pozzo", come già indicato nella variante di adeguamento del PRG al PUTT/P.

L'A.C. condivide quanto proposto dalla Regione e ritiene che l'area annessa non debba interessare le superfici oggetto di P.I.P..

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

ZONA D5 (toponimo San Giorgio) - CR.ICI, Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale (art. 21.2), superficie: parte di mq 1.553.397

E' la Zona per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale "D5", già prevista dal PRG vigente ed in parte già sottoposta a PIP, individuata come "Contesto con trasformabilità condizionata", è sottoposto alla procedura di cui all'art.22.1 delle presenti NTA (vedi tav. d.3bis/b). Le aree ricomprese nel PIP Per parte di tale zona:

- con nota del 06.12.2005 e successiva nota acquisita al protocollo comunale n. 5316 del 16.02.2006, il Consorzio GESCOS ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione di una "Grande area attrezzata per lo sport, il tempo libero, il commercio ed attività sociali" in Contrada

"S.Giorgio Titolone", da realizzarsi attraverso la procedura di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2004, in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- con deliberazione n. 23 del 29.03.2006, il Consiglio comunale di Canosa di Puglia ha preso atto della proposta progettuale presentata ed espresso "manifestazione di interesse" al fine di consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/3004;
- con nota del 17.11.2006 (prot. n. 34506) il proponente GESCOS ha trasmesso gli atti ed i documenti relativi al "Progetto Definitivo preliminare";
- con nota del 29.12.2006 prot. 38655, il Comune di Canosa di Puglia, unitamente al proponente GESCOS, ha richiesto al Presidente della Regione Puglia di promuovere la conclusione di apposito Accordo di Programma, inviando copia del "Progetto Definitivo preliminare";
- in pari data (29.12.2006), con nota prot. 38653, il Comune di Canosa di Puglia, unitamente al proponente GESCOS, ha richiesto all'Ufficio VIA della Regione Puglia l'esame del progetto al fine della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- con nota del 23.01.2007, acquisita al prot. comunale n. 3095 del 29.01.2007, la Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico ha indetto un incontro per valutare la fattibilità della proposta per il 01.02.2006, e nuovamente, giusta convocazione della Regione Puglia Settore Turismo ed Industria alberghiera del 21.06.2007 (prot. comunale n. 19726), si è tenuto un incontro sul medesimo argomento in data 26.06.2007;
- con nota 07.08.2012 prot. n. 21655 questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Puglia la riattivazione della procedura di cui all'Accordo di Programma, sulla base della proposta progettuale già inoltrata.

ZONA D5 (toponimo Colavecchia) - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2) Superficie: parte di mq 1.553.397

- con deliberazione n. 7 del 23.01.2004 il Consiglio comunale ha definitivamente approvato, in linea tecnica, ai sensi della legge n. 865/1971 e s.m.i., il «PIP della Zona Omogenea D5 - Colavecchia» ed effettuata la presa d'atto dello studio per la verifica di assoggettabilità a VIA;

- con deliberazione n. 50 del 14.12.2007 la Giunta comunale ha approvato il Regolamento per l'assegnazione delle aree per la «Zona PIP D5 - Colavecchia»;
- con deliberazione n. 223 del 20.08.2009 la Giunta comunale ha incaricato il Dirigente pro tempore del Settore Edilizia ed Attività Produttive di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle aree ricadenti in Zona Omogenea D5;
- con determinazione n. 69 del 11.09.2009 il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione delle aree, di seguito pubblicato dal 15.09.2009 al 05.11.2009;
- la Commissione di valutazione delle n. 18 istanze pervenute - nominata giusta DGC n. 388 del 17.12.2009 e d.d. n. 93 del 22.12.2009 - ha provveduto a redigere la graduatoria degli assegnatari di seguito approvata con d.d. n. 54 del 15.07.2010 ritenendo ammissibili n. 14 istanze per un totale di n. 24 lotti assegnati su 45.

La Regione, preso atto di quanto innanzi, soprattutto in relazione alla esistenza di strumenti attuativi approvati e/o in corso di attuazione, ritiene opportuno proporre la esclusione della Zona Produttiva D1 - ZONA D1 (Loconia) - CRI.PA, Contesto rurale per Insediamenti produttivi per l'agricoltura sottoposto a Trasformabilità condizionata (art. 22.1) (Superficie: mq 333436), in quanto non è presente alcuna pianificazione attuativa.

L'A.C., al fine di promuovere lo sviluppo della frazione di Loconia prospettato dal PRG non potendo fare a meno di condividere le indicazioni regionali ritiene comunque opportuno proporre di non eliminare totalmente l'area di cui innanzi e di lasciare un'area da destinare ad attività produttive correlate all'agricoltura, in ossequio ai caratteri peculiari ed identitari della borgata di Loconia e di tutto il bacino produttivo caratterizzato da produzioni autoctone di elevata qualità e si riserva di produrre apposita proposta nel prosieguo dei lavori.

La Conferenza condivide quanto innanzi e si aggiorna all'11 settembre 2013 presso gli uffici in Via Gentile.

Verbale dell'11/09/2013 (2°):

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre, alle ore 10,00, in autoconvocazione del giorno 02.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio la seconda riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 relativi agli insediamenti produttivi previsti dal PUG a Loconia.

La Regione rileva che la necessità di operare il ridimensionamento del settore produttivo nella località Loconia deriva principalmente da interferenze dirette con invarianti strutturali del sistema paesaggistico, dalla inesistenza di piani attuativi relativi alle aree pianificate già nel PRG e dal sovra-dimensionamento generale rilevato, rilevando altresì che le notevoli dimensioni delle superfici previste nel PRG contrastano con la vocazione storico-rurale del borgo esistente.

Dopo ampia discussione, il Comune prende atto della necessità di ridimensionare le previsioni del PUG per il settore produttivo di Loconia e ritiene di dover effettuare preliminarmente le seguenti operazioni:

- ricognizione degli insediamenti produttivi esistenti;
- analisi degli impatti delle aree previste con le invarianti strutturali. L'A.C. ritiene di poter riferire nella prossima seduta delle Conferenze di Servizi.

La Conferenza condivide.

L'A.C., ritiene di dover richiamare l'attenzione, in ordine a taluni errori materiali riscontrati negli elaborati grafici del PUG, ed in particolare:

- Ambito **"AP.TAP 14 - PIANO SAN GIOVANNI"**: da correggere come area a servizi e da aggregare alla contigua area c.25;
- Ambito **"ZONA CAPANNONI"**: ricondurre la perimetrazione alle indicazioni del Piano Particolareggiato vigente, con ripristino delle destinazioni di PRG;

- Ambito **“CUC.C-Contesto Urbano Consolidato”** tra via A, De Gasperi e strada vicinale Santa Croce: cartografare l'avvenuto accoglimento della osservazione al PUG adottato; in proposito si evidenzia che con D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, il Consiglio comunale ha inteso accogliere all'unanimità la osservazione n. 53);
- Ambito **“FARMALABOR-ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE”**: cartografare l'avvenuto accoglimento della osservazione al PUG adottato; in proposito si evidenzia che:
 - con nota del 02.04.2012 prot. n. 10117 è pervenuta - fuori dai termini previsti dal deposito (14.01.2012-14.03.2012) - la osservazione della ditta Farmalabor che rappresentava come sulle tavole del PUG l'area di proprietà fosse stata definita come AP.AS/R e chiedendo la ridefinizione a “CPF.CP/E contesto produttivo esistente” disciplinato dall'art. 47.7 delle NTA del PUG;
 - si tratta di un'area oggetto di un progetto di ristrutturazione per la realizzazione di un polo tecnologico integrato, oggetto anche di progetto di bonifica delle cavità presenti, autorizzato con P. di C. n. 45 del 04.10.2012;
 - con D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, il Consiglio comunale ha inteso accogliere all'unanimità la osservazione con la seguente motivazione “... *Dato lo stato fisico dell'area e le procedure formalmente attivate per la deperimetrazione del vincolo e per il conseguente progetto di un 'polo integrato tecnologico' (struttura con caratteristiche anche di interesse pubblico), l'osservazione è ritenuta accoglibile*”; per un mero errore materiale, malgrado l'accoglimento consiliare tale osservazione non è stata graficizzata e con successiva nota del 09.04.2013 prot. n. 10727 la ditta ha chiesto la verifica delle tavole del PUG come da accoglimento.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento. La Conferenza si aggiorna a data da destinarsi presso gli uffici regionali in Via Gentile n.52.

Verbale del 24/09/2013 (3°):

L'anno duemilatrecento il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 11,00, previa convocazione scritta del giorno 17.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la terza

riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Risulta assente per impegni istituzionali l'Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente e i convenuti ritengono di procedere nell'esame delle osservazioni prospettate nella Deliberazione di G. R. n. 1003/20013 con rilevanza ai soli fini istruttori,

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 ed a quanto riportato nel precedente verbale dell'11/09/2013, secondo come di seguito riportato.

Preliminarmente la conferenza prende atto che in data 23.09.2013 l'ufficio “VIA” e “VAS” della REGIONE PUGLIA ha trasmesso una “relazione istruttoria” datata 18/09/2013, prot. n. 8746.

La conferenza prende atto che lo stesso ufficio regionale, formalmente invitato alle sedute della conferenza di servizi, compresa l'odierna, non ha partecipato.

A) ASPETTI PAESAGGISTICI

1. GROTTA

In merito al rilievo **“1. GROTTA”, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013**, con cui la Regione ha ritenuto necessario l'inserimento Grotta della Vetrina” (del Tesoro), fra le invarianti strutturali del PUG, l'A.C. dichiara di aver recepito detto rilievo e di aver provveduto in merito al riporto della menzionata grotta, con l'individuazione della relativa area di pertinenza ed area annessa nell'elaborato D1 - 1/b del P.U.G..

L'elaborato grafico, in fase di completamento, sarà depositato nella prossima seduta della C. di S..

La Conferenza prende atto.

2. CAVITÀ SOTTERRANEE IN AMBITO URBANO

In merito al rilievo **“2. CAVITÀ SOTTERRANEE IN AMBITO URBANO”, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013**, con cui la Regione riteneva necessario introdurre l'area annessa anche per le cavità antropiche ricadenti nei contesti periurbani e rurali, l'A.C. fa presente che da apposite verifiche effettuate in ambito extraurbano non risultano altre cavità antropiche di valore paesaggistico.

Di conseguenza l'A.C. ritiene di non individuare ulteriori sistemi di tutela per le cavità antropiche in ambito extraurbano.

La Conferenza prende atto.

3. CORSI D'ACQUA

In merito al rilievo relativo ai **Corsi d'acqua (3.08)**, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013, con il quale la Regione ha ritenuto necessario:

- verificare i corsi d'acqua tombati;
- predisporre un ulteriore elaborato grafico, non presente nel PUG, riportante esclusivamente i beni sottoposti a tutela Dlgs 42/2004, allo scopo di distinguere con maggiore chiarezza le aree sottoposte a tutela statale;
- individuare, per il torrente Locone, un unico areale di tutela in cui prevalga la vincolistica con il massimo grado di tutela, la più ampia e la più restrittiva
- verificare pedissequamente quanto rilevato nel parere paesaggistico al paragrafo 3.08 della DGR n. 1003/2013;

l'A.C. dichiara di aver predisposto un ulteriore serie di elaborati grafici denominati serie D1 "carta dei vincoli statali" in scala 1:10.000, nei quali sono riportati i vincoli statali ed in particolare sono state riportate distinguendole, le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dagli elaborati scritto - grafici del PUTT/P regionale e dalla variante di adeguamento allo stesso PUTT/P del Comune di Canosa e le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dal PPTR adottato sulla scorta di quanto convenuto e formalizzato con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali..

Dopo ampia discussione, l'ufficio regionale ritiene opportuno che negli elaborati grafici si operi la distinzione tra le c.d. "acque pubbliche" rivenienti dagli elaborati scritto grafici del PUTT/P regionale e le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dal PPTR adottato, per evitare sovrapposizioni normative ed aggravamenti procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'ufficio regionale ritiene inoltre opportuno denominare la serie d.1 come "Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004".

Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

Per quanto attiene la individuazione dei Corsi d'acqua tombati, l'A.C. riferisce di aver provveduto alla ricognizione degli stessi ed alla modifica degli elaborati delle serie d.1.3, d.3.1 e d.3.2, e si impegna ad intraprendere con l'Autorità di Bacino la necessaria procedura per la modifica della carta Idrogeomorfologica. Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

Per quanto attiene al rilievo regionale riguardante la mancata individuazione negli elaborati del PUG, delle lame denominate "Canale Don Berardo", "Lama in località Sant'Antonio" e "Canale della Vetrina" già riportati nella variante di adeguamento al PUTT/P del Comune, l'A.C. fa rilevare che i corsi d'acqua riportati nella variante di adeguamento al PUTT sono comunque riportati negli elaborati del PUG, ma che sono stati articolati, in coerenza con quanto disposto dal parere AdB, sia negli elaborati della serie d.1.1 - "Invarianti Paesistico - Ambientali, Vulnerabilità e Rischio Idraulico" (sottoposti a tutela diretta del PAI) come invarianti del sistema idrologico, che negli elaborati della serie d.1.3 - "Invarianti Strutturali Paesistico-Ambientali" come "cigli di scarpata" e/o "orli morfologici" e relative aree annesse e che di conseguenza i beni paesaggistici di cui sopra sono comune sottoposti a tutela diretta dal PUG.

La conferenza prende atto.

4. CIGLI MORFOLOGICI

Per quanto attiene alle prospettate interferenze di cigli morfologici con i contesti di espansione in prossimità dell'abitato, l'A.C. ha prodotto documentazione fotografica che attesta l'assenza di elementi geomorfologici da sottoporre a tutela paesaggistica.

L'ufficio prende atto di quanto rappresentato dal Comune, condivide la perimetrazione operata per le aree annesse, come da PUG adottato, in quanto il rapporto esistente tra il ciglio di versante ed il suo intorno non riveste rilevanza paesaggistica.

La Conferenza prende atto.

5. BOSCHI E MACCHIE

In relazione alla presenza di boschi in ambito urbano, l'A.C. produce documentazione fotografica che attesta l'inesistenza di aree boscate e di conseguenza precisa che per i cosiddetti boschi rilevati in

area urbana riportati nel PUG adottato (peraltro rivenienti dalla carta dell'uso del suolo), non sussistono le caratteristiche di area boscata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma che in realtà si tratta di giardini privati.

Per quanto attiene le aree boscate extraurbane già censite dal PUG adottato, come da richiesta regionale è stata individuata l'area annessa con un buffer di 100 m.

In relazione a quanto sopra, risultano modificate le tavole delle serie d.1.1 e d.1.2.

Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

6. BENI NATURALISTICI

Preso atto di quanto già condiviso per il "Parco Cave di Basta", per quanto riguarda la verifica della procedura di formalizzazione del "Parco Territoriale Tufarelle", la Regione precisa che è già stata predisposta un'apposita delibera ricognitiva, che in data odierna è all'esame della Giunta Regionale.

La conferenza prende atto.

7. BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia e le N.T.A. adeguate. La Conferenza prende atto.

8. BENI ARCHEOLOGICI Vincoli archeologici

L'A.C. precisa per i vincoli archeologici che:

- per le aree interne al centro urbano risultano confermate le previsioni del PUG adottato, come peraltro già acclarato nelle precedenti sedute;
- per i restanti vincoli archeologici, di aver provveduto all'individuazione dell'area annessa relativamente al vincolo contraddistinto con il n. 53, mentre per quanto riguarda gli altri vincoli ritiene di confermare le previsioni del PUG adottato in coerenza con quanto riportato nella variante di adeguamento al PUTT/P approvata dalla Regione, e ciò in relazione ad una verifica del rapporto tra le singole aree soggette a vincolo archeologico ed il contesto di riferimento che induce a non prevedere alcuna area annessa.

La Regione prende atto di quanto operato per il rilievo di cui sopra; il comune ritiene opportuno individuare un'area annessa per:

- il Vincolo archeologico n. 2, per il quale va prevista solo una area annessa in direzione dell'abitato della profondità di m. 50;
- Vincoli archeologici n. 54, 56 e 57, dove in considerazione dello stato di urbanizzazione e di edificazione circostante esistente, va prevista un'area annessa della profondità di m. 20;

con l'esclusione di aree annesse per i contesti già definiti come "territori costruiti" ai sensi dell'art.1.03/5 delle NTA del PUTT/P.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La Conferenza prende atto.

9. SEGNALAZIONI ARCHITETTONICHE

L'A.C. evidenzia di aver riportato e cartografato quanto richiesto nella precedente seduta della C. di S., ovvero:

- in relazione alla sovrapposizione fra Beni Storici e Vincoli Archeologici, è stata seguita l'indicazione Regionale eliminando la ridondante informazione, privilegiando il vincolo alla segnalazione;
- in relazione al mancato riporto di beni culturali, sono state indicate negli elaborati grafici le aree di pertinenze e le aree annesse della Posta di "Posticchio", della Posta "Piana Coppe" e della Posta "Piano Porro".

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S., ovvero:

La conferenza prende atto.

10. PUNTI PANORAMICI.

Per quanto attiene alla richiesta operata dall'Ufficio Regionale di individuazione dei punti panoramici nell'abitato di Canosa, l'A.C. precisa di aver individuato e cartografato n. 2 punti panoramici nell'ambito del Centro Antico.

La Regione prende atto e constatata la sovrapposizione geografica dei punti, ritiene che possa essere introdotto solo un punto panoramico denominato "Belvedere Canosa".

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

11. STRADE PANORAMICHE

In merito alla richiesta della Regione di valutare la possibilità di inserire le c.d. "Strade Panoramiche" tra le invarianti del PUG, l'A.C. ritiene che La Strada "Strada Cerignola - Canosa di Puglia" sia già tutelata dal Piano Comunale Tratturi vigente in quanto "tratturo" e che la Strada Provinciale n. 3 detta "Delle Salinelle" non abbia una significativa valenza dal punto di vista panoramico.

La conferenza prende atto.

12. A.T.E.

Per quanto riguarda l'analisi degli ATE definiti dal PUG, dopo ampia discussione l'Ufficio regionale e la A.C. concordano in una rivisitazione dell'elaborato relativo ai contesti rurali, che integri gli ambiti già individuati, in considerazione dei rilievi regionali e degli ulteriori beni paesaggistici rilevati in conferenza.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

13. BENI ARCHITETTONICI.

L'A.C. precisa che ha provveduto ad adeguare gli elaborati grafici ed a predisporre la tavola dei vincoli statali come da ulteriore elaborato grafico e L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

14. S.P. n. 2

L'A.C. precisa che in sede di realizzazione delle opere riguardanti la ex S.P. n. 231, saranno osservate le prescrizioni della Delib. Di G.R. 1598/2012 e pertanto ritiene di non dover inserire alcuna norma specifica nel PUG.

La conferenza prende atto.

B) ASPETTI URBANISTICI**15. MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE**

L'A.C. per gli adeguamenti normativi richiesti relativamente all'Ap.Tap /5 ed all'AP.TAP/6 (pag. 15 del precedente verbale) e agli altri AP.TAP, APAS/R e AP.AS/P (pag. 18 del precedente verbale) si riserva di provvedere in sede di adeguamento complessivo delle N.T.A.

Inoltre per quanto attiene le modifiche da apportare alle cartografie, e nello specifico:

- la modifica dei CP.VP da contesti periurbani in contesti rurali;
- la modifica degli AP.AS/R3, AP.AS/R4a, AP.AS/R4b in APAS/P3, AP.AS/P4a e AP.AS/P4b (pag. 20 del precedente verbale);
- la modifica dei CP.MR./RTV in contesti CP.VP. rurali (pag. 20 del precedente verbale); l'A.C. riferisce che provvederà ad esito delle complessive modifiche cartografiche emerse in sede di conferenza.

L'A.C. si riserva quindi di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto

16. INVARIANTI STRUTTURALI DI TIPO URBANISTICO.

L'A.C., per superare la rilevata non agevole comprensione di alcuni elaborati del PUG adottato, precisa di aver predisposto la serie e.2 in scala 1:5.000 che riporta i contesti urbani ed i contesti urbani condizionati.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

17. CONTESTI URBANI.

Vale quanto innanzi evidenziato per i contesti CP.VP..

18. SETTORE RESIDENZIALE.

Per quanto riguarda i contesti CP.MR/RTV ritipizzati in contesti CP.VP., l'A.C. si riserva l'adeguamento cartografico. Per gli aspetti normativi, relativi ai suddetti contesti, l'A.C. si riserva di adeguare le N.T.A..

La conferenza prende atto.

19. N.T.A.

L'A.C. preso atto dei rilievi regionali, l'A.C. si riserva di provvedere all'adeguamento normativo relativamente a:

- Art. 45.7 delle NTA;
- Art. 46.5 delle NTA;
- Art. 49 - 50 delle NTA;

La conferenza prende atto.

Alle ore 17,00 entra in C. di S. l'Assessore Angela Barbanente precedentemente impegnata in Giunta

Regionale, messa a conoscenza dei lavori della conferenza, condivide quanto operato in sede di attività istruttoria..

La **Conferenza** prende atto di quanto discusso e deciso precedentemente.

20. SETTORE PRODUTTIVO LOCONIA

L'A.C. in coerenza con quanto deciso nel precedente incontro, precisa di aver effettuato il censimento delle attività produttive esistenti individuandole come CPF.CP/E, perimetrando il contesto CR/IPA ed il previsto AP.AS/P n. 2 come da planimetria illustrata alla Conferenza.

L'A.C. precisa inoltre di aver soppresso gli insediamenti di previsione tra il canale ed il tratturo ed il contesto in direzione Canosa.

Per gli impianti produttivi esistenti contigui a quello della Ditta "Petroni Vini s.r.l.", l'A.C. si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento, in coerenza con la ricognizione già effettuata per le attività produttive esistenti

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

21. ERRORI PUNTUALI

L'A.C. in merito agli errori puntuali riscontrati negli elaborati grafici del PUG, relativi a quattro specifiche situazioni, precisa che il contesto "CUC.C" ubicato tra le vie A. De Gasperi e la Strada Vicinale Santa Croce, non necessita di alcuna correzione, atteso che l'osservazione n. 53 risulta correttamente cartografata nel PUG adottato ed osservato. Ciò a modifica di quanto rilevato nella precedente seduta della C. di S..

Per quanto riguarda gli ulteriori errori riportati l'A.C. si riserva di operare la rettifica degli elaborati.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

22. COMUNICAZIONI

Il **Dirigente del SUR** informa la conferenza di aver ricevuto:

- con raccomandata da parte delle **Sigg.re Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia** - via Puglia n. 7 - Canosa di Puglia, la richiesta di applicazione della sentenza del TAR Puglia n. 1651 del 28/04/2010;

- comunicazione del 10/09/2013, avente come primo firmatario **Francesco Ventola** riguardante considerazioni in merito alla Delib. di G.R. 1003/2013.

In proposito l'A.C. dichiara di aver ricevuto le suddette missive e ritiene di precisare quanto segue:

- richiesta Sigg.re Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia

La richiesta risulta già oggetto di un'osservazione esaminata dal Consiglio Comunale e detta missiva appare irrituale con riferimento al procedimento di partecipazione che risulta già esaurito con la presentazione dell'osservazione;

- comunicazione Francesco Ventola ed altri
Nonostante la comunicazione appaia irrituale rispetto alla fase del procedimento in corso, si precisa che le questioni prospettate hanno costituito materia di decisione in sede di conferenza di servizi.

La conferenza prende atto.

A questo punto, la Conferenza decide di sospendere la propria attività e di autoconvocarsi per il giorno 30 c.m. alle ore 10,00 presso i medesimi uffici regionali in Via G. Gentile n.52 - Bari.

Verbale del 30/09/2013 (4°):

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 11,00, giusta autoconvocazione di cui al verbale del 24.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la quarta riunione di Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Risulta assente per impegni istituzionali l'Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente e i convenuti ritengono di procedere nell'esame delle osservazioni prospettate nella Deliberazione di G. R. n. 1003/20013 con rilevanza ai soli fini istruttori.

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 e in relazione a quanto riportato nel precedente verbale del 24/09/2013.

L'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, preliminarmente, in riferimento alla definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa relativa ai vincoli archeologici, richiede alcune delucidazioni circa il regime di tutela vigente su alcuni vincoli (esemplificativamente, area limitrofa al cimitero).

L'A.C. a fronte della richiesta regionale, evidenzia che la perimetrazione di talune aree indicate nel PUG con la dizione "vincolo archeologico" comprende sia il bene archeologico sia una fascia di rispetto e propone che nella norma di cui al comma 2 dell'art. 14.20 delle N.T.A. si inserisca la seguente integrazione: "laddove la perimetrazione riportata nel PUG ricomprenda oltre all'area di sedime del vincolo ministeriale (area di pertinenza), una superficie al contorno, detta superficie va intesa come area annessa".

L'A.C. si riserva di integrare le N.T.A. nei termini di cui innanzi.

La Conferenza prende atto.

L'A.C. procede all'illustrazione degli elaborati della serie d.) relativa alla definizione dei c.d. "contesti rurali", rimodulati in relazione alle determinazioni precedentemente assunte dalla Conferenza e consistenti in un irrobustimento della tutela paesaggistica in alcuni ambiti già tutelati come ATD dal PUG. **L'Ufficio Regionale** concorda con le integrazioni prodotte.

La Conferenza prende atto.

L'A.C. rappresenta di aver predisposto conclusivamente i seguenti elaborati:

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 Scala 1:10.000
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:10.000
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico Scala 1:10.000
- d.1.4. Atlante dei beni culturali
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale Scala 1:5.000
- d.3. Carta dei contesti Scala 1:5.000
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idraulico Scala 1:5.000
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idrau-

lico Scala 1:5.000

- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata Scala 1:5.000
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali Scala 1:10.000
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto Scala 1:5.000
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) Scala 1:5.000
- Norme Tecniche di Attuazione

Gli stessi elaborati vengono illustrati dall'A.C. che si riserva di produrli formalmente nella prossima riunione, con la specificazione se trattasi di elaborati integrativi ovvero sostitutivi rispetto a quelli relativi al PUG adottato.

Ancora, l'A.C. rispetto alle integrazioni e/o modifiche delle NTA, rappresenta di aver predisposto un elaborato denominato NTA Adeguamento alla C. di S. del 02.09.2013 e succ..

Nello specifico:

Gli articoli inseriti sono:

- 14.4 - IS.G.g - Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: grotta naturale
- 14.31- IS.S.lp - Luoghi panoramici

Gli articoli spostati dal PUG programmatico al PUG strutturale sono:

- 47.1- CPF.CP/EP, Contesto produttivo da sottoporre a PUE
- 47.2- CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP
- 47.3- CPF.CU/P, Contesto periurbano già sottoposto a PUE
- 47.6- CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti
- 48- CP.VP, Contesti periurbani periferici con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale
- 49- CP.MR, Contesti periurbani marginali da rifunzionalizzare
- 49.1- AP.AS/R - Ambito perequativo per aree a servizi alla residenza
- 49.2- AP.AS/P - Ambito perequativo per aree a servizi alla produzione
- 50- AP.TAP, Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica
- 50.1- AP.TAP 01, Ambito SP231/via Cerignola
- 50.2- AP.TAP 02, Ambito via Cerignola
- 50.3- AP.TAP 03, Ambito di via Falcone
- 50.3.1. AP.TAP 03a
- 50.3.2. AP.TAP 03b

- 50.3.3. AP.TAP 03c
- 50.4- AP.TAP 04, Ambito via Piano San Giovanni/SP 93
- 50.5- AP.TAP 05, Ambito via San Pietro
- 50.6- AP.TAP 06, Ambito via Formia
- 50.7- AP.TAP 7a/b, Ambito di via Borsellino/via Balilla/via Corsica
- 50.8 - AP.TAP 8a/b, Ambito via Balilla/strada vicinale Marchesa
- 50.9- AP.TAP 09, Ambito via Della Murgetta
- 50.10- AP.TAP 10, Ambito via Corsica
- 50.11- AP.TAP 11, Ambito via Re di Puglia
- 50.12- AP.TAP 12, Ambito via Pozzo Nuovo - via Montecarafa
- 50.13- AP.TAP 13, Ambito via I° Maggio
- 50.14 - AP.TAP 14, Ambito sottoposto a vincolo archeologico
- 50.15 - AP.TAP 15, Ambito SP 2 sottoposto a tutela
- 50.16 - AP.TAP 16, Ambito prolungamento via Corradini
- 50.17 - AP.TAP 17, Ambito sottoposto a vincolo archeologico di via Settembrini

I suddetti articoli nel Pug strutturale sono così numerati:

- 21.3- CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti
- 24.2- CUC.CC, Contesto urbano consolidato compatto
- 24.3- CUC.CS, Contesto urbano consolidato speciale
- 24.4 - CUC.SL, Contesto urbano consolidato speciale "Loconia"
- 25.1 - CUNI.CUE/1 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.2 - CUNI.CUE/2 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.3 - CUNI.CUE/3 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.4 - CUNI.CUE/4 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.5 - CUNI.CUE/Loconia - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione/Loconia (riveniente dal PRG vigente)
- 26.1- CPF.CP/EP, Contesto produttivo da sottoporre a PUE
- 26.2- CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP
- 26.3- CPF.CU/P, Contesto periurbano già sottoposto a PUE

- 26.4 - CPF.CP/E, Contesto produttivo esistente
- 28.3- AP.TAP, Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica
- 28.3.1- AP.TAP 01, Ambito SP231/via Cerignola
- 28.3.2- AP.TAP 02, Ambito via Cerignola
- 28.3.3- AP.TAP 03, Ambito di via Falcone
- 28.3.4- AP.TAP 04, Ambito via Piano San Giovanni/SP 93
- 28.3.5- AP.TAP 05, Ambito via San Pietro
- 28.3.6- AP.TAP 06, Ambito via Formia
- 28.3.7- AP.TAP 7a/b, Ambito di via Borsellino/via Balilla/via Corsica
- 28.3.8 - AP.TAP 8a/b, Ambito via Balilla/strada vicinale Marchesa
- 28.3.9 - AP.TAP 09, Ambito via Della Murgetta
- 28.3.10- AP.TAP 10, Ambito via Corsica
- 28.3.11- AP.TAP 11, Ambito via Re di Puglia
- 28.3.12- AP.TAP 12, Ambito via Pozzo Nuovo - via Montecarafa
- 28.3.13- AP.TAP 13, Ambito via I° Maggio
- 28.3.14 - AP.TAP 14, Ambito sottoposto a vincolo archeologico
- 28.3.15 - AP.TAP 15, Ambito SP 2 sottoposto a tutela
- 28.3.16 - AP.TAP 16, Ambito prolungamento via Corradini
- 28.3.17 - AP.TAP 17, Ambito sottoposto a vincolo archeologico di via Settembrini

Gli stessi articoli sono stati conformati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi. L'articolo soppresso è:

- 45.8- CUC.PR, Contesto Urbano Consolidato da sottoporre a PIRU

In relazione agli elaborati prodotti l'ingegnere Giordano chiede chiarimenti in ordine alla perimetrazione del Parco Tufarelle ed in particolare all'armonizzazione degli elaborati della Variante al PRG approvata con Del. G.R. 935/2009, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 20.12.2012 e successive determinazioni assunte da parte del C.C. con delibera n.8 del 14.03.2013.

L'Ingegnere Giordano informa l'A.C. che con deliberazione n.1756 del 24.09.2013 la Giunta Regionale, per quanto riguarda la Variante al PRG in "Contrada Tufarelle" ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2012 e della del. C.C. n.8 del 14.03.2013 relativa all'armonizzazione degli ela-

borati grafici progettuali allegati alla predetta Variante al PRG, confermando nel contempo la Delib. di G.R. 935/2009. Ancora, rileva l'ingegnere Giordano che detta armonizzazione, fatta propria dall'AC con del C.C. n.8/2013 con relativi allegati grafici, va riportata nei predetti elaborati di PUG e ciò in relazione alla perimetrazione sia del Parco Tufarelle sia delle attività produttive esistenti.

L'AC, dopo un'attenta verifica, condivide le osservazioni dell'Ufficio Regionale e si impegna a produrre gli elaborati adeguati a quanto innanzi rilevato.

Alle ore 14,15 intervengono in C. di S. l'Ing. Caterina Di Bitonto - Dirigente Ufficio Via - VAS della Regione Puglia e l'ing. Alessandra Arrivo Istruttrice dello stesso ufficio.

L'Ing. Caterina Di Bitonto rappresenta di aver inviato una relazione istruttoria datata 18 settembre u.s. dove sono indicate le singole criticità evidenziate dall'ufficio.

Interviene l'Assessore Basile che ricorda le finalità della conferenza di servizi tese ad accertare le modifiche necessarie per conseguire l'attestazione di compatibilità al DRAG, con il concorso della Regione nelle sue varie articolazioni di competenza.

L'Assessore ricorda che ad oggi deve rilevarsi che, nonostante l'invito alla partecipazione alle conferenze di servizi, rivolto anche all'Ufficio regionale VIA - VAS, solo nella presente seduta si è potuto iniziare un confronto con lo stesso ufficio che avrebbe dovuto discutere le criticità rilevate nell'attività istruttoria sin dall'insediamento della conferenza di servizi (2 settembre e successive sedute dell'11 e 24 settembre).

L'ing. Di Bitonto evidenzia la necessità di tutelare la produzione vinicola protetta dal D.P.R. 24/2/79 - Rosso Canosa, per quanto riguarda le produzioni vinicole protette.

L'Assessore Basile ricorda che già nelle precedenti sedute si è trattata la questione vitigni e uliveti secolari e si è preso atto che il PUG prevede specifiche norme di tutela di cui all'art. 17 delle NTA.

Interviene a questo punto il consulente arch. Nicola Fuzio che chiarisce che l'art.17 delle NTA definisce già un regime di tutela per le colture strutturali il paesaggio agrario come i vitigni tradizionali e gli ulivi secolari (ove esistenti).

Ancora l'Ing. Di Bitonto esprime perplessità in merito al dimensionamento del settore produttivo

e ciò con particolare riferimento alla zona omogenea D5 di PRG che nel PUG è indicata come contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e interscambio modale.

L'Assessore Basile chiarisce che il PUG riconferma la zona omogenea D5 di PRG, interessata per una parte da un piano attuativo vigente e per una porzione consistente da una richiesta di Accordo di Programma che, allo stato, è all'attenzione dell'A.C..

L'ing. Di Bitonto evidenzia infine l'impossibilità di esprimere il parere motivato, perché ad oggi manca il parere dell'ufficio preposto ad esprimersi sul Parco Regionale del Fiume Ofanto, ossia la Provincia BAT. Alle ore 16 circa l'Ing. Di Bitonto e l'Ing. A. Arrivo si allontanano.

Proseguono i lavori e l'A.C. illustra gli accertamenti operati nella frazione di Loconia relativamente a quanto richiesto nella precedente seduta per quanto attiene agli impianti produttivi esistenti.

A questo punto l'A.C. si riserva di produrre gli elaborati del PUG adeguati in maniera esaustiva alle determinazioni della conferenza di servizi.

La Conferenza decide di sospendere la propria attività e di autoconvocarsi per il giorno 01.10.2013 alle ore 10,00 presso i medesimi uffici regionali in Via G. Gentile n.52 - Bari.

Verbale del 1/10/2013 (5°):

L'anno duemilatrecento il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 10,00, giusta autoconvocazione di cui al verbale del 30.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la quarta riunione di Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Riprendono i lavori e preliminarmente l'Assessore Prof.ssa Angela Barbanente prende atto e condivide l'attività istruttoria svolta dalla conferenza nella seduta del 30 settembre u.s.

A questo punto l'A.C. provvede ad illustrare gli elaborati predisposti in forma esaustiva in adeguamento alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nelle precedenti sedute, qui di seguito elencati:

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 (elaborato integrativo)
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.1.4. Atlante dei beni culturali (elaborato sostitutivo)
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale (elaborato sostitutivo)
- d.3. Carta dei contesti (elaborato sostitutivo)
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica (elaborato sostitutivo) e vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata (elaborato sostitutivo)
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali (elaborato sostitutivo)
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto (elaborato sostitutivo)
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) (elaborato integrativo)
- Norma Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo)

Detti elaborati riportano la dicitura "Adeguamento alla conferenza di servizi del 02.09.2013 e succ." Gli Uffici regionali, presenti in conferenza, rilevano che gli elaborati predisposti e sopra elencati sono adeguati alle risultanze delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi

La Conferenza ritiene infine che le modifiche e integrazioni come richiamate nel presente e nei precedenti verbali, siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla D.G.R. 1003/2013 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità di cui alla legge regionale n. 20/2001, conformemente al DRAG approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007.

La Conferenza da' altresì atto che il PUG del Comune di Canosa di Puglia è costituito definitivamente dai seguenti elaborati, così suddivisi:

A) Elaborati invariati di cui alle deliberazioni consiliari n.42 del 20.12.2011 e n.11 del 18.04.2012:

A. Relazione generale
Relazione generale - integrazione
Relazione generale - II integrazione. Adeguamento D.C.C. n. 11/2012 - aggiornamento dicembre 2012

B. Sistema delle conoscenze

- b.1.1. Sistema territoriale di area vasta
- b.1.2. Sistema territoriale sovralocale b.1.3. Carta dei vincoli ambientali
- b.1.4.1. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema geomorfologico e idrogeologico b.1.4.2. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema botanico vegetazionale
- b.1.4.3. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema storico architettonico b.1.4.4. Carta dei vincoli paesaggistici: Ambiti Territoriali Estesi
- b.1.5. Carta dei vincoli idrogeologici
- b.1.6. Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale
- b.1.7. Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti b.1.8. Carta dell'uso del suolo
- b.2.1. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico vegetazionale b.2.2. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema geomorfologico
- b.2.3. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema della stratificazione storica dell'insediamento b.2.4. Ambiti Territoriali Estesi su aefg
- b.2.5. Perimetrazione dei "territori costruiti" su aefg b.3.1.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a
- b.3.1.b. Sistema insediativo: cartografia comunale_b b.3.1.c. Sistema insediativo: cartografia comunale_c
- b.3.2.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a b.3.2.b. Sistema insediativo: cartografia comunale_b
- b.3.3.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a b.3.3.b. Sistema insediativo: ortofotocarta_b
- b.3.3.c. Sistema insediativo: ortofotocarta_c b.3.4.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a
- b.3.4.b. Sistema insediativo: ortofotocarta_b b.3.5. Sistema ambientale: carta geologica

- b.3.6. Sistema ambientale: carta idrogeomorfolo-
gica b.3.7. Sistema ambientale: carta
delle pendenze
- b.3.8. Sistema ambientale: carta dell'esposizione
dei versanti b.3.9. Sistema ambientale:
carta morfologica
- b.3.10. Sistema ambientale: planimetria di inqua-
dramento della pericolosità idraulica e geo-
morfologica b.3.11. Sistema ambientale:
carta della categoria sismica del suolo
- b.3.12. Sistema ambientale: proposta di perime-
trazione della pericolosità geomorfologica
ai sensi dell'art.25 delle NTA del PAI Puglia
- b.3.13. Sistema ambientale: carta morfologica dei
versanti
- b.3.14. AdB Puglia - Perimetrazione aree a rischio
geomorfologico
- b.3.15.a Carta delle risorse rurali_a b.3.15.b Carta
delle risorse rurali_b
- b.3.15.c Carta delle risorse rurali_c b.3.16.a Carta
delle risorse insediative_a
- b.3.16.b Carta delle risorse insediative_b b.3.16.c
Carta delle risorse insediative_c
- b.3.17 Carta delle risorse insediative b.3.18.a
Carta delle risorse paesaggistiche_a
- b.3.18.b Carta delle risorse paesaggistiche_b
b.3.18.c Carta delle risorse paesaggi-
stiche_c
- b.3.19. Carta delle risorse paesaggistiche
- b.3.20. Carta delle risorse infrastrutturali comunali
- b.3.21. Carta delle risorse infrastrutturali urbane

C. Bilancio della pianificazione in vigore

- c.1.1.a. Stato giuridico_a c.1.1.b. Stato giuridico_b
c.1.1.c. Stato giuridico_c c.1.2.a. Stato giu-
ridico_a c.1.2.b. Stato giuridico_b
- c.2.a. Stato di attuazione del PRG vigente_a
c.2.b. Stato di attuazione del PRG
vigente_b
- c.3. Piano di recupero del centro storico

D. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.5. Carta della rete ecologica multifunzionale
locale

E. Previsioni programmatiche (PUG/P)

H. Relazioni specialistiche relative agli aspetti geomorfologici e sismici:

Relazione geologica

Relazione geologica - Allegato A: prospe-
zioni sismiche

Relazione geologica - Allegato B: misure
microtremori con metodo HVSR Relazione
geologica - Allegato C: prospezioni radar
Tav.8 - Sistema ambientale: carta della
categoria sismica del suolo

Elaborati VAS

Valutazione Ambientale Strategica - Docu-
mento di Scoping

Rapporto Ambientale D.P.P.

Rapporto di sintesi intermedia

VAS - Rapporto di Valutazione Intermedio
dello Schema di Piano n. 2

B) Elaborati integrativi e/o sostitutivi contenenti le modifiche cartografiche e normative appor- tate a seguito delle decisioni assunte in Confe- renza di Servizi.

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui
all'art.142 del Dlgs 42/2004 (elaborato integra-
tivo)
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali
paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesi-
stico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali
paesistico-ambientali: (elaborato sostitutivo)
vulnerabilità e rischio idraulico
- d.1.4. Atlante dei beni culturali (elaborato
sostitutivo)
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale (ela-
borato sostitutivo)
- d.3. Carta dei contesti (elaborato sostitutivo)
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geo-
morfologica e (elaborato sostitutivo) vulnera-
bilità e rischio idraulico
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con perico-
losità geomorfologica (elaborato sostitutivo) e
vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasfor-
mabilità condizionata (elaborato sostitutivo)
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali (elaborato
sostitutivo)
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di
nuovo impianto (elaborato sostitutivo)
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di
nuovo impianto; condizionati) (elaborato inte-

grativo) Norma Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo)

L'A.C. si riserva di produrre apposita relazione integrativa in cui saranno esplicitate in maniera puntuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto grafici del PUG a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come da verbali innanzi riportati si è, pertanto, pervenuto al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1003/2013 in ordine alla non compatibilità del PUG di Canosa di Puglia alla L.R.20/2001 in ordine alla non compatibilità rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

Con nota prot.n.36140 del 4/12/2013, acquisita al prot.n.12178 del 12/12/2013 del Servizio Urbanistica, il Comune di Canosa di Puglia ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza regionale (ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2001), gli elaborati che costituiscono il PUG così come modificato ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 2-11-24 e 30 settembre 2013 e 1 ottobre 2013, nonché la Relazione integrativa che esplicita in maniera puntuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto-grafici a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Nelle more della predisposizione del presente provvedimento e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS con Determinazione n.10 del 14/01/2014 in merito al Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia ha espresso il previsto "parere motivato" che qui di seguito si riporta testualmente:

"Premessa

- Con nota prot. n. 18869 del 19.06.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10531 del 28.07.2008, il Comune di Canosa di Puglia convocava la prima Conferenza di Copianificazione per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), da svolgersi in data 07.07.2008.
- Con nota prot. n. 22082 del 18.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11070 del 06.08.2008, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della Conferenza di Copianificazione svoltasi il 07.07.2008.

- Con nota prot. n. 23306 del 31.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 12436 del 09.09.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti invitati alla Conferenza di Copianificazione l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con l'elaborazione del documento di scoping.
- Con nota prot. n. 30658 del 21.10.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 16086 del 14.11.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava che gli atti relativi alla formazione del PUG ed il documento di scoping erano disponibili sul sito internet istituzionale dello stesso Comune.
- Con nota prot. n. 16855 del 28.05.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7287 del 22.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia convocava la seconda Conferenza di Copianificazione da svolgersi il 18.06.2009.
- Con nota prot. n. 7297 del 22.06.2009, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG.
- Con nota prot. n. 18736 del 18.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7530 del 23.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva copia cartacea e su supporto informatico del Rapporto Ambientale riferito al Documento Programmatico Preliminare.
- Con nota prot. n. 19175 del 22.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8925 del 21.07.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della seconda Conferenza di Copianificazione.
- Con nota prot. n. 19515 del 24.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9423 del 05.08.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una nota integrativa al verbale sopra citato.
- Con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, il Servizio regionale Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota istruttoria sul PUG.
- Con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10767 del 29.11.2011, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il parere di conformità del PUG al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- Con nota prot. n. 1056 del 24.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1116 del

05.02.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava al Comune di Canosa di Puglia, e per conoscenza all'Ufficio VAS, che la documentazione trasmessa con nota prot. n.35624 del 28.12.2012 ai fini del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001, risultava carente del parere motivato di VAS.

- Con nota prot. n. 1510 del 11.02.2013, l'Ufficio VAS riscontrava la suddetta nota rappresentando che agli atti dell'Ufficio non risultavano espletate le fasi di deposito, consultazione e trasmissione degli elaborati del PUG, comprensivi del Rapporto Ambientale, invitando contestualmente il Comune di Canosa di Puglia al rispetto dei dettami normativi del D.lgs. 152/2006.
- Con nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli elaborati del PUG, solo su supporto informatico, e la seguente documentazione relativa alla VAS, su supporto informatico e cartaceo:
 1. Documento di scoping - luglio 2008
 2. Rapporto Ambientale n. 1 DPP - giugno 2009
 3. Rapporto di sintesi intermedia settembre 2010
 4. Rapporto di Valutazione Intermedio n.2 dello Schema di PUG 2011 - dicembre 2011
 5. Rapporto di Valutazione finale n.3 - febbraio 2013
 6. Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica febbraio 2013.

Nella stessa nota ricostruiva l'iter amministrativo svolto per il PUG ed i pareri espressi dagli enti e comunicava la richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURP, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3368 del 03.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti coinvolti nelle Conferenze di Copianificazione l'avvio della consultazione prevista dall'art. 14, trasmettendo il relativo avviso sul BURP n. 40 del 14.03.2013.
- Con nota prot. n. 10328 del 05.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4352 del 30.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva al Servizio regionale Urbanistica, e per conoscenza all'Ufficio VAS, alcuni atti amministrativi relativi all'iter di formazione del PUG, ad integrazione di quanto trasmesso in precedenza.

- Con nota prot. n. 4157 del 22.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4815 del 20.05.2013, la Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali comunicava alle Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e per conoscenza all'Ufficio VAS, di trasmettere le proprie valutazioni all'Autorità competente.
- Con nota prot. n. 5343 del 30.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4738 del 15.05.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava che i termini per la verifica di compatibilità al DRAG scadevano in data 30.05.2013 e che pertanto riteneva opportuno definire modalità e tempistica opportune per l'acquisizione di parere motivato di VAS entro tali termini.
- Con nota prot. n. 14329 del 17.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5543 del 07.06.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli esiti della consultazione effettuata precisando che gli elaborati da valutare coincidevano con quelli depositati con nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013.
- Con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013, l'Ufficio VAS richiedeva alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", di adempiere a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione di incidenza.
- Con nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5838 del 14.06.2013, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale.
- Con nota prot. n. 18236 del 24.06.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7232 del 19.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava per l'08.07.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.
- Con nota prot. n. 19524 del 05.07.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7007 del 16.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia partecipava al 02.09.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

- Con nota prot. n. 8037 del 09.08.2013, inviata per conoscenza altresì all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, l'Ufficio VAS sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", ad adempiere a quanto già richiesto con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013.
- Con nota prot. n. 26594 del 17.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9096 del 27.09.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la terza seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 24.09.2013.
- Con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013 l'Ufficio VAS trasmetteva la Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del PUG.
- Con nota prot. n. 27516 del 25.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9216 del 01.10.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la quarta seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 30.09.2013.
- Con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una relazione esplicativa di chiarimenti in riscontro alla Relazione Istruttoria ed alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 68478 del 26.11.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11626 del 11.12.2013, la Provincia di Barletta, Andria, Trani trasmetteva il proprio parere in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto".
- Con note prot. n. 36140 e 36141 del 04.12.2013, acquisite al prot. del Servizio Ecologia n. 11823 e 11824 del 13.12.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva in formato digitale gli elaborati del PUG così come aggiornati a seguito della Conferenza di Servizi.

Considerato che:

- Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti Autorità:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Canosa di Puglia;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008), competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando il PUG nella categoria dei "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*" (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza, necessario data la presenza di siti della rete Natura 2000 sul territorio interessato dal Piano in oggetto, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- l'Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, ai sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..
- L'introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio. Nel caso del Comune di Canosa di Puglia, il Documento Programmatico Preliminare è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13.05.2009 e successivamente il PUG, comprensivo della documentazione VAS (Rapporto Ambientale DDP - giugno 2009, Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010, Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011), è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2011. In seguito alla fase di consultazione il PUG è stato modificato e sono stati elaborati i documenti VAS di aggiornamento (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, Sintesi non Tecnica - febbraio 2013).
- Con Deliberazione n. 1003 del 28.05.2013 (di seguito DGR), la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG, evidenziando ***"carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Canosa di Puglia relative agli aspetti paesaggistici, urbanistici ed ambientali"***.
- È stata convocata dal Comune di Canosa di Puglia per l'08.07.2013, in seguito posticipata al 02.09.2013, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii. ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

- La Conferenza di Servizi si è svolta nelle date 02.09.2013, 11.09.2013, 24.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, nell'ambito della quale gli elaborati di Piano ed il Rapporto Ambientale sono stati modificati e/o integrati in modo da superare le osservazioni/prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità.

- Svolgimento delle Conferenze di Copianificazione, nelle date 07.07.2008 e 18.06.2009, nell'ambito delle quali è stata effettuata la consultazione preliminare.
- *"Si sono tenuti n. 5 incontri pubblici (24.07.2008, 18.09.2008, 12.02.2009, 04.03.2009, 25.03.2009) ed un Seminario di studi ad hoc per i professionisti presenti sul territorio comunale, finalizzato all'acquisizione di proposte tecniche ad integrazione del DPP"*, come dichiarato dal Comune di Canosa di Puglia nella nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013.
- Deposito e pubblicazione ai sensi della LR 20/2001. Come riportato nella DCC n. 11 del 18.04.2012, durante tale periodo di consultazione sono pervenute, entro il termine ultimo, 68 osservazioni (una ritirata con nota in data 12-04-2012), n. 1 nota tecnica da parte del Demanio, e fuori termine n. 2 osservazioni. Nella citata Deliberazione tali osservazioni sono state illustrate e controdedotte.

Si rileva che nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 (pag. 17 e seguenti) sono elencate tali osservazioni, sintetizzato il contenuto di quelle accolte o parzialmente accolte con le relative modifiche apportate al PUG, e valutato puntualmente il loro impatto dal punto di vista ambientale. In sintesi si conclude che *"La maggior parte delle osservazioni al PUG proposte, accolte o parzialmente accolte, sono di carattere puntuale e non determinano concrete variazioni dello status quo dei comparti interessati, ma soprattutto, non determinano interferenze con le 9 componenti ambientali considerate (suolo e rischi naturali, bio-*

diversità e reti ecologiche, paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, aria e fattori climatici, acqua e ambiente marino costiero, energia, rifiuti, popolazione e salute umana, rischio antropogeniche). Le restanti osservazioni, potenzialmente "impattanti" (sia in senso positivo che negativo), individuate dalla nostra tabella dai colori giallo chiaro ed azzurro chiaro (rispettivamente comparti ex osservazioni, comparti post osservazioni), seppur determinando una variazione puntuale delle funzioni e delle caratteristiche di alcuni comparti, non interferiscono in modo sostanziale con le componenti ambientali di cui sopra" (pag. 32).

- Deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con avviso pubblico sul BURP n. 40 del 14.03.2013. Come riportato nella nota di attestazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 14262 del 15.05.2013, non sono pervenute osservazioni durante tale periodo di pubblicazione.
- Comunicazione, con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, di avvio delle consultazioni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Risultano espressi i seguenti pareri/contributi:
 - nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, con cui l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ha richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto *"Le porte del parco fluviale dell'Ofanto"*, alla rete ecologica, agli ulivi;
 - nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, con cui l'Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità al PAI;
 - nota prot. n. 33308 del 13.12.2011, con il Servizio regionale ai Lavori Pubblici ha espresso *"parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del PUG con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata"*, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, con cui il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità ha trasmesso il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale;
 - nota prot. n. 68178 del 26.11.2013, con cui la Provincia di BAT, in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale *"Fiume Ofanto"*, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

- il Servizio regionale Assetto del Territorio ha effettuato la propria istruttoria relativamente agli aspetti paesaggistici, contenuta nella DGR, e nell'ambito della Conferenza di Servizi ha concordato le necessarie modifiche ed integrazioni al PUG al fine del rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p come parte integrante del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..
- Dei contenuti dei pareri trasmessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, espressi anche nella fase di consultazione preliminare, non si trova tuttavia riscontro nella documentazione relativa al procedimento di VAS, **PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare la documentazione con il resoconto di tutti i contributi espressi da parte dei SCMA e di come se ne è tenuto conto dandone altresì atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..**

2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata sul Piano Urbanistico Generale di Canosa di Puglia, costituito dagli elaborati trasmessi con nota prot. n. 7745 dell' 08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, nonché sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati.

Come descritto in precedenza, la Relazione Istruttoria è stata trasmessa, con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, al Comune di Canosa di Puglia ed al Servizio regionale Urbanistica nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dallo stesso Comune per il superamento della non compatibilità del PUG. Successivamente alla Conferenza di Servizi:

- è stata trasmessa una Relazione Esplicativa di riscontro alla Relazione Istruttoria di VAS con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013;
- gli elaborati di Piano, così come risultanti dalla Conferenza di Servizi, compresa una Relazione Illustrativa degli esiti della stessa Conferenza di Servizi, sono stati trasmessi con nota prot. n. 36141 del 04.12.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11824 del 13.12.2013.

Pertanto la presente istruttoria si riferisce ai documenti così come trasmessi dal Comune di Canosa di Puglia successivamente alla Conferenza di

Servizi, tenendo presente quanto già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS.

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., facendo riferimento ai contenuti del Piano.

Come già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS, si rileva che la documentazione redatta non è costituita da un unico documento (Rapporto Ambientale riferito al PUG adottato e controdedotto), bensì da diversi elaborati, riferiti alle successive fasi di redazione del PUG, che hanno la finalità *"di rendere evidenti gli step di valutazione del PUG"*, pertanto la presente istruttoria, riconducendo i contenuti della valutazione a quanto richiesto dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si riferisce alla documentazione così come di seguito elencata.

- Rapporto Ambientale DDP giugno 2009
- Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010
- Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011
- Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013
- Sintesi non Tecnica - febbraio 2013

Come dichiarato nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 *"Il necessario adeguamento del Rapporto Ambientale sarà dunque indirizzato dalle osservazioni e dalle eventuali condizioni contenute nel Parere Motivato espresso dall'Autorità Competente per la VAS, procederà di pari passo con il riesame del PUG in seguito al recepimento del giudizio di compatibilità agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e confluirà nella documentazione di piano sottoposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione"* (pag. 2).

Nella Relazione Esplicativa si rappresenta che *"il Rapporto a cui fare riferimento è unico ed è rappresentato dalla versione del 2009"* e che, come richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, *"in sede di C.d.S., lo stesso Rapporto Ambientale è stato inserito come elaborato di Piano all'art. 7 delle NTA del PUG di Canosa di Puglia"*.

PERTANTO, SI PRESCRIVE che il Rapporto Ambientale, inserito nelle NTA del PUG, sia aggiornato con le risultanze della predetta Conferenza di

Servizi e del presente parere motivato e reso coerente con gli elaborati di piano del quale “costituisce parte integrante” come previsto dal comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Nel Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009 sono riportati alcuni aspetti relativi ai contenuti ed agli obiettivi del DPP, confermati nel PUG e pertanto riportati nella Sintesi non Tecnica - febbraio 2013.

Obiettivi

Le azioni-strategiche si configurano come “*principi fondativi*” sui quali articolare le successive azioni-obiettivo e sono individuate in:

- 1) sostenibilità ambientale e contenimento del consumo di suolo;
- 2) salvaguardia dell’enorme patrimonio storico testimoniale (archeologia) ed ecologico (fiume Ofanto);
- 3) rafforzamento delle identità storico-culturali della città e del suo territorio;
- 4) garanzia di livelli elevati in termini qualitativi e quantitativi nella dotazione di servizi;
- 5) superamento del sistema rigido di pianificazione previsto dal PRG;
- 6) spostamento dei termini del fabbisogno abitativo pubblico (ERP)
- 7) potenziamento del sistema infrastrutturale esistente (viabilità primaria ed accessi alla città) ed organizzazione a rete di percorsi ciclo-pedonali;
- 8) riorganizzazione del sistema produttivo della zona agricola;
- 9) dare risposte adeguate al fabbisogno insediativo di tipo abitativo, produttivo e turistico;
- 10) coniugare la presenza di sistemi integrati di tutela delle zone agricole con forme di turismo sostenibile
- 11) potenziamento del ruolo della città di Canosa come centro dinamico per la produzione di beni e servizi;
- 12) attuazione del principio della perequazione urbanistica;
- 13) regolamentazione della trasferibilità dei diritti di trasformazione all’interno dei comparti. Tali azioni-strategiche sono state utilizzate nell’analisi di coerenza del DPP e del PUG.

Le azioni-obiettivo sono riferite a due diversi contesti territoriali, ovvero Contesti rurali e Contesti urbani.

Contesti Rurali

- A/O.r.1 La tutela e la valorizzazione dei “contesti rurali”
- A/O.r.2 La tutela e la valorizzazione del sistema storico-archeologico
- A/O.r.3 I c.d “Parchi territoriali”
- A/O.r.4 La tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale: il fiume Ofanto

Contesti Urbani

- A/O.u.1 Il contenimento delle aree di espansione
- A/O.u.2 La sostenibilità ambientale degli interventi
- A/O.u.3 L’applicazione del principio della perequazione
- A/O.u.4 Le aree a servizi
- A/O.u.5 L’edilizia residenziale sociale
- A/O.u.6 Il nucleo antico
- A/O.u.7 I programmi di rigenerazione urbana
- A/O.u.8 Le zone omogenee “B1” del Prg vigente
- A/O.u. 9 Le azioni di riqualificazione urbana
- A/O.u.10 Gli accessi alla città
- A/O.u.11 Il programma di intervento per “Loconia”
- A/O.u.12 L’asse storico polifunzionale
- A/O.u.13 La riorganizzazione del sistema produttivo
- A/O.u.14 La rifunionalizzazione della viabilità

Tali azioni-obiettivo, illustrate nelle NTA del PUG, sono state utilizzate per la valutazione degli impatti del DPP.

Stato attuale della pianificazione comunale e dimensionamento

La DGR rilevava quanto segue.

Per quanto riguarda le **aree residenziali**, il vigente PRG, definitivamente approvato con Delibera di G.R. n. 118 del 15.02.2005, “*non ha avuto alcuna attuazione e che, quindi, la capacità edificatoria delle zone di espansione è rimasta sostanzialmente immutata (n. 7.668 stanze; 920.160 m³)*”. Per quanto riguarda il dimensionamento del fabbisogno residenziale, il Piano prevede, al 2023, una popolazione di 31.470 abitanti, ovvero un incremento rispetto al 2007 di n.177 unità ed un fabbisogno pari a 3.257 nuove stanze. A tal proposito nella stessa DGR si rappresentava che:

- il valore della popolazione prevista "è in contrasto con il trend negativo (-3,3%) registrato per il decennio 2001-2011 dall'ultimo censimento, che ha certificato per l'anno 2011 una popolazione pari a n. 30.422 unità. In proposito, considerato i valori di popolazione al 2001, al 2007 ed al 2011, il valore di popolazione proiettato al 2023 (rispetto al quale andrebbe dimensionato il fabbisogno residenziale) è pari a circa 29.500 abitanti in prima analisi, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede comunale";
- "Considerato che il patrimonio esistente, al netto dei vani inidonei e fisiologicamente inutilizzabili durante le fasi di recupero, è pari a n. 39.759 (42.490-2.731), ne riviene la sostanziale corrispondenza tra i fabbisogni previsti e l'attuale dotazione residenziale. Pertanto la conferma delle scelte pianificatorie del PRG e l'ulteriore incremento di n. 3.257 nuove stanze previste dal PUG si configurano come un surplus di dotazione non giustificato ed in contrasto con gli obiettivi enunciati";
- "la superficie territoriale utile alla espansione residenziale (CU.NI + CP.MR) è pari a circa Ha 145 e si ritiene pertanto tale valore in contrasto con gli obiettivi di limitazione del consumo di suolo fissati dal PUG".

A fronte di ciò, nell'ambito della Conferenza di Servizi, "il sovradimensionamento rilevato dalla Regione è stato ridotto da n. 3.257 a n. 210 vani", come dichiarato nella Relazione Esplicativa, senza tuttavia esplicitare nel dettaglio con quali modalità è stata effettuata tale riduzione. Si evince unicamente che sono state apportate alcune modifiche agli indici di fabbricabilità del Contesti Urbani "Loconia" (CUC.SL, CUNI.CUE) ed alle Norme Tecniche relative agli ambiti perequativi (AP.AS/R, AP.TAP).

Dalla Relazione Integrativa sugli esiti della Conferenza di Servizi, si rileva che il Comune, "al fine di limitare l'incremento di nuove stanze ed il consumo di suolo, propone, prendendo atto della non obbligatorietà del reperimento delle c.d. Zone F (aree che di fatto non sono mai state attuate in virtù delle onerose procedure espropriative), di ritipizzare i "CPMR.RTV, eliminando pertanto la potenzialità edificatoria che risulta rilevante per la grande estensione delle aree previste, con una diminuzione del dimensionamento del settore residenziale pari a 1.282 stanze.

La Regione, sulla scorta della proposta comunale, precisa che trattandosi di zone aventi caratteristiche simili ai contesti a valenza paesaggistica limitrofi alle stesse aree si dovrà attribuire la denominazione di "CP.VP, contesti periurbani a valenza paesaggistica" ai quali il PUG attribuisce una capacità edificatoria seppur limitata, prevedendo la norma tecnica di cui all'art. 48 delle NTA PUG/P":

Per quanto riguarda le **aree produttive**, nella DGR si dichiarava che "non è riportata alcuna notizia circa lo stato effettivo di attuazione, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente. Da detta ricognizione si rileva che le stesse aree produttive interessano una superficie complessiva di 210 Ha (zona D1, D2 e D5) al netto di provvedimenti comunali relativi alla adozione di varianti e/o soppressioni di aree". Per quanto riguarda il dimensionamento, il Piano prevede, al 2023, una popolazione attiva pari a 5.104,8 unità alla quale corrisponde un fabbisogno di superficie per attività produttive pari a Ha 113,07, pertanto "si evidenzia la contraddizione tra le superfici indicate come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno (Ha 113,07) e quelle rivenienti dalla conferma delle scelte pianificatorie operate dal PRG (Ha 210)".

A fronte di ciò, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, nell'ambito della Conferenza di Servizi si è operata unicamente "la riduzione della Zona Produttiva ZONA D1 (Loconia) - CRI.PA, Contesto rurale per Insediamenti produttivi per l'agricoltura sottoposto a trasformabilità condizionata in quanto non è sottoposta ad alcuna pianificazione attuativa". Per le zone D2 e D5 non è stata operata la riduzione in quanto:

- "già sottoposte a pianificazione di secondo livello (D2 Loconia e D5 Colavecchia - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2));
- oggetto - Zona D2 - di finanziamenti regionali per la realizzazione di infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi;
- oggetto - Zona D5 San Giorgio - di richiesta alla Regione Puglia la riattivazione della procedura di cui all'Accordo di Programma, sulla base della proposta progettuale già inoltrata".

Relativamente alle aree a servizi, standard urbanistici ed attrezzature di interesse generale (ex DM

1444/68), la DGR rappresentava la necessità di chiarimenti circa i calcoli delle dotazioni esistenti, dichiarate pari a 627.169 m² per i primi e 3.228.861 m² per le seconde.

A fronte di ciò, nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Comune di Canosa ha chiarito *“che nelle aree originariamente destinate a standard dal PRG vigente, il PUG ha introdotto la obbligatorietà del ristoro volumetrico, ovvero la procedura che consente ai privati, attraverso la predisposizione di un PUE, l'utilizzazione di una volumetria derivante dall'applicazione di un indice di fabbricabilità residenziale su tutta l'area, concentrandola nel 30% della superficie totale e cedendone gratuitamente (all'amministrazione comunale) la rimanente parte (70%)”*, inoltre:

- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica nei AP/AS (cessione gratuita del 70% della superficie complessiva);
- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica negli CPMR/RTV (cessione gratuita del 75% della superficie complessiva solo dopo l'attivazione dei contesti);
- con la delocalizzazione delle volumetrie dalle aree vincolate in alcuni degli AP.TAP.

Si stima che attraverso l'attuazione del PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 93 ettari di superfici “pubblica”, e che quindi data la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero considerevole di aree per attrezzature di interesse generale, la verifica delle aree per servizi ai sensi degli art.3 e 4 del DIM 1444/1968 in riferimento al dato “pregresso” (abitanti già insediati), risulta ampiamente soddisfatta” (Relazione Integrativa).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, il Rapporto Ambientale non ha illustrato e giustificato il dimensionamento del PUG in termini di quantificazione delle aree da destinare ai nuovi insediamenti di tipo residenziale, produttivo e a servizi. La Relazione Esplicativa si limita a dichiarare che *“il PUG di Canosa non prevede “nuovi insediamenti” e pertanto “non si ritiene di dover inserire nuove valutazioni”*. A tal proposito occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto dal punto di vista ambientale delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed

urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, seppur già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali. I valori di superfici e volumetrie, peraltro ricavabili dalle relazioni di piano, sono fondamentali per dettagliare la valutazione degli impatti nella fase attuativa e per il monitoraggio del piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con la quantificazione delle aree, residenziali, produttive e a servizi, che attualmente risultano inedificate e che, in attuazione del PUG, verranno interessate dalle trasformazioni urbanistiche.

Struttura ed azioni

Dall'analisi degli elaborati progettuali e delle NTA del PUG, così come aggiornate a seguito della Conferenza di Servizi, emerge quanto segue.

Il PUG individua le invarianti strutturali così come elencate all'art. 14 delle NTA:

- assetto geomorfologico (ciglio di versante/orlo di scarpata, ripa di erosione, ciglio di sponda fluviale, grotta naturale, cava, pericolosità geomorfologica molto elevata, pericolosità geomorfologica elevata, pericolosità geomorfologica media e moderata)
- assetto idrologico (corso d'acqua, sorgente, aree ad alta pericolosità idraulica, aree a media pericolosità idraulica, aree a bassa pericolosità idraulica, acqua pubblica)
- assetto botanico vegetazionale (viale alberato, boschi o macchie)
- sistema ecologico (SIC “Valle Ofanto - Lago Capacciotti”, Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, Parchi Naturali e aree protette, Oasi di protezione Don Fernando)
- stratificazione storica (tessuto di interesse storico, vincoli archeologici, vincolo architettonico, resti di centuriazioni, piano comunale dei tratturi, tinali, edifici di pregio architettonico, elementi di pregio architettonico, masserie poste e beni architettonici, muri a secco, beni storici, beni contemporanei, luoghi panoramici).

Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali, così come individuate all'art. 29 delle NTA, queste

sono suddivise, come da tav. d.2 armatura infrastrutturale, in:

- rete della mobilità esistente: autostrada e relativo casello, strade statali, strade provinciali, strade comunali, viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S1);
- rete della mobilità prevista: viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S2, S3, S4, S5, S6);
- reti tecnologiche (gas, idrica, elettrica, telecomunicazioni);
- aree per servizi esistenti e previste.

Il PUG suddivide i *"contesti territoriali"* in due grandi categorie i *"contesti rurali"* ed i *"contesti urbani"*, così articolati:

Contesti rurali (art. 16):

- CR.V- Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico, articolato in:
 - CR.VA Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (ATE "A")
 - CR.VB Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B")
 - CR.VC Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "C")
 - CR.VD- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")
- RE.ML - Rete Ecologica Multifunzionale Locale
- CR.E- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- CR.MR- Contesto rurale marginale da rifunzionalizzare
- CR.PNI- Contesto rurale destinato ad insediamenti produttivi di nuovo impianto, articolato in:
 - CR.IPA - Contesto rurale per insediamenti per l'agricoltura
 - CR.ICI - Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale
 - CR.PE - Stato giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti

Contesti urbani (art. 22):

- CU.T- Contesto urbano da tutelare (suddiviso in CUT.NS, CUT.S, CUT.CIS, CUT.IS, CUT.ISS Loconia)
- CU.C- Contesto urbano consolidato da manutere e qualificare (suddiviso in CUC.CC, CUC.C, CUC.CS, CUC.ERS, CUC.PIRP, CUC.PC, CUC.SL)
- CU.NI- Contesto urbano destinato ad insediamento di nuovo impianto (suddiviso in

CUNI.CUE/1, CUNI.CUE/2, CUNI.CUE/3, CUNI.CUE/4, CUNI.CUE/Loconia)

- CP.F- Contesti periurbani in formazione da completare e consolidare (suddiviso in CPF.CP/EP, CPF.CP/P, CPF.CU/P, CPF.CP/447, CPF.CP/SE, CPF.CP/E)
- CP.VP- Contesti Periurbani periferici con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale da consolidare e riqualificare
- CP.MR- Contesti Periurbani marginali da rifunzionalizzare (suddiviso in CPMR/RTV, AP.AS/R, AP.AS/P)
- AP.TAP- Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica

Attuazione

I meccanismi di attuazione del PUG (PUE, interventi diretti o altro) sono contenuti nelle NTA in termini di:

- individuazione delle aree da sottoporre a strumenti urbanistici esecutivi;
- indirizzi e criteri di redazione strumenti urbanistici esecutivi;
- procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (es. art. 55 conferenza di servizi istruttoria);
- atti di indirizzo e programmazione per stabilire le priorità delle trasformazioni (es. art. 37 fasi e modalità di attuazione delle previsioni del PUG).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, nel Rapporto Ambientale non è stata opportunamente sintetizzata la struttura del PUG, in termini di:

- caratteristiche delle invarianti, strutturali ed infrastrutturali, e della normativa applicabile (NTA), in particolare il sistema di tutele messo in campo per le invarianti strutturali e la descrizione degli interventi infrastrutturali di progetto;
- caratteristiche dei contesti territoriali (dimensionamento, localizzazione e normativa applicabile (NTA)), sia della parte strutturale che programmatica, con particolare riferimento alle zone soggette a nuovi insediamenti.

Inoltre, non sono stati opportunamente sintetizzati i meccanismi attuativi del PUG (PUE, interventi diretti o altro).

La Relazione Esplicativa di controdeduzioni si limita a dichiarare che *"la struttura del Piano è stata*

riportata nel capitolo del Rapporto Ambientale del 2009 specificando gli obiettivi e le strategie del Piano, utili e necessarie a costruire le matrici per le valutazioni di coerenza interna ed esterna” e che *“si ritiene di aver riportato con precisione e continuità tutto l’iter che ha determinato la struttura definitiva del PUG”*. A tal proposito occorre sottolineare che quanto richiesto non si riferisce agli obiettivi e alle strategie del Piano, oggetto di valutazione preliminare del DPP, bensì alla fase più operativa del PUG costituita dalle disposizioni normative (NTA) che il Piano prevede per le invarianti e per i contesti, e dai meccanismi attuativi del PUG. Tali informazioni sono utili al fine di determinare l’impatto ambientale delle trasformazioni previste (es. tipologie di interventi consentiti, indici di fabbricabilità, rapporti di copertura), nonché di individuare le modalità più opportune per l’integrazione delle considerazioni ambientali nel piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con una opportuna sintesi delle disposizioni normative previste (NTA) per le invarianti e per i contesti, evidenziando gli aspetti che maggiormente determinano gli impatti, positivi o negativi, sull’ambiente, nonché dei meccanismi attuativi del PUG che permettono di integrare le considerazioni ambientali nella fase attuativa, anche alla luce delle modifiche al Piano determinate in sede di Conferenza di Servizi.

a. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L’analisi di coerenza contenuta nella documentazione VAS (Rapporto Ambientale DPP, capitoli 2.2, 2.3 e parte quarta), è stata svolta tra le azioni/obiettivo A/O del PUG sopra riportate e gli indirizzi generali di protezione ambientale indicati in diversi atti a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, di area vasta e comunale:

- “Invarianti Sviluppo Sostenibile” (Strategie a livello internazionale, europeo e nazionale);
- “Invarianti Regionali” (DRAG, PAI, PRGRU, PRGRS, PTA, PRQA, PRTA, PEAR, PRAE, PUTT/P, PPTR, PRT, POIN Attrattori Culturali Naturali e Turismo, POIN Energie Rinnovabili e risparmio energetico, PSR, PdA, PO FESR 2007-2013);
- “Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata” (Piano Strategico

Vision 2020, PPGR, Piano di Azione Ambientale del PTO NBO, GAL Murgia Più);

- “Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata delle aree contermini (PTCP di Foggia, la Rete Ecologica nel Piano Strutturale Provinciale di Potenza);
- “Invarianti della pianificazione di settore a livello comunale” (PRIE, PGUT, Piano dei Tratturi).

Per quanto riguarda la coerenza con la normativa relativa alla Rete Natura 2000 ed alle aree Protette, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d’Incidenza.

A seguito della Relazione Istruttoria è stata aggiornata l’analisi di coerenza relativamente al RR 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”), al PTA, al PRGRU ed al PRGRS.

Nel complesso l’analisi effettuata non rileva conflittualità tra le azioni/obiettivo e i suddetti strumenti, tuttavia si rileva che la coerenza con piani e programmi non è stata condotta in termini di interferenze delle azioni di piano (interventi e zonizzazioni) con gli specifici sistemi di tutela previsti dai piani sovraordinati o settoriali (PUTT/p, PAI, PTA, PPTR, PRQA, PCT) o con opere previste negli strumenti di programmazione (Piano Regionale dei

Trasporti, Piani dei rifiuti, Piano Strategico di Area Vasta). Relativamente a tali interferenze, si segnala quanto segue.

- Per quanto riguarda il Piano Regionale dei Trasporti, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, nell’ambito delle consultazioni sul PUG, ha evidenziato che *“gli interventi previsti per le risorse infrastrutturali non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio”* e che *“nello specifico l’assetto infrastrutturale delineato recepisce gli interventi inseriti nel Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti e nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia rimodulata nel giugno 2011”*, in particolare l’intervento di adeguamento della SP231 (potenziamento della circonvallazione di Canosa), l’adeguamento della SR 6 da Canosa a Spinazzola, l’inter-

vento sulla linea RFI Barletta - Spinazzola (elettrificazione tratta Barletta-Canosa).

- Relativamente al PUTT/P ed al PPTR, si richiama quanto stabilito dal Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi.
- Relativamente al PAI si richiama il parere di conformità espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.
- Il PTA classifica gran parte del territorio comunale come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con D.G.R. n. 2668/2009, ed il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con DGR n. 204/2013, prevedono criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, tuttavia nella Relazione Esplicativa si dichiara che *"le previsioni del PUG non individuano nuove localizzazioni per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti"*.
- Il r.r. 24/2010, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, prevede una disciplina di protezione *"per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, DOC, IGT, IGP e altri"*, rispetto alla quale non è stato tuttavia chiarito come si tiene conto nell'ambito delle previsioni del PUG (es. presenza della zona di produzione del Rosso Canosa, Canusium (DOC), ai sensi del DPR 24/02/79).

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale dettagliando l'analisi di coerenza anche in termini di interferenze degli interventi e delle zonizzazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati di cui sopra.

b. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Nella documentazione VAS (capitolo 2.7 del Rapporto Ambientale DPP) è descritto il contesto territoriale, suddiviso in sistema agro ambientale S1 (aspetti geomorfologici e paesaggistici, aspetti geologici, idrologia superficiale e sotterranea, pluvio-

metria, uso del suolo, vegetazione, fauna, beni culturali e sistema tratturale) e sistema insediativo S2 (popolazione, sistema della mobilità, rifiuti, qualità dell'aria, elettrosmog).

Il Comune di Canosa di Puglia conta 30.422 abitanti (dati del 2011) ed ha una superficie di 149,55 km² per una densità abitativa di 210,3 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 105 metri sopra il livello del mare. Il territorio comunale è di forma pressoché rettangolare, si estende con l'asse maggiore in direzione sud- ovest/nord-est attestandosi ad ovest lungo il corso del fiume Ofanto che segue il confine con la Provincia di Foggia.

Di seguito si riportano i punti rilevanti ed utili per la valutazione ambientale del PUG.

Suolo

Dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Puglia si rileva che la gran parte del territorio al di fuori del centro abitato è classificato come uliveto e vigneto con tecniche produttive di tipo intensivo. Sono presenti limitate aree a vegetazione naturale così come descritte nel paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza e porzioni di seminativi. Relativamente agli ulivi, non risultano ulivi monumentali individuati dal censimento effettuato ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*, ed approvato con DGR n. 345/2011, n. 357/2013, n. 1008/2013. **Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non è stato presentato un rilievo vegetazionale in corrispondenza delle aree ancora inedificate e destinate dal PUG a trasformazioni territoriali, in ogni caso nella relazione esplicativa si dichiara che *"per quanto riguarda gli uliveti, non si è a conoscenza di elementi monumentali nel territorio comunale come definiti e tutelati dalla L.r. n. 14/2007"...."per quanto riguarda le vigne a ceppo non è possibile effettuare un censimento, ed in ogni caso, che gli stessi sono comunque sottoposti ad un sistema di riconoscimento preventivo a possibili trasformazione, attraverso la valutazione di un tecnico esperto (agronomo)"*.** Si rileva che tale indicazione è presente solo nei CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA) e non anche in tutti i contesti rurali individuati dal PUG.

Con riferimento agli ulivi monumentali, considerando che i censimenti di cui alle predette Delibere

non sono esaustivi poiché costituiscono un rilevamento parziale della totalità degli esemplari di ulivi monumentali presenti sul territorio, si prescrive che nella fase di monitoraggio del Piano sia periodicamente previsto un aggiornamento degli elaborati grafici in cui andranno riportati gli ulivi eventualmente rilevati in fasi successive.

Con riferimento alle vigne a ceppo, si prescrive di estendere il sistema di riconoscimento preventivo a possibile trasformazione, previsto per i soli CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico in tutti i Contesti Rurali.

Relativamente ad altri aspetti, nella documentazione VAS si dichiara che:

- nel territorio comunale vi sono numerose cave attive (argilla e calcarenite), non sempre riqualificate in modo soddisfacente al termine dell'attività di escavazione (in particolare in località Tufarelle);
- in prospettiva, porzioni rilevanti delle aree della piana presentano una vulnerabilità alla desertificazione, il che comporterebbe anche radicali cambiamenti dei paesaggi in essere.

Acqua

Il territorio canosino è caratterizzato dalla presenza del fiume Ofanto, che funge da limite comunale, con Cerignola e da limite provinciale, fra BAT e Foggia. Sono inoltre presenti il Torrente Locone, a sud del centro abitato, e tutta una serie di canali, di secondaria importanza, fra cui degni di attenzione sono il canale Lamapopoli ed il canale Piena delle Murge.

Il regime idraulico di questi canali è fortemente dipendente da quello pluviometrico essendo spesso interessati da acqua solo in occasione di abbondanti precipitazioni.

I canali Piena delle Murge e Lamapopoli sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica a causa del loro regime torrentizio e dell'insufficiente loro alveo naturale. Il canale Piena delle Murge è cementificato per il tratto che va dal nucleo abitato al ponte romano mentre la zona a monte ha subito una profonda modificazione morfostrutturale a causa dell'abusivismo agricolo.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, come già rappresentato, gran parte del territorio comunale è classificata come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle

misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.

Si rammenta che con Delibera di Giunta n. 1787 del 1.10.2013 la Regione Puglia, in attuazione della Direttiva 2006/118/CE ha approvato l' "Identificazione" e la "Classificazione di rischio" dei corpi idrici sotterranei della Puglia.

Relativamente agli scarichi idrici, il Comune di Canosa è dotato di impianto di depurazione delle acque, localizzato ad ovest del centro abitato, in corrispondenza dell'incrocio SP 59 con la S.P. Salinelle con recapito finale il Canale Fosso delle Murge ed il Fiume Ofanto. Dalla consultazione del PTA (programma delle misure - giugno 2009), risulta che per tale impianto di depurazione, dimensionato per circa 32.000 AE, a fronte di un carico generato di 48.638 AE, è previsto un ampliamento entro l'anno 2014. Dai dati disponibili sul sito dell'AATO Puglia (<http://monitoraggio.aatopuglia.it/>), aggiornati ad aprile 2013, risulta completato un intervento di adeguamento del depuratore.

Aspetti geomorfologici ed idraulici

Per quanto attiene la geomorfologia della zona, il territorio comunale è elemento "di cerniera" anche dal punto di vista della struttura territoriale: il territorio comunale, infatti, è collocato nell'area dove si spingono le estreme propaggini della Murgia e inizia la grande pianura del Tavoliere. Nell'agro di Canosa predominano i rilievi collinari caratterizzati da quote poco elevate, tra i 100 e i 230 m s.l.m., orientati prevalentemente in direzione nord-est, verso il fiume Ofanto.

Il PUG individua una serie di elementi geomorfologici quali cigli di versante, orli di scarpata, ripe di erosione e cigli di sponda fluviale, rilevanti anche dal punto di vista paesaggistico.

Relativamente alle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica si segnala che il territorio comunale è interessato da:

- aree AP, MP e BP in corrispondenza del Fiume Ofanto e del Canale Piena delle Murge in prossimità del centro abitato;
- numerose aree PG1, PG2, PG3, all'interno del centro abitato e a nord dello stesso;
- zone a rischio R1, R2, R3, corrispondenti alle suddette aree a pericolosità geomorfologica all'interno del centro abitato.

Si rammenta che l'Autorità di Bacino ha condiviso con il Comune di Canosa tutte le perimetrazioni individuate dal PAI e le indicazioni presenti nella Carta Idrogeomorfologica.

Relativamente alle numerose cavità sotterranee riportate nel PUG e localizzate principalmente in ambito urbano ed individuate quali invarianti dell'assetto geomorfologico, nella relazione esplicativa si dichiara che nella Conferenza di Servizi sono state operate opportune modifiche *“con riferimento alla Carta Idrogeomorfologica ed al Catasto Grotte della Federazione Spelologica Pugliese”*.

Come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, l'elenco di tali cavità sia integrato, qualora non si sia già provveduto in merito, con quelle individuate dal catasto grotte dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, disponibili sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ambiente.regione.puglia.it/>) nella sezione denominata “Webgis Parchi”. Si segnala che tale catasto, previsto dalla l.r. 33/2009, è attualmente in fase di redazione nell'ambito dell'Asse IV - Linea di intervento 4.4. Azione 4.4.1. del PO FESR 2007-2013, pertanto nella fase attuativa del PUG si dovrà tener conto di eventuali aggiornamenti.

Biodiversità, Aree naturali protette

Si evidenzia la presenza, in adiacenza al confine comunale con Cerignola, del SIC *“Valle Ofanto-Lago di Capacciotti”* IT 9120011, posto all'interno del Parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, istituito con l.r. n. 37 del 14.12.2007 e riperimetrato con l.r. 7 del 16.03.2009.

Sono inoltre segnalati:

- Parco Territoriale del *“Canale della Vetrina”* (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale delle *“Cave di Basta”* (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale *“Tufarelle”* (Del.C.C. n.58/2006; Del.C.C. n.2/2007; Del.C.C. n.36/2009; D.G.R. n.395/2009)
- Oasi di Protezione *“Don Fernando”*, localizzata a sud della SP231 e confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014
- Zona a gestione sociale *“Bassa Murgia”*, confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014 e che occupa gran parte del territorio comunale a sud del centro abitato

- Piccole superfici a bosco lungo il Fiume Ofanto e a nord del territorio comunale

Relativamente a tali valenze naturalistiche **si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.**

Paesaggio, Beni archeologici ed architettonici

Le aree paesaggisticamente rilevanti sono individuate dal PUG come Ambiti Territoriali Estesi:

- ATE *“A”*, *“valore eccezionale”* che comprende il Parco Regionale del fiume Ofanto, il Parco Territoriale del Canale della Vetrina, alcuni areali a Nord del centro urbano.
- ATE *“B”*, *“valore rilevante”* che comprende un'estesa porzione di territorio a nord dell'abitato caratterizzata dalla compresenza di diverse invarianti strutturali (ripi di erosione, il tratturello Via Traiana ed i segni della centuriazione romana), una superficie a Sud dell'abitato in corrispondenza e dell'Oasi di protezione *“Don Fernando”* e piccoli areali ai bordi del Fiume Ofanto.
- ATE *“C”*, *“valore distinguibile”*; che comprende il Parco Territoriale delle Tufarelle, le aree limitrofe al Torrente Locone e ad un vicino canale di Bonifica, un areale in prossimità del Parco Territoriale Canale delle Vetrine ed altri areali in prossimità delle località Belvedere, Valle della Marchesa, l'Inforcatoio, La Capitanata.
- ATE *“D”*, *“valore relativo”*; che si estende nelle aree che bordano ATE a più alto regime di tutela, in corrispondenza del tratturello Rendina-Canosa e di una zona a sud Ovest del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di diversi beni del sistema storico culturale.

Come dichiarato nella Relazione Integrativa, tali ambiti sono stati *“rimodulati in relazione alle determinazioni precedentemente assunte dalla Conferenza e consistenti in un irrobustimento della tutela paesaggistica in alcuni ambiti già tutelati come ATD dal PUG”*. Per quanto riguarda l'intero contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, nella Conferenza di Servizi è stato confermato come ATE *“E”*, in quanto, come dichiarato nella Relazione Integrativa *“un maggior regime di tutela non sarebbe auspicabile in quanto sottoporrebbe a doppio regime autorizzatorio (edilizio e paesaggistico) la totalità del territorio comunale. L'inserimento di prescrizioni tutela paesaggistica nelle NTA sarebbe lesivo dello sviluppo dell'agricoltura che rappresenta il maggior comparto con rilevanza eco-*

nomica de territorio comunale". Pertanto gli uliveti ed i vigneti non sono più individuati come ATD "colture strutturanti il paesaggio agrario" e, solo per i CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA), si richiama quanto sopra detto per la componente suolo.

Come beni diffusi nel paesaggio agrario il PUG individua i muri a secco ed i viali alberati sottoponendoli ad uno specifico regime di tutela (art. 14.13 e art. 14.28 delle NTA).

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" segnalati dal PPTR (tav. 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità), in particolare due punti panoramici in prossimità del Castello e due strade panoramiche: la SP 231 dal Centro urbano di Canosa fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto, nella relazione integrativa si dichiara che è stata constatata *"la sovrapposizione geografica dei due punti"*, e che pertanto possa essere introdotto solo un punto panoramico denominato *"Belvedere Canosa"*. Per quanto riguarda le strade panoramiche si è preso atto che *"la Strada "Strada Cerignola - Canosa di Puglia" sia già tutelata dal Piano Comunale Tratturi vigente in quanto "tratturo" e che la Strada Provinciale n. 3 detta "Delle Salinelle" non abbia una significativa valenza dal punto di vista panoramico."*

Inoltre si dichiara che è stata *"valutata la coincidenza degli CP.VP, contesti periurbani con valenza paesaggistica e ambientale, già individuati dal PUG, con gli ambiti che sottendono visuali paesaggisticamente rilevanti"*, pertanto si rileva che **nelle NTA sono stati introdotti i punti panoramici come invariati strutturali (IS.S.lp) per i quali valgono gli indirizzi previsti all'art. 14.31.**

Per quanto riguarda le componenti del sistema botanico-vegetazionale-colturale e dell'assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico si richiama quanto già rappresentato.

Relativamente al sistema storico-culturale, nella documentazione VAS si segnala che il PUG individua nel territorio comunale diversi elementi storico-culturali tra i quali:

- aree archeologiche, tra cui numerose aree soggette a vincolo archeologico in prossimità del centro urbano, segnalazioni archeologiche ed il

sistema tratturale, così come definito dal Piano Comunale dei Tratturi (braccio canosa-montecarafa, tratturello canosa-ruvo, tratturello rendinacanosa, tratturello lavello-minervino, tratturello canosa-monteserico-palmira, tratturello via triana);

- beni architettonici extraurbani, tra i quali la Basilica di San Leucio, il Castello sulla Collina Quaranta Martiri, la Chiesa dell'Immacolata, 39 beni architettonici (masserie, poste, ville), alcuni "tinali" edifici di pregio architettonico localizzati nel contesto urbano, due beni contemporanei (Borgo di Loconia e Chiesa del Crocifisso)

A tal proposito si segnala che **il quadro conoscitivo dei beni paesaggistici è stato condiviso dal competente Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi e che tuttavia non sono pervenuti, nell'ambito della consultazione, i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici.**

Sistema della mobilità

La viabilità del territorio comunale di Canosa è molto articolata ed è costituita da:

- Autostrada A14 che, in direzione est, porta a Bari e Taranto e in direzione ovest, biforcandosi, col tratto A14 porta a Foggia-Pescara e col tratto A16 porta a Napoli;
- Strada statale n. 98 che, in direzione est, porta ad Andria e in direzione ovest porta a Cerignola;
- Strada statale n. 93 che, in direzione nord-est, porta a Barletta e in direzione sud-ovest porta a Lavello;
- i collegamenti stradali fra la 98 e S. Ferdinando di Puglia; fra la 98 e la zona Canne della Battaglia; fra la 98 e Minervino Murge.

La rete ferroviaria è costituita da un'unica linea locale che da Spinazzola arriva a Barletta, attualmente di non particolare importanza. **Si rimanda a quanto già sopra riportato e contenuto nel parere del Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità.**

Qualità dell'aria e clima acustico

Nella documentazione VAS si citano due campagne di monitoraggio effettuate nel 2008 nel centro urbano di Canosa evidenziando come criticità l'orografia del centro urbano, in quanto *"Canosa*

di Puglia è posizionata su una piccola collina, e il centro urbano si trova in una valle caratterizzata da strade strette e palazzi alti che non permettono una buona dispersione degli inquinanti”.

Si segnala che secondo il PRQA, il territorio di Canosa di Puglia è classificato come zona di mantenimento e

che non esistono centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nel territorio comunale. Si può tuttavia ipotizzare che il sistema di viabilità sopra descritto costituisca una significativa fonte di emissione di inquinanti dovute al traffico veicolare ed analogamente di emissioni acustiche. **A tal proposito, per quanto riguarda il clima acustico, non risulta che il Comune di Canosa abbia effettuato la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 6 della l. 447/95 e della l.r. 3/2002.**

Si richiama pertanto l'adempimento alle disposizioni della normativa nazionale e regionale sopracitata in materia di inquinamento acustico e rumore.

Salute umana (inquinamento elettromagnetico e salubrità)

Nella documentazione VAS si segnala che sono presenti nel territorio comunale 19 sorgenti ad Alta Frequenza (Sorgente televisiva; Sorgente radiofonica; Stazione Radio Base di telefonia mobile), tuttavia tali sorgenti non sono localizzate sulla cartografia.

Relativamente alla presenza del cimitero a nord del centro abitato, ed alla fascia di rispetto dello stesso, nella relazione esplicativa si dichiara che in Conferenza di Servizi si è ritenuto di *“riconfermare la fascia di rispetto del vigente P.R.G., non potendosi condividere l'edificazione nella fascia di mt. 200,00 dal perimetro del cimitero nei comparti perequativi di tipo CPMR/RTV, risultando incompatibile ed incoerente dal punto di vista ambientale ed urbanistico prevedere un Ambito Perequativo per i servizi alla Residenza in contiguità con l'area cimiteriale”*.

Rifiuti

Nella documentazione VAS si dichiara che nel territorio di Canosa di Puglia, alla contrada “Tufarelle”, risultano autorizzati i seguenti impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti:

“a) Discarica controllata di 2° Cat., tipo “B” ditta Bleu s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari;

b) Discarica controllata di 2° Cat., tipo “B”, per rifiuti speciali, non tossici, né nocivi, ditta COBEMA s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari. Detta attività è stata svolta fino al 30/4/2005;

c) Impianto industriale per il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi speciali e di frantoio oleario in ditta SOLVIC s.r.l., autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Bari (non in fase di esercizio)”.

Per quanto riguarda i contesti CR.PE (Contesti Rurali Produttivi Esistenti) localizzati nella zona Tufarelle, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, al paragrafo 2.5, viene proposto un approfondimento relativamente al cambio di destinazione a *“parco territoriale”* delle zone D3-D4 del PRG in contrada Tufarelle, già proposto dal Comune di Canosa di Puglia come variante al PRG ed approvato con DGR n. 935/2009.

Si segnala che le NTA, art. 14.17, individuano il *“Parco territoriale Tufarelle”* tra le Invarianti Strutturali del sistema ecologico (IS.E.p), rinviando la disciplina delle attività esistenti (CR.PE) all'art. 21.3 della parte strutturale, che prevede: *“E' consentito l'esercizio di impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale e paesaggistico”*.

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Canosa di Puglia, ha una percentuale di RD per i primi sei mesi del 2013 pari a 69,159% a fronte di una percentuale di 27,580% per l'anno 2012 e di 13,487% nel 2011.

In linea generale si rammenta che il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del Piano e deve essere coerente con il quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PUG, come già rappresentato nella Relazione Istruttoria, PERTANTO, SI PRESCRIVE di aggiornare la descrizione dello stato dell'ambiente, risalente al DPP (2009), con tutti i dati disponibili più recenti, ivi compresi quelli risultanti dalle attività svolte nell'ambito del Protocollo di Intesa di cui alla DGR 2598/2008 nonché quelli correlati al rischio sanitario, e con gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito Conferenza di Servizi.

c. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Nella parte terza del Rapporto Ambientale DPP giugno 2009 vengono proposti i criteri di sostenibilità ed i relativi obiettivi riferiti alle componenti ambientali *“Suolo e rischi naturali, Biodiversità e reti ecologiche, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Aria e fattori climatici, Acqua e ambiente marino costiero, Energia, Rifiuti, Popolazione e salute umana, Rischio antropogenico”*. Tali criteri sono ripresi e aggiornati per il PUG nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, ed utilizzati per la valutazione degli impatti e per l'individuazione degli indicatori:

- A1 Uso delle risorse non rinnovabili ciclo di vita, rifiuti
- A2 Approccio integrato all'acqua
- A2a Approccio integrato al suolo
- A3 Biodiversità, foreste, sistemi biologici
- A4 Aria: dimensioni locali e globali
- A5 Qualità dell'ambiente di vita
- A6 Risorse energetiche
- A7 Lavoro partecipazione e conoscenze
- A8 Patrimonio storico e culturale
- A9 Cultura dello Sviluppo Sostenibile

d. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

Nei paragrafi 4.8 e 4.9 del Rapporto Ambientale DPP giugno 2009 vengono valutati gli impatti ambientali delle azioni del DPP rispetto ai criteri sopra citati e proposte alcune misure correttive alle Azioni strategiche, che si dichiara essere state recepite nel PUG adottato, tra le quali si segnala l'inserimento nelle NTA quale contesto specifico la *“Rete Ecologica Multifunzionale”*.

Tale valutazione è stata successivamente dettagliata ed aggiornata con riferimento alle azioni del PUG per i due macrosistemi (Contesti rurali e Contesti urbani) nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013. Nel paragrafo 2.3 è descritto il metodo di valutazione, basato su tre fattori (interferenza con le componenti ambientali, probabilità, effetto diretto/indiretto) e nelle pagine seguenti (42-50) sono presentate le matrici di valutazione dell'impatto dei singoli contesti, suddivisi in rurali (parte strutturale e parte programmatica) e urbani (parte strutturale e parte programmatica), rispetto ai criteri di sostenibilità.

Dalle matrici di valutazione emerge che le azioni con maggior impatto, anche se definito *“moderatamente negativo”* e *“mitigabile con interventi specifici”*, sono quelle relative agli interventi previsti nei seguenti contesti:

- Contesti rurali: CR.E, CR.MR, CR.PNI, CR.PE
- Contesti urbani: CU.NI, CU.C, CP.F, CP.VP, CP.MR

I risultati di tale valutazione non sono commentati nel dettaglio, concludendo unicamente che *“la valutazione così effettuata ha una dimensione relativa e non assoluta, in quanto si basa su un confronto locale e interno tra i contesti. L'impatto di ciascun contesto rispetto a ciascuna criticità non è, evidentemente espresso rispetto ad un valore di soglia o di capacità di carico. La valutazione evidenzia quindi quali sono i “nodi problematici” esistenti tra contesti e criticità, dai quali desumere le eventuali azioni correttive e di mitigazione”* (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 50).

Relativamente all'incidenza delle previsioni di piano sul sito della Rete Natura 2000 ed in generale sulla naturalità presente nel territorio comunale, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria si rileva che, a parte la denominazione dei singoli contesti, non emerge la corrispondenza di quanto affermato nella valutazione con i contenuti del PUG in termini di localizzazione, dimensionamento ed interventi previsti dalle NTA del piano, in coerenza con la sintesi dei contenuti richiesta al punto a).

Non sono stati approfonditi ed esplicitati, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, gli impatti ambientali dei singoli contesti, in particolare di quelli soggetti a trasformazione e destinati a nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, in termini di:

- consumo di suolo (superfici interessate), in particolare per i contesti produttivi di nuovo impianto, sia quelli in ambito rurale (CR.PNI) che quelli in ambito urbano (CP.F), con particolare riferimento a quelli più lontani dall'ambito urbano;
- interferenze con le invarianti strutturali individuate dal PUG, in particolare con le componenti del patrimonio storico-culturale-paesaggistico, dell'assetto geomorfologico ed idrologico, dell'assetto botanico-vegetazionale;
- incremento delle emissioni inquinanti (inquinamento atmosferico ed acustico, produzione di rifiuti, scarichi idrici);

- **incremento dei consumi (idrici ed energetici).**

Inoltre non è stato opportunamente valutato l'impatto delle infrastrutture di progetto previste dal PUG.

Nella relazione esplicativa si ribadisce unicamente che il PUG non prevede nuovi insediamenti (residenziali, produttivi, ecc...) e si rimanda genericamente a quanto deciso nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Come già rappresentato, occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto, dal punto di vista ambientale, delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, anche se già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali.

PERTANTO, SI PRESCRIVE che nella fase attuativa, riferita sia a tutti i piani esecutivi del PUG che agli interventi diretti, tali impatti vengano opportunamente approfonditi e valutati nell'ambito delle relative procedure di VAS e/o di VIA, in modo da orientare le trasformazioni previste per le aree inedificate verso la sostenibilità ambientale.

Relativamente alla tutela delle aree agricole, non solo quelle di valore paesaggistico, considerando che le colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveti e vigneti) non sono più identificate come invariabili strutturali, non è del tutto chiaro il miglioramento dal punto di vista ambientale, delle scelte effettuate dal PUG.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di illustrare nel dettaglio tale aspetto.

Relativamente alle misure di mitigazione proposte, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, parte 3, si dichiara quanto segue.

Nello specifico, oltre a confermare quanto già affermato nel paragrafo 4.9 del Rapporto Ambientale del maggio 2009 alle pagine 334-343, di seguito si indicano alcune proposte di intervento a carattere generale, che potranno essere utilizzate nella fase di attuazione del PUG per ridurre e/o mitigare gli eventuali impatti prodotti.

Per migliorare le "prestazioni ambientali" del PUG di Canosa è necessario che:

- *sia garantita la **permeabilità dei suoli**, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;*
- *sia aumentata la **densità arborea e arbustiva**, utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;*
- *siano effettuate **piantumazioni di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade)**, per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore per le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista,*
- *siano fornite ai professionisti indicazioni progettuali e tipologiche che tengano conto dei **coefficienti di albedo medio del paesaggio**, ossia che considerino la **riflessione della radiazione solare verso l'edificio***
- *si usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al **miglioramento del microclima in esterno**;*
- *in coerenza con quanto previsto dal PEAR si preveda nel PUG una normativa esplicitamente finalizzata a migliorare l'**efficienza energetica delle abitazioni**, sia in caso di nuove costruzioni che nei casi di ristrutturazione edilizia. Tale normativa, oltre ad una parte con natura prescrittiva, potrebbe prevedere interventi volontari anche di tipo premiale;*
- *relativamente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 aprile 2012, n. 676 "**Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP)**", si prevede di rendere coerente il PUG con gli obiettivi del detto PRAP;*
- *relativamente a quanto previsto dalla **Legge Regionale del 23 gennaio 2013 n. 1 su "interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"**, si preveda di rendere coerente il PUG anche con gli obiettivi chiariti nella detta legge. In particolare con l'obiettivo che prevede "la realizzazione di interventi infrastrutturali per rendere le strade più sicure anche per i ciclisti e pedoni, sul fronte della promozione di azioni di comunicazione, educazione e formazione sul tema della mobilità sostenibile, nonché sulla promozione dell'intermodalità bici e trasporto pubblico".*

- *sia elaborata una specifica normativa di Piano necessaria alla creazione di un sistema che tuteli i beni culturali e archeologici presenti, li valorizzi, li renda maggiormente fruibili e che sia capace di innescare sinergie con i beni localizzati nei territori dei Comuni contermini.*

Le stesse NTA del Piano contengono numerose indicazioni orientate alla sostenibilità ambientale e meritevoli di evidenziazione nella valutazione ambientale, inerenti i seguenti aspetti:

- **contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli**
- **edilizia sostenibile, come previsto dalla LR 13/2008**
- **sistemi di produzione di energia da fonti alternative**
- **tutela della vegetazione naturale esistente esistente**
- **tutela degli elementi del patrimonio archeologico**
- **mobilità sostenibile**
- **applicazione delle "buone pratiche per la gestione ambientale delle aree produttive ecologicamente attrezzate"**

Per quanto riguarda la zona "Tufarelle", nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 62, si evidenzia la necessità di **opportune misure di mitigazione degli impatti per le fasi di dismissione delle attività esistenti**, *"in linea con le prescrizioni espresse dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 935/2009"*:

- *"devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse;*
- *deve essere realizzato il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco;*
- *deve essere realizzata la bonifica dei siti inquinanti;*
- *le attività esistenti non possono essere oggetto di ampliamento (cave dismesse, discariche in esercizio, impianto di trattamento reflui);*
- *non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave;*
- *non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale - paesaggistico".*

Inoltre vengono proposte *"alcune considerazioni ed orientamenti riferiti alla fase di gestione delle attività tutt'ora esistenti ed operanti"*:

- *elaborare per tale aree specifica di piani urbanistici attuativi entro i quali sviluppare l'analisi ambientale- paesaggistica, il programma ambientale e l'individuazione delle azioni, sulla base delle linee guida APPEA, volte a mitigare le criticità rilevate e a orientare paesaggisticamente ed ecologicamente l'area;*
- *creare fasce di mitigazione paesistica;*
- *garantire la sicurezza idrogeologica dell'area;*
- *tutelare la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e della falda (Canali di bio filtrazione, Canali di bio-infiltrazione; La raccolta in bacini superficiali, le pavimentazioni filtranti e le fasce tampone vegetali);*
- *incentivare misure di contenimento energetico per edifici esistenti;*
- *sviluppare sinergie tra produttori di diverse aziende (es recupero calore, fonti di vapore, combustione di scarti legnosi di lavorazione, recupero scarti industrie agroalimentari, come la sansa);*
- *incentivare la produzione energia da fonti rinnovabili attraverso: fotovoltaico, mini eolico, biomassa da filiera corta".*

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non sono state esplicitate le modalità con cui le misure di mitigazione sono state recepite nel PUG, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione.

PERTANTO SI PRESCRIVE di evidenziare nel Rapporto Ambientale definitivo tutte le indicazioni/misure di mitigazione recepite nelle NTA sopra illustrate, compreso, come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, quanto previsto dalla normativa vigente, anche regionale, in materia di tutela del patrimonio geologico e speleologico (l.r. 33/2009), tutela delle acque (misure del PTA), disciplina degli scarichi (RR n. 26/2011), "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (R.R. n. 26 del 9.12.2013 e fino a quando vigenti Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), politiche

di risparmio idrico, nonché politiche in materia di inquinamento acustico (L. 447/95 e l.r. 3/2002).

e. Valutazione d'Incidenza

Il Comune di Canosa di Puglia è interessato nella porzione nord-occidentale, lungo il confine con i territori di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia, dal

transito del fiume Ofanto, area di rilievo naturalistico tutelata dalla presenza del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con l.r. 37/2007 e ss.mm.ii., e dal Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" IT 9120011) di cui qui di seguito si riporta la relativa scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI	
DATI GENERALI	
Classificazione:	Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9120011
Data compilazione schede:	01/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
Estensione:	Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza
Altezza minima:	m 2
Altezza massima:	m 72
Regione biogeografica:	Mediterranea
Provincia:	Bari, Foggia.
Comune/i:	Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba).
Comunità Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fg. 435
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a <i>Populus alba</i> presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della <i>Lutra lutra</i> della regione.	
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE	
Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	60%
Percorsi substepnici di graminie e piante annue (<i>Thero-brachypodietea</i>) (*)	5%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II	
Mammiferi:	
Uccelli:	<i>Acrocephalus</i> ; <i>Gallinago gallinago</i> ; <i>Aythya fuligula</i> ; <i>Aythya ferina</i> ; <i>Anas strepera</i> ; <i>Anser anser</i> ; <i>Anas querquedula</i> ; <i>Alcedo atthis</i> ; <i>Anas crecca</i> ; <i>Milvus milvus</i> ; <i>Anas platyrhynchos</i> ; <i>Ardea purpurea</i> ; <i>Coracias garrulus</i> ; <i>Falco subbuteo</i> ; <i>Tetrax tetrax</i> ; <i>Ardeola ralloides</i> ; <i>Milvus migrans</i> ; <i>Grus grus</i> ; <i>Caprimulgus</i> ; <i>Ciconia nigra</i> ; <i>Streptopelia turtur</i> ; <i>Aythya nyroca</i> ; <i>Falco biarmicus</i> ; <i>Himantopus</i> ; <i>Circus aeruginosus</i> ; <i>Circus pygargus</i> ; <i>Circus cyaneus</i> ; <i>Botaurus stellaris</i> ; <i>Anas penelope</i> ; <i>Scolopax rusticola</i> ; <i>Anas clypeata</i> ; <i>Gallinula chloropus</i> ; <i>Rallus aquaticus</i> ; <i>Coturnix coturnix</i> ; <i>Egretta alba</i> ; <i>Egretta garzetta</i> ; <i>Ixobrychus minutus</i> ; <i>Nycticorax nycticorax</i> ; <i>Phalacrocorax carbo</i> ; <i>Platalea leucorodia</i> ; <i>Plegadis falcinellus</i> ; <i>Pluvialis apricaria</i> ; <i>Porzana parva</i> ; <i>Porzana porzana</i> ; <i>Sterna albifrons</i> ; <i>Sterna sandvicensis</i> ; <i>Anas acuta</i> ; <i>Ciconia ciconia</i> .
Rettili e anfibi:	<i>Emys orbicularis</i> ; <i>Bombina variegata</i> ; <i>Elaphe quatuorlineata</i> .
Pesci:	<i>Alburnus albidus</i>
Invertebrati:	
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II	

VULNERABILITA':

Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.

(*) **Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE:** habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità

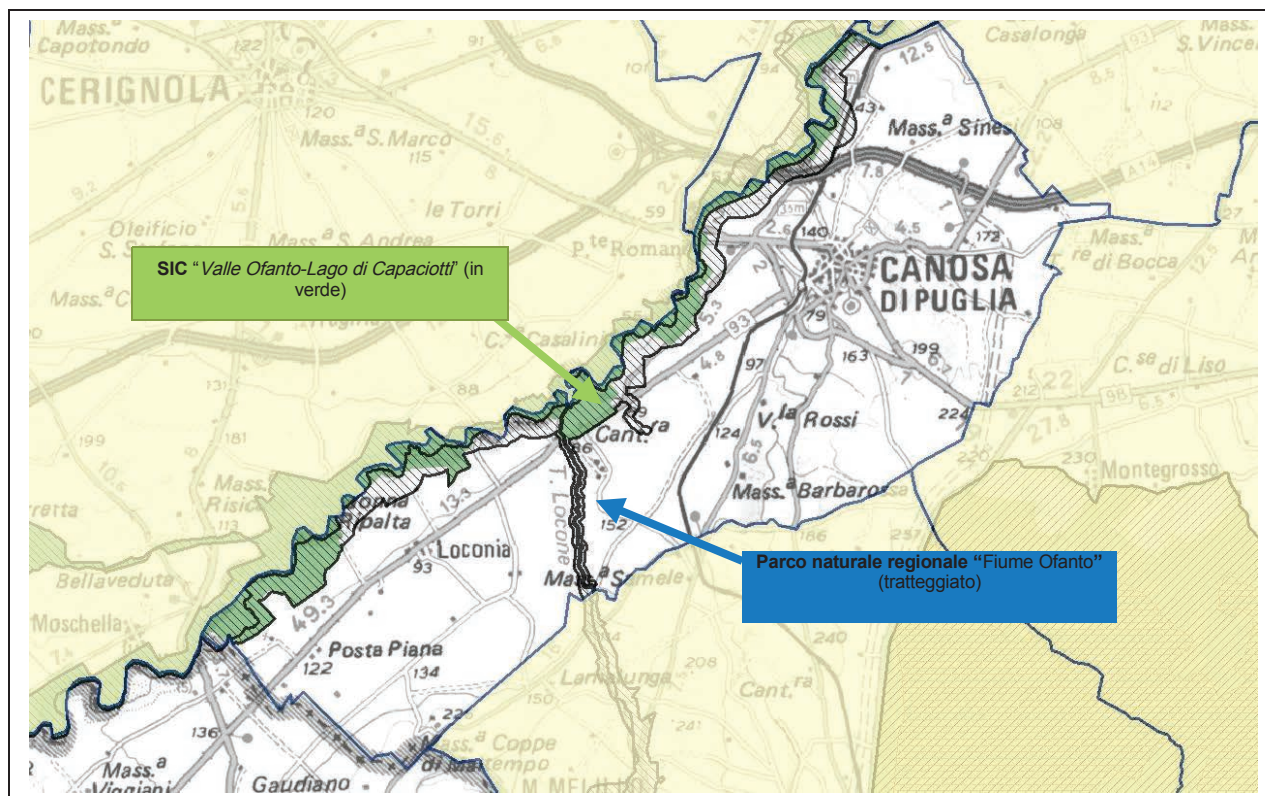


Figura 1. Inquadramento territoriale del Comune di Canosa di Puglia su cartografia in scala 1:250.000 con individuazione del Sito di Importanza comunitaria "Valle Ofanto-Lago di Capaciotti" (in verde) e del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" (area tratteggiata).

Vista la sovrapposizione in diversi punti fra le aree rete Natura 2000 ed il parco naturale regionale "Fiume Ofanto", la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" prevede all'art. 6 comma 4, che le procedure di valutazione di incidenza qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali sono espletate sentiti gli Enti parco competenti.

La Provincia di Barletta, Andria e Trani, individuata con DGR n. 998 del 28/05/2013 quale Ente di gestione provvisoria della predetta area naturale protetta, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 68178 del 26/11/2013 che si allega alla presente per farne parte integrante.

Per quel che riguarda l'art. 6 comma 4 bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo cui le procedure di

valutazione di incidenza, assoggettate ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla l.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino, si richiama il parere dell'AdB di cui alla nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.

Questo Ufficio nella nota prot. n. 8746 del 18.06.2013 (Relazione istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza), al fine di consentire il rilascio del parere di valutazione di incidenza, richiedeva quanto segue al Comune di Canosa di Puglia:

- l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 che si allega alla presente (Allegato 2) aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto "Le porte del parco fluviale dell'Ofanto", alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto

Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;

- *si producano le integrazioni già richieste nella predetta nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 con riferimento alle condizioni di possibile "conflitto", segnalate dal RA del DPP (pagina 328), a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all'area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali:*
 - *A/O.u.11 - Il programma di intervento per "Loconia";*
 - *A/O.u.13 - La riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola;*
- *al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, sarebbe il caso di meglio definire il nome dell'invariante strutturale "parchi naturali ed aree protette" (magari inserendo un'indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l'organismo di gestione di tali "parchi"; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all'azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA).*

In merito, con nota prot n. 31182 del 31.10.2013 (Relazione esplicativa della nota Servizio Ecologia AOO_089 del 18.09.2013 0008746), il Comune di Canosa ha riscontrato esclusivamente affermando che (pagg. 1 e 15) "[...] Sarebbe, pertanto, stata auspicabile la presenza di codesto Servizio in Conferenza; l'assenza ha invece comportato lo sviluppo senza l'apporto di codesto Servizio che avrebbe potuto essere risolutiva anche delle componenti ambientali sulle quali si è espresso nella citata nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, con una Relazione Istruttoria".

Nel territorio di Canosa di Puglia l'elemento di maggior rilievo naturalistico è il fiume Ofanto ed i corsi d'acqua che ad esso afferiscono così descritti dal Rapporto Ambientale (pag. 149): *"lungo i principali corsi d'acqua dell'Ofanto e del Locone appare fortemente ridotta la superficie boschiva, limitata quasi esclusivamente all'asta fluviale, in particolare nelle aree di pianura. Il corso del fiume, la struttura del letto e la portata, hanno subito forti modificazioni attraverso la realizzazione di opere di regimentazione (realizzazione di invasi artificiali, rettificazioni, gabbioni, briglie) con una forte riduzione tanto della vegetazione ripariale, che attualmente appare limi-*

*tata ad un corridoio lungo l'alveo di magra, quanto di quella che originariamente occupava l'alveo di piena e le aree golenali. La realizzazione di opere di difesa, ha inoltre favorito la realizzazione di coltivi nelle aree golenali che oggi non sono più presenti in quanto tali. Lungo le rive di alcuni affluenti si rinven-
gono foreste caratterizzate da cenosi arboree, arbustive e lianose tra cui abbondano i salici (Salix purpurea, S. eleagnos, S. alba, S. triandra), i pioppi (Populus alba, P. canescens, P. nigra), l'olmo campestre (Ulmus minor), la sanguinella (Cornus sanguinea) ed il luppolo (Humulus lupulus) riferibili al Populetalia albae. Da un punto di vista vegetazionale il fiume scorre quindi all'interno del piano basale tra l'orizzonte sub-mediterraneo, dove dominano le formazioni di latifoglie eliofile decidue, con dominanza di querce (cerro e roverella) a quello mediterraneo dove invece prevalgono le formazioni sempreverdi di latifoglie sclerofille (leccio, lentisco, fillirea)".*

L'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e 2010, unitamente alla lettura della documentazione prodotta a corredo del Piano in oggetto, consente di rilevare che le aree più spiccatamente naturali si concentrano in adiacenza del corso del fiume, mentre allontanandosi dall'asta fluviale la pratica agricola diviene predominante: dalla lettura carta di uso del suolo disponibile in consultazione ed in download sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.puglia.it) è possibile distinguere la presenza di seminativi semplici in aree irrigue, di vigneti, di frutteti e frutti minori.

Nel paragrafo 4.7 (valutazione di incidenza e frammentazione paesistica) del *"Rapporto Ambientale"* si evidenzia che le aree di interesse del SIC sono definite da ambienti di semi-naturalità e agroecosistemi distribuiti, in maniera non sempre uniforme, lungo il fiume. All'interno di tale perimetrazione insistono, infatti ambienti di acqua dolce corrente, foreste planiziali, e campi coltivati (questi ultimi presenti in gran parte dei casi fino sulle rive). I campi coltivati sono di tipo intensivo ed altamente idrodipendente (frutteti/vigneti). L'attuale paesaggio fluviale si presenta caratterizzato da una limitata presenza di naturalità lungo il fiume, quest'ultima reinsediata a seguito di lavori di messa in sicurezza idraulica avvenuti nei primi anni 80.

Il PUG ha individuato, all'interno delle invarianti strutturali, le invarianti strutturali del sistema eco-

logico (rappresentate negli elaborati di Piano relativi alla serie *“Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali”*) che, secondo quanto indicato nell’art. 14 *“invarianti strutturali”* delle NTA, sono così articolate:

- IS.E.sic- Invariante strutturale del sistema ecologico: SIC *“Valle Ofanto - Lago Capaciotti”* (art. 14.14);
- IS.E.pnr- Invariante strutturale del sistema ecologico: Parco Naturale Regionale *“Fiume Ofanto”* (art. 14.15);
- IS.E.p- Invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette (art. 14.16);
- IS.E.o- Invariante strutturale del sistema ecologico: oasi di protezione *“Don Fernando”* (art. 14.17). Occorre sottolineare che il Sito di Importanza comunitaria *“Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”* è sottoposto direttamente alle norme di tutela di cui all’art. 14.14 delle NTA, ma altresì a quelle di cui all’art. 14.15 in quanto interamente ricadente all’interno del perimetro del parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*. Le NTA all’art. 14.15 richiamano i contenuti della l.r. 37/2007 e l.r. 7/2009 e ss.mm.ii. relative alle attività consentite. Si rileva altresì che il Parco non è dotato di Piano territoriale dell’area naturale protetta di cui all’art. 7 della l.r. 37/2007.

Parimenti il Piano individua le aree del SIC, le aree del parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, le aree a pericolosità idraulica definite dal PAI dell’AdB, i parchi territoriali come *“Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico”* (contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti) e come tali sottoposti alle norme di tutela di cui all’art. 17 delle NTA. Nello specifico, in considerazione del fatto che il parco regionale naturale del Fiume Ofanto è individuato dal PUG come Ambito Territoriale Esteso *“A”* *“valore eccezionale”*, al SIC si applicano altresì le norme di cui all’art. 17.1. *“CR.VA Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico eccezionale (‘ATE A’)”*.

Come si legge nel parere dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta (prot. n. 68178 del 26.11.2013), il parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, che si estende anche al torrente Locone, risulta interessato dalla compresenza di norme d’uso riferibili alle invarianti strutturali del PUG di Canosa classificate in:

- invariante strutturale del sistema ecologico, SIC *“Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”*;
- invariante strutturale dell’assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto);
- invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette - parco territoriale *‘Tufarelle’*.

Per quel che riguarda il *“Parco Tufarelle”*, nella nota istruttoria questo Ufficio, ha rilevato alcuni aspetti. Sempre in merito al parco territoriale l’Ente di gestione dell’area naturale protetta, nella nota prot. n. del evidenzia che, *“[...] benché valida la vigenza della norma più restrittiva (in questo caso l’art. 14.15 IS.E.pnr NTA PUG e art. 5 l.r. 37/2007), si evidenzia come, nell’ambito di una più generale finalità di tutela dello stesso parco “Tufarelle”, si individuino specifiche previsioni finalizzate a consentire la realizzazione di [... opere di mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del parco e la bonifica dei siti inquinati]. In detta area del “parco Tufarelle”, posto centralmente e esternamente alla perimetrazione del Parco regionale naturale del fiume Ofanto, è collocato il “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), art. 47.6 delle NTA e Tav. D.4b del PUG definito come [...aree rivenienti dal Piano particolareggiato vigente oggetto di Del. C.C. nr 58/2006, Del CC. n.2/2007, Del. C.C. n.36/2009, Del. G.R. n.935/2009, già occupate da impianti speciali (discariche), impianti di trattamento reflui, cave in attività e cave dismesse. È consentito l’esercizio degli impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale paesaggistico. Non è ammessa la realizzazione di abitazioni, ma solo locali destinati a servizi di custodia. Gli interventi in tale zona sono subordinati alla esecuzione e adeguamento delle opere che garantiscano il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della vigente normativa, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative in materia di sicurezza del lavoro e di esistenza dei lavoratori. Gli edifici devono osservare una distanza dai confini con un minimo di 5,00 ml.”*

Circa tale aspetto, il Comune di Canosa, nella nota di riscontro prot. n. (pag. 12), ha segnalato che “[...] In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del parco quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali e l’impianto di trattamento delle acque reflue, si ritiene che l’art. 8 delle NTA, sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso, il seguente periodo: Il Parco territoriale ‘Tufarelle’ comprende un’area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l’agro di Minervino murge. All’interno dell’area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del ‘parco’ e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale-paesaggistico”.

Sempre l’Ente parco segnala che “[...] L’area individuata come “parco Tufarelle” è finalizzata, oltre al recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità dello stesso parco, a mitigare gli impatti ambientali esercitati da tutte le attività dismesse, e la bonifica dei siti inquinati. Tuttavia la configurazione del “parco Tufarelle” rispetto all’area identificata nel PUG come “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), consente di poter cogliere alcune considerazioni in ordine alla opportunità dello stesso “parco Tufarelle” di poter assolvere ad una funzione di “area cuscinetto” tra il predetto “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), ed il Parco naturale regionale del fiume Ofanto, con specifiche finalità di mitigazione del rischio tecnologico in fase di esercizio (già peraltro espresso in sede di Rapporto Ambientale Intermedio -2009-); da cui la opportunità di prevedere, nelle stesse aree del “parco Tufarelle” prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, la preferenziale localizzazione di interventi di compensazione e ristoro ambientale”.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e considerati gli atti dell’Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, l’impatto su habitat e specie d’interesse

comunitario, si esprime il seguente parere per il Piano di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza:

- le aree ricadenti nel perimetro del SIC, poiché interessate dalla presenza di ulteriori forme di tutela (parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, ATE A), rientrano nel campo di applicazione di diversi articoli delle NTA del PUG: sia prescrive che venga sempre applicata la norma più restrittiva e di maggior tutela;
- l’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 (che è stata allegata alla Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza del PUG - nota prot. n. 8746 del 18.09.2013). aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto “Le porte del parco fluviale dell’Ofanto”, alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;
- relativamente agli approfondimenti richiesti inerenti i possibili conflitti delle azioni A/O.u.11 (Programma di intervento Loconia) e A/O.u.13 (riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola) a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all’area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali, come segnalato RA del DPP (pagina 328), se ne dia opportunamente esplicitazione nel Rapporto Ambientale e in ogni caso si operi una opportuna valutazione preventiva nella fase attuativa delle eventuali interferenze con il SIC di piani esecutivi e/o interventi diretti;
- al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, si prescrive di meglio definire il nome dell’invariante strutturale “parchi naturali ed aree protette” (magari inserendo un’indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l’organismo di gestione di tali “parchi”; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all’azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA);
- ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all’approvazione del piano di cui all’art. 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come “Invariante strutturale dell’assetto botanico vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio

- agrario (uliveto e vigneto)*" (IS.Bc) - art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tavola D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non siano consentiti interventi che prevedano la trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima superiore del 15% della loro superficie;
- nelle aree classificate nel PUG come *"Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto)"* IS.Bc art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle Zone 1 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009 e in quelle definite come "fiumi, torrenti iscritti nelle acque pubbliche" ai sensi dell'art. 41 NTA del PPTR, non siano consentite azioni volte alla conservazione e/o incentivazione diretta ed indiretta di colture agrarie e di colture strutturanti il paesaggio agrario, tanto al fine di agevolare la tutela e il ripristino della naturalità dell'area;
 - nelle aree classificate nel PUG come *"Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto) IS.Bc"* - art. 14.13, NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 2 del Parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, a tutti gli interventi di conservazione sulle colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto) e a tutte quelle azioni di incentivazione dirette ed indirette ad esso correlate dovranno essere affiancati opportuni interventi volti alla tutela degli equilibri ecologici da concordare con l'Ente Parco;
 - ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.PE., art. 47.6 delle NTA), qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non sono consentibili interventi di cui al comma 3, art. 14.16 NTA PUG in contrasto con le finalità della legge istitutiva del parco regionale;
 - nelle aree classificate nel PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.P - art. 47.6 delle NTA), non ricomprese e prospicienti alle Zone 1 e 2 del Parco regionale come definite dalla l.r. 7/2009, gli interventi siano finalizzati, oltre alla realizzazione di opere di cui al precedente comma 3, art. 14.16, anche alla realizzazione di interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti e indiretti, nonché di quelli connessi alla fase di esercizio ed alla fase di post esercizio, derivanti dalle attività insediate nel "Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti" (CR.PE) art. 47.6 NTA PUG e la localizzazione preferenziale di interventi di ripristino, compensazione e ristoro ambientale. Nelle predette aree del "parco Tufarelle" e prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, al fine di implementare gli strumenti di tutela previsti al comma 3 dell'art. 14.16 delle NTA del PUG, gli interventi di ripristino, mitigazione e di compensazione previsti potranno intendersi nell'accezione del recupero e della creazione di nuovi ambiti di naturalità con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Il "Parco Tufarelle" potrà collocarsi nell'ambito di un approccio più generale all'area nella sua interezza, intesa come APPEA 4.4.2 del PPTR, con specifici compiti di fascia di mitigazione e di compensazione paesaggistica;
 - nelle aree classificate "D1" nel PUG come Contesti rurali per insediamenti per l'agricoltura (CR.IPA) - art. 21.1 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.3.3.b *"Carta dei contesti con trasformabilità condizionata"* (già Azione-obiettivo nel DPP A/O.u.11 "Il programma di Loconia"), benché esterne alle Zone 1 e 2 del Parco regionale, si ritiene necessaria un'approfondita valutazione del corretto dimensionamento delle stesse anche in funzione della capacità di carico del sistema ecologico complessivo costituito dal Fiume Ofanto. In tal senso ed a titolo generale e precauzionale per tali aree (D1 CR.IPA - art. 21.1 NTA PUG) siano osservate le Linee guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzata (APPEA) 4.4.2 del PPTR; prevedendo altresì interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti e

indiretti connessi con le attività produttive nonché interventi di realizzazione di ambiti con specifica funzione di fascia di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;

- si raccomanda la previsione di una fascia di rispetto dell'area protetta regionale già ad ogni modo prevista in sede di adozione del PPTR nell'ambito del sistema delle tutele nell'individuazione di ulteriori contesti paesaggistici definiti come Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali - 100 m (art. 143 del Codice del paesaggio c. 1, lett. E - misure di salvaguardia e utilizzazione art. 72 NTA PPTR);
- tutti gli interventi di valorizzazione e riqualificazione proposti nel PUG, qualora ricadenti anche parzialmente nel territorio del Parco naturale regionale, dovranno essere autorizzati dall'Ente di gestione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto". Si rammenta che in tutte le aree ricadenti all'interno del Parco naturale regionale valgono le "Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio" di cui all'articolo 5 della l.r. 37/2007;
- si rammenta la vigenza dell'art. 3.11.4 delle NTA del PUTT/p relativa alla fascia di rispetto o buffer dal parco naturale regionale;
- sono fatte salve le misure di conservazione previste dal r.r. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
- si rammenta, come già evidenziato nella sezione "Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano suolo" della presente, la vigenza della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii.;
- per le aree percorse da incendio eventualmente presenti sia sempre rispettato quanto indicato e previsto in merito dalla Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito alla valutazione delle alternative, sono riportate nel paragrafo 3.2 del Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 alcune considerazioni su:

- Alternativa 0: corrispondente alla non attuazione del PUG;
- Alternativa 1: corrispondente alla attuazione del PUG senza le raccomandazioni per il miglioramento delle ricadute ambientali del Piano;
- Alternativa 2: corrispondente all'attuazione del PUG con le raccomandazioni/mitigazioni (azioni compensative) per il miglioramento delle ricadute ambientali del piano.

Tali considerazioni sono riportate a pag. 68: *"Il PUG nasce dalla volontà di contrastare le tendenze negative in atto sul territorio nei sistemi (Idrologia e ambiente, il sistema insediativo e il territorio aperto, il sistema della mobilità e dei trasporti, energia, società dell'informazione) e al contempo rafforzare i punti di forza del territorio per un suo sviluppo sostenibile, è realistico pensare che la non attuazione del Piano produrrà una progressione delle tendenze negative in atto e non consentirà di sviluppare appieno le potenzialità strategiche*

del territorio Comunale. Se, quindi, è ovvio che le alternative con l'attuazione del PUG (Alternativa 1 e Alternativa 2) sono preferibili all'Alternativa zero, è tuttavia anche vero che le valutazioni sugli effetti ambientali delle azioni di Piano riportate hanno evidenziato la possibilità di migliorare ulteriormente le ricadute ambientali del Piano attraverso opportune raccomandazioni (cfr. paragrafi. 2.41. e 3.1). Sulla base di queste considerazioni, è possibile ritenere che l'Alternativa 2 (corrispondente all'attuazione del PUG tenendo conto le azioni di mitigazione cfr. parra. 2.4.1 e 3.1) possa consentire la massimizzazione degli effetti ambientali positivi tra le tre alternative previste".

Non sono presenti, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, ulteriori e più dettagliate considerazioni in merito alle scelte effettuate durante il percorso di valutazione, in particolare:

- **l'evoluzione del Piano nel corso dell'iter di formazione (confronto, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, tra il Piano adottato, il Piano emendato dopo le osservazioni, e tutte le eventuali rimodulazioni in sede di Conferenza di Servizi);**
- **analisi delle scelte effettuate in merito a particolari aspetti, in particolare dimensionamento e localizzazione di di attività che influenzano in maniera consistente l'assetto del piano, per**

esempio le problematiche legate alle aree destinate ad attività produttive.

Nella relazione esplicativa si dichiara unicamente che *“è evidente come gli obiettivi e le strategie del DPP abbiano trovato attuazione nel PUG e che l'unica alternativa al piano è la non realizzazione dello stesso”*.

Si rammenta a tal proposito che la valutazione delle alternative, nonché la *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione*, è uno dei contenuti principali del percorso di VAS, di cui è necessario dare atto anche nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di esplicitare le considerazioni sopra richiamate nella Dichiarazione di Sintesi.

g. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino *gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto* è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

Nel paragrafo 2.2 del Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 è presentato l'elenco di indicatori, aggiornati rispetto al Rapporto Ambientale DPP giugno 2009, suddivisi in *“indicatori di qualità ambientale (modello PSR) e di prestazione”* e correlati ai criteri di sostenibilità ambientale secondo la tabella a pag. 37.

Come richiesto nella Relazione Istruttoria, è stata proposta una tabella di indicatori maggiormente dettagliati relativi a:

- consumo di suolo (superficie urbanizzata, permeabilità del suolo)
- rischio idraulico (estensione delle aree ad alta, media e bassa pericolosità, estensione delle aree con classi di rischio da R1 ad R4, salinità dei corpi idrici sotterranei, compatibilità degli usi del suolo

nelle zone di protezione speciale idrogeologica)

- uso sostenibile delle risorse (consumo annuo di energia elettrica per settore pro capite, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
- rete ecologica urbana e territoriale (superficie interessata da interventi di recupero e rinaturalizzazione, coesione spaziale)

La contestualizzazione degli indicatori, richiesta nella Relazione Istruttoria di VAS, si è limitata alla suddivisione degli indicatori fra quelli riferiti ai contesti rurali e quelli riferiti ai contesti urbani, così come riproposta nella Relazione Esplicativa, **PERTANTO SI PRESCRIVE di esplicitare, nel programma di monitoraggio, le modalità di popolamento e di calcolo degli indicatori proposti con riferimento ai dati disponibili per il territorio comunale, anche derivanti dal quadro conoscitivo del PUG, nonché da quelli reperibili tramite gli strumenti attuativi del PUG (Piani Urbanistici Esecutivi o interventi diretti).**

Come già segnalato nella Relazione Istruttoria di VAS, con DGR n. 2598 del 23 dicembre 2008 è stato approvato il *“Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in località “Contrada Tufarelle” nel comune di Canosa di Puglia”*, ratificato tra Comune di Canosa e Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Bari, ASL BAT, ditta SOLVIC, ditta BLEU e ditta COBEMA, finalizzato a dare *“un quadro informativo, aggiornato, della situazione ambientale del territorio ed in particolare dell'area interessata, alla luce delle attività antropiche e/o produttive ivi insediate”*, e che ha previsto la costituzione di un tavolo tecnico e la definizione di uno specifico piano di monitoraggio e controllo ambientale.

A tal proposito, nella Relazione Esplicativa si dichiara che nella fase di attuazione del monitoraggio sarà evidentemente preso in considerazione tale Protocollo e che *“il monitoraggio e controllo di contrada Tufarelle diverrà esso stesso un indicatore e sarà oggetto, quindi, di verifica e aggiornamento continuo in linea con l'aggiornamento e il monitoraggio degli altri indicatori individuati”*.

Come già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS, relativamente al programma di monitoraggio, non sono riportate indicazioni riguardo ruoli e responsabilità, rapporti di monitoraggio, e

meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a disposizione dei dati utili al popolamento, sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella relazione esplicativa si dichiara unicamente che *“sarà compito e responsabilità dell’ente attuatore e degli altri soggetti coinvolti concordarne le modalità operative”*.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di esplicitare le indicazioni sopra richiamate nel programma di **monitoraggio**.

h. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONCLUSIONI

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia. **Si richiamano tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni formulate** e si rammenta quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del Decreto, *“la VAS costituisce per i piani e programmi”* a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto *“parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione”*, e che, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del Decreto, *“il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione”*, pertanto **rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano**.
- Secondo quanto previsto dall’art. 15 c. 2 del Decreto, *“L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma”*, pertanto **rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento della documentazione alla luce del parere motivato**.

- Secondo quanto previsto dall’art. 16 del Decreto, *“Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma”*. L’organo competente all’approvazione di cui all’art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall’art. 17 del Decreto, rendere pubblici:
 - il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
 - la Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelto il piano, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18 del Decreto.
- Relativamente all’attuazione del PUG, si specifica che:
 - ai piani esecutivi è applicabile la disposizione normativa in materia di VAS prevista dall’art. 12, comma 6, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 (*“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*), in particolare dovranno essere approfonditi impatti e incidenze ivi compresi quelli evidenziati nella lettera e) del presente parere;
 - agli interventi diretti dovranno essere applicate le procedure di valutazione di impatto ambientale se previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché espletate le procedure di valutazione di incidenza nei casi previsti dalla norma nonché per gli interventi ricadenti in aree esterne rispetto al SIC ove detti interventi possano interferire con le aree della Rete Natura 2000.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 s.m.i. e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Omissis """"

Tutto ciò premesso e puntualizzato, preso atto del parere motivato espresso dalla Autorità Competente in materia ambientale (Servizio Ecologia della Regione Puglia), si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, così come in precedenza riportate e di conseguenza, in forza delle medesime, di attestare definitivamente la compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia rispetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

Si dà atto che gli elaborati che costituiscono il PUG sono quelli indicati nel verbale della Conferenza di Servizi dell'1 ottobre 2013 di seguito riportati:

A) Elaborati invariati di cui alle deliberazioni consiliari n.42 del 20.12.2011 e n.11 del 18.04.2012:

- A. Relazione generale
Relazione generale - integrazione
Relazione generale - Il integrazione. Adeguamento D.C.C. n. 11/2012 - aggiornamento dicembre 2012
- B. Sistema delle conoscenze**
 - b.1.1. Sistema territoriale di area vasta
 - b.1.2. Sistema territoriale sovralocale
 - b.1.3. Carta dei vincoli ambientali
 - b.1.4.1. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema geomorfologico e idrogeologico
 - b.1.4.2. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema botanico vegetazionale
 - b.1.4.3. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema storico architettonico
 - b.1.4.4. Carta dei vincoli paesaggistici: Ambiti Territoriali Estesi
 - b.1.5. Carta dei vincoli idrogeologici
 - b.1.6. Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale
 - b.1.7. Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti
 - b.1.8. Carta dell'uso del suolo
 - b.2.1. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico vegetazionale
 - b.2.2. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema geomorfologico
 - b.2.3. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema della stratificazione storica dell'insediamento
 - b.2.4. Ambiti Territoriali Estesi su aefg
 - b.2.5. Perimetrazione dei "territori costruiti" su aefg
 - b.3.1.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a
 - b.3.1.b. Sistema insediativo: cartografia comunale_b
 - b.3.1.c. Sistema insediativo: cartografia comunale_c
 - b.3.2.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a

- b.3.2.b Sistema insediativo: cartografia comunale_b
- b.3.3.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a
- b.3.3.b Sistema insediativo: ortofotocarta_b
- b.3.3.c. Sistema insediativo: ortofotocarta_c
- b.3.4.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a
- b.3.4.b Sistema insediativo: ortofotocarta_b
- b.3.5. Sistema ambientale: carta geologica
- b.3.6. Sistema ambientale: carta idrogeomorfologica
- b.3.7. Sistema ambientale: carta delle pendenze
- b.3.8. Sistema ambientale: carta dell'esposizione dei versanti
- b.3.9. Sistema ambientale: carta morfologica
- b.3.10. Sistema ambientale: planimetria di inquadramento della pericolosità idraulica e geomorfologica
- b.3.11. Sistema ambientale: carta della categoria sismica del suolo
- b.3.12. Sistema ambientale: proposta di perimetrazione della pericolosità geomorfologica ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PAI Puglia
- b.3.13. Sistema ambientale: carta morfologica dei versanti
- b.3.14. AdB Puglia - Perimetrazione aree a rischio geomorfologico
- b.3.15.a Carta delle risorse rurali_a
- b.3.15.b Carta delle risorse rurali_b
- b.3.15.c Carta delle risorse rurali_c
- b.3.16.a Carta delle risorse insediative_a
- b.3.16.b Carta delle risorse insediative_b
- b.3.16.c Carta delle risorse insediative_c
- b.3.17 Carta delle risorse insediative
- b.3.18.a Carta delle risorse paesaggistiche_a
- b.3.18.b Carta delle risorse paesaggistiche_b
- b.3.18.c Carta delle risorse paesaggistiche_c
- b.3.19. Carta delle risorse paesaggistiche
- b.3.20. Carta delle risorse infrastrutturali comunali
- b.3.21. Carta delle risorse infrastrutturali urbane

C. Bilancio della pianificazione in vigore

- c.1.1.a. Stato giuridico_a
- c.1.1.b. Stato giuridico_b
- c.1.1.c. Stato giuridico_c
- c.1.2.a. Stato giuridico_a
- c.1.2.b. Stato giuridico_b
- c.2.a. Stato di attuazione del PRG vigente_a

- c.2.b. Stato di attuazione del PRG vigente_b
- c.3. Piano di recupero del centro storico

D. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.5. Carta della rete ecologica multifunzionale locale

E. Previsioni programmatiche (PUG/P)

H. Relazioni specialistiche relative agli aspetti geomorfologici e sismici:

Relazione geologica

Relazione geologica - Allegato A: prospezioni sismiche

Relazione geologica - Allegato B: misure microtremori con metodo HVSR

Relazione geologica - Allegato C: prospezioni radar

Tav.8 - Sistema ambientale: carta della categoria sismica del suolo

Elaborati VAS

Valutazione Ambientale Strategica - Documento di Scoping

Rapporto Ambientale D.P.P. Rapporto di sintesi intermedia

VAS - Rapporto di Valutazione Intermedio dello Schema di Piano n. 2

B) Elaborati integrativi e/o sostitutivi contenenti le modifiche cartografiche e normative apportate a seguito delle decisioni assunte in Conferenza di Servizi.

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 (elaborato integrativo)
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.1.4. Atlante dei beni culturali (elaborato sostitutivo)
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale (elaborato sostitutivo)
- d.3. Carta dei contesti (elaborato sostitutivo)

- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica (elaborato sostitutivo) e vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata (elaborato sostitutivo)
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali (elaborato sostitutivo)
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto (elaborato sostitutivo)
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) (elaborato integrativo)
Norma Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo)

Questi ultimi elaborati riportano la dicitura "Adeguamento alla "Conferenza di Servizi" del 02.09.2013 e succ."

Ai suddetti elaborati si aggiunge la "Relazione integrativa - Adeguamento alla Conferenza di Servizi del 2/9/2013 e succ.", che esplicita in maniera puntuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto grafici del PUG a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Si da' atto infine che il presente provvedimento non contrasta con le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia adottato con D.G.R.n.1435 del 02/08/2013 e successivamente modificato con D.G.R.n.2022 del 29.10.2013, e quanto innanzi con specifico riferimento all'art.106 comma 4 delle NTA del PPTR (*"le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima dell'entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P"*).

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RECEPIRE, in ordine al PUG di Canosa di Puglia le determinazioni, assunte dalla Conferenza di Servizi svoltesi nei giorni 02.09.2013, 11.09.2013, 24.09.2013, 30.09.2013, 1.10.2013, ai sensi dell'art. 11, comma 11, della L.r. n. 20/2001, giusta verbali nella relazione riportati che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti;

DI PRENDERE ATTO che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Canosa di Puglia sono quelli elencati ai punti A) e B) del verbale della conferenza di servizi dell'1.10.2013 e innanzi in relazione riportati che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti a cui si aggiunge la Relazione integrativa - Adeguamento alla Conferenza di Servizi del 2/9/2013 e succ;

DI RECEPIRE il "parere motivato" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 14/01/2014 dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, relativo agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 che, qui condiviso, per economia espositiva deve intendersi integralmente riportato;

DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata, la compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia rispetto alla L.R.20/2001 e al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia (BT), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 12

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Aggiornamento parere di Valutazione di Impatto Ambientale - Trasn Adriatic Pipeline - Gasdotto Albania- Italia - PropONENTE: Trans Adriatic Pipeline AG.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1805 del 18.09.2012 la Regione Puglia, nell'ambito della procedura statale di compatibilità ambientale, esprimeva, relativamente al pro-

getto concernente il gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", in oggetto specificato, proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con sede legale in Roma alla Via IV Novembre, 149, il proprio giudizio sfavorevole per le motivazioni riportate nello stesso atto;

- contestualmente, su specifica istanza della società proponente tesa ad integrare la documentazione prodotta e a controdedurre alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati dalla realizzazione del progetto, il MATTM ha dapprima concesso allo scopo due successive proroghe, ultima delle quali del 19/06/2012 prot. DVA_2012-0014821, rimandando alla data del 10.12.2012 la scadenza per la presentazione di tali integrazioni documentali, per poi concedere, una sospensione del procedimento di nove mesi fino al 10/09/2013, giusta nota del 14/12/2012, prot. DVA_2012-0030600;
- Con nota datata 10.09.2013, acquisita al prot. n.8688 del 17.09.2013, TAP AG Italia provvedeva a depositare presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Servizio scrivente, l'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e gli altri elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore;
- Con nota DVA-2013-0021612 del 23.09.2013 il MATTM comunicava il riavvio dell'istruttoria e contestualmente invitava, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ad esprimere le valutazioni di competenza. Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 24 del già citato d. lgs. 152/2006e s.m.i. invitava a presentare le eventuali osservazioni in merito alla nuova documentazione progettuale presentata e pubblicata sia sul sito web della Regione Puglia nonché sul sito istituzionale del MATTM. La società inoltre aveva già provveduto in data 11.09.2013 a pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "Il Sole 24 ore" ed il "Corriere del Mezzogiorno";

RILEVATO CHE:

- Con nota prot. n. 10158 del 30.10.2013 il Servizio Ecologia richiedeva a tutti gli Enti interessati dall'opera in questione il parere di merito e, successivamente, con nota prot n. 10562 del 12.11.2013 lo stesso Servizio, intendendo avvalersi delle previsioni dell'art. 25, comma 2 del d.

lgs. 152/2006 e s.m.i., in ordine all'espressione del proprio parere, chiedeva al competente MATTM di attendere la chiusura del procedimento di V.I.A. avviato onde consentire di acquisire le risultanze del processo partecipativo così come stabilito dalla d.g.r. n. 1976 del 22.10.2013 con cui la Regione Puglia intendeva garantire la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini ai propri processi decisionali. In merito a ciò l'Assessore alla Trasparenza e Legalità della Regione Puglia, dott. Guglielmo Minervini, organizzava una serie di incontri, ultimo dei quali tenutosi a Lecce il 27.12.2013;

- Con nota DVA-2013-27330 del 27.11.2013 il MATTM, precisando che la partecipazione del pubblico è già prevista dalla normativa vigente, assicurava di assecondare la richiesta avanzata dalla Regione Puglia compatibilmente con i tempi di chiusura del procedimento;
- In merito alla nuova documentazione progettuale presentata dalla TAP AG Italia venivano espresse le valutazioni di competenza da parte dei seguenti enti interessati, allegati, ad ogni buon fine, al presente provvedimento:
- Comune di Melendugno, atto n. 24 del 14.10.2013, preceduto dalla trasmissione delle osservazioni al rapporto di V.I.A. del gasdotto TAP, giusta nota prot. n. 22008 del 09.11.2013;
- Provincia di Lecce, deliberazione n. 94 del 29.11.2013;
- Comune di Cavallino, d.g.c. n. 255 del 05.11.2013;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 14495 del 05.11.2013
- Comune di Vernole, nota prot. n. 2011 del 09.11.2013;
- Servizio regionale Rischio Industriale n. 16 del 07.01.2014
- ARPA PUGLIA, acquisita al prot. n. 405 del 14.01.2014;
- Acquisito il verbale del confronto pubblico del 27.12.2013 tra comunità locali, governo nazionale e società TAP, preso atto delle osservazioni pervenute da parte di diversi soggetti interessati dalla materia, sia privati che costituiti in associazioni e comitati, il Comitato regionale di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, nella seduta

del 14.01.2014, esaminati tutti gli atti pervenuti e valutata la documentazione progettuale depositata, si esprimeva come da parere allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale sono esplicitati ed allegati tutti i pareri trasmessi e considerati nelle motivazioni dello stesso Comitato, costituendo anch'essi parte integrante del presente provvedimento;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A., in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.07.2013, giudizio sfavorevole di valutazione di impatto ambientale per la soluzione progettuale aggiornata concernente il gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con sede legale in Roma alla Via IV Novembre, 149;

- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
- ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del
Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee

-, a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
della Regione Puglia -;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE**

Parere espresso nella seduta del 14.01.2014
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

PROCEDURA DI V. I. A. DI COMPETENZA STATALE
- L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Oggetto: Trans Adriatic Pipeline (TAP) - Gasdotto dall'Area del Mar Caspio all'Italia (Rete Nazionale dei Gasdotti ai sensi del D.M. 21.10.2010)

Committente : Trans Adriatic Pipeline AG

Ubicazione : Canale d'Otranto (km. 45 in acque territoriali italiane) e Comune di Melendugno -Le-

Atti procedurali

Con nota prot. 8688 del 17/09/2013 TAP ha presentato alla Regione Puglia istanza di richiesta di parere nell'ambito della procedura di VIA nazionale.

Descrizione dell'intervento

Il progetto del metanodotto "Trans Adriatic Pipeline" (TAP) prevede, a partire dal Mar Caspio, il trasporto di gas via Grecia e Albania, fino alla costa meridionale della Puglia, attraversando il mare Adriatico dalla parte centrale della costa albanese e collegandosi alla rete nazionale di metanodotti SNAM a sud di Lecce.

Il progetto ha lo scopo di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici europei e alla loro diversificazione; è prevista la possibilità di invertire il flusso di trasporto, permettendo quindi il passaggio del gas dall'Italia alla Grecia.

Il gas viene trasportato mediante una condotta in acciaio di 36" di diametro, che, dopo aver attraversato il mare Adriatico, arriva al Terminale di Ricezione, da dove viene connesso alla rete nazionale. Il sistema prevede anche la possibilità di invertire la direzione del flusso del gas, dall'Italia verso l'Albania.

Il tracciato di progetto (TAP) è lungo circa 800 km (Grecia 478 km, Albania 204 km, mar Adriatico 105 km, Italia 4,9 km). La sua massima altitudine è di 1800 metri sulle montagne albanesi, mentre la minima è di 820 metri di profondità sotto il livello del mare, nel mar Adriatico.



Il sistema in progetto, per la parte italiana, consiste in una condotta offshore di lunghezza pari a circa 45 km, dal limite delle acque con giurisdizione italiana alla costa, una condotta onshore, di lunghezza pari a circa 8.2 km, dalla costa al Terminale di Ricezione, un Terminale di Ricezione (PRT), in Comune di Melendugno, Provincia di Lecce, con capacità iniziale di 10 miliardi di mc di gas naturale per anno, espandibile a 20 miliardi di mc.

Il punto di passaggio tra la condotta offshore e quella onshore è situato in corrispondenza del punto di entrata del microtunnel previsto per l'approdo previsto nel tratto compreso tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, in Comune di Melendugno.

Dati di progetto

Sezione Offshore (mare Adriatico fino al punto di entrata del microtunnel previsto per l'approdo)

Per l'esecuzione del progetto sono stati presi in considerazione i seguenti dati, in accordo al DM 17/04/2008 e alla DNV OS F101:

- | | |
|---|----------------------|
| • Tipo di gasdotto: | Tipo 1 |
| • Pressione di progetto (DP): | 145 bar |
| • CPI (Cert. Prev. Incendi) Pressione (MOP) | 145 bar |
| • Gas trasportato: | Gas naturale |
| • Diametro nominale: | DN 900 (36") |
| • Diametro interno | 871 mm (costante) |
| • Materiale: | Acciaio – Grado L450 |
| • Spessore pareti (conforme a DnV OS F101 e DM 17/04/2008): | |
| - Offshore fino alla fine del microtunnel compreso tra 20,6 e 34 mm | |
| - Microtunnel 34 mm | |

Microtunnel previsto per l'approdo

Le caratteristiche principali del microtunnel sono:

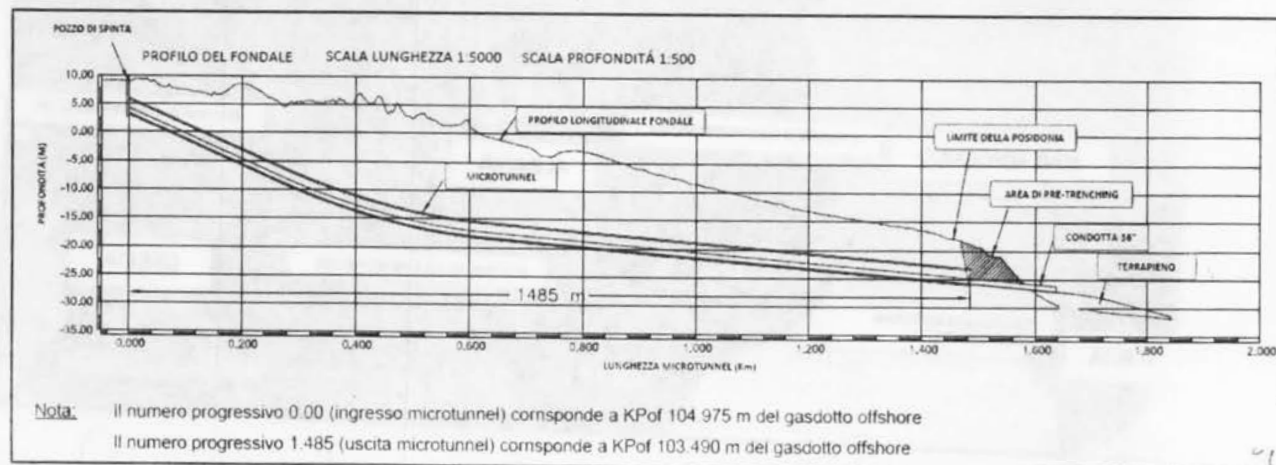
- Diametro esterno (OD): 3.000 mm
- Lunghezza: 1.485 m

Il volume stimato del suolo da scavare per la realizzazione del microtunnel è di circa 10.500 mc.

Le dimensioni del pozzo di spinta sono:

- Profondità: 11 m
- Lunghezza: 10 m
- Larghezza: 12 m

Il volume stimato del suolo da scavare per la realizzazione del pozzo di spinta è di circa 1.300 mc. Il punto di uscita a mare previsto per il microtunnel si trova a una profondità di circa 18.0 m, a 867 m dalla costa.

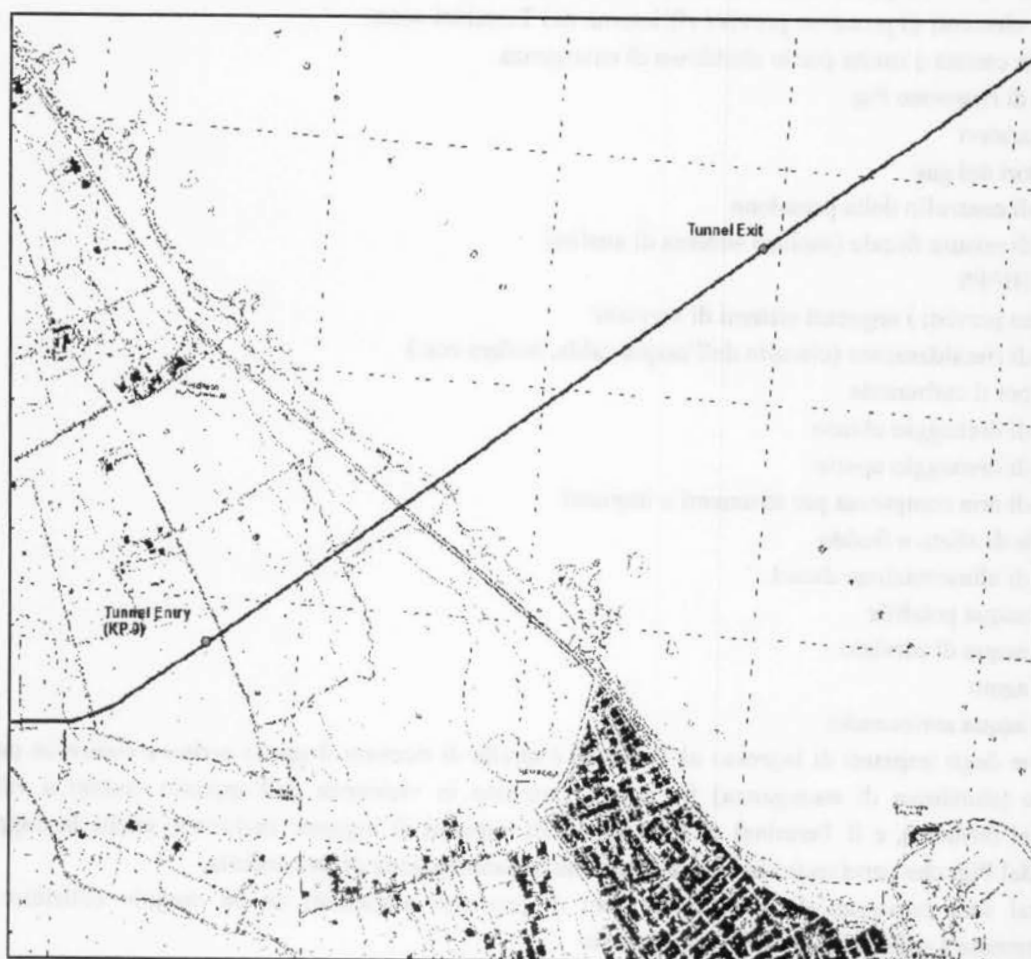


Profili del gasdotto e del fondale tra la costa e l'uscita del microtunnel

Sezione Onshore (dal punto di entrata del microtunnel previsto per l'approdo fino al Terminal di Ricezione)

I dati di base che sono stati assunti per la progettazione del metanodotto per il tratto onshore sono i seguenti (conformemente al DM 17/04/2008):

- Diametro nominale condotte: DN 900 (36")
- Diametro interno 871 mm
- Area servitù 20 + 20 m
- Materiale: Acciaio – Grado X65/450
- Spessore parete: 26,8 mm (DM 17/04/2008)
- Lunghezza della condotta 8,2 km
- Profondità di posa mt. 1.50 minimo rispetto al piano campagna



Visione dell'area in cui è prevista la realizzazione del tunnel

Punto di Intercettazione di Linea

Immediatamente a valle del microtunnel onshore, a KP 0,1, è prevista l'installazione di una valvola di intercettazione (BVS) per permettere l'isolamento della condotta offshore rispetto al tratto onshore, per motivi legati alla manutenzione e di sicurezza.

L'area interessata dal Punto di Intercettazione sarà pari a circa 13x23 m. La valvola sarà azionata da remoto dal centro di controllo, mediante un sistema di comunicazione a fibre ottiche.

Terminal di Ricezione del Metanodotto (PRT)

I dati tecnici di progettazione sono i seguenti:

- ☐ pressione di progetto fino alla riduzione di pressione: 145 bar (g);
- ☐ pressione di progetto a valle della riduzione di pressione: 75 bar (g);
- ☐ pressione di alimentazione sulla rete SRG: 75 bar (g) max;
- ☐ capacità di trasporto della condotta durante la prima fase di progetto: 10 miliardi di m³/anno
- ☐ portata di progetto per la prima fase del progetto: 1.320.000 Sm³/h;
- ☐ portata nominale per la prima fase del progetto: 1.190.000 Sm³/h;
- ☐ capacità di trasporto della condotta per la fase finale del progetto: 20 miliardi di m³/anno
- ☐ portata di progetto per la fase finale del progetto: .640.000 Sm³/h;
- ☐ portata nominale per la fase finale del progetto: 2.380.000 Sm³/h;
- ☐ temperatura di alimentazione minima alla rete SRG: 3 °C;

Le dimensioni previste per il Terminal di Ricezione sono circa pari a mt. (335x275)

I principali elementi di processo previsti all'interno del Terminal sono:

- ☐ valvole in entrata e uscita per lo shutdown di emergenza
- ☐ trappola di ricezione Pig
- ☐ filtri/separatori
- ☐ riscaldatori del gas
- ☐ sistema di controllo della pressione
- ☐ sistema di misura fiscale (incluso sistema di analisi)
- ☐ sistema HIPPS

Inoltre, sono previsti i seguenti sistemi di servizio:

- ☐ sistema di riscaldamento (circuito dell'acqua calda, boilers ecc.)
- ☐ sistema per il carburante
- ☐ sistema di drenaggio chiuso
- ☐ sistema di drenaggio aperto
- ☐ sistema di aria compressa per strumenti e impianti
- ☐ terminale di sfiato a freddo
- ☐ sistema di alimentazione diesel
- ☐ sistema acqua potabile
- ☐ sistema acqua di servizio
- ☐ sistema azoto
- ☐ sistema acqua antincendio

La funzione degli impianti di ingresso al Terminal è quella di ricevere il gas in arrivo e creare un punto di isolamento (shutdown di emergenza) fra il PIL, previsto in vicinanza dell'approdo (subito a valle del microtunnel onshore), e il Terminal di Ricezione. Gli impianti di ingresso includono anche la trappola di ricezione del Pig, che verrà usato in fase di ispezione e manutenzione della condotta.

Il Terminal sarà provvisto di tre identici treni di processo alimentati da un singolo collettore posto immediatamente a valle degli impianti di ingresso.

La funzione della stazione di misura del gas è quella di effettuare misure fiscali della quantità e qualità del gas che verrà rilasciato dal Terminal alla rete nazionale SRG.

Allo scopo di proteggere le apparecchiature e i vari sistemi contro la sovra-pressione (145 barg contro 75 barg), verrà installato un HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) in uscita del Terminal. Questo sistema consiste di due valvole in serie con chiusura automatica veloce, che rimangono aperte fino a quando la pressione a valle è inferiore al punto stabilito.

Il riscaldamento del gas verrà effettuato per garantire che il gas venga consegnato alla temperatura minima accettabile, a valle del sistema di riduzione della pressione; questa operazione verrà effettuata solo in fasi transitorie del trasporto (operazioni di packing/depacking, fase di avvio ecc.).

Il riscaldamento del gas verrà realizzato mediante scambiatori di calore, basati sulla circolazione di acqua calda, prodotta da un sistema a circuito chiuso.

Microtunnel onshore

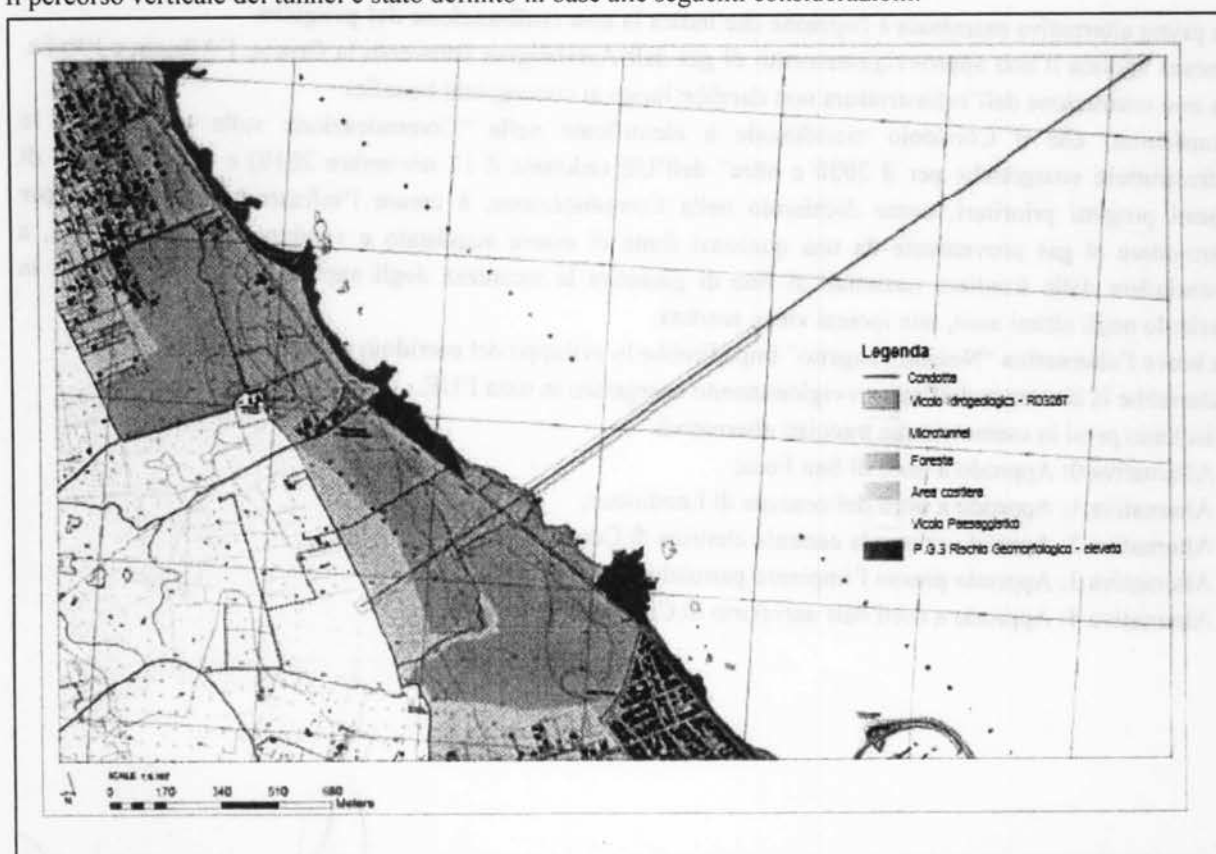
Allo scopo di ridurre l'impatto in zone con presenza di particolari criticità ambientali, si ipotizza l'utilizzo di tecniche di posa della condotta senza realizzare scavi a cielo aperto.

Dalla Relazione progettuale si ricava che:

Il percorso orizzontale del tunnel è stato definito in base alle seguenti considerazioni:

- percorso dritto e orizzontale, per facilitare il tiro della condotta all'interno del tunnel stesso ed evitare rischiosi contatti tra la condotta e le pareti laterali del tunnel;
- il punto di ingresso onshore è stato individuato in maniera tale da non interessare l'area soggetta a vincolo idrogeologico, a valle dell'attraversamento della strada provinciale SP 366.
- l'ubicazione dell'attraversamento della linea costiera è stata scelta in maniera tale da mantenere la massima distanza possibile dai fabbricati, soprattutto da quelli che possono ospitare più di 100 persone;
- il punto di uscita offshore del microtunnel è stato individuato in maniera tale da evitare le aree ambientali sensibili. Infatti, il punto di uscita offshore del tunnel è stato ubicato a più di 50 m di distanza dagli esemplari di Posidonia sul fondale, sulla base dei risultati dello studio sulla dispersione dei sedimenti.

Il percorso verticale del tunnel è stato definito in base alle seguenti considerazioni:



Vincolo idrogeologico - Vincolo paesaggistico; PAI - PG3 Rischio geomorfologico elevato

- percorso diritto o leggermente curvo sul piano verticale. Il peso proprio della condotta permette al gasdotto di seguire le lievi curve del tunnel. In questo caso, le forze di contatto tunnel-condotta si riferiscono solo al peso proprio e alla frizione del gasdotto. In caso di curvature eccessive, potrebbero attivarsi elevate forze di contatto locali a causa del tiro e della

resistenza della condotta.

- Per ottenere una copertura di sicurezza, la profondità del tunnel è stata fissata a 3,5 m nel punto finale offshore, con un'inclinazione simile al profilo del fondale marino, per minimizzare lo scarico di pietrame di fronte all'uscita del tunnel.
- Anche la forma verticale del tunnel deve essere definita sulla base di analisi specifiche della procedura pull-in e della configurazione della condotta.

La lunghezza del tunnel risultante è 1485 m. Il diametro selezionato è pari a 2,4 m all'interno e 3,0 m all'esterno.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

L'esame delle alternative progettuali parte dal presupposto che il progetto TAP contribuirà alla sicurezza e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico europeo di gas fornendo le infrastrutture necessarie per il trasporto del gas naturale dal giacimento di Shah Deniz II in Azerbaijan verso l'Europa meridionale. L'approvvigionamento sarà avviato all'inizio del 2018.

Il gasdotto si inquadra nell'ambito del "Corridoio Meridionale del Gas" generalmente utilizzato dalla Commissione Europea per indicare i progetti relativi alla costruzione di infrastrutture per il trasporto del gas naturale dalle regioni del Mar Caspio e del Medio Oriente verso l'Europa, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico europeo.

La prima alternativa esaminata è l'opzione che indica la **non realizzazione del progetto**.

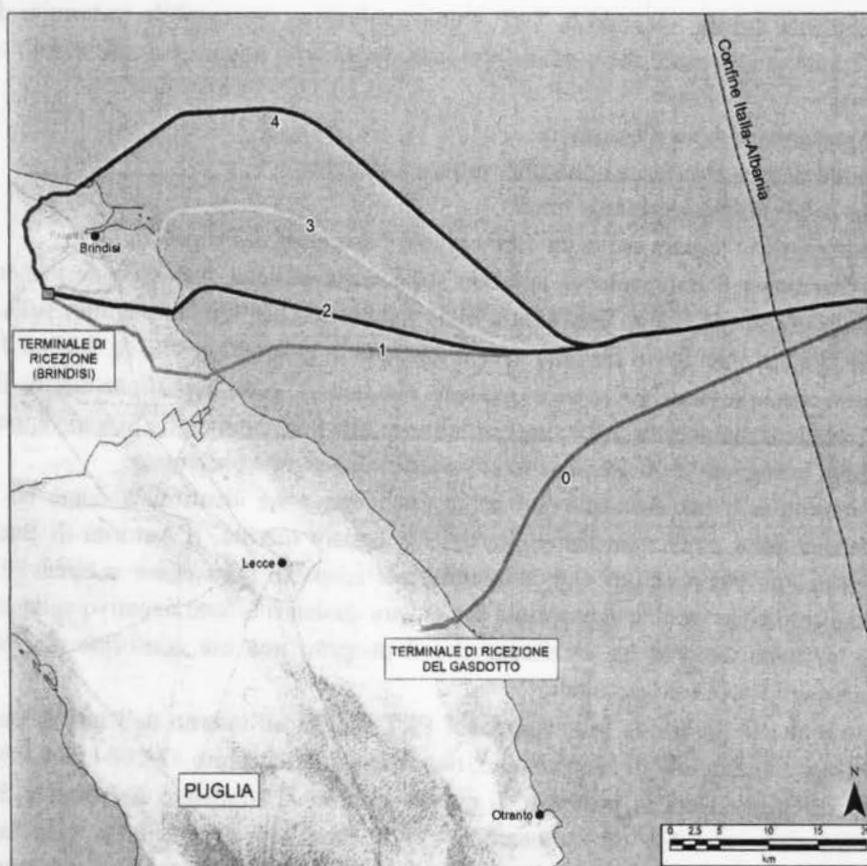
Questo implica il non approvvigionamento di gas dall'Azerbaijan attraverso la Grecia, l'Albania e l'Italia. La non costruzione dell'infrastruttura non darebbe luogo ai conseguenti benefici.

Considerato che il Corridoio meridionale è identificato nella "Comunicazione sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre" dell'UE (adottata il 17 novembre 2010) e che l'obiettivo di questi progetti prioritari, come dichiarato nella Comunicazione, è creare l'infrastruttura necessaria per permettere al gas proveniente da una qualsiasi fonte di essere acquistato e venduto ovunque nell'UE, a prescindere dalle frontiere nazionali al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, messa in pericolo negli ultimi anni, tale ipotesi viene scartata.

In breve l'alternativa "Nessun Progetto" impedirebbe lo sviluppo del corridoio meridionale e quindi ridurrebbe la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tutta l'UE.

Risultano presi in esame cinque tracciati alternativi:

- Alternativa 0: Approdo a nord di San Foca;
- Alternativa 1: Approdo a nord del comune di Lendinuso;
- Alternativa 2: Approdo presso la centrale elettrica di Cerano;
- Alternativa 3: Approdo presso l'impianto petrolchimico di Brindisi;
- Alternativa 4: Approdo a nord dell'aeroporto di Casale (Brindisi).



Alternative di Progetto

Nel 2008 TAP ha dato inizio a una analisi del percorso del gasdotto e, tra il 2009 e il 2011, ha condotto una valutazione delle possibili alternative di tracciato. Gli obiettivi dichiarati di questo processo di valutazione sono stati:

- identificare il percorso ottimale;
- identificare le misure per ridurre al minimo gli impatti ambientali, sociali e sul patrimonio culturale;
- coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali, e i portatori di interesse.

L'analisi delle 5 alternative di tracciato per la realizzazione del Progetto ha condotto secondo i proponenti alle seguenti considerazioni:

- L'Alternativa 1 e l'Alternativa 2 si sono rivelate non perseguibili a causa dell'attraversamento a mare di un'area protetta della rete Natura 2000 (*Posidonia Oceanica*).
- L'Alternativa 3 è stata considerata non fattibile per ragioni tecniche e di sicurezza a causa del passaggio attraverso l'area fortemente industrializzata del complesso industriale di Brindisi (ove sono presenti le società petrolchimiche *Polimeri Europa* e *Basell*). L'Alternativa 3, oltre ad attraversare aree ad alta contaminazione del suolo, potrebbe interferire nel tratto in mare con un'area protetta della rete Natura 2000 (*Posidonia oceanica*).
- L'Alternativa 4 è stata scartata in quanto risulta interferire con i piani urbanistici di sviluppo del Comune di Brindisi.

Non altrettanto considerazione è stata posta in relazione alla conformità ai piani di sviluppo del comune di Melendugno e dei territori contermini.

Non altrettanto considerazione è stata posta in relazione alla conformità ai piani di sviluppo del comune di Melendugno e dei territori contermini.

L'Alternativa 0 rappresenta quindi, secondo la TAP, l'unica soluzione perseguibile in termini di fattibilità tecnica, sicurezza e impatti ambientali, socio-economici, uso del suolo e impatti sul patrimonio culturale, in quanto:

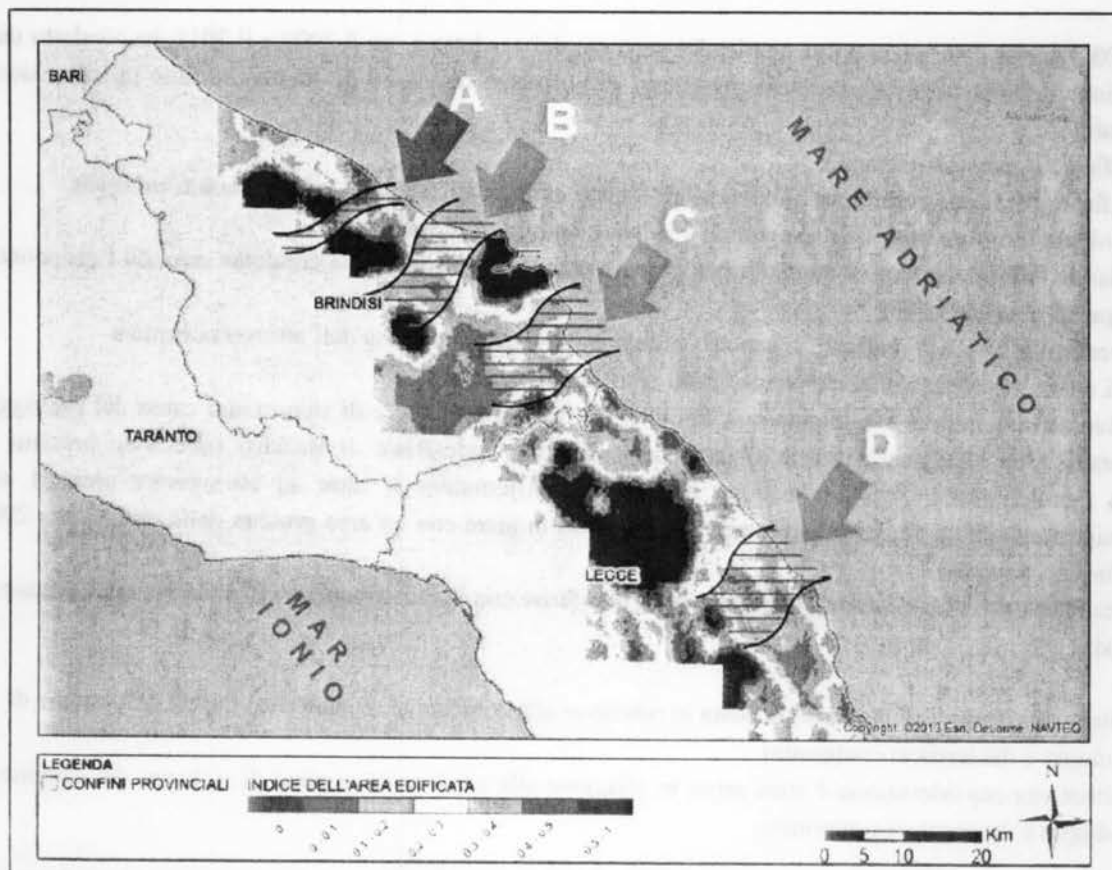
- non attraversa aree protette offshore e/o onshore;
- sarà realizzata in modo da non interferire con infrastrutture turistiche;
- il tracciato a terra si sviluppa attraverso aree rurali.

Per questi motivi l'Alternativa 0 è stata scelta da TAP come il "Tracciato di Progetto".

Originariamente, l'Alternativa 0 dal punto di approdo sulla costa italiana fino all'innesto con la rete di distribuzione nazionale gestita da Snam Rete Gas (SRG) risultava di 21 km; in seguito, sulla base di un accordo tra TAP e SRG è stato deciso di far terminare il tracciato di gasdotto gestito da TAP al Terminale di Ricezione del Gasdotto con la restante porzione di gasdotto che ricadrà, sotto la gestione diretta di SRG.

Le consultazioni effettuate dalla società TAP successivamente alla consegna dell'ESIA avvenuta nel marzo 2012 hanno evidenziato le seguenti criticità rispetto al tracciato di progetto presentato:

- L'approdo dell'Alternativa 0 era collocato nel contesto di una zona identificata come ad alto rischio geomorfologico, a causa della potenziale instabilità delle scogliere marine. L'Autorità di Bacino, che ha sollevato questo aspetto, ha riconosciuto che il microtunnel proposto (che passa a circa 20 m sotto la scogliera) sarebbe una soluzione tecnica appropriata per evitare qualsiasi effetto negativo sulla stabilità della scogliera. Tuttavia, la stessa autorità ha dichiarato che il progetto non era conforme alle normative di pianificazione in materia di rischi idrogeologici.
- è stato constatato che la posizione proposta per il PRT cadeva all'interno dell'area di protezione del paesaggio (Area costiera e territoriale di Melendugno, riconosciuta dal Decreto 42/2004, Art. 136, Paragrafo 1, lettera C e legge 1497/39). Data la presenza di questo vincolo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha raccomandato a TAP di collocare il PRT fuori da questa area vincolata, sebbene l'implementazione di misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico potrebbero ridurre l'impatto del PRT sul paesaggio stesso.



Macro corridoi - Mappa dell'uso del suolo edificato

E' stata ripresa da TAP l'attività di valutazione del possibile approdo attraverso una procedura di approssimazioni successive finalizzata a pervenire alla migliore risultante sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale e d'impatto socio-economico sulle popolazioni interessate.

E' stata fatta una prima valutazione attraverso l'individuazione di 4 macro-corridoi ed attraverso tabelle di sintesi, sotto riportate, si è pervenuti alla medesime conclusioni dello studio effettuato ante 2012.

Indicatore chiave	Componente	Corridoio A	Corridoio B	Corridoio C	Corridoio D
Uso del Suolo	Sicurezza e sociale	Non idoneo	Idoneo	Idoneo	Idoneo
Aree Protette	Ambientale	Non idoneo	Idoneo (con limitazioni)	Non idoneo	Idoneo
<i>Posidonia Oceanica</i>	Ambientale	Non idoneo	Idoneo (con limitazioni)	Non idoneo	Idoneo
Rischio idrologico	Ambientale	Non idoneo (rischio PG3)	Non idoneo	Idoneo (con limitazioni)	Idoneo
Vincoli PUTT/p	Patrimonio culturale e ambientale	Idoneo (con limitazioni)	Idoneo (con limitazioni)	Idoneo (con limitazioni)	Idoneo (con limitazioni)
Analisi Cumulata	Tutti	Non idoneo	Non idoneo	Non idoneo	Idoneo

Valutazione degli indicatori chiave relativi ai Macro-corridoi

Tap conclude infatti che il risultato dell'analisi porta a concludere che il Macro - Corridoio D è quello preferibile poiché include un territorio adeguato al progetto, in quanto:

- non vi sono vincoli dovuti alla presenza di Aree Protette naturali, Pericolosità idrogeologica (aree classificate PG3) o *Posidonia oceanica*;
- I vincoli PUTT/p in quest'area sono compatibili con gli aspetti costruttivi e operativi programmati per il Progetto TAP.

Vengono poi esaminate le alternative di tracciato in prossimità della costa:

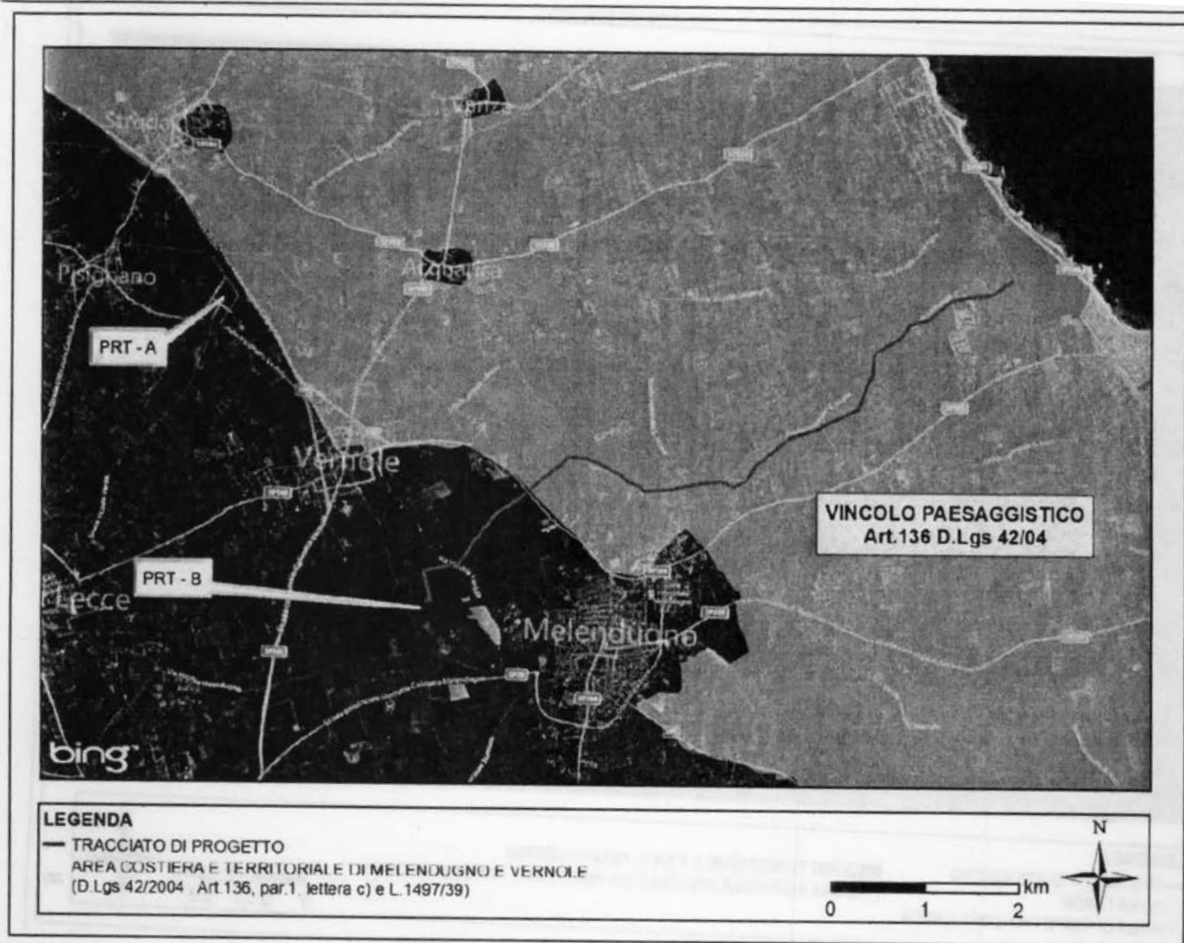


L'approdo e il tracciato del microtunnel risultati ottimali sono identificati come Alternativa F, secondo il SIA, in quanto permettono di evitare l'interazione con l'area PG3 ed inoltre sono caratterizzati da:

- Una lunghezza del tunnel complessiva che garantisce:
 - o Di evitare ogni interazione con macchia mediterranea, boschi e *Posidonia oceanica*;
 - o Di evitare ogni interazione con strutture turistiche;
- Conformità ai requisiti sulla distanza di sicurezza dagli edifici e dai complessi esistenti;
- Una distanza di 1,3 km dal porto di San Foca.

Risulta poi lo studio inerente delle alternative per l'ubicazione del PRT (Terminal Ricezione Matanodotto) e della condotta tra l'approdo e lo stesso.

Per il PRT l'idea progettuale è di porsi all'esterno dell'area oggetto di Vincolo paesaggistico, come da immagine seguente e tra le due ipotesi è stata preferita la soluzione B in quanto il tracciato nord potrebbe potenzialmente interferire con vincoli archeologici. Il gasdotto è infatti molto vicino a un'area caratterizzata da un elevato numero di *Pagghiare* e al progetto del Parco Archeologico di Acquarica (come definito nel PUG di Vernole), che include due siti archeologici.



Infine sono state studiate le alternative progettuali relative al tracciato che a partire dal microtunnel di approdo portano al PRT.

Le due alternative proposte hanno la parte orientale, in continuazione al microtunnel, comune in quanto finalizzata a garantire la minimizzazione degli impatti sull'area umida (comprese le relative aree di rispetto) e sulle aree agricole presenti in prossimità dell'approdo stesso. Quindi, sulla base delle condizioni sopra citate, la sezione orientale del Tracciato di Progetto risulta collocata a sud dell'area umida e, ove possibile, parallelamente alla strada già esistente.



La prima delle due alternative che porterebbe alla soluzione del PRT indicata con A è stata scartata per le stesse motivazioni che hanno portato all'opzione B per il PRT ed in particolare per la potenziale interferenza diretta ed indiretta (distanze ridotte dai beni esistenti) sui beni archeologici e sui beni diffusi nel paesaggio agricolo (muretti a secco, pagghiare, ecc.) come da seguente immagine:



L'alternativa di tracciato prescelta è infine la seguente che segue in percorso atto ad evitare interferenze con le emergenze paesaggistiche sul territorio.

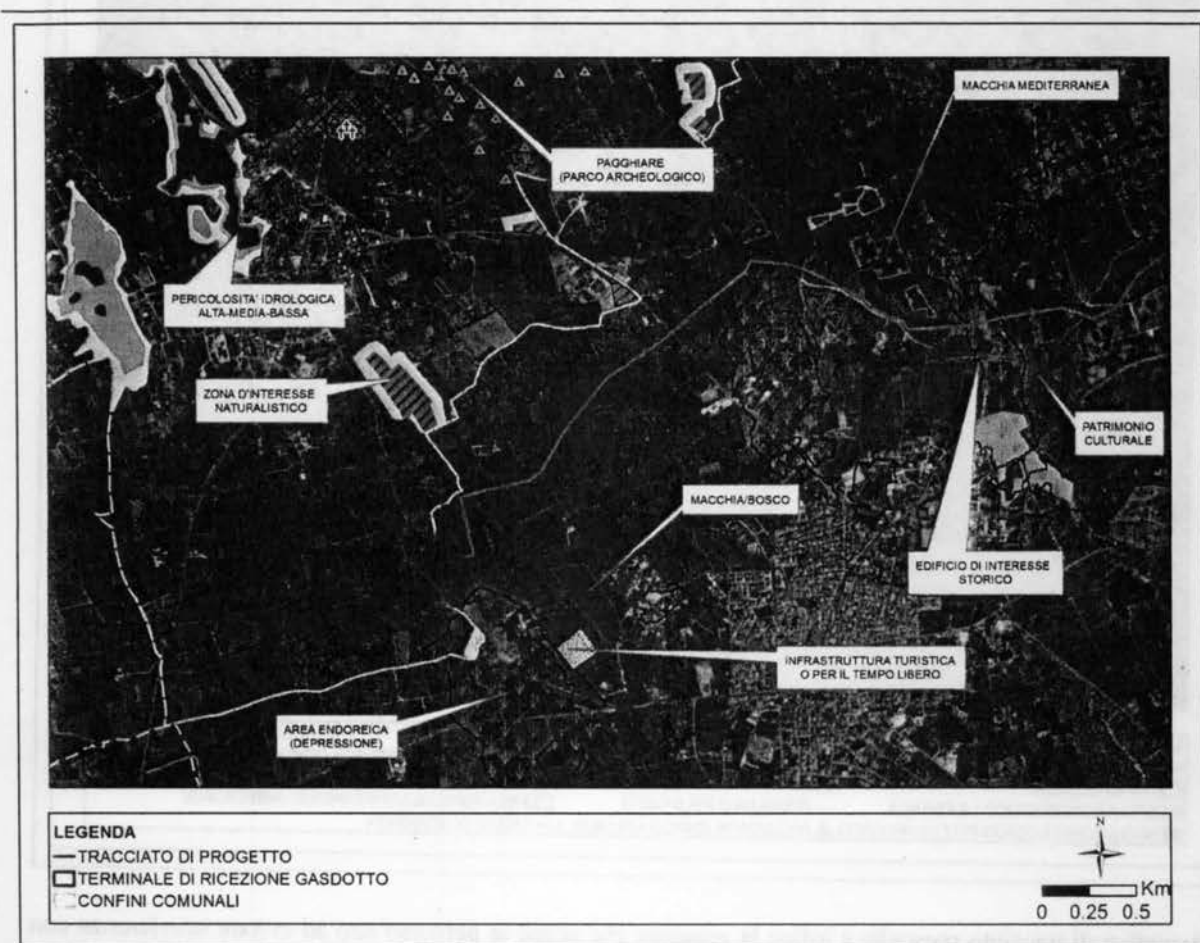
Il complessivo tracciato di progetto, come afferma il SIA, è caratterizzato da:

- Approdo e tracciato offshore situati a nord di San Foca nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Il progetto di approdo prevede la realizzazione di un microtunnel (sia offshore che onshore) ed è contraddistinto da:
 - o Un tunnel di lunghezza sufficiente a evitare qualsiasi interazione con la *Posidonia oceanica* offshore, con il bosco/macchia mediterranea, con le strutture turistiche e coi vincoli del PRG onshore;
 - o Conformità ai requisiti sulla distanza di sicurezza dagli edifici e dai complessi esistenti;
 - o Una distanza di 1,3 km dal porto di San Foca.
- riduzione al minimo dell'impatto sull'ambiente evitando habitat naturali sviluppandosi lungo strade e sentieri esistenti per più della metà della sua lunghezza totale. La sezione restante del tracciato onshore non mostra interferenze con nessuno dei vincoli individuati.
- Il PRT situato all'interno del comune di Melendugno e fuori dell'area di protezione del paesaggio (area costiera e territoriale di Melendugno, riconosciuta dal Decreto 42/2004, Art. 136, Paragrafo 1, lettera C e legge 1497/39). Non sono state individuate significative interazioni con i vincoli culturali, sociali e ambientali. La posizione non mostra interferenze con lo sviluppo previsto del Parco Archeologico di Acquarica.

L'Alternativa Tracciato di Progetto è derivata da un'analisi di dettaglio di indicatori chiave di tipo ambientale, socio-economico e relativi al patrimonio culturale, attraverso una procedura basata su:

- la minimizzazione degli impatti;

- il coinvolgimento delle autorità nazionali, regionali e locali.



Problematiche di natura paesaggistica ed ambientale

Premessa

La redazione del SIA è stata preceduta da un fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La società proponente, preso atto che la normativa italiana fa principalmente riferimento allo Studio di Impatto Ambientale ed essendo interessata anche alla valutazione delle implicazioni sociali del Progetto, come richiesto dalle migliori pratiche internazionali, ha identificato nei Requisiti di Prestazione definiti dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) i criteri di riferimento per assicurare che gli impatti negativi sulla popolazione, che ne influenzino i diritti, i mezzi di sostentamento, la cultura e l'ambiente in cui vivono siano evitati o, ove ciò non sia possibile, siano ridotti, mitigati e/o compensati.

Questo approccio, inoltre, assicura la conformità alle Direttive dell'Unione Europea e ai requisiti degli Standard di Prestazione (dall'inglese: *Performance Standards* - PS) della Società Finanziaria Internazionale (dall'inglese: *International Finance Corporation* - IFC).

Nel 2008 l'EBRD ha pubblicato un documento che definisce la sua Politica Ambientale e Sociale.

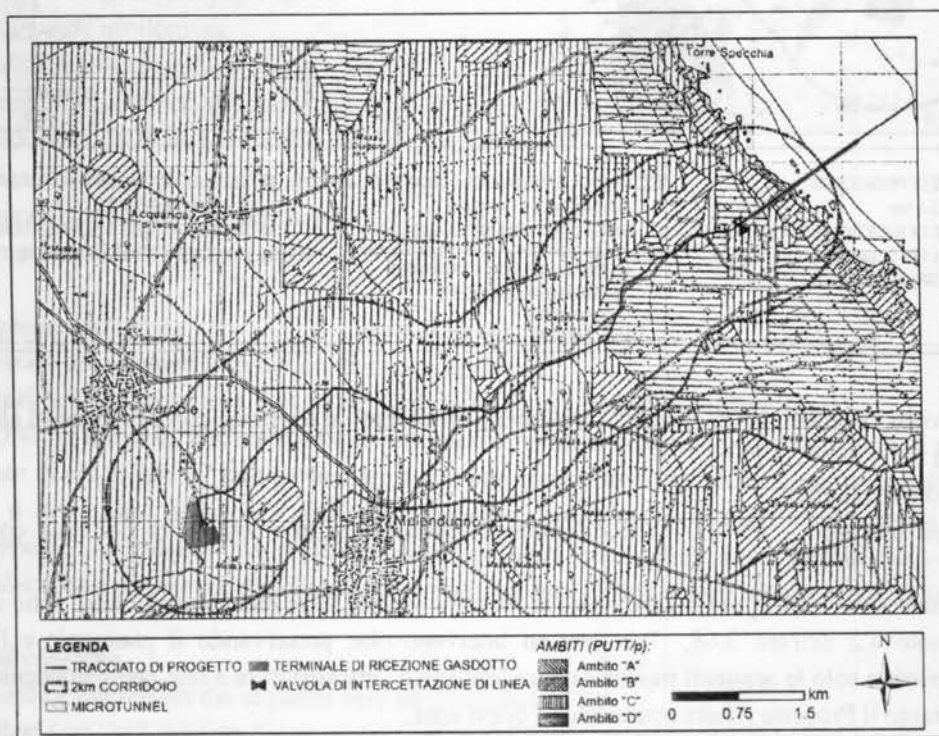
Gli obiettivi della Politica in questione, tra gli altri, stabiliscono che i progetti:

- siano sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale;
- rispettino i diritti dei lavoratori e delle comunità interessate;
- siano programmati e gestiti in conformità ai requisiti di legge applicabili e alla buona pratica internazionale.

In quest'ottica il SIA ha considerato aree di esame non solo quelle strettamente attinenti il sedime dell'opera e delle superfici di cantiere ma aree d'influenza di maggiore dimensione così definite:

- Per quanto concerne gli impatti ambientali, l'area di influenza è determinata in un corridoio di 2 km a partire dalla linea centrale del gasdotto proposto (1 km per lato) e 1 km dal confine dei cantieri proposti, BVS, PRT. L'area è considerata sufficientemente ampia da comprendere le zone fisicamente interessate dalle attività di progetto e la maggior parte degli impatti ambientali al di fuori del sito di progetto (*off site*) (ad esempio rumore e impatti sulla qualità dell'aria).
- Per quanto concerne gli impatti socio-economici, l'area d'influenza diretta è determinata in un corridoio di 2 km a partire dalla linea centrale del gasdotto proposto (1 km per lato) e 3 km dal confine del PRT. Gli insediamenti all'interno di quest'area saranno interessati in modo più significativo dagli impatti diretti quali l'utilizzo del terreno, l'interruzione di infrastrutture e la diminuzione della qualità delle condizioni ambientali.
- Per quanto concerne gli impatti sul patrimonio culturale, l'area d'influenza è determinata in un corridoio di 50 m a partire dalla linea centrale del gasdotto proposto al fine di includere gli impatti prodotti dai lavori lungo la pista di lavoro di ampiezza pari a 26 m. L'area d'influenza per i cantieri, BVS e PRT sarà determinata allo stesso modo dall'area fisicamente occupata.
- Le aree maggiormente popolate non ricomprese nel corridoio di 2 km potranno essere interessate direttamente o indirettamente dalle attività di progetto (ad esempio rete di fornitura, infrastrutture e sistema di trasporti, grado di occupazione, servizi, ecc).

Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT)



Il tracciato dell'opera interessa i seguenti Ambiti Territoriali Estesi (ATE):

- il punto di approdo del gasdotto ricade in un ATE "B", attraversato mediante microtunnel;
- la condotta a terra ricade in ATE "C" e "D";
- il PRT ricade in ATE "C".

Dallo Sia si ricava inoltre che la lunghezza dei tratti di gasdotto ricadenti nei singoli ATE sono i seguenti:

Ate - A	mt. 0.0
Ate - B	mt. 249
Ate - C	mt. 6.705

e dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:

Aree soggette a vincolo idrogeologico (art.143, comma 1, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

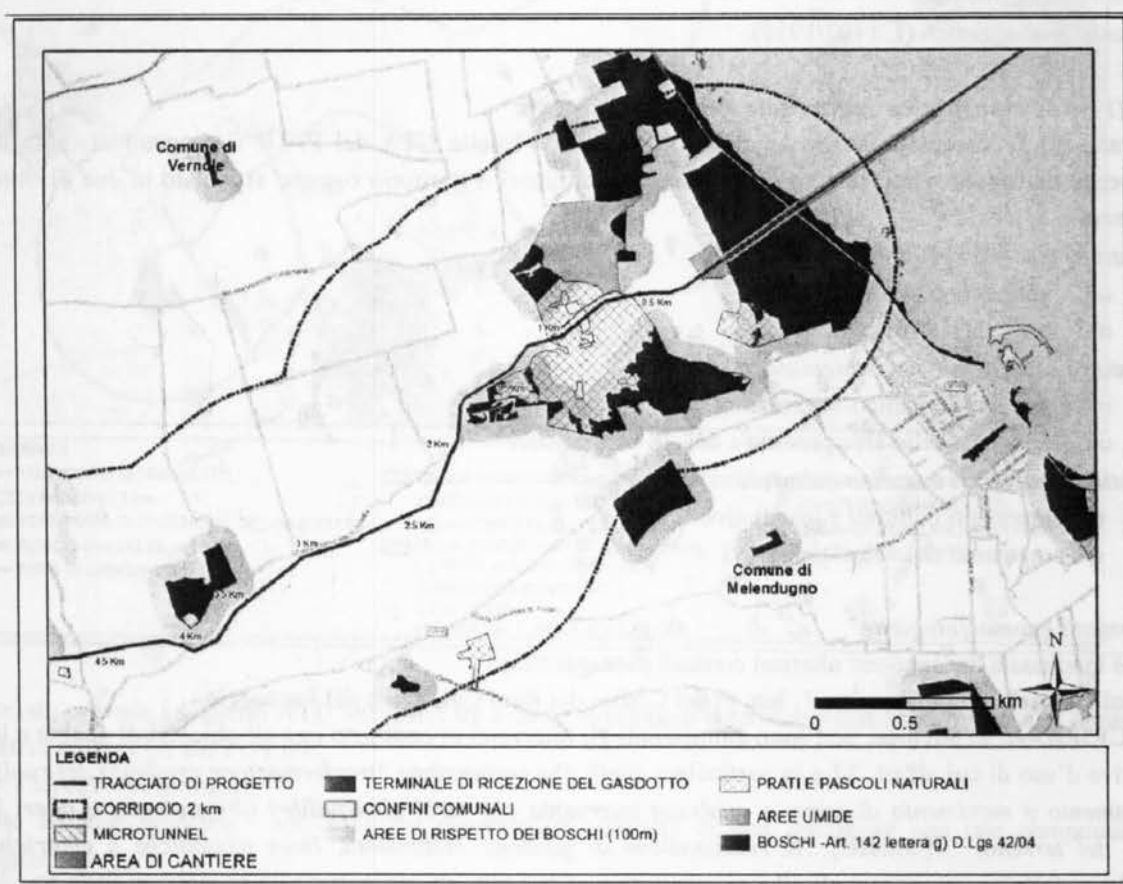
PRESCRIZIONI: per tali aree vale quanto disciplinato dal R.D. 3267/23. La movimentazione di terreno e il taglio della vegetazione deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Foreste Regionale.

Componenti botanico-vegetazionali

L'area d'intervento è interessata dai seguenti beni paesaggistici:

Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

PRESCRIZIONI: ai sensi dell'art.62, in tali aree non è ammissibile la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".



e dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:

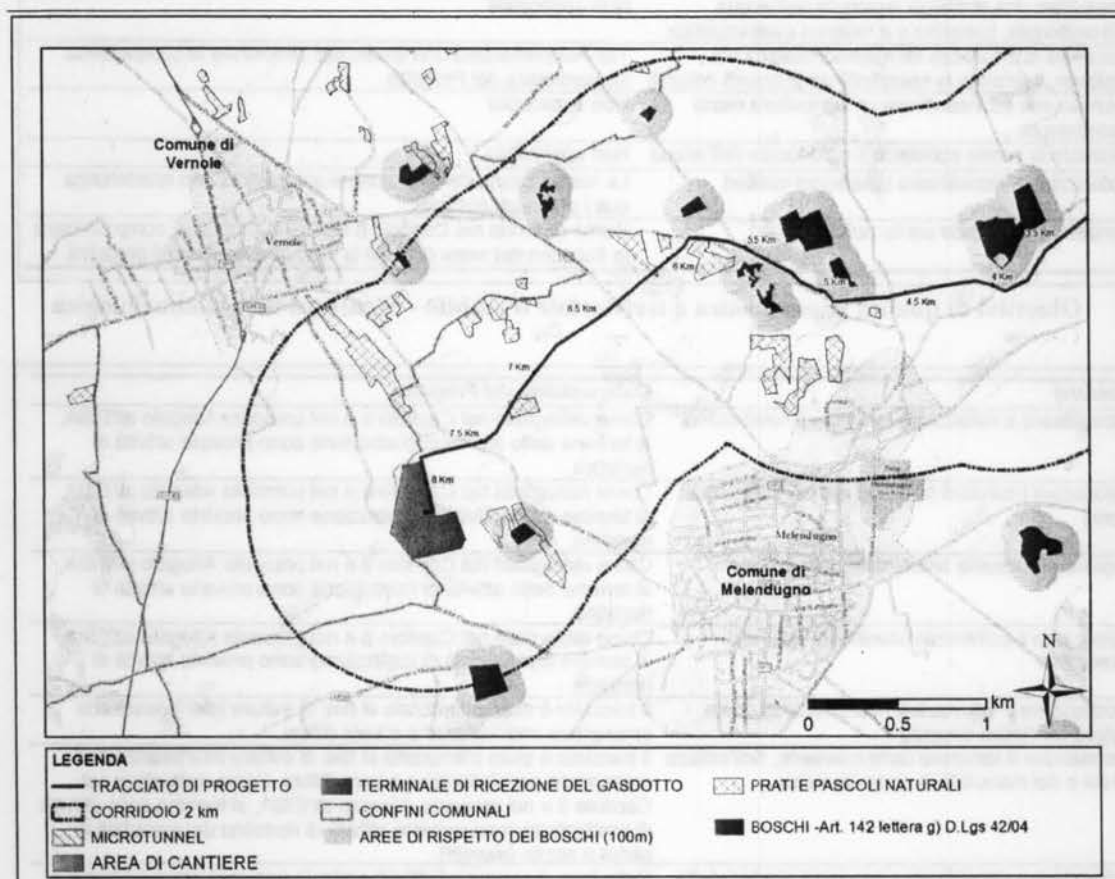
Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

PRESCRIZIONI: ai sensi dell'art.63, in tali aree non è ammissibile la "a1)trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva...[omissis]... a6)realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".

Prati e Pascoli Naturali (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

PRESCRIZIONI: ai sensi dell'art. 66 sono ammissibili interventi che comportano: "a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale...[omissis]...". Tuttavia sono **ammissibili** tutti gli interventi "realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli.

assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali...[omissis]...".



Componenti culturali e insediative

L'area d'intervento è interessata dai seguenti beni paesaggistici:

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

PRESCRIZIONI: le NTA per interventi e progetti non assoggettati all'art. 95, rimandano agli obiettivi di qualità presenti nelle schede dei relativi ambiti; l'ambito interessato è l'Ambito 10 - Tavoliere salentino.

Componenti dei valori percettivi

L'area d'intervento è interessata dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:

Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

PRESCRIZIONI: si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso presenti all'art. 37 delle NTA del PPTR.

Conclusivamente si evidenzia che per le aree classificate come *Cordonali Dunali*, *Bosco*, ed *Aree di Rispetto dei Boschi*, secondo il Titolo VI delle norme del PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti **non viene ritenuta ammissibile la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente"**.

Confermato dallo SIA che si ritiene che il Progetto non ha alternative localizzative e/o progettuali, per quanto riguarda gli *Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito*, definiti nella Scheda dell'Ambito 10/Tavoliere Salentino, capitolo C2, vengono riportati in tabelle le compatibilità con l'opera proposta.

Obiettivi	Compatibilità del Progetto
Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici	Tap AG presenterà uno studio per dimostrare la compatibilità idrogeologica del Progetto
Progettare una strategia regionale dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica	Non applicabile
Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali	Tap AG presenterà uno studio per dimostrare la compatibilità idrogeologica del Progetto
Promuovere ed incentivare un'agricoltura meno idroesigente	Non applicabile
Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell'acqua	Non applicabile
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri	La realizzazione del microtunnel garantirà la non interferenza con i paesaggi costieri.
Il mare come grande parco pubblico	Come descritto nel Capitolo 8 dell'ESIA, non sarà compromessa la fruizione del mare durante la fase di esercizio del progetto

Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura idrogeomorfologica

Obiettivi	Compatibilità del Progetto
Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici	Come dettagliato nel Capitolo 8 e nel presente Allegato all'ESIA, al termine delle attività di costruzione sono previste attività di ripristino.
Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici	Come dettagliato nel Capitolo 8 e nel presente Allegato all'ESIA, al termine delle attività di costruzione sono previste attività di ripristino.
Migliorare la qualità ambientale del territorio	Come dettagliato nel Capitolo 8 e nel presente Allegato all'ESIA, al termine delle attività di costruzione sono previste attività di ripristino.
Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo	Come dettagliato nel Capitolo 8 e nel presente Allegato all'ESIA, al termine delle attività di costruzione sono previste attività di ripristino.
Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati	Il tracciato è stato ottimizzato al fine di evitare interferenze con emergenze architettoniche e beni diffusi.
Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;	Il tracciato è stato ottimizzato al fine di evitare interferenze con emergenze architettoniche e beni diffusi. Come dettagliato nel Capitolo 8 e nel presente Allegato all'ESIA, al termine delle attività di costruzione sono previste attività di ripristino dei manufatti in pietra a secco (muretti).
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;	Nella fase di esercizio l'attività agricola non sarà preclusa lungo il tracciato del gasdotto. La BVS non sarà visibile dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica individuate dal PPTR.
Salvaguardare l'alternanza storica di spazi ineditati ed edificati lungo la costa pugliese;	Nella fase di esercizio l'attività agricola non sarà preclusa lungo il tracciato del gasdotto.
Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea;	Il tracciato del gasdotto attraverserà un'area agricola, la cui funzione non verrà compromessa durante la fase di esercizio del Progetto.
Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;	Non applicabile
Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;	Non applicabile
Progettare la fruizione lenta dei paesaggi;	Non applicabile
Dare profondità al turismo costiero, creando sinergie con l'entroterra;	Non applicabile
Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;	Non applicabile

Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura ecosistemica ed ambientale

Obiettivi	Compatibilità del Progetto
Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;	Il tracciato del gasdotto attraverserà un'area agricola, la cui funzione non verrà compromessa durante la fase di esercizio del Progetto.
Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente;	Non applicabile
Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;	Non applicabile
Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;	Non applicabile
Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane;	Il tracciato del gasdotto attraverserà un'area agricola, la cui funzione non verrà compromessa durante la fase di esercizio del Progetto.
Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole;	Il tracciato del gasdotto attraverserà un'area agricola, la cui funzione non verrà compromessa durante la fase di esercizio del Progetto.
Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;	Il tracciato del gasdotto attraverserà un'area agricola, la cui funzione non verrà compromessa durante la fase di esercizio del Progetto.
Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.
Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate. La BVS non sarà visibile dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica individuate dal PPTR.
Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia.	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate. La BVS non sarà visibile dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica individuate dal PPTR.
Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi);	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate. La BVS non sarà visibile dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica individuate dal PPTR.
Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.
Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.
Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate. La BVS non sarà visibile dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica individuate dal PPTR.
Recuperare la perceibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.
Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.
Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città;	Non applicabile
Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.	Il tracciato del gasdotto all'interno dell'area vincolata sarà completamente interrato e al termine delle attività di costruzione sono previste opere di ripristino delle aree attraversate.

Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura antropica e storico-culturale

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

L'AdB con propria nota prot. 0014496 del 06.11.2014 rappresenta che l'intervento in progetto non ricade interessate da vincoli del PAI vigente.

Tuttavia alcune superfici di progetto che interessano il PRT ricadono in aree che l'Autorità ritiene classificabili come a pericolosità idraulica media e bassa anche se per le stesse non è stato concluso l'iter giuridico di condivisione con il Comune di Melendugno pur con atti trasmessi al Comune sin dal 10.01.2013; per tali aree l'AdB declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti all'accadimento di eventi alluvionali.



Siti d'importanza Comunitaria (SIC) – Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Lungo il tracciato del gasdotto non sono presenti siti della rete Natura 2000.

I Siti di Importanza Comunitaria, identificati nei pressi dell'Area di Studio sono i seguenti:

- Area SIC IT9150032 Le Cesine, ubicata sul territorio di Vernole, ad una distanza di circa 1,76 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150022 Palude dei Tamari, ubicata sul territorio di Meledugno, ad una distanza di circa 3,4 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150004 Torre dell'Orso, ubicata sul territorio di Meledugno, ad una distanza di circa 5,6 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150033 Specchia dell'Alto, ubicata sul territorio di Lecce, ad una distanza di circa 7,2 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150011 Alimini, ubicata sul territorio di Otranto e di Cannole, ad una distanza di circa 7,9 km dal tracciato del gasdotto.

L'unica Zona a Protezione Speciale è la ZPS IT9150032 Le Cesine, ubicata nel territorio di Vernole ad una distanza di 1,76 km dal tracciato del gasdotto. Essa si estende su un'area di circa 647 ha.

Per valutare i possibili effetti indiretti dell'opera sui siti della Rete Natura 2000 è allegato uno studio propedeutico ad eventuale "Valutazione d'incidenza" nella quale sono stati considerati solo i siti che distano meno di 6 km dal tracciato di progetto. Secondo questo criterio, nell'area di studio sono state individuate tre

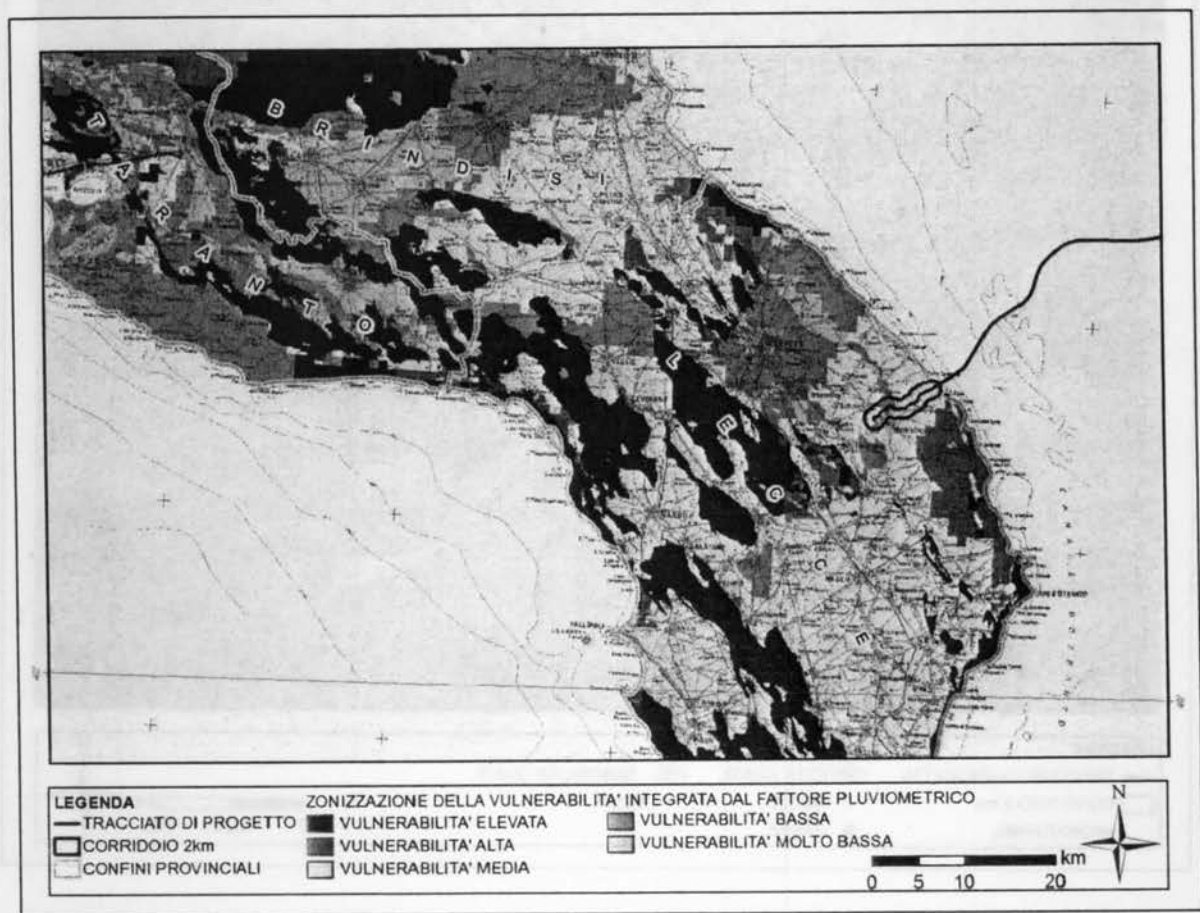
aree SIC (IT9150032 "Le Cesine", IT9150022 "Palude dei Tamari" e IT9150004 "Torre dell'Orso") e un'area ZPS (IT9150014 "Le Cesine") che così conclude (Allegato 9 del SIA): "In conclusione, la fase di screening ha accertato che nessun impatto significativo si verificherà nei siti Natura 2000 per la realizzazione del progetto TAP e pertanto, non è necessaria una valutazione appropriata."

Zona IBA (Important Bird Areas)

L'Important Bird Area è costituita dall'IBA146 e dall'IBA146M Le Cesine, ubicata sul territorio di Vernole, che include un'area costiera (647 ettari) ed un'area marina (1.357 ettari). Essa è posta ad una distanza di oltre 1,76 km dal al tracciato del gasdotto.

Piano di Tutela delle Acque

Il progetto prevede che gli effluenti rispetteranno gli standard IFC, nonché i requisiti e i riferimenti normativi italiani e dell'UE. Il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue sono progettati a norma di tali requisiti.



PTA - Vulnerabilità Acquiferi carsici

Le acque oleose saranno trattate in uno specifico impianto di trattamento, mentre le acque civili e le acque di prima pioggia saranno trattate in fosse settiche.

Piano Regionale delle Coste

Il Piano definisce le "condizioni di stato" in cui versa la fascia costiera nelle sue "criticità" e "sensibilità" in relazione ad una molteplicità di fattori endogeni (fenomeni naturali) ed esogeni (pressioni esercitate dall'esterno) ed individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto.

La striscia costiera interessata dal Progetto è classificata C2.S2 in cui secondo l' Articolo 6.2.5 delle NTA, non sono previste specifiche restrizioni in relazione al Progetto. Nelle zone classificate C2.S2 "il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero."

Il PRC non presenta specifiche restrizioni nelle aree interessate dal Progetto. Inoltre il tracciato non intaccherà la costa grazie all'utilizzo della tecnica del microtunnel che eviterà ogni possibile interferenza con la linea di battigia.



Linee Guida per Minimizzare le Situazioni Critiche delle Coste Basse Pugliesi

Nel SIA afferma che "Le Linee Guida, approvate con Delibera Regionale n. 410/2011, identificano gli interventi mirati a minimizzare le situazioni più critiche delle coste basse pugliesi. Il tratto di costa interessato dal Progetto è situato nella Sotto Area U.F. 4.3, tra Torre Specchia Ruggeri (Comune di Vernole) e Fanale di Sant'Andrea (Comune di Melendugno). In base alle Linee Guida e al PRC, dato che la costa è prevalentemente rocciosa, non sussistono particolari problemi di erosione, sebbene la presenza di insenature sabbiose/ghiaiose renda consigliabile una corretta gestione della costa per preservare l'attuale sistema di dune.

La realizzazione del microtunnel come approdo del gasdotto e l'ubicazione delle aree di lavoro oltre i 300 m dalla battigia consentirà di evitare interferenze con la linea di costa e con le rispettive dinamiche costiere."

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il progetto, riporta i principi ispiratori del PTCP e gli obiettivi prioritari che il piano si prefigge.

In particolare fa poi riferimento a tutti gli edifici rurali (muretti a secco, pagghiare) che il PTCP ritiene che debbano essere sottoposti a salvaguardia ed in caso di danneggiamento, i muretti a secco dovranno essere ripristinati.

PRG del Comune di Melendugno

Lo SIA così riporta:

Il tracciato non interferisce con alcun vincolo contenuto nel PUG di Vernole in quanto ubicato interamente all'interno del comune di Melendugno. Per quanto riguarda il comune di Melendugno, il tracciato del gasdotto interseca i seguenti vincoli comunali:

- Zona di rispetto delle zone umide - il percorso attraversa questa zona dal Kp 0,3 al Kp 0,6. In base alle NTA, III.8.3 e 8.4 in quest'area e nella relativa area di rispetto; ogni intervento da effettuare dovrà ottenere il nulla-osta dell'Ispettorato del Dipartimento Foreste (oggi Servizio Regionale Foreste).

- Area Parco Urbano – In base alle NTA III.7.6, sono consentite unicamente attività di conservazione e di integrazione degli alberi. Sono consentite unicamente la costruzione di strutture per il deposito di attrezzature utilizzate per la manutenzione o la realizzazione di piccole aree di sosta. Per il momento non sono presenti piani di sviluppo dal parco urbano. Quest'area verrà comunque attraversata per mezzo del microtunnel, evitando impatti sulla vegetazione esistente;

- Aree con strutture turistiche o di svago - il tracciato attraversa questa zona direttamente dal Kp 0 al 0,3. L'area è stata destinata a scopi di svago / di campeggio, sebbene allo stato attuale tali Piani non siano confermati. Nelle NTA non vi sono prescrizioni con riferimento al tipo di progetto in esame.

- Aree destinate a strutture sportive – il tracciato attraversa quest'area tra il Kp 0,6 e l'1,1. In base alle NTA III.7.10, è concessa la realizzazione di impianti sportivi all'esterno e al coperto e di eventuali edifici per il tempo libero (quali palestre, cinema, teatri, ...). Le NTA non prevedono alcuna restrizione.

In ordine ai vincoli paesaggistici il riferimento a quanto già trattato nel paragrafo relativo al PUTT/P.

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Con riferimento all'area interessata dalla realizzazione del tratto italiano del gasdotto in progetto, il PRT propone i seguenti interventi concernenti i sistemi di trasporto:

- Sistema Stradale: adeguamento e realizzazione della tratta Lecce-Melendugno - Strada Regionale n. 8.
- Sistema ferroviario: - nessun intervento previsto in prossimità dell'area di studio;
- Sistema portuale: - nessun intervento previsto in prossimità dell'area di studio;
- Sistema aeroportuale: - sviluppo di un "sistema di eliporti". La rete esistente sarà potenziata con un sistema di campi di atterraggio, uno dei quali già realizzato nel comune di Melendugno vicino l'insediamento di Sant'Andrea.

Non risultano interferenze tra la realizzazione del gasdotto e i contenuti del PRT

Pareri in atti**ARPA Puglia**

È pervenuto in data odierna il parere di ARPA Puglia, che, unitamente agli altri, viene allegato alla presente.

Comune di Melendugno

Con delibera di C.C. n. 24 del 14.10.2013 il Comune ha espresso la propria contrarietà al progetto alla luce di motivazioni tecniche, socio-economiche e giuridiche.

Tali motivazioni, che qui vengono sintetizzate, sostengono

1) l'inidoneità dell'approdo poichè:

- è ricadente in una zona poco antropizzata, con presenza di spiagge, dune e falesie calcarenitiche alquanto fragili, folta macchia mediterranea e pineta, presenza di tartarughe "caretta caretta" con numerosi accertamenti di nidificazioni presso gli arenili circostanti la località "San Basilio";

- presenza di contesti ambientali oggetto di tutela ai sensi del nuovo PPTR adottato (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)

- l'approdo insisterebbe a poca distanza da alcuni siti di interesse naturalistico e storico-archeologico di riconosciuta valenza, e più precisamente la Riserva naturale delle "Cesine", il parco Archeologico di Roca Vecchia e le aree SIC di Torre dell'Orso.

2) l'inidoneità del luogo destinato ad ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) poichè:

- in quanto posto a brevissima distanza dai comuni Melendugno, Vernole, Calimera, Castri di Lecce, con circa 30.000 abitanti insediati stabilmente, e più precisamente in assoluta adiacenza al centro abitato di Melendugno (che conta circa 7.000 residenti) con i relativi connessi probleimi di sicurezza;

- inoltre, nell'attuale proposta progettuale il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), per essere alimentato richiederebbe una quantità di energia elettrica fino a 20 megawatt circa e quindi la costruzione di una infrastruttura ulteriore;

- in quanto l'impianto richiede verosimilmente una soluzione che o investa direttamente le falde, con ulteriore, e a lungo andare, totale, esaurimento delle già scarse risorse idriche del sottosuolo;

- l'area in progetto, peraltro, è posta al di fuori di una zona industriale, interessando invece inspiegabilmente una zona di fatto ad alto valore paesaggistico e con elementi di valenza storico-archeologica (dolmen Placa e dolmen Gurgulante);.

3) l'infrastruttura è assolutamente INCOMPATIBILE col territorio di Melendugno in quanto lo stesso ormai da diversi anni, basa gran parte della sua economia sul turismo di tipo balneare e sull'agricoltura di alta qualità. Anche per tali ragioni ottiene da tempo prestigiosi ed ambiti riconoscimenti (*Bandiera Blu, 5 Vele di Legambiente, ecc.*).

4) l'infrastruttura così come presentata è assolutamente INSOSTENIBILE in quanto il progetto proposto non sviluppa in maniera adeguata quali potrebbero essere gli impatti, sia a breve che a lungo termine, che tale opera potrebbe avere sulla salute delle persone.

5) il progetto presentato appare assolutamente GENERICO e LACUNOSO in quanto:

- non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT allo snodo nazionale della rete SNAM sito a Mesagne;

- appare carente in merito alla tecnica di costruzione del micro tunnel marino;

- non si tiene nella dovuta considerazione l'impatto negativo sull'ambiente marino, allo stato incontaminato, sia nella fase di cantiere che di esercizio;.

- il progetto è, peraltro, lacunoso con riguardo alla fase di cantiere;

- dall'esame delle relazioni che accompagnano il progetto emerge un giudizio negativo circa le modalità di esercizio della centrale PRT e l'esatta entità delle emissioni di CO₂ ed altre sostanze chimiche, inevitabili per il funzionamento dell'impianto, soprattutto in quanto a ridosso di centri abitati;.

- si segnala, inoltre, che la genericità ed insufficienza delle previsioni progettuali della società TAP sono già state sanzionate dal Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Puglia, che ha già valutato negativamente il progetto nella sua prima versione presentata nel 2012.

Risulta allegato agli atti un "Contro-rapporto" del Comune di Melendugno, redatto da un gruppo interdisciplinare di professionisti, nel quale vengono illustrate le criticità del Progetto TAP inerenti aspetti tecnici, giuridici, socio-economici, oltre che di legittimità degli elaborati e della procedura, in cui le motivazioni della contrarietà espresse dal Comune nell'atto deliberativo di cui sopra, vengono sostanziate tecnicamente e dettagliate in ogni aspetto.

Comune di Vernole

Il Comune esprime la propria contrarietà al progetto in quanto:

1) Indirizzi energetici - Appare contraddittorio l'aumento di disponibilità di risorse energetiche con il proposto gasdotto con le politiche di riduzione dei consumi energetici;

- 2) Opera non funzionale e approvazione VIA e VAS - si evidenzia l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di VIA non singoli stralci o segmenti di un unico progetto (peraltro non funzionali) ma l'intero sviluppo progettuale in riferimento alla condotta non prevista in progetto che dovrebbe portare il gas dal PRT a Mesagne.
- 3) Tratto Onshore - si evidenzia, anche in relazione al punto precedente, che la mancata valutazione del futuro gasdotto tra il PRT e Mesagne potrebbe anche non potersi realizzare a causa di insuperabili impatti ambientali con il risultato di ritrovarsi con un'opera inutilizzabile.
- 4) Incompatibilità con il PPTR
- 5) Interferenze con praterie di Poseidonia e sito Sic "Le Cesine" - si evidenzia la mancanza di uno studio approfondito sulla Poseidonia presente in zona e che la distanza dell'opera in progetto dalla zona umida di interesse internazionale - Ramsar 1971 - delle "Cesine" trovasi a distanza inferiore a 5 km.

Comune di Cavallino

Con delibere di G.C. n. 254 e 255 del 05.11.2013 ed Osservazioni tecniche di cui alla nota prot. 14152 del 05.11.2013 il Comune ha espresso la propria contrarietà al progetto **< in quanto la TAP non ha provveduto ad esaminare nella nuova proposta progettuale** quanto dedotto ed eccepito dal Comune di Cavallino con le osservazioni alla prima proposta in quanto a dire della TAP : **" il gasdotto TAP termina nel Comune di Melendugno e il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato e dagli impatti potenziali sul territorio comunale che non sono inclusi nello studio">**.

Il Comune ritiene che la giustificazione addotta appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica, progettuale oltre che giuridica e che permangono le criticità rappresentate con le osservazioni presentate al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2013, poiché continua ad essere, allo stato attuale, **sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere, dal Comune di Melendugno**, al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto, nel territorio della Provincia di Brindisi, essendo nuovamente oggi sottoposto a procedura di VIA lo studio di un " segmento " di progetto.

Nelle osservazioni evidenzia inoltre le interferenze con emergenze paesaggistiche (PUTT/P e PPTR), con infrastrutture esistenti (SS 16 Lecce -Maglie) che il gasdotto di collegamento tra la PRT e la centrale di smistamento di Mesagne incontrerà sul suo percorso senza che tali problematiche trovino una valutazione in una progettazione complessiva dell'opera altrimenti non utilizzabile.

Comune di Castri

Con nota del Dirigente dell'U.T. prot. 136 RE del 05.11.2013 il Comune esprime parere contrario con motivazioni pressochè analoghe a quelle del Comune di Cavallino.

Comune di Tricase

Con delibera di C.C. n. 04/2013 esprime la propria contrarietà alla realizzazione del gasdotto.

Provincia di Lecce

La Provincia di Lecce ha fornito il proprio parere con Delibera di Consiglio Provinciale n. 94 del 29.11.2013 acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia in data 03.01.2014 al n. 0000116.

Nel dispositivo deliberativo oltre che prendere atto delle osservazioni formulate dal "gruppo di lavoro intersettoriale", di cui si dirà qui di seguito, la provincia **"Esprime, quindi, il proprio parere sfavorevole a qualsiasi tipo di progetto, che, come quello di TAP, preveda, sul territorio salentino, gasdotti o altri insediamenti invasivi e non sia supportato da studi e approfondimenti tecnico-scientifici che ne dimostrino con chiarezza l'inedoneità a danneggiare, sotto ogni profilo, l'ambiente e la popolazione della provincia di Lecce"**.

Nel merito tecnico, qui riassunto, si afferma:

a) Per una valutazione compiuta occorre descrivere in che modo sarà realizzata la connessione tra Terminale di Ricezione di progetto e Rete gestita da SNAM. Quale accenno a un principio generale universalmente condiviso nell'ambito delle valutazioni ambientali, si evidenzia che per prassi oggetto di valutazione è il progetto dell'intera opera, anche se la sua realizzazione è prevista per stralci funzionali successivi.

b) in ordine alle alternative inerenti l'approdo osserva:

- si dovrebbero riconsiderare i criteri esposti per la scelta dell'approdo che sembrano essere formulati e trattati in funzione della selezione dell'Approdo O proposto;
- l'impiego della perforazione con microtunnel consente di bypassare le aree di maggiore interesse turistico-ecologico-sociale rappresentate dalla fascia costiera, dalla duna e dalle biocenosi di rilievo a mare senza arrecare loro impatto significativo. Di fatto, la scelta dell'impiego del microtunnel rende papabili molte più opzioni di approdo rispetto a quelle valutate dall'ESIA;
- si dovrebbe riconsiderare la possibilità di selezionare approdi diversi da quelli indicati nell'ESIA che consentano di localizzare il PRT in un'area interna a minore interesse culturale-ecologico-sociale e potenzialmente non interessata da futuri piani di sviluppo;

c) Il progetto terrestre, che interessa diversi ettari di superficie agricola, comporterà la completa alterazione/modifica di aree naturali interessate dalla presenza di macchia, olivi monumentali, aree a pascolo e gariga, muretti a secco, ecc., e caratterizzate nelle immediate adiacenza da aree lacustri quali la Palude di Cassano e l'area dei campi di spandimento del Depuratore di Melendugno; inoltre, data la vicinanza delle opere di progetto all'area lacustre della Palude di Cassano (posta immediatamente a nord del punto di approdo a terra della condotta), non sembrano essere stati compiutamente valutati gli impatti diretti ed indiretti su quest'area oggetto di tutela.

d) Il Terminale di ricezione (PRT) è da considerarsi, a tutti gli effetti, una centrale energetica con una potenza complessiva di 8.6 MW, condiziona lo sfruttamento delle risorse locali, eserciterà un impatto negativo significativo nelle zone limitrofe e condiziona gli sviluppi futuri dell'area interessata. Relativamente alla gestione degli eventi accidentali, secondo quanto descritto nell'ESIA, *"Il PRT sarà equipaggiato con un sistema di emergenza per la riduzione della pressione, costituito da due sfiati freddi di altezza pari a 10 m. In caso di emergenza, il gas si disperderà velocemente verso l'alto, essendo più leggero dell'aria, e la sua dispersione non avrà nessun impatto sull'ambiente circostante"*. Non sono chiare le risultanze sulla valutazione dei rischi degli eventi accidentali a supporto della sostanziale assenza di rischio descritta ed in particolare, relativamente alla contaminazione aria ed al rischio per la salute umana.

e) riguardo alle terre e rocce di scavo il progetto prevede

- per l'intero gasdotto la movimentazione di 96.000 mc. di terreno reimpiegati per il rinterro dei cavi e per 12.200 mc. destinati ad impianti di recupero/smaltimento;
- per la costruzione del PRT il riutilizzo per riempimento di scavi di mc. 49.800 e 77.000 mc. destinati ad impianti di recupero/smaltimento;

e si osserva:

- Non è chiara la modalità di selezione dei parametri analizzati rispetto alla lista prevista in Tabella 1 All. 5 del suddetto decreto. Ad esempio, i PCB, presenti nella Tabella 1, All. 5 e solitamente ricercati di routine nei terreni, non sono stati ricercati nei suoli superficiali.
- Non sono stati acquisiti dati relativi allo stato qualitativo dei terreni sotto lo strato superficiale (circa 30 cm). L'assenza di informazioni relative ai livelli di contaminanti ambientali nello spessore di suolo interessato dalla movimentazione potrebbe indurre stime di rischio ambientale e sanitario non corrette.
- Le eventuali criticità non sono bene evidenziate, non risulta abbastanza chiaro che in alcuni casi (es. Sn, Be) sono stati osservati valori che superano i limiti della tabella di riferimento.
- In alcuni certificati di laboratorio (cfr. All. 7) manca l'errore associato alla misura. Si suggerisce di verificare l'uniformità e la coerenza delle restituzioni nei vari documenti prodotti.
- Proprio in relazione ai livelli di alcuni elementi in tracce riscontrati, non è chiaro come possa essere considerato basso il rischio associato alla movimentazione del suolo.

- Sebbene in alcuni passaggi si affermi che per "Berillio e Stagno sono stati riscontrati dei superamenti in alcuni dei campionamenti effettuati" questi sono "associati alle concentrazioni naturali di fondo dell'area di studio". Questa affermazione appare arbitraria in quanto nell'ambito della ESIA non si è effettuato uno studio che consentisse di definire i livelli di fondo per questi elementi.

f) considerato che l'intera area costiera in adiacenza al punto di approdo è interessata dalla presenza di stabilimenti balneari e strutture ricettive dovranno essere attentamente valutati i possibili effetti (dal punto di vista della domanda) determinati dalla presenza della condotta su di un'area, allo stato caratterizzata da notevoli flussi turistici, ed anche sulla larga fascia di entroterra caratterizzata da pregiate colture tipiche (pinete e oliveti, in primis), oltre che dalla presenza nell'area di varie aziende agricole, agroalimentari ed agrituristiche. Dovranno inoltre essere attentamente valutati gli impatti diretti dell'opera sulle attività di pesca relativi alla presenza fisica in mare dei mezzi navali e delle strutture durante la fase di posa del microtunnel potendo provocare delle interferenze con le attività di pesca (in termini sia di disturbo alle specie ittiche che di sottrazione di fondi utilizzabili dalla pesca) e gli impatti diretti sulle attività agricole che interesseranno circa 130 coltivatori.

g) relativamente alla produzione di sedimenti (non ancora caratterizzati) dovranno essere attentamente valutati gli effetti (derivanti dalla movimentazione di sedimenti, di eventuali sversamenti accidentali di sostanze di vario tipo dalle navi di appoggio, manufatti in cls sul fondale marino, ecc.) sull'ecosistema costiero.

h) circa il possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta in mare) nell'area di progetto all'interno di una fascia quasi continua parallela alla costa, fra -5 e -25 m di profondità è presente *Cymodocea nodosa*. A circa -25 metri, su substrato solido, sono evidenziate formazioni di alghe coralligene. Gli ultimi casi di nidificazione/nascita di *Caretta caretta* nell'Area di Studio sono stati registrati sulla spiaggia di San Foca nel 2007 e a circa 10 km in direzione sud nel 2011. Durante l'inverno è inoltre presente, presso le lagune costiere del sito Le Cesine, un numero limitato di individui di "cormorano".
Relativamente a suddetta componente:

1. Non sono riportati programmi di mitigazione e monitoraggio degli impatti sulle specie di maggiore interesse indicate.
2. Risultano essere poco chiare le misure di intervento in caso di impatto.
3. L'impatto sulla popolazione di cormorani de Le Cesine non è dettagliato.

i) La qualità dell'aria nell'Area di Progetto è stata caratterizzata attraverso l'analisi bibliografica dei dati disponibili e attraverso l'esecuzione di una campagna di monitoraggio dedicata. La campagna di monitoraggio dedicata della qualità dell'aria effettuata nella ESIA è stata focalizzata all'osservazione delle concentrazioni atmosferiche di NO₂. Questo marker è stato selezionato in quanto considerato "il più importante tra i macroinquinanti atmosferici definiti ubiquitari".

Relativamente a suddetto aspetto si osserva:

1. Nonostante le concentrazioni di NO₂ misurate siano indicate come "significativamente al di sotto del limite normativo della concentrazione media annuale, pari a 40 µg/m³, definito dal D.Lgs 155/2010", si sottolinea come questo elemento non possa considerarsi esemplificativo della qualità aria rispetto a quei markers che risulteranno alterati direttamente dall'intervento.
2. In relazione alle dimensioni dello scavo ed alla previsione di un "traffico totale di mezzi pesanti per la gestione dei terreni stimato in circa 9.300 carichi complessivi (i viaggi a camion vuoto non sono stati presi in considerazione)", è da attendersi anche un impatto dovuto a polveri ultrasottili, nanoparticelle (non modellizzato) e da sostanze originate dalla combustione di carburante dei mezzi stessi quali il benzene e gli idrocarburi policiclici aromatici.
3. La possibilità di utilizzare riferimenti bibliografici esistenti e/o dati relativi alle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Galatina e Maglie deve essere verificata dopo aver ridefinito i marker chimici più idonei da monitorare in relazione all'impatto specifico presunto.

4. L'area sottoposta a questo tipo di impatto è da intendersi estesa alla strada pubblica SP 366, alla costa, e/o la SP1, in funzione di dove sarà localizzato il sito di smaltimento e le cave dove reperire il materiale necessario e non alla sola Pista di Lavoro e tra il PRT e il sito di costruzione. L'identificazione, quanto più precocemente possibile, delle cave di reperimento degli inerti e dei siti di smaltimento è, perciò, fondamentale.

5. Sarebbe opportuno includere un monitoraggio con campionatori passivi per l'inquinamento dai markers specifici individuati.

6. Oltre alle stazioni di monitoraggio fisse (centraline e campionatori passivi) sarebbe opportuno utilizzare indicatori biologici della qualità dell'aria utili sia come bioindicatori che come bioaccumulatori (es. licheni).

i) relativamente all'impatto acustico (sia in fase di cantiere che di esercizio) i possibili impatti diretti ed indiretti del rumore sulla fauna non sono considerati.

m) relativamente al possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta a terra) si osserva che:

1. non si evincono chiaramente le metodologie adottate per la valutazione della biodiversità vegetale ed animale a terra (frequenze campionarie, piano di campionamento, metodo di rilievo, tecniche di elaborazione dei dati).

2. per quanto riguarda il suolo, non è stata effettuata nessuna valutazione relativa allo stato qualitativo della componente biotica (microbica, fungina ed invertebrati) del suolo né una valutazione dei possibili impatti negativi derivanti dalla posa in opera del gasdotto, dal collaudo e dalle attività di esercizio e/o da guasti e perdite accidentali nel suolo circostante la condotta.

n) per l'aspetto idrogeologico l'immediato sottosuolo dell'entroterra di San Foca, per una larghezza di circa 2 chilometri, risulta interessato dalla presenza di acquifero superficiale, che il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia contraddistingue come "acquifero dell'area costiera leccese adriatica".

Il corpo idrico permea il complesso calcarenitico infrapleistocenico e calcarenitico-argilloso pliocenico affiorante al distretto costiero adriatico compreso tra i territori di Otranto e di Lecce.

Le quote piezometriche della falda (comprese tra 0 e 16 metri sul l.m.) unitamente alle caratteristiche altimetriche del piano di campagna (oscillante tra 25 e 3 metri sul l.m.), seppur con limitate possibilità di diretta interferenza del gasdotto con la falda freatica, fanno sì che il franco roccioso residuale interposto esponga le acque sotterranee a rischi di contaminazione ad opera di inquinanti superficiali.

o) con riferimento ai Programmi di monitoraggio si dovrebbe stilare una proposta di piano di caratterizzazione integrativo che completi il quadro di acquisizioni conoscitivo ante operam relativamente alle matrici acqua, aria, suolo e post operam della qualità delle risorse che presentano un impatto negativo presunto.

Osservazioni

COMITATO NO TAP SALENTO ACQUARICA-VERNOLE

Il comitato esprime la propria contrarietà al progetto prioritariamente alla luce delle seguenti considerazioni:

- 1) In prima istanza si eccepisce l' incompletezza e lacunosità della via-vas presentata dalla società tap.
- 2) La nullità di tutta la documentazione, integrazioni e sondaggi presentati dalla società richiedente in data successiva al 10-09-2013.
- 3) Mancanza assoluta o nullità dei sondaggi in mare.
- 4) Mancanza assoluta di sondaggi archeologici in mare, area di approdo e lungo tutto il percorso a terra come nel sito ove sarebbe ubicato il PRT (depressurizzatore).
- 5) Mancanza di reale valutazione di impatto sociale.
- 6) Mancanza di valutazione reale del danno economico.

- 7) Mancanza totale di studio geologico soprattutto nell'area di approdo sito a forte vincolo idrogeologico e a strettissima adiacenza ad area vincolata "Pai".
- 8) Studio non veritiero e lacunoso in merito alla presenza della poseidonia oceanica e volontaria non dichiarazione della nascita delle tartarughe Caretta Caretta nel 2007 e nidificazione nel 2012.
- 9) Gravi rischi in merito alla sicurezza ed alle emissioni.
ed inoltre evidenzia le criticità qui di seguito riportate sinteticamente:
 - 1) APPRODO DEL GASDOTTO - Dallo studio dei gasdotti già esistenti e provenienti dal mare, si può facilmente notare come gli approdi di Gela, Mazzara del Vallo, Dunquerque in Francia e Lubmin in Germania, siano ubicati in aree portuali, industriali o siti di centrali dismesse e mai in aree turistico-balneari.
 - 2) DANNI AL SETTORE TURISTICO - Nella relazione presentata da TAP viene sottostimato e mitigato il danno riguardante il settore turistico balneare.
 - 3) NIDIFICAZIONE DELLE TARTARUGHE "Ca retta-Ca retta" presso la spiaggia di S. Basilio.
 - 4) POSEIDONIA OCEANICA - In merito alla Poseidonia Oceanica si può facilmente rilevare come l'estensione della prateria di questa essenziale pianta per la vita sottomarina da parte di TAP sia fortemente e volontariamente sottostimata.
 - 5) SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA MARINO E DELLA PALUDE DI CASSANO - Rilevante dal punto di vista idrogeologico e di valenza ambientale per il territorio di S. Basilio e di tutto l'agro melendugnese è la Palude di Cassano, classificato SIR (Sito d'interesse Regionale) che ospita specie di molluschi terrestri unici in Puglia e quindi di interesse naturalistico internazionale.
 - 6) SONDAGGI ARCHEOLOGICI - Risulta chiaro ed evidente come Tap nel suo studio del territorio evita sondaggi archeologici.
 - 7) STUDIO SOCIALE ED ECONOMICO -VAS. - In merito alla valutazione ambientale strategica si può rilevare come lo stesso studio di Valutazione di impatto sociale, che la società Erm ha prodotto per TAP in ESIA sia contraddittorio e quasi negativo per la stessa TAP, mentre in merito al danno economico che TAP provocherebbe al territorio non c'è alcuna menzione. Il fatto di arrivare in aree già con una loro vocazione, comporterà un forte deprezzamento dei siti interessati dal punto di vista immobiliare, turistico e agricolo.
 8. SICUREZZA-EMISSIONI-RUMOROSITA' - In materia di sicurezza quello che subito salta agli occhi di chi ha osservato altri gasdotti simili è il lungo percorso(circa 9km) che TAP progetta per aggiungere il PRT dal luogo di approdo. La follia di Tap di far transitare nell'immediatezza di centri abitati quali S.Foca (35000 abitanti nel periodo estivo), nei pressi di Masserie, casolari di campagna e aziende zootecniche per poi arrivare a sfiorare i centri di Melendugno e Vernole.

Cittadini e Cittadine aderenti al MeetUp 167 - "Salentini Uniti con Beppe Grillo"

Il cittadini firmatari esprimono la contrarietà al progetto con osservazioni analoghe a quelle prodotte dal "Comitato No TAP Salento Acquarica - Vernole" anzi riportate.

WWF

Esprime contrarietà al progetto come puntualmente motivato e così riassunto in ordine alle carenze progettuali:

- valutazione complessiva degli impatti negativi possibili, probabili e/o certi, con altre opere/attività/piani;
- studi approfonditi (e aggiornati) su componenti ambientali fondamentali (componente idrica in particolare, ma non è la sola);
- dati scientifici a supporto di affermazioni fatte (uno per tutti, il presunto non incidere sul SIC Le Cesine);
- valutazione complessiva degli impatti con le opere necessarie al suo funzionamento (raccordo con la rete SNAM);

- valutazione dell'impatto con funzionalità da 20 miliardi di mc/anno (inevitabili diverse emissioni e consumi rispetto alla funzionalità da 10 miliardi di mc/anno);

- valutazione del rischio come obiettivo strategico in caso di conflitti/allerte terroristiche, limitandoci agli aspetti più macroscopici.

Si chiede pertanto che non venga rilasciato parere positivo di Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, per carenze di studi, incompleta valutazione dei reali impatti (accennati in parte, poi ridimensionati a non significativi), in realtà fortemente impattante su sistemi ambientali già in crisi che rischierebbero ulteriori e irreversibili aggravii.

Associazione Tramontana

L'Associazione esprime contrarietà all'opera per le criticità qui sinteticamente riportate:

1) ELEMENTI DI INCOMPLETEZZA PER LA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO ES1A

- a) Reale lunghezza del tracciato on-shore fino alla rete nazionale Snam
- b) Irricevibilità della documentazione relativa ad alcune prospezioni offshore

2) IMPATTI

- a) Sulla salute e la sicurezza
- b) OFFSHORE DEL GASDOTTO
- c) Microtunneling sotto una costa soggetta a forte erosione
- d) PRT

- Negli elaborati di progetto presentati da TAP non vengono specificati i dettagli dell'infrastruttura energetica che alimenterà i riscaldatori elettrici e i relativi impatti

- Negli elaborati di progetto presentati da TAP si afferma che le ore di funzionamento di tali riscaldatori saranno pari al 2% annuo delle ore totali, ovvero 175 ore/anno, calcolate su previsioni di funzionamento delle caldaie, non supportate da alcun dato tecnico che renda tale stima attendibile e valutabile.

- In base ai dati sulle emissioni "ipotizzate" da TAP nel progetto, si prevede un rateo emissivo dei diversi inquinanti emessi dal sistema di riscaldamento del PRT pari a 9930 Kg/h (circa 10 ton/h) che moltiplicate per le ore di funzionamento presunte da TAP, corrispondono a circa 1750 ton/anno.

- Negli elaborati presentati non si fa riferimento agli impatti sull'ambiente circostante e sulla popolazione degli sfiati a freddo del cocktail di idrocarburi trasportati.

- e) Aumento degli impatti nel medio-lungo termine

3) SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA MARINO E PALUSTRE

- a) Il SIR della Palude Cassano
- b) Nidificazione delle tartarughe *CARETTA CARETTA* presso la spiaggia di San Basilio

4) IMPATTO SUL SETTORE TURISTICO

- a) Approdo del gasdotto su località turistico-balneare
- b) Danni al settore turistico

Ecologisti Democratici Salento

Esprimono contrarietà al progetto poiché:

- non è allegato il progetto definitivo dell'opera;
- conseguentemente non è possibile un esame approfondito del progetto;
- i pareri dei Comuni interessati di Melendugno e Vernole sono concordemente contrari alla realizzazione dell'opera
- le criticità sollevate dall'Associazione Tramontana di Melendugno che vengono integralmente recepite.

Associazione ex Consiglieri comunali di Melendugno

Esprimono contrarietà al progetto per motivazioni di ordine paesaggistico, economico (riflessi sull'attività turistica), di impatto sulla Poseidonia.

Associazione PUNTO E A CAPO

Esprime contrarietà al progetto in ordine alla ricadute sociali ed alle emissioni Centrale PRT.

Collettivo politico-culturale Reazione

Esprime contrarietà al progetto con motivazioni socio economiche (impatto su agricoltura, pesca e turismo,) paesaggistiche (distruzione di contesti rurali), sanitarie (peggioramento della qualità dell'aria).

Chiara Madaro

Inoltra uno studio finalizzato a :

- informare i destinatari circa gli effetti avversi degli endocrine disruptors, interferenti endocrini, presenti negli idrocarburi
- chiarire che il gas è a tutti gli effetti un idrocarburo e che, dunque, è scorretto pensare o diffondere l'idea che sia meno dannoso di petrolio e carbone
- rammentare i costi sociali ed economici della diffusione di epidemie imputabili agli endocrine disruptors - e quindi agli idrocarburi - quali autismo, diabete o malattie neurovegetative come Parkinson e Alzheimer che colpiscono ormai in età precoce cioè in una fase ancora lavorativa degli esseri umani.

De Giorgi Maria Silvana

Esprime la propria contrarietà in ordine alle implicazioni di ordine ambientale connesse alla realizzazione della PRT stante la richiesta, inoltrata dalla scrivente al Comune di Melendugno, per la costruzione di una casa rurale sita a circa 500 mt. dalla progettata infrastruttura.

Veri Corrado e Zezza Paola

Esprime la propria contrarietà in ordine alle implicazioni di ordine ambientale connesse alla realizzazione della PRT stante la richiesta, inoltrata dalla scrivente al Comune di Melendugno, per la costruzione di una casa rurale sita a circa 500 mt. dalla progettata infrastruttura.

Stefano Ingrosso

Esprime contrarietà al progetto conformemente al deliberato ed al Contro rapporto del Comune di Melendugno.

Avv. Francesco Marchello

Esprime contrarietà al progetto con articolate motivazioni socio economiche (impatto su agricoltura, pesca e turismo,) paesaggistiche (distruzione di contesti rurali), sanitarie (peggioramento della qualità dell'aria), di sicurezza (PRT).

Cittadini italiani - Elia Tommaso ed altri

Esprimono contrarietà al progetto in quanto in contrasto con l'adottato PPTR.

Integrazioni - richieste

Il Servizio Rischio Ambientale dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della Regione Puglia con nota prot. 0000016 del 07.01.2014 ha inoltrato la seguente richiesta di approfondimenti tecnici alla Società TAP:

"Sulla base degli atti visionabili sul sito web e depositati presso la segreteria tecnica del Comitato Reg.le VIA Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale ed in particolare dalla lettura dell'elaborato *"Progetto definitivo — Italia"*, si rileva che nel *"Terminale di ricezione del gasdotto"* (di seguito PRT), sembrerebbero insistere le seguenti apparecchiature e impianti:

- sistema di riscaldamento a gas;
- aria per strumenti;
- impianto di alimentazione gas;
- generatore di potenza diesel;
- serbatoio di condensazione;
- area trappola PIG;
- 2 camini di sfiato.

In considerazione della presenza dei suddetti impianti e delle attività connesse agli stessi, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 334/99 e smi. è necessario che vengano determinate le quantità di sostanze pericolose comunemente denominate "Seveso" rientranti nell'allegato 1 parte I e 2 del richiamato D.Lgs eventualmente presenti nello stabilimento al fine di verificare l'assoggettabilità del PRT alla disciplina di cui innanzi.

Si rammenta che dovranno essere specificate sia la tipologia di sostanze pericolose presenti o prodotte al suo interno che le rispettive quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento.

A tal riguardo, nella determinazione del quantitativo complessivo presente, si dovrà tener conto anche della quantità di prodotto contenuto nelle tubazioni (hold-up) insistenti nel **perimetro del PRT** e qualora necessario dovrà essere applicata la *"Regola della Sommatoria"* di cui alla parte 2 nota 4 del D.Lgs 334/99 e smi.

Con l'occasione è necessario che vengano specificate le modalità ed il luogo di connessione del *"Terminale"* con la rete nazionale di GAS (SRG) e con la rete elettrica nazionale, condizione necessaria per considerare l'operatività del progetto."

Consultazione pubblica

Su iniziativa della Regione Puglia, ed in particolare dell'Assessorato alla Trasparenza e legalità (cfr. Del. G.R. n. 1976 del 22/10/2013), si è svolta una consultazione pubblica sull'argomento, con due giornate di lavori alla fine di novembre, finalizzate a raccogliere tutte le perplessità, tutte le criticità del territorio, e concluso il 27 dicembre 2013 a Lecce con un **Confronto pubblico tra Comunità Locali, Governo Nazionale e Trans-Adriatic Pipeline**, moderato dall'Assessore Minervini, durato l'intera giornata ed incentrato su tre sessioni di lavoro così articolate: "IL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE DELL'OPERA", "IL QUADRO PROGETTUALE DEL GASDOTTO TAP", "LA COERENZA RISPETTO ALLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE".

La vivace discussione ha evidenziato, pur in un contesto in cui sembra prevalere il dissenso, spesso urlato, rispetto al confronto, oltre ad una diffusa contrarietà all'opera da parte dei rappresentanti delle comunità locali, delle associazioni, dei tecnici e dei cittadini intervenuti, una marcata sensibilità verso le tematiche ambientali.

Paesaggio, idrogeologia, archeologia, biologia marina, sicurezza, sanità, completezza progettuale, caratteristiche del microtunnel, carenza dell'elaborato "Sintesi non tecnica", tempi e modi della procedura di VIA, incompletezza dell'opera (manca il tratto di collegamento tra PRT e rete nazionale) sono alcuni degli argomenti che hanno maggiormente interessato il dibattito che il rappresentante del Governo nazionale ha così concluso: *"La posizione del Governo Italiano parte da un giudizio circa la natura strategica del Corridoio Sud e del TAP, come gasdotto che realizza il corridoio Sud, per il nostro Paese e per l'Europa."* ed ancora *"Noi crediamo che l'interesse nazionale deve sposarsi con l'interesse del territorio, con l'interesse locale ... Su questo l'impegno è da parte del Governo di avere un approccio aperto ... Certamente faremo la scelta comunque tenendo conto di tutte le procedure di cui bisogna tener conto, il parere della Regione, etc., tenendo conto di quello che oggi è venuto in questa nostra discussione."*

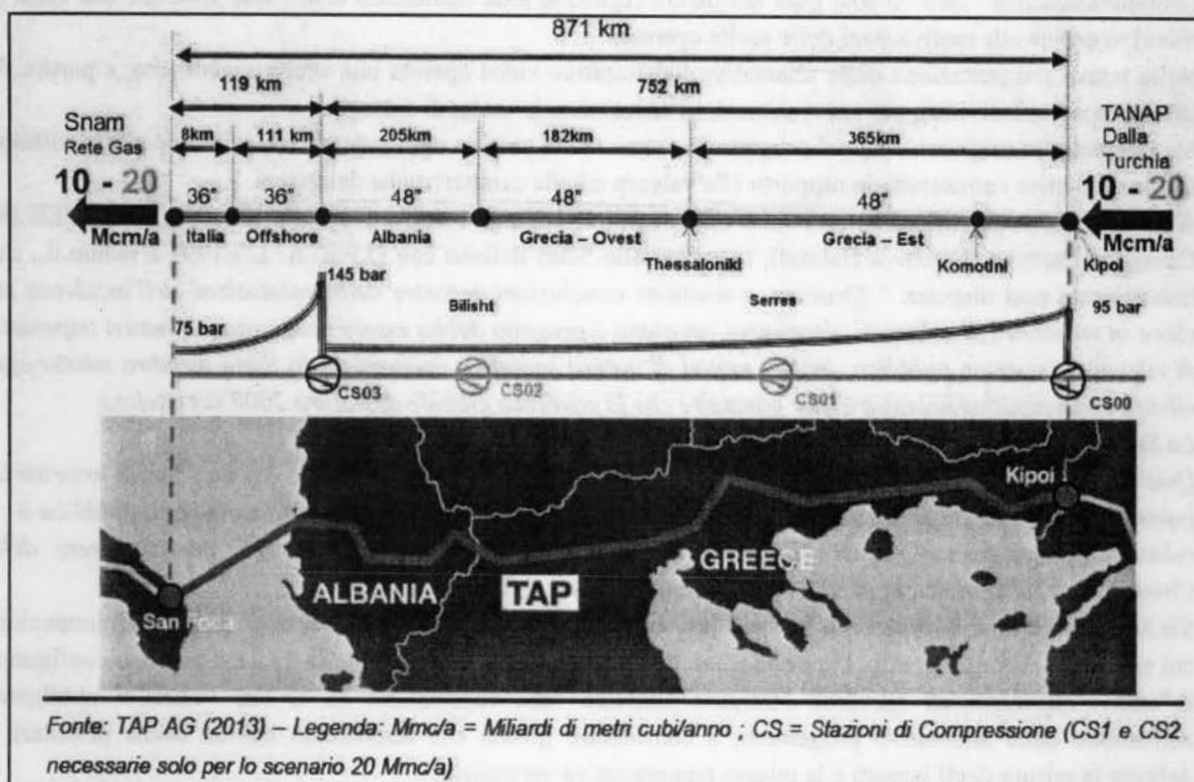
Conclusioni

Risulta utile inquadrare prioritariamente le motivazioni e la valenza del progetto quale presupposto ad una valutazione complessiva dell'opera.

La Commissione Europea nell'ottobre 2013 ha approvato il pacchetto di infrastrutture energetiche o Progetti di Interesse Comune (PIC) che rappresenta la prima concreta base progettuale per l'implementazione di una rete transeuropea dell'energia (TEN-E).

Nell'ambito di tale programmazione, risultato di un confronto tra diverse ipotesi di diversificazione degli approvvigionamenti energetici che utilizzano giacimenti nella zona del Mar Caspio e da qui, in prospettiva, nella zona medio-asiatica, comprendente rifornitori in ascesa come il Turkmenistan, è stato incluso il progetto TAP già forte della preferenza accordata con decisione del 28 giugno 2013 del Consorzio Shah Deniz di convogliare in tal modo il gas dell'Azerbaijan verso l'Europa.

Il Governo italiano con DM 8.03.2013 ha approvato "La strategia energetica nazionale" nell'ambito della quale, Allegato 1, al Capitolo "Infrastrutture di importazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto)" così testualmente afferma "Facilitare la realizzazione di altre infrastrutture di importazione e stoccaggio in regime di esenzione dall'accesso dei terzi, con costi di investimento sostenuti dai soggetti proponenti, senza garanzia dei ricavi o contributi finanziari di natura pubblica. In particolare, si intende promuovere la costruzione dei progetti GNL recentemente autorizzati e di altri in fase di autorizzazione (e che non risultino selezionati dalla procedura di cui sopra), nonché, per quanto riguarda i gasdotti, promuovere l'apertura del Corridoio Sud per l'import di gas dall'area del Caspio e da altri Paesi verso l'Italia, in particolare il progetto TAP (*Trans Adriatic Pipeline*)."



L'importanza e la valenza internazionale dell'opera costituiscono il quadro di riferimento per le successive valutazioni.

Dal SIA, Capitolo 2 - Motivazioni del progetto -, è stata ricavata la seguente immagine che consente una sinottica visione d'insieme dell'intero tracciato del gasdotto.

Appare evidente che, a partire dall'approdo sul territorio italiano, il progetto indica il collegamento alla rete Snam come se lo stesso fosse già la naturale ed esistente prosecuzione del gasdotto; come se tale infrastruttura fosse già stata realizzata.

L'affermazione, contenuta nel paragrafo 2.1.1 Capitolo 2 - Motivazioni del progetto - del SIA, che "il terminale di ricezione del gasdotto (PRT) , sito progettualmente a 8.2 km dalla costa, è il punto di consegna alla rete Snam Rete Gas" risulta non veritiera.

È peraltro noto che, qualunque dovesse essere il punto di approdo del gasdotto sul territorio pugliese, si renderà necessario realizzare una condotta interrata, di pari diametro della conduttura in progetto (36"), che porti sino al sito di collegamento alla rete nazionale di Mesagne.

Tale carenza, bene evidenziata nel parere reso dalla Regione Puglia, sul progetto presentato in data marzo 2012, con DGR n. 1805 del 18.09.2012, in cui si affermava "... si rileva la totale mancanza di indicazioni utili per valutare l'allacciamento del Terminale di Ricezione alla rete SNAM" permane nella presente proposta e non consente una valutazione dell'opera poichè non sono definiti gli impatti indotti dalla futura realizzazione del gasdotto tra il PRT e il punto di consegna di Mesagne; stante la necessità di tale tratto, che è parte integrante ed indispensabile dell'opera, il rinvio a successiva progettazione non consente l'espressione di una esaustiva valutazione sugli impatti.

Non si può prescindere in una valutazione d'impatto ambientale dall'esame del progetto complessivo dell'opera anche se esecutivamente la stessa viene poi realizzata per stralci.

Nella valutazione delle alternative localizzative già il MATTM, nel parere n. 790 del 04.11.2011 relativo alla Consultazione preliminare di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. attivata su istanza della Società TAP, aveva richiesto un approfondimento in ordine " all'analisi delle opzioni localizzative compreso la cosiddetta opzione "zero" e così pure nel parere regionale anzi richiamato erano stati sollevati una serie di rilievi in ordine alle motivazioni delle scelte operate.

Nella nuova prospettazione delle alternative localizzative viene operata una scelta scalare che, a partire da una macroarea, individua, per approssimazioni successive, la scelta di dettaglio.

Sia nel progetto originario, sia nel progetto in esame viene omessa ogni valutazione in ordine alla possibilità che le normative consentano in rapporto alla valenza ed alle caratteristiche dell'opera.

A mero titolo esemplificativo può farsi riferimento al comma 4 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo (Direttiva Habitat), recepita dallo Stato italiano con D.P.R. n. 237/1997 e ss.mm.ii., che testualmente così dispone: " *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.*

Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Sia la Commissione Europea, sia lo Stato Italiano hanno attestato, con i deliberativi atti di programmazione cui si è anzi fatto riferimento, l'importanza della infrastruttura in progetto per la quale si possono configurare i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" che consentono, ed ai fini valutativi obbligano, nell'ambito delle alternative progettuali, a considerare ipotesi che interessano habitat anche prioritari, a definire la misura degli impatti e le misure compensative necessarie.

La aprioristica esclusione di tale possibilità operativa nell'ambito delle ipotesi localizzative proposte (SIA, Allegato 2, pag. 69 - Fase di progettazione concettuale - e pag. 70 - Fase di progettazione di base - e pag. 74 - Conclusioni finali -), pur sollecitata, nel contesto di un esame complessivo ed completo delle alternative progettuali, sia nel parere del MATTM sia nel parere della Regione Puglia, non consente una valutazione dell'infrastruttura in progetto in ordine alle effettive possibilità realizzative.

Anche la metodologia scelta non appare conferire omogeneità all'esame delle alternative progettuali poichè i macro corridoi selezionati risultano di dimensioni diverse (la loro larghezza varia dai circa 2 km. agli oltre 10 km) con il risultato che il sistema della valutazione dei vincoli e dei relativi pesi risulta non condivisibile.

Infine proprio l'Elenco dei vincoli e dei relativi pesi utilizzati nella valutazione delle alternative (SIA, Allegato 2, tab. 4-7), oltre a qualsivoglia valutazione di merito sui "pesi" attribuiti a vari vincoli, non appare esaustiva della complessità del sistema territoriale esaminato specie in relazione al sistema antropico (il riferimento può essere alle Schede d'Ambito del PPTR).

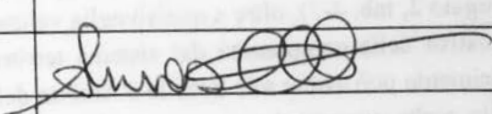
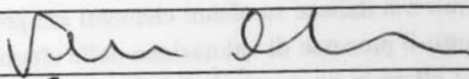
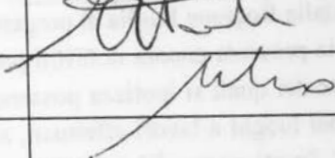
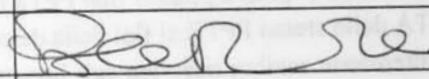
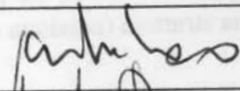
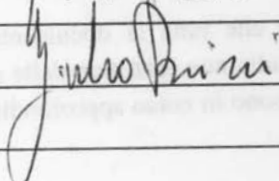
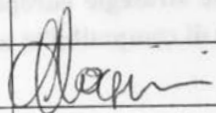
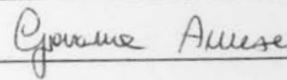
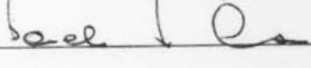
Nella scelta progettuale proposta - Alternativa 0 - Tap afferma: " In risposta ai commenti espressi dalle Autorità italiane su alcuni elementi del progetto presentato con l'ESIA, TAP AG ha deciso di riconsiderare tutto il processo di valutazione delle alternative per riorganizzare ed analizzare le informazioni raccolte fino ad allora in un processo di valutazione organico e sistematico. Questa analisi ha portato alla ottimizzazione del Tracciato di Progetto presentato. "; sostanzialmente TAP ha proposto una soluzione che si avvale dei rilievi formulati dalla Regione Puglia al progetto originario.

Il progetto tuttavia presenta ancora notevoli problematicità, evidenziate nello stesso SIA, relative agli aspetti paesaggistici parte dei quali si ipotizza possano essere superate attraverso la realizzazione del microtunnel e con il ripristino dei luoghi a lavori effettuati, ma alcune delle quali permangono (attraversamento di "aree di rispetto di bosco", "prati e pascoli" del PPTR) e per le quali risulta necessario ricorrere al disposto dell'art. 95 delle NTA dello stesso PPTR ai fini della deroga.

Scarsa attenzione sembra riservata agli impatti sulla economia locale, incentrata sulla valenza di un turismo balneare di qualità, stante i ripetuti riconoscimenti a Melendugno degli organismi di valutazione della qualità delle acque e della bellezza della costa, in relazione non solo all'eventuale limitazione della fruizione della costa nel tratto oggetto dei lavori, ma per l'effetto indotto anche sulla percezione collettiva degli utenti (turisti) di una struttura (condotta e PRT) comunque di forte impatto sociale.

Si rileva inoltre che tutta la documentazione tecnica a supporto dell'istanza di richiesta di parere di compatibilità, risulta non esaustiva delle problematiche ambientali, dato confermato anche dalla circostanza che ancora oggi sono in corso approfondimenti tecnici indispensabili per il completamento del sistema delle conoscenze.

In conclusione, per tutte le considerazioni espresse in premessa ed alla luce di tutti i pareri ed osservazioni fin qui pervenute (tutti allegati al presente parere), pur considerando che l'opera si inserisce all'interno delle strategie europee di diversificazione delle fonti energetiche, il Comitato esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale all'intervento così come proposto.

Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
Esperto in gestione delle acque D.ssa Maria Dolores FIDELIBUS	
Esperto giuridico-legale Avv. Vincenzo COLONNA	
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
Esperto in impianti industriali, ect. Ing. Ettore TRULLI	
Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
Esperto in scienze forestali Dott. Giovanni TRAMUTOLA	
Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo Santoro	
Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
Esperto in scienze naturali	
Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
Rappresentante Provincia BARI Ing. Francesco LUISI	
Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Giovanni D'ATTOLI	
Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna Annese (su delega dott. Epifani)	ASTENUTO 
Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO	
Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Ing. Francesca PACE	

Allegato 1



CITTA' di MELENDUGNO
Provincia di Lecce

Via S. Nicola CAP 73026 C.F. 80010060756 Tel. 0832 832111 Fax 0832 851349

Melendugno, 9.11.2013

Prot. 22008



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0025823 del 12/11/2013

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
AMBIENTALI - DIVISIONE II SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44
00147 ROMA
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

E, P.C. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO 33
70121 BARI
PEC: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Trasmissione osservazioni al rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del
gasdotto TAP. D. Lgs. n. 152-2006.

Si trasmettono n. 2 file contenenti le Osservazioni di questo Comune al Rapporto di VIA del
gasdotto TAP e i relativi allegati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Salvatore Petracchi

IL SINDACO
Ing. Marco Potì

**Comune di Melendugno Contro-Rapporto di VIA della Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Presentato dal Comune di Melendugno al Ministero dell'Ambiente Italiano sulla Proposta di
Nuovo Gasdotto Trans-Adriatico Avanzata da TAP AG**

*Questo 'Contro-Rapporto' presentato dal Comune di Melendugno al Ministero dell'Ambiente relativamente al Rapporto di VIA della Trans Adriatic Pipeline (TAP) è stato redatto da un gruppo di lavoro di esperti locali e non locali coordinato dall'Ing. Dino Borri, Ordinario Ingegneria del Territorio nel Politecnico di Bari (coautore parte generale) e dall'Arch. Salvatore Petrachi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Melendugno (coautore parte generale), composto da Luigi Candido (Geologo, Libero Professionista, Melendugno, coautore parte Geologia), Alessandro Cannavale (Ingegnere, Ricercatore Istituto Italiano di Tecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lecce, coautore parte Ingegneria Ambientale), Gabriella De Giorgi (Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Lecce, autore parte Diritto), Antonia De Giorgi (Dottore in Beni Culturali, Referente Ufficio Comunale Ambiente, Melendugno, collaboratore organizzazione Contro-Rapporto), Antonio De Giorgi (Ingegnere, Libero Professionista, Melendugno, coautore parte Energia), Caterina De Lucia (Ricercatrice di Economia Ambientale, Laboratory of Environmental Economics and Regional Science, Università di Foggia, autore parte Economia), Vito D'Onghia (Ingegnere, Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale, Politecnico di Bari, coautore parte Pianificazione Territoriale e Paesaggistica), Chiara Durante (Architetto, Libero Professionista, Studio Mininanni & Associati, Lecce, coautore parte Urbanistica) Anna Floriello (Architetto, Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale, Politecnico di Bari, coautore parte Pianificazione Territoriale e Paesaggistica), Marilena Giustozzi (Tirocinante Laboratorio di Pianificazione Territoriale, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e di Chimica, autore parte Rischio Incidente Rilevante), Salvatore Maggi (Architetto, Libero Professionista, Melendugno, coautore parte Pianificazione Territoriale e Paesaggistica), Gianluca Maggiore (Perito meccanico, responsabile Comitato NoTap, Melendugno, autore parte Media), Cristina Mangia (Biologo, Primo Ricercatore Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lecce, autore parte Impatto Sanitario), Alessandro Manuelli (Ingegnere, Ricercatore Istituto Italiano di Tecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lecce, coautore parte Ingegneria Ambientale), Flavia Milone (Biologo, Politecnico di Bari, autore parte Biologia), Salvatore Mininanni (Architetto, Libero Professionista, Progettista del PUG Strutturale Intercomunale di Melendugno-Vernole, autore parte Urbanistica), Valeria Monno (Ricercatore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Politecnico di Bari, autore parte Politiche e Partecipazione), Elda Perlino (Biologo, Primo Ricercatore Istituto di Tecnologie Biomediche, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari, autore parte Impatto Sanitario), Sandro Potenza (Avvocato, Libero Professionista, Consigliere Comunale), Marco Potì (Ingegnere, Sindaco di Melendugno, coautore parte generale), Paolo Sansò (Associato di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università di Lecce,

autore parte Geologia), Giuseppe Serravezzi (Medico, responsabile Lega Italiana Lotta ai Tumori, Lecce, autore parte Impatto Sanitario), Marinella Spanò (Ingegnere, Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale, Politecnico di Bari, coautore parte Pianificazione Territoriale e Paesaggistica), Corrado Vecchio (Avvocato, Libero Professionista, Melendugno, coautore parte Diritto)

Sommario

Il Contro-Rapporto	
Ambiente, Paesaggio, e Territorio	
Proposta di Nuova Iniziativa Industriale per un Gasdotto: dal Progetto Definitivo alla Valutazione di Impatto Ambientale	
Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale	
Illegalità e/o Inammissibilità degli Impatti dell'Opera	
Suolo, sottosuolo e idrogeologia	
Impatti sul territorio	
Aspetto giuridico	
Allegati	

Il Contro-Rapporto

Il presente Contro-Rapporto di VIA presentato dal Comune di Melendugno al Ministero dell'Ambiente relativamente al Rapporto di VIA della Trans Adriatic Pipeline (TAP) illustra i principali punti critici che si riscontrano nel rapporto di VIA della TAP e del progetto dell'opera rispetto alle 'componenti ambientali' impattate in Melendugno ai sensi della legislazione sulla VIA:

Ambiente, Paesaggio, e Territorio

Il Comune di Melendugno ha una comunità di residenti di circa 10.000 unità (9.800 al Censimento Istat 2011) e un territorio esteso circa 9.000 ettari (90 kmq) e dunque tra i maggiori della Provincia di Lecce. Posto a sud di Lecce a distanza da questa di circa 20 km, sulla direttrice Lecce-Otranto, Melendugno trovasi dunque a nord di Otranto a distanza di circa 30 km. Il territorio comunale è al cuore nella Regione Puglia della sub-regione del Salento (storicamente, e sostanzialmente anche tuttora, comprendente le tre Province di Brindisi, Lecce, e Taranto, ossia l'antica Terra d'Otranto), com'è noto eccezionalmente sviluppatasi negli anni recenti dal punto di vista dell'economia turistica per la ricchezza e la bellezza del suo paesaggio. Le località costiere di Torre Specchia, San Foca, Roca, Torre dell'Orso e S. Andrea punteggiano i circa 15 km di straordinaria costa del Comune, tra le più pregevoli d'Italia, non a caso regolarmente fregiate negli ultimi anni della "Bandiera Blu" per il suo carattere "selvaggio e incontaminato" (Rapporto di Via TAP).

La costa Adriatica di Melendugno, sita poco a nord di quel Canale d'Otranto in cui Italia, Albania e Grecia si avvicinano grandemente e – può dirsi – si parlano a vista, fatta di un'alternarsi di profondi litorali di sabbie e dune e basse falesie, ha al confine nord, a circa 2km di distanza da Marina di San Foca, nell'attiguo comune di Vernole, la vasta area protetta nazionale delle "Cesine" (centinaia di ettari di zona umida costiera di alta rilevanza dal punto di vista biologico, individuata fin dal 2000 come Sito di Importanza Comunitaria e come Zona di Protezione Speciale per l'avifauna ai sensi della "Direttiva Habitat") e al confine sud, a circa 5 km di distanza, sempre da Marina di San Foca, ma questa volta ancora in Comune di Melendugno il SIC Torre dell'Orso: nei meno di 20 km di costa che si sviluppano tra Vernole e Otranto incentrandosi sulle splendide spiagge sabbiose di Melendugno si contano ben 7 tra SIC e ZPS (in soli 3 comuni su quasi 9.000 dell'Italia, sui circa 150 complessivi dell'Italia, a testimonianza dell'eccezionale rilevanza ambientale del luogo di cui trattasi per la Puglia, l'Italia, e l'Europa).

La *Posidonia oceanica* sotto costa, in banchi rilevanti pressoché continui per chilometri e chilometri e i coralli bianchi più al largo, a parte le tantissime altre rare specie viventi, a formare un essenziale aggregato di specie viventi per l'Adriatico e per il Mediterraneo, anche perché purtroppo *endangered*, ossia a rischio di scomparsa: vedi per questo anche il Rapporto di Via della Tap, in cui

si descrive, in particolare, la peculiare salute di questa parte assai profonda (fino i 1.200 metri) di questa parte dell'Adriatico, di quell'Adriatico che all'estremo nord invece del "golfo", in quel di Venezia e di Trieste, s'impantana e biologicamente muore, invece, nei pochi metri d'acqua che contengono i sedimenti dei grandi fiumi Padani e Alpini.

Nella parte interna del territorio comunale, che si orienta allo spartiacque tra i due mari Adriatico e Ionio, a confine ancora una volta con il Comune di Vernole, Melendugno offre un paesaggio agricolo maestoso, in prevalenza a uliveti monumentali (sono attualmente oltre 50.000 nel territorio del Comune, una vera e propria foresta coltivata di origine antropica: vedi Rapporto di Via TAP).

E' dunque in un territorio già di eccezionale rilevanza ambientale e paesaggistica che, *ad abundantiam*, si distribuiscono e diffondono i resti e le testimonianze storiche dell'insediamento umano, databili dalla Preistoria alle Età del Ferro e del Bronzo, alle Età Ellenistica e Romana, e quindi all'Età Medievale (vedi Rapporto di Via TAP, Allegato Archeologia) e dunque meritevoli di numerose "notifiche" ministeriali a fini di tutela.

Il Comune di Vernole, adiacente a nord al Comune di Melendugno e pur esso caratterizzato da eccezionali caratteri ambientali, paesaggistici, e storici - si pensi alla già menzionata area protetta nazionale delle Cesine, alla città fortificata di fondazione rinascimentale di Acaja, e agli innumerevoli resti archeologici che si addensano nel "contesto topografico stratificato" di Acquarica di Lecce - (cfr. PPTR), costituente con Melendugno un'inscindibile coppia eco sistemica e antropica: non è un caso, dunque, che attualmente i due Comuni abbiano in corso, finalmente, la preparazione di un Piano Urbanistico Generale di livello intercomunale per la parte 'strutturale').

Non deve dunque meravigliare si tratti di un territorio tutelato, per le sue "bellezze naturali" d'insieme e specifiche, ben oltre la dimensione del Comune, già a partire da circa mezzo secolo fa (1970) dallo Stato Italiano ai sensi della Legge Nazionale 1497/39 e poi della LN Galasso 431/85) e quindi, a partire dalla attuazione negli anni 1970 della delega costituzionale dallo Stato alle Regioni dei poteri territoriali e urbanistici per intero e dei poteri paesaggistici in parte, dalla Regione Puglia (PUTT-P: Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio, vigente; Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato e in itinere) e dalla Provincia di Lecce (PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, vigente). Ovviamente una miriade di altre leggi e norme generali e di settore, di livello nazionale e regionale, si indirizzano alla tutela dell'importante e singolare territorio di cui trattasi con grandi attenzioni e vincoli.

A fronte delle qui sopra citate attenzioni di tutela, l'ambiente, il territorio, e il paesaggio di Melendugno (anzi di Melendugno-Vernole), nel contesto Salentino e in misura più ravvicinata nel contesto della straordinaria area Lecce-Otranto e dintorni, hanno registrato negli anni più recenti e tuttora registrano uno straordinario sviluppo turistico, con un pullulare di iniziative imprenditoriali,

che vanno dalle spiagge agli alberghi e ai villaggi, alle masserie e ai *bed and breakfast*, alle aziende agricole specializzate in olivicoltura e/o in viticoltura, all'artigianato, all'alimentazione sana e in filiera corta, alla pesca, alla cultura e alla editoria, alla edilizia specializzata per il restauro, alla musica, al cinema, e a quant'altro di simile connota una inedita vivacità culturale capace di sviluppare identità e economia locali in fertile e originale sinergia (vedi Rapporto di Via TAP, Allegato Archeologia) tutto ciò, peraltro, in controtendenza rispetto alla crisi economica Italiana degli anni correnti. A Melendugno, osserva il Rapporto di VIA, Allegato Società e Economia, i giovani non vanno via o se per una frazione dell'insieme vanno via conservano un forte legame con la terra madre che sostiene nei fatti la maggior parte di loro, anche con la forza di un modello culturale storico capace di svilupparsi dalle memorie "greche" a quelle del "feudo" tra l'altro con precipue lingue e musiche.

Lontane appaiono dunque, ben più di quanto realmente siano lontane in chilometri, le grandi disastrate aree urbane e *coketowns* di Brindisi (cinquanta km a nordovest) e Taranto (settanta chilometri a sudovest), con le loro grandi industrie inquinanti della chimica, del carbone, e dell'acciaio, del cemento, con le loro neoplasie, con le loro campagne e le loro pecore interdette al lavoro agricolo e all'allevamento per i micidiali cocktail di veleni che sono state costrette a ingerire in una sorta di nefasta guerra dei trent'anni. Lontane appaiono quelle due 'città industriali' del Sud che da decenni sono ascritte entrambe dal governo Italiano alle non molte aree del paese dichiarate a grave rischio ambientale e che di recente sono uscite entrambe vittoriose da un conflitto con due colossi globali dell'energia che vi volevano realizzare due rigassificatori costieri per far approdare nei loro storici grandi porti delle navi gasiere per così diversificare, in termini di geopolitica dell'energia, le fonti di gas del paese, attualmente costituite oltre alle risorse nazionali da 5 grandi gasdotti (due dall'Algeria, uno dalla Libia, uno dall'Europa centro-orientale, e uno dall'Europa centro-settentrionale).

Proposta di Nuova Iniziativa Industriale per un Gasdotto: dal Progetto Definitivo alla Valutazione di Impatto Ambientale

Alla luce della scena ambientale, territoriale, e paesaggistica sopra allestita vanno dunque collocati la proposta e il progetto definitivo presentati di recente alla TAP (Trans Adriatic Pipeline) AG, per la costruzione di 900 km circa (per la precisione 871 km: 610 in Grecia, 151 in Albania, 111 in mare Adriatico, e 8 in Comune di Melendugno, in Italia) di gasdotto in collegamento a altri poco meno di 3.000 km di gasdotto da costruirsi, a partire dal pozzo "Shah Deniz II" di gas naturale nel mar Caspio Azero (posseduto dal Consorzio Shah Deniz), in Azerbaijan e Georgia dalla società Trans Caucasus e in Turchia fino a Kipoi al confine Turco-Greco da altra società.

Il grande ipotizzato gasdotto è pensato per portare in Italia e di qui in Europa centrale e centro-settentrionale, attraverso la rete in Italia della SNAM (società dello Stato Italiano: gruppo ENI) da raggiungersi a cura della SNAM, partendo da Melendugno, in territorio di Mesagne (Provincia di Brindisi, a qualche decina di chilometri dalla centrale di depressurizzazione da realizzarsi in Melendugno), per un tempo non minore di 50 anni (il Rapporto di VIA sottolinea che trattasi della durata minima prevista dalla buona tecnica per gasdotti del tipo di quello progettato e che presumibilmente la vita del gasdotto supererà di alcuni decenni il mezzo secolo), in prima fase 10 BCM (bilioni, ossia miliardi, di metri cubi) di metano, per circa 1,2 milioni di metri cubi all'ora, e in seconda fase (da attivarsi a seguito di interventi non ben precisati sulla infrastruttura in tutto il suo percorso) 20 BCM, per circa 2,4 milioni di metri cubi all'ora: in sostanza il gasdotto veicolerà una enorme quantità di gas, veicolato sotto l'Adriatico e in territorio di Melendugno attraverso una pressione di 145 Bar e quindi dalla centrale di depressurizzazione – si è detto sempre da realizzarsi in territorio di Melendugno – al metanodotto della SNAM corrente nei pressi (territorio comunale di Mesagne) attraverso una pressione di 75 Bar.

Per le caratteristiche essenziali generali del gasdotto, ovviamente qui di seguito descritte con un focus sulle caratteristiche del gasdotto in territorio di Melendugno, può dirsi quanto segue. Il gasdotto sarà costituito da un tubo in acciaio (45" in parte *onshore* Greca e Albanese, 36", ossia un metro circa di diametro, nella parte *offshore* sotto l'Adriatico lunga 111 km e nei circa 10 km finali della parte *onshore* Italiana, in territorio di Melendugno), rivestito di polimero plastico all'interno per ridurre l'attrito allo scorrimento e così all'esterno – almeno ciò si evince per la parte da immergersi in Adriatico e per quella finale *onshore* in Melendugno – per protezione dalla corrosione marina, a sezioni lunghe 18 metri saldate in nave specializzata via via che lo si distende in mare, da stazioni di pompaggio distribuite lungo il percorso per riportare la pressione al livello di funzionamento contrastando le 'perdite di carico'. Il gasdotto, dopo aver percorso per una cinquantina di chilometri il fondo del mare Adriatico, nella parte 'di sovranità Italiana', risalendo il fondo dell'Adriatico in prossimità della costa Italiana in località San Foca (una delle due eccezionali spiagge di sabbia di Melendugno) si infilerà, 800 metri al largo di questa, a 18 metri di profondità, nell'orifizio di sbocco in mare di un "microtunnel" del diametro di ben 3 metri e della lunghezza di circa 2 km infilato sotto terra, a partire da un pozzo artificiale avente dimensioni di 10x12x11 metri cubi appositamente scavato per l'operazione a 600 metri circa sotto la macchia Mediterranea costiera di San Foca, protetta da una pluralità di leggi e norme sia nazionali che regionali e locali, per consentire di superare, correndo a una profondità sotto terra che dai 12 metri circa dell'origine nel pozzo scende fino ai succitati 18 metri del terminale di sbocco sul fondo del mare, raggiunti si è detto dopo una corsa di poco meno di 2 km, per evitare secondo la TAP di

incorrere nel reato di alterazione e distruzione sia della macchia Mediterranea e della pineta che le sabbie delle dune e dell'adiacente piattaforma di spiaggia, ossia per superare tutto il pregevole e tutelato ecosistema costiero che si sviluppa lungo la costa di San Foca in Melendugno.

Il progetto definitivo del gasdotto, redatto dalla SAIPEM (pur essa, come già la SNAM, società dello Stato Italiano: nei fatti la SAIPEM è la 'storica' società di ingegneria dell'ENI per la costruzione delle infrastrutture), bene chiarisce le caratteristiche e le modalità costruttive di questo "micro tunnel", dal quale ci si attende il superamento del poderoso insieme di vincoli posto (geoidrologici, biologici, paesaggistici, e in generale ecosistemici) a tutela del territorio costiero di Melendugno: si tratta di un tunnel che verrà scavato con una "talpa", a partire dall'imbocco in terraferma sopra descritto, con infilaggio a forza nel terreno della grande condotta, del diametro di 3 metri (pare in cemento armato), nella quale si infilerà e lungo la quale sarà 'tirato' il tubo in acciaio sottomarino, si è detto a partire dall'orifizio del microtunnel posto in mare a 18 metri di profondità e a 800 metri dalla linea di battigia (misure e caratteristiche dell'orifizio del micro tunnel compatibili con le abilità natatorie di bagnanti esperti e che dunque vanno – a parte tutti gli altri impatti che si può attendere – adeguatamente valutate in termini di sicurezza delle persone), per riemergere poi in terraferma a 600 metri dalla linea di battigia nel pozzo artificiale, di qui avviandosi, su un percorso interrato di 1 metro sotto gli oliveti lungo 8 km (saranno recisi 1.900 grandi ulivi), alla centrale di depressurizzazione. Il pozzo in terraferma per l'avvio del micro tunnel verso il mare occuperà con lo spazio di pertinenza circa 1.500 metri quadrati, pare e sarà equipaggiato in superficie con impianti vari, le cui caratteristiche e altezze non appaiono ben descritte sia nel progetto definitivo che nel Rapporto di VIA.

Il progetto definitivo fatto dalla SAIPEM chiarisce che lungo tutto il tratto sottomarino in Adriatico del gasdotto potranno doversi eseguire, anzi di fatto saranno a tratti certamente eseguite, lavorazioni in materiali vari (pietrami, calcestruzzi cementizi e/o con altri leganti, polimeri e altri prodotti chimici di sintesi da idrocarburi) per adeguato appoggio della tubazione in acciaio rivestito in punti nei quali il fondale presenti delle forme tali da creare eccessive 'tensioni di lavoro' e/o instabilità della condotta sotto le azioni idrodinamiche (si pensi che la condotta al centro dell'Adriatico si adagerà sul fondale a oltre 800 metri di profondità). Il progetto della SAIPEM chiarisce anche che sul fondo del mare, innanzi alla spiaggia di S. Foca, subito al largo del grande orifizio del micro tunnel, evidentemente per adeguati appoggi e per mitigazioni di fenomeni idrodinamici presumibili nel delicato punto dell'approdo in terraferma del gasdotto e di infilaggio di questo nel micro tunnel, sarà realizzato un grande terrapieno in calcestruzzo cementizio, del quale peraltro non sembra essere traccia nella Sintesi Non Tecnica del Rapporto di VIA, un terrapieno le cui implicazioni sulla

prateria di *Posidonia oceanica* e sui banchi di coralli bianchi e in generale sulla geomorfologia e geoidrologia dei fondali non appaiono adeguatamente analizzate e ancor meno valutate.

La centrale di depressurizzazione, al confine del territorio comunale di Melendugno con quello di Vernole, occuperà circa 12 ettari. La centrale ospiterà, tra l'altro, due macchine termiche a gas (con l'assistenza anche di macchine elettriche) della potenza di 3,5 MW ognuna per il riscaldamento del gas (che in depressurizzazione ovviamente vede abbassarsi la propria temperatura) perché questo non si immetta a meno di 3°C nella condotta della SNAM per rispettare uno standard tecnico di SNAM. Due camini alti 10 metri serviranno a smaltire fumi delle combustioni.

Il tratto interrato nelle campagne di Melendugno del gasdotto, posto alla profondità di circa 1 metro, si svilupperà al centro di una fascia di una trentina di metri circa di ampiezza che verrà espropriata da TAP AG e che conterrà la viabilità privata (TAP AG) di servizio al gasdotto. Per questo tratto *onshore* di gasdotto interrato, si è detto, occorrerà abbattere 1.900 ulivi, parte delle decine di migliaia di ulivi (vedi Rapporto di VIA) della piantate monumentali (per storia e 'sesto') che caratterizzano il territorio comunale di Melendugno. Il Rapporto di VIA (vedi Allegato Impatti e Mitigazioni) si preoccupa in modo singolare del modo in cui sarà possibile 'ricollegare' i campi e le aziende agricole che il gasdotto attraverserà e che vedranno pertanto ridursi la propria accessibilità. Parallelamente a tutto il gasdotto, in mare a circa 50 metri da questo, dalla centrale di depressurizzazione in terraferma in territorio comunale di Melendugno al confine Greco-Turco a Kipoi, a est di Thessaloniki, si svilupperà una conduttura in fibra ottica 'dedicata' al telecontrollo elettronico dell'intero gasdotto.

Il progetto definitivo prevede che la dismissione del gasdotto, fra 50 e più anni presumibilmente, veda le condutture in terra e in mare lasciate *in situ* come opera persa: ciò che nel Rapporto di VIA (vedi Allegato Impatti e Mitigazioni) paradossalmente viene visto come positivo, in quanto non condurrebbe alla riattivazione di opere di scavo, di liberazione di polveri in terra e di sedimenti in mare ecc., senza però che si considerino i problemi di liberazione progressiva in mare e in terra di polimeri e metalli oltre che di residui solidi del passaggio del gas naturale oltre che naturalmente gli altri problemi geomorfologici e geoidrologici, biologici, e eco sistemici in genere che si legano alla presenza dell'infrastruttura.

Sia il progetto definitivo che il Rapporto di VIA esaminano il problema delle alternative localizzative esistenti al tracciato, individuando tali alternative, peraltro, in un ristretto –non più di 50 km – tratto di costa tra le Province di Brindisi e Lecce e finendo per concludere che l'alternativa ottima è quella dell'approdo del gasdotto nel cuore della spiaggia di S. Foca, in Melendugno, visto che i tre tracciati alternativi individuati a nord in territorio di Brindisi (Brindisi a nord dell'aeroporto di Casale, Brindisi impianto petrolchimico, Brindisi a nord della centrale Enel di

Cerano) sono impediti l'uno dal conflitto con le intenzioni di politica territoriale e urbanistica del Comune di Brindisi, l'altro dalla presenza di infrastrutture e edifici e dalla prossimità a un Posidonieto, l'altro ancora da vincoli naturalistici e geomorfologici, e visto, anche, che il tracciato alternativo individuato a nord del Comune di Lindinuso è impedito da presenza di *Posidonia oceanica* e da altri vincoli della Rete Natura 2000. In realtà l'analisi e la valutazione delle alternative localizzative di progetto appaiono non sviluppate sia nel progetto definitivo che nel Rapporto di VIA. (Da notare, peraltro, che il gasdotto TAP AG, che dal confine Greco-Turco a Kipoi si spinge verso est – verso l'Adriatico nel quale dovrà immergersi – quando arriva a una certa distanza dal mare della Grecia, pregevole e rinomato per turismo può dirsi al pari di quello Salentino, devia per andare in Albania per quindi di lì – non dalla Grecia e dalle sue pregevoli località costiere – immergersi in Adriatico dopo aver valicato prima i monti alla rilevante quota di ben 1.800 mslm, massima su tutto il tracciato di quasi 900 km del tratto di gasdotto preso in carico dalla TAP AG, e poi le pianure dell'Albania: può ipotizzarsi, conseguentemente, che la deviazione Greco-Albanese dello sbocco costiero in Adriatico sia non casuale ma chiesta dalla Grecia per proteggere la propria costa e il proprio mare, e le proprie comunità e economie costiere dalla parte più invasiva dell'infrastruttura, ossia dalla parte sottomarina con le sue due testate di partenza dalla e di approdo sulla costa.)

In conclusione si tratta, per il gasdotto proposto dalla TAP, di un'opera di ingegneria industriale di alta rilevanza e di alto impatto ambientale, destinata a svilupparsi in un tratto di mare Adriatico avente livelli di naturalità e biodiversità ancora molto elevati, come riconosciuto dal Rapporto di VIA (vedi Allegato Ecosistema Marino) e in una società e economia locale ormai sempre più impernata sulle risorse ambientali (attività primarie legate alla agricoltura e alla pesca, attività secondarie legate al turismo e alla cultura, attività quaternarie legate all'uso intelligente di queste risorse in termini scientifici e di creatività artistica), ancora una volta come riconosciuto dal Rapporto di VIA (vedi Allegato Società e Economia): ciò all'apparenza senza che alcun vantaggio venga alle comunità locali (anzitutto Melendugno, ma anche Vernole), che infatti si sono coalizzate unanimemente contro l'opera al di là dei 'colori' politici (vedi Delibere di numerosi Consigli Comunali dell'area) intuendone le potenzialità negative per ambienti, società, e economie (si veda Rapporto di VIA, Allegato Impatti e Mitigazioni, pagine relative alle "mitigazioni" espresse in termini di compensazioni a mezzo di rimborsi ai pescatori e agli agricoltori per le perdite transitorie o definitive di attività e per gli espropri e quant'altro di dannoso li colpirà) e per converso le discutibili prospettive di sviluppo economico locale presentate dalla TAP AG (si veda Rapporto di VIA, Allegato Impatti e Mitigazioni, pagine relative alla nuova occupazione attivata dal gasdotto), consistenti in una cinquantina di persone di varia provenienza e qualificazione impegnate per circa

un triennio dal 2016 al 2019 nella fase di ‘cantiere’ e in una decina di persone, sempre di varia provenienza e qualificazione, impegnate dal 2019 nella fase di esercizio nel controllo e nella manutenzione. E’ evidente che per l’Italia solo SAIPEM, società di ingegneria statale, per la redazione del progetto definitivo, e si presume SNAM, pur essa statale, forse per le *royalties* – non si sa di quale importo – domandabili per il trasporto nella sua rete verso l’Europa del metano Azero, forse per i profitti sulle vendite ai consumatori Italiani di quantitativi di gas maggior degli attuali vista la maggiore disponibilità indotta dalla presenza di un sesto grande adduttore nel nostro paese di gas estero rispetto ai cinque già oggi presente, trarranno qualche vantaggio dalla iniziativa TAP AG: un vantaggio che non riguarda le comunità locali e che comunque si inverte e si traduce in perdite ingenti se si considera il tutto in termini di economia ambientale e dunque di mancati introiti e emergenti danni rivenienti dalle compromissioni ambientali (declino del turismo, riparazioni di erosioni costiere, riparazioni di perdite di biodiversità, accresciuta morbilità e mortalità umana da degrado ambientale ecc.). L’iniziativa della TAP AG si sviluppa, peraltro, in un contesto fortemente declinante di consumo di gas naturale in Italia (ridotto del 7% tra 2011 e 2012).

E’ da rilevare qui, peraltro, che TAP AG tende a presentare la propria proposta di iniziativa come formalmente sostenuta in pieno dallo Stato Italiano e dunque come tale da portare a un’opera di interesse pubblico strategico per l’Italia: ciò non è chiaro, anzi per certi versi è dubbia l’asserita posizione di sostegno alla TAP AG e al suo futuro gasdotto sia dello Stato Italiano che dell’Europa; si pensi che a quanto risulta dallo stesso progetto definitivo del gasdotto redatto da SAIPEM per conto della proponente (capitolo 1, pp. 3-10) TAP AG ha fino a ora, ossia fino al corrente mese di Novembre 2013, unicamente siglato (Giugno 2013) un accordo commerciale privato con il Consorzio Shah Deniz, per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale Shah Deniz II in mar Caspio al largo della costa dell’Azerbaijan, un accordo che all’apparenza fa seguito al DI 8.3.2013 sulla Strategia Energetica Nazionale in cui si citerebbe per i gasdotti nazionali l’obiettivo di apertura di un “corridoio meridionale” di gas dal Caspio verso l’Italia (con un esplicito particolare riferimento al “progetto TAP”) (PD, cap. 1, p. 3) e che anticiperebbe – il condizionale è sempre d’obbligo, vista la particolarità di contesto e finalità del progetto – l’inserimento “in un’ampia lista di PIC, ossia di Progetti di Interesse Comune, contenuta nel “Regolamento alla base del Pacchetto d’Infrastrutture Energetiche”, del progetto TAP, tra l’altro “con uno dei più alti punteggi tra i progetti classificati come necessari “(p. 9); TAP AG presenta la propria iniziativa, inoltre, come “particolarmente sostenuta dal Governo Italiano e da quello Greco” (ancora p. 9, cap. 1, Progetto Definitivo). Da quanto precede parrebbe evincersi che la proposta TAP AG per un proprio gasdotto è attualmente più possibilità menzionata e in qualche modo sostenuta dallo Stato Italiano e da altri Stati Europei che realtà che possa fregiarsi di uno status legalmente dichiarato di pubblica utilità,

ciò che è rilevante alla luce del fatto che TAP AG dichiara di poter superare gli importanti vincoli presenti sull'ambiente, il paesaggio, e il territorio di Melendugno grazie alla "pubblica utilità" della propria opera.

Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale

Presentato in prima stesura nel 2012, il Rapporto di VIA della TAP AG relativo alla localizzazione spiaggia di San Foca è stato 'osservato' negativamente dall'Autorità di Bacino della Puglia per ragioni di idrologia superficiale e profonda e quindi dal Ministero dei Beni Culturali per interferenza con importanti realtà tutelate, tanto che ha dovuto ripresentarsi nei primi mesi del 2013. La ripresentazione del 2013 ha peraltro tenuto fermo l'approdo nel cuore della spiaggia di San Foca, in Melendugno, motivandolo con l'emergere da ulteriori verifiche, fatte a mezzo di "macrocorridoi" e di "micro corridoi" di simulazione spostabili trasversalmente alla costa per testarne i differenti valori di impatto (trattasi in realtà, a quanto appare, di un procedimento di valutazione simulata di alternative che interessa minimi spostamenti dell'opera e implica "corridoi" privi sia di senso eco sistemico che di riferimento di letteratura a sperimentazioni scientifiche dello stesso tipo), della conferma che l'approdo del gasdotto nel cuore della spiaggia di San Foca è ottimale da tutti i punti di vista.

Il Rapporto di VIA è costruito e presentato in modo singolare quanto agli autori. Va premesso, qui, che in materia di VIA, vista la prevalente soggettività e dunque relatività delle valutazioni, la natura tipicamente argomentativa e giustificativa di ogni valutazione, è prassi che tutte le parti – in genere numerose – dei Rapporti di VIA siano anzitutto firmate da soggetti qualificati e quindi che i firmatari dichiarino la propria competenza professionale generale e specifica; va da sé, inoltre, che gli autori, pur essendo incaricati dai proponenti e da questi pagati, debbano essere il più possibile 'terzi', nel loro esercizio di professionalità (ciò che evidentemente è cosa assai difficile e che notoriamente costituisce a giudizio della letteratura scientifica principale elemento di fragilità e inconsistenza delle Valutazioni di Impatto Ambientale). Tornando al Rapporto di VIA della TAP AG (che la TAP AG intitola ESIA, dall'acronimo Inglese di Environmental Study of Impact Assessment), deve osservarsi che l'architettura' del Rapporto di VIA della TAP AG è sostanzialmente quadripartita: Rapporto di VIA, Progetto Definitivo (SAIPEM), Sintesi Non Tecnica (Ing. Bertolo), Allegati, ossia studi tematici (firme varie). Gli studi tematici non sembrano rispondere precisamente ai tematismi della disciplina legale Italiana della VIA in quanto da un lato raggruppano alcuni tematismi, da un altro omettono all'apparenza del tutto alcuni tematismi (per es. Radiazioni), da un altro lato ancora introducono tematismi non previsti dalla disciplina legale Italiana della VIA (per es. società e economia, temi legati al diritto del lavoro).

Problema tecnico rilevante è quello che solo nell'Allegato relativo agli Impatti e alle Mitigazioni è in qualche modo – in realtà del tutto genericamente – evidenziata la natura degli impatti che saranno esplicitati dal grande gasdotto. Nessun allegato, tranne il succitato Allegato Impatti e Mitigazioni, nessun capitolo del Rapporto, nessuna parte della Sintesi Non Tecnica, tratta in alcun modo dei 'differenziali' ("Delta": differenza valore *ex post*-valore *ex ante*) relativi ai valori *ex ante* e *ex post* (prima e dopo) assunti a causa dell'intervento dell'opera dalle principali componenti ambientali 'impattate', tanto che è pressoché impossibile (anche perché la Sintesi Non Tecnica è pur essa del tutto approssimata) comprendere in modo serio e strutturato, come invece si dovrebbe, qual è la misura precisa degli impatti negativi, certi, che il gasdotto avrà sugli ecosistemi coinvolti sia 'naturali' che 'artificiali'.

Illegalità e/o Inammissibilità degli Impatti dell'Opera

Valutato il Rapporto di VIA dell'opera presentato al Ministero dell'Ambiente dalla proponente TAP AG, il Comune di Melendugno, rappresentato dal Sindaco Ing. Marco Potì, rispondendo all'invito rivoltagli dal Ministero dell'Ambiente di pronunciarsi entro e non oltre il 10 Novembre 2013, nel quadro della procedura legale di VIA, sulla compatibilità ambientale del gasdotto, alla luce di quanto qui precede, formula le seguenti osservazioni, in parte aventi carattere generale, in parte aventi carattere specifico.

Alle osservazioni generali deve ascriversi:

1. Snaturamento della società e della economia locale tradizionale di Melendugno e dei comuni dell'area, attualmente in fase di forte sviluppo dell'economia culturale e turistico, attraverso l'innesto di una grande infrastruttura industriale fonte di inquinamento e rischio ambientale per l'intero ecosistema.
2. Dimensione enorme del gasdotto in rapporto alla complessità ambientale e territoriale, anche per diffusione estrema del popolamento umano storico nell'area Salentina, dell'area prescelta.
3. Mancata adeguata caratterizzazione dell'area nei suoi attuali caratteri di salute dell'ambiente e delle popolazioni.
4. Redazione di un Rapporto di VIA che presenta vizi di consistenza analitica e logica e di mancato rispetto dei contenuti obbligatori dello strumento di valutazione tali da non consentire adeguata valutazione degli impatti.
5. Attribuzione dalla società proponente all'opera di un presunto (e non dimostrato) carattere strategico rispetto agli interessi nazionali Italiani.

6. Violazione del principio di adeguata informazione dei soggetti impattati che è alla base della VIA, visto che l'intero Rapporto di VIA, la sua Sintesi Non Tecnica, e il Progetto Definitivo si esprimono frequentemente in termini contraddittori o tali da risultare inadeguati e incomprensibili.

Alle osservazioni specifiche deve ascriversi:

1. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un enorme "microtunnel", da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare fino a 800 metri dalla linea di costa al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un micro tunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto, e delle persone che in quella costa vivono, lavorano, e sono ospitate per turismo.
2. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un grande terrapieno in mare a poche decine di metri di profondità innanzi all'orifizio del micro tunnel finalizzato a ridurre alcuni problemi di dinamica costiera gravanti sull'area di innesto condotta sottomarina-microtunnel, pur esso destinato, come già il micro tunnel, a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto, e delle persone.
3. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di costruzioni di profondità di tipo e numero imprecisato tese a migliorare la stabilità della condotta sottomarina in una zona particolarmente problematica per le forti correnti del canale d'Otranto ma presumibilmente tali da turbare sensibilmente l'ecosistema, in primis per i materiali artificiali che le costituiranno, là dove dovranno farsi.
4. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di una centrale di depressurizzazione dotata di centrali termiche di potenza rilevante con relativi alti camini.
5. Impatti e mitigazioni, analizzati e proposti nel Rapporto di VIA, carenti dal profilo tecnico e scientifico e dunque approssimativi e discutibili.
6. Disattenzione per le risorse naturalistiche e culturali, di estrema importanza nell'area, con esito di rischio estremo biologico e storico.
7. Violazione di una serie di leggi e norme che prescrivono particolari tutele per le eccezionali caratteristiche ambientali, monumentali, paesaggistiche, e territoriali di Melendugno.
8. Inconsistenza dell'analisi e della valutazione delle alternative localizzative e assenza di motivazione della mancata considerazione dell'alternativa cosiddetta 'No Action' (decisione di non eseguire l'opera).
9. Concentrazione dell'attenzione della VIA e del progetto sulle immediate prossimità del gasdotto, in contrasto con la prassi delle VIA di una attenzione 'di sistema' costruita su differenti livelli di ampiezza delle realtà impattate.

10. Proposta nel Progetto Definitivo di un tracciato del gasdotto *onshore* posto a minima distanza da numerose abitazioni diffuse nell'agro e solo a qualche centinaia di metri dalla grande frazione costiera con marina di San Foca e di un sito della centrale di depressurizzazione – attrezzatura a rischio di incidente rilevante – a minima distanza ancora una volta dalla periferia settentrionale dell'abitato di Melendugno.
11. Mancata esplicita considerazione di specifici impatti prescritta dalla procedure di VIA.
12. Dismissione inadeguatamente progettata, anzitutto per la previsione di lasciare il gasdotto in terra e in mare come opera persa, con conseguenza di gravi impatti inquinanti anche per il futuro.

Qui di seguito si forniscono maggiori dettagli inerenti alle osservazioni generali di cui sopra, espresse dal Comune di Melendugno a critica del Rapporto di VIA della TAP AG.

Snaturamento della società e della economia locale tradizionale di Melendugno e dei comuni dell'area, attualmente in fase di forte sviluppo dell'economia culturale e turistico. E' lo stesso Rapporto di VIA di TAP AG, nel suo Allegato dedicato allo studio socioeconomico a evidenziare, l'elevata articolazione dell'economia locale e la sua 'tenuta' sorprendente, specie rispetto alle prospettive dei giovani, nella crisi attuale sia nazionale che locale, ossia dei poli industriali di Brindisi e Taranto devastati da un modello di sviluppo purtroppo costruito qualche decennio fa prescindendo dalle tradizioni e risorse locali. Si riporta qui di seguito sintesi dello studio sui caratteri fondamentali dell'economia locale e delle sue tendenze redatto da De Lucia (De Lucia, 2013).

Quadro socio-economico del territorio della provincia di Lecce. Da un punto di vista dell'analisi delle principali dinamiche economiche, la provincia di Lecce si caratterizza per indicatori di contesto che riflettono una condizione di sub-dimensione rispetto a ciò che può osservarsi a livello nazionale. In particolare, l'analisi del dato del Valore Aggiunto (VA) pro capite, svolta sulle stime a fine 2010 delle grandezze territoriali di reddito operate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne, fa osservare come la provincia di Lecce si collochi nelle soglie basse delle graduatorie a livello nazionale. Infatti, il confronto a livello nazionale (circa 15.600 Euro) evidenzia, come con un VA pro capite stimato di poco più di 11.600 Euro la provincia di Lecce si posizioni agli ultimi posti tra le province italiane (92-ima) (www.tagliacarne.it).

Dall'osservazione del dato del VA a prezzi correnti del 2010, a livello regionale si evince come l'economia provinciale nel suo complesso risulti di circa 12 milioni 194 mila Euro di cui, così come riportato nella Tabella 1, i servizi e l'industria (quest'ultima intesa come la sommatoria tra industria in senso stretto e costruzioni) rappresentano le voci di maggior consistenza. Il dato del VA totale provinciale rappresenta circa il 19,7% del VA pugliese che, calcolato in circa 61 milioni 918 mila

Euro, rappresenta a sua volta il 4,4% del VA nazionale calcolato in circa 1 miliardo 395 milioni 219 mila Euro (CCIAA di Foggia, 2012).

Tabella 1 – VA a prezzi correnti per settore di attività in valore assoluto (milioni di Euro) al 2010

<i>Circoscrizioni amministrative</i>	<i>Agricoltura</i>	<i>Industria strictu sensu</i>	<i>Industria costruzioni</i>	<i>Totale industria</i>	<i>Servizi</i>	<i>Totale</i>
Foggia*	608.3	1,249.7	754.5	2,004.2	6,863.4	9,475.8
Bari*	830.9	3,920.0	1,948.9	5,868.9	18,793.0	25,492.8
Taranto	394.0	1,384.8	607.8	1,992.6	6,605.1	8,991.7
Brindisi	183.4	855.8	484.1	1,339.8	4,240.7	5,764.0
Lecce	198.6	1,942.1	1,275.9	2,768.0	9,227.4	12,194.1
Puglia	2,215.2	8,902.4	5,071.2	13,973.6	45,729.6	61,918.4
Italia	26,698.0	261,893.1	85,201.2	347,094.3	1,021,426.6	1,395,218.6

Fonte: CCIAA di Foggia. 2012.* Vecchie circoscrizioni amministrative.

La sofferenza dell'assetto economico-produttivo locale è rilevata anche dall'osservazione di alcuni indicatori di competitività territoriale rappresentati dagli indici di propensione all'export e di apertura ai mercati esteri del territorio locale. Essi risultano sostanzialmente bassi e fortemente disallineati rispetto ai dati del sovra-livello regionale e nazionale. In particolare, la propensione all'export della provincia di Lecce – calcolata al 2010 come rapporto tra export su PIL – si attesta su un valore di 2,89% contro il 11,17% e il 23,89% rispettivamente rappresentativi della media regionale e nazionale. Una situazione non dissimile è riscontrata dall'osservazione del secondo indicatore di apertura ai mercati esteri – computato come rapporto tra la sommatoria dell'import e dell'export sul PIL – che evidenzia un dato provinciale del 6,28% anch'esso enormemente disallineato rispetto al dato rappresentativo della media regionale (27,25%) e a quello nazionale (48,49%).

Per quanto riguarda, invece, gli indicatori concernenti l'attività di impresa si osserva una situazione di disallineamento rispetto a quella regionale e nazionale. La densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese registrate a fine 2011) si attesta intorno al 8,95% contro la media regionale di 9,52% e il 10,28% del dato nazionale.

Seguendo un'analisi relativamente ai settori più a rischio del progetto Trans Adriatic Pipeline si evince un quadro di deterioramento complessivo degli indicatori di natalità e mortalità delle imprese (CCIAA Lecce. terzo trimestre anni 2009-2013) (Allegati, file 1 De Lucia 2013). In particolare, il tasso di mortalità delle imprese in agricoltura, silvicoltura e pesca è in aumento (-

0,68% nel terzo trimestre 2013) e la tendenza non sembra migliorare rispetto agli stessi trimestri degli anni 2011(-0,33%) e 2012 (-0,06%), rispettivamente. Il tasso di mortalità nel settore immobiliare è anch'esso in diminuzione nel terzo trimestre 2013 (-0,45%).

Osservando, infine, gli indicatori del mercato del lavoro – computati come medie riferite al 2011 – la provincia di Lecce registra un tasso di attività del 52,66% che è poco più di quello della media regionale (51,61%) ma si discosta notevolmente da quella nazionale (62,2%). Il tasso di disoccupazione in provincia di Lecce, invece, si attesta a 15,62% distante dalla media regionale (13,12%) e certamente molto maggiore del dato nazionale (8,41%).

Sintesi dei valori immobiliari Comune di Melendugno, Il settore immobiliare del Comune di Melendugno appare in sofferenza. I valori immobiliari riferiti al valore di mercato (Euro/mq) e i valori di locazione (Euro/mq per mese) in quasi tutte le categorie catastali sono fortemente in ribasso. I dati, stimati dall'Agenzia delle Entrate (Allegati: file2 De Lucia 2013), si riferiscono al primo e secondo semestre 2012 e al primo semestre 2013. In particolare nella zona catastale periferica E1 si registra il maggior decremento nei tassi (tra il primo semestre 2013 e il primo semestre 2012) dei valori immobiliari relativamente alle abitazioni civili (-65,95% dei valori minimi e -68,46% dei valori massimi), abitazioni di tipo economico (-61,27% dei valori minimi e -57,87% dei valori massimi), autorimesse (-61,54% dei valori minimi e -68,75% dei valori massimi), box (-59,30% dei valori minimi e -65,91% dei valori massimi), posti auto coperti (-63,77% dei valori minimi e -66,13% dei valori massimi) e ville e villini (-64,44% dei valori minimi e -68,42% dei valori massimi).

Dimensione enorme del gasdotto in rapporto alla complessità ambientale e territoriale della realtà che dovrebbe ospitarlo, anche per diffusione estrema del popolamento umano storico nell'area Salentina. Il gasdotto dovrà portare in prima fase 1,25 milioni di metri cubi di gas al giorno e in seconda fase 2,50 mmc/g, nei cinquanta e più anni previsti di vita dell'infrastruttura, avvalendosi di un complesso equipaggiamento di servizio, anche 'pesante' e inquinante per installazioni e mezzi, attraversando un territorio fittamente punteggiato da abitati, abitazioni, resti di insediamenti che vanno dalla preistoria all'età del bronzo e a quella del ferro, all'età ellenistica e a quella romana, spesso direttamente interferendo con quelle abitazioni e con quei resti (lo studio sul rumore della Genest ha rilevato la presenza di numerose abitazioni a poche decine di metri dal gasdotto, lo studio sull'archeologia della Cast ha rilevato la diretta interferenza del tracciato con i resti della centuriazione romana dell'*ager* e con una *villa rustica*), sviluppandosi a meno di un chilometro dalla marina abitatissima e attivissima di San Foca e dagli insediamenti storici di Vernole – ricca di eccezionali testimonianze archeologiche e architettoniche – e di Acquarica, a meno di due

chilometri dall'area umida protetta a livello nazionale e internazionale delle "Cesine". Tutto ciò, pur a tratti accennato in alcuni studi di settore del Rapporto di VIA, finisce per essere trascurato nella considerazione degli impatti e nella Sintesi Non Tecnica che viene presentata al pubblico dibattito.

Mancata adeguata caratterizzazione dell'area nei suoi attuali caratteri di salute dell'ambiente e delle popolazioni. Nessuna attenzione, neanche sintetica, è posta nel Rapporto di VIA alle gravi condizioni di degrado ambientale e della salute umana nelle vaste aree metropolitane di Brindisi e Taranto che si situano nord e a ovest, rispettivamente, dell'area di Melendugno, destinata a essere oggetto con il gasdotto di nuovi impatti negativi rispetto alle condizioni ambientali.

Redazione di un Rapporto di VIA che presenta vizi nel mancato rispetto dei contenuti obbligatori dello strumento di valutazione tali da non consentire adeguata valutazione degli impatti. Le carenze di consistenza analitica del Rapporto di VIA si devono da un lato alla dominanza di fonti 'di letteratura', generiche, sulle fonti specifiche (con solo limitate eccezioni in alcuni qualificati studi tematici) e dall'altro alla irrilevanza delle analisi del progetto definitivo nel Rapporto; le carenze di consistenza logica si devono da un lato alle numerose contraddizioni tra le varie parti del Rapporto e dall'altro alle altrettanto numerose carenze di nessi logici nella individuazione degli impatti oltre che nel relazionare impatti e mitigazioni. Il mancato rispetto dei contenuti obbligatori dello strumento di valutazione si deve da un lato alla omissione di alcune componenti ambientali obbligatorie per ogni Rapporto di VIA (a parte la componente Radiazioni del tutto mancante, mancano sostanzialmente le componenti Aria, Acqua, e Suolo, che restano solo genericamente evocate o – com'è per il Suolo – di fatto non presenti) e dall'altro alla mancata individuazione dei differenziali di stato delle variabili fondamentali tra le situazioni *ex post* e quelle *ex ante*.

Attribuzione dalla società proponente all'opera di un presunto carattere strategico rispetto agli interessi nazionali Italiani del tutto non testimoniato dai fatti. Le stesse informazioni fornite dal Rapporto di VIA su questo punto, relativamente cioè alla origine, al carattere, e allo sviluppo nel 2013 della iniziativa imprenditoriale della TAP AG non sembrano evidenziare la sussistenza di un formale interesse pubblico strategico dello Stato Italiano e dell'Europa alla realizzazione del gasdotto (tra l'altro il consumo di gas naturale in Italia sta fortemente declinando: - 7% tra 2012 e 2011; dopo il picco dello scorso decennio di 85 bilioni di metri cubi di gas naturale consumato per anno in Italia, nell'attuale decennio si è scesi in Italia a un consumo di una settantina di bmc/a, alimentato dai cinque grandi gasdotti attualmente presenti nel territorio del paese, a fronte del quale deve vedersi l'offerta della TAP AG di ben 10 bmc/a "in prima fase" e di 20 bmc/a "in seconda

fase” per il prossimo cinquantennio a partire dal 2019). Si riporta qui di seguito una sintesi dello studio di questo Comune sulle prospettive energetiche del paese e dell’area interessata rilevanti ai fini della valutazione del Rapporto di VIA (De Giorgi, 2013).

Carenti Motivazioni del Progetto. Le giustificazioni dell’opera, contenute nel Capitolo 2 del SIA “Motivazioni del progetto”, fanno riferimento sostanzialmente alle seguenti argomentazioni: incremento della diversificazione delle fonti di gas naturale; incremento della concorrenza nel settore del gas; aumento della sicurezza di approvvigionamento.

Il riferimento, più volte presente nello Studio, agli indirizzi e agli accordi internazionali favorevoli alla realizzazione dell’opera, non devono inficiare una valutazione obiettiva del progetto, su basi scientifiche e non politiche, né condizionare le conclusioni della procedura di VIA.

L’analisi delle motivazioni dell’opera in effetti è lacunosa. Al di là di asserzioni generiche e indicative, non sono riportati nello Studio adeguati elementi quantitativi finalizzati a dimostrare l’obiettivo strategicità dell’opera e la sua utile collocazione in uno scenario Europeo di medio periodo. In tal senso la proposta è difforme dall’Allegato VII, comma 2, del DLGS 3.4.2006 n. 152, laddove si prescrivono per lo studio di VIA una “indicazione delle principali ragioni della scelta” e la “motivazione della scelta progettuale”.

A differenza di un trend di crescita positivo a livello mondiale (+2,8% medio nel periodo 1995-2011, +2,3% dal 2011 al 2012), i consumi di gas naturale in Europa, per effetto di vari fattori, stanno diminuendo sensibilmente negli ultimi anni. Dai 673 miliardi di mc nel 2010, si è passati ai 616 del 2011 ed ai 597 nel 2012, con un calo del 3,2% in un solo anno¹.

In particolare la domanda di gas nei paesi dell’Unione Europea è attualmente soddisfatta dalla rete esistente, anche considerando l’evoluzione negativa del mercato. A fronte di un consumo che si attesta oggi sui 470 mld mc/a, disponiamo al 2011 di una produzione interna di 165 mld mc/a, di importazioni per 327 mld mc/a di gas via tubo e di 90 mld mc/a da rigassificatori, per un totale quindi di 582 mld mc/a², con un margine più che sufficiente negli scenari futuri.

A fronte di uno sviluppo mondiale di condotte che supera il milione di km, l’area europea centro-occidentale è già servita da una fitta rete di metanodotti che conta ad oggi ben 190.000 km³, e che connette il Mar del Nord ed il Mar Baltico al Mediterraneo, e l’Atlantico ai Balcani e alla Siberia.

In Europa il gas arriva da tre "porte" principali: il Nord Africa (Algeria e Libia), la Russia (da cui passa anche quello asiatico) e la parte settentrionale del vecchio continente (sull'asse Mare del Nord/Norvegia-Olanda).

¹ Fonte ENI 2012

² Fonte: BP 2012

³ [Dati Snam 2012](#)

Dal Nord Africa partono 4 gasdotti: il Transmed, che collega l'Algeria all'Italia (Mazara del Vallo) attraverso la Tunisia; il Greenstream, che collega la Libia all'Italia (Gela); il Maghreb, che collega l'Algeria alla Spagna attraverso il Marocco; il Medgas, che collega direttamente l'Algeria alle coste spagnole.

Altri gasdotti sono in esercizio o in fase di avanzata realizzazione o di progettazione: il North Stream, finanziato da Gazprom, dalla Russia alla Germania attraverso il Mare Baltico, inaugurato nel 2011 e lungo 1.224 km con una capacità di trasporto di 27,5 mld mc/a raddoppiabili; collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, scavalcando l'Europa Orientale; il South Stream, dalla Russia alla Bulgaria attraverso il Mar Nero, con diramazioni verso l'Italia e il confine tra Austria e Slovacchia; il Nabucco, dal Caucaso e Mar Caspio alla Turchia e all'Austria passando per Bulgaria, Romania e Ungheria; lo Yamal, che dalla Russia percorre quasi 4.200 km attraverso Bielorussia e Polonia per arrivare in Germania; il Tag, che passa dall'Austria e arriva fino all'Italia (Tarvisio) e alla Slovenia; il Blue Stream, che trasporta gas naturale alla Turchia attraverso il Mar Nero.

Dall'Asia centrale arrivano in Turchia due ulteriori gasdotti: quello tra Iran e Turchia al confine curdo-iraniano e il gasdotto Baku-Tblisi-Erzurum.

Esiste una rete di gasdotti nel mare del Nord (Langeled Gas Pipeline) che collega Norvegia, Inghilterra e Olanda. Infine, l'Europa centrale è attraversata dai gasdotti Tenp e Transitgas che dall'Olanda, attraverso la Germania, portano gas di produzione olandese e del Mare del Nord in Svizzera e Italia (Passo Gries).

Edison promuove sul proprio sito il gasdotto ITGI, alternativo più che complementare a TAP, una “nuova infrastruttura di rilievo europeo che consentirà di aprire il cosiddetto Corridoio Sud, collegando le aree del Mar Caspio e del Medio Oriente dove si trova oltre il 20% delle riserve mondiali di gas con l'Italia e l'Europa attraverso la Turchia e la Grecia. Il gasdotto avrà una capacità di trasporto fino a 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno.”

Altro importante progetto allo studio è il [Galsi](#): un gasdotto destinato all'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna (con conseguente metanizzazione della regione) e sbocco finale a Piombino, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi all'anno.

La mancanza di razionalità e di programmazione in questo scenario, in cui TAP si inserisce a pieno titolo, è evidente. La crisi economica sta rallentando gli iter dei gasdotti South Stream (progetto italo-Russo con Gazprom, Eni e Electricité de France) e Nabucco (che invece scavalca il territorio russo), e è probabile che tra i due solo uno venga effettivamente realizzato. Le lotte commerciali per accaparrarsi le forniture di gas portano, oltre che una sostanziale abdicazione dai principi di una corretta pianificazione, a situazioni paradossali: con l'appoggio a TAP lo stato italiano si porrebbe

in concorrenza con i propri interessi, avendo investito tramite ENI nel gasdotto South Stream; la stessa Tap si pone come alternativa a ITGI, promosso da Edison che peraltro interessa lo stesso corridoio Sud. Quanto vi sia di interesse nazionale in questa corsa resta tutto da scoprire.

Per quanto i fabbisogni di gas siano per il prossimo periodo coperti dalle reti esistenti, una ulteriore alternativa è costituita dalla liquefazione del gas, che già ha acquisito una quota importante delle importazioni, con enormi possibilità di accesso agli enormi giacimenti di Nigeria, Algeria, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Un'altra risorsa alternativa, non ancora sfruttata ma dotata di un grandissimo potenziale, è il cosiddetto gas non convenzionale, per cui sono state individuate riserve per migliaia di miliardi di mc, con potenzialità tale da rendere l'Europa indipendente dai gasdotti e che potrebbe avere devastanti conseguenze, dirette o indirette, sul mercato europeo del gas.

Di fronte al reale pericolo di ritrovarsi dei gasdotti sovra dimensionati, molti operatori stanno rimandando le decisioni, in attesa di una evoluzione dei consumi e di maggiori capacità produttive dei paesi di origine, o stanno investendo in gasdotti di capacità inferiore.

Nel documento World Energy Outlook 2010 l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) nota:

“L'eccesso di offerta mondiale di gas (ancor più marcato in Europa, n.d.r.) dovuta alla crisi economica (che ha depresso la domanda), al boom della produzione di gas non convenzionale negli Stati Uniti e all'aumento di capacità del Gas Naturale Liquefatto (GNL) potrebbe protrarsi per un periodo più lungo di quello che molti si attendono. In base alla domanda prevista nello Scenario Nuove Politiche, stimiamo che detto surplus, calcolato come differenza tra i volumi effettivamente scambiati e la capacità totale dei gasdotti inter-regionali e dei terminali di esportazione di GNL, ammonti nel 2009 a circa 130 miliardi di mc e sia destinato a superare i 200 miliardi di mc nel 2011, prima di avviarsi verso un incerto declino.”

Un recente documento ISPI⁴ prevede:

“A seguito del protratto periodo di bassi prezzi dell'energia, in Europa i grandi progetti infrastrutturali per il trasporto del gas via terra – e in particolare il ‘corridoio sud’, per il quale competono i gasdotti Nabucco e South Stream – subirebbero un rallentamento o verrebbero accantonati. I paesi europei punterebbero perciò sulla realizzazione di gasdotti con portate minori, come l'ITGI (Interconnettore Turchia-Grecia-Italia), capace di trasportare un massimo di 8 bcm/a (miliardi di metri cubi di gas all'anno; per un paragone il South Stream ne trasporterebbe 63). Inoltre i paesi europei indirizzerebbero i loro nuovi investimenti verso il **Gnl** e la costruzione di impianti di liquefazione, il cui gas può essere acquistato *spot* (cioè al momento), allo scopo di slegarsi dai rigidi contratti collegati ai gasdotti terrestri e di massimizzare il profitto originato dalle protratte condizioni di eccesso di offerta di gas.”

⁴ International Society for Performance Improvement

Un altro fattore importante nella valutazione della capacità di trasporto dei gasdotti è il ridimensionamento del ruolo del gas nel settore termoelettrico. In una conferenza stampa tenutasi l'11.10.2013 a Bruxelles, 10 grandi compagnie (tra cui Enel ed Eni), che insieme controllano la metà della potenza elettrica europea (note come Gruppo Magritte), hanno ammesso un crollo della domanda elettrica (anche se i prezzi per i consumatori e le imprese non accennano a diminuire), anche per la diffusione degli impianti con tecnologie rinnovabili aventi priorità di dispacciamento, e la chiusura di impianti combinati a gas per 51 GWe, chiedendo forme di remunerazione per il funzionamento intermittente delle centrali (sic!). Queste richieste però ignorano il fatto che, mentre già erano noti da tempo gli obiettivi europei sulla produzione da fonti rinnovabili e Assoelettrica fin dal 2006 scriveva che la potenza termoelettrica italiana era più che adeguata ai fabbisogni, molti operatori hanno continuato ad investire in nuove centrali a gas per migliaia di megawatt, evidentemente scommettendo contro le stesse politiche europee⁵.

A livello nazionale, dopo un decennio di crescita ininterrotta, che ha portato il bilancio del gas naturale in Italia a raggiungere nel 2005 volumi pari a 86,3 mld/mc, nel corso degli ultimi anni il nostro paese ha conosciuto prima una stagnazione e in seguito una severa contrazione del gas immesso sul mercato.

In particolare, tra il 2008 e il 2012 si è registrata una riduzione pari all'11,8%. Il fabbisogno complessivo di gas (75 mld/mc nel 2012) è stato soddisfatto dalla produzione nazionale per una quota pari all'11,5%, mentre la restante parte è stata coperta dalle importazioni.

Secondo molti analisti⁶, a causa della crisi economica e del crescente ruolo delle fonti rinnovabili, il nostro Paese potrà registrare i consumi record del 2005, nella più ottimistica delle previsioni, non prima del 2025. Ma a quella data le fonti rinnovabili avranno sostituito quote molto maggiori di quelle attuali di gas sia nel settore civile che in quello industriale.

In definitiva, livello europeo (ma anche nazionale), è ingiustificato prevedere sensibili sviluppi della domanda di gas in un contesto in cui nel trend attuale, il contributo del gas si riduce sia in termini relativi che assoluti, si prevede una riduzione dei consumi al 2020 superiore al 20%, nel settore termoelettrico, si registra una limitata penetrazione del gas, a causa della concorrenza del carbone; nella produzione elettrica si prevede una graduale sostituzione del gas con le rinnovabili, che arriveranno a coprire il 20% dei consumi primari nel 2020 e il 60% nel 2050.

Oltre che evidenziare le carenti giustificazioni scientifiche di nuove infrastrutture, occorre prendere atto che le previsioni di nuovi gasdotti in Italia, che Snam pretende di trasformare in un nuovo *hub*

⁵ Rivista Quale Energia, articolo redazionale 11.10.2013 *"Utility europee contro rinnovabili e per il capacity payment"*.

⁶ Vedi a es. Alessandro Lanza nell'articolo *'A tutto gas: una sfida non convenzionale tra Europa e Stati Uniti'*, *Huffington Post*, 26.10.2013

del gas, si basano più su strategie geopolitiche legate al lucroso mercato internazionale che su reali esigenze della nazione.

Gli stessi indirizzi governativi favorevoli ai gasdotti e contenuti nel documento “Strategia Energetica Nazionale” del Marzo 2013, sono assai contraddittori. Se da un lato si auspica per il nostro Paese un ruolo di “importante crocevia per l’ingresso di gas dal Sud verso l’Europa”, dall’altro si ammette che “la situazione del gas in Europa è peculiare. E’ l’unica grande regione mondiale in cui è previsto un calo di produzione (anche con ipotesi ottimistiche riguardo lo sviluppo di gas non convenzionale) e è quella in cui è previsto l’aumento più basso dei consumi, a causa della limitata crescita economica, delle politiche di efficienza energetica e dell’effetto di sostituzione delle rinnovabili.”

Così, mentre si conferma la scelta del gas “per la transizione energetica”, allo stesso tempo si prevede “una riduzione del suo peso percentuale e in valore assoluto nell’orizzonte dello scenario.”

Mancata adeguata caratterizzazione della ‘salute’ ambientale e delle persone a livello locale e d’area. Il Rapporto di VIA omette di considerare il grave deterioramento della ‘salute’ ambientale e delle persone indotto nell’area dalla circostante presenza delle grandi aree metropolitane inquinate di Brindisi e Taranto, dichiarate dallo Stato già da anni aree a rischio ambientale di portata nazionale. Si riportano qui di seguito sintesi delle considerazioni sul punto effettuate per conto del Comune di Melendugno da Mangia (Mangia, 2013), Perlino (Perlino, 2013), e da Serravezza (Serravezza, 2013).

L’emergenza sociale-sanitaria dello stato di Salute del Salento e della Puglia correlata all’ambiente è ampiamente documentata da fonti scientifiche autorevoli e indipendenti che ne evidenziano la gravità e la compromissione.

Negli ultimi anni, nel Salento, si registrano mortalità e incidenza per neoplasie che pongono quest’area al primo posto nella regione, mentre nel più ampio panorama del Paese succede che la Puglia e il sud in genere “recuperano posizioni” e si avvicinano ai dati che un tempo appartenevano al Nord industrializzato, nel quale invece la tendenza è verso la diminuzione della mortalità.

Nella provincia di Lecce, in particolare, il tasso di mortalità per cancro al polmone è il più alto d’Italia, e si hanno pure alti livelli di mortalità per il tumore della vescica e del sangue. Sempre a Lecce e provincia, dal 1990 al 2009 la mortalità per cancro globale è stata dell’11% superiore rispetto a quella attesa dalla media pugliese.

Le evidenze scientifiche correlano le neoplasie ai fattori di rischio presenti nell’ambiente. Nel caso del tumore al polmone, la correlazione è riconosciuta da anni e indipendentemente da altri fattori di rischio (l’abitudine al fumo). Lo studio ESCAPE – European Study of Cohorts for Air Pollution

Effects – ha concluso che l'esposizione prolungata all'inquinamento da polveri sottili è associabile a un aumento del rischio di tumore del polmone (specialmente l'adenocarcinoma) in popolazioni esposte.

La revisione 2013 condotta dal Regional Office per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Salute afferma che anche entro i limiti di soglia fissati per legge le popolazioni esposte subiscono innegabili danni.

La Puglia, nelle evidenze dello Studio sullo Stato dell'Ambiente curato da ARPA Puglia (2011) risulta essere la regione con maggiori emissioni industriali in Italia. Commentando i dati INES (Inventario Nazionale Emissioni e loro Sorgenti) dell'intera Regione, ARPA Puglia rileva che "il quadro che emerge è quello di una elevata criticità della situazione della matrice "aria" della regione Puglia". I dati ufficiali collocano la Puglia al primo posto per le emissioni di anidride carbonica (il 21,23% del totale nazionale viene emesso in atmosfera da industrie che hanno sede nella nostra regione); benzene (46,13% del totale nazionale); idrocarburi policiclici aromatici (95,48% del totale nazionale); ossidi di azoto (19,63% del totale nazionale); ossidi di zolfo (23,27% del totale nazionale); monossido di carbonio (81,11% del totale nazionale); particolato (62,23% del totale nazionale); diossine (PCDD, PCDF, pari al 91,96% del totale nazionale).

Riguardo al Salento, già l'anno precedente, nel dicembre 2010, la stessa ARPA Puglia rendeva pubblico un documento in cui si asseriva che "l'analisi epidemiologica ha confermato la criticità territoriale che caratterizza il Salento da diversi anni, rappresentata dagli elevati tassi di mortalità per tumore al polmone... quanto detto si configura come una situazione di peculiare vulnerabilità del territorio ad ulteriori pressioni di carattere ambientale".

Il rigore sulle emissioni risulta dunque prioritario in Puglia e nel Salento e assurge a criterio assoluto per le valutazioni e le decisioni di nuovi insediamenti e di impianti, perché ulteriori fonti di pressione ambientale rappresenterebbero, e di fatto lo sono, rischi aggiuntivi per zone che hanno abbondantemente oltrepassato i limiti di legge e di sostenibilità (richiamo della Corte Europea per la mancata applicazione della direttiva europea mirata alla prevenzione e alla riduzione della contaminazione ambientale operata dalle industrie).

La pressione ambientale oltre limite e i dati epidemiologici sanitari raccomandano quanto sia mai inopportuno gravare il territorio e le popolazioni di ulteriori emissioni.

Il progetto TAP, di emissioni, ne prevede sia onshore e sia offshore, ovverosia le emissioni PRT ordinarie (Pressure Reduction Terminal), le emissioni di emergenza non routinarie (scarico di emergenza, rottura della condotta), i fumi esausti (delle macchine e delle navi). Tutto ciò disattende le raccomandazioni in materia di Salute pubblica (OMS, Linee guida, ARPA Puglia).

E' bene qui ricordare che le sostanze liberamente emesse o che si formano successivamente in atmosfera in seguito a reazioni chimico-fisiche si diffondono e permangono anche per molti lunghi anni prima di riassorbirsi. Il rischio in salute diviene quindi doppio, poiché alla contaminazione si aggiunge quello delle esposizioni *long-term*.

Per le osservazioni succitate appare quindi insostenibile gravare il territorio del gasdotto TAP, opera che prevede emissioni in atmosfera, a prescindere dalla portata delle stesse.

La compromessa situazione sanitaria della Salute dal punto di vista epidemiologico e dell'incidenza unitamente al pesante deterioramento della matrice aria rendono questo territorio umano e fisico inadatto al progetto TAP (Serravezza, 2013).

Come si evince dalla relazione dello stato di salute della popolazione pugliese 2006-2011 (OER, 2013) "nella Provincia di Lecce (inclusi i comuni intorno a Melendugno) si hanno eccessi di mortalità per malattie dell'apparato respiratorio (Cartogrammi 2.17 e 2.18) e per malattie croniche delle basse vie respiratorie (Cartogrammi 2.19 e 2.20) per entrambi i generi e un eccesso di mortalità per tumore maligno di trachea, bronchi e polmoni nei maschi (Cartogramma 2.43), mentre i tassi sopra la media si distribuiscono "a macchia di leopardo" per quanto riguarda le femmine (Cartogramma 2.44).

Sugli altri tumori i dati sono per ora meno chiari.

Le suddette criticità epidemiologiche sono all'oggetto di studio della rete interistituzionale REPOL di Lecce e dell'ISS (Mangia, 2013).

La presenza di una infrastruttura finalizzata al trasporto del gas quale il progetto Trans Adriatic Pipeline presenta numerose criticità sotto il profilo della salute e tutela ambientale, in particolar modo se pensiamo all'ambiente inteso come complesso di beni quali aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie, appartenenti alla umanità nel suo complesso e quindi da tutelare nell'interesse della collettività. Il progetto TAP, prevede emissioni, onshore e offshore, ovvero emissioni PRT (Pressure Reduction Terminal), emissioni ordinarie (emissioni di emergenza non routinarie (scarico di emergenza, rottura della condotta), e fumi esausti (delle macchine e delle navi), disattendendo le raccomandazioni in materia di Salute pubblica (OMS; ARPA Puglia).

E' oggi noto che l'inquinamento dell'aria può provocare il cancro. Le evidenze scientifiche attuali correlano le neoplasie ai fattori di rischio presenti nell'ambiente.

La massima autorità oncologica mondiale, la IARC (International Agency for Research on Cancer) di Lione (Agenzia che per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità analizza e classifica agenti e sostanze per la loro capacità di provocare il cancro) ha dichiarato che l' inquinamento ambientale provoca il tumore al polmone attraverso un'azione diretta sul DNA, che mostra chiaramente i segni delle mutazioni indotte dai diversi inquinanti.

Si può affermare che almeno dal 3 al 5% dei tumori al polmone derivino da esposizioni ambientali. L'intero "cocktail" formato da combustioni da traffico, riscaldamento e emissioni industriali che affligge le nostre città è stato classificato nel gruppo 1, cioè nel gruppo sicuramente cancerogeno per l'uomo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta di 223.000 morti in tutto il mondo, a cui vanno aggiunti circa 3 milioni di morti per tutte le altre malattie correlate all'inquinamento dell'aria.

Si può quindi affermare con obiettività scientifica che la qualità degli oltre 10mila litri di aria che respiriamo quotidianamente sarà compromessa dalla presenza di una infrastruttura invasiva come la TAP nella provincia di Lecce, dove tra l'altro, il tasso di mortalità per cancro al polmone è il più alto d'Italia e dove si hanno alti livelli di mortalità per il tumore della vescica e del sangue. Sempre a Lecce e provincia, dal 1990 al 2009 la mortalità per cancro globale è stata dell'11% superiore rispetto a quella attesa dalla media pugliese (Perlino, 2013).

Violazione del principio di legge di adeguata informazione dei soggetti impattati che è alla base della VIA. L'intero Rapporto di VIA, la sua Sintesi Non Tecnica, e il Progetto Definitivo si esprimono frequentemente in termini contraddittori o tali da risultare inadeguati e incomprensibili. Se quanto precede è in realtà tipico in qualche misura di tutti ogni Rapporto di VIA, in quanto argomentazione tecnica espressa dal proponente di un'opera sostanzialmente a favore dell'opera, finalizzata a convincere un controllore della natura contenuta o addirittura a tratti favorevole degli impatti dell'opera sull'ambiente, il Rapporto di VIA della TAP AG sembra esagerare nel costruire un quadro argomentativo a favore del gasdotto: sono frequentissime le disattenzioni, le reticenze, e le contraddizioni che si rinvergono nelle singole parti del Rapporto e nel Rapporto nel suo complesso ossia nelle relazioni mutue tra le singole parti che articolano il Rapporto. Ciò ovviamente viola spirito e lettera della procedura di legge e è pertanto inammissibile. Si riporta qui di seguito una sintesi dello studio di questo Comune sui problemi di mancato rispetto dei principi di democrazia informazione che all'apparenza caratterizzano il Rapporto di VIA e il progetto del gasdotto (Monno, 2013).

Nel Rapporto di VIA, oggetto di queste osservazioni, è palese una forte carenza che riguarda la trasparenza del processo e un'adeguata informazione e organizzazione della partecipazione pubblica nel processo decisionale.

Il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati secondo la Convenzione di Aarhus (diritto di partecipazione ed informazione dei cittadini nelle scelte che riguardano il territorio e quindi l'ambiente in cui vivono) e secondo quanto stabilito da direttive europee, leggi nazionali e regionali rappresenta un momento fondamentale per la trasparenza del procedimento e per la condivisione

delle scelte operate. In particolare una Valutazione di Impatto Ambientale partecipata, per poter essere tale, deve quindi assicurare modalità di informazione e organizzazione del coinvolgimento del pubblico e delle comunità interessate adeguate ad assolvere almeno alle seguenti istanze.

In primo luogo si deve assicurare che il pubblico abbia accesso alla più completa informazione. Ciò implica l'adozione di modalità e forme di divulgazione e comunicazione dell'informazione che garantiscano a tutti i soggetti coinvolti la piena comprensione delle alternative di progetto e la necessaria consapevolezza della natura degli impatti generati dalla progettazione proposta. In secondo luogo si devono adottare modalità e forme di coinvolgimento e ascolto del pubblico che garantiscano alla comunità locale di contribuire efficacemente al processo decisionale.

In assenza di tali condizioni è molto difficile poter verificare l'aderenza del progetto ai sistemi di valori sociali, culturali e ambientali, che sono fondativi delle forme insediative proprie delle comunità locali, e ai sistemi di relazioni ecosistemiche tra componenti ambientali.

La mancanza di adeguata diffusione dell'informazione ha due fondamentali ripercussioni sulla trasparenza del processo e della decisione: impedisce di apportare significative modifiche al progetto (inclusa la totale revisione dell'azione proposta) e/o suggerire azioni migliorative o interventi di mitigazione degli impatti negativi individuati.

La presente procedura di valutazione, quindi, non ha adempiuto, se non in forma minimale alle esigenze sopra esposte, contravvenendo così ai principi fondativi e alle norme che disciplinano la Valutazione di Impatto Ambientale.

La modalità di divulgazione delle informazioni e la mancata organizzazione della partecipazione non hanno permesso alla comunità locale, ritenuta portatrice di valori ambientali e ragioni tecniche, di comprendere in modo trasparente: i criteri adottati per descrivere la qualità e l'accettabilità delle modificazioni locali e sovra-locali apportate del progetto; i valori scelti dal proponente per descrivere compatibilità e incompatibilità del progetto rispetto all'ambiente interessato.

In tali condizioni la comunità interessata è fortemente limitata nelle sue possibilità di partecipazione attiva alle decisioni ambientali. Essa è, di fatto, impossibilitata sia a contribuire con la propria conoscenza all'analisi del contesto e a una chiara individuazione degli impatti, sia a suggerire fattori migliorativi o alternative di progetto. Tutto ciò rende superflua la fase di interlocuzione attraverso osservazioni, ma, cosa più grave, configura un uso strumentale della partecipazione a esclusivo vantaggio del proponente.

Tutto ciò mette in evidenza un deficit di trasparenza delle forme di informazione e partecipazione fino a ora adottate, e solleva grande preoccupazione riguardo la reale possibilità che il contributo cognitivo e progettuale della comunità venga effettivamente sollecitato e recepito nel procedere della VIA.

Qui di seguito si forniscono, invece, maggiori dettagli inerenti alle osservazioni specifiche espresse dal Comune di Melendugno a critica del Rapporto di VIA della TAP AG.

Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un enorme "microtunnel", da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare fino a 800 metri dalla linea di costa e a una profondità di 18 metri. Il micro tunnel ha il fine di superare i numerosi pesanti vincoli gravanti sulla fascia costiera, anzi sull'ecosistema costiero, in primis per la presenza diffusa di praterie di Posidonia oceanica e di formazioni corallifere: ma si tratta, paradossalmente, di un micro tunnel destinato a creare – più che a risolvere – gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto e *last but not least* delle persone che in quella costa vivono, lavorano, e sono ospitati per turismo. Si riporta qui di seguito una sintesi dello studio di questo Comune sulla biodiversità dell'ecosistema marino nella fascia costiera interessata dal nuovo gasdotto (Milone, 2013).

La tutela della biodiversità intesa come l'insieme di geni, di specie, di comunità, di popolazioni rispetto all'ambiente in cui vivono, l'habitat, è un obiettivo strategico essenziale per preservare il biota.

La "conservazione" della specie umana dipende dalla salvaguardia della biodiversità.

L'ecosistema, porzione di biosfera delimitata naturalmente, è costituita dalla flora e dalla fauna e dalla loro interazione con l'ambiente.

E' necessario un approccio olistico per lo studio della biodiversità, come enunciato da James Lovelock, nel 1979, con la *Gaia Ipotesi*.

Le attività legate alla presenza dell'uomo, come l'agricoltura, la caccia, la pesca, l'introduzione e diffusione di specie alloctone, la deforestazione, l'urbanizzazione, i trasporti, le industrie, il turismo, esercitano continue pressioni che si traducono in alterazione degli equilibri ecologici, inquinamento delle matrici ambientali, processi di erosione delle coste, produzione di rifiuti, sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Altre trasformazioni del territorio pugliese sono determinate da fattori come gli incendi e gli 'spietramenti'.

Tutto ciò compromette lo stato della biodiversità con pesanti impatti sugli ecosistemi, frammentazione, degrado e perdita di habitat naturali e specie (flora e fauna), cambiamenti climatici.

L'area di studio ubicata nel sito prospiciente San Foca è circondata da aree naturalistiche molto importanti e eterogenee.

Di seguito si elencano I Siti d'importanza Comunitaria (SIC) - Zone a Protezione Speciale (ZPS).

Lungo il tracciato del gasdotto non sono presenti siti della rete Natura 2000. I Siti di Importanza Comunitaria, identificati nei pressi dell'Area di Studio sono i seguenti:

- Area SIC IT9150032 Le Cesine, ubicata sul territorio di Vernole, ad una distanza di circa 1,76 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150022 Palude dei Tamari, ubicata sul territorio di Melendugno, ad una distanza di circa 3,4 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150004 Torre dell'Orso, ubicata sul territorio di Melendugno, ad una distanza di circa 5,6 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150033 Specchia dell'Alto, ubicata sul territorio di Lecce, ad una distanza di circa 7,2 km dal tracciato del gasdotto;
- Area SIC IT9150011 Alimini, ubicata sul territorio di Otranto e di Cannole, ad una distanza di circa 7,9 km dal tracciato del gasdotto.

L'unica Zona a Protezione Speciale è la ZPS IT9150032 Le Cesine, ubicata nel territorio di Vernole ad una distanza di circa 1,76 km dal tracciato del gasdotto. Essa si estende su un'area di circa 647 ha.

La Zona IBA (Important Bird Areas), l'Important Bird Area è costituita dall'IBA146 e dall'IBA146M Le Cesine, ubicata sul territorio di Vernole, che include un'area costiera (647 ettari) ed un'area marina (1.357 ettari). Essa è posta ad una distanza di 1,76 km dal al tracciato del gasdotto.

Al fine di analizzare lo stato di salute in cui verte il comparto ambientale ove s'intende realizzare l'opera di gasdotto, si riportano i dati del monitoraggio marino-costiero realizzati da ARPA Puglia nel 2011.

La Direttiva quadro sulle Acque (2000/60/CE) elenca i Macroinvertebrati Bentonici tra gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) da utilizzare per la classificazione dei Corpi Idrici della categoria Acque Marino-Costiere, così come anche recepito dalle norme italiane (DLGS 152/06 e s.m.i.).

In particolare il DM 260/10 prevede, per la classificazione in base a tale EQB, l'utilizzo dell'indice M-AMBI (Multivariate Marine Biotic Index) che tiene conto, nella sua formulazione, dei parametri richiesti dalla Direttiva Quadro sulle Acque cioè: 1) rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti; 2) diversità biologica; 3) composizione e abbondanza delle specie (ARPA, 2011).

Dai risultati ottenuti emerge che lo stato di qualità dei "Macroinvertebrati bentonici" nel tratto Le Cesine-Alimini è *buona*.

Un altro indice utilizzato è il PREI (*Posidonia oceanica Rapid Easy Index*), che si basa sulla densità della prateria di *Posidonia oceanica*, la superficie fogliare, il rapporto tra la biomassa degli epifiti di *P. oceanica* e la biomassa fogliare.

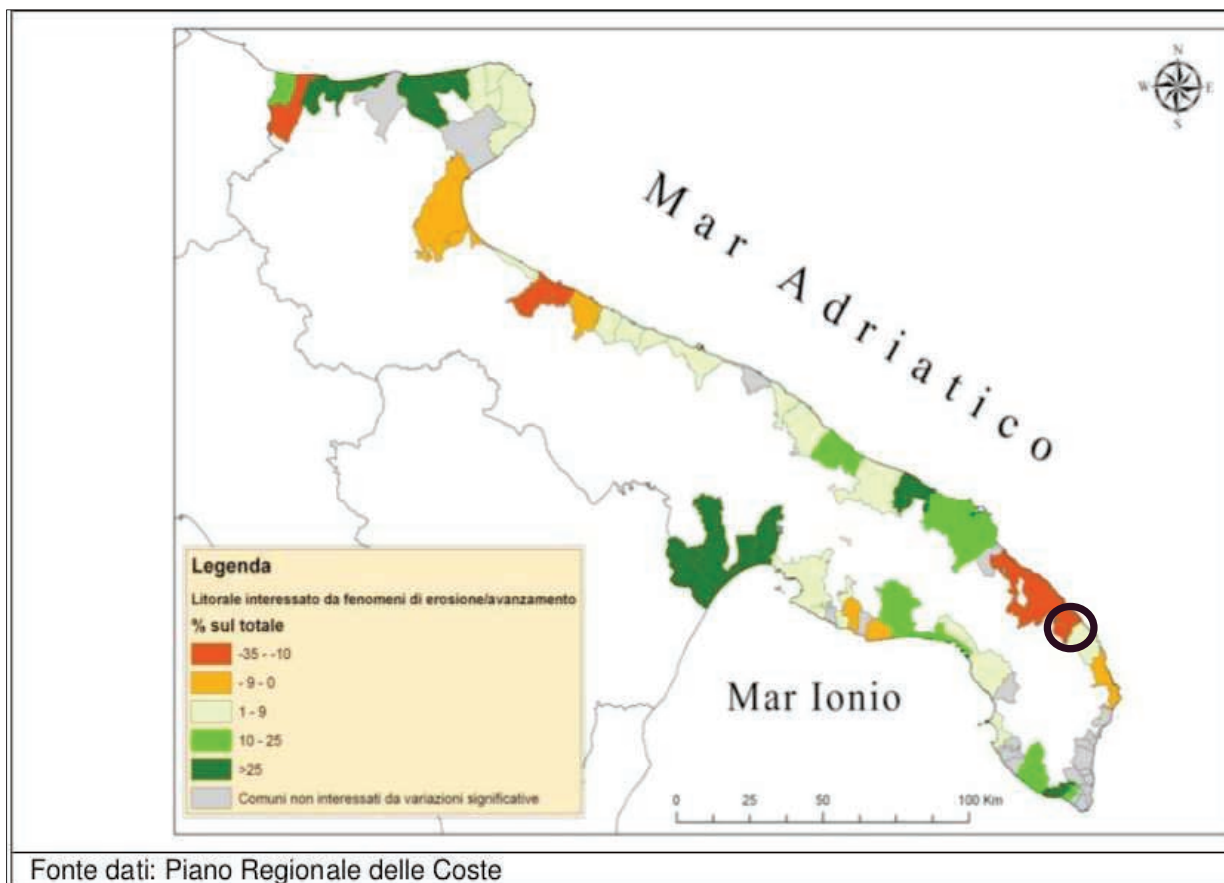
La *Posidonia* - *Posidonia oceanica* (L.) Délile – è una specie vegetale marina, in particolare una pianta superiore, presente e diffusa nel Mediterraneo. La praterie di *Posidonia* rivestono un importantissimo ruolo nel mantenimento dell'equilibrio ecologico delle acque marino-costiere, e per tale motivo spesso sono considerate in qualità di "indicatore biologico" dello stato di salute degli ambienti marini.

Dai risultati ottenuti nella zona poco più a sud ove sono presenti i laghi Alimini lo stato di salute della *P. oceanica* è sufficiente.

Infine l'indicatore "Dinamica litoranea recente" rappresenta l'evoluzione morfodinamica delle spiagge che,

aggiornato periodicamente, è un parametro di base per la valutazione della vulnerabilità delle aree costiere e del grado di rischio a cui sono esposti centri urbani, infrastrutture e attività socioeconomiche che si sviluppano in prossimità della costa.

I dati di riferimento per il calcolo dell'indicatore provengono dalle elaborazioni sintetizzate all'interno del Piano Regionale delle Coste (allegato n. 7.1.2) della Puglia e condotte analizzando le linee di costa del 1992 e del 2005, di seguito si riporta la cartografia evidenziando la zona d'interesse. La mappa mostra per ogni singolo comune costiero, la percentuale dei tratti di spiaggia (intesi come arenili sabbiosi o costa alta con spiaggia di sabbia o ghiaia al piede) in arretramento o in avanzamento, rispetto alla lunghezza totale del litorale.



Emerge che l'area d'interesse è fortemente erosa.

Gli impatti potenziali rinvenuti dallo studio della Sintesi Non Tecnica e l'analisi bibliografica effettuata, potrebbero gravare sulla biodiversità dell'intera area.

Emerge che (si riporta l'analisi della Sintesi Non Tecnica):

“L’Area di Studio offshore è caratterizzata dalla presenza di *Posidonia oceanica*, per lo più in formazioni isolate piuttosto che praterie continue, localizzata nell’area di avvicinamento del gasdotto alla costa. La presenza di un’altra specie di fanerogama, la *Cymodocea nodosa*, è stata riscontrata nell’area di progetto all’interno di una fascia quasi continua parallela alla costa, fra -5 e -25 m di profondità; tuttavia l’ampiezza di questa fascia varia in maniera consistente all’interno dell’area di studio. Tale specie non è tuttavia considerata un habitat prioritario dalla Direttiva Habitat. A circa -25 metri, su substrato solido, sono inoltre state evidenziate formazioni di alghe coralligene.”

La presenza di fanerogame marine risulta molto importante per la tutela della biodiversità in quanto sia la *P. oceanica* che la *C. nodosa*, la prima protetta dalla Direttiva Habitat, la seconda importante per il suo ruolo funzionale.

Infatti molteplici sono le sue funzioni che svolgono tra cui:

- a) la produzione d’ossigeno; un metro quadrato di vegetazione è in grado di produrre 10-15 litri/giorno di ossigeno,
- b) la riduzione dell’erosione della costa grazie all’accumulo di foglie morte lungo le coste i cosiddetti “banquette”,
- c) la creazione di rifugio per un elevato numero di specie (*Pinna nobilis*, inserita nella Red List), considerando la sua poco appetibilità,
- d) il ruolo di indicatore indiretto di qualità dello stato del mare.

Un aspetto fondamentale da considerare è la capacità di effettuare il processo fotosintetico. Infatti la pianta cresce lungo una batimetria tra 0 e 30 metri, in acque limpide.

Per questa ragione il danno più grave potrebbe derivare dal dragaggio che inevitabilmente andrà a alterare lo stato di salute della prateria che già non mostra uno stato eccellente. Di conseguenza, con un effetto a cascata, si avrebbero conseguenze negative sia dirette (legate alla sottrazione di habitat) che indirette (legate alla risospensione di sedimenti) (Badalamenti *et al.* 2006; Di Carlo *et al.*, 2005, 2007; Lewis Erftemeijer, Robin, 2006).

Inoltre non esistono studi che dimostrino la capacità della *Posidonia* di ricoprire con nuova vegetazione le porzioni danneggiate, tenuto conto della modificazione di substrato operata dal gasdotto, con la sostituzione di un substrato sabbioso o roccioso (le due tipologie di substrato sulle quali cresce la *P. oceanica*) con un nuovo substrato differente e parzialmente artificiale (Balestri *et*

al., 1998; Molenaar *et al.*, 1993; Molenaar e Meinesz, 1995; Piazzini *et al.* 1998; Sánchez-Lizaso *et al.*, 2009; Vangeluwe, 2007). Il trapianto, infine, resta una soluzione di compensazione molto costosa (circa 500 euro a metro quadro) e di scarsa o nulla efficacia (Badalamenti *et al.*, 2011).

Molto forti sono anche i possibili impatti indiretti legati alla risospensione dei sedimenti (Erftemeijer, Robin, 2006), a causa della esposizione di sostanze depositate, tra le quali possibili sostanze inquinanti (nutrienti, metalli pesanti, ecc), nonché a causa dell'aumento di torbidità delle acque e dell'alterazione dell'equilibrio trofico.

D'altra parte s'intende sottolineare che una modifica della copertura della fanerogama può determinare nel tempo la completa colonizzazione da parte dell'alga invasiva *C. racemosa*. Questa attualmente sta completamente modificando e impattando i fondali a discapito delle fanerogame poiché molto tollerante. Infatti vive in acque torbide e ricche di nutrienti.

Analogo ricorso per la biocenosi di "alghe corallinacee" in quanto (come scritto nella Sintesi Non Tecnica) "l'aumento di sedimentazioni nell'area oggetto dello studio potrebbe influire negativamente sulle associazioni sublitoranee dei fondali rocciosi e sulle formazioni corallinacee, come, del resto, è già stato segnalato in letteratura per altri habitat quali i fondali sabbiosi profondi e i litoranei rocciosi a fondo basso".

Analizzando la fascia intermedia costa-mare l'area di studio inoltre è sito di nidificazione della tartaruga marina *Caretta caretta* protetta dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegato II), nel 2007 sono state deposte 58 uova, con 41 nati (un tasso di natalità di oltre il 70%, quelle non schiuse erano o marce o non fecondate o con l'embrione morto a metà sviluppo) (Marzano G. *et al.*, 2007).

Di conseguenza la realizzazione *onshore* del gasdotto potrebbe influire sulla deposizione delle uova, riducendo l'indice percentuale di natalità.

Analizzando il comparto terrestre, emergono pesanti criticità sul comparto ambientale in seguito alla realizzazione dell'opera.

Infatti la Riserva Naturale "Le Cesine" è costituita da due stagni costieri perenni, "Li Salapi" (14 ettari) e il "Pantano Grande" (68 ettari). Separati dal mare da un cordone di dune sabbiose alte circa 1 metro sono collegati tra loro da un canale largo mediamente 8 metri. I bacini sono profondi in media poco meno di un metro (0,8 m), ma si osservano interrimenti che innalzano il fondale a 30-40 centimetri. Gli stagni sono collegati alle aree paludose e ad altri piccoli bacini retrodunali chiamati "Salapieddhi" per mezzo di un breve canale scavato nelle calcareniti lapidee. All'interno degli stagni sono situati due isolotti denominati "dei conigli" e "delle canne" che ogni anno ospitano gli uccelli migratori. L'avifauna presente nella DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II e è caratterizzata dalle specie nidificanti: Tarabusino (*Ixobrychus minutus* Linneo), Barbagianni (*Tyto alba* Scopoli), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus* Linneo), Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*

Temminck). In aggiunta sono presenti altre specie appartenenti alla Red List come la Quaglia (*Coturnix coturnix* Linneo), il Porciglione (*Rallus aquaticus* Linneo), il Frattino (*Charadrius alexandrinus* Linneo), il Gufo comune (*Asio otus* Linneo), e la Volpoca (*Tadorna tadorna* Linneo). Inoltre la riserva è sito di svernamento di uccelli migratori quali le rare Albanelle pallide (*Circus macrorus*), spesso associate alle più comuni Albanelle minori (*Circus pygargus*) e i Falchi di palude (*Circus aeruginosus*), e le Aquile minori (*Aquila pennata*). Dall'analisi bibliografica effettuata conferma la nidificazione avvenuta per la prima volta in Salento di una coppia di Poiane (*Buteo buteo*) (Liuzzi C., 2013).

Altre specie importanti sono presenti nell'area come i Grillai (*Falco naumanni*), i Falchi cuculo (*Falco vespertinus*), i Lodolai (*Falco subbuteo*). Numerosissimi sono gli uccelli acquatici, tra i quali molte specie interessanti: Marzaiole (*Anas querquedula*), Morette tabaccate (*Aythya nyroca*), Sgarze ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Aironi rossi (*Ardea purpurea*), Mignattai (*Plegadis falcinellus*), Spatole (*Platalea leucorodia*), Voltolini (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*). Particolare l'osservazione di un bel Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*). Anche i passeriformi nel periodo di migrazione sono davvero numerosi. Infine è stato osservato lo scorso marzo 2013 la presenza di un rarissimo esemplare di Saltimpalo siberiano (*Saxicola torquatus maurus*), sottospecie accidentale in Italia.

Di conseguenza l'impatto potenziale che si potrebbe osservare in seguito alla realizzazione dell'opera riguarda anche la vita degli uccelli presenti nell'adiacente riserva naturale "Le Cesine" a causa della modificazione delle biocenosi presenti in mare. L'alterazione del comparto marino è strettamente collegata all'alimentazione delle specie ornitiche, in particolare delle specie migratrici che compiono un lungo viaggio con un elevato dispendio energetico. Inoltre gli uccelli dovranno esplicare l'attività riproduttiva. Quindi l'allontanamento di specie ittiche importanti per l'alimentazione degli uccelli influisce sullo stato di salute degli uccelli stessi.

Si consideri il rumore prodotto in particolare durante la fase di cantiere e la relazione con i cetacei. Infatti la maggior parte delle specie di cetacei che abitano il Mar Mediterraneo sono presenti nell'Adriatico meridionale. Tra queste, almeno quattro, lo Zifio (*Z. cavirostris*), il Grampo (*G. griseus*), il Delfino tursiopo (*T. truncatus*) e la Stenella striata (*S. coeruleoalba*) sono regolarmente presenti in quest'area marina, stando alla loro distribuzione potenziale basata sugli spiaggiamenti e avvistamenti. Le aree marine intorno alla Provincia di Lecce sono probabilmente regolarmente frequentate da queste quattro specie, come confermato dagli eventi di spiaggiamento dal 1997 al 2011, il cui numero è comparabile con quello risultante dalle altre province pugliesi. L'area in prossimità dell'approdo del gasdotto TAP, in particolare, conta circa un terzo del totale degli

spiaggiamenti della Provincia, suggerendo che tale area possa essere regolarmente frequentata da molte delle specie più comuni di cetacei.

Di conseguenza potrebbero verificarsi interazioni negative e disorientamenti dei suddetti cetacei in seguito alla realizzazione dell'opera.

In conclusione, l'alterazione del sistema dipende dallo stato di salute in cui trovasi il sistema stesso. Infatti, un sistema vivente può essere rappresentato come un sistema in equilibrio dinamico all'interno di un circuito. La caratteristica fondamentale di questo circuito è rappresentata dalla sua capacità di autoregolarsi, attraverso dei sistemi a *feedback* (retroazione) positivi e negativi. Feedback positivi e feedback negativi sono in antitesi tra di loro. I primi amplificano gli effetti delle perturbazione, mentre i secondi li smorzano. I feedback negativi, dunque, permettono al sistema di resistere ai cambiamenti, mentre quelli positivi ne sono gli artefici. La stabilità non è una proprietà del sistema ma un suo equilibrio. La stabilità dell'equilibrio è strettamente correlata a attributi come la costanza, la persistenza di specie, la stabilità strutturale, la resistenza, la resilienza, l'inerzia, e l'elasticità, in un unico termine come la stabilità ecologica (Lewontin, 1969; Justus, 2005).

Per concludere, un sistema ambientale poco stabile come quello dell'area di studio sotto l'impatto della realizzazione del gasdotto impiegherà molto più tempo per ritornare agli equilibri dinamici iniziali e probabilmente verrà modificato per sempre, con la perdita di specie floro-faunistiche endemiche e fondamentali per il mantenimento dello stato di salute di tutto il Mediterraneo.

Suolo, sottosuolo e idrogeologia

Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un grande terrapieno in mare a poche decine di metri di profondità innanzi all'orifizio del micro tunnel finalizzato a ridurre alcuni problemi di dinamica costiera gravanti sull'area di innesto condotta sottomarina-microtunnel. Anche il terrapieno (peraltro pressoché ignorato nella totalità del Rapporto di VIA, se si eccettua la sua individuazione nel Progetto Definitivo redatto dalla SAIPEM) è destinato, come già il micro tunnel, a creare – più che a risolvere – gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto, e delle persone. Per questa nota critica vedi di nuovo qui sopra lo studio sulla prospettiva della biodiversità in relazione al gasdotto (Milone, 2013).

Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di costruzioni di profondità di tipo e numero imprecisato tese a migliorare la stabilità della condotta sottomarina. Ciò si deve alla necessità di assicurare la stabilità della condotta sottomarina in una zona dell'Adriatico particolarmente problematica per le forti correnti del canale d'Otranto e in condizioni di fondale non del tutto note data l'alta profondità (poco meno di 900 metri). Si tratterà, presumibilmente, di opere tali da turbare sensibilmente l'ecosistema, in primis per i materiali artificiali che le costituiranno, là dove dovranno

farsi. Anche per questa nota critica vedi di nuovo qui sopra lo studio sulla prospettiva della biodiversità in relazione al gasdotto (Milone, 2013). Per questa nota critica può peraltro anche rinviarsi allo studio geologico redatto su sollecitazione di questo Comune di Melendugno ai fini del 'Contro-Rapporto di VIA' dai geologi Sansò e Candido e qui di seguito allegato (Sansò, Candido, 2013).

Lo studio geologico realizzato risulta essere lacunoso non fornendo numerosi dati ed informazioni riguardanti:

Acqua. Nello studio manca la determinazione delle caratteristiche idrodinamiche del paraggio dell'area costiera (analisi meteorologica, analisi degli eventi estremi, determinazione della profondità di chiusura dell'onda, ecc.) che verrà interessata dal microtunnel al fine di individuare le direzioni di dispersione del materiale proveniente dalla movimentazione dei fondali. Inoltre lo studio idrodinamico deve evidenziare eventuali interferenze della realizzazione dell'opera con la dinamica sotto costa. Modificando l'originaria morfologia dei fondali potrebbero verificarsi fenomeni di concentrazione dell'energia del moto ondoso su tratti particolare del litorale ed innescare fenomeni erosivi.

Offshore. Nella relazione mancano dati essenziali sulla geomorfologia dei fondali interessati dalla condotta. In particolare è necessario determinare la pendenza dei fondali, individuare l'eventuale presenza di testate e canyons sottomarini. Questi dati servono a valutare la probabilità che si verifichino movimenti gravitativi (frane sottomarine, nuvole di torbida innescate anche da eventi sismici) che possano danneggiare la condotta.

Sismicità. Nello studio geologico non si fa alcun cenno al fatto che la condotta attraverserà una delle zone maggiormente sismiche del Mar Mediterraneo (Slejko et al., 1999), cioè la fascia costiera che si allunga dalla costa di Tirana sino a Cefalonia. I valori dell'accelerazione di picco del terreno (PGA) per eventi con un periodo di ritorno di 475 anni sono di 4.0-4.8g.

Inoltre nel Canale d'Otranto, a soli 50 km a SE della omonima città, è stato collocato l'epicentro del forte terremoto del 20 Febbraio 1743. Questo terremoto produsse notevoli danni in numerosi centri abitati del Salento meridionale (Margottini, 1981).

Nessun cenno si fa inoltre ai devastanti maremoti che in epoca storica si sono abbattuti sulla costa orientale del Salento come evidenziato da ricerche archivistiche (Tinti et al., 1996, 2004, 2007) e dall'analisi geomorfologica (Mastronuzzi & Sansò, 2004). L'elevata pericolosità costiera della costa orientale Salentina connessa ad eventi di maremoto è anche confermata da modelli recentemente messi a punto da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (Tiberti et al., 2009).

Geologia. L'area di approdo della condotta merita sicuramente un accurato rilievo geologico di dettaglio anche al fine di ricostruire un modello geologico adeguato per definire le caratteristiche idrogeologiche dell'area. Nello studio viene presentato un ingrandimento della Carta Geologica d'Italia realizzata alla fine degli anni 1960 e ampiamente migliorata dagli studi geologico-stratigrafici realizzati negli ultimi 50 anni.

Tale lacunosità di informazioni viene confermata nello Studio di Impatto Ambientale All. 7 (cod. IAL00-ERM-643-YTAE-1000 Rev: 00/at07), laddove si riporta alle pagg. 154-156 che "*saranno eseguite in data futura*" indagini geotecniche, geofisiche, sismiche, geoelettriche e penetrometriche, la ditta appaltatrice fornirà un rapporto interpretativo che descriverà "*una sintesi delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lungo il tracciato del gasdotto e considerazioni relative ai dati succitati nell'ottica della progettazione e della costruzione*". Tali carenze conoscitive portano inevitabilmente a sottostimare la necessità di opere e/o operazioni dal forte impatto ambientale che potrebbero rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera (opere di drenaggio e aggottamento delle acque di falda, modifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni, opere di fondazione indirette, ecc.).

Geomorfologia. Lo studio geologico è privo di una analisi geomorfologica di dettaglio nell'area. Tale analisi è finalizzata alla determinazione dell'eventuale interferenza prodotta dalla costruzione delle condotta e delle relative opere di supporto interferisce con la dinamica geomorfologica del paesaggio.

In particolare, manca una carta geomorfologica di dettaglio della fascia costiera al fine di rilevare i differenti morfotipi presenti e di determinare i processi responsabili della loro genesi ed evoluzione. Non viene analizzato accuratamente il paesaggio fisico per l'individuazione delle singole depressioni carsiche presenti (doline) e la definizione dei relativi bacini idrografici endoreici. Tale analisi deve consentire di delimitare con la migliore precisione possibile le aree soggette a pericolosità idraulica connessa a fenomeni di ristagno più o meno prolungato delle acque superficiali sul fondo delle depressioni carsiche in concomitanza di eventi meteorici intensi (Portaluri & Sansò, 2003; Selleri et al., 2003).

Particolare attenzione deve porsi alle depressioni prossime alla costa, una delle quali ospita per esempio la Palude di Cassano.

L'analisi geomorfologica potrà essere integrata con prospezioni geofisiche per l'individuazione di cavità carsiche prossime alla superficie topografica. Il miscelamento di acque freatiche con acque marine che si produce lungo la fascia costiera determina la formazione di soluzione fortemente aggressive nei confronti del carbonato di calcio con la conseguente formazione di vuoti all'interno

dei corpi rocciosi carbonatici che costituiscono la fascia costiera e il loro progressivo ampliamento sino alla formazione di doline da crollo.

Idrogeologia. Lo studio è completamente privo di uno studio idrogeologico nonostante sia fondamentale per la valutazione dell'opera sulla dinamica delle acque sotterranee. La realizzazione del microtunnel determinerà inevitabilmente un impatto sulla circolazione idrica ipogea per cui è necessario definire un modello idrogeologico dell'area per riuscire a prevedere gli effetti sulla falda (drenaggio delle falde superficiali, fenomeni di intrusione dell'acqua marina) degli scavi connessi alla posa in opera della condotta e della realizzazione del microtunnel.

Impatti sul territorio

Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di una centrale di depressurizzazione dotata di centrali termiche con relativi camini di potenza rilevante, tra l'altro posta in immediata prossimità dell'abitato principale di Melendugno. Si tratta di centrale destinata a impattare fortemente sul territorio di Melendugno in termini sia di qualità dell'atmosfera, sia di qualità del paesaggio, sia di sicurezza delle realtà circostanti, biotiche e abiotiche. In proposito valga riportare qui di seguito sia (Giustozzi, 2013) uno stralcio della principale disposizione legislativa pertinente al problema del Rischio di Incidente Rilevante, essenziale nel caso specifico vista l'estrema vicinanza della centrale (anche se si dice nel Rapporto di VIA e nel Progetto Definitivo che la centrale non ospiterà quantità di gas rilevanti, ospiterà comunque quantità di gas al di sotto del livello che è tale da fare scattare ai sensi della legge succitata tutta una serie di problematiche o addirittura incompatibilità funzionali e localizzative) che una sintesi dello studio di questo Comune sui problemi di adeguata analisi e valutazioni dei profili di compatibilità e delle prospettive energetiche che all'apparenza caratterizzano il Rapporto di VIA e il progetto del gasdotto (De Giorgi, 2013).

Dal DLGS 334/99: Art. 12 (Effetto domino). 1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8:

- a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
 - b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
- Art. 14 (Controllo dell'urbanizzazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento, provinciale e agli strumenti urbanistici.

4. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21.

Difformità dal Piano Energetico Regionale. Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 827 dell'8.06.2007, non prevede la realizzazione dell'opera in oggetto.

In relazione al consumo di gas, il Piano (pag. 14, fig. 11) si limita a registrare un andamento in calo dal 1990 al 1994 (da 1,227 a 1,146 Mtep) e un incremento fino al 2004 (1,640 Mtep). Dopo tale anno, i dati del Ministero dello Sviluppo Economico (tabella seguente) ci dicono che si è avuto un vigoroso aumento dal 2004 al 2012 (da 2.811 a 4.297 mln mc), ma che questo aumento è da imputare maggiormente alle centrali termoelettriche, per una graduale sostituzione di altri combustibili fossili più inquinanti.

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE IN PUGLIA (MLN SMC a 38,1 MJ)				
Anno	Industriale	Termoelettrici	Reti distribuz.	Totale
2002	699,4	1.071,0	826,5	2.596,8
2003	755,9	1.084,2	961,3	2.801,4
2004	773,7	1.028,4	1.009,6	2.811,7
2005	731,4	1.449,3	1.118,5	3.299,2
2006	652,75	2.282,88	1.084,05	4.019,68
2007	597,44	2.634,59	1.047,71	4.279,74
2008	666,85	2.213,97	1.020,52	3.901,34
2009	655,44	2.336,90	1.134,37	4.126,71
2010	715,26	3.048,40	1.109,07	4.872,73
2011	982,23	2.950,00	1.111,81	5.044,04
2012	920,30	2.264,80	1.112,13	4.297,23

Elaborazione Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE - su dati SNAM Rete Gas, S.G.I. s.p.a. ed altre.

Nessun cenno però si trova nel progetto, sull'ipotesi di contribuire alla conversione e/o al funzionamento a gas delle centrali termoelettriche di Brindisi, prospettiva che pure appare razionale alla luce delle attuali alimentazioni (orimulsion, carbone, olio) e dei conseguenti pesanti ambientali sulle popolazioni pugliesi. Ciò è congruente con il complessivo scenario europeo del gas: nonostante l'eccesso di offerta di tale fonte, il minor costo del carbone, ora anche dirottato dagli USA per effetto dello sfruttamento di nuovi giacimenti non convenzionali (shale gas) e delle nuove politiche ambientali di Obama, frena ancora la sostituzione di questo combustibile con il metano. Non è giustificato pertanto prevedere sensibili nuove necessità di gas per produzione elettrica in Puglia. Né la realizzazione dell'opera apporterà quindi sensibili miglioramenti alla qualità dell'aria nella regione per effetto del minor consumo di carbone nelle centrali termoelettriche.

Anche per le centrali turbogas non è giustificata dalle tendenze attuali una previsione di aumento dei fabbisogni, marcatamente in Puglia per il prorompente contributo delle nuove centrali fotovoltaiche e eoliche (oltre il 30% della potenza elettrica installata al 2012).

Difformità dal Piano Energetico Provinciale. Con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 23.04.2004 la Provincia di Lecce ha approvato il "Programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico", fondamentale strumento di pianificazione locale previsto dal Decreto Legislativo n. 112/98. Le previsioni ivi contenute, che devono essere evidentemente aggiornate nei dati quantitativi, sono sostanzialmente in contrasto con il progetto in esame, in quanto:

- la prevista espansione dei consumi di gas per riscaldamento si è esaurita già a partire dal 2009;

- il Programma si basa sulla generazione diffusa e considera invece prioritario il ruolo delle fonti rinnovabili, il cui contributo effettivo si è rivelato nella realtà maggiore di quello previsto, al punto da rivedere al ribasso le previsioni relative ai contributi del metano;
- il Programma prevede un sostanziale equilibrio tra domanda offerta nel bilancio energetico provinciale, per cui non rientra nella sua impostazione una pura opera “di attraversamento” come quella in esame, oltretutto non supportata da rigorose motivazioni di necessità strategica.

Difformità dall'Allegato VII del DLGS 152 del 3.4.2006. L'Allegato descrive i contenuti (obbligatori) dello Studio di Impatto Ambientale; rispetto a tali prescrizioni, il progetto in esame presenta le seguenti difformità, con particolare riferimento al Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) ubicato nel Comune di Melendugno:

- inadeguata descrizione del sistema di riscaldamento del gas, comprendente due caldaie elettriche per 2 MWe e due caldaie a gas per 7 MWt, per un totale di 8,6 MW utili (Allegato VII, comma 1, lettera b);
- inadeguata caratterizzazione dei residui e delle emissioni (Allegato VII, comma 1, lettera c);
- inadeguata individuazione delle tecnologie prescelte, con riferimento alla “migliori tecniche disponibili” (Allegato VI, comma 1, lettera d).

Difformità dal DLGS 152 del 3.4.2006 sulla Valutazione Cumulativa dei Progetti. L'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Leg. 152/2006 definisce l' “impatto ambientale” come “l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle varie fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

L'Allegato V, punto 1, dello stesso Decreto ribadisce la necessità di considerare le caratteristiche dei progetti tenendo conto in particolare del “cumulo con altri progetti”.

A sua volta il D.Leg. 28/2011 prevede all'art. 4, comma 3:

“3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima

area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”

In applicazione di tali norme la Regione Puglia ha disposto⁷ che “... nell’ambito dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale attualmente pendenti, sia presso la competente struttura regionale che presso le amministrazioni provinciali, in ragione di provvedimenti di compatibilità ambientale favorevole già resi, le autorità competenti dovranno tener conto degli indirizzi approvati con il presente provvedimento ai fini della verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista.”

In particolare si sono ignorati gli effetti cumulativi che le emissioni dovute all’opera determinano in un contesto già critico per la qualità dell’aria, nonché le conseguenze sanitarie dell’inquinamento atmosferico. Si cita a tal proposito un passo contenuto nel parere ARPA Puglia (negativo)⁸ relativo alla centrale a biomassa “Helianthos 2” di Casarano:

“I dati epidemiologici esaminati confermano la criticità territoriale che caratterizza il Salento da diversi anni, rappresentata dagli elevati tassi di mortalità per tumore del polmone. Dalle figure sotto riportate si evidenzia infatti come sia tutta l’area Salentina ad essere interessata da eccessi (rispetto ai valori regionali) di mortalità per neoplasia polmonare, soprattutto nel sesso maschile. Questo scenario definisce una situazione di peculiare vulnerabilità del territorio a ulteriori pressioni di carattere ambientale.”

Impatti e mitigazioni analizzati e proposti, nel Rapporto di VIA, carenti in senso tecnico e scientifico. Lo studio degli impatti e delle mitigazioni è compiuto, nel Rapporto di VIA in termini approssimativi. Si riporta in sintesi e con lievi elaborazioni (riassuntive degli impatti per ‘titoli’ dai quadri presentati da TAP AG e delle valutazioni in scala di tipo ‘nominale’) quanto sostanzialmente si evince dallo studio del coordinatore del Contro-Rapporto di VIA, Borri (Borri, 2013).

Ambiente fisico offshore – oceanografia e qualità delle acque (p. 3): cantiere 4 impatti (3 “non significativi”, 1 “basso”), nessuna mitigazione; esercizio 2 impatti (2 “non significativi”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l’impatto della dismissione (stimato nei termini di 1 solo impatto) del gasdotto sulla “oceanografia e qualità delle acque” è ritenuto non significativo in quanto “la condotta rimarrà sul fondale marino”.

⁷ Deliberazione Giunta Regionale 23.10.2012 n. 2122 “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.”

⁸ ARPA Puglia, Conferenza dei servizi relativi all’Autorizzazione Unica della Centrale “Helianthos 2” di Casarano, Prot. 0017700 del 23.12.2010.

Ambiente fisico offshore – clima e qualità dell’aria (p. 4): cantiere 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione; esercizio 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l’impatto sia in fase di cantiere che in fase di esercizio della emissione di gas inquinanti da parte del gasdotto su “clima e qualità dell’aria” si mitigherà attraverso “Riduzione, laddove possibile, delle emissioni di CO₂ e di gas inquinanti attraverso l’impiego di apparecchiature all’avanguardia”.

Ambiente fisico offshore – geologia e morfologia del fondo marino (p. 4): cantiere 2 impatti (2 “non significativi”), 1 mitigazione; esercizio 1 impatto (1 “non significativi”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l’impatto della costruzione del microtunnel (stimato nei termini di 2 soli impatti) sulla “geologia e morfologia del fondo marino” è ritenuto non significativo in quanto “Il fondo marino raggiungerà rapidamente uno stato di equilibrio” e “Ridistribuzione dei sedimenti a opera delle correnti e della forza di gravità”.

Ambiente fisico offshore – siti designati e habitat sensibili (p. 5): cantiere 2 impatti (2 “bassi”), 1 mitigazione; esercizio 2 impatti (1 “non significativi”, 1 “basso”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l’impatto delle emissioni sonore e delle vibrazioni degli “elementi costruttivi terrestri” e della “rumorosità dei mezzi navali” sulla “lista ZPS” (cosa vuol dire?) della vicina area protetta delle Cesine, a distanza di meno di 2 km è ritenuto “basso” e comunque non certo (“... potrebbero avere un impatto ...”) e che per esso non si prevede alcuna mitigazione.

Ambiente biologico offshore – sostanze nutritive e plancton (p. 6): cantiere 2 impatti (2 “non significativi”), 1 mitigazione; esercizio 0 impatti, nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Ambiente biologico offshore – bentos marino (p. 7): cantiere 2 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo”), 2 mitigazioni; esercizio 2 impatti (2 “bassi”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Ambiente biologico offshore – fauna ittica e altro necton (p. 8): cantiere 4 impatti (3 “non significativi”, 1 “basso”), 0 mitigazioni; esercizio 3 impatti (1 “non significativo”, 1 “basso”, 1 “moderato”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l'impatto dell'alterazione fisica del fondo marino dovuto alla presenza della condotta si ritiene abbia un impatto moderatamente positivo in quanto si creerà sul fondo un habitat artificiale.

Ambiente biologico offshore – mammiferi e rettili marini (p. 9): cantiere 2 impatti (1 “non significativo”, 1 “basso”), 2 mitigazioni; esercizio 2 impatti (2 “non significativi”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l'impatto delle emissioni sonore e delle vibrazioni sui mammiferi marini sarà basso in quanto “I cetacei sono già abituati alla rumorosità e alle vibrazioni della movimentazione dei mezzi navali”) e quello dell'aumento localizzato della torbidità sarà non significativo in quanto “I mammiferi ricorrono alla loro capacità uditiva per la navigazione e la caccia”, mentre le mitigazioni consistono in attività di “Osservazione di mammiferi marini”.

Ambiente biologico offshore – avifauna marina (p. 10): cantiere 2 impatti (2 “non significativi”), alcune mitigazioni; esercizio 3 impatti (3 “non significativi”), nessuna mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), nessuna mitigazione.

Ambiente socio-economico e patrimonio culturale offshore – pescatori e condizioni di vita, traffico marittimo (p. 11): cantiere 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione; esercizio 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione; dismissione 0 impatti, 0 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che si considera solo l'impatto della pesca (peraltro assumendolo come non significativo in quanto “L'uscita del microtunnel e le relative attività di preparazione del fondale sono localizzate a 1,1-1,3 km dalla linea costiera che non rientra nell'area più frequentemente utilizzata dai pescatori che è quella di 2,4 km verso il mare aperto.” del tutto ignorando gli impatti sul turismo, sulla balneazione, sulle spiagge, e sull'appel di ambiente marino “incontaminato e selvaggio” di Melendugno che ne ha fatto negli ultimi anni la fortuna turistica come ci si esprime nel rapporto di settore del Rapporto di VIA.)

Ambiente socio-economico e patrimonio culturale offshore – archeologia (p. 12): cantiere 1 impatto (1 “basso/moderato”), 1 mitigazione; esercizio 0 impatti, 0 mitigazioni; dismissione 0 impatti, 0 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che sull'impatto del gasdotto sulla ricchezza archeologica del territorio di Melendugno, evidenziata nello studio di settore del Rapporto di VIA, ci si esprime dicendo che “Sebbene le indagini non abbiano evidenziato la presenza di significativi ritrovamenti, i siti non noti potrebbero essere danneggiati dalle attività. Quindi, si avrà un monitoraggio archeologico delle attività di costruzione. Gli impatti qualora dovessero verificarsi saranno di bassa entità.” e sulla proposta relativa mitigazione dicendo che si avrà la “Rimozione di

eventuali ritrovamenti attraverso procedure di scavo per il recupero laddove non fosse possibile una modifica della rotta.”: ciò quando agli estensori del rapporto di settore incluso nel Rapporto di VIA è stato commissionata solo una limitata indagine *onshore* D'altra parte basti pensare che si ignora che dal rapporto di settore sull'archeologia del Rapporto di VIA emergono dirette interferenze del gasdotto con beni archeologici rilevanti com'è in uno dei transetti di analisi per una villa rustica di età Romana ...

Ambiente fisico onshore – qualità dell'aria (pp. 13-14-15): cantiere 4 impatti (1 “basso/moderato”, 1 “non significativo”, 1 “non significativo-basso”, 1 “basso”), 3 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “non significativo”, 1 “basso”), 0 mitigazioni; dismissione 3 impatti (3 “non significativi”), 3 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che sull'impatto in termini di polveri della costruzione del PRT e della pista di lavoro in fase di esercizio ci si esprime dicendo che “Le massime concentrazioni di polveri simulate rappresentano circa il 38% degli standard di qualità dell'aria Europei e il 68% dei limiti IFC. Le massime concentrazioni di polveri sono localizzate nelle immediate prossimità della PRT.” e sulla relativa proposta mitigazione dicendo che si avranno “Umidificazione delle superfici. Copertura dei materiali incoerenti. Limitazione della velocità dei veicoli. Copertura con teli dei camion che trasportano materiale incoerente.” e che sull'impatto delle emissioni dei motocompressori durante la fase di *hydrotesting* (presentato come cruciale in fase di cantiere in altra parte del Rapporto di VIA, per esempio in quella relativa al Rumore), sull'impatto delle emissioni di polveri durante la costruzione del PRT, sull'impatto delle emissioni di NOx derivanti dal sistema di riscaldamento del PRT, e sull'impatto delle emissioni di polveri durante la dismissione del PRT ci si esprime dicendo, rispettivamente, ripetendosi in modo quasi meccanico con brevi modifiche di linguaggio, che “Le concentrazioni di NOx simulate sono > del 25% ma minori del 50% dei limiti normativi nazionali e internazionali ... L'area interessata dalle massime ricadute non va oltre 1 km di distanza dalla sorgente emissiva e segue la linea di costa.”, “Le massime concentrazioni di polveri simulate rappresentano circa il 25% degli standard di qualità dell'aria Europei ... Le massime concentrazioni di polveri sono localizzate nelle immediate prossimità del PRT.”, “La massima concentrazione di NOx simulata ... rappresenta circa il 4% degli standard di qualità dell'aria Europei ... Le massime ricadute di NOx ... sono localizzate nelle immediate vicinanze delle sorgenti emissive del sistema di riscaldamento del PRT.”, e “Le emissioni di polveri sono dovute esclusivamente alla movimentazione di materiale. Le attività di dismissione del PRT si svolgeranno principalmente su superfici pavimentate pertanto saranno limitate le emissioni dovute al transito dei veicoli su superfici sterrate. Le massime concentrazioni di polveri sono localizzate nelle immediate prossimità del PRT.” Ma si dimentica che il PRT è in

immediato ridosso della spiaggia “incontaminata e selvaggia” di Melendugno e che i lavori del gasdotto si prevede durino per 3 anni.

Ambiente fisico onshore – qualità del clima acustico (pp. 16): cantiere 2 impatti (1 “basso”, 1 “basso-significativo”), 2 mitigazioni; esercizio 1 impatto (1 “basso”), 0 mitigazioni; dismissione 1 impatto (1 “basso”), mitigazioni come per la fase di cantiere.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che sull’impatto dell’*hydrotesting* sui ricettori vicini e lontani, definito rilevante nel rapporto di settore Rumore preparato dalla Genest di Ludwischhafen, ci si esprime dicendo “Livelli di rumore previsti > 55-60 dbA. Misure di mitigazione adottate.” senza peraltro precisare di che mitigazioni si tratti se si prescinde da “Manutenzione macchinari. Barriere acustiche. Ulteriori misure di mitigazione/compensazione.”

Ambiente fisico onshore – acque superficiali e sotterranee (pp. 17-19): cantiere 5 impatti (5 “bassi”), 5 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo”), 2 mitigazioni; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), 0 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che sull’impatto sulle acque superficiali e sotterranee, in fase di esercizio (ossia per 50 e più anni, della “contaminazione” con “rifiuti solidi e liquidi” ci si esprime dicendo che l’impatto sulle acque sotterranee è basso perché pur se “la permeabilità media delle Calcareniti e le caratteristiche carsiche del territorio potrebbero facilitare la dispersione della contaminazione, la risorsa è utilizzata per usi irrigui e non a fini acquedottistici.”

Ambiente fisico onshore – geologia, geomorfologia e suolo (pp. 19-20): cantiere 3 impatti (2 “bassi”, 1 “non significativo”), 3 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo”), 1 mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), 0 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che la mitigazione dell’impatto sul suolo della potenziale contaminazione da “sversamenti” in fase di esercizio del gasdotto consisterà nella “Raccolta, stoccaggio e trasporto separato di tutti i rifiuti liquidi all’interno di opportuni bidoni e contenitori a norma di legge.”, ciò che rappresenta una tautologia visto che è prescritto il rispetto della legge.

Ambiente fisico onshore – paesaggio (pp. 21-22): cantiere 3 impatti (2 “bassi”, 1 “non significativo”), 3 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo”), 1 mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), 0 mitigazioni.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che gli impatti sul paesaggio non vengono analizzati ma confusi con le mitigazioni, parlando di lavori da eseguirsi fuori del periodo turistico, del rifacimento dei muretti a secco, del reimpianto degli ulivi o comunque di “compensazioni” ai

proprietari (quando è noto che le “compensazioni” in denaro sono assolutamente da evitarsi in campo ambientale ...).

Ambiente biologico onshore – flora e vegetazione (pp. 23-24): cantiere 3 impatti (3 “non significativi”), 3 mitigazioni; esercizio 3 impatti (3 “non significativi”), 0 mitigazioni; dismissione 2 impatti (2 “non significativi”), 1 mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che quanto agli impatti del gasdotto sulla natura verde si dicono cose del tipo “Il progetto TAP può favorire l’espansione delle specie esotiche. Le mitigazioni impediranno la diffusione delle specie esotiche.” oppure “... Si ritiene che non si verificherà frammentazione degli habitat (per esempio, la comparsa di discontinuità nell’ambiente di vita di una specie.”

Ambiente biologico onshore – fauna e habitat (pp. 24-25): cantiere 5 impatti (5 “bassi”), 5 mitigazioni; esercizio 5 impatti (4 “non significativi”, 1 “basso”), 1 mitigazione; dismissione 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che quanto agli impatti del gasdotto sulla fauna e sull’habitat si dicono cose prive di senso o addirittura ridicole del tipo “Uliveti, macchie e micro-habitat saranno rimossi nel corso delle operazioni previste dal progetto TAP. Le mitigazioni porteranno a un recupero dell’idoneità ambientale per la fauna selvatica.” oppure, senza temere contraddizioni, “La fauna selvatica (soprattutto uccelli e micromammiferi) si sposterà dalle aree di cantiere verso nuove aree elettive.”, oppure ancora “Non ci sono impatti significativi nei confronti dei vertebrati. Impatti minimi nei confronti dei lepidotteri notturni.”, “Morte di esemplari di fauna selvatica.”

Ambiente biologico onshore – aree protette (pp. 26-27): cantiere 7 impatti (7 “non significativi”), 0 mitigazioni; esercizio 3 impatti (3 “non significativi”), 0 mitigazioni; dismissione impatti e mitigazioni non ben precisati in quanto per essi si rinvia “alla fase di cantiere.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che gli impatti del gasdotto sulle aree protette si ritengono sistematicamente non significativi in quanto le aree protette “distanza 2 km” (evidentemente trattasi delle “Cesine”, area protetta nazionale comprendente zona umida e foresta costiera estesa centinaia di ettari e distante meno di 2 km dall’approdo costiero del gasdotto.

Ambiente sociale onshore: economia e occupazione (pp. 28-30): cantiere 6 impatti (4 “bassi” positivi, 1 “basso-moderato” positivo, 1 “non significativo”), 6 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “non significativo”, 1 “basso-moderato” positivo), 1 mitigazione; dismissione impatti e mitigazioni non ben precisati in quanto per essi si rinvia “alla fase di cantiere.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che gli impatti economici e occupazionali del gasdotto su Melendugno si ritengono sempre positivi sulla base di argomentazioni del tipo, per la

fase di cantiere “Circa il 70-80% delle posizioni di lavoro saranno ricoperte da lavoratori qualificati. La maggior parte dei posti di lavoro che si verranno a creare ... saranno a breve termine (massimo 36 mesi). Il progetto non potrà assumere preferenzialmente lavoratori locali o italiani rispetto a altri candidati maggiormente qualificati. Gli impatti sull’occupazione potrebbero essere leggermente più alti nelle comunità vicine al Terminale di Ricezione del Gasdotto ... Pratiche di assunzione trasparenti e informazioni chiare ... contribuiranno a gestire le aspettative degli stakeholder. ... Il Progetto pagherà imposte e contributi durante la fase di cantiere, i cui impatti saranno positivi ma contenuti. L’assenza di campi di alloggi autosufficienti consentirà agli operatori economici locali di aumentare il volume dei loro affari. L’acquisto locale da parte dei dipendenti dovrebbe essere basso rispetto al flusso annuale di arrivi turistici a Melendugno.”, per la fase di esercizio “Le imposte genereranno un impatto a lungo termine. Le imposte versate al comune di Melendugno contribuiranno in maniera significativa e stabile al bilancio dell’amministrazione locale.”

Ambiente sociale onshore: territorio e fonti di sostentamento di reddito (pp. 31-33): cantiere 4 impatti (2 “moderati”, 2 “bassi”), 4 mitigazioni; esercizio 3 impatti (3 “bassi”), 3 mitigazioni; dismissione impatti e mitigazioni non accertati.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che gli impatti in fase di cantiere per l’agricoltura si dice che saranno impattati “130 proprietari terrieri” e “circa 1.900 alberi di ulivo con diametro del tronco superiore ai 30 cm” e che per le separazioni dei lotti agricoli create dal gasdotto “TAP AG in accordo con i proprietari terrieri stabilirà i punti di accesso alternativi alle loro proprietà al fine di garantire il passaggio di animali e mezzi”, per il turismo che “i lavori di costruzione potrebbero potenzialmente influenzare un numero limitato di operatori turistici (14 strutture nel corridoio di 2 km)”, laddove è lo stesso studio di settore a rilevare la presenza già in immediata prossimità del gasdotto di un numero ben maggiore di attività ..., e che in fase di esercizio per l’agricoltura si dice “Non è al momento noto il numero di proprietari terrieri che saranno impattati dai cambiamenti del valore dei terreni, sebbene è probabile che sia un numero relativamente piccolo ...” laddove sarebbe bastata una indagine catastale per accertare quel numero. Si aggiunga che le misure di mitigazione previste sono esclusivamente compensazioni basate su indennizzi.)

Ambiente sociale onshore: infrastrutture e pubblici servizi (pp. 34-35): cantiere 4 impatti (2 “bassi”, 1 “moderato positivo”, 1 “non significativo”), 4 mitigazioni; esercizio 1 impatto (1 “non significativo”), 1 mitigazione; dismissione impatti e mitigazioni non accertati.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che per le misure di mitigazione si parla di corsi di formazione e di un presidio infermieristico nella struttura, che l’impatto positivo si deve alle

probabili locazioni di alloggi agli operai da parte dei proprietari locali, riguardando in fase di cantiere circa 150 operai per anno che però in parte “alloggeranno nei comuni limitrofi” mentre nulla si dice forse non a caso della forza-lavoro in fase di esercizio ...

Ambiente sociale onshore: salute, incolumità e sicurezza della comunità (pp. 36-37): cantiere 3 impatti (2 “bassi”, 1 “basso-significativo” (rumore)), 3 mitigazioni; esercizio 2 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo-moderato-alto” (emissioni di inquinanti e rumore e impatto irreversibile sul paesaggio)), 2 mitigazioni; dismissione impatti e mitigazioni come per la fase di cantiere.

Ambiente sociale onshore: condizioni di lavoro (pp. 38-39): cantiere 2 impatti (1 “basso-moderato” (infortuni), 1 “basso”), 2 mitigazioni; esercizio 2 impatti (2 “non significativi”), 2 mitigazioni; dismissione impatti e mitigazioni come per la fase di cantiere.

Ambiente sociale onshore: coesione sociale (pp. 39-41): cantiere 3 impatti (2 “moderati” (rinvio della partecipazione all’attuazione del progetto a cose fatte ...), 1 “non significativo”), 3 mitigazioni; esercizio 2 impatti (2 “bassi”), 2 mitigazioni; dismissione impatti e mitigazioni come per la fase di cantiere.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti rinviare alle singolari asserzioni sul rinvio a lavori finiti della partecipazione, per un tempo previsto in tre anni.

Ambiente sociale onshore: rischio archeologico (pp. 42-44): cantiere 5 impatti (1 “moderato” (alterazione del paesaggio per la visibilità del progetto), 4 “bassi”), 3 mitigazioni; esercizio 3 impatti (1 “basso”, 1 “non significativo”, 1 “moderato” (alterazione permanente del paesaggio)), 3 mitigazioni; dismissione 1 impatto (1 “basso”), 1 mitigazione.

Per le limitazioni scientifiche del giudizio basti dire che l’impatto sul paesaggio si prevede di mitigarlo in fase di esercizio attraverso (testuale) “Tutte le misure da includere nel Piano di Gestione del Patrimonio Culturale. Linee guida nel Codice Etico dei lavoratori. Possibile utilizzo della vegetazione per schermare lo sviluppo del Progetto”, ossia attraverso azioni incomprensibili o non pertinenti, e in fase di esercizio, considerando l’impatto potenziale sulla “famosa pietra di Lecce della regione Puglia, pietra morbida, ... sensibile ai danni strutturali”, attraverso analoghe misure palliative o incomprensibili.

Per concludere, questo Allegato 11, riassuntivo degli impatti, è del tutto slegato e incoerente rispetto agli esiti degli studi di settore, non reca chiaramente nomi e qualifiche di chi valuta, e va dunque totalmente rifatto: formulato in termini di confusa *check-list* piuttosto che di ordinata matrice di incrocio di componenti ambientali e relativi impatti, l’allegato non contiene se non in minimi casi vere e proprie valutazioni espresse in misure cardinali o ordinali o in coerenti formulazioni nominali, contrasta in modo assoluto nella sottovalutazione - quando non si tratta di

totale inconsapevolezza – degli impatti con quanto emerge comunque da alcuni studi contenuti nel Rapporto di VIA – vedi Rumore, Ecosistemi, Società e Economia – che invece evidenziano la natura ancora largamente non alterata dal punto di vista ambientale e la ‘tradizionalità’ dei comportamenti sociali e economici del luogo e delle sue comunità, all’apparenza implicitamente contrastandola con la pesante trasformazione infrastrutturale e industriale proposta.

Disattenzione per le risorse naturalistiche e culturali, di estrema importanza nell’area. Dalla disattenzione derivano esiti di rischio estremo (impatto severo) biologico e storico sulle risorse (componenti ambientali) impattate dal gasdotto, resi particolarmente evidenti, peraltro, qualora si li proiettino sui vigenti quadri insediativi e di pianificazione territoriale e urbanistica nell’area. Si riportano qui di seguito gli studi redatti ad hoc su indicazione del Comune di Melendugno per il Contro-Rapporto di VIA da Mininanni e Durante per gli aspetti urbanistici (Mininanni, Durante, 2013) e da D’Onghia, Floriello, e Spanò per gli aspetti territoriali-paesaggistici (D’Onghia, Floriello, Spanò, 2013).

Aspetti Urbanistici: Generalità. Il progetto TAP è in contrasto con le politiche e i programmi territoriali del Comune di Melendugno, fondati più in particolare sulla tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali: ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, che alimentano i principali settori produttivi locali: agricoltura, filiera agroalimentare, pesca e turismo da cui traggono una rinnovata spinta anche i settori più consolidati e tradizionali come l’edilizia e il settore immobiliare, il commercio e il settore manifatturiero che impegnano le piccole e medie imprese.

Dal 2010 il Comune di Melendugno con le sue marine è destinatario del riconoscimento internazionale “Bandiera blu” per ottenere il quale sono determinanti le politiche per l’ambiente e, più in particolare, la qualità delle acque di balneazione.

La stagione estiva appena trascorsa, ha fatto registrare circa 400.000 presenze turistiche (valore stimato), oltre i proprietari delle case vacanze e i frequentatori abituali e occasionali. Il gasdotto incide in maniera diretta su una porzione di costa sabbiosa, già attrezzata con servizi per la balneazione, compresa tra tratti di costa rocciosa, interessati da fenomeni erosivi la cui pericolosità impedisce la diretta fruizione.

Le osservazioni proposte e le tavole grafiche che le accompagnano riportano per punti tematici gli aspetti di maggiore conflitto. Tengono conto degli impatti diretti e reali che agiscono alla distanza progressiva di 300, 600 e 1000 metri, calcolata sui due lati del tracciato e degli impatti indotti e potenziali che agiscono sugli ambiti più estesi.

Lo studio di Impatto Ambientale e Sociale che accompagna il progetto definitivo del gasdotto TAP raccoglie una copiosa documentazione ordinata in dieci Capitoli e 13 Allegati. Le conclusioni dello studio sono riassunte nella Sintesi Non tecnica e nelle Risposte alle Osservazioni del pubblico.

Lo studio di Impatto Ambientale è strutturato in forma compilativa, fondato esclusivamente sulla raccolta e sulla trascrizione dei dati e delle informazioni territoriali. Manca delle necessarie elaborazioni orientate a interpretare i contesti e i valori territoriali corrispondenti e, insieme, le dinamiche socio-economiche locali.

Le parti conclusive dello studio appaiono esclusivamente funzionali a “puntellare” le ragioni e i contenuti del progetto TAP. Difatti, tendono a offuscare soprattutto i valori ambientali paesaggistici e culturali che il territorio esprime e a minimizzare gli impatti territoriali e sociali. Questa impostazione indebolisce l'intera costruzione dello studio e rinforza le considerazioni a sostegno della incompatibilità del progetto TAP con i caratteri territoriali e i programmi di sviluppo locale del Comune di Melendugno e degli altri Comuni limitrofi.

Aspetti Urbanistici: Conflitti Ambientali e Paesaggistici. Il Comune di Melendugno è compreso in una porzione di territorio più vasto, nella quale persistono i caratteri rurali e i segni della storia. In questo spazio più ampio nel quale il paesaggio assume una grande carica percettiva, si coglie la narrazione della civiltà Salentina: itinerari che conducono verso gli insediamenti più antichi; sentieri che attraversano la campagna olivetata perimetrata da muri a secco, punteggiata da masserie, dimore rurali e “pagghiare” (tipici rifugi rurali), attraversata da percorsi che si insinuano tra piccoli boschi, la macchia Mediterranea e le aree naturali umide, presidi archeologici di rilevante interesse, sino a raggiungere la costa e il mare presidiato dalle Torri costiere, un ambito nel quale si collocano anche il “contesto topografico stratificato” di Acquarica di Lecce. (cfr. art. 34 NTA del PPTR)

Le opere del progetto TAP scompongono questo grande mosaico con un lungo squarcio generando una forte riduzione dei valori ambientali e paesaggistici sinteticamente descritti e nessuna opera di mimetizzazione potrà ricomporlo ne tanto meno potranno essere mitigati gli impatti e gli effetti che quelle opere procurerebbero nel breve e lungo periodo.

(Cfr. tavole n. 1, 2, e 3 dell'Allegato 1)

Aspetti Urbanistici: Frammentazione dell'Ecosistema. Il tracciato del gasdotto TAP, dal punto di approdo alla Stazione di Ricezione attraversa uno dei “paesaggi costieri di alta valenza naturalistica” identificati dal PPTR (cfr. artt. 30-31 NTA del PPTR adottato), lambisce e costeggia nuclei di naturalità (dune costiere, macchia mediterranea, boschi, pascoli) e la grande campagna olivetata destinata anche al “ripopolamento e cattura della fauna selvatica” (cfr. Piano faunistico della Provincia di Lecce). Questi differenti ambiti costituiscono i “gangli principali e secondari”

della “Rete Ecologica regionale”: uno dei cinque progetti strategici del Piano Paesaggistico Territoriale regionale (cfr. articoli 29, 30, e 33 delle NTA del PPTR adottato).

Le opere del progetto TAP interrompono le connessioni che strutturano la continuità ecologica, creano disturbo all’ecosistema. Inficiano gli obiettivi strutturali del PPTR e, più in particolare, la costruzione della rete ecologica locale, già delineata nei documenti preparatori del Piano Urbanistico Strutturale Intercomunale dei Comuni di Vernole e Melendugno in corso di redazione.

Inficiano, inoltre, gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce attinenti all’espansione della naturalità e riguardanti più in particolare l’area costiera e quella di contorno all’intero tracciato del gasdotto. (Cfr. tavole n. 4, 5, 6, e 7 dell’Allegato 1)

Il sistema insediativo e infrastrutturale e le destinazioni urbanistiche del vigente PRG del comune di Melendugno. Il percorso lungo cui si attesta il gasdotto TAP, da San Foca a Melendugno, entro la distanza minima di 300 metri include e lambisce fabbriche di interesse storico e culturale, il cimitero comunale, insediamenti residenziali sparsi ed altri destinati ad attività produttive. Entro la distanza di 600 metri ricadono le propaggini insediative della città in formazione, esito ancora parziale delle previsioni urbanistiche del PRG vigente che impegnano tanto i contesti urbani che quelli costieri. Entro la distanza di 1000 metri ricade una gran parte dei tessuti costieri consolidati e una parte significativa dei tessuti urbani periferici del centro urbano. (cfr. tavola n. 8 dell’Allegato 1)

Le situazioni appena descritte e i rischi reali e potenziali derivanti dalla realizzazione dell’infrastruttura energetica generano pericolo per le persone e i beni insediati e rendono quindi l’impianto incompatibile con le condizioni di contesto attuali e soprattutto future.

Il gasdotto contrasta con gli interessi dei proprietari delle aree ricadenti nelle prossimità del tracciato, la cui destinazione urbanistica stabilita dal PRG vigente del Comune di Melendugno prevede interventi destinati a: insediamenti residenziali, turistici, commerciali, servizi per la balneazione e servizi a supporto del turismo nautico.

La presenza del gasdotto allontanerebbe gli interessi degli investitori, generando forti perdite di valore delle aree e degli immobili e quindi una generale riduzione della ricchezza locale. (Cfr. tav. n. 9 dell’Allegato 1)

Il tracciato del gasdotto si sovrappone e si affianca alla rete stradale provinciale e locale. Tra queste, la strada regionale 8 destinata ad accogliere consistenti flussi di traffico. (Cfr. tav. n. 10 dell’Allegato 1)

Lo studio di impatto ambientale e sociale rinvia la valutazione degli impatti relativi forse prevedendo quanto qui si sostiene che le caratteristiche di quelle strade e della regionale 8 che

assumerà prevalentemente le caratteristiche di strada a scorrimento veloce, rendono il gasdotto in contrasto con le norme di sicurezza e di prevenzione del rischio

Aspetti Territoriali-Paesaggistici. L'analisi del progetto per la realizzazione del gasdotto ad opera di TAP (Trans Adriatic Pipeline) si è concentrata principalmente su alcuni aspetti inerenti gli strumenti di governo del territorio di interesse paesaggistico e urbanistico adottati e vigenti a livello regionale e locale e delle loro relative Norme Tecniche di Attuazione. Un particolare tema da non tralasciare in questa delicata fase rimane sostanzialmente l'attribuzione delle competenze tra i vari Enti istituzionali nel processo di realizzazione del progetto della TAP, senza però sottovalutare l'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia adottato con L.R. 12 maggio 2004 n. 7 che afferma: "La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni. Il territorio della Regione è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale". In termini del comma 1 dell'art. 12, dello stesso Statuto "la Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità".

Fermo restando che quanto enunciato dallo Statuto Regionale rimane imprescindibile per attuare trasformazioni territoriali, nel rispetto della salvaguardia attiva del patrimonio pugliese, risulta che i poteri giurisdizionali rimangono incardinati in seno allo Stato di concerto con le Regioni, per riconoscere gli innumerevoli beni e elementi paesaggistici che interpretano in maniera statutaria e identitaria i luoghi descrivendone il valore aggiunto nei vari segni territoriali.

«Il territorio non è il "suolo" e tantomeno lo "spazio" degli economisti, né la terra dello "spazio vitale": il territorio è un soggetto vivente che non si dà in natura: esso è esito di lunghi processi di strutturazione dello spazio fisico (che avviene secondo lunghe fasi di "territorializzazione" ...); è il risultato dell'azione storica dell'uomo immersa nel tempo geologico e biologico; è ancora "il soggetto di sviluppo individuato da una rete di rapporti di complessità crescente ...; il territorio è infine un intreccio inscindibile e sinergico di ambiente fisico, ambiente costruito, ambiente antropico. Il sistema di relazioni fra queste tre componenti ambientali genera l'identità di un luogo come soggetto vivente, unico per forma, carattere, storia, paesaggio». (Magnaghi, 1992)

Alla luce di quanto esposto la valenza territoriale e la pianificazione paesaggistica vigente in Regione Puglia viene regolamentata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT-P.) approvato con giusta Delibera Giunta Regionale n. 1748 del 15 Dicembre 2000, in adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 431 dell'8 Agosto 1985 e dalla Legge Regionale n. 56 del 31 Maggio 1980.

Attualmente la stessa Regione Puglia ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con DGR n. 1435 del 2 Agosto 2013, in adeguamento al DLGS 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), unitamente alla LR Puglia n. 20 del 7 Ottobre 2009 Norme per la Pianificazione Paesaggistica, che prevede una rivisitazione in materia paesaggistica, in riferimento ai contenuti, alla forma e all'iter di approvazione del Piano stesso.

Il progetto della TAP per la costruzione di un nuovo gasdotto dal mar Caspio Azero all'Europa Centrale e Meridionale prevede l'approdo a nord di San Foca, interessando interamente il territorio del Comune di Melendugno inserito nell'ambito territoriale 10 Tavoliere Salentino del PPTR di recente adottato e attualmente in itinere con le sue salvaguardie di rito, caratterizzato da un vasto bassopiano piano-collinare, a forma di arco, che si sviluppa a cavallo della provincia Tarantina orientale e la provincia Leccese settentrionale. Tale altopiano si affaccia sia sul versante adriatico che su quello Ionico Pugliese e si caratterizza, oltre che per la scarsa diffusione di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività (a eccezione di un tratto del settore Ionico Salentino in prosecuzione delle Murge Tarantine), per i poderosi accumuli di terra rossa, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere.

L'ambito presenta una valenza ecologica medio-alta per i Comuni che si affacciano a oriente sull'Adriatico, da Lecce a Otranto. Quest'area si caratterizza di aree naturali a pascolo, prati incolti e molte aree umide, e colture estensive a seminativi e uliveti. La matrice agricola ha quindi, una presenza significativa di siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agro-ecosistema appare sufficientemente diversificato e complesso. (come enunciato nell'elaborato del PPTR n. 5.10, p. 7)

Nella Relazione di Progetto redatta da TAP si legge: "Per quanto concerne le "Aree costiere e parte del territorio comunale di Melendugno caratterizzato da macchie verdi e dalla presenza di antichi resti monumentali" (Art. 136, par. 1, lettera c), e già vincolata dalla L. 1497/39) che comprende una parte del tratto onshore del progetto, le interferenze riguardano: la fase di cantiere relativa al microtunnel, la Valvola di Intercettazione di Linea (BVS), la fase di cantiere relativa alla posa della condotta a terra fino al Kp 6,4. Tutte le suddette fasi che interessano area coltivata a uliveti, con presenza di muretti a secco, viabilità, vegetazione ecc., al termine delle lavorazioni saranno ripristinati e riportati alle loro condizioni originarie.". Emerge l'incidenza sul paesaggio dell'intervento già nella fase di cantiere.

Gli impatti derivanti da tale opera comporteranno cambiamenti fisici degli elementi che costituiscono un paesaggio come quello Salentino, caratterizzato da una forte peculiarità ambientale, tra cui appunto aree umide, corsi d'acqua, doline, dune, assi di displuvio, boschi, macchia mediterranea, aree di interesse archeologico, dolmen, masserie, muretti a secco, uliveti,

percorsi di interesse paesaggistico, strade panoramiche, che andrebbero a modificare in maniera irreversibile la connettività complessiva del sistema ambientale, funzionale all'intero territorio regionale. Un intervento di tale portata comporterebbe l'aumentare dei processi di frammentazione del territorio, andando a incidere in maniera significativa sui livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale, i cui impatti sul paesaggio non possono essere considerati "non significativi", in contrasto con quanto si dice nella Relazione di Progetto TAP.

Nello specifico l'area della pianura agricola all'interno del quale sono previste la centrale di depressurizzazione e la maggior parte della condotta a terra sarà interessata dall'espianto di ulivi, dallo smantellamento dei muretti a secco, e dalla possibile interferenza con i pozzi e gli assi di displuvio ivi presenti, ossia da impatti che vanno ben oltre la sola perdita di terreno coltivato e vegetazione, in contrasto con quanto previsto dal Progetto di Rete Ecologica Regionale del PPTR: questo si è misurato, infatti, con le peculiarità dei sistemi ambientali, fra cui i grandi parchi olivetati, garantendo la qualificazione idraulica (cioè l'infiltrazione verticale di acque piovane opportunamente depurate nel substrato carsico), rafforzando quindi la funzione ecologico-paesistica (di zona umida) del sistema delle voragini carsiche e del loro reticolo connettivo e fruitivo (con il loro inserimento nei circuiti del turismo scientifico naturalistico).

Il paesaggio rurale in questione è ulteriormente arricchito da un fitto corredo di muretti a secco e da numerosi ripari in pietra (pagghiare, furnieddhi, chipuri e calivaci) che si susseguono punteggiando il paesaggio, il progetto prevede di ripristinare a compimento dell'opera i muretti non considerando che lo smantellamento comporterà l'interruzione dei "corridoi ecologici" e depotenzierà la stessa rete ecologica. (elaborato del PPTR n. 4.2 p. 4, elaborato del PPTR n. 5.10 p. 12).

L'area costiera - caratterizzata dalla presenza di elementi di pregio ambientale, quali la costa prevalentemente rocciosa, la duna, l'area umida, le aree boscate e la macchia Mediterranea, e dalla presenza della strada provinciale n. 366, classificata come strada panoramica nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato, subirebbe interferenze derivanti dalle attività di costruzione del gasdotto, che vanno ben oltre la semplice incidenza visiva in quanto questo particolare tratto della costa adriatica del Tavoliere Salentino è ancora caratterizzato da areali a alto grado di naturalità di rilevanza extra-regionale. Il sistema costiero Salentino è un bene patrimoniale di notevole valore perché formato in sequenza da spiaggia, cordone dunale ricoperto da macchia o pineta, e aree umide retrodunali qui alimentate dalla linea di affioramento delle risorgive carsiche e delle acque provenienti dalle campagne circostanti. Questo sistema ha un grande valore ecologico perché permette lo sviluppo di importanti elementi di biodiversità e perché rappresenta l'unico sistema realmente efficace contro l'erosione costiera naturale. A esempio la presenza delle aree umide retrodunali, come luogo di infiltrazione delle acque piovane, contribuisce a mitigare il grave

problema della contaminazione salina dell'acquifero Salentino, mentre i Posidonieti antistanti la costa, rappresentano un naturale freno idrodinamico all'erosione costiera (Elaborato del PPTR n. 4.2 p. 6, Elaborato del PPTR n. 5.10, p. 20)

Inoltre il suddetto intervento è da considerarsi come elemento detrattore non dal solo punto di vista del sistema ambientale ma anche da quello del possibile innesco di fenomeni dagli esiti incerti che metterebbero a rischio l'attività turistico-balneare presente e futura.

Lo studio del gasdotto TAP in riferimento al PUTT-P ha portato a identificare che la zona d'intervento ricade sostanzialmente negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo B, C e D, rispettivamente di valore "rilevante", "distinguibile" e "relativo", disciplinati dall'art. 2.02 "Indirizzi di Tutela" del Titolo II delle Norme Tecniche d'Attuazione, dove per i rispettivi Ambiti bisogna "garantire la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, il recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi, la massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio, la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica e la valorizzazione degli aspetti rilevanti con la salvaguardia delle visuali panoramiche."

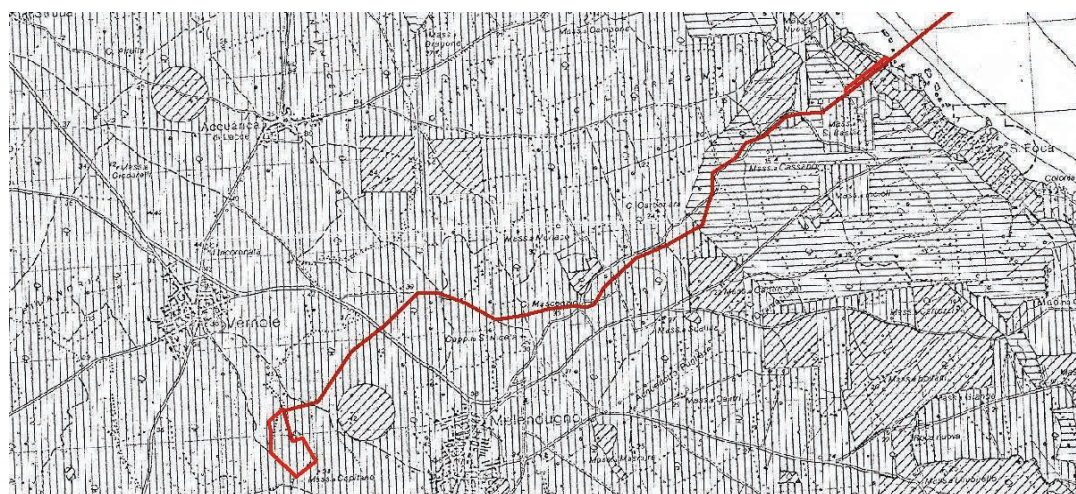


Figura 1 Ambiti Territoriali Estesi del PUTT-P in riferimento al progetto della TAP

In merito ciò la realizzazione di tale intervento non ottempera a quanto sancito dai commi 1.2, 1.3, e 1.4 dell'art.2.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, in quanto la realizzazione del primo tratto con il punto d'approdo e relativo microtunnel del gasdotto ricade quasi totalmente in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore "rilevante".

Anche l'analisi effettuata sugli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT-P disciplinati dal Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione ha riscontrato come i vari sistemi "geologico, geomorfologico e idrogeologico", il sistema della "copertura botanico-vegetazionale", e il "sistema della

stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" risultano compromessi dalla realizzazione dell'opera stessa.

Per il sistema "geologico, geomorfologico e idrogeologico" la realizzazione del microtunnel è in contrasto con quanto sancito dal comma 2.2. dell'art. 3.05 Direttive di Tutela delle Norme Tecniche del PUTT-P in quanto in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante di tipo "B" si deve mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme, individuando modi per la conservazione e la difesa del suolo per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio e per la difesa dell'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee, laddove, inoltre, non vanno consentite inoltre nuove localizzazioni per attività estrattive e per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale.

La mera realizzazione di uno scavo sotterraneo contermine al litorale costiero e la conseguente esecuzione di un microtunnel per il passaggio della condotta del gasdotto TAP consentirebbe una sostanziale alterazione dell'intero sistema, non garantendo in tal modo come precedentemente enunciato l'assetto geomorfologico d'insieme, vista anche l'esistenza del vincolo idrogeologico (ex RD 3267/1923, RR 1126/1926).

Anche in relazione all'art.45 Prescrizioni per i Territori Costieri e i Territori Contermini ai Laghi" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale si riscontra che non è ammissibile "l'escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale" e altresì intollerabile "l'eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale".

In ogni caso gli interventi da effettuare devono essere in conformità agli obiettivi di qualità e delle normative d'uso del PPTR come sanciti dall'art.37 delle stesse relative Norme Tecniche d'Attuazione del piano, sempre nel rispetto della procedura di autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Valutazione d'Impatto Ambientale.

La realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubblica e/o di interesse pubblico è ammissibile a condizione che sia dimostrata l'assoluta necessità delle opere e che esse non siano localizzabili altrove: tutto ciò, evidentemente, in contrasto con la realizzazione del micro tunnel, che sia in fase di cantiere che in fase di esercizio avrà interferenza con il sistema idrologico.

I detti PUTT-P e PPTR consentono di realizzare opere pubbliche e di pubblico interesse così come definite dalla vigente legislazione in deroga alle prescrizioni di base quando però tali opere rispondano a alcune compatibilità: siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali dei luoghi, siano dimostrati l'assoluta necessità o i preminenti

interesse per le popolazioni, non vi siano alternative localizzative, e vi sia compatibilità con gli obiettivi generali e specifici dei detti piani, in particolare del PPTR in itinere.

L'analisi delle risorse paesaggistico-territoriali, delle scelte localizzative e progettuali, e degli obiettivi dei suddetti piani è dunque fondamentale pur sapendo che il provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione, come sancito dall'art. 95 Norme Tecniche Attuazione PPTR.

L'esistenza, in prossimità del tracciato del gasdotto, di un reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale dimostra la presenza di corpi idrici effimeri o occasionali che favoriscono la connessione, lo spostamento delle popolazioni animali e vegetali tra le aree di massima naturalità, e la biodiversità del luogo.

L'approdo del progetto della TAP sul litorale costiero avviene in prossimità di un piccolo cordone dunale che subirà una sostanziale modifica dello stato dei luoghi a causa della condotta offshore che renderà il sistema più vulnerabile e farà emergere criticità più marcate come già è stato definito dall'approvato Piano Regionale delle Coste con DGR n. 2273 del 13.10.2011 e dalla LR Puglia 23 Giugno 2006, n. 17, e dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia approvato con DCI n.89 del 30.11.2005.

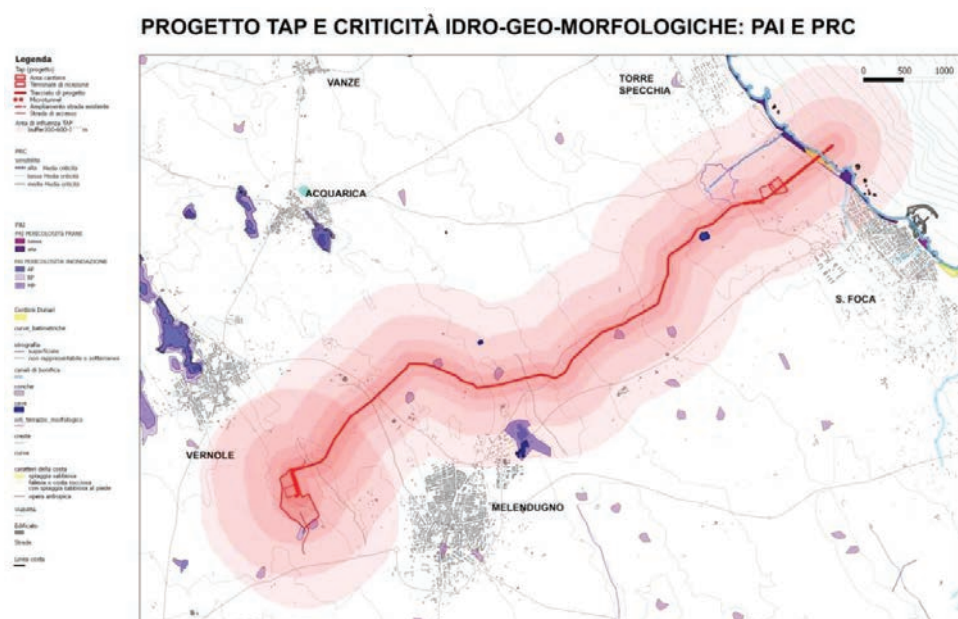


Figura 2 Struttura idro-geomorfologica in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico e al Piano Regionale delle Coste per il progetto della TAP

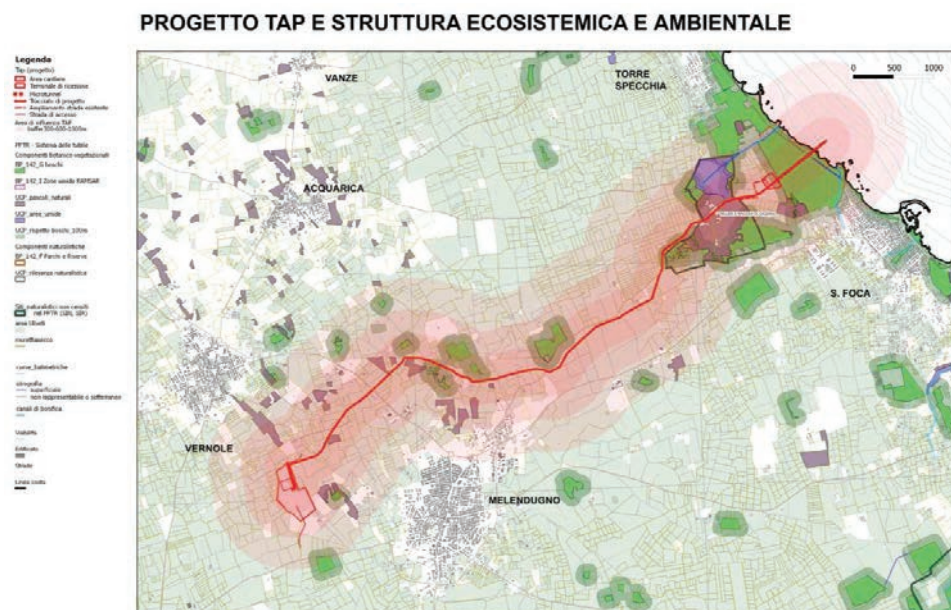


Figura 4 Struttura botanico-vegetazionale in riferimento al progetto della TAP

Per quanto riguarda lo studio del “sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” l’area si presenta interessata da vincoli paesaggistici ex LN 1497/39, disciplinata ora dall’art. 136 del DLGS 42/2004, così dal PPTR demandandosi l’analisi dei caratteri del gasdotto TAP alle Linee Guida per la Qualificazione Paesaggistica e Ambientale delle Infrastrutture (Elaborato del PPTR 4.4.5).

La “Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico della Zona Costiera e di Parte del Territorio Comunale di Melendugno” ai fini dell’istituzione del vincolo paesaggistico ex LN 1497/1939 con DM 1.12.1970 e con DM 3.8.1970 esplicita una motivazione di tutela riguardante “la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, maestosi oliveti, acque che a volte affiorano in vere sorgenti che costituiscono un quadro panoramico di eccezionale importanza” e “l’originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, un bosco lungo il litorale con piante di pino Aleppo, pino domestico e esemplari di cipresso ed eucaliptus, che costituiscono un quadro panoramico di rilievo”.

La presenza diffusa in tutto il territorio Salentino, in riferimento al tracciato del gasdotto delle cosiddette “pagghiare” e delle “masserie” tipiche, dimostra come la vocazione del territorio di Melendugno sia espressione dei caratteri identitari del territorio regionale pugliese.

Il censimento puntuale delle stratificazioni storiche insediative presenti sul territorio è in fase di elaborazione per la redazione dello strumento urbanistico generale comunale dei comuni di Melendugno e Vernole come disciplinato dal Documento Regionale di Assetto Generale e relativa LR Puglia n. 20/2001.

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale individua nei suoi elaborati grafici le testimonianze della stratificazione insediativa, ovvero le tipiche masserie con le relative fasce di rispetto, che sono contigue al tracciato del gasdotto TAP: per queste ultime occorre garantire gli obiettivi generali e quelli specifici del PPTR riconoscendo e valorizzando il patrimonio identitario culturale e insediativo dell'area.

Anche l'interferenza del tracciato del gasdotto in due punti – il primo con la "strada panoramica" SP n. 366, all'approdo, e il secondo con la "strada paesaggistica" presente nei pressi della proposta centrale – costituisce altro punto critico del mancato rispetto del binomio PUTT-P (vigente)-PPTR (in itinere, adottato) imputabile all'opera in quanto dalle norme d'attuazione del PPTR risulta inammissibile la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".

Quanto precede è ulteriore testimonianza del fatto che la disposizione planimetrica del tracciato compromette in maniera irreversibile i valori storico-culturali e paesaggistici delle componenti culturali insediative. Dal punto di vista paesaggistico per l'adottato PPTR della Puglia i segni della "cultura materiale" diffusi nel paesaggio di Melendugno (masserie, cascine, pagghiare, resti di tracciati viari, ecc) si inseriscono nella fitta maglia a mosaico costruendo scene e fondali di valore estetico riconosciuto e riferimenti visivi e naturali antropici per la fruizione del paesaggio alla scala d'ambito, diventando anch'essi, insieme agli aspetti agro-ambientali, "invarianti" del luogo.

Quindi in merito ai beni culturali tutelati (DLGS 42/2004 parte II, art. 10) presenti nell'area di studio, più vicini al sito di progetto, quali: la Masseria San Basilio, la Masseria Incioli (XVI-XVIII secolo), i resti di una villa rustica insediamento rurale di età ellenistico-romana, la cappella di S. Niceta, il dolmen "Gurgulante" risalente all'età del Bronzo, seppur ricadenti in un buffer di zona compreso fra i 200 e i 500 m rispetto al tracciato del gasdotto, potrebbero essere inficiati nel loro valore identitario oltre che storico-monumentale in termini di visione di insieme, proprio perché concorrono a definire lo skyline di questo paesaggio. (Elaborato del PPTR N. 5.10 p. 30)

Un'altra interferenza da tenere presente riguarda la realizzazione della strada regionale n. 8, strada strategica per lo sviluppo economico e turistico dei centri urbani di Vernole e Melendugno e della marina di San Foca.

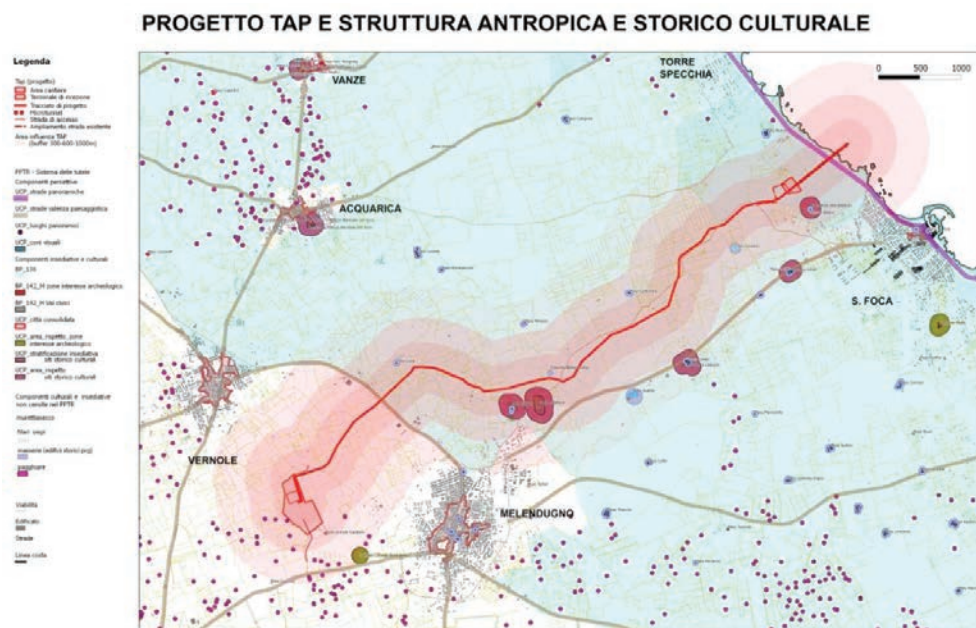


Figura 5 Struttura della componente antropico e storico-culturale in riferimento al progetto della TAP

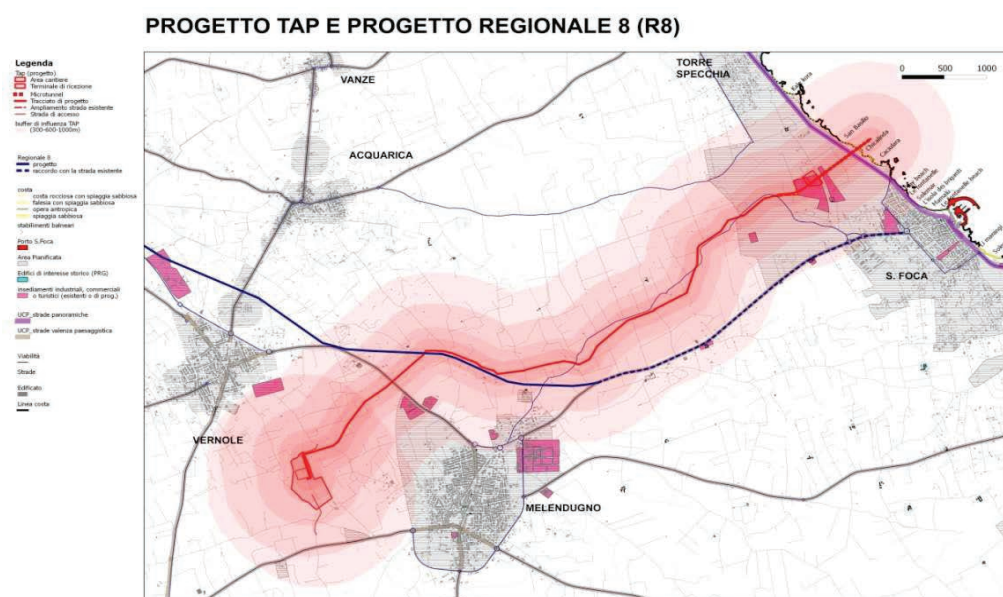


Figura 6 Realizzazione della strada regionale n.8 in riferimento al progetto della TAP

Dal punto di vista della pianificazione provinciale si constata che la Provincia di Lecce ha deliberato con DCP in data 24 Ottobre 2008 n.75 il suo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definendo gli elementi di assetto del territorio in coerenza con le vocazioni territoriali e le caratteristiche fisiche e paesistiche presenti nell'ambito di competenza.

Nell'articolazione di tale piano vengono esaltate le politiche del welfare, le politiche della mobilità, le politiche della valorizzazione e le politiche insediative spiegando per ognuno di essi gli obiettivi, le strategie, le azioni e gli indirizzi da intraprendere per la redazione dei piani comunali.

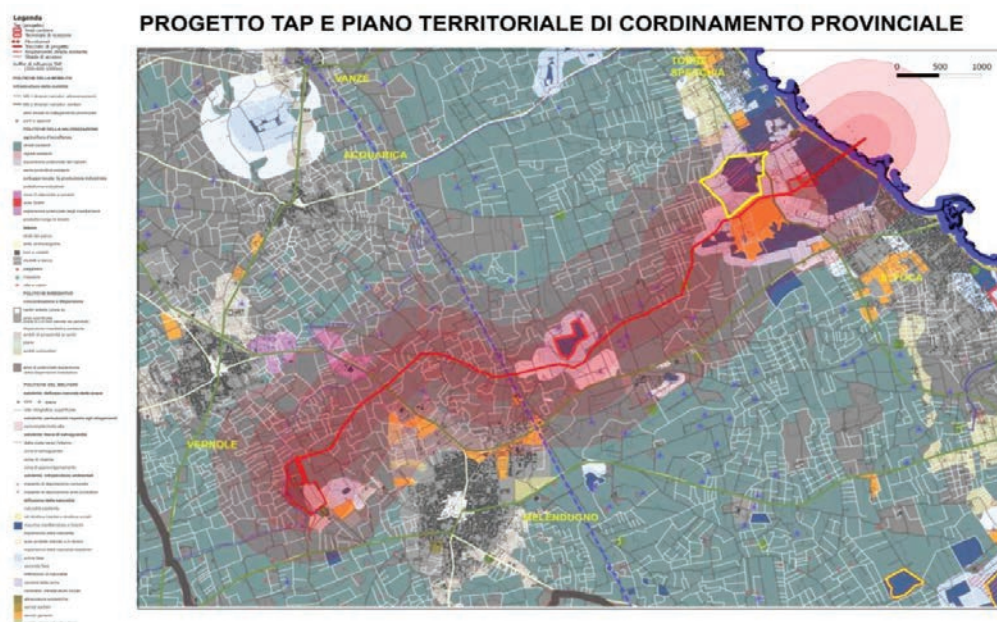


Figura 6 Struttura del PTCP di Lecce in riferimento al progetto della TAP

In particolare nei comuni di Vernole e Melendugno coinvolti dal progetto del gasdotto della TAP e in base all'approvato PTCP di Lecce si riscontra come l'interferenza del tracciato è in conflitto con le politiche della valorizzazione dello stesso piano in particolare con la presenza cospicua di oliveti esistenti.

Per questo il PTCP di Lecce propone un progetto di riorganizzazione delle attività produttive agricole sul territorio nella logica del recupero e della valorizzazione del paesaggio rurale e della diffusione della naturalità. Da questo punto di vista appare evidente esaltare strategie funzionali a integrare l'agricoltura e controllare in maniera imprescindibile il fenomeno della desertificazione.

La realizzazione del gasdotto TAP comporterebbe per la sua interezza la compromissione dell'attività agricola con l'aumento della stessa desertificazione delle sue aree limitrofe e la relativa perdita tradizionale di vocazione del territorio Salentino.

La distruzione e la conseguente ricostruzione dei numerosi muretti a secco previsti lungo il tracciato del gasdotto viola il principio ispirato del PTCP di Lecce che si riconduce alla tutela del patrimonio storico e alla salvaguardia dell'ambiente naturale, in contrasto con la realizzazione del Terminale di Ricezione del Gasdotto che altera le visuali paesaggistiche del territorio.

L'analisi della pianificazione comunale genera, inoltre, diversi rilievi riguardanti il Piano Regolatore Generale del Comune di Melendugno, approvato con DGR n. 1691 del 28.11.2001.

La prima tratta del gasdotto ricade in area tipizzata dal PRG di Melendugno come zona F6 e D11, rispettivamente parco urbano e zone da destinare a insediamenti turistico ricettivi all'aperto (campeggi) disciplinate dalla loro relativa normativa tecnica d'attuazione.

Per le zone F6 sono consentiti interventi volti alla loro conservazione nonché alla loro integrazione; sono anche consentite operazioni di rimboschimento; in particolare tutte le nuove essenze dovranno essere scelte tra quelle caratteristiche della flora locale e mediterranea con attenzione alla ricostituzione o costituzione di un nuovo impianto di macchia mediterranea. Pertanto ogni intervento da effettuare nelle zone di cui sopra e relative aree di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato con il nulla-osta dell'Ispettorato del Dipartimento Foreste ovvero Servizio Regionale Foreste - Ufficio Pianificazione Forestale.

Per le zone D11 invece le Norme Tecniche di Attuazione del PRG demandano ad appositi strumenti attuativi di iniziativa pubblica (PIP redatti ai sensi della LN n. 865/1971 e della LR Puglia n. 56/1980, art. 37) o privata (redatti ai sensi della LR Puglia n. 56/1980), tutti estesi ai comparti di minimo intervento fissati dal PRG e redatti secondo quanto stabilito dalla LR Puglia n. 35/1979 e successive modifiche e integrazioni nonché al relativo regolamento di attuazione e alle altre norme vigenti.

La realizzazione del gasdotto della TAP nella parte iniziale anche se interrato risulta anche in questo caso difforme dalla tipizzazione dello strumento urbanistico generale ai sensi del DM 1444 del 2.4.1968, in quanto gli interventi da attuare in tale zona non riconducono di certo alla valorizzazione, alla conservazione e salvaguardia della flora locale mediterranea, ma bensì a uno scavo da realizzare per il microtunnel che comporta l'estirpazione dello stesso apparato radicale della vegetazione già esistente e di elevato pregio ambientale.

La restante parte del tracciato della TAP invece ricade in zone tipizzate come E2 e F10 rispettivamente zona agricola speciale (di interesse paesaggistico) e zona a attrezzature e servizi per il tempo libero per lo sport di iniziativa privata o pubblica.

Per le zone E2 non è consentita alcuna deroga, mentre per le zone F10 gli interventi sono rivolti principalmente al supporto del tempo libero e dello sport previa deliberazione di strumento urbanistico particolareggiato di iniziativa pubblica o privata. Inoltre eventuali recinzioni nelle zone F10 ubicate sulla fascia costiera dovranno essere conformi alle norme di cui alle prescrizioni comunali delle zone E agricole, e quindi eventuali recinzioni esistenti ma difformi dovranno essere sostituite. In tali zone inoltre una superficie almeno pari al 5% di quella territoriale dovrà essere

ceduta gratuitamente al Comune previa realizzazione, all'esterno degli impianti e con accesso diretto da viabilità pubblica, di parcheggi pubblici, e viabilità pedonale.

Il tracciato del gasdotto TAP risulta, nelle vicinanze dell'abitato di Melendugno, essere tangente all'area di rispetto cimiteriale dove vige il vincolo di inedificabilità ai sensi delle leggi sanitarie in vigore.



Figura 7 Struttura del PRG di Melendugno in riferimento al progetto della TAP

Aspetto giuridico

Disattenzione per i complessi aspetti giuridici dell'opera e le complesse procedure autorizzative, violazione di tutta una serie di leggi e norme che prescrivono particolari tutele per le eccezionali caratteristiche ambientali, monumentali, paesaggistiche, e territoriali di Melendugno. Si riportano qui di seguito la nota critica di carattere giuridico elaborata da De Giorgi (De Giorgi, 2013) per alcuni profili di illegittimità versus legittimità della procedura autorizzativa – in particolare attinente alla VIA – e dei caratteri dell'opera proposta, quindi l'altra nota critica giuridica elaborata da Vecchio (Vecchio, 2013) relativa ai conflitti tecnico-giuridici di strumentazione di pianificazione territoriale-paesistica, territoriale, e urbanistica che sembrano configurarsi a seguito della particolare speditività proposta per i caratteri del progetto e la sua procedura.

Aspetti legislativi e giurisprudenziali essenziali.

La Società *Trans Adriatic Pipeline AG Italia (TAP)* in data 10/9/2013 ha presentato al Ministero dell'Ambiente la documentazione relativa alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 2006 in riferimento al progetto "*Trans Adriatic Pipeline*, che prevede la costruzione di un gasdotto per consentire il trasporto di gas naturale dalla regione del Mar Caspio sino all'Europa, e che, per quanto riguarda il territorio del Salento, dovrebbe approdare sulla costa di San Foca di Melendugno

(LE) attraverso un *tunnel* prima sottomarino e poi sotterraneo, che si dirigerà nell'entroterra comunale per circa otto chilometri per poi raggiungere una *stazione terminale di ricezione e depressurizzazione* del gas, da localizzare nelle campagne di Melendugno, a poche centinaia di metri dal centro abitato.

La capacità dichiarata del *trasporto nominale* di tale gasdotto è di 10 miliardi di metri cubi su base annua, espandibile a 20 miliardi di metri cubi.

Il progetto rientra tra quelli contemplati nell'*Allegato II* al D. Lgs. n° 152/2006, ed è stato perciò sottoposto alla VIA statale, ex art. 7 dello stesso D. Lgs. n° 152/2006. In tale procedimento, possono essere formulate *osservazioni* da parte di *chiunque abbia interesse* ai sensi dell'art. 24, comma 4° del citato Decreto, che devono essere valutate dall'organo competente unitamente al *parere* motivato delle regioni interessate.

Il progetto in questione presenta diverse ragioni di contrasto con la normativa statale e regionale vigente, sia sotto il profilo *procedurale* che *nel merito* della compatibilità con le disposizioni di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica e di uso del territorio sia nazionali che locali.

Prescindendo, in questa sede, dalle valutazioni delle incongruenze e criticità di carattere strettamente tecnico, sanitario, economico e ambientale inerenti il progetto *de quo*, evidenziate dai componenti della Commissione dotati di specifiche conoscenze scientifiche, sotto il profilo strettamente giuridico si possono individuare e proporre le seguenti osservazioni critiche:

1) ARTT. 4 E SEGUENTI DEL D. LGS. 3/4/2006 N° 152 - CARENZA DI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PREVENTIVA PROCEDURA DI *VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)*.

Il progetto di realizzazione del gasdotto in questione, a causa della sua importanza ed incidenza sul territorio ove è destinato ad insistere, e del considerevole impatto e trasformazione che produrrebbe sull'assetto territoriale e sulla sua naturale vocazione turistica ed agricola (non certamente di carattere *industriale*), non poteva essere sottoposto alla semplice *Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)* in mancanza della preventiva *Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)* prevista dagli artt. 11 e segg. dello stesso D. Lgs. n° 152 del 2006.

Per meglio dire, la realizzazione di un gasdotto di simile portata, e della *centrale* terminale ad esso connessa, non può avvenire *ex abrupto*, al di fuori ed in assenza, nella Regione Puglia e nel territorio salentino in particolare, di un *piano o programma* di carattere generale che definisca la tipologia e le caratteristiche delle opere (anche) di approvvigionamento energetico realizzabili sul territorio, ed i *criteri* applicabili per determinare la compatibilità dei relativi progetti con l'ambiente, con il paesaggio, la vocazione e le caratteristiche economiche del territorio interessato.

Le particolari esigenze e finalità di tutela del territorio e del paesaggio, efficacemente espresse negli artt. da 1 a 4 del *Codice dell'Ambiente* (D. Lgs. n. 152/06), non potrebbero essere perseguite ove si consentisse la realizzazione di un *mega-impianto* di trasporto e lavorazione di gas naturale senza che “a monte”, cioè in via preliminare, sia stato approvato un *piano o programma* che abbia già valutato in via generale tutti i profili di compatibilità con l’ambiente ed il territorio connessi all’opera, ed in merito alla più idonea sua localizzazione, anche in rapporto all’effettiva vocazione (turistica, agricola, artigianale o industriale) delle zone interessate.

Le stesse disposizioni del citato *Codice dell'Ambiente* dimostrano la necessità di un preventivo *programma di carattere generale e preventivo*, soggetto ad approvazione previo esperimento della V.A.S., anche per l’approvazione statale o regionale di *specifici progetti* che in astratto richiederebbero la semplice procedura della V.I.A., ma che per la loro particolare incidenza ed impatto sull’ambiente non possono in alcun modo prescindere da una *programmazione a carattere generale* (regionale o anche più ristretta) che assicuri le necessarie valutazioni preliminari cui si è fatto cenno.

Così, l’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152 impone l’esperimento della V.A.S., tra l’altro, per tutti i *piani e programmi* che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, e che “*definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque di realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto*”, tra i quali rientrano appunto le “*condutture di gas*” di notevole portata e le relative stazioni di lavorazione”. Orbene, poiché allo stato attuale la Regione Puglia non dispone di tale *piano o programma* ambientale a carattere generale, essendo il recente PPTR sinora soltanto adottato, il progetto in questione, per le sue dimensioni, caratteristiche ed impatto sull’ambiente non può essere approvato mediante semplice VIA, necessitando della previa approvazione del provvedimento più generale di programmazione, da effettuarsi previo esperimento della procedura di *Valutazione Ambientale Strategica*.

2) CONTRASTO CON IL P.P.T.R. ADOTTATO DALLA REGIONE.

Con salvezza di quanto precede, il progetto in discorso si pone in contrasto con le disposizioni dettate dal nuovo *Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)* adottato dalla Regione Puglia e con le relative *Norme di salvaguardia*.

Tale *Piano*, infatti, anche e soprattutto con riferimento al territorio del Comune di Melendugno, ha imposto nuovi e diversi *vincoli* relativi a *contesti ambientali da tutelare*, come quelli riguardanti fasce costiere, boschi, strade panoramiche, aree di pascolo, insediamenti rurali, beni archeologici e culturali. E’ vero che lo stesso *Piano* prevede, all’art. 95 delle N.T.A., delle *deroghe* per le opere pubbliche o di pubblica utilità alle suddette limitazioni relative ai *beni paesaggistici ed ulteriori contesti*, ma è anche

vero che la stessa norma impone che le opere risultino *comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali*".

Orbene, tali "obiettivi di qualità", a norma del citato art. 37 delle NTA del PPTR, impongono che siano assicurati *"la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici, nonché il minor consumo del territorio"*, ed inoltre che siano rispettate le *"disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento"*.

L'art. 38 delle NTA indica espressamente come *"beni paesaggistici"* da tutelare i territori costieri, i parchi e riserve, i boschi, e le zone di interesse archeologico, e come *"ulteriori contesti"* i cordoni dunali, le grotte, i prati e pascoli naturali, i siti di rilevanza naturalistica, le aree di rispetto dei boschi, le testimonianze di stratificazione insediativa, i paesaggi rurali, le strade panoramiche, eccetera.

Ebbene, sulla zona interessata dal progetto in questione, sia nella parte costiera e di conduzione del gas, che in quella del sito ove è prevista la centrale di ricezione terminale, è accertata la presenza di tutti i suddetti *beni paesaggistici ed ulteriori contesti*, che verrebbero incisi in maniera notevole dalla realizzazione delle opere in questione. Ed infatti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: è previsto il passaggio del gasdotto attraverso una zona costiera e poi su zone boschive di notevole pregio ambientale; vi è presenza di diversi reperti ed insediamenti archeologici (art. 142 co. 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2006: *Codice del Paesaggio*) sul percorso del gasdotto e nelle immediate vicinanze della centrale di ricezione, come i due dolmen di cui uno menzionato anche nella ricognizione dei vincoli delle zone di interesse archeologico del PPTR adottato; tale percorso abbonda degli *"ulteriori contesti"* soggetti a vincolo ed a protezione sopra accennati (*cordoni dunali, prati e pascoli naturali, siti di interesse naturalistico, aree di rispetto dei boschi, paesaggi rurali, strade panoramiche, pagliare e muretti a secco, etc.*). L'esecuzione delle suddette opere, pertanto, si pone in contrasto con i beni espressamente tutelati dal PPTR adottato dalla Regione Puglia, e in ogni caso, anche nelle residuali ipotesi di ricorso alla *deroga* prevista dal citato art. 95, sarebbe incompatibile con gli *"obiettivi di qualità"* che la stessa disposizione ha inteso tutelare in maniera stringente. In ogni caso, poi, è ben possibile ricorrere a differenti *"alternative localizzative"* per la realizzazione di un simile impianto, ubicandolo molto più opportunamente su territori con preminente destinazione o vocazione industriale o commerciale.

3) ARTT. 26, 142 e 147 DEL D. LGS. 22/1/1942 N. 2004 (*CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO*). NECESSITA' DELL'INTESA TRA MINISTERI.

Le opere progettate contrastano altresì con le norme del D. Lgs. n. 42 del 2004, denominato *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*.

Tale testo, all'art. 26 prevede che per i progetti di opere da sottoporre alla V.I.A, l'autorizzazione ministeriale sia espressa dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale ultimo, ove ravvisi l'incompatibilità delle opere con le esigenze di protezione dei beni culturali, si pronuncia negativamente, comunicandolo al Ministero dell'Ambiente, ed in tal caso la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.

Il successivo art. 142 prescrive che siano comunque soggetti alle disposizione del Codice, e quindi all'autorizzazione ivi prevista, tra gli altri, i “*territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia*”, i “*territori coperti da foreste e da boschi*”, le “*zone di interesse archeologico*”.

Infine, l'art. 147 prevede che per i progetti di opere comunque soggetti a VIA di competenza di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta sia rilasciata secondo le procedure previste dal già citato art. 26 e quindi di concerto con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali .

E' necessario, pertanto, alla luce delle disposizione che precedono, che sul progetto in questione si pronunci, in sede di VIA, anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, trattandosi di opere progettate destinate ad incidere in misura essenziale su molteplici beni ed interessi di natura culturale, oltre che ambientale e paesaggistico.

4) CONTRASTO CON IL P.R.G. VIGENTE NEL COMUNE DI MELENDUGNO.

Il progetto in questione si pone inoltre in contrasto con il *Piano Regolatore Generale* (P.R.G.) e relative *N.T.A.* vigenti nel Comune di Melendugno.

Tali disposizioni, infatti, classificano come *Zona F6 (Parco urbano)* un vasta fascia di terreno adiacente il litorale di San Foca di Melendugno (S.P. Otranto-S. Cataldo), e come *Zona D11 (Insediamenti turistico-ricettivi all'aperto)* suscettibile di edificazione entro i limiti previsti, la retrostante fascia di terreno posta intorno e nelle adiacenze della *Masseria S. Basilio*.

Orbene, le zone in discorso del territorio comunale sono assoggettate a *vincoli* di natura paesaggistica, idrogeologica, ambientale e di altro genere, sicchè la realizzazione delle opere di cui si discute e le *fasce di rispetto* e di divieto assoluto di edificazione che naturalmente comportano, risultano incompatibili con detti vincoli, e comunque non potrebbe avvenire senza una preventiva valutazione, da parte degli organi comunali e regionali, della conformità del progetto, e dei suoi impatti, con le prescrizioni del *Piano* e con i vincoli statali e regionali, oltre che con gli *obiettivi di qualità* e con le *misure di salvaguardia* imposti dal PPTR pugliese.

5) ART. 52 DEL D.P.R. N° 327 DEL 2001. *INTESA PREVENTIVA CON LA REGIONE PUGLIA*. L'art. 52, *quinquies* del DPR n° 327/2001, rubricato "*Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali*", prevede che l'atto conclusivo del procedimento debba essere adottato "*d'intesa*" con la regione interessata.

Trattasi con evidenza di disposizione a carattere inderogabile e cogente, sia perché di livello nazionale (come tale tesa ad assicurare omogeneità ed *uguaglianza* in tutto lo Stato) e sia in quanto norma "*speciale*", perché mirata a condizionare importanti scelte dello Stato in materia di approvvigionamento energetico.

Ne discende che la competente Autorità statale non possa prescindere, oltre che dall'assicurare la corretta procedura di VIA o di VAS come prevista dal D.Lgs. 152/2006, anche dal raggiungimento *di una vera e propria "intesa"* con la Regione Puglia circa la fattibilità, la legittimità, la convenienza e l'opportunità delle opere in oggetto, prima di adottare l'atto conclusivo del procedimento.

In mancanza di tale "*accordo*" o "*intesa*" con la Regione l'atto finale dovrà intendersi nullo e privo di efficacia, in quanto adottato in violazione della normativa nazionale di carattere inderogabile.

6) INAMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA DI VIA.

Il progetto non può essere sottoposto a procedura di VIA, la cui attivazione appare pertanto illegittima, per i seguenti profili:

6.A. Mancanza di unitarietà del progetto

L'opera in progetto risulta finalizzata a trasferire il gas naturale da giacimenti esteri fino al territorio amministrativo di Melendugno, territorio nel quale non esistono infrastrutture capaci di trasferire ulteriormente il combustibile fossile gassoso sino alle utenze finali.

Risulta evidente la necessità, successiva, di realizzare ulteriori infrastrutture al fine di rendere funzionale l'opera in progetto. Il progetto presentato appare come quindi come la disarticolazione di un più ampio progetto, che richiede ulteriori opere che dovranno necessariamente essere poste in essere per garantirne la funzionalità.

La presentazione del troncone interessante il solo territorio di Melendugno impedisce pertanto la stima degli impatti cumulati derivanti dal progetto unitario.

E' principio pacifico della giurisprudenza comunitaria e nazionale quello per il quale "*la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera*". (Cons. St., VI, 30 agosto 2002 n.4368 V, 16 giugno 2009 n.3849; in termini anche IV, 2 ottobre 2006 nr.5760; V, 16 giugno 2009 n.3849), con

la conseguenza che la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può mai essere riferita a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per tronchi o lotti.

La necessaria presentazione di un progetto unitario è richiesta dalla giurisprudenza per impedire sia che lo spezzettamento possa essere diretto a sottrarre il singolo troncone a procedura di VIA, sia, e in ogni caso, ad attenuare l'impatto complessivo dell'opera. Sotto il primo profilo stato ritenuto che *“la valutazione ambientale necessita, infatti, di una valutazione unitaria dell'opera, non essendo possibile che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo”* (cfr. Tar Toscana sez. II, 30 settembre 2012 nr.1388).

Di conseguenza è *“illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera”* effettuata allo scopo di evitare la sottoposizione dello stesso a una unitaria valutazione, o addirittura di ottenere che l'opera si scomponga *“in parti eseguibili in assenza della previa valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime preventivo”*. Infatti, *“diversamente opinando, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., mediante la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i livelli di qualità finale, di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'Amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.”* (Cons. St.; V, 16 giugno 2009 n.3849; sul punto cfr. anche Cons. St., sez IV, 2 ottobre 2006 nr.5760; Cons. St. sez.VI, 30 agosto 2002 n.4368. Sul punto anche TAR Firenze; II, 30 luglio 2012, n. 1388 e TAR Lecce, I, 16 aprile 2010, n. 926, secondo cui *“la pubblica amministrazione deve evitare che si determinino comportamenti surrettizi dei privati che, mediante un'artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un'altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale”*, in tema di impianti fotovoltaici allocati a terra, in cui si afferma che l' artificioso frazionamento in tronconi del progetto è da riportare a un *“surrettizio comportamento”* dei privati, *“preordinato ad eludere”* la normativa ambientale, e così di *“aggirare gli specifici obblighi in essa previsti”*, a discapito della sua corretta applicazione).

Sotto il secondo profilo, la Corte di Giustizia (Corte CE, II, 10 dicembre 2009, proc. C-205/08) ha precisato che *“l'obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione, laddove, presi*

insieme, essi possono avere un <<notevole impatto ambientale>> ai sensi dell'art. 2, n. 1 della direttiva modificata (sentenza Esologista en Acciòn – CODA , p. 44)..”.

Anche il giudice nazionale ha più volte ribadito che costituisce “fondamentale principio” della materia quello della “necessaria valutazione unitaria dei progetti nei loro effetti cumulativi ai fini Via” , così come “da tempo chiarito a livello nazionale nella circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 (peraltro richiamata da Cons. St., V, 16 giugno 2009, n. 3849”: in essa infatti si precisa che “l’esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell’opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell’opera stessa” (TAR Bari, II, 23 giugno 2010, n. 2602).

La disciplina vigente (art. 5, comma 1, lett. c) d.lgs n. 152/2006) definisce a sua volta l’impatto ambientale’ come “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola e cumulativa, positiva o negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle varie fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

Di conseguenza lo stesso d.lgs. (all. V, punto 1), ribadisce la necessità di considerare le caratteristiche dei progetti tenendo conto in particolare del “cumulo con altri progetti”.

Di conseguenza non può essere sottoposta a VIA solo una parte di un’opera complessiva, per “opera complessiva” dovendosi intendere “anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell’opera stessa” (TAR Bari, n. 2602/010 cit.).

Alla necessaria “verifica dei potenziali impatti cumulativi”, non si sottraggono del resto nemmeno gli impianti “alimentati da fonti rinnovabili”, secondo quanto stabiliscono gli indirizzi dettati in materia dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012: necessità tanto più urgente in un territorio come quello salentino che ha già visto l’ARPA puglia esprimere un parere negativo sulla centrale a biomassa “Helianthos” di Casarano, con la seguente motivazione:

“i dati epistemiologici esaminati confermano la criticità territoriale che caratterizza il Salento da diversi anni, rappresentata dagli elevati tassi di mortalità per tumore del polmone. Dalle figure sotto riportate Si evidenzia infatti come sia tutta l’aria salentina ad essere interessata da eccessi

(rispetto ai valori regionali) di mortalità per neoplasia polmonare, soprattutto nel sesso maschile. Questo scenario definisce una situazione peculiare di vulnerabilità del territorio ad ulteriori pressioni di carattere ambientale".

6.B. Carenza di documentazione progettuale:: inammissibile sottoposizione a VAS di un progetto (troncone di) non definitivo.

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "L'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2."

La definizione di "progetto definitivo" è contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita al comma 1 lett. h) *"progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale".*

Gli elaborati previsti per il progetto definitivo dal D. Lgs. 163/2006 sono riportati nel d.P.R. n°207 del 5/10/2010 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" che in merito al progetto definitivo recita:

" Esso comprende i seguenti elaborati.....

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere

h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) *quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n)*".

Il progetto definitivo presentato (che risulta costituito da una singola relazione di circa 100pp. rif. IAL00-SPF-000-A-TRE-0001 Rev.: 00) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulle caratteristiche degli elaborati progettuali da predisporre per il progetto definitivo.

La completezza degli elaborati deve riguardare peraltro – secondo quanto evidenziato sub A.1 – non solo le opere ricadenti nel territorio di Melendugno, ma anche quelle da realizzare ai fini della funzionalità dell'opera complessiva.

6.C. Progetto che implica Variante strutturale al P.R.G. in assenza di VAS

Il troncone di progetto, se approvato, determina una variante al P.R.G. vigente inammissibile in mancanza di VAS ai sensi dell'art. 11, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006.

E' invece principio pacifico che tutte le scelte di piano – anche quelle minori che si effettuino attraverso Varianti – implicano *“la necessità di effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità”* “a VAS. E' stato a questo fine chiarito che sono escluse dalla procedura VAS le sole varianti *“puramente formali consistenti in correzioni di errori materiali”*, mentre vi sono assoggettate quelle di tipo sostanziale: categoria nella quale rientrano anche le c.d. ‘varianti semplificate’, la cui qualificazione non attiene al profilo contenutistico, *“bensì al solo profilo procedurale”* (Tar Campania, Napoli, III, 24 luglio 2013, n. 3829; per analogo principio, riferito a procedura SUAP, si v. Cons. St, IV, 17 settembre 2012, n. 4926) . Nel caso di specie, non si può mettere in dubbio la natura sostanziale e non meramente formale della Variante al PRG che si determinerebbe con l'approvazione del progetto a causa della sua portata estesa e della sua incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del vigente PRG. Si tratta infatti di un progetto che ha enorme incidenza sul territorio a naturale vocazione turistica e non industriale, e determina trasformazioni strutturali dello stesso : elementi che determinano la qualificazione della Variante come *“di tipo strutturale, non puntuale, né qualificabile come ‘minore’ a termini dell’art. 6, comma 3 del d.lgs n. 152/2006, ancorché definita come “semplificata” sul piano procedurale”* (Tar Campania n. 3829/013 cit);

Di conseguenza la variante del P.R.G. determinata dall' approvazione del progetto deve essere necessariamente sottoposta a VAS: nel caso in esame *“sussistono – sotto il profilo oggettivo – una pluralità di elementi che depongono nel senso dell’attitudine”* della Variante al P.R.G. *“ ad incidere*

negativamente sugli aspetti ambientali tutelati dalla disciplina del T.U. in tema di VAS” (TAR Milano, II, 9 maggio 2013, n. 1203.

6.D. Necessario rispetto della disciplina di cui al D.M. 24 gennaio 1996, n. 113800, recante *“Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”.*

Ai fini della stessa sottoponibilità a VIA del progetto occorre la previa verifica del rispetto della procedura seguita nell’effettuazione dei carotaggi, in rapporto a quanto disciplinato dalla normativa in esame e alla circostanza, comunicata da Arpa Puglia alla Coop Pescatori “il Delfino” con nota prot. n. 21007 del 5 aprile 2013, allegata a nota prot. 60585 del 24 ottobre 2013, secondo la quale l’Agenzia *“ha trasmesso alle Autorità competenti una informativa circa la regolarità delle procedure utilizzate dalla stessa citata Società”.*

Punti conclusivi

Inconsistenza dell’analisi e della valutazione delle alternative, dall’alternativa cosiddetta No-Action alle alternative localizzative. L’inconsistenza riguarda sia il Progetto Definitivo che il Rapporto di VIA.

1. Concentrazione dell’attenzione della VIA e del progetto sulle immediate prossimità del gasdotto, in contrasto con la prassi delle VIA di una attenzione ‘di sistema’ costruita su differenti livelli di ampiezza delle realtà impattate.
2. Proposta nel Progetto Definitivo di un tracciato del gasdotto *onshore* posto a pochi metri da numerose abitazioni diffuse nell’agro e solo a qualche centinaia di metri dalla grande frazione costiera con marina di San Foca e di un sito della centrale di depressurizzazione – attrezzatura a rischio di incidente rilevante – a pochi metri ancora una volta dalla periferia settentrionale dell’abitato di Melendugno.
3. Mancata esplicita considerazione di specifici impatti prescritta dalla procedure di VIA.
4. Dismissione dell’opera mal pensata e mal progettata, anzitutto per la previsione di lasciare il gasdotto in terra e in mare come opera persa, con conseguenza di gravi impatti inquinanti anche per il futuro.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra evidenziate, questo Comune di Melendugno, supportato dal consenso deliberato dai Comuni vicini, chiede al Ministero dell'Ambiente di esprimersi negativamente sul Rapporto di VIA della TAP AG relativo al gasdotto Trans Adriatic Pipeline da costruirsi dalla stessa TAP AG per veicolare da Kipoi (Grecia) a Melendugno (Italia) fino a 20 BCM di gas naturale per anno.

Illegittimità versus legittimità della procedura autorizzativa: Inammissibilità della procedura di VIA. Il progetto non può essere sottoposto a procedura di VIA, la cui attivazione è pertanto illegittima, per i seguenti profili:

A.1. Artificiosa frammentazione del progetto in più lotti. L'opera in progetto risulta finalizzata a trasferire il gas naturale da giacimenti esteri fino al territorio amministrativo di Melendugno, territorio nel quale non esistono infrastrutture capaci di trasferire ulteriormente il combustibile fossile gassoso sino alle utenze finali. Risulta evidente la necessità, successiva, di realizzare ulteriori infrastrutture al fine di rendere funzionale l'opera in progetto.

Un progetto così incompleto e disarticolato impedisce la stima degli impatti cumulati derivanti da opere che dovranno necessariamente essere poste in essere per garantire la funzionalità dell'opera. Pertanto lo stesso non può essere sottoposto a VIA, se non nella sua configurazione unitaria.

E' infatti principio pacifico della giurisprudenza comunitaria e nazionale quello per il quale *“la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera”*. (Cons. St., VI, 30 agosto 2002 n.4368 V, 16 giugno 2009 n.3849; in termini anche IV, 2 ottobre 2006 nr.5760; V, 16 giugno 2009 n.3849), con la conseguenza che la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per tronchi o lotti.

La stessa giurisprudenza ha chiarito che si ha intento elusivo sia nel caso in cui lo spezzettamento è operato al fine di sottrarre il singolo troncone a procedura di VIA, sia quando è diretto a attenuare l'impatto complessivo dell'opera.

Sotto il primo profilo è stato ritenuto che *“la valutazione ambientale necessita, infatti, di una valutazione unitaria dell'opera, non essendo possibile che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo”* (cfr. Tar Toscana sez. II, 30 settembre 2012, n.1388).

Di conseguenza è *“illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera”* effettuata allo scopo di evitare la sottoposizione dello stesso a una unitaria valutazione, o addirittura di ottenere

che l'opera si scomponga "in parti eseguibili in assenza della previa valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime preventivo". Infatti, "diversamente opinando, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di VIA, mediante la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i livelli di qualità finale, di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'Amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge." (Cons. St.; V, 16 Giugno 2009, n.3849; sul punto cfr. anche Cons. St., sez IV, 2 Ottobre 2006, n. 5760; Cons. St. sez. VI, 30 Agosto 2002, n.4368. Sul punto si veda anche Tar Lecce, I, 16 Aprile 2010, n. 926, secondo cui "la pubblica amministrazione delle evitare che si determinino comportamenti surrettizi dei privati che, mediante un'artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un'altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale", in tema di impianti fotovoltaici allocati a terra e Tar Firenze; II, 30 Luglio 2012, n. 1388).

Sotto il secondo profilo, la Corte di Giustizia (Corte CE, II, 10 Dicembre 2009, proc. C-205/08) ha precisato che "l'obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione, laddove, presi insieme, essi possono avere un <<notevole impatto ambientale>> ai sensi dell'art. 2, n. 1 della direttiva modificata (sentenza Esologista en Acciòn – CODA , p. 44).".

Anche il giudice nazionale ha più volte ribadito che costituisce "fondamentale principio" della materia quello della "necessaria valutazione unitaria dei progetti nei loro effetti cumulativi ai fini Via", così come "da tempo chiarito a livello nazionale nella circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 (peraltro richiamata da Cons. St., V, 16 Giugno 2009, n. 3849": in essa infatti si precisa che "l'esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa" (Tar Bari, II, 23 Giugno 2010, n. 2602).

Nel caso in esame l'artificioso frazionamento in tronconi del progetto è da riportare a un "surrettizio comportamento" dei privati, "preordinato a eludere" la normativa ambientale, e così a "aggirare gli specifici obblighi in essa previsti", a discapito della sua corretta applicazione (Tar Lecce, I, n. 926/010 cit).

A.2. Progetto che implica Variante strutturale al P.R.G. in assenza di VAS. Il troncone di progetto, se approvato, determina una variante al P.R.G. vigente inammissibile in mancanza di VAS ai sensi dell'art. 11, co. 5, DLGS n. 152 del 2006.

E' invece principio pacifico che tutte le scelte di piano – anche quelle minori che si effettuino attraverso Varianti – implicano "la necessità di effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità" a VAS. E' stato a questo fine chiarito che sono escluse dalla procedura VAS le sole varianti "puramente formali consistenti in correzioni di errori materiali", mentre vi sono assoggettate quelle di tipo sostanziale: categoria nella quale rientrano anche le c.d. 'varianti semplificate', la cui qualificazione non attiene al profilo contenutistico "bensì al solo profilo procedurale" (Tar Campania, Napoli, III, 24 Luglio 2013, n. 3829: per analogo principio, riferito a procedura SUAP, si v. Cons. St, IV, 17 Settembre 2012, n. 4926).

Nel caso di specie non si può mettere in dubbio la natura sostanziale e non meramente formale della Variante al PRG che si determinerebbe con l'approvazione del progetto a causa della sua portata estesa e della sua incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del vigente PRG. Si tratta infatti di un progetto che ha enorme incidenza sul territorio a naturale vocazione turistica e non industriale e determina trasformazioni strutturali dello stesso: elementi che determinano la qualificazione della Variante come "di tipo strutturale, non puntuale, né qualificabile come 'minore' a termini dell'art. 6, comma 3 del d.lgs n. 152/2006, ancorché definita come "semplificata" sul piano procedurale" (Tar Campania n. 3829/013 cit).

A.3. Progetto incompleto. Il progetto è incompleto: inammissibile sottoposizione a VIA di un progetto (troncone di) non definitivo.

Si tratta di carenza di documentazione progettuale: ai sensi dell'art.23 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii, "L'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. A essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2."

La definizione di "progetto definitivo" è contenuta nell'art. 5 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii. che recita al comma 1 lett. h) "progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto

che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale".

Gli elaborati previsti per il progetto definitivo dal DLGS 163/2006 sono riportati nel DPR n. 207 del 5/10/2010 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163" che in merito al progetto definitivo recita:

" Esso comprende i seguenti elaborati..... a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; d) elaborati grafici; e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i); g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; i) piano particellare di esproprio;l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; m) computo metrico estimativo; n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n)".

Risulta evidente che il progetto definitivo presentato (costituito da una singola relazione di circa 100pp. rif. IAL00-SPF-000-A-TRE-0001 Rev.: 00) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 5 del DLGS 152/20063 e ss.mm.ii. sulle caratteristiche degli elaborati progettuali da predisporre per il progetto definitivo.

In fine, la LR Puglia 24 Luglio 2012, n. 21 "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", riguarda il territorio di Taranto e Brindisi, anche se, tuttavia, la lettura delle legge e del regolamento di attuazione è utile per 'strutturare' il profilo relativo al rischio sanitario.

Allegati

(Si veda file a parte)



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

copia

Seduta in data : 14/10/2013		Atto n. 24
OGGETTO:	Progetto TAP. Approvazione Ordine del Giorno da proporre alla Regione Puglia.	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 17.25, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	VICE SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	S
7	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	S
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 0
--

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CACCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la società privata Trans Adriatic Pipeline (TAP) ha in animo di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano estratto dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan;

- che l'ipotesi progettuale prospettata dai rappresentanti del consorzio TAP, se originariamente prevedeva di veicolare il gas direttamente nella zona industriale costiera di Brindisi attraverso un percorso completamente via mare - nella nuova formulazione del progetto definitivo depositata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013 - prevede che la imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "San Basilio", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale (PRT) ubicato alla periferia ovest del centro abitato;

CONSIDERATO:

Che il sito individuato per l'approdo è assolutamente INIDONEO, poiché:

- è ricadente in una zona poco antropizzata, con presenza di spiagge, dune e falesie calcarenitiche alquanto fragili, folta macchia mediterranea e pineta, presenza di tartarughe "caretta caretta" con numerosi accertamenti di nidificazioni presso gli arenili circostanti la località "San Basilio";
- presenza di contesti ambientali oggetto di tutela ai sensi del nuovo PPTR adottato (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) ed in particolare: territori costieri, aree di notevole interesse pubblico, cordoni dunali, boschi, aree di rispetto di boschi, vincolo idrogeologico, strade a valenza paesaggistica, prati e pascoli naturali che, in caso di realizzazione del gasdotto, verrebbero irrimediabilmente compromessi in varia misura; difatti le NNTAA del PPTR non ammettono espressamente per questi contesti ambientali la realizzazione di gasdotti;
- l'approdo insisterebbe a poca distanza da alcuni siti di interesse naturalistico e storico-archeologico di riconosciuta valenza, e più precisamente la Riserva naturale delle "Cesine", il parco Archeologico di Roca Vecchia e le aree SIC di Torre dell'Orso.

Che inoltre il luogo destinato ad ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) è assolutamente INIDONEO a detta finalità:

- in quanto posto a brevissima distanza dai comuni Melendugno, Vernole, Calimera, Castri di Lecce, con circa 30.000 abitanti insediati stabilmente, e più precisamente in assoluta adiacenza al centro abitato di Melendugno (che conta circa 7.000 residenti);
- inoltre, nell'attuale proposta progettuale il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), per essere alimentato richiederebbe una quantità di energia elettrica fino a 20 megawatt circa, ma nel punto individuato per la sua costruzione non esistono infrastrutture energetiche di tale portata, e pertanto si renderebbe necessario un aggiuntivo intervento infrastrutturale, con conseguente ulteriore e negativo impatto paesaggistico ed ambientale;
- in quanto l'impianto di cui al progetto richiede un'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede verosimilmente una soluzione che o investa direttamente le falde, con ulteriore, e a lungo andare, totale, esaurimento delle già scarse risorse idriche del sottosuolo, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale con aggravata incidenza negativa sui luoghi. A tal proposito, è quanto mai opportuno evidenziare, che nel progetto presentato dalla multinazionale straniera TAP, nulla è previsto sia in ordine alla infrastruttura elettrica, che in relazione alle ingenti risorse idriche, ambedue indispensabili al funzionamento del PRT;
- l'area in progetto, peraltro, è posta al di fuori di una zona industriale, priva di qualsiasi sovrastruttura atta alla realizzazione e funzionamento dell'opera (*strade, illuminazione, parcheggi, area di manovra, ecc.*); interessando invece inspiegabilmente una zona di fatto ad alto valore paesaggistico, perché senza costruzioni e con presenza di uliveti anche secolari, muri a secco, campi coltivati, aree a pascolo, masserie ed altri elementi tipici del paesaggio rurale salentino e, non da ultimo, elementi di valenza storico-archeologica (dolmen Placa e dolmen

Gurgulante), aree ed elementi, insomma, meritevoli di assoluta tutela;

- l'inedoneità dell'allocazione del terminale di ricezione PRT è poi evidente anche ove si tenga conto degli aspetti legati alla sicurezza, attesa la vicinanza, anzi *la contiguità, con i centri abitati prima richiamati*, sia sotto il profilo del rischio di incidente nonché in caso di malfunzionamento degli impianti;

Che l'infrastruttura è assolutamente INCOMPATIBILE col territorio di Melendugno: il Comune di Melendugno, da ormai diversi anni, basa gran parte della sua economia sul turismo di tipo balneare e sull'agricoltura di alta qualità. Anche per tali ragioni ottiene da tempo prestigiosi ed ambiti riconoscimenti (*Bandiera Blu, 5 Vele di Legambiente, ecc.*). Pertanto la vocazione di detto territorio è ormai stabilmente orientata verso siffatto tipo di sviluppo e non certo verso uno sviluppo di tipo industriale come quello in progetto, che sarebbe assolutamente inconciliabile con detta vocazione;

Che l'infrastruttura così come presentata è assolutamente INSOSTENIBILE in quanto il progetto proposto non sviluppa in maniera adeguata quali potrebbero essere gli impatti, sia a breve che a lungo termine, che tale opera potrebbe avere sulla salute delle persone, essendo un principio fondamentale della legislazione nazionale in materia ambientale (art. 3 *quater* del D.L.vo n. 152/06), quello secondo il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non deve compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

Che il progetto presentato appare assolutamente GENERICO e LACUNOSO in quanto:

- non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT allo snodo nazionale della rete SNAM sito a Mesagne, che è, in definitiva, la meta del tortuoso e ingiustificato tracciato. La stessa SNAM non ha mai ipotizzato un collegamento del genere, tant'è vero che nel "Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto" del 2013 di SNAM non è previsto alcun progetto in tal senso;
- il progetto appare carente in merito alla tecnica di costruzione del micro tunnel marino, infatti si parla di un sistema innovativo senza chiarire quale possa essere la soluzione alternativa ove dovessero sorgere problemi durante la realizzazione;
- inoltre non si tiene nella dovuta considerazione l'impatto negativo sull'ambiente marino, allo stato incontaminato, sia nella fase di cantiere che di esercizio;
- il progetto è, peraltro, lacunoso con riguardo alla fase di cantiere e ai relativi impatti sull'ambiente, sul turismo, sulla sicurezza, se solo si tiene conto che l'area di cantiere sulla costa si estende per 2,6 ettari in prossimità di un'area pinetata;
- dall'esame delle relazioni che accompagnano il progetto emerge un giudizio negativo circa le modalità di esercizio della centrale PRT e l'esatta entità delle emissioni di CO₂ ed altre sostanze chimiche, inevitabili per il funzionamento dell'impianto, soprattutto in quanto a ridosso riguardati centri abitati. Tali dati invece sono di primaria importanza in quanto riguardano gli effetti sulla salute dei cittadini. A tale proposito, ad esempio, non si comprende proprio in base a quali calcoli e/o dati tecnici, il sistema di riscaldamento tramite caldaie alimentate a gas naturale, dovrebbe essere utilizzato per una durata che *"non supererà il 2% di funzionamento del PRT su base annua"* e non di un periodo più lungo;
- si segnala, inoltre, che la genericità ed insufficienza delle previsioni progettuali della società TAP sono già state sanzionate dal Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Puglia, che ha già valutato negativamente il progetto nella sua prima versione presentata nel 2012;

DATO ATTO che il Consiglio comunale già in due sue riunioni ha avuto modo di esprimere all'unanimità la sua posizione contraria alla realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi;

RITENUTO, da quanto innanzi dedotto, che:

- il progetto della società TAP, è assolutamente **incompatibile coi luoghi di progetto, poiché:**
 - 1) **prevede l'approdo del gasdotto su una delle coste più belle del Mediterraneo ad alta valenza naturalistica e turistica;**
 - 2) **indica quale sito della centrale PRT un'area agricola incontaminata, a breve distanza da diversi centri abitati;**

3) su aspetti rilevanti è lacunoso, o presenta soluzioni insoddisfacenti, come già evidenziato nella proposta di questione pregiudiziale e di sospensiva, nonché nell'ordine del giorno presentati al Senato della Repubblica, in sede di esame della *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto << Trans Adriatic Pipeline>>, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (884)”*;

- l'attraversamento del territorio del Comune di Melendugno, ad opera del gasdotto in progetto, contrasta inevitabilmente con la predisposizione naturale del territorio medesimo ad una fruizione turistico-balneare come quella appena richiamata, nonché con l'interesse della comunità ivi residente all'incremento dello sviluppo turistico-ricettivo e delle attività, non solo commerciali o di natura economica, ad esso collegate o comunque connesse;

- oltretutto, la presenza di una tale infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi in oggetto, con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici;

- che lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore dal territorio melendugnese nel corso degli ultimi decenni, basato prevalentemente sulla valorizzazione delle proprie potenzialità naturali, prime fra tutte il mare incontaminato, gli arenili, le scogliere ed il clima mite, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente e di buona parte del **“Sistema Salento”**, e che la preservazione di questi “interessi”, unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte va condivisa con le popolazioni e non può essere compensata con alcun indennizzo e/o contropartita di tipo economico;

RILEVATA quindi:

- la necessità di manifestare la **contrarietà all'ipotesi progettuale della società TAP di realizzazione del gasdotto, nella parte in cui prevede l'approdo ed il conseguente attraversamento del territorio comunale di Melendugno** ad opera dell'infrastruttura in oggetto;
- l'opportunità di diffondere e far conoscere la presente posizione anche agli altri Comuni del Salento, nell'auspicata convinzione di una larga condivisione del deliberato ed all'ANCI regionale, affinché possa promuovere, coordinare e sostenere le iniziative in oggetto;

ATTESO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all' **art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327**, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per le infrastrutture lineari energetiche come quella in oggetto, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione è adottato d'intesa con le Regioni interessate e che, in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una **nuova valutazione dell'opera** e dell'**eventuale proposta alternativa** formulata dalla Regione dissenziente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di fare voti affinché il Consiglio Regionale della Puglia approvi un ordine del giorno che impegni il Presidente della Regione e la stessa Giunta a **negare l'intesa** di cui alla norma prima citata e quindi ad **esprimere il dissenso** alla realizzazione del gasdotto in questione sul territorio comunale di Melendugno;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del TUEL;

PRESO ATTO che trattandosi di atto di mero indirizzo non abbisogna di pareri ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO CHE gli interventi di cui al presente punto sono stati sviluppati in occasione del punto precedente e che quindi sono contenuti nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia allegato alla DCC n. 23 in data odierna;

Con voti unanimi di n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di chiedere al Consiglio Regionale della Regione Puglia di approvare il seguente Ordine del giorno:

“Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta Regionale, nonché la stessa Giunta, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, sia direttamente sia nelle conferenze dei servizi che saranno eventualmente convocate nel corso del procedimento autorizzatorio, a negare l'intesa , e quindi ad esprimere il dissenso, alla realizzazione del gasdotto proposto dal Consorzio TAP (Trans Adriatic Pipeline) sul territorio del Comune di Melendugno, di cui al progetto presentato”;

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all' ANCI regionale.

Successivamente con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANTONICA ANTONIO

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/10/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

☒ immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, lì 18/10/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to MELE ANNA RITA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Melendugno, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato 2

PROVINCIA DI LECCE

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. 94 della Deliberazione

Tornata del 29/11/2013

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO ITALIANO DEL GASDOTTO DENOMINATO "TRANS ADRIATIC PIPELINE". SOCIETA' PROPONENTE: TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA. PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI

L'anno duemilatrecento il giorno 29 del mese di Novembre della suddetta tornata con inizio alle ore 11:20 nella sede di questa **Provincia**, nell'aula delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio per mezzo di avvisi scritti, consegnati dal messo notificatore, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di seconda convocazione, ordinaria per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Dr. PRIMICERI GIORGIO ANTONIO. Partecipa il Segretario Generale Dr. MAZZEO GIACOMO. Sono presenti i Consiglieri, come appresso indicato:

	<i>Pr</i>	<i>As</i>		<i>Pr</i>	<i>As</i>
1 GABELLONE ANTONIO MARIA	X		20 MARRA ROBERTO	X	
2 PRIMICERI GIORGIO ANTONIO	X		21 MARTINI SEVERO		X
3 CAIRO PAOLO		X	22 MERENDA CARLO GIUSEPPE		X
4 CALO' LUIGI	X		23 MICCOLI COSIMO	X	
5 CAMPOBASSO FABIO	X		24 MINUTELLO STEFANO		X
6 CAPONE RAFFAELE	X		25 NISI LIVIO	X	
7 CAPUTO GABRIELE		X	26 PENDINELLI MARIO		X
8 CIARDO BLAGIO	X		27 PERRONE SALVATORE	X	
9 CIMINO FRANCESCO		X	28 PICONESI GIUSEPPE SALVATORE	X	
10 COPPOLA GIANFRANCO		X	29 POLI BORTONE ADRIANA	X	
11 CORICCIATI ALESSANDRO	X		30 QUINTANA SANDRO	X	
12 DEL VINO ANTONIO	X		31 RAMPINO ALFONSO	X	
13 DI MATTINA SALVATORE	X		32 RENNA ANTONIO ERMENEGILDO	X	
14 DURANTE COSIMO		X	33 ROSATO ANTONIO	X	
15 FRASCA COSIMO	X		34 SCHIAVONE ROBERTO	X	
16 GIANFREDA AURELIO		X	35 SICILIANO GIOVANNI		X
17 GUIDO PASQUALE GIORGIO	X		36 TRAMACERE LUIGI	X	
18 MANCA LUIGI	X		37 TUNDO GIOVANNI		X
19 MARRA GIOVANNI	X				

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Provinciale:

	<i>Pr</i>	<i>As</i>		<i>Pr</i>	<i>As</i>
1 MANCA Simona Maddalena V.P.	X		7 STABILE Renato	X	
2 RUCCO Marcella	X		8 TOMA Ernesto		X
3 PANDO Pierluigi	X		9 MACCULI Silvano	X	
4 GAETANI Pasquale	X		10 COMO Pompilio Massimo		X
5 POLIMENO Salvatore	X		11 CICCARESE Bruno	X	
6 PACELLA Francesco	X		12 D'ANTINI Filomena	X	

Il presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita gli stessi alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata attivata una procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" e proposto dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia;
- che, nell'ambito di tale procedura, la Provincia di Lecce ha avviato una serie di incontri con i rappresentanti della Società proponente finalizzati ad ottenere chiarimenti utili sul progetto;
- che, inoltre, il Presidente della Provincia di Lecce ha provveduto alla istituzione di un gruppo di studio intersettoriale costituito, oltre che dai tecnici del Servizio Ambiente, anche da quelli del Servizio Turismo e Programmazione Strategica e coadiuvati dal Prof. Alberto Basset, dell'Università del Salento, con il compito di preparare le osservazioni da presentare al progetto di che trattasi e da inoltrare successivamente all'Autorità competente;
- che il predetto gruppo di lavoro ha provveduto nei giorni scorsi alla produzione e trasmissione di una relazione contenente quanto richiesto;

tanto premesso

DELIBERA

1. prendere atto della relazione predisposta dal gruppo di lavoro intersettoriale e contenente le osservazioni al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" e proposto dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia;
2. esprimere, quindi, il proprio parere sfavorevole a qualsiasi tipo di progetto, che, come quello di TAP, preveda, sul territorio talentino, gasdotti o altri insediamenti invasivi e non sia supportato da studi e approfondimenti tecnico-scientifici che ne dimostrino con chiarezza l'inidoneità a danneggiare, sotto ogni profilo, l'ambiente e la popolazione della provincia di Lecce.
3. inviare la presente deliberazione unitamente alla suddetta relazione alla Regione Puglia quale primo contributo alle attività di competenza regionale, nell'ambito del progetto di che trattasi, riservandosi di fornire ulteriori pareri e/o contributi all'esito della fase di consultazione pubblica in corso;
4. inviare la suddetta relazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le procedure di competenza statale.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Mazzeo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonio Maria Gabellone

PROVINCIA DI LECCE

CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 NOVEMBRE 2013

PUNTO 2 ex l. O.D.G.

Progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" Società proponente Trans Adriatic Pipeline Ag Italia. Presa d'atto osservazioni

Sull'argomento si sono succeduti gli interventi così come riportati nel documento redatto da "Progetto Donna" appositamente incaricata del Servizio di Stenotipia elettronico ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che nel corso della discussione sull'argomento in oggetto il Presidente della Provincia, Dr. A. Gabellone, ha presentato il seguente emendamento:

- Il punto 2 del dispositivo sia il seguente: "Esprimere, quindi, il proprio parere sfavorevole a qualsiasi tipo di progetto, che, come quello di TAP, preveda, sul territorio talentino, gasdotti o altri insediamenti invasivi e non sia supportato da studi e approfondimenti tecnico-scientifici che ne dimostrino con chiarezza l'inidoneità a danneggiare, sotto ogni profilo, l'ambiente e la popolazione della provincia di Lecce".
- I punti 2 e 3 dell'attuale dispositivo diventino i punti 3 e 4, sostituendo "La suddetta relazione" con "La presente deliberazione unitamente alla suddetta relazione."

Tale emendamento è approvato con n.20 voti favorevoli e n.2 astenuti (Piconese – Caputo).

La proposta di deliberazione, così come emendata è approvata con n.20 voti favorevoli e n.1 astenuto (Piconese).

Con successiva deliberazione, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con n.20 voti favorevoli e n.1 astenuto (Piconese).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

innocentemente, intimidire un'aula che sta per pronunciarsi anche su altri argomenti. Intendo sottolineare questo ringraziamento al Senatore Bruni, perché lo sento dal vivo, perché ritengo che la nostra terra, la nostra Provincia, questo Consiglio Provinciale possa essere orgoglioso da quanto fatto dal consigliere Bruni. Grazie Francesco.

Per quanto riguarda, invece, Presidente e cari colleghi, il punto che stiamo per trattare, qui un'attenzione particolare va posta perché particolare è l'argomento che stiamo per affrontare. Siccome lo vogliamo affrontare senza avere sulla testa nessuna spada di Damocle, siccome lo vogliamo affrontare perché siamo uomini liberi e da uomini liberi vogliamo esprimere il nostro pensiero, riteniamo di dover utilizzare qualche minuto. Di solito amo, per mille ragioni, fare una sintesi e cercare di essere chiaro in poco tempo, questa volta, forse, qualche secondo in più, non altro, credo di doverlo impiegare. Per quale ragione? Perché vorrei che venisse sin dall'inizio compreso qual è il ruolo della Provincia, il ruolo che gli spetta dal punto di vista istituzionale, qual è stato il ruolo della Provincia svolto in questi mesi fino a oggi, qual è il ruolo che compete alla Regione e al Ministero.

Chiarisco questo punto perché è bene che tutti sappiano che per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale che deve essere espressa il Ministero ha l'obbligo e peraltro quel parere è vincolante ai fini della decisione conclusiva. La Regione ha l'obbligo di esprimere il parere ma quel parere non sarà e non è vincolante. La Provincia non ha un obbligo particolare nell'esprimersi nel vincolo dell'eventuale parere, ma ciò nonostante noi sentiamo sulla nostra testa la responsabilità di un ente che rappresenta le popolazioni e l'intera popolazione del Salento e ne comprende anche le necessità e ne comprende anche i bisogni. Per questa ragione l'Ente Provincia, questa Provincia, questa maggioranza, questa commissione, la quarta commissione ambiente presieduta fino a poco fa dal Consigliere provinciale Bruni, questa Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Gabellone ha avuto una sensibilità immediata, sin dal primo istante, questo per sgomberare il campo da eventuali dubbi, per sgomberare il campo da chi vorrebbe indicare l'Ente Provincia fermo, incapace di esprimersi, paralizzato chissà da che cosa, incapace persino di dare un input all'argomento. Siccome voi sapete, io voglio essere preciso, non voglio assolutamente lasciare nulla al caso, non voglio che qualcuno possa pensare che queste siano parole di circostanza, vi dico che la quarta commissione consiliare ha cominciato i propri lavori il 24 giugno di quest'anno come prima riunione della commissione, dove abbiamo discusso dell'argomento. Dopodiché ha approfondito, il 5 luglio ha avuto occasione di convocare la quarta, la terza e la quinta in modo congiunto per affrontare di nuovo lo stesso argomento con diversi attori, con diversi soggetti che si sono susseguiti. Il 19 giugno altra commissione congiunta, la quarta, la quinta e la terza laddove anche lì abbiamo ulteriormente discusso dell'argomento. Il 18 settembre, giusto per dire qual è il stato il ritmo dell'attività amministrativa dal punto di vista della consultazione e dell'approfondimento dell'argomento, abbiamo avuto un altro incontro e successivamente il 25 ottobre ancora un altro e ancora il 31 ottobre, per finire il 14 novembre. Sette incontri di commissione, la terza, la quarta e la quinta congiunte, per discutere di un argomento che indubbiamente non solamente appassiona i salentini ma che coinvolge gli interessi dei salentini. Noi ci rendiamo conto della portata di quanto stiamo discutendo, ma proprio per questa ragione vogliamo avere i piedi ben piantati per terra e vogliamo che ci sia da parte nostra, ma anche da parte di tutti la capacità di valutare attentamente ciò che stiamo per discutere. Questa Provincia, che è stata sensibile fin dall'inizio all'argomento, non solo si è preparata attraverso questi incontri che vi ho citato e non credo che vi sia stato ente all'interno del Salento e fuori, nella Puglia, che abbia affrontato in questo modo, con questo ritmo, con questa intensità l'argomento così come abbiamo fatto noi. Inoltre dato atto al Presidente Gabellone per avere fin dall'inizio voluto dare un taglio scientifico, privo di posizioni di parte, un taglio che ha avuto il merito di guardare essenzialmente alla sostanza e che ha voluto spogliarsi di ogni posizione pregiudiziale, ha voluto dare un taglio di alto profilo tanto che ha provveduto alla istituzione – leggo testualmente – di un gruppo di studio intersettoriale costituito oltre che dal servizio ambiente e dal servizio turismo anche dall'aiuto del professore dell'Università del Salento Alberto Basset. Io credo che così come è stato apparecchiato il discorso per quanto riguarda l'istruttoria nessun altro ente abbia avuto questa intensità di passo così come l'ha avuta la Provincia di Lecce. Noi siamo orgogliosi di questo, perché non ci siamo nascosti dietro un angolo, non abbiamo voluto esprimere sentenze, giudizi affrettati, non abbiamo voluto assolutamente sottrarci alle nostre responsabilità. Le responsabilità sono tali e tante che per esempio l'Assessore Minervini ha aperto, da oggi mi pare, un ciclo di ascolto che andrà sino alla fine di dicembre. Queste sono le dichiarazioni che io leggo dalla stampa in rapporto all'attività regionale. Oggi comincia ad ascoltare i cittadini del Salento per capire le loro volontà, i loro desideri, i loro indirizzi, le loro idee, le loro valutazioni, le loro indicazioni. Ben venga. Avremmo voluto logicamente che tutto ciò fosse partito molto prima, insieme a noi; avesse avuto l'opportunità di capire meglio questa realtà. Se la Regione, che ha l'obbligo di esprimere il parere, comincia oggi ad ascoltare e dice l'Assessore Minervini "concluderemo a dicembre", anche dal punto di vista temporale credo che debba essere apprezzato il passo che la Provincia di Lecce ha impresso a questo argomento. C'è chi vorrebbe che noi potessimo prendere una decisione alla cieca, frettolosa, senza particolare valutazione. C'è chi vorrebbe spingerci nella terra di nessuno, dove tutti i colori sono indistinti, dove nulla è ben definito, dove i contorni non si vedono; quella terra di nessuno che probabilmente non darebbe all'Ente Provincia quel profilo alto che realmente ha. Noi non faciliteremo chi vorrebbe spingerci in questa terra di nessuno. Tanto meno vogliamo inseguire demagogiche mode, quelle mode demagogiche che probabilmente ci permetterebbero di prendere un consenso in più, ma probabilmente ancora darebbero al territorio una ferita enorme. Guai se in questi casi dovessimo prestare il fianco al facile applauso, dovessimo guardare con attenzione la demagogica presa di posizione per poter strappare qualche consenso e al tempo stesso trascurare gli interessi del Salento, perché di questo stiamo parlando: gli interessi del Salento. Questa è la nostra posizione. Questa è la nostra volontà. Questa è la nostra promessa. Caro Consigliere Pendinelli, non sia ansioso, arriveremo alla conclusione di questo mio ragionamento, ma non possiamo arrivare alla conclusione se prima non abbiamo percorso, come sto percorrendo, tutto ciò che è avvenuto, perché molte volte la nostra memoria ci inganna (anche senza volerlo).

dimentichiamo ciò che è stata l'opera intensa di questa Amministrazione provinciale. Ecco perché io ho voluto sottolinearla e metterla in evidenza. Non rifuggiamo dalle demagogiche prese di posizione, perché non vogliamo facili consensi ma vogliamo guardare con attenzione gli interessi reali della società salentina. Ci siamo affidati a che cosa? Ad una relazione che avete avuto modo tutti di leggere, ad un gruppo di esperti da tutti ritenuto all'altezza, ad una équipe che ha valutato attentamente, dal punto di vista delle reali condizioni e anche dal punto di vista scientifico, ciò che ci è stato relazionato. Ci è stata relazionata quest'opera che è strategica, che indubbiamente tutti concordano sul fatto che sia utile e necessaria, ma la madre di tutte le scelte – arriviamo – è come arrivare e ancor più dove arrivare. Come arrivare e ancor più dove approdare. Quale approdo? E arriviamo al cuore del problema. Qui l'approdo indicato è da tutti risaputo e conosciuto. Su questo punto io voglio leggersi tre righe per mettere a fuoco meglio ciò che ho detto e sto per dirvi della relazione delle illustri personalità che si sono occupate. Che cosa dice sostanzialmente a questo proposito la relazione? "Il punto di approdo in agro di Melendugno, al posto dell'area di Brindisi maggiormente degradata dal punto di vista naturalistico, è stato scelto in quanto si è valutata una maggiore interferenza in mare del progetto sulle praterie di Posidonia oceanica presenti nel tratto di mare nell'area di Brindisi. Questa valutazione dovrebbe essere supportata da studi più dettagliati, considerando che, tra l'altro, il tratto a terra di condotta non interesserà quello attuale di progetto, ma l'ulteriore tratto (di lunghezza imprecisata) al fine della realizzazione della condotta SNAM per collegarsi alla rete gas nazionale in agro di Mesagne". Questa è la chiave di tutte le altre osservazioni che sono puntuali, precise, argomentate; che sono qui a disposizione di tutti perché la delibera è un atto pubblico e tutti la possono consultare. Questo è il cuore del problema, questa è la chiave, questa è l'interpretazione. Sostanzialmente gli esperti dicono: noi con questi dati che voi della TAP ci avete fornito, non siamo nelle condizioni di valutare attentamente la bontà dell'approdo. C'è una prova comparativa che manca. La TAP non ci ha fornito una reale prova comparativa tra il sito scelto o prescelto ed altri siti scartati, compreso quello di Brindisi. Per esempio, la cartografia sulla quale è stata poggiata la valutazione della Posidonia Oceanica, è una cartografia precedente negli anni, non è stata aggiornata, non si comprende per quale ragione su quella base si debba scegliere poi questo approdo.

Manca di un supporto completo, non voglio dire altro, manca di un supporto plausibile. Questa comparazione assente logicamente fa scattare in noi delle grandi riserve tanto da farci dire che così com'è la situazione noi non siamo nelle condizioni di dire un sì a quell'approdo, proprio perché queste comparazioni non ci sono, proprio perché c'è questa carenza. Proprio per queste ragioni noi vogliamo che gli studi, che probabilmente non sono conclusi, visto che la Regione ancora continua a fare questa opera di ascolto e di capacità di apprendere le reali volontà del territorio, visto che i tempi in Italia sono tanto lunghi e flessibili da non comprendere mai se c'è un limite al tempo o se invece si andrà avanti per l'eternità. Visto che il tempo c'è, senza fare ulteriori ironie, io dico agli interessati fornitemi i dati comparativi, fateci capire per quale ragione avete scelto Melendugno e non un altro sito. Fateci comprendere bene qual è la sostanza della vostra ricerca in modo da capire bene quale scelta fare e quale strada imboccare. Grazie.

Entrano i Consiglieri Siciliano e Minutello – **PRESENTI N.28**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie Consigliere Ciardo. Ha chiesto la parola il Consigliere Pendinelli.

CONSIGLIERE PENDINELLI – L'intervento del Consigliere Ciardo obbliga ad alcune considerazioni che non sono di natura tecnica ma di natura politica.

Il Consigliere Ciardo ha dato l'esempio di come forse si cerca di arrampicarsi sugli specchi, ma questo decisamente non è possibile. Dato che faceva riferimento alla memoria, forse è il caso di ricordare, Consigliere Ciardo, che questa Provincia ha avuto la documentazione sul gasdotto TAP nel marzo 2011, ha iniziato ad affrontare il problema nel giugno 2013 a seguito di una conferenza stampa dell'opposizione, delle richieste di convocazione delle commissioni competenti da parte dell'opposizione. Marzo 2011, la Provincia di Lecce non ha preso iniziative neanche quando, consigliere Ciardo, l'ARPA comunicava che c'erano dei problemi sui sondaggi a mare che la società TAP stava effettuando. Dire che noi abbiamo voluto avere un ruolo da protagonisti in un progetto così importante, così rilevante per l'impatto ambientale sul nostro territorio, quando per due anni abbiamo fatto finta di non vedere e di non sapere. Questi sono i fatti, io non parlo di opinioni. Poi ho detto in un comunicato stampa che è più dignitoso dire: siamo favorevoli a questo progetto piuttosto che fare un giro di parole dal quale si finisce per non capire niente. Anche rispetto alla VIA, la società TAP ha diffidato gli operatori economici di Melendugno con lettera del loro legale a non intervenire e il Ministero dell'Ambiente, il responsabile del procedimento, ha scritto diffidando TAP ad assumere tali iniziative perché nel procedimento di VIA tutti i soggetti che hanno interferenza sul territorio, che hanno un diritto, che hanno un qualunque aspetto da tutelare hanno titolo. Adesso figuriamoci se noi andiamo a discutere se la Provincia abbia o meno competenze sulla valutazione di impatto ambientale. Il dato vero, consigliere, è che noi Provincia che abbiamo per legge il compito di tutelare l'ambiente, perché tra le competenze della Provincia c'è la tutela dell'ambiente in senso lato, abbiamo fatto di tutto per arrivare all'ultimo momento, quando invece anche con una posizione favorevole rispetto al gasdotto TAP, che è legittima, perché qui non si discute sul fatto che si debba necessariamente essere contrari, si può anche essere favorevoli, ma credo che pur essendo favorevoli al gasdotto TAP avremmo potuto assumere un atteggiamento di sostegno per la difesa di tutta una serie di interessi sul territorio. Noi come Provincia abbiamo lasciato i Comuni soli in questa battaglia e non avremmo dovuto farlo. Altro che protagonisti. Se poi aggiungiamo, me lo consenta, che il responsabile delle relazioni esterne di TAP è un componente della Segreteria tecnica del Ministro Fitto,

allora forse le responsabilità politiche le possiamo affrontare, ma questo è un discorso politico. Perché noi non si può dire: noi abbiamo fatto comunicati stampa chiedendo di essere tempestivi e di intervenire. Arriviamo oggi, all'ultimo momento, dove vogliamo dire che la Regione non si è espressa, che gli altri fanno un procedimento di ascolto. La Regione nel settembre 2012, giusto o sbagliato, con una delibera di Giunta regionale con cui veniva approvata la relazione del comitato VIA regionale che esprimeva un parere sfavorevole al gasdotto TAP l'ha adottata, poi è iniziata un'altra fase e tutti siamo maggiorenni e vaccinati per capire che impianti di questo tipo con connessioni di interessi sovranazionali hanno percorsi travagliati ed è chiaro a tutti che intervengono anche degli interessi che non sono solo italiani ma sovranazionali. Arriviamo oggi a fare passare sotto tono tutta una serie di aspetti che guarda caso noi abbiamo evidenziato nel mese di giugno, che abbiamo continuato ad evidenziare insieme al Consigliere Marra il primo agosto quando abbiamo presentato un documento che ancora non è stato discusso, per la celerità vediamo che alcune cose sull'ambiente vengono presentate e vengono discusse un anno dopo, altro che attivazioni concrete. Sull'ambiente noi abbiamo fatto semplicemente passare il tempo, su questo argomento come su altri e poi lo verificheremo. Ripeto, nel rispetto di una posizione che io considero legittima che è quella di dire: questo impianto bisogna farlo perché è importante e strategico.

Noi che cosa evidenziavamo nel giugno? Perché emerge dai documenti Europei che TAP attraversa la Grecia e l'Albania e per attraversarle cede milioni di metri cubi di gas gratis, attraverso l'Italia e addirittura il Governo italiano si deve caricare l'onere con i nostri soldi di creare pure la rete di collegamento tra la rete principale e la rete SNAM di distribuzione. Io credo che la Provincia non solo avrebbe dovuto sollevare quel livello di attenzione e anche il potere contrattuale del territorio, noi abbiamo assistito passivamente alla società TAP che è venuta in Provincia a presentarci un documento che io definisco ridicolo, e lo sottolineo, in cui si diceva che il gasdotto TAP avrebbe comportato nel corso degli anni una ricaduta occupazionale per 2730 unità, non lo dico io ma lo hanno detto loro, quando il documento presentato dal Ministero parla di un numero di forza lavoro intorno alle 30 unità. Di fatto di che cosa stiamo parlando? Qui noi stiamo affrontando il problema del gasdotto come se fosse un tubo che trasporta gas e in parte lo è, invece cerchiamo di nascondere gli aspetti principali, ossia che il gas che arriva allo stato liquido e quindi sotto pressione deve essere riscaldato per essere portato allo stato gassoso. I documenti dicono che l'impianto di depressurizzazione è equiparato a tutti gli effetti a una centrale che ha una potenza di diversi megawatt, questa è la sostanza. Preoccupa relativamente un tubo, preoccupa di più la localizzazione di un impianto che occupa 120.000 metri quadrati, cioè 12 ettari, sia per la sicurezza, che TAP invece fa passare come se fossero 3500 perché l'immobile è 3500. Quel depressurizzatore è un impianto simile al petrolchimico, si brucia gas per riscaldare lo stesso gas.

L'osservazione in commissione alla società TAP quale è stata? No, ma noi non consumeremo tutto il gas, riscaldiamo con l'energia elettrica. Sì, però se andiamo a vedere, sapete come si intende utilizzare l'energia elettrica per riscaldare il gas? Bruciando gas per produrre energia, quindi creando una ulteriore forma di impatto ambientale. Noi abbiamo fatto una interrogazione che però non ha sortito l'effetto, perché quando abbiamo presentato l'interrogazione abbiamo detto: affrontiamo il problema per tempo, ragioniamo per tempo, non arriviamo all'ultimo momento con la scusa che c'è la forma di partecipazione avviata dalla Regione e quindi dobbiamo arrivare all'ultimo momento, anche correndo il rischio che quanto andremo a deliberare oggi non verrà preso in considerazione, perché credo che la Regione si dovrà affrettare a trasferire le proprie osservazioni al Ministero. Se uno apre la scheda del procedimento amministrativo sul sito del Ministero – che è pubblica e la può aprire chiunque – legge che il termine ultimo per le osservazioni, quelle che contano, perché penso sempre che in questi meccanismi si fanno le manifestazioni, le persone parlano, tutti esprimono il loro parere, ma poi c'è un procedimento amministrativo che poggia su regole abbastanza precise, noi leggiamo che sulla scheda è riportato che il 10/11/2013 è il termine ultimo per presentare le osservazioni. Questo lo dico per dire che non è una questione politica di parte, non è il problema di attaccare il Centro Destra o il Centro Sinistra, il Sottosegretario che è venuto: "Noi prenderemo in considerazione...", ma una azione politica di governo seria avrebbe presupposto un provvedimento ufficiale che avesse fatto slittare quei termini di presentazione delle osservazioni al Ministero dell'Ambiente, quello è il procedimento amministrativo autorizzativo per il resto sono tutte parole: allunghiamo, sentiremo, ascolteremo. Questo per dire che un problema di Centro Destra e di Centro Sinistra, ma si pone il problema politico di una Provincia che vuole essere davvero garante e vuole svolgere un'azione di tutela del territorio e non si può dire che ci sono 2730 ricadute occupabili senza porsi il problema: ma un tubo con una piccola centrale come fa a determinare 2730 ricadute occupazionali nel tempo, anche se consideriamo i parenti, dei parenti degli operai delle ditte che dovranno fare le operazioni di scavo che si risolveranno in un anno o due anni.

Davvero noi dobbiamo arrivare a questo e in quest'aula oggi dobbiamo sentirci dire che siamo stati attenti e che abbiamo fatto tutto? Non abbiamo fatto niente!

Anche la relazione che portiamo è il classico esempio di come noi continuiamo a non voler fare niente. Una relazione che porta una serie di elementi negativi, che li evidenzia, io credo che dovrebbe necessariamente finire con un giudizio conclusivo. Io ho fatto il Sindaco, ma se qualcuno mi chiedeva un permesso di costruire e l'ufficio istruiva quel permesso dicendo: manca questo, non c'è questo e non c'è questo altro, la conseguenza logica era il diniego del permesso di costruire, si può fare integrare per una cosa, si può dire che manca un aspetto marginale, ma non nel momento in cui la stessa relazione evidenzia delle carenze sostanziali noi non vogliamo neanche dire che ciò premesso questo progetto così non si può fare, cioè esprimere anche un parere. Diciamo: c'è questo aspetto un po' carente, c'è quest'altro aspetto un po' carente e chiudiamo lì.

Io presenterò un emendamento, poi il Consiglio deciderà, in cui dico che questa delibera, per ciò che è riportato nella relazione, si deve concludere necessariamente con l'esplicitazione di un giudizio conclusivo e quindi il Consiglio provinciale ritengo non si possa esimere dal dire: così com'è questo progetto non ci va bene. Anche l'aspetto legato

Cerano, che noi abbiamo sollevato in tempi non sospetti, così come abbiamo sollevato un altro aspetto che non riguarda la Provincia ma la Regione. Questo per dire come le questioni vanno affrontate a 360 gradi. Noi abbiamo ancora oggi e lo abbiamo detto a giugno, lo abbiamo ripetuto ad agosto, quindi non stiamo scoprendo l'uovo di Colombo oggi né stiamo inventando niente. Noi non possiamo avere una autorizzazione Poseidon su Otranto ancora oggi valida e lasciando quell'autorizzazione valida darne un'altra su Otranto TAP, significa che su questo territorio ognuno passa, fa quello che vuole e non deve lasciare niente.

La richiesta che in tempi non sospetti era venuta alla politica, qual era? Io sono contrario così come è predisposto perché ritengo che oltre alle valutazioni di carattere squisitamente ambientale, oltre alle valutazioni di carattere tecnico, ci sono anche delle valutazioni di opportunità, per cui se non abbiamo nessun vantaggio il fatto di avere un'ulteriore centrale, perché la gente quello vedrà, quello passerà, un impianto di depressurizzazione non un tubo. Io ricordo un vecchio amministratore, erano i primi tempi che facevo politica, quando fai i lavori prima delle elezioni devi stare attento, fai sempre lavori che si vedono, perché se fai reti fognanti, reti di acquedotto, una volta che i tubi sono stati coperti nessuno se li ricorda. Il problema non sarà il tubo, ma sarà l'impianto di depressurizzazione che si aggungerà alla centrale di Cerano, che si andrà ad aggiungere sul piano dell'immaginario collettivo esterno non quello nostro territoriale, alla centrale dell'ILVA. Noi avremo caratterizzato il nostro territorio sempre di più con la presenza di queste strutture che sembra rispondano sempre più a logiche, a necessità e opportunità che sono completamente estranee al nostro territorio. Se TAP doveva essere, benissimo, se c'era una maggioranza che voleva questo, se c'era una posizione politica che voleva questo, ciò non avrebbe avuto controindicazioni con il conciliarsi con una difesa forte del territorio che facesse sì che le ricadute di quelle presenze fossero vantaggiose per il nostro territorio.

Ecco perché con il Consigliere Marra in via eccezionale abbiamo lanciato un'idea. Noi siamo uno dei pochi posti al mondo a non avere la vocazione industriale ma ad avere la presenza di una centrale che oggi nel 2013 brucia carbone. Davvero ci possiamo spaventare, come lei Consigliere Ciardo sa, è stato detto quando facevamo le riunioni di commissione anche in modo così "l'ENEL, e chi si mette contro l'ENEL". Noi dobbiamo avere il problema di metterci contro l'ENEL, e quali vantaggi abbiamo? Perché non ci possiamo mettere contro l'ENEL? Poi sarà una battaglia persa perché gli interessi globali ci schiatteranno, ma noi dobbiamo avere problemi a dire che è inammissibile che ci sia una centrale che brucia ancora carbone oggi o deve arrivare il Giudice, come l'ILVA a Taranto e poi tutti si accorgono che ci sono delle fonti di inquinamento, e perché la politica non può fare un passo avanti rispetto alla Magistratura? Perché dobbiamo vedere che TAP passa dalla Grecia, dall'Albania, regala milioni di metri cubi di gas? Perché non possiamo dire che quei milioni di metri cubi di gas devono servire (è chiaro che non è un problema Provincia, è un problema a livello nazionale) per garantire un costo compatibile con le spese di trasformazione e con le spese di gestione e quindi obbligare poi ENEL a trasformare Cerano da carbone a gas. Sono tabù dei quali non si può parlare o addirittura problemi che sono così delicati perché si urtano suscettibilità per cui dobbiamo arrivare all'ultimo momento. Così abbiamo fatto Consigliere, lei mi dice di avere memoria, io la memoria ce l'ho solo che questa Provincia dal marzo 2011 non ha fatto niente neanche quando ARPA ha segnalato problemi e li ha segnalati ufficialmente, se Lei va all'ufficio ambiente trova le carte. So che questa Provincia non ha fatto finché non abbiamo fatto le conferenze stampa; so che questa Provincia è stata lenta nel fare quando noi continuavamo a presentare documenti e sollecitare una presa di posizione che, ripeto, poteva essere a favore del gasdotto TAP, ma che affianco ad una proposizione favorevole rispetto a questa opera strategica comportasse però un alto livello di difesa degli interessi territoriali che sono completamente schiacciati.

Lo sfido chiunque, ha tutta la mia solidarietà la politica locale, perché avendo fatto il Sindaco sa che cosa significa, il Sindaco di Melendugno in particolare modo. Il problema non può essere liquidato con qualche milione di euro che serve per sistemare i costoni rocciosi e fare qualche parcheggio, il problema è molto più importante. Se noi pensiamo che riguardi soltanto quella realtà, cioè che l'immagine generale di gradimento del nostro territorio possa essere spaccettata e quindi demandata come fece, e questa è una cosa, Consigliere Ciardo, che mi sento di osservare, quando TAP ha dichiarato sui giornali anche in commissione e poi ha detto che avrebbe fatto una smentita che non è uscita sul giornale, quando ha dichiarato che quelli erano territori a bassa densità turistica, che tutto sommato quei territori non avevano un volano forte, io credo che a prescindere dal fatto di potere essere disponibili e favorevoli all'impianto e al gasdotto noi avremmo potuto mettere all'angolo chi pensa di venire sul nostro territorio, chiudere i suoi interessi e andarsene senza lasciare niente. La considerazione amara è che oggi discutiamo tutti in un certo modo sulla centrale di Cerano, allora erano altri interessi, allora c'era una parte che non voleva fare il nucleare e c'era anche l'altra parte che era tutta contenta perché andavamo a comprare il carbone in Polonia quando la Polonia aveva un certo colore politico. Ma io credo che la storia sia maestra di vita, quindi insegna, continuare ad assumere comportamenti assolutamente deboli di fronte a chi viene sul nostro territorio credo che sia una cosa che non aiuti nessuno e che sicuramente non può passare come un'azione a tutela seria dei nostri interessi, degli interessi delle nostre comunità e degli interessi dello sviluppo del nostro territorio. Veniamo alla relazione. Non voglio allungarmi, perché se c'è un orientamento generale è questo. Intanto Consigliere Ciardo mi permetto di farle una osservazione, questa commissione che io considero abbia lavorato bene perché è una commissione seria, non è da illustri, sono i funzionari della Provincia aiutati dal professore Basset, sono quegli stessi funzionari per cui nell'interrogazione successiva andremo a vedere quel personale come è stato trattato da questa Amministrazione, la battuta me l'ha a tirata proprio. Noi qui diciamo: "In particolare non risulta essere sufficientemente chiara l'analisi degli impatti diretti e indiretti relativi all'area di cantiere", cioè quando fanno questo tubo a mare non si capisce che cosa succede. Ce ne sono tutta una serie, non li legge perché è inutile allungare il brodo. Ce ne sono tutta una serie e vorrei sapere se la relazione nella fase finale riporta integralmente tutte le osservazioni e le preoccupazioni che il professore Basset ha evidenziato. Ciò detto e chiudo perché credo che

sia una conseguenza normale, propongo un emendamento che depositerò, proprio sulla base della relazione che dice che ci sono tutta una serie di problemi, che non sono spiegati, praticamente il progetto negli aspetti sostanziali è smontato; poi c'è un fatto, dice che l'impianto di depressurizzazione è a tutti gli effetti una centrale termica, è una centrale energetica, quindi propongo che sia modificato il deliberato, il punto 3 diventi: "Esprimere un parere contrario al progetto del gasdotto TAP così come presentato dalla società Transadriatic Pipeline AG Italia" e il punto 3 del deliberato che dice di trasmettere la delibera diventi punto n.4.

Mi sembra la conclusione naturale rispetto all'istruttoria di questo argomento e alla relazione che è stata presentata, perché questa relazione mette in evidenza tutta una serie di criticità che io credo un Consiglio provinciale non possa lasciare cadere come semplici raccomandazioni. Se uno fa delle cose e le fa male io credo che un ente come la Provincia non possa dire: questo aspetto non è trattato bene, questo è carente, questo non va bene e chiudiamo così e la mandiamo in modo generico. Io credo che queste premesse debbano determinare necessariamente un pronunciamento. Rimane in modo totale, l'intervento del Consigliere Ciardo mi obbliga a questa precisazione, il rammarico per come questa Procura nel rispetto di tutte le posizioni e ritenendo legittima la posizione anche di considerare strategico il gasdotto TAP, rimane come questa Provincia ha usato un atteggiamento di smarcamento totale rispetto al problema, allungando il brodo e non consentendo che la discussione in Provincia si potesse svolgere con modalità e tempi tali da fare diventare l'ente di Palazzo dei Celestini il porta bandiera degli interessi di questo territorio.

Escono i Consiglieri: Minutello – Siciliano – Perrone – **PRESENTI N.25**

Entrano i Consiglieri: Cairo – Gianfreda – Caputo e Martini – **PRESENTI N.29**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie Consigliere Pendinelli. Ha chiesto la parola il Consigliere Roberto Marra. Senta, adesso la ammonisco, la prossima volta che prende la parola la faccio portare fuori. Prego Consigliere Marra.

Escono i Consiglieri: Schiamone – Calò – Rampino – Coricciati – **PRESENTI N.25**

CONSIGLIERE MARRA ROBERTO – Non mi piace il tono e la delibera che il Consigliere Pendinelli ha inteso attribuire a questa seduta di Consiglio provinciale. Non mi piace perché un problema legato all'ambiente è un problema di tutti. Rispetto a questo problema vedo quantomeno di cattivo gusto che ci sia una corsa ad intestarsi la protesta. La protesta, in quanto espressione chiara della volontà di questo territorio, fa capo a tutti nella misura in cui tutti intendono condividerla. A me pare che questa Provincia con il deliberato che noi andremo ad approvare, predisposto sulla base di un adeguato approfondimento, perché non sta a noi affrontare i problemi su base ideologica e non sulla base concreta, a me pare che questa Provincia stia dando un contributo elevato non alla risoluzione ma alle modalità secondo cui il problema viene affrontato. La debolezza dell'impostazione del Consigliere Pendinelli è intrinseca. Oggi si rimprovera alla Provincia di avere agito con ritardi, di non essersi occupata per tempo del problema, di non avere opposto a questo progetto il suo peso e la sua autorevolezza per concludere alla fine che l'operato di cui oggi discutiamo può essere in qualche maniera salvato attraverso un emendamento che fa salva la sostanza della delibera e con riferimento alla possibilità quale quella di delegare l'autorizzazione alla TAP così come il Sindaco nega il permesso di costruire? No, perché questa competenza non ci appartiene. La conclusione è che noi stiamo arrivando tardi a formulare le osservazioni, questo è il ruolo che compete a questa Provincia, quello di poter formulare le osservazioni, cioè di partecipare ad un procedimento non dalla parte di chi conclude approvando o denegando, di chi ha in mano le redini di quel procedimento, ma in capo a chi a quel procedimento semplicemente partecipa apportando le sue motivazioni. Questo è il ruolo della Provincia, Consigliere Pendinelli. Noi dobbiamo invece considerare proprio il fatto che in questa Provincia il dibattito si sia acceso, proprio il fatto che questa Provincia abbia accolto, abbia ascoltato le tesi delle associazioni ambientaliste, delle associazioni contrarie all'insediamento della TAP, allo stesso modo come ha ascoltato le tesi della TAP, senza accogliere acriticamente né le une né le altre, ma approfondendo una posizione e l'altra per arrivare a questo risultato e arrivarci in maniera autorevole e funzionare da cassa di risonanza del problema. Una cosa è parlare del problema e una cosa è parlare del problema dicendo: in Provincia si è affrontato questo problema, oppure dicendo: la Provincia ha ritardi, la Provincia non ha affrontato abbastanza a fondo questo problema. Anche un atteggiamento di questo tipo dà conto del fatto che su questa cosa ci siamo mossi e lo abbiamo fatto nella maniera giusta. Sul resto c'è poco da dire se non ciò che da tempo andiamo osservando, cioè che questo territorio non può essere violato impunemente; che questo territorio merita attenzione; che chiunque intenda trasformare questo territorio debba pagare il costo di questa trasformazione; che qualsiasi trasformazione di questo territorio quale è questa non fa che aggiungere ulteriore stabilimento a stabilimenti che già operano e che inquinano già con la loro presenza questo territorio. Detto questo, non si possono che condividere i percorsi e le conclusioni a cui oggi perverremo, ma cercando di evitare che rispetto a problemi come quelli dell'ambiente o come quelli della salute quando si sente l'odore del sangue arrivino gli squali.

Entra il Consigliere Coppola – **PRESENTI N.26**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie, Consigliere Marra. Aveva chiesto di parlare il Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA – Grazie Presidente. Io esprimo insoddisfazione e rammarico per come un'opera che devasterà il nostro territorio e non solo sia stata sottovalutata a partire dalla Regione. Vediamo perché. I problemi che sono in campo sono la strategicità dell'opera, e questa non attiene né alla Provincia, né ai Comuni, né alla Regione ma al Governo nazionale. Il Presidente Letta è andato in Azerbaigian per stringere la mano al dittatore di quel paese per la firma del protocollo che ha definitivamente sancito la strategicità di questa opera. Prima di ciò però sono state convocate una serie di conferenze Stato/Governo nazionale/Regioni interessate a cui o si partecipava per dire "no" e motivare il perché di quel "no" o non si partecipava e la non partecipazione era acquisita come parere favorevole a quest'opera. La Regione Puglia non sono riuscito a capire se ha partecipato o non ha partecipato e comunque è come se avesse dato all'epoca parere favorevole alla strategicità di quest'opera. Che cosa è avvenuto successivamente? Che la società ha presentato una serie di opzioni per quanto riguarda l'attracco di questo gasdotto e poi ha valutato complessivamente, la stessa società, quale fosse l'opzione migliore non dal punto di vista ambientale, culturale, storico, turistico, ma solo dal punto di vista della società stessa; l'opzione è quella zero, così come vedremo esercitata dalla relazione dell'ingegnere Corsini. Abbiamo avuto una discussione su un ordine del giorno a firma mia il 12 novembre 2013 in Consiglio regionale, in cui l'Assessore Guglielmo Minervini ha decantato questa innovazione della partecipazione, un processo partecipativo che a me è sembrato, e l'ho detto in quella sede, servire per calmierare i comitati e i Comuni interessati che in questa fase, Presidente, sono rimasti e sono stati lasciati soli a fare una battaglia di civiltà. Io non so se un'opera del genere possa definirsi strategica, se ormai è acquisito che il consumo di gas è in calo rispetto a qualche anno fa. Sarà strategica un'opera se poi si attivano tutti i canali per fare arrivare questo gas sul nostro territorio. È notizia di qualche tempo fa che il gasdotto con provenienza Libia è stato bloccato per carenza di richiesta. Non solo, ma in questo nostro territorio, con il placet del Comune in questo caso, c'è un'altra iniziativa, Poseidon, che addirittura il nostro Governo ha posticipato la data di attivazione di altre due anni: non entro il 2016, ma addirittura entro il 2018. Perché questo? Perché Poseidon non ha ancora la fonte di approvvigionamento di questo gas, mentre la TAP ha l'approvvigionamento e ormai hanno deciso, perché il Senato ha dato parere favorevole, la commissione senatoriale ha dato parere favorevole, e si sta accelerando (le pressioni sono tante) perché la camera lo dia nel più breve tempo possibile. Io credo che siamo arrivati fuori tempo massimo a discutere di questo provvedimento. Diceva bene il collega Pendinelli, non si può presentare una relazione a mio modesto parere redatta benissimo, perché mette in evidenza tutti gli aspetti di criticità di un'opera, compresa la non precisazione di un progetto, perché la VIA la si dà sul progetto nel suo complesso, qui la VIA si può dare, se la si può dare, solo sull'attracco a Melendugno e fino alla stazione di depressurizzazione. Questo perché dalla stazione di depressurizzazione fino a Mesagne non c'è ancora nessun progetto e quel progetto è a carico dei contribuenti italiani. Qui non mi appassiona neanche il fatto di avere ristori. Quando si hanno i ristori si hanno già i danni, ecco perché è definito ristoro.

A me interesserebbe e sarebbe interessato che la Regione mettesse in campo, poi veniamo anche alla Provincia e al deliberato che ci interessa oggi, quanto previsto dal Presidente della Repubblica che, con suo decreto n. 327 del 2011 modificato dal D.Lgs. n.330 del 2004, e nei principi di sussidiarietà e leale collaborazione Stato/Regione potesse essere stato costituito un collegio tecnico comune per valutare nel suo complesso la strategicità dell'opera ed il percorso di un'opera così importante e impattante per il nostro territorio. Ciò non è stato fatto. Io l'ho rilevato in Consiglio regionale, ho chiesto ancora volta che si mettesse in campo questo comitato tecnico tra Stato e Regione per una valutazione complessiva. Ci sono una serie di fattori che sconsigliano l'attracco a San Foca, oltre a delle considerazioni di carattere differente che è quello della trasformazione dell'ENEL da carbone a gas, ma bisogna vedere se la TAP lo venderebbe all'ENEL a prezzi convenienti e qui potrebbe esserci quella pressione di cointeresse della Regione. È una battaglia senza soluzione quella della trasformazione di questa benedetta centrale di Cerano? Siamo comunque piegati alla volontà dell'ENEL di utilizzare il carbone o potrebbe essere questo un elemento di ristoro che avremmo potuto chiedere? Quello che la TAP più che cedere quote di gas a favore dei cittadini cedesse quote di gas a favore dell'ENEL perché i cittadini avrebbero tutto il beneficio di trarre vantaggio da una trasformazione di quella centrale sul piano del diritto alla salute, che viene prima ancora del diritto all'economicità dell'opera e di una valutazione di ristoro per i singoli cittadini di natura economica. Altro elemento: il gas arriva alla centrale di depressurizzazione ad una temperatura di meno di tre gradi centigradi ed una pressione di circa 12 bar. Così come arriva non può essere immesso nella condotta della SNAM, per cui dal punto di attracco di Melendugno fino a Mesagne occorrerà fare un altro gasdotto che colleghi il punto di depressurizzazione con Mesagne, cioè la linea nazionale gas di distribuzione. Allora occorre, per poterlo trasportare e utilizzare, aumentare la temperatura. Per fare questo occorre prevedere una centrale di 8,9 megawatt... 8,6 ma per il funzionamento della centrale, Presidente, occorre aggiungere 0,3 megawatt. Come si alimenta? Con l'ENEL oppure con il riscaldamento di questo gas aumentando con quella fornitura di gas le vasche di accumulo del gas per poi – semplificando – aumentare questa temperatura e consentire così a quel gas di portarlo a Mesagne. Di questo tratto di progetto non c'è traccia, ma ci sono altre criticità evidenziate dalla relazione. In particolare mi piace riferire che il punto di approdo in agro di Melendugno al posto di quella di Brindisi maggiormente degradata, qui possiamo fare delle valutazioni di carattere soggettivo, ma mi sembra improprio definire l'area di Brindisi maggiormente degradata. La nostra costa non è degradata per nulla e da nessuna parte, c'è un rilievo sulla Poseidonia, sulla quantità e sul tratto di maggiore Poseidonia che incontrerebbe la TAP a Brindisi piuttosto che a Melendugno. Guardate che ci sono gasdotti che attraccano in Sardegna con chilometri e chilometri di attraversamento di Poseidonia, ma l'attraversamento effettuato dall'Albania a Melendugno costringe ad una curvatura a gomito della condotta che produce un aumento di rischio, mentre questo aumento non lo avremmo se la condotta fosse più lineare. È inutile che qui si entri in dettagli tecnici. Non mi appassiona, dicevo, il ristoro; del ristoro si poteva discutere se e quando il punto

d'attracco fosse stato definito in maniera certa e non con le contrarietà delle popolazioni che sono coinvolte. Uno dei ristori sarebbe potuto essere quello di poter utilizzare quel gas per trasformare l'alimentazione della centrale di Cerano e non solo quello, perché se è vero che sui territori che attraversa questa condotta lascia per strada una quantità di gas che noi non sappiamo se ci saranno per l'Italia e dove andranno, a chi faranno utile. Ma questo è un problema secondario. Il primo problema che doveva porsi la politica in senso lato è se questo è strategicamente utile e a chi. Non certamente alla Puglia. Allora, Presidente, siamo fuori tempo massimo perché ormai si sta accelerando la valutazione da parte della commissione alla Camera di questa strategicità dell'opera con il punto di attracco a Melendugno, però dimostreremo di non lasciare da sole le nostre comunità se davvero accettassimo di non riferirci solo ed esclusivamente di fare propria la nostra relazione, ma di dire "no" all'attracco a Melendugno, quindi condivido l'emendamento e cofirmo l'emendamento Pendenelli, perché a questo siamo chiamati noi in rappresentanza delle istituzioni. Il Collega Marra dice che è inappropriata, no, è appropriatissima la nostra rivendicazione di dire "no" ad un'opera che questa relazione, fatta bene, dice il perché dobbiamo dire no. Farla nostra e trasmetterla senza una valutazione politica non è sufficiente. Allora dimostriamo di tenere alla preservazione del nostro territorio e del diritto alla salute dei nostri concittadini dicendo: noi facciamo nostra questa relazione ed è per questo che diciamo no all'attracco a Melendugno di questa opera perché i nostri concittadini non sono cittadini che devono subire ulteriori oltraggi all'ambiente e al territorio. Concludo, Presidente. Lei sa, Presidente Gabellone, che qualche tempo fa ho presentato un ordine del giorno con la necessità di dichiarare la Provincia area ad elevato rischio ambientale. Perché questo? Perché è un capriccio? Perché è un desiderio? No, perché ci sono dati inconfutabili che testimoniano, certificano che questa è la Provincia d'Italia ad un tasso più alto di mortalità per tumore al polmone. Questo che vuol dire? Deriva da che cosa? È probabile che qualche nostro antenato, qualche nostro emigrante abbia acquisito nei luoghi di lavoro, in Svizzera, in Germania, questa caratterizzazione e l'abbia riportata di ritorno nel nostro territorio. È probabile che ci siano le cause dovute al radon presente nel nostro territorio in ampie quantità: edifici scolastici, uffici pubblici, ma anche abitazioni private. Ma questa indagine che io ho allegato all'ordine del giorno, Presidente, dice che ci sono anche questi fenomeni, ma un fenomeno soprattutto da valutare e verificare è quello delle diossine, è quello del benzopirene così come avviene a Taranto. È certo che noi che non abbiamo grandi inquinanti industriali, se non quelli ben noti a tutti noi nell'area di Maglie e questo studio certifica che l'area di Maglie, di Poggiardo, di Casarano, di Galatina sono quelle a più alta mortalità. Allora, Presidente, non abbiamo bisogno di ulteriori elementi che possano disturbare la capacità di resistere del nostro territorio. Intanto noi facciamo il nostro dovere, diciamo no. Poi sarà tardivo o sarà opportuno. Mario, ho detto che io firmerò il tuo emendamento, cioè di fare un punto 3 prima di un punto 4 con il quale si esprime la volontà politica di respingere questa idea di trasferimento al nostro territorio di un danno che credo sia irreparabile.

Esce il Consigliere Cairo – **PRESENTI N.25**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Prego, Consigliere Piconese.

CONSIGLIERE PICONESI – Grazie, Presidente. È chiaro che la discussione di oggi sul punto che era solo una presa d'atto della relazione tecnica è andata oltre ed abbiamo anticipato sulla mozione presentata dal Consigliere Pendenelli. Io credo che da come è emerso in queste settimane il dibattito sulla questione della TAP, del gasdotto, è chiaro che alcune delle questioni poste dal Consigliere Ciardo sembrano incomprensibili. C'è un dato di fatto che è stato già detto prima, anticipato da chi ma ha preceduto, ossia che la Provincia di Lecce da un po' di tempo aveva la documentazione e su di esse ha fatto un po' di ritardo, ha preso tempo; nemmeno oggi in questo Consiglio provinciale c'è una presa di posizione in merito al problema. Una questione che ha coinvolto un pezzo importante della Provincia di Lecce, ha coinvolto un pezzo importante delle istituzioni locali, delle comunità locali, che si sono espresse senza esitazione sul problema TAP e sul problema del gasdotto. Io credo che l'elemento di novità delle ultime settimane, ovvero quella idea di partecipazione, di confronto, di coinvolgimento della fase di ascolto da parte della Regione sia un elemento importante che oggi viene inaugurato mentre siamo qui a discutere del progetto TAP a San Foca, quello secondo me è un elemento importante: un confronto con i territori, un confronto con chi ha posizioni diverse e da quel confronto credo possa nascere una sintesi.

Il punto fondamentale sul quale credo però si debba esprimere una certa posizione sulla questione della TAP è che bisogna fare un po' di ordine e dire innanzitutto che questa Provincia in termini di gasdotto ha già dato. Ha già dato un progetto Poseidon, senza entrare nel merito tecnico o altro. Dal punto di vista politica quel progetto esiste, ha una fase avanzata sui pareri, ha una fase avanzata nelle procedure e soprattutto ha ricevuto qualche settimana fa la proroga per l'inizio dei lavori da parte del Ministero. Io credo che quell'elemento che già è presente ed ha avuto un coinvolgimento delle istituzioni locali, del Comune di Otranto, delle associazioni. In quel percorso di partecipazione e condivisione quel progetto è lì, nessuno in questi anni ha posto un problema. Io non voglio entrare nel merito di quel progetto, secondo me è già un elemento presente sul territorio e lì dovremmo concentrarci piuttosto che sulla TAP che in questi mesi, in queste settimane ha dimostrato delle carenze e delle criticità che sono presenti nelle relazioni tecniche fatte dal gruppo della Provincia. È vero che quelle criticità sono un elemento fondamentale, tanto è vero che io penso che quelle considerazioni tecniche devono essere un elemento di discussione e di approfondimento anche in sede di conferenza dei servizi per la valutazione di impatto ambientale, per discutere ancora più degli elementi di criticità. Detto questo, credo che da parte della Provincia non ci sia una presa di posizione e non ci sia nemmeno oggi, Consigliere Ciardo. Chi mi ha preceduto da questo punto di vista ha ragione: in quella delibera di presa d'atto non c'è un elemento di valutazione.

politica. Quantomeno alla fine, dove si dice: teniamo conto di quello che dice lo staff tecnico e mettiamo in evidenza la nostra contrarietà almeno all'approdo a San Foca. Questo è un elemento che dal punto di vista politico dimostra da parte vostra un elemento di debolezza o quantomeno una questione affrontata in modo molto superficiale e attendista da un punto di vista politico. Quello che secondo me va sottolineato in questo momento, anticipo anche l'intervento sulla mozione di cui al punto 3 del Consiglio provinciale, sulla mozione di Pendinelli, io credo che questa Provincia che in questo momento non ha un ruolo determinante sui pareri, però deve innanzitutto esprimere condivisione nel percorso di lotta del Comune di Melendugno contro la TAP; deve esprimere solidarietà per i comitati che si sono mossi, per i movimenti, deve esprimere contrarietà all'approdo di San Foca perché evidenzia dei limiti così come la relazione tecnica mette in evidenza; limiti da un punto di vista ambientale, territoriale, da un punto di vista anche dell'economia dell'area (turismo, pesca) e dell'impatto che non è di poca rilevanza. Tutti questi temi portano oggi il Consiglio provinciale ad avere una posizione netta e chiara sulla questione della TAP. Qualcuno ha anticipato nella discussione la questione di Cerano. Sulla questione di Cerano ho già espresso un punto di vista che secondo me è quello più obiettivo, riguardo il fatto che la questione di Cerano è indipendente dalla Tap, è una questione che non c'entra quasi nulla. Non è che noi spostiamo la questione TAP a Brindisi e abbiamo risolto il problema, o se spostiamo la questione TAP a Brindisi, mettiamo il tubo e subito diventa tutto gas, avviene come un processo naturale la decarbonizzazione. Nel processo di decarbonizzazione di Brindisi ci dobbiamo essere. Ci dobbiamo essere come gruppo dirigente, politico, come amministratori locali, come cittadini, dobbiamo spingere ENEL a procedere alla decarbonizzazione perché questo è previsto nei trattati europei, perché questi erano gli accordi e noi dobbiamo essere presenti sul processo di decarbonizzazione. Io volevo evidenziare che sono due problemi differenti, quello della TAP e quello di Brindisi e che di fronte al progetto della TAP c'è un elemento che non può essere trascurato, ovvero l'approvazione di un progetto che è già in una fase avanzata delle procedure sul quale bisogna concentrarsi da un punto di vista politico e amministrativo. La politica deve interrogarsi. Abbiamo già un progetto, valutiamo quello perché questa Provincia, questo territorio, ha già dato in termini di infrastrutture e di gasdotto. Grazie.

Esce il Consigliere Martini – **PRESENTI N.24**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie Consigliere Piconese. Prego Senatrice Poli Bortone.

CONSIGLIERE POLI BORTONE – Grazie, Presidente. Io vorrei fare soltanto delle valutazioni dopo questo dibattito che è stato certamente interessante e ha messo in evidenza ancora una volta quei problemi grossissimi che noi abbiamo tra tematiche che riguardano lo sviluppo del territorio e tematiche che riguardano la partecipazione delle istituzioni a processi particolarmente importanti per interventi sul territorio. Da un lato io credo che sullo sviluppo del territorio dovremmo cominciare finalmente e una volta per tutte ad avere le idee un tantino più chiare per capire che cosa ne vogliamo fare della nostra Puglia, cosa ne vogliamo fare del nostro Salento, se per caso tutti gli sforzi che sono stati fatti in tutti questi anni per dare una vocazione più identitaria al nostro territorio che riesca a valutare ancora meglio, a mettere più in evidenza tutte le opportunità di sviluppo che noi abbiamo sul Salento soprattutto ma in generale nella nostra Puglia che derivano da giacimenti culturali importanti, da valorizzazioni di situazioni urbanistiche, architettoniche, storiche, artigianali, folcloristiche che possono essere valorizzate per la nostra economia, se debbono essere messe in discussione da interventi devastanti per il nostro territorio come sono stati fatti in altre epoche, in altro momento. Ancora discutiamo della centrale a carbone di Cerano per la quale ci fu un referendum, lo ricordo sempre, il 98% della popolazione diceva "no" a Cerano, se ne sono regolarmente infischiate, hanno monetizzato il rischio, cioè hanno venduto il territorio, dopodiché oggi andiamo a contare quanta gente è ammalata di tumore. Altrettanto dicasi per l'ILVA con questo mito degli anni '80 e '90 degli investimenti nel Mezzogiorno con una industrializzazione selvaggia priva di qualsivoglia tipo di controllo. Il raccordo che manca, Presidente, secondo me, non è adesso il tema, mi perdonino i colleghi, senza nessuna valutazione negativa sui pregevoli interventi che hanno fatto dall'una e dall'altra parte, però discutere oggi se la Provincia aveva il progetto da un anno, due anni o tre anni mi sembra meno importante di quanto non possa essere il sapere la Regione da quanto tempo era a conoscenza di una serie di cose... no, sennò abbiamo sempre un soggetto il quale è sempre immune da colpe. Io francamente sono un po' stanca di questa situazione. Non è possibile che uno fa dei concorsi e li riapre ed è immune da colpe, non è possibile che la gente muore a Taranto ed è immune da colpe, non è possibile che si fa le risate sui morti di Taranto ed è immune da colpe, non è possibile che noi oggi discutiamo della TAP come fossimo Alice nel paese delle meraviglie. Stiamo parlando, lo avete detto tutti, di un piano strategico, di una cosa che se viene definita "piano strategico" dal Governo italiano, tra l'altro travalica tutte le normative pure sugli appalti che non mi pare sia una cosetta secondaria, quindi credo che vada valutata anche una cosa del genere. Io mi chiedo: questa Regione che tutte le volte che si parla di qualche cosa dice di non volerla opaca ma assolutamente trasparente; che uno si ricorda, come Minervini, della partecipazione oggi, perdonami non mi fa neanche ridere, mi fa piangere. L'ascolto della gente ci deve essere nel momento opportuno e siccome è assolutamente inimmaginabile che la Regione oggi abbia saputo che la gente si sta agitando e che qualche cosa forse si poteva anche dire credo che sia assolutamente ridicolo il fatto che la Regione Puglia si sia ricordata oggi di ascoltare la gente.

Una Regione che non so più da quanti anni, perché ormai ci siamo stufati di ripetere sempre le stesse cose, non ha fatto neanche il Consiglio delle autonomie e ce la vogliamo prendere con i Comuni, con la Provincia e non invece con quei soggetti istituzionali che sono preposti a mettere in insieme le istituzioni del territorio nel luogo giusto e opportuno e a

momento giusto per sapere dal territorio che cosa lo stesso voglia fare di fronte a situazioni che sono probabilmente invasive. Dico "probabilmente" perché io sono ammirata nei riguardi dei colleghi che hanno delle conoscenze tecniche approfondite perché evidentemente il problema lo hanno studiato e approfondito per tempo. Io non ho queste conoscenze tecniche, io mi guardo bene dall'affrontarlo sotto il profilo tecnico. Io ho solo letto una relazione che doverosamente ha fatto la Provincia per un fatto di sensibilità nei riguardi del nostro territorio, che una sorta di fai da te si deve autorganizzare rispetto a dei doveri istituzionali che la nostra Regione ha.

D'altra parte il massimo del ridicolo – lo metto tra parentesi - l'ho letto l'altro ieri sul giornale quando ho sentito che la Regione andava ad Arezzo per a portare le buone prassi sulla sanità in Puglia. Mi sono detta: forse vivrò da un'altra parte. Insomma, che uno vada a parlare delle buone prassi della sanità ad Arezzo mi sembra un tantino esagerato. Mettiamola in questo modo almeno concludiamo la giornata ridendo su alcune cose. Oggi noi abbiamo delle responsabilità forti che non attengono alla Provincia. La Provincia in fin dei conti ha fatto quello che poteva fare nei limiti delle sue competenze. Vi voglio aggiungere fuori dai denti un'altra cosa: se qualcuno pensa che oggi noi diciamo "no" a Melendugno e dobbiamo comunque dire "no" a Melendugno e a San Foca, perché dopo tutti gli investimenti che sono stati fatti pregevolmente su quella costa per cercare di incentivare il turismo e creare anche con sacrifici del pubblico e del privato delle situazioni che possano essere gradevoli e accattivanti anche per chi viene da fuori sotto il profilo del turismo, sarebbe veramente devastante raccontare alla gente fuori che le nostre palme non esistono più, gli ulivi sono tutti ammalati, Schiavone e Galati si sono ricordati di raccontare che i rifiuti tossici sono tutti qui nel Mezzogiorno, che la sanità non funziona, che il gasdotto lo andiamo a collocare dove c'è un porto turistico, allora sfido chiunque a dire: voglio andare nel Salento, non dico a investire ma a farmi un mese di vacanza, diciamo che diventa improbabile una cosa del genere. Il discorso va esteso a tutto il Salento, perché se qualcuno pensa che diciamo "no" a San Foca e siccome c'è in piedi Otranto diciamo "sì" a Otranto, ha sbagliato proprio, ma ha sbagliato di grosso. Non dobbiamo aspettare che la popolazione di Otranto cominci ad assumersi le sue responsabilità etiche, morali e anche di prospettive economiche per ragionare semmai in un altro Consiglio provinciale su Otranto. No, cominciamo a dirlo da adesso: noi nel Salento non vogliamo degli insediamenti che siano invasivi. Qualcuno che venga qui, a partire dalla Regione che visto che non ha fatto il Consiglio delle autonomie e quindi non ha il buon senso di riunire almeno una volta al mese tutti i Presidenti di Provincia, tutti i Sindaci della Regione per sapere che cosa può succedere nella nostra Regione, che venga una volta Vendola, tanto ci viene tante volte a Porto Cesareo, se viene una volta a Lecce non succede niente, è una cosa che anzi dà un rapporto istituzionale un tantino più forte, una presenza che ci può venire a raccontare perché loro hanno detto "no" nel 2078, però dal 2012 ad oggi non è successo quasi niente e aspettiamo che la gente si debba ribellare da sola per sapere che cosa diavolo dobbiamo fare su questo nostro benedetto Salento. Che venga Vendola qui a raccontarci. Perché no Presidente, perché non può venire qualche Ministero. È un'opera considerata strategicamente importante, perché non ci vengono a dire qual è l'importanza? Può essere che ci convinciamo che è un'opera strategicamente importante per la nostra Italia, perché qui stiamo parlando di fatti e di lotte che vanno ben al di là dei nostri Comuni e dei nostri piccoli territori. Stiamo parlando di lotte che accadono a livello europeo e forse anche a livello internazionale tra soggetti forti dell'economia che intendono fare determinati investimenti. Ora, tutto è lecito, anche fare degli investimenti importantissimi, purché quegli investimenti non ledano gli interessi legittimi del territorio. Io credo che oggi, al di là di tutti i bei discorsi interessanti che comunque abbiamo fatto e che certamente hanno arricchito la nostra conoscenza complessiva del problema, noi dobbiamo mandare quella relazione, però ci dobbiamo muovere in una maniera un po' più efficace per conoscere coloro che molto prima di noi sanno non della TAP o della Poseidon, ma sanno del perché e del per come si devono fare investimenti del genere, che ci vengano a spiegare qui che cosa è successo nel tempo, quali vantaggi o quali svantaggi ne avrebbe il territorio in una audizione pubblica, considerato – ribadisco - che presso la nostra Regione queste audizioni private che si fanno per telefono non sappiamo come e solamente all'ultimo momento, non servono assolutamente a niente e a nessuno. Io Le vorrei proporre, Presidente, di mandare la relazione ma di ascoltare immediatamente il Presidente Vendola, il quale non può andare in Parlamento a raccontare cose dell'ILVA in un modo e poi a riportarle in altro modo sul territorio. Non vorrei che dovesse fare la stessa storia per una situazione del genere lasciando che la gente – mi si passi l'espressione brutale - si scanni sul territorio in una posizione o nell'altra, posizioni radicali e conflittuali e che non sia consapevole di ciò che può realmente accadere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie Senatrice. Prego Presidente.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (Dr. Gabellone) – Anch'io mi associo al ringraziamento e alla constatazione, che chi mi ha preceduto ha fatto della discussione di oggi sul tema, che ha arricchito il dibattito e soprattutto le conoscenze su una iniziativa che evidentemente interessa il nostro territorio in maniera strategica, possiamo dire in modo storico per quelli che possono essere i riverberi e le stesse situazioni che si vanno a riflettere sul territorio. Io ringrazio lo staff tecnico, ringrazio l'ufficio, ringrazio il Professore Basset e tutti coloro i quali hanno voluto spendersi per giungere ad una relazione, che anche coloro i quali sono intervenuti hanno sottolineato lo hanno fatto molto bene. E che finalmente offre in maniera scientifica un supporto importante per chi vuole approcciarsi in maniera costruttiva e in maniera seria al tema. Non abbiamo bisogno come maggioranza di arrampicarci sugli specchi, qui ci sono persone che operano con dignità e che negli atteggiamenti hanno nella dignità, nella chiarezza e nell'assunzione di responsabilità il cromosoma della propria costituzione genetica. Non abbiamo mai fatto finta di non vedere, e ricordo a me stesso, ma lo dico anche a chi in maniera costruttiva e seria vuole approcciarsi al tema, che il Progetto di TAP è giunto, così come al Governo Centrale della Regione, è giunto qui in Provincia solo nel settembre 2013, Senatrice. Nel marzo del 2011 è stato

proposto, e per conoscenza inviata a Regione e Provincia, l'idea preliminare, così l'ha definita il nostro ufficio, quello che doveva essere l'intervento che comporta, da un punto di vista tecnico, una prima espressione di volontà da parte del Ministero, a cui segue l'attivazione o l'interruzione della procedura. Il governo si è espresso dicendo successivamente che la procedura era sospesa perché non esistevano i presupposti, dal punto di vista della documentazione, per consentire che l'istruttoria andasse avanti. È per questo motivo che nel settembre 2013 TAP ha presentato un progetto, che tale poteva essere definito, sottoposto all'attenzione del Ministero, sottoposto all'attenzione della Regione e per conoscenza noi. Debbo dire, Senatrice, così come mi ha tolto qualche possibilità di inserimento in questo mio intervento, perché appare strano che un Presidente del Consiglio dei Ministri si rechi in paese estero per, con una stretta di mano, assicurare quel paese che la condotta si realizzerà e che il trasferimento del gas si realizzerà. Pare strano che doveva interloquire con le Istituzioni locali, e ritengo, per quanta ancora poca vita sembra destinata a questa Istituzione, il primo riferimento doveva essere questa Istituzione sul territorio a proposito degli atteggiamenti della Regione. Si contestano dei ritardi a questa Istituzione, quando noi abbiamo iniziato la fase di confronto con i Sindaci; fase che è iniziata, per quel che mi riguarda, già col Sindaco Poti Vittorio (ahimè, scomparso e non più qui tra noi). Seguita con il Sindaco Poti Marco, per capire in che modo potevamo raccordarci e in che modo la Provincia, sempre attenta alle volontà delle realtà locali in cui le situazioni si realizzano per andare in condivisione e in affiancamento, in che modo questo ente poteva supportare, articolare e corroborare le azioni dei Comuni che venivano interessati. In modo particolare il Comune di Melendugno. Se qualcuno si permette di dire che questo Ente ha abbandonato i Comuni dice cose non esatte e non veritiere. E sia chiaro un altro aspetto: non abbiamo mai impostato, con nessuno di chi è venuto qui a parlare con il Presidente, che io ho rimandato alle commissioni, o alla Commissione Ambiente, non abbiamo mai parlato di Royalty, a noi le Royalty non interessano. Il tema oggi, che con senso di responsabilità abbiamo fatto nostro, è da un lato l'individuazione del Governo Italiano, a cui gran parte delle forze politiche presenti qui si sente rappresentato, e sono contento che finalmente il mio gruppo di appartenenza ha deciso di non condividere più le scelte di questo Governo. Questo Governo sta creando grossi problemi al territorio (ma sarà motivo di approfondimento per altre situazioni), non possiamo dimenticare questo: se noi abbiamo a cuore gli interessi nazionali è evidente che per noi ha la stessa valenza la tutela e il rispetto del territorio. Ed è per questo che in mia rappresentanza, in mie veci perché non ero qui, il Presidente della Commissione Ambiente, Senatore Francesco Bruni, rappresentò al Sottosegretario che venne qui in visita che certamente ci assumevamo il senso di responsabilità per quelle che erano le scelte del Governo, ma che non potevamo assolutamente prescindere da quelli che erano gli interessi del territorio. E che, quindi, solo se ci fosse stata la certezza che quell'opera non era invasiva e che non determinava problemi di tipo ambientale e di tipo economico per quelle che sono le attività messe in essere dal territorio, potevamo condividere quella scelta e farla nostra. È evidente che gli approfondimenti che noi abbiamo con fatica, con difficoltà, perché sappiamo quali sono le vicende, quali sono le condizioni degli Enti Locali nell'avere a disposizione risorse e professionalità adeguate. Io debbo ringraziare ancora una volta di più chi si è interessato al tema, perché lo ha fatto senza ritorsione economica ulteriore, dando un contributo professionale e personale alla soluzione del problema. La relazione che qui è pervenuta oggi ci consente di dire che noi non possiamo dire sì a quest'opera così come evidentemente è stata presentata con grande senso di responsabilità, perché non emergono le condizioni di tranquillità che il territorio richiede e, soprattutto, perché ci sono delle zone d'ombra che evidentemente non consentono in maniera coscienziosa, pur nel rispetto che questo territorio è parte di un paese che rimane unito, che è il paese Italia, di offrire un contributo responsabile rispetto a un'opera che il Governo ha ritenuto di interesse nazionale. Noi non siamo messi nelle condizioni di poter dire sì, perché non ci si dimostra, e così scendiamo nell'aspetto tecnico che abbiamo imparato a fare nostro, perché non c'è un paragone che sia chiaro, che sia evidente che ci dimostri che quello è il migliore sito per l'approdo del gasdotto. Perché non vorrei che quel sito sia stato scelto perché probabilmente chi deve realizzare quell'opera spende qualcosa di meno rispetto alla possibilità di approdo in altre parti del territorio del Salento, del grande Salento, della Puglia in più in generale. Così come il progetto va letto in maniera complessiva, noi vogliamo capire perché si decide di arrivare a San Foca e non ci si dice cosa accade da San Foca fino a Mesagne. In un'area che ha una valenza e un valore paesaggistico che ha un'importanza strategica dal punto di vista delle declinazioni turistiche e paesaggistiche che il nostro territorio ha costruito con l'azione politica di chi qui in Provincia, nei Comuni, tra il mondo delle imprese e tra le associazioni si è speso. Potrei continuare, queste sono le considerazioni che io desumo e che, naturalmente, trasferisco in questa assise in relazione allo studio che i nostri uffici hanno realizzato. E lo dico con chiarezza, ci siamo sforzati nel dare una responsabilità a questa amministrazione, ma come è possibile pensare che le responsabilità siano in capo a questa amministrazione, quando c'è il soggetto a cui la Legge riconosce il diritto di presentare un parere, seppure non vincolante? E ancora oggi sta andando a fare quel lavoro che la Regione, sia chiaro, quel lavoro d'ascolto che noi abbiamo realizzato a partire da settembre quando è giunto qui il progetto definitivo con i Comuni, con le associazioni, con il mondo delle imprese, con le imprese del settore e che abbiamo voluto articolare attraverso gli approfondimenti scientifici? Aurelio scusami, tu sei un Consigliere Regionale e credo che tu sia anche un autorevole rappresentante di questo territorio, io credo che qualche motivo di condanna in più va gridato ai venti rispetto a un ruolo della Regione che è ondivago, che non è utile a fare gli interessi del territorio. Voglio ricordare a me stesso, grazie per l'apporto che è stato dato per il mandato, lo dico al Consigliere Marra, che è stato dato al Presidente Gabellone rispetto all'azione e ai riconoscimenti avvenuti rispetto all'azione svolta per quello che riguarda Cerano da questa amministrazione. Ma io mi chiedo: chi oggi si fa paladino del territorio, chi oggi grida ai quattro venti che questa amministrazione vuole tergiversare, che si arrampica sugli specchi, che fa finta di non vedere, in quale Giunta stava quando qui si creavano le condizioni per registrare il picco di tumori nel Salento? Quando era in quella Giunta, quando era alla guida di questa amministrazione rispetto ai problemi di Cerano e dell'Ilva. Questa è la prima amministrazione che ha posto in essere

un'azione concreta nei confronti dell'Ilva e di Cerano, e che anche in questo caso sta realizzando non azioni di rivalsa per vedersi riconosciute somme a ristoro dei danni fatti, ma sta realizzando un'azione, uno studio approfondito che dimostri se sarà in grado di dimostrarlo che quegli stabilimenti, che quelle attività non possono realizzarsi lì e nel modo in cui si realizzano (parlo di Cerano e dell'Ilva), perché su questo territorio dimostrano di realizzare e di declinare eventi negativi per la tutela e la salvaguardia della salute.

Questa è la prima amministrazione che ha chiuso, nonostante il ricatto occupazionale che viene sempre sventolato dagli imprenditori. La Coopersalento a Maglie, non in un centro qualsiasi della provincia, a Maglie, per intenderci rispetto a riferimenti che evidentemente qualcuno ha sollevato e che io non intendo cogliere. Perché evidentemente fanno parte di altri luoghi e di altri aspetti, che sono di tipo professionale e che sicuramente non appartengono a questa amministrazione. E allora, io concludo dicendo che sono soddisfatto del lavoro che si è svolto; sono soddisfatto perché ancora una volta questa amministrazione difende il territorio, voglio aggiungere: il territorio nella sua complessità e totalità. Che qualcuno non pensi di dire no oggi all'approdo a San Foca e pensi di lanciare il sassolino dicendo sì ad Otranto. Non si passa. Noi diremo no a tutti quei progetti che prevedono l'attraversamento di infrastrutture del nostro territorio senza che ci sia chiarezza negli stessi e la certezza per il nostro territorio che non ci siano danni o ricadute negative. Perché il progetto portato avanti da Poseidon, lo dico anche al Consigliere Piconese che ha un ruolo in questo Consiglio, ma che ha allo stesso modo un ruolo politico di non secondaria importanza, che c'è un aspetto politico sicuramente, ma che bisogna entrare anche negli aspetti tecnici. Quel progetto è un progetto completamente diverso dal Progetto TAP, è un progetto che viaggia su quantitativi che sono un terzo dei metri cubi trasferiti, viaggia sugli otto miliardi di metri cubi. Noi con TAP parliamo di una potenzialità di venti miliardi, quindi non immaginiamo di travasare una iniziativa nell'altra, anche in quel caso se ci dovesse essere la volontà del Comune di Otranto, quindi del suo Sindaco, di recuperare un'iniziativa in quel territorio che è completamente diversa, è sostanzialmente diversa rispetto a quello che sino ad oggi si è proposto ad Otranto. Anche in quel caso noi passeremo sotto la lente di ingrandimento ogni specificità e ogni caratteristica progettuale, perché così per Otranto come per San Foca, saremo puntuali nel mostrare la nostra attenzione e la nostra difesa e la nostra tutela per il territorio. Non mi dilungo nel parlare, nell'approfondire i termini del progetto o dell'idea di riconversione della Centrale di Cerano da carbone a gas metano, perché evidentemente fanno parte di altre vicende rispetto alle quali, lo ripeto, questa amministrazione sta già lavorando e credo che potremo dare il nostro contributo. Tenuto conto che è evidente che siamo favorevolissimi a questa ipotesi, proprio per i motivi che ho precedentemente chiarito. Visto che il dibattito arricchisce questa nostra discussione, ed è foriero di nuovi emendamenti, anche io mi permetto di sottoporre un emendamento alla delibera così come predisposta. E dico con chiarezza: esprimere, quindi, il proprio parere sfavorevole a qualsiasi tipo di progetto, che come quello di TAP preveda sul territorio salentino gasdotti o altri insediamenti invasivi, e non sia supportato da studi e approfondimenti tecnico scientifici che ne dimostrino con chiarezza a l'inidoneità a danneggiare sotto ogni profilo l'ambiente e la popolazione della provincia di Lecce.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) - Prego, Consigliere Pendinelli.

CONSIGLIERE PENDINELLI – Intanto, i due emendamenti sono profondamente diversi, ma volevo fare una battuta, una battuta convinta rispetto all'intervento della Senatrice Poli Bortone e per significare anche qual è l'atteggiamento. Io voglio esprimere tutta la mia solidarietà al popolo toscano, nel senso: se il popolo toscano dovesse avere in mente di riproporre esperienze di gestione sanitaria, così come a quelle che stiamo assistendo in Puglia, il popolo toscano ha tutta la mia solidarietà. E lo dico Perché? Perché sono convinto che su certi temi non bisogna avere una questione di parte, però l'intervento del Presidente merita alcune osservazioni. Sia dall'intervento della Senatrice Poli Bortone che nell'intervento del Presidente, si è cercato di mischiare un po' le carte; noi non vogliamo assolutamente difendere assolutamente la Regione, ma sono due piani diversi. Il primo: non è vero che la Regione affronta oggi il problema, la Regione sta riaffrontando oggi il problema perché in funzione del primo progetto presentato, sul quale la Regione nel 2012, non settembre 2013, a settembre 2012 ha adottato una delibera della Giunta Regionale che faceva proprio il verbale della Commissione Dia Regionale con cui dava parere contrario. Il Governo ha riaperto la possibilità perché il Ministero dell'Ambiente ha riaperto le procedure dando ulteriori proroghe per affrontare la questione. In Provincia non è arrivata una relazione generale, è arrivato il documento di scooping, poi sono arrivate tutta un'altra serie di documentazioni. Poi, ribadisco, è arrivato il verbale dell'ARPA che diceva: "Attenzione stanno facendo i saggi, non si possono fare perché creano danni", e poi sono arrivate tutte quante le osservazioni delle associazioni di volontariato che hanno affrontato il problema sul piano tecnico in modo estremamente dettagliato e con una documentazione anche tecnica, anche discutibile, ma sicuramente molto copiosa. Quando il Governo, Presidente me lo lasci dire, quel Governo che era destra e sinistra, il Governo che adesso ha preso decisioni sulla TAP era un governo in cui Forza Italia ne faceva parte a tutti gli effetti; quello che è successo adesso, negli ultimi giorni, mi sembra superficiale dire che adesso prendiamo le distanze da questo governo. Era lo stesso Governo, era il Governo di cui faceva parte il PDL, il PD e Scelta Civica, per cui mi sembra uno modo così, poi è chiaro che la politica italiana cambia di giorno in giorno. Io credo che, invece, questa discussione dovrebbe essere scvera dalla questione politica e dovrebbe avere un punto focale, cioè la Provincia come si pone nei confronti della difesa del suo territorio. A maggior ragione se poi il Presidente ci dice che ha parlato di questo progetto addirittura con il Professore Poti, persona di grande esperienza, significa che questi discorsi si stavano facendo a maggior ragione i discorsi si stavano facendo. A maggior ragione il ritardo con cui la Provincia viene ad affondare questo discorso, emerge in tutta la sua delicatezza.

Io volevo fare un'osservazione, il Presidente dice: "Credo che alla fine ci sia una valutazione completamente negativa di questo progetto". E anche sul Progetto Poseidon, io vorrei portare soltanto alla vostra attenzione, non stiamo parlando di una pratica in corso, quello è un progetto autorizzato. La società ha avuto la proroga per l'esecuzione dei lavori, ciò significa che se domani incominciano a costruirlo, con buona pace della destra e della sinistra, Presidente, perché anche il Progetto Poseidon è stato votato dalla destra e dalla sinistra, iniziano i lavori e, quindi, non c'è nessuna pratica da fare. Poi mi consenta una piccola riflessione: io facevo parte di questo consesso quando la Provincia di Lecce, in modo anche dirompente e assumendo un'iniziativa che costò a tutti noi (lo ricorderete, per la necessità di andare a parlare con gli ambienti sanitari prendemmo l'iniziativa di istituire il Registro Tumori) abbiamo finanziato questa iniziativa. Poi mi permetto anche di osservare che da Assessore alle Politiche del Lavoro presi una parte del mio bilancio, lo cedetti alla A.S.L., perché la A.S.L. con quella parte delle risorse assegnate del mio bilancio (che avrei potuto spendere come volevo) utilizzasse quelle risorse per acquisire delle competenze specifiche che andassero a supporto del nucleo tecnico che lavorava sul Registro Tumori e la A.S.L. potesse accelerare lo studio, la elaborazione e la registrazione di tutti quei dati. Quindi in tempi non sospetti. Poi vedremo che cosa ha fatto questa Provincia, poi vedremo se dare un incarico tecnico, così lanciato potrebbe essere un elemento per dire che stiamo facendo la guerra all'Ilva e a Cerano o se sono problemi così complessi che non possono essere certamente ricondotti con un semplice incarico legale. E poi vedremo anche che tutto quello che si è discusso dopo, compresi gli ordini del giorno, in commissione abbiamo detto: "Guardate che dare un incarico legale ad un Avvocato, oltretutto Avvocato nei confronti della quale c'è la massima stima perché siamo sicuramente certi della sua capacità, c'è un problema di danno ambientale". A due colossi, come Ilva e Cerano, con tutte le complicazioni che ne conseguono, credo che debba essere affrontato in modo un po' più sistematico. Rispetto al fatto di dire ad un professionista di elevato livello: "Verifica se ci sono le condizioni per fare causa a Cerano e all'Ilva, con tutte le implicazioni che ne conseguono".

Io vorrei ricordare che questa Provincia sul piano del Registro Tumori ha fatto molto di più, e facendo molto di più da un punto di vista economico, visto che adesso abbiamo soltanto 2000 euro per scrivere il libretto. Quindi abbiamo fatto cose molto più importanti e molto significative. Probabilmente abbiamo rinunciato anche ad un piccolissimo pezzettino di nostra autonomia decisionale, demandando a chi aveva competenze l'utilizzo di quelle risorse che invece appartenevano a questo Ente.

Per quanto riguarda l'emendamento, io non ho capito se stiamo discutendo un progetto d'acqua, se stiamo facendo una deliberazione di carattere squisitamente generale. Dire: "Noi siamo contrari a tutti quanti gli impianti che si possono fare", secondo me può essere un'esplicitazione di una delibera generale in cui si parla di ambiente e di un proposto che noi assumiamo. Ma non deve essere tale, come giustamente diceva la Senatrice Poli Bortone, sennò sembra che noi diciamo di essere contrari a Poseidon. E non so neanche se lo possiamo dire, perché non stanno discutendo delle autorizzazioni di Poseidon, attenzione, io questo lo dico sennò sembra inquadrato male, significa che domani i lavori di Poseidon potrebbero iniziare se Poseidon avesse il gas, perché il nocciolo sono i contratti per chi non ha il gas. Il problema è che non c'è il gas.

Detto questo, noi non stiamo facendo un discorso generale, ma stiamo parlando di TAP, secondo me, in una delibera che mandiamo al Ministero e alla Regione è opportuno che oggi si parli di TAP e che si esprima un parere su TAP. Dopo possiamo avviare una riflessione, che credo non si possa chiudere generalmente con una contrarietà generica a tutti gli impianti, ma probabilmente dovremmo articolare meglio. Sicuramente l'ipotesi della Senatrice Poli Bortone di convocare soggetti autorevoli che hanno possibilità e che devono assumersi responsabilità, va benissimo. Ma ripeto, una cosa generica fatta lì mi sembra un po' eccessivamente generica e corriamo il rischio di continuare in quella tendenza, che io rimarco e rivedo anche in tutto quello che è stato detto, di annacquare le posizioni per fare vedere che noi abbiamo assunto una posizione contraria a tutto perché non si poteva fare diversamente. Perché alla fine di questo si tratta, e rimarchiamo invece di essere quantomeno puntuali su alcune cose.

Io ritengo che bisognerebbe parlare di TAP, successivamente prendere tutte le iniziative per significare, in tutte le forme possibili, una contrarietà a tutti gli impianti che non solo creano problemi dal punto di vista ambientale, ma che anche non si conciliano con quelle che sono le vocazioni e, soprattutto, le prospettive di sviluppo del nostro territorio.

Esce il Consigliere Frasca – **PRESENTI N.23**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Grazie Consigliere Pendinelli. Prego, Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA – Io sono soddisfatto di come si sta orientando il Consiglio. Mi sembra che l'emendamento del Presidente Gabellone possa essere distinto in due parti: dire "no" alla TAP, perché questo è l'ordine del giorno. Noi dobbiamo fare nostra la relazione della commissione e in quanto prendiamo atto di questa relazione diciamo "no" perché ci sono le motivazioni; poi diciamo in un comma aggiuntivo del deliberato che in futuro ci si predisponga in maniera diversa rispetto alle procedure. Quindi credo che le due posizioni non siano distanti dal non fare approvare all'unanimità l'ordine del giorno. Io credo che le ragioni addotte dal Consigliere Pendinelli sulla necessità di dire "no" sull'argomento che è sottoposto alla nostra attenzione siano inequivocabili, però condivido anche il fatto che le procedure, per quanto concerne ad ulteriori approfondimenti progettuali di altre situazioni, siano più partecipate e più coinvolgenti degli enti territoriali. Se sospendiamo cinque minuti il Consiglio o nel frattempo che intervengano altri consiglieri si possa mediare sulla posizione, cioè non dividiamoci su una cosa così importante. Questo è l'invito che rivolgo al Consiglio.

Esce il Consigliere Marra G. – **PRESENTI N.22**

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (Dr. Gabellone) – Scusate, noi abbiamo la variazione in assestamento, ci sono alcuni consiglieri qui presenti che hanno i Consigli per la variazione di assestamento nei vari Comuni, quindi non possiamo permetterci di sospendere. Io ho presentato l'emendamento che è qui, è chiarissimo, può essere ulteriormente affinato se lo riteniamo: esprimere il proprio parere sfavorevole al progetto Tap e a qualsiasi tipo di progetto che come quello di TAP preveda sul territorio salentino gasdotti". Aurelio, noi stiamo cercando di mettere in mezzo alcune situazioni differenti. Ricordava il Consigliere Pendenelli, e su questo mi trova d'accordo, che il progetto Poseidon non parte perché non c'è gas, è una bandierina che è stata posta lì. Se qualcuno pensa di avere posto quella bandierina che è un terzo in termini di dimensioni rispetto al progetto TAP quindi può passare perché stiamo parlando di una condotta limitata, ma è evidente che se pensiamo di trasferire ciò che oggi si fa a San foca a Otranto su questo siamo completamente distanti. Per ciò che mi riguarda è per omogeneità di atteggiamento nei confronti dell'intero territorio, io dico: "Esprimere il proprio sfavorevole a qualsiasi tipo di progetto che come TAP preveda sul territorio salentino di gasdotti o altri insediamenti invasivi e non sia supportato da studi, approfondimenti [...]. I punti 2 e 3 dell'attuale dispositivo diventino i punti 3 e 4 sostituendo la suddetta relazione con la presente deliberazione unitamente alla suddetta relazione".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Si vota per l'emendamento presentato dal Consigliere Pendenelli sottoscritto anche dal Consigliere Gianfreda. Si propone di inserire al punto 3 del deliberato: "Esprimere un parere contrario al progetto del gasdotto TAP così come presentato dalla società Trans Adriatic Pipeline Italia. Il punto 3 del deliberato diventa conseguentemente 4 del deliberato".

Si vota per l'emendamento presentato dal Consigliere Pendenelli. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

Favorevoli – 5 (Quintana – Coppola – Pendenelli – Tundo – Gianfreda)

Contrari - 14

Astenuti – 3 (Caputo – Piconese – Poli)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – L'emendamento non passa. Si vota per l'emendamento presentato dal Presidente. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

Favorevoli - 20

Contrari -

Astenuti – 2 (Piconese – Caputo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Si vota adesso per la delibera così come emendata. Chi è favorevole?

Esce il Consigliere Caputo – **PRESENTI N.21**

VOTAZIONE

Favorevoli - 20

Contrari -

Astenuti – 1 (Piconese)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Si vota per l'immediata eseguibilità della delibera così come emendata. Chi è favorevole?

Esce il Consigliere Gianfreda – **PRESENTI N.20**

Entra il Consigliere Di Mattina – **PRESENTI N.21**

VOTAZIONE

Favorevoli - 20

Contrari -

Astenuti – 1 (Piconese)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DR. G. PRIMICERI) – Stessa votazione. In aperture il capogruppo Ciardo aveva chiesto di anticipare la delibera che riguarda l'assestamento di bilancio. Eravamo tutti d'accordo, quindi passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno che diventa 3.

Esce il Consigliere Coppola – **PRESENTI N.20**

**PROVINCIA DI LECCE**

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

Progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline". Società proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia.

RELAZIONE PER LA IV COMMISSIONE CONSILIARE**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E QUADRO LOCALIZZATIVO**

Trans Adriatic Pipeline (TAP) è un progetto per la costruzione di un nuovo gasdotto per il trasporto del gas naturale dalla Regione Caspica all'Europa Centrale e Meridionale. Il gasdotto trasporterà il gas naturale attraversando la Grecia, l'Albania e il mar Adriatico fino a raggiungere l'Italia meridionale e l'Europa occidentale. Il progetto ha lo scopo di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici europei e alla loro diversificazione. Inoltre, il progetto TAP ha previsto la possibilità di invertire il flusso di trasporto, permettendo quindi il passaggio del gas dall'Italia alla Grecia. Il progetto presentato da TAP prevede la realizzazione di una condotta sottomarina fra l'Albania e il Salento con punto di approdo in territorio di Melendugno nei pressi della Marina di San Foca.

La condotta all'interno del territorio salentino interesserà esclusivamente il territorio di Melendugno fino al Terminale di Ricezione del Gasdotto posto in area a circa 1 km a nord-ovest dell'abitato di Melendugno e a circa 1 Km a sud-est dell'abitato di Vernole. Dal terminale di ricezione dovrà essere successivamente realizzata una nuova condotta al fine di collegarsi alla rete nazionale gestita da SNAM (la localizzazione, la lunghezza e le caratteristiche costruttive di questa ulteriore condotta non rientrano nello studio ambientale relativo al progetto TAP).

Il Progetto TAP in Italia sarà sostanzialmente composto dalle seguenti installazioni principali, elencate dalla linea mediana del mare adriatico al Terminale di Ricezione del Gasdotto:

- una condotta sottomarina che corre dalla linea mediana del Mare Adriatico fino al punto di approdo;
- un microtunnel offshore e onshore per l'attraversamento della linea di costa;
- una condotta interrata;
- una valvola di intercettazione;
- il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT);
- strutture, servizi e installazioni correlate necessarie alla costruzione (vie di accesso, cantiere, aree stoccaggio tubi, ecc.).

Il tratto offshore attraverserà il Mare Adriatico collegando la costa albanese all'approdo in Italia. Il gasdotto si avvicinerà alla costa lungo il fondale marino con una morbida e regolare salita (gradiente <3%) fino all'ingresso del microtunnel offshore posto in tratto di costa italiana a nord di San Foca (Comune di Melendugno), ove è ubicato l'approdo.

L'attraversamento della linea di costa sarà realizzato mediante la tecnologia di microtunneling, a una profondità di circa 10 metri sotto il fondo del mare, al fine di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea.

Il tratto onshore sarà interamente interrato e correrà in direzione est-ovest attraverso la penisola salentina completamente all'interno dei confini del Comune di Melendugno. La profondità minima di interramento del gasdotto sarà pari a 1,5 m.

A nord dal punto di approdo sono presenti una zona boschiva (pineta e macchia) e la palude di Cassano. Immediatamente a sud sono invece presenti i campi di spandimento del depuratore di Melendugno, che, anche a seguito di specifici interventi progettuali d'ingegneria naturalistica (piantumazione essenze lacustri, ecc.), sono ormai diventati un importante sito di nidificazione e svernamento di uccelli acquatici (suddetta area rientra peraltro in ZRC (Zona di Ripopolamento e Cattura) ai sensi del vigente Piano Faunistico Venatorio.

Una valvola d'intercettazione (BVS) sarà installata in prossimità dell'approdo. Lo scopo di questa installazione è di permettere l'isolamento della condotta offshore da quella onshore per scopi di manutenzione e sicurezza. Il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) sarà il punto terminale del gasdotto TAP e costituirà la connessione con la rete italiana esercita da Snam Rete Gas S.p.A. (SRG).

Le principali funzioni del PRT saranno:

- Ricevere il gas e accogliere gli equipaggiamenti di manutenzione della linea (Pipeline Inspection Gauge – P.I.G. - dispositivi utilizzati per l'ispezione e la pulizia delle condotte);
- Controllare che pressione e temperatura raggiungano i requisiti richiesti da SRG;
- Misurare la portata del gas in arrivo a fini fiscali;
- Consegnare il gas a Snam Rete Gas;
- Garantire uno sfiato in sicurezza in caso di emergenza o necessità di manutenzione;
- Controllare l'operatività dell'intero gasdotto, delle valvole di intercettazione, delle stazioni di compressione (realizzate in Albania e Grecia), e del PRT stesso.

In particolare nel PRT è previsto il riscaldamento del gas in arrivo al fine di consegnarlo alla rete nazionale alla temperatura minima accettabile. Il riscaldamento del gas verrà realizzato mediante scambiatori di calore basati sulla circolazione di acqua calda prodotta da un sistema a circuito chiuso tramite un impianto di riscaldamento elettrico e caldaie a gas (TALE IMPIANTO E' PROGETTATO PER LA FORNITURA COMPLESSIVA DI 8.6 MW).

OSSERVAZIONI

- Per una valutazione compiuta occorre che il progetto sia rigorosamente qualificato e inquadrato in termini di motivazioni e scadenze temporali. Gli elaborati tecnici di riferimento devono chiarire le ragioni dell'iniziativa, il suo inquadramento nei programmi o decisioni che stanno a monte, le utilità da perseguire e le caratteristiche tecniche dell'opera a farsi, anche con riferimento agli interventi, opere complementari e quant'altro, che potrebbero intervenire in quanto connesse e necessarie per il suo funzionamento. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di

descrivere in che modo sarà realizzata la connessione tra Terminale di Ricezione di progetto e Rete gestita da SNAM. Quale accenno a un principio generale universalmente condiviso nell'ambito delle valutazioni ambientali, si evidenzia che per prassi oggetto di valutazione è il progetto dell'intera opera, anche se la sua realizzazione è prevista per stralci funzionali successivi.

- Il punto di approdo in agro di Melendugno (al posto dell'area di Brindisi maggiormente degradata a terra dal punto di vista naturalistico) è stato scelto in quanto si è valutata una maggiore interferenza in mare del progetto sulle praterie di Posidonia oceanica presenti nel tratto di mare nell'area di Brindisi. Questa valutazione dovrebbe essere supportata da studi più dettagliati considerando tra l'altro che il tratto a terra di condotta non interesserà solo quello attuale di progetto ma l'ulteriore tratto (di lunghezza imprecisata) al fine della realizzazione della condotta SNAM per collegarsi alla rete gas nazionale in agro di Mesagne.

In particolare nell'ESIA si riporta che "l'Alternativa 1 è risultata non fattibile a causa dell'attraversamento di un'area protetta Natura 2000 (Posidonia oceanica); l'Alternativa 2 è risultata non fattibile a causa sia dell'attraversamento di un'area protetta Natura 2000 (Posidonia oceanica) sia per la presenza di zone ad alta pericolosità geomorfologica; l'Alternativa 3 è risultata non fattibile in quanto sono state individuate criticità tecniche dovute a necessità di utilizzo di metodi di costruzione non convenzionali (con relativi rischi di costruzione), di rispetto delle misure di sicurezza legate alla presenza dell'area industriale di Brindisi e di sicurezza legate alla presenza di un elevato traffico marittimo. Dal punto di vista ambientale sono presenti criticità legate all'attraversamento di aree protette (a livello regionale, nazionale ed europeo) e habitat naturali; l'Alternativa 4 interferisce con i piani futuri di sviluppo del Comune di Brindisi e, pertanto, non costituisce un'alternativa percorribile. Peraltro, sono presenti anche numerosi complessi abitativi nelle immediate vicinanze del tracciato, che renderebbero non possibile il passaggio del Progetto TAP. A seguito della comparazione con le altre alternative, l'Alternativa 0 è risultata essere la soluzione ottimale sia per questioni di fattibilità tecnica e di sicurezza che per aspetti ambientali sociali e culturali". Le alternative in questione sono illustrate nella tavola grafica presente in allegato. Si osserva in particolare che:

- si dovrebbero riconsiderare i criteri esposti per la scelta dell'approdo che sembrano essere formulati e trattati in funzione della selezione dell'Approdo 0 proposto;
- l'impiego della perforazione con microtunnel consente di bypassare le aree di maggiore interesse turistico-ecologico-sociale rappresentate dalla fascia costiera, dalla duna e dalle biocenosi di rilievo a mare senza arrecare loro impatto significativo. Di fatto, la scelta dell'impiego del microtunnel rende papabili molte più opzioni di approdo rispetto a quelle valutate dall'ESIA;
- si dovrebbe riconsiderare la possibilità di selezionare approdi diversi da quelli indicati nell'ESIA che consentano di localizzare il PRT in un'area interna a minore interesse culturale-ecologico-sociale e potenzialmente non interessata da futuri piani di sviluppo;

- Il progetto terrestre interessa diversi ettari di superficie agricola all'interno dei quali, in fase di cantiere, sono previste attività di scavo, movimento terra e opere edili. Relativamente alla condotta a terra è previsto peraltro lo scotico di una fascia di larghezza pari a circa 25 mt per le diverse attività di cantiere. Nel punto di scavo del microtunnel è previsto lo sbancamento e la recinzione di un'area di circa 1 ettaro. Il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) è posto a circa 1 km dagli abitati di Melendugno e Vernole. La realizzazione di suddette opere comporterà quindi la completa alterazione/modifica di aree naturali interessate dalla presenza di macchia, olivi monumentali, aree a pascolo e gariga, muretti a secco, ecc e caratterizzate nelle immediate adiacenza da aree lacustri quali la Palude di Cassano e l'area dei campi di spandimento del depuratore di Melendugno. A tal proposito si precisa che non è stata dettagliatamente analizzata la conformità al PPTR regionale adottato in data 2 agosto 2013. Si precisa inoltre che alcuni tratti della condotta a terra, ai sensi della cartografia del PPTR adottato, interessano (direttamente e indirettamente) aree a pascolo, aree boschive e relative aree annesse, aree umide soggette a particolari tutele e prescrizioni. Inoltre data la vicinanza delle opere di progetto all'area lacustre della Palude di Cassano (posta immediatamente a nord del punto di approdo a terra della condotta) non sembrano essere stati compiutamente valutati gli impatti diretti ed indiretti su quest'area oggetto di tutela.
- Il Terminale di ricezione (PRT) è da considerarsi, a tutti gli effetti, una centrale energetica con una potenza complessiva di 8.6 MW. Data la relativa vicinanza ai centri abitati di Melendugno e Vernole (circa 1 km) dovrà essere attentamente valutata la conformità localizzativi relativamente alle distanze dai centri abitati in relazione alla normativa vigente e dovranno essere attentamente valutate le ricadute emissive dal punto di vista di eventuali inquinanti aeriformi e acustici. Da progetto si riporta che durante la fase di esercizio le caldaie a gas del PRT, incluse nel sistema di riscaldamento, saranno utilizzate principalmente in fase di avvio e in condizioni di funzionamento non standard del sistema (2% del tempo di funzionamento del PRT su base annua). Nello studio effettuato gli impatti di breve durata sulla qualità dell'aria locale derivanti dal sistema di riscaldamento del PRT durante la fase di esercizio sono stati classificati come non significativi sia per NOx che CO. La significatività dell'impatto di lungo periodo associato all'emissione NOx è stata valutata pari a bassa. Non è data alcuna dimostrazione circa la durata annuale delle ore di servizio per le caldaie a gas. Peraltro la presenza Terminale di Ricezione (PRT) condizionerà lo sfruttamento delle risorse locali, eserciterà un impatto negativo significativo nelle zone limitrofe e condizionerà gli sviluppi futuri dell'area interessata. Inoltre, relativamente alla gestione degli eventi accidentali, secondo quanto descritto nell'ESIA, *"Il PRT sarà equipaggiato con un sistema di emergenza per la riduzione della pressione, costituito da due sfiati freddi di altezza pari a 10 m. In caso di emergenza, il gas si disperderà velocemente verso l'alto, essendo più leggero dell'aria, e la sua dispersione non avrà nessun impatto sull'ambiente circostante"*. Non sono chiare le risultanze sulla valutazione dei rischi degli eventi accidentali a supporto della sostanziale assenza di rischio descritta ed in particolare, relativamente alla contaminazione aria ed al rischio per la salute umana.

- Riguardo alle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, alla luce del D.M. n. 161/2012, in fase di VIA dovrà essere approvato il relativo Piano di Utilizzo nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 di suddetto Decreto. Il progetto prevede per l'intero del gasdotto la movimentazione di 96.800 m³ di suolo (terreno di scotico ed escavo) ricollocati come riempimento degli scavi e di 12.200 m³ di suolo da destinare ad impianti esterni per il recupero/smaltimento. La costruzione del terminale di ricezione e delle condutture PRT prevede la ricollocazione per il riempimento degli scavi di 49.800 m³ (terreno di scotico ed escavo) e la destinazione ad impianto esterno di smaltimento/recupero di 77.000 m³. Il materiale di scavo sarà stoccato in depositi, temporaneamente distribuiti lungo il tracciato on-shore del gasdotto, utilizzato per la chiusura dello scavo, caricato sugli automezzi che si occuperanno del trasporto alla destinazione finale. L'ubicazione del sito di smaltimento/recupero non è stata individuata. TAP AG ha effettuato le analisi chimiche del terreno superficiale (scotico) presso il laboratorio accreditato Theolab ed esprime l'intenzione di effettuare una dettagliata caratterizzazione preventiva dei terreni prima di procedere agli scavi. La valutazione dello stato qualitativo del suolo da movimentare in fase di escavo è stata effettuata applicando il D. Lgs. n. 152/2006 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 Tabella 1 "Concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare". Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo:

1. Non è chiara la modalità di selezione dei parametri analizzati rispetto alla lista prevista in Tabella 1 All. 5 del suddetto decreto. Ad esempio, i PCB, presenti nella Tabella 1, All. 5 e solitamente ricercati di routine nei terreni, non sono stati ricercati nei suoli superficiali.
2. Non sono stati acquisiti dati relativi allo stato qualitativo dei terreni sotto lo strato superficiale (circa 30 cm). L'assenza di informazioni relative ai livelli di contaminanti ambientali nello spessore di suolo interessato dalla movimentazione potrebbe indurre stime di rischio ambientale e sanitario non corrette.
3. Le eventuali criticità non sono bene evidenziate, non risulta abbastanza chiaro che in alcuni casi (es. Sn, Be) sono stati osservati valori che superano i limiti della tabella di riferimento.
4. In alcuni certificati di laboratorio (cfr. All. 7) manca l'errore associato alla misura. Si suggerisce di verificare l'uniformità e la coerenza delle restituzioni nei vari documenti prodotti.
5. Proprio in relazione ai livelli di alcuni elementi in tracce riscontrati, non è chiaro come possa essere considerato basso il rischio associato alla movimentazione del suolo.
6. Sebbene in alcuni passaggi si affermi che per "Berillio e Stagno sono stati riscontrati dei superamenti in alcuni dei campionamenti effettuati" questi sono "associati alle concentrazioni naturali di fondo dell'area di studio". Questa affermazione appare arbitraria in quanto nell'ambito della ESIA non si è effettuato uno studio che consentisse di definire i livelli di fondo per questi elementi.

- L'intera area costiera in adiacenza al punto di approdo è interessata dalla presenza di stabilimenti balneari e strutture ricettive la cui relativa vicinanza alla condotta dovrà essere attentamente valutata. Tra l'altro suddetta adiacenza ad una condotta di gas naturale (per la quale in fase di esercizio sono previste delle fasce di rispetto in particolare per i possibili rischi di esplosione/incendio) potrebbe disincentivare eventuali turisti all'utilizzo per fini ricreativi di suddetto tratto di costa con conseguenti danni economici per gli addetti del settore che operano in loco. Le stesse marine di Torre Specchia e San Foca sono molto vicine alla condotta di progetto. Dovranno quindi, in sintesi, essere attentamente valutati i possibili effetti (dal punto di vista della domanda turistica) determinati dalla presenza della condotta su di un'area allo stato caratterizzata da notevoli flussi turistici, in larga parte nazionali, attirati non soltanto dal brand-mare (e proprio le marine di Melendugno conseguono regolarmente attestati ufficiali della loro qualità ambientale) ma anche dalla larga fascia di entroterra caratterizzata da pregiate colture tipiche (pinete e oliveti, in primis), oltre che dalla presenza nell'area di varie aziende agricole, agroalimentari ed agrituristiche.
- Oltre al possibile impatto sulle attività turistiche dovranno essere attentamente valutati gli impatti diretti dell'opera sulle attività di pesca relativi alla presenza fisica in mare dei mezzi navali e delle strutture durante la fase di posa del microtunnel potendo provocare delle interferenze con le attività di pesca (in termini sia di disturbo alle specie ittiche che di sottrazione di fondi utilizzabili dalla pesca) e gli impatti diretti sulle attività agricole che interesseranno circa 130 coltivatori.
- Relativamente alla produzione di sedimenti (non ancora caratterizzati) in particolare in fase di cantiere non risulta essere sufficientemente chiara l'analisi degli impatti diretti ed indiretti relativi all'area di cantiere temporaneo di circa 2,6 ettari situata a circa 600 m dalla costa per la costruzione del micro-tunnel. Non è chiaro il riferimento utilizzato per la definizione di "bassi livelli di contaminazione del sedimento marino". Sono citati come riferimento per la valutazione dei risultati due articoli scientifici. Sebbene non costituisca riferimento prescrittivo, l'impiego delle linee guida ISPRA le quali definiscono i valori soglia per la movimentazione dei sedimenti marini in Italia è da preferire alle pubblicazioni scientifiche. Si precisa che applicando la suddetta linea guida molti valori del sedimento risulterebbero classificabili come contaminati. Sebbene si parli di condizioni naturali per i livelli di elementi in traccia riscontrati, non sono state fatte indagini atte a definire i livelli naturali degli elementi in tracce considerati nè sono state fatte indagini ecotossicologiche o prove di bioaccumulo finalizzate a capire se i livelli anomali osservati siano o meno biodisponibili. Anche per questa componente, come per altre, manca un programma di monitoraggio in itinere e post operam. In particolare dovranno essere quindi attentamente valutati gli effetti (derivanti dalla movimentazione di sedimenti, di eventuali sversamenti accidentali di sostanze di vario tipo dalle navi di appoggio, manufatti in cis sul fondale marino, ecc.) sull'ecosistema costiero.
- Circa il possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta in mare) nell'area di progetto all'interno di una fascia quasi continua parallela alla costa, fra -5 e -25 m di profondità è presente *Cymodocea nodosa*. A

circa -25 metri, su substrato solido, sono evidenziate formazioni di alghe coralligene. Per le acque profonde, a livello regionale la biocenosi più rilevante è quella dei coralli bianchi, presente nell'area di transizione tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico, costituita da coralli vivi principalmente rappresentati dai biocostruttori *Lophelia pertusa* e *Madrepora oculata*. Gli ultimi casi di nidificazione/nascita di *Caretta caretta* nell'Area di Studio sono stati registrati sulla spiaggia di San Foca nel 2007 e a circa 10 km in direzione sud nel 2011. Durante l'inverno è inoltre presente, presso le lagune costiere del sito Le Cesine, un numero limitato di individui di cormorano". Relativamente a suddetta componente:

1. Non sono riportati programmi di mitigazione e monitoraggio degli impatti sulle specie di maggiore interesse indicate.
 2. Risultano essere poco chiare le misure di intervento in caso di impatto.
 3. L'impatto sulla popolazione di cormorani de Le Cesine non è dettagliato.
- La qualità dell'aria nell'Area di Progetto è stata caratterizzata attraverso l'analisi bibliografica dei dati disponibili e attraverso l'esecuzione di una campagna di monitoraggio dedicata. La campagna di monitoraggio dedicata della qualità dell'aria effettuata nella ESIA è stata focalizzata all'osservazione delle concentrazioni atmosferiche di NO₂. Questo marker è stato selezionato in quanto considerato "il più importante tra i macroinquinanti atmosferici definiti ubiquitari". Relativamente a suddetto aspetto si osserva:
1. Nonostante le concentrazioni di NO₂ misurate siano indicate come "significativamente al di sotto del limite normativo della concentrazione media annuale, pari a 40 µg/m³, definito dal D.Lgs 155/2010", si sottolinea come questo elemento non possa considerarsi esemplificativo della qualità aria rispetto a quei markers che risulteranno alterati direttamente dall'intervento.
 2. In relazione alle dimensioni dello scavo ed alla previsione di un "traffico totale di mezzi pesanti per la gestione dei terreni stimato in circa 9.300 carichi complessivi (i viaggi a camion vuoto non sono stati presi in considerazione)", è da attendersi anche un impatto dovuto a polveri ultrasottili, nanoparticelle (non modellizzato) e da sostanze originate dalla combustione di carburante dei mezzi stessi quali il benzene e gli idrocarburi policiclici aromatici.
 3. La possibilità di utilizzare riferimenti bibliografici esistenti e/o dati relativi alle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Galatina e Maglie deve essere verificata dopo aver ridefinito i marker chimici più idonei da monitorare in relazione all'impatto specifico presunto.
 4. L'area sottoposta a questo tipo di impatto è da intendersi estesa alla strada pubblica SP 366, alla costa, e/o la SP1, in funzione di dove sarà localizzato il sito di smaltimento e le cave dove reperire il materiale necessario e non alla sola Pista di Lavoro e tra il PRT e il sito di costruzione. L'identificazione, quanto più precocemente possibile, delle cave di reperimento degli inerti e dei siti di smaltimento è, perciò, fondamentale.
 5. Sarebbe opportuno includere un monitoraggio con campionatori passivi per l'inquinamento dai markers specifici individuati.

6. Oltre alle stazioni di monitoraggio fisse (centraline e campionatori passivi) sarebbe opportuno utilizzare indicatori biologici della qualità dell'aria utili sia come bioindicatori che come bioaccumulatori (es. licheni).
- Relativamente all'impatto acustico (sia in fase di cantiere che di esercizio) i possibili impatti diretti ed indiretti del rumore sulla fauna non sono considerati tendendo tra l'altro presente che il tratto di condotta a terra interessa in parte il perimetro di Zona di Ripopolamento e Cattura istituita ai sensi del Piano Faunistico Regionale vigente. Come tale l'intervento potrebbe rappresentare un notevole fattore di disturbo per la fauna (stanziale e migratoria) presente in loco.
 - Relativamente al possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta a terra) si osserva che:
 1. non si evincono chiaramente le metodologie adottate per la valutazione della biodiversità vegetale ed animale a terra (frequenze campionarie, piano di campionamento, metodo di rilievo, tecniche di elaborazione dei dati).
 2. per quanto riguarda il suolo, non è stata effettuata nessuna valutazione relativa allo stato qualitativo della componente biotica (microbica, fungina ed invertebrati) del suolo né una valutazione dei possibili impatti negativi derivanti dalla posa in opera del gasdotto, dal collaudo e dalle attività di esercizio e/o da guasti e perdite accidentali nel suolo circostante la condotta.
 - Relativamente agli impatti sulla salute umana la valutazione dei rischi connessi alla salute umana dovrebbe essere integrata in relazione alle risultanze dei programmi di caratterizzazione di dettaglio (da effettuare) e dovrebbe considerare con particolare riguardo l'impatto derivante dalla contaminazione di nanopolveri, polveri sottili e contaminanti veicolati dall'aria soprattutto per le zone di maggiore impatto presunto.
 - Il rivestimento interno del gasdotto on-shore sarà in resina epossidica, per ridurre l'attrito, mentre il rivestimento esterno sarà costituito da polietilene al fine di proteggere la condotta contro la corrosione. Non risulta chiara l'analisi dei possibili impatti su suolo, acqua e biota derivanti dalla lisciviazione del rivestimento esterno della condotta a seguito di infiltrazione piovana in condizioni ordinarie e a seguito di eventi accidentali e/o interventi di riparo o sostituzione.
 - Relativamente al collaudo dell'opera: a) manca un piano di monitoraggio degli impatti derivanti dall'emissione temporanea di gas di scarico dai compressori utilizzati per la fase di hydrotesting sulla componente aria, suolo e biota (interessato dall'impatto); b) non sono chiariti gli impatti diretti ed indiretti ed effetti eventuali sulla disponibilità della risorsa acqua derivanti dalla prova idrostatica della condotta interrata che "verrà effettuata allo stesso modo di quella della condotta sottomarina, ma utilizzando acqua dolce in luogo di acqua salata".
 - Per l'aspetto idrogeologico l'immediato sottosuolo dell'entroterra di San Foca, per una larghezza di circa 2 chilometri, risulta interessato dalla presenza di acquifero superficiale, che il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia contraddistingue come "acquifero dell'area costiera leccese adriatica". Il corpo idrico permea il complesso calcarenitico infrapleistocenico e calcarenitico-argilloso pliocenico affiorante al distretto costiero adriatico compreso tra i territori di Otranto e di Lecce.

Pur nella sua sostanziale continuità, l'acquifero presenta caratteristiche idrogeologiche assai variabili localmente, in conseguenza dell'eterogeneità dei terreni che la contengono, con andamento piezometrico che risente delle irregolarità del substrato impermeabile che lo sostiene.

Nell'entroterra di San Foca il deflusso idrico è diretto verso mare, con isofreatiche sostanzialmente parallele alla linea di costa.

La falda in questione presenta valori di portate specifiche medie comprese tra 0.2 e 0.5 l/s x m con valori massimi che possono arrivare anche a 10 l/s x m. Il carico idraulico, con massimi di 16 metri sul l.m., diminuisce gradualmente, sino ad annullarsi, verso mare. La salinità, sulla base dei pochi dati disponibili, è generalmente modesta, non superando, a meno di limitate porzioni della fascia costiera, il grammo per litro.

La modesta soggiacenza della falda, le sue caratteristiche idrogeologiche e la qualità delle acque emungibili, concorrono, in definitiva, affinché tale risorsa idrica sotterranea assuma valore economico apprezzabile.

Le quote piezometriche della falda (comprese tra 0 e 16 metri sul l.m.) unitamente alle caratteristiche altimetriche del piano di campagna (oscillante tra 25 e 3 metri sul l.m.), seppur con limitate possibilità di diretta interferenza del gasdotto con la falda freatica, fanno sì che il franco roccioso residuale interposto esponga le acque sotterranee a rischi di contaminazione ad opera di inquinanti superficiali.

- Con riferimento ai Programmi di monitoraggio si dovrebbe stilare una proposta di piano di caratterizzazione integrativo che completi il quadro di acquisizioni conoscitivo ante operam relativamente alle matrici acqua, aria, suolo e sedimento in relazione alle normative vigenti (frequenze campionarie, selezione dei parametri di indagine). Inoltre si dovrebbe stilare un programma dettagliato di monitoraggio in itinere e post operam della qualità delle risorse che presentano un impatto negativo presunto (si precisa che l'elenco delle risorse soggette ad impatto negativo è da riconsiderare a seguito delle stime di rischio derivanti dalle risultanze dei piani di caratterizzazione di dettaglio).

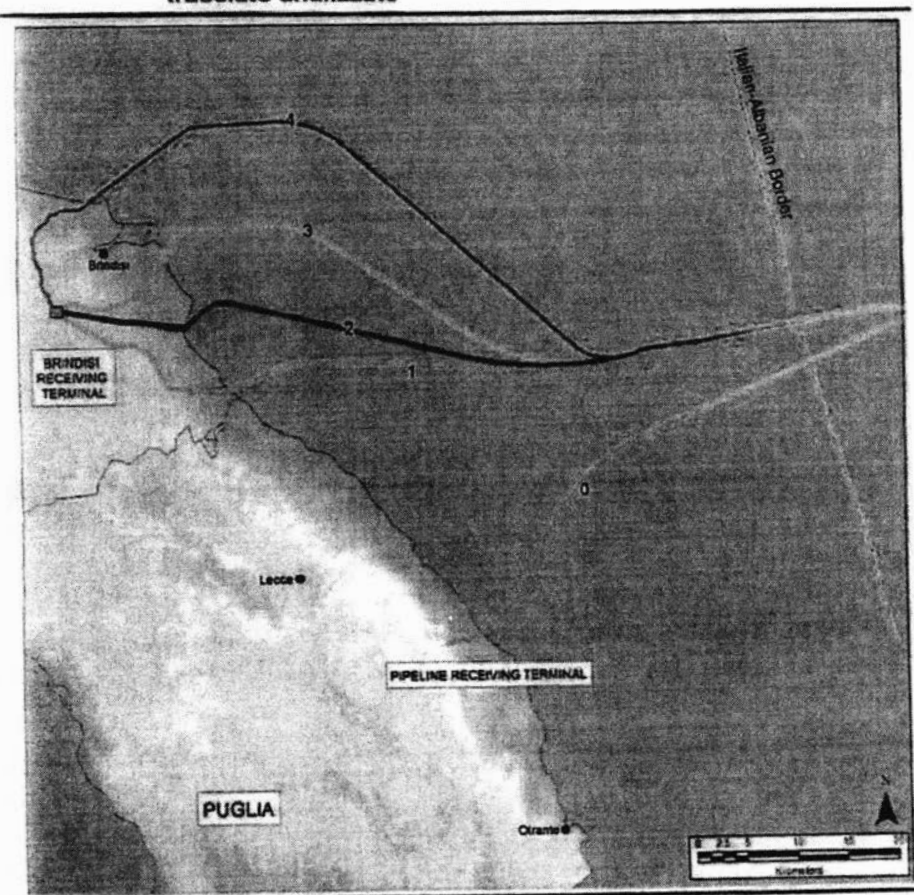
La presente relazione è l'elaborazione effettuata dal gruppo di studio intersettoriale individuato dal Presidente della Provincia e costituito, oltre che dai tecnici del Servizio scrivente, anche da quelli del Servizio Turismo e Programmazione Strategica, coadiuvati dal Prof. Alberto Basset dell'Università del Salento.

Provincia di Lecce
SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)



 Trans Adriatic Pipeline		 E.ON New Build & Technology GmbH		 ERM S.p.A.		Pagina 4 di 14					
						Codice Area	Sezione	Codice sistema	Disciplina	Tipologia	Versione
Titolo progetto: Trans Adriatic Pipeline – TAP						IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000					
Titolo documento: Appendice 1 – Processo di sviluppo di valutazione alternativa						Rev.: 00 / at02					

Figura 1-1 Area del progetto attraverso il mare Adriatico incluse le alternative di tracciato analizzate





CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Allegato 3

Prot. n. 14152
Cavallino, 05 Novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II- Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari
fornari.dario@minambiente.it

Al Presidente della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
Cap. 70121
Sede Presidenza
Bari

Regione Puglia
Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico
Lavoro e Innovazione
Dott. ssa Loredana Capone
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Regione Puglia
Area Politiche Sviluppo Economico,
Lavoro e Innovazione
Dott. Rubino Giuseppe
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Regione Puglia
Assessorato alle Politiche Giovanili,
trasparenza e legalità
Dott. Guglielmo Minervini
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Al Direttore dell'Area
Politiche per la tutela e la sicurezza ambientale
Dott. Antonello Antonicelli
Fax 080/5403969
e- mail : a.antonicelli@regione.puglia.it

Al Presidente della Commissione di Via Regione Puglia
Dott. Antonello Antonicelli
Viale delle Magnolie n.8
Zona industriale Modugno cap. 70056
Bari

E mail: direttore.arenambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente dell'ANCI Puglia
Sen. Luigi Perrone
E mail : segreteria@anci.puglia.it

Alla suc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia
Via IV Novembre 149
00187 Roma
Fax 06.45469444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno

comune.melendugno@lecatmail.it

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole

protocollo@pec.comunedivernole.it

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce

segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello

segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato

comunesanatonodilecce@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Calimera

sindaco@comune.calimera.le.it

protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce

sindaco@comune.caprarica.le.it

uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Martano

sindaco@comune.martano.le.it

Oggetto: Osservazioni al Progetto pubblicato in data 11/09/2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Scadenza 10/11/2013.

Come evidenziato negli atti progettuali “TAP” è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l’Albania e il Mar Adriatico, illustrato allo scrivente Ente, da parte della Ditta proponente, in occasione di una riunione svoltasi presso la sede municipale nel mese di Agosto 2011.

Nel corso di tale incontro, i rappresentanti di questo Comune, rilevarono peculiarità e criticità della superficie del territorio comunale interessato dal citato studio progettuale, che i tecnici della TAP, dichiaravano di apprendere solo in quella sede e che, costituendo pertanto fattori nuovi, non erano stati considerati e valutati nella redazione del relativo progetto. Nella medesima sede, i prefati rappresentanti del Comune insistevano e sollecitavano la Ditta proponente alla riconsiderazione del progetto in questione, con riferimento alla porzione di tracciato a terra, in particolare alla opzione ottimale “O”, prospettata in questo studio di progetto preliminare (che prevedeva l’attraversamento delle condotte, dopo il tratto off shore, nei territori dei comuni di Melendugno, Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato), che era ritenuta la più opportuna dai preponenti, ponendo l’accento sulle interferenze che T.A.P. avrebbe incontrato in fase di realizzazione, a causa della presenza di manufatti e di numerosi impianti fotovoltaici serviti dalle relative opere accessorie quali cavidotti e connessioni, interessando una fascia di territorio dell’entroterra protetta dai vincoli di carattere ambientale e paesaggistico previsti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT). In tale occasione, fu evidenziato, altresì, che in adiacenza al medesimo sito sorgono tre rilevanti impianti di trattamento rifiuti che servono i Comuni dell’intera Provincia, e un depuratore consortile, che serve i Comuni di Cavallino, Lizzanello e San Donato.

In realtà, già in data 13/07/2011, giungeva presso il Comune di Cavallino una missiva da parte della società TAP in cui si affermava che erano stati presi in considerazione tutti i suggerimenti forniti, **precedentemente**, dai tecnici del Comune di Cavallino nello sviluppo del prefato documento di scooping *“che identifica gli impatti ambientali e di preparazione agli impatti ambientali”* (art. 21 l.152 /2006).

Non si comprende tuttavia quali fossero i “suggerimenti” forniti da questo Ente, atteso che la prima riunione avente ad oggetto “l’attraversamento del gasdotto sui territori comunali”, si è svolta presso gli uffici del Comune di Melendugno in data 28/07/2011, a seguito di convocazione, a firma della società Tap del 15/07/2011, pervenuta a questa Amministrazione in pari data ed acclarata al prot. n. 9398/11.

In tale circostanza, il nostro rappresentante delegato, Arch. Ciccarese Giuseppe, prese atto di essere l’unico tecnico presente all’incontro, essendo questa una “riunione politica” e, dopo aver illustrato le problematiche e le criticità relative all’attraversamento della condotta nel territorio di nostra competenza, sollecitò una riunione **ma di carattere tecnico** presso la sede del Comune di Cavallino al fine di esaminare e valutare “sul campo” l’impatto del tracciato proposto dalle tre ipotesi progettuali previste per la porzione di tracciato a terra (tracciato che doveva snodarsi dal Comune di Melendugno sino al Comune di San Donato).

In realtà, il documento di “scooping”, che conteneva il piano di lavoro per il conseguente studio d’impatto ambientale, veniva presentato al Ministero dell’Ambiente già in data 10.05.2011, e trasmesso alle autorità provinciali, regionali ed anche allo scrivente Ente a Maggio dello stesso anno. Tuttavia, poiché non venivano valutate tutte le peculiarità e criticità poc’anzi richiamate e meglio dettagliate in seguito, si sottolinea come, sotto tale profilo, questo documento si appalesava estremamente carente, generico insufficiente ed inidoneo ad assolvere la funzione attribuita dalla normativa vigente in materia.

Scaturiva da quanto esposto la necessità dell’incontro presso la nostra sede municipale, avvenuto poi nel mese di Agosto 2011, al termine del quale, la società proponente, rassicurava ampiamente il Comune di Cavallino e riferiva che, in considerazione delle criticità emerse in quella sede, i tecnici della società Tap avrebbero studiato eventuali percorsi alternativi, congiuntamente ai tecnici di questo Ente, al fine di limitare e mitigare le problematiche, ampiamente illustrate e dettagliate dai tecnici ed amministratori di questo Comune, che i percorsi rappresentati dai preponenti avrebbero incontrato. Al termine della prefata riunione i rappresentanti della società TAP, aggiungevano che le determinazioni assunte di seguito sarebbero state comunicate puntualmente a questo Comune.

Con forte rammarico si prendeva atto che le ampie rassicurazioni ed gli impegni assunti verbalmente in quell’occasione dai rappresentati dalla società TAP furono completamente disattesi, non avendo successivamente, la scrivente Amministrazione, né i propri funzionari del settore tecnico, ricevuto alcun riscontro, alcuna visita, alcuna verifica da parte della prefata società.

Ciò avrebbe consentito alla scrivente Amministrazione di coinvolgere e notificare la popolazione residente su tale questione, aprire con questa un dibattito utile al confronto, in occasione di una scelta così rilevante per il territorio, atteso che, i cittadini, dovevano essere debitamente informati del progetto e avere la possibilità di esprimere la propria opinione, scegliendo di accettare o meno la realizzazione di tale impianto, nonché di individuare e concertare percorsi alternativi e/o particolari accorgimenti finalizzati a mitigare l’impatto con il territorio e, soprattutto, con le evidenziate criticità.

Accadeva però che, nelle more, il Comune di Melendugno, destinatario di un istanza da parte della società T.A.P., volta ad ottenere una “adesione di massima” al citato progetto, e precisamente la disponibilità “all’attracco” dell’infrastruttura nel territorio dello stesso, invitava i rappresentanti dei comuni limitrofi ad un’incontro pubblico, svolto poi in data 16/02/2012, con i tecnici della società TAP, per conoscere il progetto in questione.

La società istante, in tale sede, anticipava come fosse allo studio una Nuova Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale in relazione ad una variante apportata al progetto originario, in cui era contenuta la proposta di un tracciato che prevedeva la riduzione del percorso a terra progettato con una sezione di km. 5 sulla terra ferma sino al costruendo impianto di depressurizzazione previsto nel feudo di Melendugno, demandando successivamente alla società Snam Rete Gas la realizzazione del progetto della rete dall’impianto di depressurizzazione sino al punto di allaccio alla rete meridionale.

Pertanto, a seguito di una prima variante apportata al primo studio di progetto originario, il metanodotto doveva arrivare sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno e non più nel Comune di San Donato (attraversando per 5 Km. la terraferma) per essere poi consegnato alla SNAM RETE GAS, che aveva il compito di completare l’allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi.

Nel corso della citata riunione, alla quale presenziava il sottoscritto Sindaco del Comune di Cavallino, congiuntamente al Dirigente dell'area tecnica di questo Ente, Geom. De Giorgi Giuseppe, questa Amministrazione manifestò ampiamente e formalmente tutti i dubbi e le perplessità in relazione alla realizzazione della nuova ipotesi progettuale, che, si ribadisce, non più prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, presentandosi incompleta e non autonomamente funzionale.

Le osservazioni formulate furono riassunte in una memoria, prontamente depositata in tale sede, in cui si eccepivano, altresì, i motivi ostativi (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica..), nonché la macroscopica "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale.

Si prendeva atto che la richiamata ipotesi progettuale non prevedeva più il passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino, e si rilevava come nella ridetta ipotesi di progetto non si conosceva quali erano i territori interessati dall'attraversamento delle condotte, per poter arrivare, ineluttabilmente, al punto di allaccio finale nel sito di Brindisi.

Nel marzo 2012, tale ipotesi progettuale che, si ribadisce, prevedeva l'attraversamento della terraferma per circa km. 5 sino al territorio del comune di Melendugno, venne presentata come **Nuovo Studio di Impatto Ambientale e Sociale** (ESIA = Environmental and Social Impact Assessment) al Governo Italiano, descrivendo il potenziale impatto del gasdotto, nonché le misure che dovevano essere prese per minimizzarlo.

Tale studio, che poteva essere consultato da tutte le parti interessate (direttamente ed indirettamente) al progetto, e quindi anche dallo scrivente Comune, riconosceva la possibilità di fornire le proprie osservazioni al ridetto progetto, che furono puntualmente e ampiamente formulate da questo Ente al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2012, a fronte dell'istanza di VIA pubblicata sul sito ministeriale in data 19/03/2012.

Successivamente TAP chiedeva una sospensione della procedura di VIA alle autorità competenti al fine di poter approfondire e migliorare il ridetto progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed anche alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali.

Difatti, in data 10/09/2013 TAP ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente una "nuova ipotesi progettuale" che prevede l'estensione del gasdotto per 45 km offshore, dal confine marittimo tra Italia e Albania, al punto di approdo individuato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel Comune di Melendugno. Tale infrastruttura terminerà in corrispondenza di un Terminale di Ricezione del Gasdotto situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno.

L'opera, anche se non indicato nel citato progetto, dovrà necessariamente attraversare parte dell'entroterra salentino per collegarsi alla rete italiana di trasporto del gas, gestita da Snam Rete Gas, per poi giungere al collettore finale in Brindisi.

Ma, anche in tale seconda ipotesi progettuale non si conosce il percorso che sarà seguito per giungere al richiamato sito finale.

Difatti, da una disamina delle cartografie pubblicate emerge che le variazioni introdotte in questo nuovo progetto, rispetto al progetto pubblicato del Marzo 2012, hanno riguardato soltanto i seguenti punti:

- spostamento del punto di approdo a San Foca che, attualmente, viene individuato nel nuovo progetto tra il Lido di San Basilio e lo stabilimento Chicalinda;
- riduzione e ottimizzazione del posizionamento del Terminale di Ricezione (PRT) nel territorio del Comune di Melendugno per un totale di 12 ettari;
- riduzione delle emissioni di CO2 da parte del Terminale grazie all'utilizzo di riscaldatori elettrici;
- riduzione del numero e delle dimensioni degli edifici del PRT (terminale di ricezione).

L'aggiornamento dell'ESIA, che è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre 2013, sostituisce quindi completamente il documento presentato nel Marzo 2012.

Alla luce di un attento esame della documentazione depositata e pubblicata nella predetta data, non può non rilevarsi come il "nuovo progetto TAP" non ha tenuto conto delle osservazioni formulate da questo Comune al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, durante la fase di dialogo con il territorio e le istituzioni, che sono state, contrariamente, del tutto disattese.

Non può non eccepirsi che il predetto "nuovo progetto" avrebbe dovuto recepire le modifiche progettuali conseguenti alle richiamate osservazioni, **descrivendo la configurazione aggiornata del gasdotto TAP nella sua interezza**, analizzare i potenziali impatti sulle risorse naturali e socio-economiche, evidenziare e proporre misure per evitare o mitigare gli eventuali impatti negativi sulla base di un progetto completo ed quindi autonomamente funzionale.

E' con estremo rammarico che si prende atto da un documento pubblicato da TAP nel mese di Settembre 2013 sul proprio sito, in risposta alle Osservazioni formulate dal pubblico al progetto pubblicato nel mese di Marzo 2012, che non è stato esaminato quanto dedotto dal Comune di Cavallino con le richiamate osservazioni, e che la giustificazione addotta quale ragione di siffatta grave mancanza, che si legge nel richiamato documento ("L'attuale tracciato del gasdotto gestito da TAP AG termina nel Comune di Melendugno. Per questo motivo il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato del gasdotto TAP e di conseguenza gli impatti potenziali sul territorio comunale non sono inclusi nello studio"), appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica progettuale oltre che giuridica.

Inoltre, non può non rilevarsi che, durante la fase relativa all'attività di coinvolgimento delle istituzioni sullo studio di questo nuovo tracciato alternativo come da ultimo progetto pubblicato e oggetto delle presenti osservazioni, nel periodo di tempo intercorrente tra Ottobre 2012 e Luglio 2013, Tap ha condotto una serie di incontri di natura politica con le istituzioni locali (in particolare con i rappresentanti dei Comuni di Melendugno, Vernole, Brindisi, Lecce e della Provincia di Lecce) e di natura tecnica con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, l'Autorità di Bacino e la Prefettura di Lecce.

A livello istituzionale sono state effettuate numerose riunioni con le Autorità Nazionali (Ministero dell'Ambiente) e Regionali e con gli operatori economici del settore agricolo, ittico e turistico. Tuttavia, nessun organo amministrativo né alcun funzionario o responsabile di questo Comune è stato invitato e coinvolto ai prefati incontri, riconoscendo l'opportunità, anche a questo Ente, di riformulare le proprie osservazioni presentate al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, ma si ribadisce del tutto disattese!

A seguito di una analisi del progetto da ultimo pubblicato si rileva che permangono le stesse motivazioni per cui questo Ente ha già formulato le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere dal Comune di Melendugno al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto nel territorio di Brindisi, e quindi è stato ripresentato per la seconda lo studio di un "segmento" di progetto.

Alla luce di quanto sopradetto, pertanto, si inoltrano e ripropongono le seguenti

OSSERVAZIONI

Snam Rete Gas subentrerà a TAP dopo la costruzione del primo tratto a terra di Km. 8,2 e come già ribadito, dovrà ineluttabilmente raggiungere il sito finale di Brindisi.

Al fine del necessario raggiungimento del ridetto sito "finale", partendo dal Comune di Melendugno, non potrà certamente seguirsi la direzione NORD, visto e considerato che, su tale percorso s' incontra la zona di atterraggio dell'aeroporto, ed un'ampia area già congestionata dal punto di vista industriale, per la sussistenza della struttura dell'impianto PETROLCHIMICO, sita, appunto, alla periferia della città di Brindisi e dal quale bisogna osservare le distanze previste dalla normativa di riferimento. Tantomeno è pensabile, partendo sempre dal sito del Comune di Melendugno, seguire la direzione per LECCE, in quanto, lungo tale percorso, s' incontra, dapprima la strada tangenziale, che si snoda intorno al denso agglomerato urbano della città di Lecce, e poi s'incontra il citato agglomerato, che si frappone, come secondo ostacolo, una volta attraversata la suddetta arteria.

Altra ipotesi, del pari da scartare, al fine di consentire la necessaria "prosecuzione" del tracciato e il completamento dell'opera, sembrerebbe quella di far attraversare al gasdotto i feudi in origine interessati dal primo studio preliminare ed individuati nel percorso ottimizzato "O" (Vernole - Castri - Lizzanello- Cavallino - San Donato), prima di poter proseguire in direzione Brindisi! Pertanto, allo stato attuale continua a non si conoscersi quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una futura progettazione da parte dell'impresa incaricata (Snam Rete Gas) di terminare il progetto!

Non può non eccepirsi che tutti gli Enti Locali potenzialmente interessati al passaggio dell'infrastruttura, devono conoscere preliminarmente l'intero percorso del tracciato a terra per giungere al collettore finale di Brindisi e che la società Tap ha l'obbligo di presentare e sottoporre al procedimento di VIA il progetto nella sua interezza, dettagliando pertanto l'intero percorso on shore !

Le osservazioni e perplessità mosse alla prima ipotesi progettuale (pubblicata nel Marzo 2012), continuano a permanere anche in relazione al secondo progetto (pubblicato nel Settembre 2013) che prevede una forte riduzione della lunghezza del tratto a terra (rispetto allo studio preliminare) che, si ribadisce, dopo l'attracco del gasdotto a San Foca di Melendugno, progetta un percorso che si snoderà lungo un tratto di circa Km. 8,2 sino al sito di Melendugno anche se, ~~dovrà~~

necessariamente raggiungere il sito finale di BRINDISI. Non può negarsi altresì l'eventualità molto concreta per cui il gasdotto, nella sua interezza, andrà eventualmente ad attraversare la porzione di territorio del Comune di Cavallino già individuata dal primo studio di progetto originario.

Alla luce di tanto si riformulano le osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" "stralci" o segmenti, a seguito dell'intervenuta seconda variante.

Si ribadisce che l'ipotesi progettuale, prospettata dai rappresentanti del consorzio Tap nella nuova ed ultima formulazione, prevede che l'imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca, per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale sito nello stesso territorio.

Il progetto preliminare originario dell'opera descriveva come questa sarebbe stata realizzata tramite un condotto onshore, della lunghezza di circa 21 Km, una condotta offshore di circa 45 Km., e l'impianto di riduzione della pressione. **Questa prima ipotesi di studio progettuale, con le condotte ivi individuate è quanto mai necessaria, al fine di garantire la funzionalità dell'opera, che, pertanto, richiede una progettualità iniziale estesa all'intero percorso del progetto, accompagnata da un'accurata ed unitaria analisi del piano di lavoro, al fine di consentire una valutazione globale sulla fattibilità della prefata opera.** Questo, per prevenire eventuali difficoltà localizzate che andrebbero ad incidere anche sulla convenienza economica dell'opera stessa o, peggio ancora, a segnarne infaustamente la funzionalità destinandola a rimanere incompleta. (Ad esempio ove il tracciato non potesse attraversare il territorio di Cavallino e/o degli altri Comuni necessariamente interessati al suo passaggio).

La peculiare fragilità dei territori che dovrebbero essere attraversati onshore (in origine per 21 km. ma a seguito della seconda variante di circa Km. 8,2) impone, comunque, un rigoroso esame delle caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, il cui interesse alla salvaguardia potrebbe essere di gran lunga superiore a quella della realizzazione dell'opera in discussione e, addirittura, richiedere importanti misure di mitigazione, ovvero percorsi alternativi ampliati.

Si insiste nel ribadire che, allo stato, continua non essere conosciuto, il percorso relativo alla porzione di tracciato a terra della tratta Melendugno - Brindisi, in riferimento al quale si possono, comunque, "prevedere" le "tre alternative" sopra dettagliate (direzione Nord-Brindisi - direzione Lecce - tracciato originario che interessa i feudi di Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato, prima di deviare in direzione Brindisi) con le criticità sottolineate, che presenterebbero ostacoli insormontabili per la compiuta realizzazione dell'opera.

Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto territoriale, non singoli stralci o segmenti di un unico progetto (peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto nuovamente all'esame d'impatto ambientale (a seguito dell'intervenuta seconda variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto *on shore* dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrologica, geomorfologica, vegetazionale - ulivi secolari - macchia mediterranea - area boschiva-, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto *offshore* e primo tratto *onshore* di 8,2 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Ovvero, il quadro vincolistico potrebbe obbligare a un percorso alternativo e alla realizzazione di opere di mitigazione per la tutela dei beni vincolati, misure, queste, che devono essere necessariamente note e idoneamente valutate già nella fase progettuale, al fine di poter scegliere le migliori soluzioni tecniche.

Per quanto sopra esposto, è indiscutibile che l'analisi dell'incidenza paesaggistica - ambientale dell'opera de quo va elaborata e considerata alla luce dell'intero sviluppo di questa e non può essere, in ogni caso, trattata e valutata per stralci, trattandosi di un'opera, le cui parti, sono connesse

e programmate per realizzare un'unica struttura per il trasporto del gas metano, che è funzionale solo se si realizza il tracciato previsto nella prima ipotesi progettuale. Di contro, il risultato sarebbe di creare delle infrastrutture inservibili perché, destinate a rimanere delle opere morte, con le quali si sarà creato solo ed esclusivamente un irreversibile danno ambientale.

Si ribadisce che l'attuale ipotesi progettuale, limita l'intervento al solo tracciato che attraversa il Comune di Melendugno e non individua l'ulteriore percorso che le condotte devono necessariamente attraversare nel territorio salentino, sino a giungere al collettore principale della SNAM GAS, sito in provincia di BRINDISI, (l'unico idoneo per capienza ad accogliere la portata del GAS riveniente dalla progettata stazione fiscale di Melendugno), non è autonomamente funzionale ed utilizzabile e **non può costituire oggetto del procedimento amministrativo preordinato a valutarne l'impatto ambientale!**

Peraltro, non può essere scartata a priori l'eventualità che, nell'impossibilità di poter realizzare la condotta di collegamento tra il Comune di Melendugno e il sito finale Brindisi per tutti i motivi sopra esposti, la struttura oggi in esame rischierebbe di rimanere un'opera perennemente non funzionante!

Occorre poi rammentare come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria.

Esplicitamente ha affermato la Commissione Europea: “gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il **frazionamento dei progetti**. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva” (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassoni – gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: “La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba “tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, **studi parziali e minimali di VIA, solo per alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e quindi riportare l'intero percorso del gasdotto e non solo una “frazione” dello stesso, così come invece come si presenta attualmente il progetto.**

Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto per la seconda volta allo studio d'impatto ambientale soltanto uno “stralcio” del progetto (contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a terra. L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, da vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili! Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione. Ma siffatta indefettibile necessità nel caso in questione non è stata nuovamente osservata!

Successivamente e per la denegata eventualità in cui si riproponesse la fattibilità dell'originario progetto, si richiama e approfondisce quanto già esposto con le precedenti note redatte da questo Comune in data 13.09.2011 e con le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, relative alla prospettata ipotesi iniziale (alternativa 0 Ottimizzata - processore di

ottimizzazione del tracciato), che prevede il passaggio del tracciato del gasdotto nel territorio del Comune di Cavallino e precisamente in un'area a ridosso della S.S. 16 Lecce – Maglie.

Preliminarmente si evidenzia come, dalla documentazione fotografica (che appare frammentaria) allegata al primo studio di progetto non è dato comprendere quale sia, con esattezza, la zona interessata dal percorso e ricompresa tra la SS 16 Maglie e la Via Leuca, in direzione Galugnano, non consentendo, siffatta genericità, alcuna valutazione unitaria in merito al tratto richiamato. Inoltre, gli elaborati grafici allegati al progetto presentano una grave carenza, in quanto privi di rilievo piani-altimetrici dell'area interessata con la individuazione dei preesistenti ostacoli, che, se correttamente eseguiti, avrebbe consentito di meglio valutare i punti di criticità dovuti all'andamento assolutamente non pianeggiante del terreno.

Per meglio argomentare le ragioni per cui si avversa l'ipotesi sopra citata, occorre menzionare le elementari norme, ex D.M. 24/11/2984 - D.M. 17/04/2008 ,che disciplinino i criteri di realizzazione del tracciato a terra per i gasdotti, che dispongono: "occorre dare rilievo alle priorità che nella stesura del progetto devono essere imprescindibilmente osservate, ossia :

- Possibilità di ripristino dei luoghi e minimizzazione dell'impatto ambientale;
- Preferenza per le aree agricole, evitando aree comprese in piani di sviluppo urbanistico ed ambientale ;
- Evitare zone soggette a frane o a dissesto idrogeologico;
- Rispettare i piani di sviluppo urbanistico locale ed evitare zone soggette a vincoli particolari e le zone destinate all'edificazione;
- Contenere il numero degli attraversamenti fluviali, stradali e ferroviari;
- Interessare il meno possibile le zone boschive e di colture pregiate;
- Utilizzare il più possibile corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti;

Orbene, alla luce di quanto osservato, è di tutta evidenza che il progetto de quo continua a non valutare la presenza, sulla fascia di territorio interessata di una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico- paesaggistiche ed ambientali) con cui si sono poste una serie di limitazioni alla possibilità di uso e trasformazione per tale porzione di territorio .

Difatti, già a suo tempo, parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile "C" e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso. In particolare, la classificazione "C" individua, secondo la norma tecnica di attuazione (art. 2.01) P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P.

Le prefate norme di attuazione dispongono che le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;
- non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica .

In riferimento agli ambiti di cui sopra, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto del seguente **indirizzo di tutela**.

In particolare, negli ambiti di **valore distinguibile "C"** gli indirizzi di tutela da rispettare sono : 1. salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato; 2. trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; 3. trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Preme altresì evidenziare che il giorno 02/08/2013 la Giunta Regionale con delibera n. 1435 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Rispetto al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si fa presente come il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta **doppia tutela**.

Si applicano infatti le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei "Versanti" di cui all'art. 53 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei "Prati e pascoli naturali" di cui all'art. 66 del PPTR.

Le prescrizioni di cui all'art. 53 ritengono “ non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;.

Le prescrizioni di cui all'art. 66 prevedono: “Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;.

Il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona “di rilevante interesse ambientale”, definendola zona “E7”- Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: “Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente.

Alla luce delle dedotte norme del PPTR nonché della circostanza che, in osservanza delle norme di salvaguardia portate dallo stesso, non possono realizzarsi interventi in contrasto con le stesse (tanto dalla data di adozione del piano), deve ritenersi **l'assoluta illegittimità delle previsioni progettuali in questione, poiché le stesse si pongono in aperto contrasto con detto strumento pianificatorio del territorio e conseguentemente, con la necessità di salvaguardia dei beni e dei valori dallo stesso tutelati.**

Il tracciato del gasdotto (opzione ottimale “O”), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato, come sopra anticipato, da un **ciglio di scarpata** bel segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela.

A tal proposito appare doveroso formulare alcune osservazioni a quanto dichiarato dalla società Tap nella missiva del 03/04/2012, acclarata al protocollo n. 4445 di questo Ente, fatta pervenire in risposta alle nostre osservazioni formulate per iscritto durante la riunione svoltasi presso il Comune di Melendugno in data 16/02/2012.

Nella stessa si asserisce che “da un'analisi svolta risulta che tale area risulta vere un'inclinazione di circa il 40% su substrato roccioso di tipo calcareo, quindi senza problemi di carattere ingegneristico o di stabilità del versante . Il gasdotto, essendo inoltre un'infrastruttura a rete completamente interrata non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P (si veda in particolare il comma d, punto 4.2 art. 3.08)

Si osserva che, trattandosi di un'area di versante non montano con pendenze superiori al 30%, viene individuata una classe di appartenenza 2.2 (punto 2 dell'art. 3.09) del PUTT.

Ai fini della tutela e dell'applicazione delle prescrizioni di base, nelle aree esterne ai “territori edificati”, il PUTT definisce il regime di salvaguardia per l'intera “area di versante”e per “l'area annessa” sui due lati del ciglio di scarpata.

Per una fascia larga m. 50, dunque, l'indirizzo di tutela (PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ; la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione.

La direttiva di tutela (PUTT art. 3.05 punto 2.03), inoltre obbliga che le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

A loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08, che tra l'altro, al comma b, non consente la realizzazione “di progetti o interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia del territorio; inoltre non consente (comma b2) le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno , fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte”.

Nell' "area annessa" sono autorizzabili (art. 3.08, punto 4.2 comma d) "*infrastrutture a rete completamente interrata, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenziano particolari considerazioni dell'assetto paesaggistico – ambientale dei luoghi*".

Tali direttive riguardano il regime di salvaguardia per "l'area annessa" sui due lati dell'elemento morfologico da tutelare in quanto è assodato il mantenimento dell'integrità dell'elemento stesso.

Il tracciato del gasdotto, intersecando il versante e il ciglio di scarpata , di fatto costituisce la premessa alla parziale demolizione del costone roccioso. Non essendo stato prodotto, infatti, un progetto di dettaglio in merito alle modalità di attraversamento, è logico supporre che l'interramento della tubazione verrà eseguito previa realizzazione di uno scavo che porterà allo smantellamento della parte del versante intervenendo , di fatto, non solo nell'ambito dell' "area annessa", ma comportando anche importanti trasformazioni dell'elemento da tutelare compromettendone la naturale continuità geomorfologica.

In tali aree sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari. Inoltre, l'importanza storica e paesaggistica del sito è resa ancor più evidente dalla presenza in loco della "Masseria di Ussano", parte della quale è già di proprietà del Comune di Cavallino e per il cui recupero è stato chiesto un finanziamento POR. In adiacenza a tale manufatto antico, esiste una necropoli di età medioevale con testimonianze archeologiche, retaggio di antichissimi insediamenti, si presume anche risalenti a epoche A.C. Posto su un'altura, alle spalle ove sorge l'antico casale di Ussano, vi è la presenza di un antichissimo monolite, il "Menhir di Ussano".

In riferimento alla già richiamata missiva del 03/04/2012 (allegata già alle osservazione del 18/02/2012), a firma della società TAP, in cui viene comunicato che "da un'analisi bibliografica" le uniche evidenze di vincoli archeologiche/architettonici risultano essere, tra le altre, i siti di "Specchia Santa Rosa e "Specchia Caggiune", si insiste nel ribadire che la scrivente amministrazione si riserva di presentare puntuali osservazioni in relazione ai citati siti di rilevanza archeologica, stante la mancanza di una planimetria che fissi puntualmente le zone interessate dal passaggio dell'opera.

In particolare, con riferimento all'interessata zona di "Specchia Caggiune" si riserva di contro dedurre alle modalità di protezione del sito che verranno indicate e che dovranno essere adottate durante la realizzazione dell'opera, stante la distanza esigua, indicata nella missiva predetta, dalla società Tap S.P.A. (5-10m. dal tracciato), nonché alle successive misure di protezione che dovranno essere dettate e che s'intendono adottare in fase di esercizio a regime dell'infrastruttura.

Contorno a tali strutture d'indiscutibile bellezza è il tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura, e, di antichissime e suggestive "pagliare", ovvero abitazioni caratteristiche realizzate in pietra viva che un tempo servivano per dare riparo ai contadini durante i periodi di raccolta. In tale area sono presenti, altresì, molteplici esemplari di ulivi secolari d'inestimabile valore, parte integrante della cultura del nostro popolo, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007.

Lungo questo percorso si incontrano le "Colline di Ussano", prosecuzione della catena delle "Murge" (che attraversa il Salento) e costituiscono la cresta della catena stessa, unica nel suo genere per Cavallino e l'intero capoluogo . Tale "ostacolo", denso di maestosi e imponenti alberi, appare insuperabile, al fine di realizzare l'attraversamento di tale sito, appare difficile trovare una soluzione alternativa di "mitigazione", alla necessaria perforazione di questo prezioso patrimonio, deturpando e smembrando il bellissimo paesaggio e naturale ricchezza del nostro territorio !

Ad intralciare tale tratto si rileva anche la presenza di una grossa arteria stradale, la **SS.16 Lecce-Maglie**, che attraversa la **zona P.I.P.** del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare. Sarebbe necessario conoscere quali tecniche di manomissione dovrebbero essere adottate per lo scavo sulla citata strada e come dovrebbe essere garantita la sicurezza della viabilità, sia in fase di realizzazione dell'opera che durante il suo esercizio.

Per tutto quanto evidenziato, non si individuano soluzioni di mitigazione al fine di ovviare a tali criticità, considerato che, il cantiere allestito per eseguire lo scavo per la posa del gasdotto, avrebbe, presumibilmente, un'ampiezza compresa tra i 23 mt. e i 30 mt. e una profondità di 4. mt, con una notevole movimentazione di terra e con il rischio di portare alla luce le citate ricchezze archeologiche, inevitabilmente depauperarle, se non addirittura distruggerle ad opera dei mezzi meccanici impiegati.

Inoltre, in seguito alla chiusura dei lavori, la fascia di rispetto (servitù) del gasdotto dovrebbe consistere in 4 mt. circa a destra e 4 mt. a sinistra della condotta (per 8 metri complessivi), che si dovrebbe mantenere scevra da qualsiasi opera o presenza arborea (in primo luogo ulivi), al fine di consentire le necessarie operazioni di manutenzione, di controllo e di intervento in caso d'emergenza. Simili condizioni preoccupano per l'accensione di fenomeni aggiuntivi di consumo di suolo agricolo, in un'area, che va dunque conservata alla sua attuale vocazione rurale e turistica.

aprendo al contempo una "ferita" nel territorio che non potrà mai essere risanata. Si tratta infatti, prevalentemente, di zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico in cui, come sopra evidenziato, insistono una molteplicità di beni da tutelare e, la realizzazione di tale opera, mal si concilia con la predisposizione naturale del tale territorio.

Pertanto, l'impatto dell'opera e del cantiere sui valori ambientali, culturali e archeologici, deve essere valutata doverosamente su questa porzione di territorio di entroterra salentino, per scongiurare ogni interferenza.

Inoltre, la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto "Città d'arte e cultura".

Lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore nel territorio cavallinese, basato prevalentemente sullo "sfruttamento" delle proprie potenzialità naturali, e dei propri beni culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e la tutela di questi "interessi", unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte è doverosa da parte di questa Amministrazione. Infatti, gli organi del Comune di Cavallino, per la cura degli interessi della comunità, assicurano lo sviluppo dei valori culturali, sociali ed economici che costituiscono patrimonio di storia e di tradizioni, proteggendo e accrescendo le risorse ambientali e naturali, assumendo iniziative per renderle fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

E' di tutta evidenza che nello studio di tale percorso ("ottimizzato O") tali molteplici elementi siano stati valutati con "poca attenzione" (ovvero non valutati affatto) e, ciò, porterebbe, inevitabilmente, a generare un forte impatto negativo sulle aree interessate.

Passando ad analizzare i due tracciati alternativi previsti nel primo progetto di studio (opzione "1" e "2"), a quello che verrebbe definito "ottimizzato" (il percorso alternativo "O"), che dovrebbe rappresentare quest'ultimo la soluzione più equilibrata in termini di fattibilità tecnica, di sicurezza, di impatti ambientali, socio economici e culturali), si osserva come, alla luce della norma sopra richiamata, questi appaiano **irrealizzabili** (e quindi non definibili alternativi!), in quanto, ambedue, attraverserebbero i centri abitati dei Comuni di Cavallino e Galugnano, e quindi sarebbero certamente più di "impatto" rispetto al tracciato ottimizzato, passando, le condutture, troppo vicino a case e attività commerciali, circostanza questa espressamente vietata dalla vigente normativa.

In ossequio al D.M. 1444/1968 (che stabilisce che in tutti i comuni debbano essere previste porzioni di territori da destinare a insediamenti, residenziali, di attività industriali e/o artigianali, di servizio, di interessi sociali e agricoli) l'area appartenente allo scrivente Comune interessata dall'ipotesi di tracciato alternativo "1", coincidente con la Via San Cesario, è destinata ad uso residenziale, e quindi identificata zona "B - Aree completamente edificate)", come previsto dal P.R.G. vigente, e ricadente nel perimetro urbano.

L'area interessata dalla opzione "2", attraversante la SS.16, ma in prossimità dell'abitato di Galugnano è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitato avendo un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Tutte le suesposte circostanze contrastano con quanto già evidenziato dalla norma di riferimento secondo cui, si ribadisce, per la realizzazione di tracciato sulla terraferma sia principio generale da seguire (ove possibile) quello dello sfruttamento degli spazi prossimi agli assi stradali già esistenti, muniti di pertinenze libere e già interessati da infrastrutture ed opere permanenti, nonché facilmente accessibili per ogni intervento di vigilanza e manutenzione.

E' quanto mai indispensabile procedere ad una puntuale verifica dei tracciati alternativi "O", "1" "2", così come proposti, al fine di rilevare con esattezza le eventuali interferenze esistenti e proporre soluzioni alternative valide anche alla "ottimizzata" opzione "O", data l'attuale indisponibilità di questo Ente all'attraversamento della condotta.

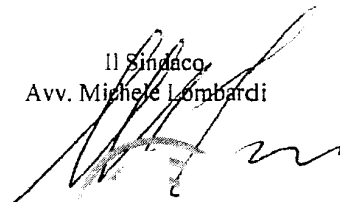
Alla luce di tanto, il Comune di Cavallino ribadisce e conferma le osservazioni esposte sia con le note del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, che con le note del 13.09.2011, in occasione dell'analisi del documento di "scooping", pervenuto allo scrivente in data 10.05.2011, e relative alla realizzazione della predetta infrastruttura energetica, dei relativi impianti e stabilimenti, in zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico e comunque in zone con destinazione urbanistica non conforme al carattere industriale delle opere da realizzare, e, si riserva, in ogni caso, di impugnare ogni provvedimento nelle sedi opportune qualora venissero lesi gli interessi legittimi dello stesso ente locale.

La società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l'intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, e non deve demandare e rimandare l'individuazione della seconda sezione a terra ad un'ulteriore progetto da riproporsi, in un secondo momento, da un'altra società, stante la necessaria complementarietà delle due "sezioni" progettate e la loro assoluta unicità funzionale.

Si insiste nel rilevare che l'opera così come definita nell'ultima ipotesi progettuale (in cui si prevede il solo tracciato sulla terraferma di soli Km. 8,2, non è autonomamente funzionale in quanto incompleta, e, pertanto, allo stato attuale, non può essere **valutata compiutamente dagli organi a ciò preposti**.

Tanto premesso e considerato, lo scrivente Comune di Cavallino, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria **valutazione negativa** sull'intervento proposto con il progetto in oggetto.

Il Sindaco
Avv. Michele Lombardi





CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 255 del 05/11/2013

OGGETTO: PROGETTO TAP. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE ALLA REGIONE PUGLIA.

L'anno 2013, il giorno 5, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

1	Avv. Michele LOMBARDI	Sindaco
2	On. Avv. Gaetano GORGONI	Vice Sindaco
3	Rag. Cosimo De RICCARDIS	Assessore
4	Geom. Antonio PALERMO	Assessore
5	Sig. Paolo MORELLI	Assessore
6	Sig. Carmelo RIZZO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Presiede Avv. Michele LOMBARDI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Roberto CARLINO, IL VICE SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la società Trans Adriatic Pipeline (TAP) ha in animo di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano in Italia, estratto dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan;

- che l'ipotesi progettuale prospettata dai rappresentanti del consorzio TAP, nella nuova formulazione del progetto depositata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013 prevede che l'infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "San Basilio", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese per un percorso *a terra* di circa Km. 8,2, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale (PRT) ubicato nello stesso Comune di Melendugno;
- che con atto deliberativo adottato in data della presente questa Giunta Comunale ha approvato le osservazioni tecniche e funzionali al richiamato progetto da presentarsi presso il Ministero dell'Ambiente entro il 10/11/2013, esprimendo il proprio parere sfavorevole all'approvazione del citato progetto;
- che il Comune di Melendugno con nota prot. n. 20802 del 23/10/2013, acclarata al prot. dell'Ente in data 25/10/2013 al n. 13660, ha trasmesso delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013 avente ad oggetto "Progetto Tap, Approvazione Ordine del giorno da proporre alla Regione Puglia.", di contrarietà al citato progetto;
- che con la suddetta nota si chiede a questa Amministrazione di **fare propri i contenuti della richiamata delibera** affinché la Regione Puglia si opponga al progetto del gasdotto e quindi neghi "l'intesa" ex art. 52 quinquies del DPR 327/2001, necessaria al proseguimento del procedimento volto ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica necessaria alla effettiva realizzazione del gasdotto;

RITENUTO dover fare proprio il contenuto della **ridetta delibera** di C.C. n. 24 del 14/10/2013 adottata dal Comune di Melendugno, in cui si evidenziano i motivi ostativi all'approdo dell'infrastruttura in località "San Basilio" nonché le ragioni per cui il sito individuato per ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) è assolutamente **INIDONEO**;

RITENUTO dover fare propri, altresì, i motivi che determinano l'**INCOMPATIBILE** della struttura con il territorio del Comune di Melendugno a forte vocazione turistica;

RILEVATA la necessità di condividere le motivazioni di contrarietà all'ipotesi progettuale della società TAP di realizzazione del gasdotto della **ridetta delibera**, nella parte in cui prevede l'approdo ed il conseguente attraversamento del territorio comunale di Melendugno dell'infrastruttura in oggetto, poiché in contrasto con la tutela di tutti gli interessi dell'intero Salento;

ATTESO

- CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all' **art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327**, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per le infrastrutture lineari energetiche, come quella in oggetto, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione è adottato **d'intesa** con le Regioni interessate.
- CHE in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle Attività Produttive e la Regione interessata, ad una **nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa** formulata dalla Regione dissenziente;

RITENUTO necessario che il Consiglio Regionale della Puglia impegni il Presidente della

Regione e la stessa Giunta a negare l'intesa di cui alla norma prima citata e ad esprimere il dissenso alla realizzazione del gasdotto in questione sul territorio comunale di Melendugno;

CONSIDERATO

- che, anche se non viene indicato in tale ipotesi progettuale, il gasdotto dovrà essere necessariamente consegnato alla SNAM RETE GAS, che avrà il compito di completare l'allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi;
- che, il progetto pubblicato appare incompleto poiché non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT sito nel Comune di Melendugno, sino allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Brindisi;
- che con delibera di G. C. adottata in data odierna sono state già approvate le osservazioni tecniche e giuridiche formulate all'ipotesi progettuale presentata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013, che appare incompleta e non funzionale, poiché non prevede la seconda sezione di tracciato a terra necessaria per raggiungere il sito di Brindisi;
- che esiste la reale possibilità che per l'allaccio al sito finale predetto, il tracciato a terra del gasdotto possa attraversare anche il territorio dei Comuni di Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino e San Donato, così come individuato dal percorso ottimizzato "O" previsto nella prima ipotesi di studio del progetto presentata a questo Comune nel mese di agosto 2011;
- che con le richiamate osservazioni sono state evidenziate tutte le criticità del progetto de quo afferenti la fascia di territorio potenzialmente interessata dal ridetto percorso on shore ottimizzato "O" (di cui al primo studio di progetto del mese di Agosto 2011) che, allo stato, è interessata da una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico - paesaggistiche ed ambientali);
- che parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile "C" e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso;
- che il giorno 02/08/2013 la Giunta Regionale con delibera n. 1435 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in base al quale il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta **doppia tutela** poiché si applicano le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei "Versanti" di cui all'art. 53 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei "Prati e pascoli naturali" di cui all'art. 66 del PPTR;
 - che il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona "di rilevante interesse ambientale", definendola zona "E7" - Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: "Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente."
 - che il tracciato del gasdotto (opzione ottimale "O"), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato da un ciglio di scarpata bel segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela;
- che l'indirizzo di tutela (PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede : "la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; la trasformazione dell'assetto attuale, se

compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione;”

- che la direttiva di tutela (PUTT art. 3.05 punto 2.03), obbliga che “le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree;”
- che nelle aree interessate sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari del tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura;
- che in tale area sono presenti, molteplici esemplari di ulivi secolari d’inestimabile valore, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007;
- che ad intralciare tale tratto si rileva la presenza di una grossa arteria stradale, la SS.16 Lecce- Maglie, che attraversa la zona P.I.P. del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare;
- la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all’immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto “Citta d’arte e cultura” ;

RITENUTO

- che in osservanza della normativa comunitaria, la società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l’intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, stante la necessaria complementarietà delle due “sezioni” (tratto off shore e tratto on shore) progettate e la loro assoluta unicità funzionale;
- che attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell’infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA, di alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e riportare l’intero percorso del gasdotto e non solo una “ frazione” dello stesso, così come invece come si presenta attualmente il progetto;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica -contabile previsti dal D.Lgs. 267/200;

Con voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di fare propri e di approvare tutti contenuti della narrativa che precede;
2. Di fare propri e di approvare i contenuti della delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013, adottata dal Comune di Melendugno, che viene allegata alla presente sotto l'allegato lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e di chiedere al Consiglio Regionale della Regione Puglia di approvare il seguente Ordine del giorno:

“Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta Regionale, nonché la stessa Giunta, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, sia direttamente sia nelle conferenze dei servizi che saranno eventualmente convocate nel corso del procedimento autorizzatorio, a negare l’intesa, e quindi ad esprimere il dissenso, alla realizzazione del gasdotto proposto dal Consorzio TAP (Trans Adriatic Pipeline) sul territorio del Comune di Melendugno, di cui al progetto presentato”;

3. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì, Lizzanello, San Donato, Calimera, Martano, Caprarica, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, all'ANCI regionale ed al Comitato di Via Regione Puglia.
4. Di disporre l'invio del documento predetto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale.
5. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Avv. Michele LOMBARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto CARLINO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Roberto CARLINO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 07/11/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto CARLINO

E' copia conforme all'originale

Data

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto CARLINO



CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Prot. n. 14442
Cavallino, 8 novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II- Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari
Fax 06.57225994

Al Presidente della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
Cap. 70121
Sede Presidenza
Bari

Regione Puglia
Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico
Lavoro e Innovazione
Dott. ssa Loredana Capone
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Regione Puglia
Area Politiche Sviluppo Economico,
Lavoro e Innovazione
Dott. Rubino Giuseppe
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Regione Puglia
Assessorato alle Politiche Giovanili,
Trasparenza e Legalità
Dott. Guglielmo Minervini
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Al Direttore dell'Area
Politiche per la tutela e la sicurezza ambientale
Dott. Antonello Antonicelli
Fax 080/5403969
e-mail : a.antonicelli@regione.puglia.it

Al Presidente della Commissione di Via Regione Puglia
Dott. Antonello Antonicelli
Viale delle Magnolie n.8
Zona industriale Modugno cap. 70056
Bari

E mail: direttore.areaambienteoperepubbliche.regione@pcc.rupar.puglia.it

Al Presidente dell'ANCI Puglia
Sen. Luigi Perrone
E mail : segreteria@anci.puglia.it

Alla soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia
Via IV Novembre 149
00187 Roma
Fax 06.454694444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno

comune.melendugno@legalmail.it

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole

protocollo@pec.comunedivernole.it

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce

segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello

segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato

comunesanodonatodilecce@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Calimera

sindaco@comune.calimera.le.it
protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce

sindaco@comune.caprarica.le.it

uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Sindaco del Comune di Martano

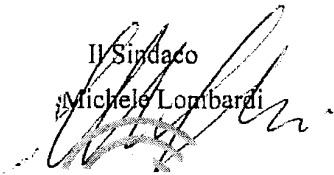
sindaco@comune.martano.le.it

OGGETTO : trasmissione osservazioni al progetto pubblicato in data 11/09/2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline - AG). Scadenza 10/11/2013.

Unitamente alla presente si trasmette copia della delibera di Giunta Comunale n. 254 del 05/11/2013, con cui sono state approvate le osservazioni di cui all'allegato "A" della predetta delibera, formulate dalla scrivente Amministrazione all'istanza di valutazione d'impatto ambientale presentata al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare a firma della società Trans Adriatic Pipeline A.G., ed avente ad oggetto la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania, il Mar Adriatico ed attraversante l'entroterra salentino.

Si trasmette, altresì, copia della delibera di Giunta Comunale n. 255 del 05/11/2013 avente ad oggetto "*Progetto Tap. Approvazione ordine del giorno da proporre alla Regione Puglia*" con cui questa Amministrazione Comunale ha fatto proprio quanto deliberato dal Comune di Melendugno con delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013, in ordine alla valutazione negativa riguardante la realizzazione dell'infrastruttura in oggetto.

Il Sindaco
Michele Lombardi





CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 254 del 05/11/2013

OGGETTO: Gasdotto TAP spa. Istanza di valutazione d'impatto ambientale. Osservazioni al progetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente. Scadenza 10/11/2013.

L'anno 2013, il giorno 5, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

1	Avv. Michele LOMBARDI	Sindaco
2	On. Avv. Gaetano GORGONI	Vice Sindaco
3	Rag. Cosimo De RICCARDIS	Assessore
4	Geom. Antonio PALERMO	Assessore
5	Sig. Paolo MORELLI	Assessore
6	Sig. Carmelo RIZZO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Presiede Avv. Michele LOMBARDI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Roberto CARLINO, IL VICE SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che la società privata TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) ha intenzione di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano estratto in Azerbaijan sino al territorio italiano;

Che l'attuale ipotesi progettuale prevede l'attraversamento del Mar Adriatico di detto gasdotto, con approdo in località "San Foca" in agro di Melendugno, per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale ubicato nello stesso Comune di Melendugno, ed essere successivamente consegnato alla Snam Rete Gas, società che doveva completare l'opera sino al sito finale di Brindisi;

Che nel mese di agosto 2011 Tap proponeva ed illustrava al Comune di Cavallino un primo studio di progetto relativo al percorso on shore che l'infrastruttura avrebbe seguito una volta giunto sulle coste salentine al fine di collegarsi ad una condotta della Snam Rete Gas già esistente, che interessava i territori di Vernole, Castri di Lecce, Lizzanello, Cavallino, San Donato di Lecce;

Che già in tale sede il Comune di Cavallino manifestò ampiamente il proprio sfavorevole ed evidenziò tutte le criticità di natura tecnica, ambientale e paesaggistica, relative al passaggio del gasdotto;

Che in data 16/02/2012 TAP spa, nel corso di una riunione presso la sede municipale del Comune di Melendugno presentava una prima variante al primo studio di progetto originario che prevedeva che il metanodotto doveva arrivare sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno (attraversando per 5 Km. la terraferma) e non più l'attraversamento dei Comuni di Castri, Vernole, Lizzanello, Cavallino, San Donato nel Comune di San Donato;

Che il Comune di Cavallino già in tale sede manifestò ampiamente e formalmente il proprio parere sfavorevole in relazione alla nuova ipotesi progettuale, che non prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, formulando e depositando una memoria in cui si eccepivano sia la "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale, poiché incompleta sia i motivi ostativi di natura tecnica al passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica);

Che la società Tap ha presentato una prima Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente per tale primo progetto (in variante allo studio progettuale originario) in data 19/03/2012 e che, a fronte della stessa, il Comune di Cavallino ha presentato le proprie osservazioni di natura tecnica e funzionale, approvate con delibera di G.C. n.130 del 18/05/2012, al Ministero con nota prot n. 6477 del 18/05/2012;

Che TAP chiedeva una sospensione della procedura di VIA, alle autorità competenti al fine di poter approfondire e migliorare il ridetto progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali, quest'ultimi, tuttavia, mai svolti con la partecipazione del Comune di Cavallino;

Che in data 10/09/2013 TAP ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente una "nuova ipotesi progettuale" che prevede l'estensione del gasdotto per 45 km offshore, dal confine marittimo tra Italia e Albania, al punto di approdo individuato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel Comune di Melendugno;

Che a seguito di tale variante progettuale è previsto che l'infrastruttura terminerà in corrispondenza di un Terminale di Ricezione del Gasdotto situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno, e che nello stesso progetto si evidenzia come continua a non prevedersi l'intero tracciato a terra necessario (per garantire la funzionalità dell'opera), al fine di raggiungere il collettore finale sito in Provincia di Brindisi;

Che da un documento pubblicato da TAP sul proprio sito nel mese di Settembre 2013, si evince che con riferimento alle osservazioni formulate al progetto pubblicato nel mese di marzo 2012, la stessa TAP non ha provveduto ad esaminare quanto dedotto ed eccepito dal Comune di Cavallino con le ridette osservazioni in quanto al dire della TAP : “ il gasdotto TAP termina nel Comune di Melendugno e il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato e dagli impatti potenziali sul territorio comunale che non sono inclusi nello studio”;

RITENUTO che la giustificazione addotta appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica, progettuale oltre che giuridica;

RILEVATO che permangono le criticità rappresentate con le osservazioni presentate al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2013 da questo Comune, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere, dal Comune di Melendugno, al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto, nel territorio della Provincia di Brindisi, essendo nuovamente oggi sottoposto a procedura di VIA, lo studio di un “ segmento ” di progetto;

CONSIDERATO che sussiste la possibilità di presentare osservazioni al Ministero dell'Ambiente al progetto da ultimo pubblicato entro il 10/11/2013;

VISTO

- Che gli aspetti ambientali e di tutela del territorio , nonché dei beni storici, monumentali, architettonici del nostro Comune potrebbero essere fortemente compromessi da un'opera che prevede imponenti azioni di sbancamenti;
- Che l'attuale ipotesi progettuale, frutto di una seconda variante allo studio di progetto originario, si appalesa non funzionale, poiché incompleta, in quanto non prevede l'individuazione del percorso del tracciato tra la stazione di misurazione fiscale sita nel territorio di Melendugno e il collettore finale sito in provincia di Brindisi;
- Che per effetto di siffatta carenza l'opera, così come concepita, non può entrare in esercizio;
- Che questo Ente Civico ha diritto a conoscere il tracciato completo e definitivo e, quindi, avere puntuale cognizione dell'eventuale attraversamento del proprio territorio e nell'ipotesi affermativa, dell'esatto percorso del gasdotto nell'ambito dei propri confini;
- Che il progetto in questione continua non soddisfare tali esigenze poiché non si prevede il collegamento dell'opera al collettore Snam Rete Gas sito in provincia di Brindisi;

CONSIDERATO

- Che il Comune di Cavallino, riconosciuta Città d' Arte e Cultura è conosciuto ed apprezzato per le ricchezze paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche ed archeologiche e che la presenza di una simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi in oggetto, con possibili ripercussioni negative;
- Che lo sviluppo socio- economico, conseguito, con impulso sempre maggiore nel territorio del Comune di Cavallino nel corso di questi ultimi decenni, basato principalmente sulle proprie potenzialità naturali, storico-archeologiche e culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e che è necessaria la preservazione di questi interessi unitamente alla tutela dei beni che ne costituiscono la fonte;

RITENUTO altresì, opportuno condividere, reputandolo apprezzabile, fondato e giustificato (con successivo provvedimento adottato in pari data), l'orientamento espresso con delibera n. 24 del 14/01/2013 del Consiglio Comunale di Melendugno, affinché la Regione Puglia neghi l'intesa necessaria ex art. 52 del D.P.R. 327/2001 “Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali”, al prosieguo del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica necessaria alla effettiva realizzazione del gasdotto;

Tutto ciò premesso e considerato

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-contabile previsti dal decreto Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di formulare e proporre all'Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale presentata da Tap spa nel mese di settembre 2013, per la realizzazione dell'impianto così come indicato in premessa, nonché nel relativo procedimento, le osservazioni contenute nel documento allegato alla presente sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, i cui termini per la presentazione scadranno il 10/11/2013;
2. Di disporre l'invio del documento predetto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- direzione Generale per le valutazioni Ambientali Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, all'ANCI regionale, al Comitato di Via Regione Puglia, ai di Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì, Lizzanello, San Donato, Calimera, Martano, Caprarica;
3. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Avv. Michele LOMBARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto CARLINO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Roberto CARLINO

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 07/11/2013

IL MESSO COMUNALE
f. to Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto CARLINO

E' copia conforme all'originale

Data

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto CARLINO

Allegato 4

**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA***L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19***C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)****Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari****Tel. 080.9182000 - fax. 080.9182244 - C.F. 93289020724****www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it pec: segreteria@pec.adb.puglia.it***Anticipata via fax*

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 06/11/2013 08:05 - 0014498
PROTOCOLLO :

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare***Direzione Generale per le Valutazioni di Impatto Ambientale**Divisione II - Sistemi di Valutazione di Impatto Ambientale**Via Cristoforo Colombo, 44**00147 Roma**Fax. 06/57225994***Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo***Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura
e l'Arte contemporanea**Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio**Via San Michele, 22**00153 Roma**Fax. 06/58434416***Ministero dello Sviluppo Economico***Dipartimento per l'Energia**Direzione per la Sicurezza dell'approvvigionamento
e delle Infrastrutture**Via Molise, 2**00187 Roma***Regione Puglia***Aree Politiche per la Riqualificazione, la Tutela
e la Sicurezza**Ambientale per l'Attuazione delle opere pubbliche**Assessorato alla Qualità dell'Ambiente**Servizio Ecologia**Ufficio Programmazione V.I.A.**Viale delle Magnolie, 6/8**70026 Z.I. Modugno (BA)**fax. 080.540 68 62***Regione Puglia***Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana**Servizio Assetto del Territorio**Attuazione Pianificazione Paesaggistica**Viale delle Magnolie, 6/8**70026 Z.I. Modugno (BA)***Comune di Melendugno (LE)***Via San Nicola**73026 Melendugno (LE)**fax. 0832 832545*

Responsabile del procedimento:
Geol. Luca Buzzanca
Tel. 080/9182212
email: luca.buzzanca@adb.puglia.it

Provincia di Lecce
Settore Territorio e Programmazione Strategica
Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
Via Umberto I, 13
73100 Lecce

Trans Adriatic Pipeline
Via IV Novembre 149,
00187 Roma
Fax. 06 45 46 94 444

Oggetto: Trasmissione documentazione in relazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in riferimento al progetto "Trans Adriatic Pipeline".

In riferimento alla nota di pari oggetto trasmessa da codesta Società (riferimento LT-TAPIT-ITG-00044, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 11/09/2013 con n. 11822), nonché alle note trasmesse da codesto Ministero con prot. nn. DVA – 2013 – 0021612 del 23/06/2013 e DVA – 2013 – 0022408 del 02/10/2013 (acquisite rispettivamente al protocollo di questa Autorità in date 24/09/2013 e 08/10/2013 con nn. 12379 e 13108) si rappresenta che gli interventi di progetto (gasdotto internazionale interrato con approdo e parziale sviluppo nel territorio comunale di Melendugno), così come raffigurati nella documentazione tecnica trasmessa, ricadono in aree non interessate dai vincoli di pericolosità idraulica e/o geomorfologica del PAI vigente, pertanto questa Autorità ritiene di non doversi esprimere in merito.

Ciò detto, si rappresenta, comunque, che talune aree di progetto (aree del Terminale di Ricezione del Gasdotto) al limite del territorio comunale di Melendugno (in adiacenze col territorio comunale di Vernole), ricadono in aree che da studi di questa Autorità risultano classificabili a pericolosità idraulica media e bassa. Rammentando che tali studi sono stati già trasmessi al comune di Melendugno in data 10.01.2013 con prot. n. 400 affinché procedesse alle attività di formale condivisione e che tali attività sono state, peraltro, sollecitate con note prott. nn. 9170 del 03.07.2013 e 13039 del 08.10.2013, questa Autorità, invitando il Soggetto proponente ad ogni adeguata cautela progettuale, si ritiene estranea ad ogni eventuale danno a persone e/o cose conseguente all'accadimento di eventi alluvionali nelle aree anzidette.

Il Segretario Generale
Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO



Allegato 53



COMUNE DI VERNOLE
(Provincia di Lecce)

Prot. n. 42044

Vernole, 09 Novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00187 - ROMA
Ca. del Dott. Dario Fornari
Fax 06.57225994

Oggetto: Osservazioni al Progetto pubblicato in settembre 2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Scadenza 10/11/2013.

Come evidenziato negli atti progettuali, "TAP" è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Europa gas naturale proveniente dalla Regione del Mar Caspio, passando attraverso Grecia, Albania, Mar Adriatico ed Italia.

Nel marzo 2012, l'ipotesi progettuale che prevedeva l'attraversamento della terraferma per circa km. 5 sino al territorio del comune di Melendugno, venne presentata come Nuovo Studio di Impatto Ambientale e Sociale (ESIA = Environmental and Social Impact Assessment) al Governo Italiano, descrivendo il potenziale impatto del gasdotto e le misure da prendere per minimizzarlo. Tale studio, che poteva essere consultato da tutte le parti interessate (direttamente ed indirettamente) al progetto, riconosceva la possibilità di fornire le proprie osservazioni. Successivamente TAP chiedeva alle autorità competenti una sospensione della procedura di VIA al fine di approfondire e migliorare il progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed anche alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali.

Successivamente alla suddetta sospensione delle procedure VIA, in data 10/09/2013, TAP ha presentato, presso il Ministero dell'Ambiente, una "nuova ipotesi progettuale", nella quale il tracciato del gasdotto offshore di 45 km, dall'Albania all'Italia, approda a terra in un'area localizzata tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri (Località San Basilio), in territorio comunale di Melendugno. Il gasdotto procederà fino al Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno.

L'opera, così come progettata, è incompleta e risulta essere solo uno stralcio, peraltro non funzionale, infatti si renderà necessario realizzare un'altra condotta, che dovrà attraversare l'entroterra salentino per ricollegarsi alla rete italiana di trasporto del gas, gestita da Snam Rete Gas, per poi giungere al collettore finale situato nella provincia di Brindisi che distribuirà il gas al Nord Europa.

Le variazioni tra il progetto presentato nel Marzo 2012 e quello presentato nel settembre 2013, riguardano unicamente i seguenti punti:

- spostamento del punto di approdo a nord di San Foca, individuato, nel nuovo progetto, tra gli stabilimenti balneari Lido San Basilio e Chicalinda;
- riduzione e variazione di posizionamento del Terminale di Ricezione (PRT) nel territorio del Comune di Melendugno per un totale di 12 ettari;
- riduzione delle emissioni di CO₂ da parte del Terminale grazie all'utilizzo di riscaldatori elettrici;
- riduzione del numero e delle dimensioni degli edifici del PRT (terminale di ricezione).

L'aggiornamento dell'ESIA, presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre 2013, sostituisce completamente il documento presentato nel Marzo 2012.

Tra Ottobre 2012 e Luglio 2013, TAP comunica di aver condotto una serie di incontri politici con le istituzioni locali (in particolare con i rappresentanti dei Comuni di Melendugno, Vernole, Brindisi, Lecce e della Provincia di Lecce) e di

incontri tecnici con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, l'Autorità di Bacino e la Prefettura di Lecce. A livello istituzionale sono state effettuate numerose riunioni con Enti Nazionali (Ministero dell'Ambiente) e Regionali e con operatori del settore agricolo, ittico e turistico.

Essendo quella del Comune di Vernole, un'Amministrazione di recente insediamento (operante dal Giugno 2013), sensibile alle esigenze del territorio e direttamente interessata dal progetto TAP, ritenendo inoltre che il territorio del comune di Vernole così come l'intero Salento ha una prevalente vocazione turistico-culturale che mai si concilia con la creazione di strutture ad elevato impatto, lo Scrivente pone le seguenti OSSERVAZIONI:

1 INDIRIZZI ENERGETICI

Se tutto procede come da programma, la messa in servizio del gasdotto è prevista da TAP per l'inizio del 2019.

Il Progetto, sostiene TAP, "dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi delle POLITICHE ENERGETICHE EUROPEE in QUANTO A SICUREZZA E DIVERSIFICAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, realizzando le infrastrutture necessarie al trasporto del gas in Europa". TAP sostiene inoltre che "il progetto del gasdotto è parte integrante della STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE".

Effettivamente nel documento "STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE" adottato ed approvato con il Decreto InterMinisteriale dell'8 marzo 2013, tra le "priorità d'azione e risultati attesi al 2020" inserisce il mercato competitivo del gas e hub sud-europeo, che nella previsione per i prossimi 20 anni di un aumento significativo dell'importazione di gas (circa 190 miliardi di metri cubi in più secondo l'IEA) individua l'opportunità per il nostro paese di diventare un importante crocevia per l'ingresso di gas dal Sud verso l'Europa.

Paradossalmente la stessa STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE individua tra le "priorità d'azione e risultati attesi al 2020" l'efficienza energetica come strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni e la riduzione dell'impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili.

Inoltre tra gli obiettivi principali la STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE individua, tra gli altri, i seguenti punti:

- Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di DECARBONIZZAZIONE definiti dal pacchetto Europeo Clima-Energia 2020
- Continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero.....ridurre il nostro livello di importazioni di energia, che oggi costano complessivamente al Paese circa 62 miliardi di euro l'anno
- Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.....in questo ambito, particolare attenzione andrà rivolta alla crescita di tutti i segmenti dell'economia 'verde', di cui sarà importante saper sfruttare appieno il potenziale.

In tal senso l'Unione Europea nel 2010 ha emanato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici definendo l'"EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO" come "l'edificio ad altissima prestazione energetica, ... il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze".

La stessa direttiva impone agli stati membri di provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione ed entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici siano edifici ad energia quasi zero. Inoltre impone agli stati membri di elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero e di definire politiche finalizzate ad incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici ad energia quasi zero.

L'Italia dopo essere stata pesantemente sanzionata per i notevoli ritardi, ha finalmente recepito la suddetta direttiva europea con la recentissima legge del 3 agosto 2013 n. 90.

Le finalità della comunità europea e dei suoi stati membri come quella delle politiche energetiche mondiali, come abbiamo visto in questi anni, sono quelle di favorire ed incrementare il ricorso alle fonti rinnovabili di energia con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'utilizzo di combustibili fossili e di conseguenza di ridurre il più possibile l'emissione di CO₂ in atmosfera.

infatti, proprio al fine di ridurre il più possibile i consumi energetici, l'unione Europea ha istituito, a partire dal 2019 l'obbligo di legge di costruire edifici ad energia quasi zero e di coprire il già basso o quasi nullo fabbisogno energetico di questi in misura significativa con fonti di energia rinnovabile.

Se in Italia, come in tutta Europa, per imposizione di legge si dovrà perseguire una sempre migliore efficienza energetica e si dovrà incentivare sempre più il ricorso all'energia da fonti rinnovabili pulite, con lo scopo di ridurre sempre più il ricorso alle fonti fossili inquinanti, come si può pianificare progetti aventi il principale scopo di aumentare(e/o diversificare) l'importazione di gas?

Di conseguenza, come può l'Italia pensare di ridurre le emissioni di gas e di CO₂ in atmosfera prevedendo aumenti di fabbisogno e quindi di importazione di gas per circa 190 miliardi di metri cubi in più, pianificando la realizzazione di mega strutture come il gasdotto TAP?

Se la reale volontà è quella di "ridurre la dipendenza dall'estero.....e di ridurre il nostro livello di importazioni di energia , che oggi costano complessivamente al Paese circa 62 miliardi di euro l'anno" come si sposa con l'esigenza di un aumento di circa 190 miliardi di metri cubi di gas e come può il governo italiano avallare la realizzazione di mega strutture come il gasdotto TAP?

2 OPERA NON FUNZIONALE E APPROVAZIONE VIA E VAS

L'ultima variante di progetto presentato nel Settembre 2013 prevede una variazione del tratto a terra (onshore), infatti, dopo l'attracco del gasdotto sul tratto di costa subito a nord di San Foca di Melendugno, questo seguirà un percorso che si snoderà lungo un tratto di circa Km. 8,2 sino al sito del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT – Centrale di depressurizzazione e misurazione, fiscale) ubicato nelle campagne della periferia del comune Melendugno a pochi metri dal centro abitato.

Il progetto così come presentato è solo uno stralcio (lotta), peraltro non funzionale, del più complesso progetto che prevede di trasportare il gas naturale dal Mar Caspio fino all'Europa.

Infatti Snam Rete Gas subentrerà a TAP, dopo la costruzione del primo tratto a terra di Km. 8,2 fino al PRT, per la successiva progettazione e costruzione della condotta che dovrà ineluttabilmente raggiungere il sito della provincia di Brindisi, situato nei pressi di Mesagne, per poi proseguire verso l'Europa.

Pertanto, allo stato attuale continua a non conoscersi quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una futura progettazione da parte dell'impresa incaricata (Snam Rete Gas).

È ineccepibile che una legittima valutazione del progetto non può prescindere da una conoscenza preliminare dell'intero percorso del tracciato a terra fino al collettore finale di Brindisi e che la società TAP ha l'obbligo di presentare e sottoporre al procedimento di VIA, non uno stralcio, ma il progetto nella sua interezza, dettagliando pertanto l'intero percorso onshore.

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto all'esame d'impatto ambientale (a seguito dell'intervenuta seconda variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto onshore dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrogeologica, geomorfologica, vegetazionale, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto offshore e primo tratto onshore di 8,2 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Alla luce di tanto si formulano le osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" "stralci" o segmenti.

Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto ambientale, non singoli stralci o segmenti di un unico progetto (peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.

Peraltro, non può essere scartata a priori l'eventualità che, nell'impossibilità di poter realizzare la condotta di collegamento tra il Comune di Melendugno e il sito finale di Brindisi per tutti i motivi sopra esposti, la struttura oggi in esame rischierebbe di rimanere un'opera perennemente non funzionante.

Si evidenzia quindi come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera debba necessariamente essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano” o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria.

In merito la Commissione Europea ha infatti esplicitamente affermato che “gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva” (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassonì – gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: “La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte di un insediamento realizzato in più fasi, si debba tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA, solo per alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e quindi riportare l'intero percorso del gasdotto e non solo una “frazione” dello stesso, così come invece si presenta attualmente il progetto.

Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto per la seconda volta allo studio d'impatto ambientale soltanto uno “stralcio” del progetto (contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a terra.

L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, di vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili.

Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione.

Ma siffatta indefettibile necessità nel caso in questione non è stata nuovamente osservata.

3 PERCORSO ONSHORE

Il progetto TAP prevede un tratto offshore sottomarino ed un tratto onshore, di circa km 8,2 che porterà il gas ad alta pressione fino alla centrale di depressurizzazione (PRT), sita nel territorio comunale di Melendugno.

Successivamente, Snam Rete Gas dovrebbe subentrare a TAP per realizzare il tratto di condotta necessario a raggiungere il sito finale nei pressi di Mesagne (BR).

Osservando il territorio potenzialmente interessato dall'attraversamento di tale condotta, si evincono delle criticità dovute alla presenza di agglomerati urbani e di vari siti archeologici.

Le uniche direttrici possibili per raggiungere il recapito finale sono due, una in direzione Lecce e l'altra spostata verso l'entroterra. Entrambe risultano impraticabili.

Nel dettaglio, partendo dal PRT ubicato nel Comune di Melendugno, risulta impossibile seguire la direzione per Lecce, sia per la presenza della città che della tangenziale che la cinge, oltre tutti i piccoli agglomerati urbani presenti sul territorio. Se pur si ignora la presenza di tale doppio ostacolo, sempre su tale direttrice si incontrerebbe il sito archeologico di "Valesio", uno dei più importanti della Regione Puglia.

Allo stesso modo appare non percorribile una direttrice più interna in quanto si incontrerebbero i siti archeologici di "Rudiae", "Lupiae" e "Cavallino" (solo per citare i principali).

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli siti archeologici e centri urbani presenti fra il PRT ubicato nel Comune di Melendugno ed il recapito finale nei pressi di Mesagne (Br).

Quanto sopra riportato, espone il progetto TAP al rischio di non poter realizzare la condotta di collegamento fra il PRT ed il recapito finale, e quindi di ritrovarsi un'opera di fatto non funzionale e perennemente incompiuta ed inutilizzabile.

4 INCOMPATIBILITÀ PPTR

In data 02/08/2013, con delibera n. 1435, la Giunta Regionale della Regione Puglia ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Con riferimento a tale Piano, ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), parte del tratto onshore del progetto TAP, attraversa aree tipizzate come "Area di rispetto dei boschi" (di cui all'art. 63) e "Prati e pascoli naturali" (di cui all'art. 66).

Di seguito si riporta quanto previsto e prescritto dalle NTA del PPTR.

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

Alla luce di quanto previsto dai suddetti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, e tenuto conto del fatto che non possono realizzarsi opere difformi da quanto previsto dalle stesse, il progetto presentato da TAP risulta in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia.

Le ipotesi progettuali avanzate da TAP entrano in pieno contrasto con la necessità di salvaguardia dei beni ambientali e territoriali, che è alla base della pianificazione del territorio, introdotta con il nuovo PPTR.

5 INTERFERENZE CON PRATERIA POSIDONIA E SITO SIC "LE CESINE"

Il tratto onshore del progetto TAP approderà tra i lidi "San Basilio" "Chicalinda" nel territorio del Comune di Melendugno, a poca distanza dal Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Rete Natura 2000 de "Le Cesine", nel Comune di Vernole, dichiarata zona umida di interesse internazionale a Ramsar nel 1971, habitat di eccezionale interesse faunistico e botanico-vegetazionale per specie legate ad ambienti acquatici ed ambienti terrestri. Tale distanza è inferiore a 5 Km.

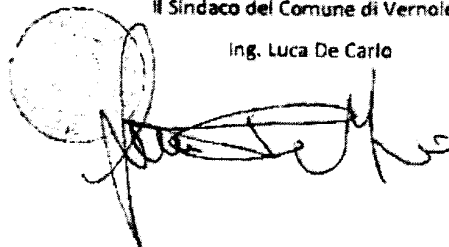
Osservando gli elaborati progettuali presentati da TAP, e nonostante la richiesta già fatta dal Ministero dell'Ambiente, non risulta presente uno studio finalizzato ad analizzare gli effetti che le lavorazioni da effettuare, in fase di cantiere, avranno sulla prateria di Posidonia presente nella zona, ma solo delle semplici rassicurazioni non supportate da dati tecnici o modelli matematici.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il progetto TAP appare carente circa la tutela e la salvaguardia sia della prateria di Posidonia, che dello stesso sito SIC de "Le Cesine".

Data l'importanza dell'opera e del sito in questione TAP avrebbe dovuto realizzare il suddetto studio ed allegarlo al progetto presentato, specie in considerazione del fatto che lo stesso era assente già nella prima formulazione progettuale.

Il Sindaco del Comune di Vernole

Ing. Luca De Carlo



Allegato 6

**REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale

Si trasmette solo a mezzo fax ai sensi del
DPR 445/2000, art.43, comma6.

T.A.P (Trans Adriatic Pipeline)
Via IV Novembre 149 - 00187 Roma
Fax: 0645469444

P.c. **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata
ambientale

Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

Fax: 06 57225068 – 57223040

Divisione II – Sistemi di valutazione Ambientale

Fax: 06 57225994

**Presidente del Comitato Reg.le VIA Valutazione di incidenza e
autorizzazione integrata ambientale**
Sede

Regione Puglia
Rischio Industriale

AOO 169
07/01/2014 - 0000016
Protocollo: Uscita

Oggetto: Trans Adriatic Pipeline (TAP) - *Richiesta approfondimenti tecnici.*

Sulla base degli atti visionabili sul sito web e depositati presso la segreteria tecnica del Comitato Reg.le VIA Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale ed in particolare dalla lettura dell'elaborato "Progetto definitivo - Italia", si rileva che nel "Terminale di ricezione del gasdotto" (di seguito PRT), sembrerebbero insistere le seguenti apparecchiature e impianti:

- sistema di riscaldamento a gas;
- aria per strumenti;
- impianto di alimentazione gas;
- generatore di potenza diesel;
- serbatoio di condensazione;
- area trappola PIG;
- 2 camini di sfato.

In considerazione della presenza dei suddetti impianti e delle attività connesse agli stessi, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 334/99 e smi, è necessario che vengano determinate le quantità di sostanze pericolose comunemente denominate "Seveso" rientranti nell'allegato 1 parte 1 e 2 del richiamato D.Lgs eventualmente presenti nello stabilimento al fine di verificare l'assoggettabilità del PRT alla disciplina di cui innanzi.

Si rammenta che dovranno essere specificate sia la tipologia di sostanze pericolose presenti o prodotte al suo interno che le rispettive quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento.

A tal riguardo, nella determinazione del quantitativo complessivo presente, si dovrà tener conto anche della quantità di prodotto contenuto nelle tubazioni (hold-up) insistenti nel perimetro del PRT e qualora necessario dovrà essere applicata la "Regola della Sommatoria" di cui alla parte 2 nota 4 del D.Lgs 334/99 e smi.

Con l'occasione è necessario che vengano specificate le modalità ed il luogo di connessione del "Terminale" con la rete nazionale di GAS (SRG) e con la rete elettrica nazionale, condizione necessaria per considerare l'operatività del progetto.

Si resta in attesa di ricevere apposita relazione o riscontro di quanto sopra rilevato che dovrà costituire atto integrativo al progetto presentato.

Cordialità,

Il Funzionario
(Ing. Mauro Perrone)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Fedeschi)

Allegato 7

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Tel. 080-5460201 Fax 080 4460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it

**Alla Regione Puglia
Servizio Ecologia
COMITATO VIA
c.a. Dirigente
ing. Antonello Antonicelli
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**

Oggetto: "Trans Adriatic Pipeline - TAP" – Procedura di V.I.A.

In allegato alla presente, vista la documentazione agli atti, si comunicano, per quanto di competenza, le osservazioni e/o criticità inerenti il "Progetto" che portano ad esprimere una valutazione tecnica sfavorevole da parte dell'Agenzia, anche in considerazione del fatto che non sono chiari i criteri secondo cui la scelta progettuale definita dalla società sia quella ottimale rispetto alle altre ipotesi proposte, con particolare riferimento alla ubicazione dell'impianto in relazione agli aspetti connessi al potenziale danno ambientale.

Restando a completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott. Massimo ALONDA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giorgio ASSENNATO)



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Tel. 080-5460201 Fax 080 4460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it

Procedura di V.I.A.

Parere gasdotto TAP DAP Lecce

1) Valutazioni di carattere generale.

a) Ai fini di una valutazione completa degli impatti sociali ed ambientali dell'opera, in via preliminare si ritiene opportuno segnalare che il "Progetto", così come presentato, appare come un'infrastruttura incompleta, in quanto la VIA tiene conto solo dell'intero tracciato del gasdotto con 45 km offshore e 8,2 km onshore e delle strutture associate, nello specifico il Terminale Ricezione del Gasdotto PRT e la Valvola di Intercettazione di Linea (BVS), senza tener conto che la condotta del gas dovrà essere allacciata ad una rete di trasporto nazionale. Pertanto si ritiene che l'infrastruttura in esame altro non può essere che un "lotto" di un'opera più grande che dovrà prevedere la connessione del gas in uscita dal PRT, attraverso un altro gasdotto onshore da realizzare, ad una "rete o nodo gas" di distribuzione esistente, costituita dalla Snam Rete Gas S.p.A. (SRG).

La mancanza di una valutazione complessiva e unitaria dell'opera implica l'assenza di una valutazione degli impatti cumulativi che la realizzazione completa dell'infrastruttura comporta per il territorio.

Inoltre si osserva in particolare che:

- l'analisi degli impatti, molti dei quali ritenuti bassi e non significativi, attraverso giudizi sommari, sono poco approfonditi e non orientati a definire le cause ed a comprendere le dinamiche e le conseguenze delle azioni fino a definire addirittura positivo l'impatto generato dall'alterazione fisica del fondo marino causata dalla presenza della condotta, in quanto "crea sul fondo un habitat artificiale";
- le opere di mitigazione, in genere non sono previste;
- la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera sulla geomorfologia e idrogeologia dell'area interessata dal progetto non vengono affatto considerati; appaiono inoltre non consistenti, rispetto ad alcune affermazioni riportate nei documenti prodotti, gli impatti dell'opera sull'ambiente marino e sulla qualità dell'aria;
- la valutazione delle alternative è inconsistente, anche in considerazione del fatto che non è stata esaminata l'ipotesi zero.

b) Nell'allegato VII appendice 2 è riportata la zonizzazione del vigente PRG approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1691/2001. Da tale documento si evince che il tracciato del gasdotto interessa:

- Aree destinate a "Parco Urbano";
- Aree destinate a "Zona Turistica";
- Area di rispetto di zona umida;
- Aree di interesse generale.

Alla luce di ciò il progetto comporta richiesta di variante al vigente strumento urbanistico e pertanto dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 18/2013.

c) Il monitoraggio (PMA) rappresenta l'insieme di attività e di dati ambientali antecedenti e successivi all'attuazione del progetto (in corso d'opera ed in esercizio) che consentono di verificare gli effetti/impatti ambientali significativi generati dall'opera nelle sue fasi al fine di intervenire tempestivamente in caso di impatti negativi attraverso l'adozione di opportune misure correttive.

Nel capitolo 9 dell'ESIA intitolato *"Gestione e monitoraggio ambientale, sociale e culturale"* si dichiara che: *"TAP AG riconosce che il livello di dettaglio fornito nel presente documento, non soddisfa ancora le migliori pratiche internazionali. Pertanto, un Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale e Sociale (ESMMP), che ottemperi quanto menzionato sopra, sarà integrato nel Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (ESMS). Questo sistema ambisce a garantire che tutte le misure di mitigazione e tutti gli impegni assunti da TAP nell'ESIA e negli altri documenti pertinenti, vengano attuati sia dalla Società che dagli appaltatori che lavorano per conto di TAP. Tale sistema sarà sviluppato dopo la conclusione dell'ESIA e con largo anticipo rispetto alla stipulazione dei principali contratti degli appalti di costruzione. TAP divulgherà la bozza del piano ESMMP per ricevere commenti. Successivamente definirà il proprio ESMMP sulla base dei commenti ricevuti prima di renderlo pubblico con le stesse modalità utilizzate per l'ESIA"*.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 28 del D.Lgs 152/2006 recita: *"Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti"*, pertanto si ritiene il Piano di monitoraggio non esaustivo all'espressione del provvedimento di compatibilità ambientale.

Inoltre si osserva:

- una scarsa coerenza tra i contenuti dello scenario di riferimento ambientale che precede l'opera, contenuto nel SIA e la definizione degli impatti connessi all'attuazione dell'opera;

- non sono definite le azioni di progetto che in ciascuna fase determinano impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali;
- non sono definite le aree di indagine nell'ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio;
- non sono definiti i parametri analitici descrittivi dello stato quali-quantitativo di ciascuna componente ambientale;
- non è prevista l'esecuzione di una fase di monitoraggio a seguito delle operazioni di dismissione del gasdotto che prevedono il mantenimento in situ delle condotte offshore e onshore che monitori e prevenga un potenziale inquinamento e/o alterazione delle componenti biotiche e abiotiche dell'ecosistema marino e terrestre legato ad eventuali ed incontrollati rilasci di sostanze chimiche, lubrificanti, etc. dalle condotte mantenute in situ.

2) Svolgimento delle indagini di approfondimento relative al progetto

Si ritiene necessario estendere il SIA alle fasi di prospezioni geofisiche, verifica presenza di ordigni bellici inesplosi ed eventuale bonifica e sondaggi geognostici. (*)

(*) PER QUANTO ATTIENE LA PARTE ONSHORE DEL TRACCIATO.

Int. P. 14/1/2014

3) Osservazioni sul SIA per la matrice Ambiente Marino.

- Alle pagg. da 15 a 20 del capitolo 6 (Quadro di Riferimento Ambientale e Sociale) del SIA (ESIA), si afferma che le stazioni di campionamento per le Campagne di rilevamento Ambientale in mare sono state allocate in base alla corrente costiera prevalente. Tale allocazione appare in evidente contrasto, in termini concettuali, con le risultanze dello studio relativo alla dispersione dei sedimenti di cui all'Allegato 10 (con particolare riferimento alle figure 5-15, 5-16, 5-19 e 5-20 dello stesso studio);
- Seppure in diversi passaggi del SIA venga riportato che le formazioni coralligene (si presume quelle definite nell'ambito della biocenosi del "Coralligeno", compresa la *facies* a pre-coralligeno) sono considerate tra gli habitat inclusi nella Direttiva Europea 92/43/CEE ed indicati come "scogliere" (codice habitat: 1170), e malgrado alla pag. 82 del capitolo 6 (Quadro di Riferimento Ambientale e Sociale) del SIA (ESIA) sia stata riferita dai proponenti la presenza di tali habitat lungo il tracciato della condotta (testualmente dal documento: "*Tali habitat sono stati riscontrati su un unico affioramento roccioso nell'area monitorata durante il rilevamento video del 2011, tra i contorni di profondità di 25 e 27 m*"), non sembra che tale criticità ambientale sia stata tenuta in debito conto nell'ambito progettuale generale, e d'altronde la stessa criticità non è stata nemmeno rappresentata nella

mappatura di cui alla figura 6-46 nella citata pag. 82. Infatti, sebbene il micro tunnel, secondo i proponenti, dovrebbe evitare l'interessamento diretto degli erbari di fanerogame (*Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*), più al largo, successivamente all'uscita del micro tunnel, posta a - 18 m, la condotta potrebbe intercettare le formazioni coralligene esistenti, la cui presenza è conosciuta anche da questa Agenzia. Se a questo si aggiunge, come dichiarato dai proponenti nel Progetto Definitivo, che nel tratto tra - 18 e - 27 metri verrà eseguito uno scavo oltre che realizzato un terrapieno con pietrame o ghiaia, si può bene immaginare che sarà pressoché certo un impatto significativo sul coralligeno presente;

- c) In riferimento all'eventuale impatto sull'erbario di *Posidonia oceanica*, il proponente dichiara, alla pag. 52 del documento "Progetto Definitivo", che "*il punto di uscita offshore del tunnel è stato ubicato a più di 50 m di distanza dagli esemplari di Posidonia sul fondale, sulla base dei risultati dello studio sulla dispersione dei sedimenti*". Tale affermazione non è congruente rispetto ai risultati dello studio relativo alla dispersione dei sedimenti di cui all'Allegato 10, in cui si descrive "*un deposito superiore a 0.2 mm può essere riscontrato fino ad una distanza di circa 180 m lungo il tracciato della pipeline e fino a 350 m perpendicolarmente ad esso. Questa area si estende in direzione sud-est (direzione media della corrente principale)*". Se questo ultimo studio è valido, essendo la *P. oceanica* a 50 m dall'uscita offshore del micro tunnel, potrebbe risulterne un impatto, essendo la specie in questione particolarmente sensibile all'aumento di sedimentazione;
- d) Per quanto attiene le biocenosi bentoniche lungo il tracciato della condotta e diverse da quelle trattate nei punti precedenti, la descrizione riportata nei documenti consultati non sembra esaustiva. Infatti, seppure inserito, l'argomento non è stato sviluppato in maniera adeguata, talvolta impostando l'analisi a livello di gruppo tassonomico principale (Molluschi, Crostacei, ecc.) e non di specie (questo livello l'unico che possa spiegare le differenze in termini di sensibilità e/o tolleranza rispetto alle condizioni ambientali). Oltre ad esserci diverse imprecisioni nella terminologia (vedi ad esempio la non corretta definizione delle biocenosi riportata alla pag. 13 dell'Allegato 6 - *Metodologia dell'ESIA, Quadro Ambientale e Stima degli Impatti*), non viene riportata la classificazione in termini di valenza conservazionistica delle stesse (Determinati, Rimarchevoli, Non Rilevanti), rendendo inefficace la valutazione di un eventuale impatto;
- e) Sempre su analogo argomento, alla pag. 479 del capitolo 6 del SIA si evidenzia un grossolano errore riferito alla distribuzione batimetrica dei banchi di coralli bianchi *Lophelia pertusa* e *Madrepora oculata*, riportando una batimetria di 70

m nel testo che non corrisponde a quella realmente individuata, ben più profonda;

- f) Un altro aspetto non trattato in maniera adeguata è quello relativo alle specie ittiche (soprattutto nell'ambito più costiero), e alle collegate attività di pesca (incluse le rese per attrezzo). Molto superficiale risulta l'analisi delle specie oggetto di pesca, con grossolani errori circa la nomenclatura (vedasi ad esempio la menzione, alla pag. 7 del capitolo 10 del SIA, al tonno pinna gialla – *Thunnus albacares* – non propriamente una specie mediterranea né tantomeno una specie bersaglio per la pesca in basso Adriatico). Essendo la zona costiera prevista per la condotta interessata sia da comunità ittiche sia da specifiche attività di pesca, sembra importante valutare in maniera analitica la presenza delle differenti specie di pesci, ed eventualmente le rese di cattura, al fini di quantificare in maniera oggettiva eventuali effetti per le comunità ittiche, e conseguentemente per le attività alieutiche, nelle diverse fasi di realizzazione delle opere;
- g) Infine, nei documenti consultati non vi è traccia di una proposta di monitoraggio integrato dell'ambiente marino per le fasi *in opera* e *post operam*.

In base a quanto sopra esposto, la valutazione degli impatti appare non consistente rispetto ad alcune affermazioni riportate nei documenti (capitolo 8 del SIA - Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione). Di seguito alcuni esempi:

- **Impatto sul benthos marino** (qui considerato nella generalità del termine, includendo anche gli habitat prioritari): Perdita Fisica degli Habitat sul Fondo Marino. *“L’impatto è a breve termine poiché si prevede la ricolonizzazione dell’area una volta completate le attività di costruzione. L’impatto avrà un’intensità moderata poiché causerà un cambiamento avvertibile a carico del bentos coinvolto. Tuttavia, la magnitudo dell’impatto sarà piccola e riferita a un numero limitato di specie bentoniche. Si prevede che la significatività dell’impatto complessivo sia di bassa entità e reversibile nel tempo (tali affermazioni potrebbero essere del tutto disattese per alcune biocenosi, ad esempio quella coralligena); Aumento di Torbidità*. *“L’impatto potenziale in termini di soffocamento (o mancato sviluppo delle comunità) da aumento dei sedimenti messi in sospensione e depositati è considerato non significativo”* (per il commento vedi il precedente);
- **Impatto su Fauna ittica e attività di pesca: Aree di pesca**. *“Non si prevedono impatti significativi per le zone di pesca durante questa attività”* (l'affermazione è abbastanza generica, non essendo state definite le aree di pesca nel dettaglio, soprattutto quelle costiere, in riferimento alla composizione della fauna ittica e

ai mestieri praticati), "effettuerà le attività di cantiere durante il periodo invernale e al di fuori del periodo principale di produzione biologica per ridurre al minimo gli impatti potenziali sulle riserve ittiche" (alcune specie ittiche si riproducono proprio durante il periodo invernale).

4) Osservazioni sul SIA per la matrice Aria.

Nell'ambito del SIA, relativamente al capitolo 8 – par. 8.5.1 Qualità dell'Aria:

1. Pag. 106-110/400. In merito alla valutazione delle emissioni derivanti dai mezzi di trasporto utilizzati durante la cantierizzazione dell'opera, sono stati impiegati fattori di emissione (FE) provenienti dall'utilizzo del sistema COPERT III non aggiornati (COPERT IV), come da banca dati ISPRA (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-isptra/fetransp>). In ogni caso, i FE per PM10, CO e NOx considerati (rif. Tabella 8-67) sono generici per il settore dei veicoli pesanti, quindi non specifici, anche alla luce dei parametri stabiliti nel testo (Heavy Duty Trucks $\Rightarrow$ Rigid 28 - 32 t $\Rightarrow$ HD Euro III - 2000 Standards $\Rightarrow$ R rural: ambito extraurbano) e generalmente risultano inferiori.

Nel seguito i FE che andrebbero considerati (DB, ISPRA) e il confronto con quelli utilizzati per la stima:

inq.	sector	subsector	technology	FE, g/km R	FE (tab. 8-67), g/km
NOx	Heavy Duty Trucks	Rigid 28 - 32 t	HD Euro III - 2000 Standards	6,977077	2,81
CO	Heavy Duty Trucks	Rigid 28 - 32 t	HD Euro III - 2000 Standards	1,770986	0,78
PM10	Heavy Duty Trucks	Rigid 28 - 32 t	HD Euro III - 2000 Standards	0,211762	0,19

Si specifica, altresì, che non sono stati presi in considerazione nello studio altri inquinanti (CO₂, VOC, NMVOC, PM2.5, BaP), seppure siano presenti i relativi FE ed alcuni di essi non si possano proprio considerare trascurabili.

I dati di input al modello di simulazione per la verifica delle ricadute sono, quindi, da verificare.

2. In merito alle valutazioni effettuate sulla significatività degli impatti sulla qualità dell'aria sia durante la fase "Hydrotesting" sia durante la fase di costruzione del terminale di ricezione del gasdotto (PRT), si evidenzia che vi è una inadeguata valutazione di quello che è lo stato della qualità dell'aria nel territorio interessato dall'intervento e risulta mancante e/o comunque insufficiente la valutazione degli aspetti legati agli effetti cumulativi rispetto alle attività emissive circostanti ed insistenti nel territorio (valutazione del contesto emissivo). In particolare, nella valutazione della magnitudo degli impatti sulla qualità dell'aria, laddove si deve tener conto dell'effetto cumulato delle concentrazioni di background e di quelle modellate, non è ben chiaro sulla base di quali dati misurati tale effetto cumulato sia stato stimato (quali centraline di qualità dell'aria, indicate nel Capitolo 6, utilizzate per determinare il quadro ambientale di riferimento).
3. La valutazione circa gli impatti a breve termine causati, in fase di funzionamento, dall'attività del sistema di riscaldamento del gas del PRT (seppur limitata nel tempo), classificata come *Non significativa* per le emissioni di CO e NOx, presenta alcuni aspetti non ben definiti.

In particolare, non è ben definita la metodologia di stima (letteratura, casi reali, ecc.) che porta a considerare il riscaldamento e quindi l'attivazione delle caldaie come il 2%, in termini di tempo, su base annuale.

La valutazione delle emissioni in atmosfera è stata effettuata senza considerare il contesto emissivo e i potenziali impatti cumulativi, confrontando soltanto il caso a sé rispetto ai limiti normativi di settore.

4. Non risultano conformi e proporzionate le misure di mitigazione, relativamente agli impatti sulla qualità dell'aria derivanti dalla fase di cantiere del Progetto, in relazione a quanto previsto nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.lgs. 152/2006 s.m.i. (3.3-3.4-3.6 e 4.1), per quanto attiene le azioni necessarie per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.
5. I campi di vento sul dominio di calcolo relativi all'anno di simulazione (2010) ricavati dal modello COSMO-LAMI, risultano coerenti con la caratterizzazione climatologica dell'area di studio, riportata nel capitolo 6. Non viene specificata la risoluzione del modello meteorologico utilizzato (7 km o 2.8 km) e come gli output di tale modello sono stati assimilati in CALMET (campo di first guess o come osservazioni). Carenti sono le informazioni relative alle classi di stabilità e alla descrizione dello strato limite atmosferico (algoritmo utilizzato). Essendo un sito costiero, la formazione delle brezze e dello strato limite termico interno ad esse legato possono influenzare la dispersione degli inquinanti al suolo.

6. A pag. 96 del Cap. 8, nella stima delle emissioni dovute alla risospensione delle polveri causata dal vento, secondo l'algoritmo US-EPA, non è chiaro sulla base di quali considerazioni viene scelta una velocità del vento pari a 5m/s.

In base ai documenti esaminati e a quanto sopra esposto, il SIA appare non consistente rispetto alle affermazioni:

- *"Essendo la magnitudo degli impatti a breve termine causati dal traffico veicolare associato alla costruzione della tratta onshore del gasdotto classificata come Non significativa, la significatività di tali impatti è Non significativa per tutti gli inquinanti analizzati (CO, NOx e PM₁₀) come presentato in Tabella 8-70".*
- *"La significatività degli impatti a lungo termine è infatti classificata come Bassa, mentre la significatività degli impatti a breve termine è classificata come Bassa".*
- *"L'attività temporanea dei riscaldatori del PRT e la generale manutenzione del gasdotto produrranno emissioni atmosferiche trascurabili i cui impatti sulla qualità dell'aria locale saranno altrettanto trascurabili".*

5) Osservazioni sul SIA per acustica, vibrazioni e campi elettromagnetici.

In premessa occorre notare che, da un punto di vista formale, è necessaria una dichiarazione di riconoscimento ex L. 447/95 e s.m.i., da parte di autorità italiana, del tecnico competente in acustica che ha redatto la documentazione allegata al progetto.

Ciò posto, si riportano di seguito, le osservazioni relative alle diverse fasi di attuazione.

ANTE OPERAM (misurazione del rumore di base per gasdotto)

- La caratterizzazione acustica dei recettori individuati, elemento di base per la successiva modellizzazione ai fini della verifica dell'impatto dell'opera sia in fase di cantiere che in fase di esercizio non è esaustiva: le misure a lungo termine, effettuate tra l'11 e il 12 giugno 2013 sono state eseguite solo in due punti e, comunque, in condizioni meteo non compatibili con il Decreto 16 marzo 1998 - Allegato B - punto 7 (velocità del vento dichiarata > 5 m/s); i punti di misura sono stati scelti a una distanza di circa 100 mt dai recettori sensibili per evitare interferenze (abbaiare di cani) ma non è documentata la similitudine acustica fra il sito di misura e il sito recettore soprattutto per quanto riguarda la vicinanza a infrastrutture stradali.

- Le misurazioni a breve termine eseguite tra il 10 e il 12 giugno 2013 presso i cinque recettori più vicini al tracciato del gasdotto, hanno avuto una durata di soli 20 minuti con integrazioni spot (mattina, pomeriggio e sera); inoltre, si presuppone che le condizioni meteo siano le stesse delle misure a lungo termine (non compatibili col dettato del Decreto 16 marzo 1998).

ANTE OPERAM (misurazione del livello di rumore IPR01 – posizione alternativa 4)

- E' stata eseguita una sola misura notturna a lungo termine e due misure notturne a breve termine di durata variabile fra 10 e 20 minuti (alcune misure hanno avuto una durata di soli 3-4 minuti); non si ritiene sufficiente la caratterizzazione in previsione sia della fase di costruzione del terminale che della successiva fase di esercizio.

Pertanto, per quanto riguarda la fase ante operam, si ritiene necessario un approfondimento, con misure h24 in prossimità dei recettori più vicini al terminale e alla zona dello sbocco del microtunnel che sarà interessata da elevati livelli di rumore nella fase della prova idraulica; a queste misure dovranno aggiungersi misure diurne reali (e non estrapolate) lungo il tracciato del gasdotto.

FASE di CANTIERE

Inizialmente si fa presente che per la fase di cantiere, la documentazione prodotta non fa riferimento alla Legge Regionale n. 03/02 "Norme di indirizzo per i contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", nella quale la Regione Puglia ha provveduto a regolamentare, ai sensi del comma 3 dell'art.17, le emissioni sonore provenienti dai cantieri edili. Sulla base di detta normativa durante la fase di cantiere, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) $Leq(A)$ misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 70 dB(A) negli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00-19.00 (non sono previste attività in orario notturno). Il Comune interessato può comunque concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

A tal proposito, si ritiene utile far notare che l'autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, che consente di superare i limiti di rumorosità previsti per una determinata porzione di territorio, dipende dalla temporaneità dell'attività e nel caso specifico dell'attività in questione; tale procedura di deroga, se dovesse essere applicata, deve tenere conto della durata specifica delle singole fasi lavorative dello stesso cantiere.

Inoltre, gli orari previsti dalla suddetta L.R. non corrispondono alle previsioni riportate nello studio sul rumore dove si indica una attività diurna di 10 ore al giorno, senza specificarne inizio e fine.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla necessaria deroga per attività notturne.

Relativamente alla prova idrostatica e alla previsione di superamento del limite assoluto di zona notturno (fino a 10 dB), nonostante sia stata considerata la presenza di barriere acustiche nel modello, non si ritengono sufficienti le ulteriori misure proposte (tappetino pesante in cima a ogni compressore FEED, silenziatore di scarico all'interno del condotto di evacuazione), così come anche dichiarato nel documento stesso. E' assolutamente necessario prevedere soluzioni alternative e/o altri interventi di mitigazione (non esclusi interventi diretti ai recettori) la cui efficienza dovrà essere testata attraverso il modello previsionale.

FASE di ESERCIZIO

La fase di esercizio necessita della previsione del rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno); pertanto, considerato che tale previsione si basa anche sui livelli di rumore ante operam, si ritiene indispensabile, come detto già in precedenza, rieseguire una caratterizzazione acustica puntuale dei recettori più vicini alla zona del terminale al fine di ottenere i livelli di rumore da confrontare con quelli ottenuti dal modello.

MODELLO ACUSTICO PREVISIONALE

Sarebbe stata necessaria un'attenta e motivata descrizione dei parametri di input al modello; a titolo di esempio si riporta il caso del fattore "G" di attenuazione del suolo che compare nelle previsioni con valori diversi (0,85 e 1) senza che venga data una spiegazione della diversa scelta effettuata con riferimento alle caratteristiche del terreno oggetto della modellizzazione.

VIBRAZIONI

La documentazione prodotta è assolutamente insufficiente e non permette di individuare e stimare le modifiche e/o le interferenze introdotte dall'intervento proposto e valutarne la compatibilità con gli standard esistenti relativamente al disturbo sull'uomo, al danno agli edifici e alla salvaguardia del patrimonio architettonico/archeologico.

Sarebbe stato necessario produrre uno studio specifico sull'argomento che partendo dalla caratterizzazione ante operam avesse effettuato una previsione dell'impatto dell'opera sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

IMPATTO SULLA FAUNA

La tempistica del cantiere offshore e onshore (sbocco del microtunnel) non è determinata: viene genericamente dichiarato che il cantiere avrà una durata di 9 mesi e che, per evitare interferenze (rumore e vibrazioni) con il ciclo riproduttivo della

specie *Caretta caretta* non sono previste attività nei mesi della riproduzione della specie.

Pertanto, dato certo il fermo delle attività nel periodo giugno-settembre, sarebbe stato necessario produrre un documento che specifichi l'esatta tempistica delle diverse attività di cantiere in modo da rispettare il fermo dichiarato. Tale protocollo di esecuzione dei lavori deve essere verificato puntualmente almeno ogni mese in modo da evitare che gli eventuali e probabili ritardi accumulatisi in corso d'opera possano far slittare le attività nei periodi proibiti.

Inoltre, con riferimento al rumore prodotto dai mezzi navali a servizio del cantiere off-shore, si dichiara che la notevole potenza (non indicata) dei motori dei diversi mezzi navali impiegati sarà compensata da una minore velocità dei mezzi (non indicata), senza che queste affermazioni vengano giustificate da una previsione in termini di frequenza e intensità del rumore prodotto.

Si ritiene, inoltre, assolutamente generica l'affermazione relativa alla evidenza dell'abitudine dei cetacei al rumore prodotto dai motori delle imbarcazioni.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Manca la relazione di impatto elettromagnetico relativo alla costruzione della cabina prevista a servizio dell'opera.

PMA

Il PMA deve essere dettagliato per tutte le singole fasi del cantiere con previsione di stazioni di monitoraggio in continuo da installare nei punti più significati che dovranno accertare la compatibilità dei livelli sonori prodotti ai limiti acustici di riferimento sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo (limiti di legge o in deroga); qualora dovesse presentarsi un potenziale non rispetto dei suddetti limiti, il PMA dovrà riportare le misure immediate da attuare al fine di riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi.

In ogni caso il PMA dovrà essere conforme ai requisiti espressi nelle linee guida ISPRA generali (opere assoggettate a VIA) e specifiche (cantiere delle grandi opere).

- 6) Osservazioni sul SIA per Acque superficiali/sotterranee/Rifiuti/Suolo, sottosuolo e idrogeologia.

Uno degli aspetti dell'opera maggiormente impattanti sull'ambiente è rappresentato dal "Microtunnel":

- diametro metri 3.0;

- lunghezza circa 1.500 metri, di cui 650 fuori terra e 850 in mare, con profondità variabile da 11 metri lato terra a 18 metri lato mare;
- previsto al fine di consentire l'arrivo del gasdotto, superando i problemi dell'approdo costiero, il cordone dunare, la macchia mediterranea.

L'impatto dell'infrastruttura è rilevante sia in fase di cantiere:

- per la realizzazione di uno scavo di altezza almeno 10 metri, la movimentazione di 8.000 m³ di terreno e l'occupazione temporanea del suolo per un'area di 26.000 m²;
- per la tipologia di attività da porre in essere, scavo con talpa, spinta del microtunnel;

sia come opere definitive:

- microtunnel;
- terrapieno in mare allo sbocco della condotta.

In tal senso si segnala che, allo stato attuale della documentazione presentata, risultano sottostimati e sottovalutati gli impatti ambientali dovuti alle opere di cui sopra, su acque superficiali/sotterranee, suolo, sottosuolo idrogeologia e geomorfologia del tratto di territorio interessato.

Non risulta evidenza tecnico scientifica, delle valutazioni a supporto delle scelte progettuali perseguite, degli scenari previsti, degli impatti e delle eventuali opere di mitigazione previste sugli impatti residui.

Seppur riportato nella parte generale di valutazione degli impatti afferenti gli agenti fisici, in questa sede e specificatamente per la realizzazione del micro tunnel, si ribadisce che per quanto concerne la valutazione degli effetti dovuti alle vibrazioni, la documentazione prodotta è assolutamente insufficiente e non permette di individuare e stimare gli impatti derivanti per il territorio, con riferimento alle matrici anzidette, oltre a non consentire la valutazione del disturbo sull'uomo, al danno agli edifici e alla salvaguardia del patrimonio architettonico archeologico.

Ai fini delle corrette valutazioni di cui sopra sarebbe stato necessario uno studio specifico sull'argomento che effettui la previsione dell'impatto dell'opera sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Sempre con riferimento alla realizzazione del microtunnel, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, si segnala che non viene valutata la quantità e qualità, né l'eventuale sito/i di smaltimento del residuo prodotto a valle delle nastropresse dal ciclo di trattamento del fango prodotto in fase di perforazione. Sullo stesso argomento, seppure nella documentazione di progetto venga riportato il probabile utilizzo di "fanghi acquosi", a ciclo chiuso non se ne dichiara espressamente la composizione (bentonite?) in tutti i passaggi, così come non si dichiara la natura né le quantità dei "polimeri" da aggiungere agli stessi fanghi.

Inoltre non è attribuito al rifiuto un codice CER, né sono riportate le modalità di gestione (temporale o volumetrica) del relativo deposito temporaneo presso il sito di produzione.

Allo stesso modo non sono elencati gli altri rifiuti prodotti, tra i quali materiali da scavo, rifiuti provenienti dalle attività di officina e uffici. Non viene riportato inoltre un elenco contenente tutti i rifiuti che si prevede di produrre con relativo codice CER, quantità stimata, luogo ed attività di provenienza, luogo e modalità di stoccaggio, destinazione finale, né una idonea planimetria dei luoghi destinati al deposito dei rifiuti.

Inoltre anche nel PMA non è stata prevista una scheda per il monitoraggio delle tipologie e quantità di rifiuti prodotti, prevedendo un controllo con frequenza semestrale.

7) Osservazioni su Terre e rocce da scavo.

a) **Inquadramento normativo:** premesso che la relazione sulla gestione delle terre e rocce (allegato 5 al SIA) è datata settembre/2013, il riferimento normativo all'art. 186 del D.Lgs 152/2006 riportato in premessa a tale relazione non risulta corretto, poiché l'articolo suddetto era stato già abrogato.

Si prende atto comunque che, dalla lettura della relazione, il proponente intende riutilizzare direttamente in sito la maggior parte del materiale da scavo (circa 60% del totale) mentre per la restante parte non è chiaro con quali modalità intenda procedere a recupero o smaltimento. A pagina 12 della relazione, in merito alle modalità di smaltimento/recupero, sono infatti citati contemporaneamente il D.Lgs 152/2006 e il DM 161/2012.

La facoltà da parte del proponente di gestire in esclusione alla disciplina sui rifiuti e sottoprodotti i materiali da scavo, per riutilizzo nello stesso sito di produzione, è stabilita dall'art.185 lettera "C" del D.Lgs 152/2006 (come confermato dal MATTM anche per progetti sottoposti a VIA/AIA con nota prot. 36288 del 14/11/2012), previo verifica delle condizioni previste: *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"* (art. 185 lettera c).

Analogamente per la parte di materiale in eccesso, destinata in siti esterni al cantiere, non vi è garanzia da parte del proponente se intenda conferire a terzi il materiale come rifiuto (da inviare o a smaltimento o a recupero, in conformità al 152/2006) oppure destinarlo come sottoprodotto per riutilizzo in siti diversi da quelli di produzione ai sensi del DM 161/2012.

Nel primo caso, visti gli ingenti quantitativi di materiale previsti, sarebbe stato opportuno individuare sin d'ora i siti di recupero/smaltimento esterni autorizzati. Si deve considerare infatti che, non essendo previsti in progetto, all'interno del cantiere,

depositi preliminari per i materiali da scavo considerati rifiuti (da autorizzare in relazione alle attività codificate dal D.Lgs 152/2006 R13 o D15), in assenza di un sito esterno disponibile allo smaltimento di tali rifiuti questi non potranno permanere all'interno del cantiere per più di tre mesi.

Nel secondo caso mancano tutti gli elaborati previsti dal DM 161/2012, previa esecuzione della caratterizzazione dei terreni di provenienza e destinazione in conformità alle modalità ed ai parametri di indagine previsti dal suddetto decreto. I lavori potranno cominciare solo previa autorizzazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente e comunque non prima di 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo previsto dal DM sopracitato. Gli elaborati allegati al SIA non sono al momento conformi al suddetto decreto.

Non sono chiare le modalità di gestione dei materiali da scavo, alla luce delle diverse possibilità previste dalla legge.

b) **Quantitativi da gestire:** mancano un computo metrico e idonei elaborati grafici per i lavori di scavo e rinterro da effettuarsi ai fini della verifica dei quantitativi totali riportati, anche per le opere relative alla stazione terminale del Gasdotto (zona di stoccaggio, uffici e officina), al microtunnel e al cantiere temporaneo.

Inoltre, nell'appendice 5 dell'allegato 7 al SIA (Fotolog, Booklet e Indagine Topografica) si riporta a pag. 163 che: *"L'Appendice 5 considera un tracciato che devia leggermente dal Tracciato di Progetto descritto nell'ESIA e nel Progetto Definitivo, in quanto quest'ultimo include piccole ottimizzazioni occorse in seguito alle attività di campo terminate nel mese di luglio 2013"*. Pertanto non è chiaro se i totali dei materiali da scavo riportati nella relazione su terre e rocce da scavo si riferiscono al tracciato originario o a quello modificato.

8) Osservazioni su Trasporti.

Fermo restando le incongruenze evidenziate al paragrafo precedente sulla gestione dei materiali da scavo, il piano di utilizzo (che in base alle indicazioni del proponente è riferito all'art. 186 del D.Lgs 152/2006, anche se abrogato) è carente in quanto, nella realizzazione della condotta onshore, (incluso il microtunnel) e del PRT, circa 89.000 m3 di suolo, non riutilizzati, dovranno essere inviati allo smaltimento presso impianti esterni autorizzati.

La società stima che, per inviare a smaltimento tale materiale in eccesso, saranno necessari circa 6.100 carichi di automezzi.

Orbene non essendo definiti i siti di smaltimento finali, risulta indefinita la direzione del flusso veicolare che si verrà a determinare e non chiuso il ciclo della matrice in esame.

Si aggiunga che, ai fini della realizzazione dei letti di appoggio della tubazione e per utilizzi di riempimenti con materiale estremamente omogeneo, sarà necessario

approvvigionare ex novo circa 47.000 m3 di sabbia (o materiale analogo), la società stima necessità di ulteriori 3.200 carichi di automezzi.

Anche in questo caso, essendo al momento non noti i siti di approvvigionamento, risulta indefinita la direzione del flusso veicolare che si verrà a determinare.

Il traffico su strada pubblica influenzerà principalmente la strada SP 366, sulla costa, e/o la SP1, in funzione della localizzazione dei siti di smaltimento e delle cave dove reperire il materiale necessario.

Considerato il consistente traffico veicolare di automezzi pesanti che la realizzazione dell'opera comporta si dovrà prevedere, a carico della società proponente, il ripristino dello stato "ante-operam", della viabilità pubblica e privata interessata dalla circolazione dei mezzi pesanti impiegati nelle diverse fasi di realizzazione dell'infrastruttura nel suo insieme.

9) Valori paesaggistici e storico-culturali.

La caratterizzazione paesaggistica e storico-culturale del contesto in cui l'opera si inserisce, condotta nell'ambito del progetto da TAP AG tramite sopralluoghi, rilievi fotografici e fotosimulazioni, ha rilevato l'elevata valenza paesaggistica che caratterizza detto territorio.

Basti solo evidenziare che gran parte dello sviluppo del tracciato della condotta onshore ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex Lege 1497/39.

Il tratto a nord del punto di approdo della condotta, previsto tra San Foca e Torre Specchia, è caratterizzato dalla presenza di aree boscate ad elevata naturalità (pineta e macchia mediterranea) che delimitano l'intera fascia costiera, e la nota palude di Cassano.

Oltrepassata la fascia limitrofa alla costa, la maggior parte del territorio interessato dalla condotta onshore è prevalentemente di tipo agricolo, con vastissime aree delimitate da muretti a secco e coltivate esclusivamente ad uliveto, con una presenza frequente di ulivi aventi diametro superiore a 100 cm.

Lo stesso PPTR recentemente adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013, riconosce all'area di interesse una significativa rilevanza paesaggistica individuando al suo interno svariati elementi (beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici) appartenenti alle componenti geomorfologiche (UCP "*cordoni dunari*"), alle componenti idrologiche (BP "*territori costieri*", UCP "*aree soggette a vincolo idrogeologico*"), alle componenti botanico-vegetazionali (BP "*boschi*", UCP "*aree di rispetto dei boschi*", UCP "*prati e pascoli naturali*") nonché a quelle culturali e insediative (BP "*immobili ed aree di notevole interesse pubblico*", UCP "*strade a valenza paesaggistica*").

Con riferimento al suddetto Piano paesaggistico è necessario ribadire che sebbene il progetto proposto ricada nella fattispecie di opera pubblica o di pubblica utilità e quindi, ai sensi dell'art. 95 delle NTA dell'adottato PPTR, possa essere realizzato in

deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle succitate norme tecniche, detta opera deve comunque essere compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'art. 37 delle stesse NTA. Nel merito si evidenzia che il progetto in parola contrasta con i seguenti obiettivi di qualità previsti per l'Ambito 10 - Tavoliere Salentino, ove lo stesso progetto si inserisce:

- ✓ *Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali:* il progetto non fornisce adeguati dati e informazioni per valutare il rispetto di tale obiettivo rimandando genericamente alla presentazione, prima dell'avvio delle attività, di uno specifico studio di compatibilità idrogeomorfologica; si ritiene necessario che detto studio sia prodotto nell'ambito dell'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di colmare tale carenza conoscitiva e fornire un quadro chiaro e specifico dell'assetto geomorfologico ed idraulico che caratterizza il territorio interessato e quindi dell'impatto ad esso associato. Detto studio inoltre dovrebbe porre massima attenzione alla valutazione dell'impatto idrogeomorfologico connesso alla realizzazione del microtunnel (scavo della stazione di lancio con profondità 11,0 m - lunghezza 10,0 m - larghezza 12,0 m, scavo del microtunnel ed infissione dei conci in calcestruzzo) che dall'area di cantiere temporanea posta al Kp 0,000 di progetto, attraverserà la fascia costiera per arrivare in mare a circa 800 metri dalla linea di riva.
- ✓ *Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi:* il progetto disattende tale obiettivo prevedendo la sottrazione di notevoli superfici di suolo agricolo e naturale per la realizzazione delle opere (33 ha per la servitù di passaggio lungo il gasdotto, di cui 21 per attività temporanee durante la costruzione; 12 ha occupati permanentemente dal PRT, di cui 5 utilizzati anche per la fabbricazione e lo stoccaggio dei materiali; 26 ha, in parte compresi nei 21 previsti per l'area di cantiere temporanea, dedicati alla realizzazione di un'area di lavoro temporanea per la costruzione del microtunnel, la realizzazione della "stazione di lancio" e per l'alloggiamento dei macchinari necessari per l'attività di hydrotesting in fase di pre-commissioning). La realizzazione delle citate opere onshore di progetto comporteranno inevitabilmente una frammentazione del paesaggio e degli habitat presenti, un'alterazione delle funzioni biologiche svolte dal suolo (come l'assorbimento di acqua piovana per infiltrazione con un derivante incremento dei deflussi superficiali) ed una compromissione dell'attività agricola che attualmente si svolge su dette superfici.

Fatta salva l'attuazione del procedimento in deroga alle prescrizioni di base previste dai Piani paesaggistici regionali vigenti, PUTT/p e PPTR adottato, per le opere pubbliche e di pubblica utilità, e data certa l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i., massima attenzione dovrà essere posta durante le operazioni di realizzazione e di successivo esercizio dell'area di lavoro temporanea

per la costruzione del microtunnel (Kp 0,000) di ettari 26 posta a ridosso dell'area costiera boscata e a macchia mediterranea. A tal proposito infatti si ritiene necessario ribadire che la citata normativa nazionale (D.Lgs 227/2001 e s.m.i.), includendo nella definizione di bosco anche i terreni coperti da macchia mediterranea, vieta ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad un'utilizzazione diversa da quella forestale.

La realizzazione del tracciato onshore della condotta e dell'annessa pista di lavoro di ampiezza pari a circa 30 metri, interferirà inoltre anche con svariate componenti tipiche del paesaggio rurale salentino; si tratta nello specifico di:

- 1) circa 120 muretti a secco;
- 2) circa 1.900 ulivi, di cui circa 1.650 con diametro compreso tra 30 cm e 70 cm, circa 200 con diametro tra 70 cm e 100 cm e circa 50 con diametro superiore a 100 cm.

Il progetto proposto, come misura di mitigazione dell'impatto associato all'interessamento dei manufatti a secco di cui al precedente punto 1, prevede il loro completo smontaggio durante la fase di costruzione della condotta e della fascia di asservimento, l'accantonamento temporaneo del materiale pietroso ottenuto dallo smontaggio ed il successivo ripristino dei muretti nel rispetto delle loro dimensioni originali.

Si ritiene necessario che le attività di smontaggio e ripristino di tutti muretti a secco mappati in fase di rilievo siano adeguatamente programmate attraverso uno specifico documento che dettagli con esattezza la tempistica di ogni attività; è opportuno inoltre che tale protocollo di esecuzione dei lavori, non presente nella documentazione prodotta, sia puntualmente verificato al fine di garantire il rispetto dell'attività programma.

Con riferimento al precedente punto 2), si fa presente che la documentazione prodotta non fa riferimento, relativamente alle operazioni di espianto e successivo reimpianto degli ulivi monumentali interessati dal passaggio del tracciato onshore della condotta, al rispetto delle prescrizioni contenute nelle *"Linee Guida espianto/reimpianto ulivi monumentali"* approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. 3 settembre 2013, n. 1576 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 30/09/2013. Il campo di applicazione di dette linee guida è esteso anche ad esemplari monumentali di ulivo non inseriti nell'elenco ufficiale degli ulivi monumentali aggiornato con deliberazione n. 1417/2013 della Giunta regionale.

10) Salute pubblica.

Premessa.

Come indicato dal D.P.C.M. 27 dicembre 1998 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 10

agosto 1988, n. 377", allegato II - "Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali" - punto D, "obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo".

La valutazione dei rischi per la salute umana nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si esprime attraverso la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), uno strumento in grado di stimare i possibili effetti sulla salute di un progetto suscettibile di un impatto ambientale. La definizione più accreditata di Valutazione d'Impatto sulla Salute, elaborata dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP), recita che: *"La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione"*. Lo scopo della VIS è supportare i decisori nella scelta fra diverse alternative progettuali attraverso l'accertamento a priori della compatibilità delle stesse con la salute dei cittadini. La VIS utilizza metodi di analisi quantitativi e qualitativi al fine di sintetizzare le conoscenze disponibili sui potenziali effetti sulla salute conseguenti alla realizzazione di nuovi impianti, opere infrastrutturali, politiche economiche e sociali. Una valutazione di impatto sanitario deve essere composta da almeno 5 fasi principali:

- 1) Screening (si valuta se un progetto ha un impatto sulla salute della popolazione e se è opportuno e necessario intraprendere una VIS);
- 2) Scoping (si definiscono le procedure ed i metodi per condurre la valutazione);
- 3) Stima degli impatti sulla salute della popolazione (si identificano e quantificano i fattori di rischio);
- 4) Report e raccomandazioni ai decisori (si formulano raccomandazioni sulle misure da intraprendere);
- 5) Monitoraggio e Valutazione (si verifica che gli obiettivi della VIS siano stati raggiunti monitorando gli effetti sulla salute);

La fase principale della VIS è la fase di valutazione degli impatti sulla salute della popolazione dalla quale derivano informazioni circa la natura e la portata degli impatti sulla salute connessi al progetto. Tale fase è caratterizzata da:

1. Una descrizione del profilo socio-demografico della popolazione (dimensione, densità, distribuzione, età, ripartizione per sesso, tasso di natalità, stato socio economico);
2. Una valutazione dello stato di salute attuale della popolazione, in particolare delle fasce più suscettibili;
3. Un'analisi del progetto per identificare quali sono i determinanti di salute da considerare;
4. Una stima delle conseguenze che il progetto avrà sullo stato di salute della popolazione sia nel breve sia nel lungo termine;

5. Una revisione della letteratura per cercare le evidenze degli effetti sulla salute di progetti correlati.

Il presente parere è incentrato sugli impatti del progetto in oggetto, affrontati nel Paragrafo 8.7.4 "Salute, incolumità e sicurezza della comunità - Capitolo 8 - Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione" dello studio di impatto ambientale e sociale.

Analizzando il contesto, diversi studi epidemiologici condotti nella provincia di Lecce delineano un profilo di salute critico della popolazione, con riferimento alla mortalità e all'incidenza del tumore del polmone, in particolare nel sesso maschile (L'Abbate et al. 2002; Vigotti et al 2013, Bilancia M et al. 2009, Martinelli et al 2009, Magliari et al 1964, Barbuti et al 2008, OER 2013, RTP 2013).

In uno studio sulla distribuzione spaziale della mortalità per tumore al polmone nei comuni della provincia salentina (Bilancia et al 2009), i cui dati sono riferiti al periodo 1981-2001 suddiviso in trienni, si individuano dei cluster di mortalità potenzialmente riconducibili a sorgenti emissive locali. Nella Relazione sullo Stato di Salute della Popolazione Pugliese dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Puglia (2013), si riportano i risultati di mortalità aggiornati al periodo 2006-2009 e si confermano i risultati riportati nell'Atlante delle Cause di Morte dei Comuni della Regione Puglia (2000-2005), relativamente agli eccessi di mortalità per tumore al polmone e per malattie del sistema respiratorio nel territorio della provincia di Lecce, in particolare per il sesso maschile. In un'analisi di mortalità condotta nelle province pugliesi dal 1931 - 2008 (Vigotti et al 2013), in riferimento alla mortalità per tumore all'apparato respiratorio nella provincia di Lecce, si riscontrano valori di SMR (Standardized Mortality Ratio) significativamente più alti rispetto alla media nazionale, a partire dagli anni '90; rispetto alla media provinciale e regionale, gli SMR osservati nel territorio salentino sono sempre più alti a partire dagli anni '70.

L'attuale criticità sanitaria, documentata degli studi citati, è ad oggi oggetto di un ulteriore studio epidemiologico, in corso di svolgimento, di tipo caso-controllo (Studio REPOL, Rete per la Prevenzione Oncologia Leccese) volto ad approfondire l'associazione tra l'incidenza di tumore polmonare ed esposizione pregresse a diversi fattori di rischio (gas radon, sostanze chimiche da attività lavorativa, fumo, inquinamento atmosferico) correlabili alla neoplasia polmonare.

Tale sintetica descrizione del contesto sanitario di riferimento suggerisce di valutare con rigore ogni intervento in grado di aumentare la pressione ambientale sul territorio salentino ed influire negativamente sullo stato di salute della popolazione.

Per quanto riguarda la caratterizzazione degli impatti della TAP sulla salute, descritti nel paragrafo 8.7.4 *Salute, incolumità e sicurezza della comunità - Capitolo 8 - Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione*, si evidenzia una carenza nella valutazione degli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico riconducibili agli

inquinanti (PM10, NOx, NO₂ e CO) emessi nella fase di cantiere (pista di lavoro e costruzione del terminale di ricezione del gasdotto - *Pipeline Receiving Terminal* o PRT) e di esercizio (sistema di riscaldamento del gas del PRT), con particolare riferimento a:

1. una identificazione e caratterizzazione socio-demografica della popolazione potenzialmente esposta, residente nelle immediate vicinanze dell'area impattata;
2. una descrizione dello stato di salute al baseline della popolazione in termini di mortalità e ricovero per tutte le cause per le quali vi siano segnalazioni in letteratura di potenziale associazione agli agenti inquinanti di interesse sanitario, misurato attraverso l'uso di opportuni indicatori epidemiologici; e individuazione di gruppi suscettibili
3. una valutazione di impatto sanitario attribuibile all'incremento delle concentrazioni degli inquinanti emessi in atmosfera rispetto alla situazione ambientale di background ed agli effetti cumulativi;
4. una valutazione e quantificazione delle conseguenze sanitarie derivanti da condizioni anomale o di emergenza dell'impianto;

La critica alla carenza di valutazione riscontrata è giustificata, oltre che da quanto espresso in premessa, dalle seguenti evidenze:

- gli effetti sanitari a breve termine (cioè quelli che si verificano nella popolazione residente in area urbana in risposta ad una variazione di breve periodo -oraria e giornaliera - della concentrazione degli inquinanti) ed a lungo termine dell'inquinamento atmosferico sono ormai noti in letteratura (Martuzzi, 2006, Berti et al 2009). La ricerca epidemiologica ha documentato un'ampia gamma di esiti sanitari che vanno dai sintomi cardio-respiratori alla mortalità per malattie cardiopolmonari e tumore al polmone.
- il 17 ottobre 2013 l'agenzia IARC dell'OMS ha classificato l'inquinamento atmosferico da particolato atmosferico come cancerogeno per l'uomo di gruppo 1 con sufficiente evidenza di causalità per il cancro al polmone (IARC 2013). Incrementi del rischio di tumore polmonare associati ad esposizione a particolato atmosferico sono stati osservati nel recentissimo studio europeo ESCAPE (European Study of Cohortes for Air Pollution Effects) (Nielsen et al 2013, Yorifuji et al. 2013). I risultati di questo studio insieme con la recentissima revisione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-REVIHAAP 2013) forniscono un contributo importante per la revisione delle politiche della qualità dell'aria. Inoltre, per il PM10, il WHO ha ribadito nel mese di giugno 2013 nel documento "Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP report" che, anche al di sotto dei limiti di legge previsti per il particolato, sono osservabili effetti sanitari sulle popolazioni esposte.

Bibliografia

1. L'Abbate N, Marcuccio P, Dipace C, Carbonara M, Carioggia E, Martucci V, Salamanna S, Simenona G, Vitucci L. (2002). Contaminazione da radon indoor nelle abitazioni pugliesi e valutazione della probabilità di insorgenza di tumore polmonare nella popolazione residente. *Med Lav*, 93,6: 527-539.
2. Vigotti MA, Gianicolo EAL, Protti MA, Montinari MR. Mortality trend in Apulia provinces, South of Italy, 1931-2008. *Conference of ISEE, ISES and ISIAQ in Basel, Switzerland 19-23 August 2013*.
3. Bilancia M, Fedespina A (2009). Geographical clustering of lung cancer in the province of Lecce, Italy: 1992-2001 *Int J Health Geograp*, 8:40.
4. Martinelli d, Mincuzzi A, Minerba S, Tafuri S, Conversano M, Caputi G, Lopalco PL, Quarto M, Germinario C, Prato R (2009). Malignant cancer mortality in Province of Taranto (Italy). Geographic analysis in an area of high environmental risk. *J Prev Med HYG*, 50:181-190.
5. Magliari & Rubino, Mortality for malignant tumors in the province of Lecce from 1963 to 1982, *Sanita Pubblica*. 1984 Nov-Dec;25:1391-408 (non allegato);
6. Barbuti S, Quarto M, Germinario C, Prato R, Lopalco PL, Coviello E, Fortunato F, Berardino R, Arbore AM, De Palma M (2008). Atlante delle cause di morte della Regione Puglia. Anni 2000-2005. OER.
7. Registro tumori Puglia. Rapporto 2012, RTP
8. Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia (2013) Relazione sullo stato di salute della popolazione pugliese anni 2006-2011
9. Martuzzi M, Mitis F, Iavarone I, Serinelli M. Health impact assessment of PM10 and Ozone in 13 Italian cities. World Health Organization - European Centre for Environment and Health 2006
10. Cadum E, Berti G, Biggeri A, Bisanti L, Faustini A, Forastiere F; Gruppo collaborativo EpiAir. The results of EpiAir and the national and international literature. *Epidemiol Prev*. 2009;33(6 Suppl D):113-9; 123-143.

11) Impiantistica.**ASPETTI DI CARATTERE IMPIANTISTICO**

Per la valutazione degli aspetti di carattere impiantistico, la documentazione risulta carente di una descrizione dettagliata degli impianti e delle attrezzature che compongono il terminale di ricezione del gasdotto (PRT). In particolare non è stato possibile procedere alle valutazioni di carattere impiantistico o comunque connesse ai rischi antropici in considerazione del fatto che non risultavano indicate le caratteristiche tecnico costruttive di:

- caldaie elettriche e a gas (potenza termica, potenza elettrica, portata, ecc.);
- camini di sfiato fissi (portata, diametro, ecc.);
- camino di sfiato mobile per la sezione della condotta onshore (ubicato nei pressi dell'area di ricevimento PIG);
- utenze alimentate dal gruppo elettrogeno;
- ambienti nei quali sia possibile la formazione di atmosfere esplosive (direttiva ATEX);

- definizione operativa di tutte le apparecchiature di intercettazione, regolazione e scarico di sicurezza dei fluidi e quelle di strumentazione/controllo, locali e remoti;
- studio modellistico per le emissioni in atmosfera dovute agli sfiati di emergenza;
- quantitativo ed ubicazione delle sostanze pericolose per l'ambiente eventualmente presenti in stabilimento (oli lubrificanti, detergenti, ecc.).

Per quanto attiene gli aspetti connessi alla valutazione dei rischi del PRT non è stata effettuata alcuna valutazione:

- della descrizione degli scenari incidentali potenzialmente prevedibili con la stima dei quantitativi di sostanze eventualmente rilasciate;
- degli scenari di emergenza prevedibili, risultanti da una Analisi di tipo "WHAT-IF", applicata allo schema funzionale di processo;
- del dettaglio tecnico progettuale del sistema di monitoraggio in grado di individuare deviazioni dal set-point delle grandezze controllate nelle unità di impianto (portata, pressione, temperatura, ecc.), in relazione agli schemi di processo;
- delle attività di ispezione e manutenzione ipotizzate per minimizzare gli arresti operativi e gli eventuali rilasci.

Conclusioni

In conclusione si esprime valutazione tecnica sfavorevole all'intervento proposto in considerazione delle criticità evidenziate e del fatto che non sono chiari i criteri secondo cui la scelta progettuale definita dalla società sia quella ottimale rispetto alle altre ipotesi proposte, con particolare riferimento alla ubicazione dell'impianto in relazione agli aspetti connessi al potenziale danno ambientale.

GdL

Valutazioni di carattere generale e paesaggio (*Roberto Bucci; Valeria Lezzi; Vito Perrino; Benedetta Radicchio*)

Ambiente marino (*Nicola Ungaro*)

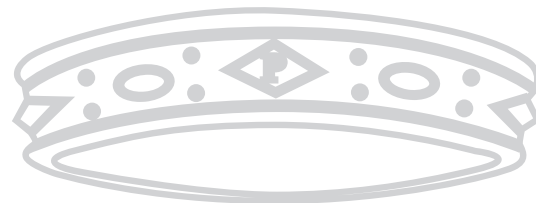
Aria (*Roberto Giua; Tiziano Pastore; Anna Lisa Tanzarella*)

Agenti fisici (*Immacolata Arnesano; Anna Guarnieri*)

Suolo, idrogeologia, acque superficiali e sotterranee, rifiuti (*Roberto Bucci; Francesco Busseti; Domenico Gramegna; Mina Lacarbonara*)

Salute pubblica (*Maria Serinelli*)

Impiantistica (*Barbara Valenzano; Claudio Landinetti; Nicola Raguso*)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza